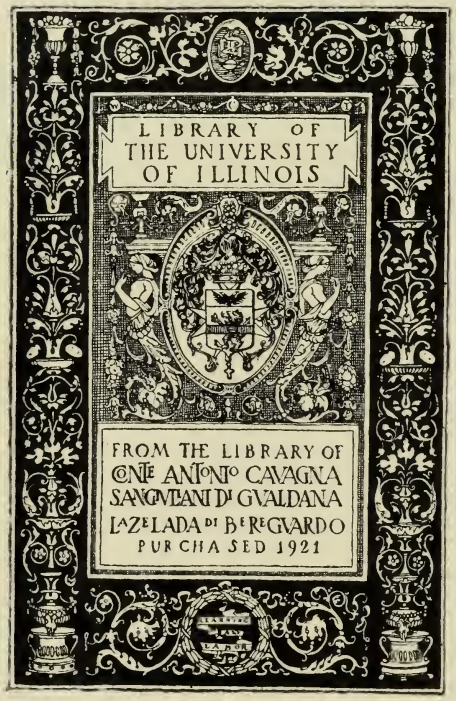
LIBRARY OF
THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS
FROM THE LIBRARY OF
CONTE ANTONIO CAVAGNA
SANGVLANI DI GVALDANA
LAZELADA DI BEREGVARDO
PURCHASED 1921

352.5
C16m

Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

http://archive.org/details/manualedellelegg00cant

# MANUALE

DELLE

# LEGGI, REGOLAMENTI E DISCIPLINE

RELATIVI ALLA PROFESSIONE

DELL'INGEGNERE ED ARCHITETTO CIVILE

# MANUALE

DELLE

# LEGGI, REGOLAMENTI E DISCIPLINE

INTORNO

## ALLE STRADE, ALLE ACQUE

## ED ALLE FABBRICHE

NON CHE

AD ALTRI RAMI RELATIVI ALLA PROFESSIONE

## DELL' INGEGNERE ED ARCHITETTO CIVILE

COMPILATO


## DA ANTONIO CANTALUPI

I. R. INGEGNERE DELLE PUBBLICHE COSTRUZIONI DI LOMBARDIA.


VOLUME I.


MILANO

PRESSO L' EDITORE LIBRAJO ANGELO MONTI

Contrada del Cappello, n.° 4023.

1845.

*La presente opera è posta sotto la tutela delle veglianti leggi in materia libraria.*

TIPOGRAFIA DI VINCENZO GUGLIELMINI.

352.5
C16m

# PREFAZIONE

Se riescono utili all'ingegnere i Manuali e Prontuari che vanno compilandosi dell'una o dell'altra delle scienze ad esso appartenenti, non meno utile deve risultare un Manuale delle leggi che hanno relazione ai vari lavori che lo riguardano. Senza parlare degli ingegneri che trovansi applicati alle pubbliche costruzioni, o di quelli dedicati al servizio dei corpi tutelati e dei comuni i quali devono costantemente modellare le loro operazioni secondo che è prescritto dalle norme e discipline relative, qualunque ingegnere od architetto civile fa d'uopo che si attenga ne' propri elaborati alle leggi ed ai regolamenti stati in varie epoche emanati in ogni ramo costituente la di lui professione. Le fabbriche

515548

in fatti che si costruiscono per le ordinarie abitazioni sì in città che fuori, quelle che vengono erette per l'attivazione di qualche ramo d'industria, i cavi che possono essere aperti per la condotta delle acque, la flottazione nei fiumi, la coltivazione del riso, l'aprimento delle miniere, l'erezione dei forni fusorii, l'attivazione delle macchine a vapore, e tante altre imprese che non giova qui enunciare sono tutte regolate da apposite leggi, e non vengono concesse dalla pubblica amministrazione se non sotto l'osservanza di alcune condizioni che risultano dalle stesse leggi e regolamenti.

La cessata Direzione Generale d'acque e strade, penetrata essa pure della utilità di aver riunite in poche pagine tutte le disposizioni che da essa e dal Governo venivano emanate, pubblicava negli anni 1806 e 1808 la sua Raccolta delle leggi, omettendo però tutte quelle determinazioni che strettamente non riguardavano gl'ingegneri d'acque e strade. Anche in questi ultimi tempi si sono pubblicate diverse raccolte delle leggi amministrative, più o meno estese, che giustamente vennero riconosciute di somma utilità, e furono per conseguenza bene accette alle persone a cui erano particolarmente destinate. Considerando però che taluna di dette raccolte venne compilata allo scopo di servire di guida nella pubblica amministrazione in genere, e tal altra si è limitata a pochi rami appartenenti all'ingegnere, che tutte poi non danno che un sunto delle leggi e dei regolamenti amministrativi, sembravano queste insufficienti a fornire una sicura guida all'ingegnere nelle proprie operazioni. E tanto più si venne confermando in questa opinione

riflettendo che nelle migliori di dette raccolte, per essere state pubblicate nel Governo Veneto, trovansi citate delle disposizioni e dei regolamenti, che non ebbero mai vigore nel Governo Lombardo, laddove veggonsi tralasciate diverse determinazioni state da quest'ultimo emanate ed omesse dal Governo Veneto. Ed anche laddove havvi coincidenza nelle disposizioni le diversità delle date e dei numeri di protocollo generano non poca confusione nelle conseguenti citazioni.

È quindi scopo di questo Manuale di porgere in paragrafi l'essenza di tutte le leggi specialmente in vigore nel territorio Lombardo che hanno relazione all'ingegnere ed architetto civile, e che trovansi qua e là sparse nel Bollettino delle leggi e negli Atti ufficiali, marcando ben anche quelle anteriori alla pubblicazione dello stesso Bollettino che non furono mai derogate, non meno che le disposizioni della cessata Direzione Generale d'acque e strade, e dell'attuale Direzione Generale delle pubbliche costruzioni, non che gli avvisi pubblicati dal Municipio di Milano per la salute, l'ornato e la sicurezza di questa città. E poichè taluna delle leggi o discipline subirono posteriormente delle modificazioni, molte delle quali non risultano dal suddetto Bollettino delle leggi, così in questo Manuale verranno presentate contemporaneamente anche le stesse modificazioni colle date e coi numeri delle circolari Governative con cui furono emanate.

Si è creduto poi conveniente di indicare nelle note le diverse determinazioni pubblicate dal Governo Veneto, in ciascun ramo appartenente agli ingegneri, onde essi possano più diffusamente

conoscere tutte le discipline vigenti nel Regno unito, e perchè si renda questo Manuale possibilmente utile, non solo ai Lombardi, ma ben anche ai Veneti.(*)

Per maggior chiarezza, e per agevolare il rintracciamento delle leggi e discipline in esso contenute, detto Manuale viene diviso in sette parti in corrispondenza delle varie materie su cui versano le stesse leggi.

Consistono queste nelle seguenti:

Parte I. Strade.
» II. Acque.
» III. Fabbriche.
» IV. Stime degli stabili per vendite od affitti.
» V. Igiene e sicurezza pubblica.
» VI. Boschi e miniere.
» VII. Studi e condizioni per essere ammesso all'esercizio della professione d'ingegnere ed architetto civile, e tariffe con cui ne vengono regolate le competenze.

Nel caso poi che qualche parte contenga gran copia delle stesse leggi e determinazioni, sono queste divise in capitoli e sezioni che riguardano le cose sì generali che particolari.

Finalmente l'opera resta chiusa da un prospetto, dinotante in ordine cronologico tutte le leggi, regolamenti e discipline state consultate per la compilazione di questo Manuale, coll' indicazione di tutti i paragrafi che vi hanno relazione.

Nel porre alla luce questo lavoro altro scopo non ebbi che quello di agevolare agli ingegneri l'applicazione di tutte quelle leggi e discipline che

(*) Tutte le notizie relative alle determinazioni emanate dal Governo Veneto vennero desunte dalle opere del Lorenzoni e Del Colle.

voglionsi da essi conosciute, onde non incorrere nel grave inconveniente o di non poter effettuare l'opera ideata, oppure di ritardarne l'esecuzione forse con pregiudizio di chi la commette. Oso quindi sperare da'miei colleghi la loro indulgenza se per avventura, ad onta d'ogni mio sforzo, non avessi potuto corrispondere pienamente ai loro desiderj, trattandosi di un argomento per sè difficile, che abbracciando tanto la parte tecnica quanto la parte amministrativa, richiede studj e cognizioni in ambedue questi rami che sono di non lieve estensione.

# AVVERTENZE

Ove non sarà diversamente indicato, si riterranno appartenenti al Governo Lombardo tutte le disposizioni e discipline che verranno di mano in mano citate. Devono però eccettuarsi tutte le leggi emanate durante il cessato Governo Italiano essendo queste state estese a tutti i Dipartimenti di quel Regno.

Si sono poste a piè di pagina tutte le note di poca estensione onde facilmente si presentino al lettore, collocando alla fine di ciascuna Parte le altre più diffuse che avrebbero occupato troppo spazio.

# INDICE DELLE MATERIE

DELLA

# PARTE PRIMA

## CAP. I.° PRINCIPJ GENERALI


| | | | |
|---|---|---|---|
| Sezione | I.ª | Classificazione delle Strade . . . . . | Pag. 5 |
| » | II.ª | Costruzione delle strade . . . . . | » 6 |
| | | Strade regie in genere . . . . . | » ivi |
| | | Strade regie di II.° e III.° ordine . . . | » 7 |
| | | Strade comunali . . . . . | » 10 |
| | | Strade private . . . . . | » 11 |
| » | III.ª | Spese per le strade . . . . . | » 12 |
| | | Capitolato per la vendita delle strade abbandonate . . . . . | » 145 |
| » | IV.ª | Polizia delle strade . . . . . | » 16 |
| | | Avviso della Delegazione provinciale di Padova sulla polizia delle strade. . . | » 147 |
| » | V.ª | Disposizioni generali. . . . . | » 19 |


## CAP. II.° APPALTI DI OPERE PUBBLICHE


| | | | |
|---|---|---|---|
| Sezione | I.ª | Della locazione e conduzione di opere in genere | » 25 |
| » | II.ª | Norme generali per la compilazione dei capitolati d'appalto. . . . . | » 26 |
| » | III.ª | Discipline che si premettono all'aprimento dell'asta . . . . . | » 33 |
| » | IV.ª | Discipline e forme dell'esecuzione dell'asta. . | » 35 |
| » | V.ª | Norme per stabilire i depositi e le cauzioni . | » 39 |
| » | VI.ª | Discipline che si usano dopo la deliberazione. | » 42 |
| » | VII.ª | Disposizioni generali e verificazione dei danni causati dall'appaltatore . . . . . | » 44 |

## CAP. III.° OCCUPAZIONE DEI FONDI PRIVATI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE


SEZIONE I.ª Norme nei giudizj sul valore del fondo occupato per causa pubblica . . . . Pag. 47
» II.ª Delle perizie dei compensi dovuti ai danneggiati con opere pubbliche . . . . » 52
Istruzioni del Governo Veneto sulle stime dei danni che si recano ai privati con la esecuzione delle opere pubbliche . . » 149
Modula del processo verbale per la liquidazione dei compensi . . . . . » 172
» III.ª Ricapiti da somministrarsi dai proprietarj danneggiati per conseguire il corrispondente indennizzo. . . . . » 54


## CAP. IV.° DEPENNAZIONE DELL'ESTIMO GRAVITANTE SUI FONDI OCCUPATI CON OPERE PUBBLICHE


SEZIONE I.ª Indicazione dei fondi che non sono soggetti all'imposta fondiaria. . . . . » 57
» II.ª Della procedura da seguirsi per far luogo alla cancellazione dell'estimo . . . . » 61


## CAP. V.° STRADE COMUNALI


SEZIONE I.ª Avvertenze preliminari . . . . . » 67
» II.ª Disposizioni relative alla nomina dei periti che disimpegnano il servizio delle strade ed opere comunali . . . . . » 68
Oggetti di nuova costruzione . . . . . » ivi
Oggetti di manutenzione ordinaria. . . . » 69
» III.ª Discipline che si osservano per la compilazione e presentazione dei progetti. . . » 71
» IV.ª Discipline che si osservano per l' effettuazione degli atti di consegna e delle visite di collaudazione in genere . . . » 78
» V.ª Modo di stabilire le competenze dei periti nel disimpegno delle operazioni in servizio dei comuni . . . . . » 86
» VI.ª Norme per la costruzione delle strade interne di Milano. . . . . » 88
Prescrizioni tecniche relative alla formazione delle dette strade . . . . . » 174

Sezione VII.ª Regolamento per l' assegnazione delle cave di ghiaja ne' fondi privati . . . . Pag. 90
» VIII.ª Disposizioni generali . . . . . » 93
» IX.ª Modelli giusta il Regolamento 31 maggio 1833 » 95
I.° Descrizione di una strada . . . . » ivi
II.° Capitoli d' appalto . . . . . » 97
III.° Parallelo tra il contratto di manutenzione scadente e quello che si propone . . . . . » 106
IV.° Processo verbale di consegna . . . » 108
V.° Processo verbale di collaudo . . . . » 110
VI.° Dichiarazione o conclusione di collaudo . . . . . » 112
VII.° Certificato semestrale della Deputazione comunale . . . . . » 114
VIII.° Prospetto delle strade comunali, ecc. da collaudarsi . . . . . » 116
IX.° Processo verbale per la misura delle ghiaje . . . . . » 118

CAP. VI.° STRADE POSTALI ATTRAVERSO DELLE CITTA' E DEGLI ABITATI

Sezione I.ª Contributo del Regio erario per la costruzione e conservazione delle strade postali o regie attraverso degli abitati . . » 121
» II.ª Norme per la compilazione dei progetti di costruzione dei tronchi di strade negli interni degli abitati in continuazione delle postali esterne . . . . . » 124
Prima perizia della strada considerata come esterna . . . . . » 125
Seconda perizia della strada secondo il sistema con cui si vuole adattarla dal comune . . . . . » 126
Norme generali pel confronto delle perizie e per la liquidazione del contributo a carico del Regio tesoro . . . . . » 127

CAP. VII.° DISPOSIZIONI DIVERSE

Sezione I.ª Sull' esecuzione delle opere incombenti ai privati lungo le strade pubbliche . . . » 131

Sezione II.ª Unità di misura da usarsi dai periti - Tipi delle variazioni stradali - Rapporti delle scale da adottarsi nella compilazione dei progetti . . . . . Pag. 134
" III.ª Norme generali per la concessione d' imprese di costruzioni di strade a ruotaje di ferro . . . . . " 138

# PARTE PRIMA

# STRADE

# CAPITOLO I

# PRINCIPJ GENERALI

## SEZIONE I

## CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE.

1. Le strade sono o private o comunali o regie. — Le strade aperte da uno o più possidenti nel fondo di loro proprietà ed a particolare loro comodo, quantunque anco gravate di pubblica servitù, sono private. — Le strade le quali servono principalmente a comodo del comune, sono comunali. — I.° Le strade che si chiamano postali. II.° Quelle per cui dalla città centrale di una provincia si passa alla città centrale di un'altra. III.° Quelle che per essere molto frequentate servono al commercio esterno, sono tutte strade regie.

Decreto 20 maggio 1806 sulle strade, art. 1, 2, 3, 4.

2. Si ritengono pure fra le strade regie quelle che circondano le città, e chiamansi di circonvallazione, salvo il caso in cui per contratto si fosse in altri trasfuso l'obbligo della manutenzione di esse.

Piano delle strade pubblic. nel 1777 (*a*), art. 4.

(*a*) Sull' applicazione degli antichi editti stati pubblicati dal regime Austriaco anteriormente al Governo italiano la Cancelleria Aulica Riunita con Dispaccio 16 gennajo 1835, N. 124-6, comunicato colla circolare Governativa 28 febbrajo detto anno, ha soggiunto: « che sembrava doversi « adottare per principio che tali editti e regolamenti fossero validi *ipso*

Legge 27 marzo 1804, art. 11.

3. Le piazze, gli spazj nella parte che serve all'uso delle strade, i ponti ed altri edificj destinati alla continuazione e conservazione delle strade, gli argini in quanto servono al medesimo oggetto, entrano nella classe rispettiva delle strade cui appartengono.

Legge suddetta, art. 8.

4. I Consigli o Convocati comunali propongono alla I. R. Delegazione provinciale la soppressione di quelle strade che credono inutili. La nota di queste strade si pubblica per dar luogo al reclamo degl'interessati: non risultando opposizione ragionevole, la Delegazione autorizza il Consiglio comunale a sopprimerle.

Legge suddetta, art. 9, 12, 13, 14 e 15.

5. Presso ciascuna Deputazione comunale o Municipalità debbe trovarsi un elenco delle strade comunali esistenti nel suo circondario, approvato dalla I. R. Delegazione provinciale, colle

« *facto* pel ripristino del dominio austriaco quando non fossero stati « sostituiti da altre leggi, od almeno aboliti sotto il regno d'Italia, e si « dovette riflettere agli azzardi ed imbarazzi che debbono derivare al- « l'Amministrazione in un paese il quale non ebbe già a cambiare « semplicemente di dominazione colle regole di un tranquillo ed ordi- « nato passaggio, ma subì invece tutte le vicende degli sconvolgimenti « passati ed in fine una radicale riorganizzazione ne' suoi principj fonda- « mentali in ogni ramo e forma d'Amministrazione e nell'estensione e « riparto del suo territorio. In tali casi il principio accennato trae con « sè necessariamente la conseguenza di conflitti degli antichi ordinamenti « colle attuali leggi, instituzioni, costumi e forme sociali di frazionaria « solidità di molte leggi quando alcune disposizioni non ne siano più « eseguibili o siano cessate per altre leggi susseguite, di facilitare l'ar- « bitrio nella esecuzione mancando le autorità ed i modi di procedura « d'allora, di ricadere nell'imbarazzo della complicazione delle leggi e « della loro discordanza nello stesso territorio governativo ed altri gravi « inconvenienti che facilmente si presentano al riflesso.

« L'applicazione in ispecie degli editti con disposizioni penali è una « vera sorpresa degli amministrati quando non sia preceduta dalla ri- « pubblicazione. »

*Boll. delle leggi. Parte I*, 1835.

Siccome però tutti gli editti che verranno di mano in mano citati nel presente manuale furono e sono tuttavia applicati all'evenienza dei casi quando le leggi e regolamenti italici non provvedono sufficientemente, così pare che una tale determinazione non debba estendersi agli stessi editti che si ritengono tuttavia in vigore nelle provincie che costituivano l'antica Lombardia austriaca.

mappe corrispondenti. Quest'elenco deve indicare la rispettiva loro lunghezza, larghezza, andamento e laterali confini.

Il medesimo ove sia stato pubblicato secondo il prescritto dalla legge 27 marzo 1804, e non sia nata nel termine di due mesi legale opposizione, fa prova in materia di strade per tutti gli effetti di ragione.

Si pratica lo stesso per le strade private affette da servitù a favore del pubblico.

6. Dall'elenco delle strade comunali non può cancellarsene alcuna se non per deliberazione della rappresentanza comunale che viene approvata dall' I. R. Delegazione provinciale ove non siavi ragionevole motivo o reclamo in contrario. Legge 27 marzo 1804, art. 17.

7. Per la soppressione delle strade private affette da servitù a pubblico comodo sono necessarie le medesime formalità. Legge suddetta, art. 18.

# SEZIONE II

## COSTRUZIONE DELLE STRADE.

### a) *Strade regie in genere.*

Decreto 20 maggio 1806 sulle strade, art. 7.

8. La larghezza di una strada regia non può essere minore di metri 5. 949, braccia mil. 10, nè maggiore di metri 8. 529, braccia mil. 14.

Non si comprendono in tale larghezza i marciapiedi, i quali non devono essere più larghi di metri 1. 190, braccia mil. 2.

I marciapiedi rimangono separati dalla strada col mezzo di due file di paracarri.

Decreto sudd., art. 8.

9. Nella montagna, e dove altre circostanze lo richiedessero, le larghezze indicate possono restare diminuite secondo il bisogno.

Decreto sudd., art. 6 e 10.

10. Deve procurarsi, per quanto è possibile, che il piano delle strade sia più alto di quello delle campagne laterali, e si estenda in lunghezza orizzontalmente.

Decreto sudd., art. 9.

11. La superficie della strada è arcuata in modo che *scolino per essa facilmente le acque*. Di qua e di là lungo la strada sono scavate le fosse opportune per riceverle, ove le circostanze lo permettano.

La scarpa delle fosse verso la strada è declive quanto occorre per sostenere la ripa, e per diminuire il precipizio nelle cadute.

Decreto sudd., art. 11.

12. I ponti e gli edificj che si costruiscono lungo le strade regie devono averne la larghezza. I ponti e gli edificj che vi esistono attualmente debbono avere la larghezza necessaria pel comodo passaggio ed essere difesi da ripari laterali (*b*).

(*b*) Giusta la determinazione dell' I. R. Governo di Lombardia 17 gennajo 1845, N. 952-165, nessun ponte può dirsi di sicuro e comodo passaggio che non sia munito di opportuni ripari.

13. Il coperto degli acquedotti che attraversano le strade è fatto possibilmente in modo che vi si possa sovraporre tutta la materia necessaria ad assodare la strada senz'alterare il piano ordinario della stessa. Decreto 20 maggio 1806, art. 12.

14. Lungo le strade regie vi sono le pietre milliarie, e dovunque la strada incontri il confine tra due comuni si pone un'iscrizione per denotarlo. Decreto sudd., art. 13 e 14.

## b) *Strade regie di II e III ordine.*

15. Le strade di secondo e terz'ordine in occasione del loro riattamento conservano il loro attuale andamento, e non viene proposta veruna alterazione di linea, nè verun rettifilo senza che la proposizione non sia pienamente giustificata dall'evidente ed apposito calcolo delle spese comparate di ricostruzione e manutenzione, dal quale risulti un reale vantaggio all' I. R. Erario, ben inteso che le viste della maggiore bellezza della linea stradale o della brevità del cammino non servono d'appoggio alla innovazione se non se associate a quelle della maggior economia nelle opere. Massime della Direzione generale d'acque e strade, 3 ottobre 1811, art. 1.

16. La larghezza assegnata a simili strade poste in pianura non è maggiore di metri 5. 949, ritenendo bastante la detta larghezza pel cambio di qualunque siasi carro o vettura. Massime sudd., art. 2.

17. La larghezza assegnata alle strade di montagna non è maggiore di metri 5. 57, nè minore di metri 2. 677. Quest'ultimo limite di larghezza è adottato nel solo caso che le circostanze locali impediscano o rendano eccessivamente costosa la riduzione della strada a maggiore dimensione. Massime sudd., art. 3.

Per supplire poi al cambio delle grandi vetture, che non potrebbe effettuarsi, ritenute le sovrastabilite dimensioni della strada, si lasciano degli spazj, o si aprono delle piazzette a determinate distanze sulla linea stradale, approfittando di quei punti od accidenti della montagna che permettono la libera visuale ai transitanti dalla prima alla seconda, dalla seconda alla terza, dalla terza alla quarta, e così successivamente nella serie delle dette piazzette.

Il numero di tali spazj o piazzette, la loro ampiezza ed il sito della loro collocazione vengono determinati dall' ingegnere, il quale giustifica gli estremi ch' egli avrà avuti di vista nella redazione di questo articolo nel suo progetto.

Massime della Direzione generale d' acque e strade, 3 ottobre 1811, art. 4.

18. Quando la natura e le circostanze particolari non permettono fisicamente la costruzione delle dette piazzette per le strade di montagna, oppure che attesa la qualità del rocco da escavarsi in falda alla strada, la spesa per la formazione delle medesime ecceda o anche eguagli a un di presso quella che importerebbe una maggior sezione in larghezza della strada onde renderla suscettibile del cambio delle vetture, in allora l' ingegnere può estendere la detta larghezza sino a quel limite che possa bastare al detto cambio. La larghezza però in tal caso (ritenuta la circostanza che i carri di montagna sono di minor ampiezza di quelli di pianura) non può giammai eccedere i metri 5.

Massime sudd., art. 5.

19. Verificandosi il caso contemplato nel detto paragrafo 18 è obbligo dell' ingegnere di unire al progetto:

I. Il conto di parallelo fra la spesa occorrente per la formazione della strada col cambio delle vetture e quella che farebbe di mestieri volendovi supplire colle piazzette, onde risulti pienamente giustificata la convenienza di declinare dal sistema delle dette piazzette, che si ritiene per norma costante nella costruzione di tutte le strade di montagna:

II. L' indicazione della larghezza delle vetture ordinarie in uso nella provincia o provincie su cui cade la strada da costruirsi, onde rimanga giustificato che le dimensioni assegnate alla sezione trasversale della medesima non eccedano i bisogni del cambio.

Massime sudd., art. 6.

20. La pendenza da assegnarsi alle strade di montagna può essere ordinariamente del sei per cento, e qualora le circostanze particolari del luogo obbligassero ad aumentarla, è della saviezza dell' ingegnere, quando l' aumento ecceda il dieci per cento lo stabilire delle tratte di riposo pressochè orizzontali, le quali vadano a riprendere le livellette ascendenti o discendenti in continuazione della strada. Il numero, le dimensioni e la situazione delle dette tratte di riposo sono consigliate dalle circostanze e dalla natura del luogo.

21. Ritenuto che le dimensioni sovrastabilite per le strade in montagna da ricostruirsi escludono affatto l'impianto dei paracarri, resta di conseguenza escluso tale impianto su tutti quei tronchi di strada in continuazione già costrutti, de' quali occorresse di proporre il riattamento benchè le attuali loro dimensioni lo permettessero. Massime della Direzione generale d'acque e strade, 3 ottobre 1811, art. 7.

22. In quelle località ove la strada, sia in piano sia in monte, trovandosi limitata da valli o torrenti, o anche da canali navigabili od irrigatorj, presentasse de' pericoli reali di caduta, in allora l'ingegnere può proporre dei paracarri o delle sbarrate in difesa del posto pericoloso, ben inteso che i profili e le sezioni unite al progetto dimostrino col fatto la necessità assoluta di tali opere, che si considerano come addizionali e fuori del sistema ordinario di costruzione. Massime sudd., art. 8.

23. L'asse delle strade da ricostruirsi tanto in pianura quanto in montagna col sistema economico di cui ora si tratta, le quali fossero in continuazione di altre strade già costrutte sotto maggiori dimensioni, è determinato dall'ingegnere al più perfetto incontro di queste, all'oggetto che qualora per altre viste o per cambiamento di circostanze economiche convenisse di dare a quelle una maggiore ampiezza, possa essere eseguita l'opera addizionale senza difetto o interrompimento nell'intera linea stradale. Massime sudd., art. 9.

Anche la costruzione degli edificj attraversanti le dette strade viene architettata in modo che l'asse dei medesimi e la loro conformazione non faccia ostacolo al loro ingrandimento, qualora venisse questo domandato necessariamente dal caso sovraesposto.

24. Nella redazione dei progetti di simili strade, le quali fossero bordeggiate, da uno o da ambedue i lati, da fossi o canali di privata ragione, l'ingegnere produce le sezioni delle strade disegnate completamente, cioè indicanti *la mezzaria* ed il livello del fondo di essi fossi e canali, all'oggetto che possano essere prefiniti esattamente i cigli e le scarpe laterali della strada, e determinati positivamente gli obblighi dei proprietarj dei detti fossi e canali mediante le opportune diffidazioni di mantenere in assetto le ripe anche con apposite palafitte ed inspallature ove occorra, in modo che non abbia a menomamente Massime sudd., art. 10.

pregiudicarsi o attenuarsi dai dilatamenti la larghezza assegnata alla strada.

Massime della Direzione generale d'acque e strade, 3 ottobre 1811, art. 11.

25. Le strade in pianura sono conformate in due pioventi, escluse quelle tratte nelle quali non può adottarsi un tale sistema in causa dei caseggiati laterali. L'imbrecciamento o l'insabbiamento si fa su tutta la larghezza della strada, escluse però le banchine laterali che sono di larghezza cadauna metri 0. 595. Il colmo della carriera imbrecciata non eccede il $^1/_{24}$ della sua totale larghezza, e può essere minore in ragione della maggiore consistenza del fondo della strada medesima a giudizio dell'ingegnere.

Massime sudd., art. 12.

26. Le strade in montagna sono costrutte in un sol piovente in senso opposto alla valle o al torrente, onde impedire che le colature del monte sovrastante non producano in esse delle frane, al qual oggetto viene costrutto un fosso colatore fra il monte e la strada medesima, il quale riceve le dette colatizie per iscaricarle nella sottoposta valle o nel torrente mediante gli opportuni cunettoni di ciottoli da costruirsi a determinate distanze. L'imbrecciamento od insabbiamento sulle dette strade di montagna può essere eseguito in generale in dimensioni sudduple riguardo al solido di quello delle strade in pianura, salve sempre quelle modificazioni che credesse l'ingegnere convenienti a seconda delle circostanze speciali del luogo (*c*).

## c) *Strade comunali.*

Decreto 20 maggio 1806, art. 15.

27. La larghezza di una strada comunale non può essere minore di metri 4. 759, braccia otto milanesi.

Decreto sudd., art. 16.

28. Nelle montagne ed ove altre circostanze lo richiedessero, la larghezza indicata può essere diminuita secondo il bisogno.

(*c*) Non ostante le massime superiormente indicate dal § 15 al § 26 inclusivi, la cessata Direzione generale d'acque e strade ha avvertito che con ciò non intese che fosse tolto ai singoli ingegneri di poter soggiungere ne' casi parziali quelle osservazioni che giovassero a far conoscere l'esistenza di circostanze particolari, le quali consigliassero a dipartirsi pel caso stesso dalla rigorosa esecuzione di dette massime.

In questo caso si lasciano di tratto in tratto degli spazj pel comodo cambio dei ruotanti e delle vetture (*d*).

29. Si applicano a questa classe di strade i §§ 10, 11, 12, 13 e 14 suddetti. Decreto 20 maggio 1806, art. 17.

## d) *Strade private.*

30. Le strade private gravate di servitù pubblica sono mantenute in modo che servano comodamente all'uso cui sono destinate. Decreto sudd., art. 23.

31. Resta quindi onninamente proibito di lasciare in abbandono le suddette strade sotto pena della refezione di ogni danno e spesa pel conseguente adattamento in caso di riconosciuta riprovevole renitenza. In questa disposizione vengono compresi anche i ponti e muri, le tombe ed altri simili edifizj e ripari sovra le strade predette come annessi ed accessorj alle medesime. Editto 26 aprile 1784 sulle strade, art. 1.

(*d*) Nella costruzione ed adattamento delle strade comunali, tanto in montagna quanto in pianura, possono benissimo essere applicate le disposizioni contenute nei §§ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 relative alle strade regie di secondo e terz' ordine.

## SEZIONE III

## SPESE PER LE STRADE.

Decreto 20 maggio 1806, art. 24.

32. Le strade regie si costruiscono e si adattano a spese dell' I. R. Erario.

Decreto sudd., art. 27.

33. I comuni costruiscono, adattano e mantengono le loro strade coi mezzi che sono a loro disposizione o che loro vengono assegnati dalle Autorità competenti.

Decreto sudd., art. 29 e 30.

34. La riparazione o conservazione delle strade private gravate di servitù pubblica sta a carico dei proprietarj delle stesse, salve le particolari convenzioni e consuetudini. Quanto alle strade private non gravate di pubblica servitù, si osservano le disposizioni di ragione.

Decreto sudd., art. 25.

35. I ponti ed altri edificj situati sopra canali manufatti che attraversano le strade tanto regie che comunali, si mantengono e riparano dai proprietarj o utenti dei rispettivi canali, salvo a termini di ragione ogni titolo o legittimo possesso in contrario.

Editto 26 aprile 1784, art. 7.

Questi ponti devono avere la lunghezza eguale alla larghezza delle rispettive strade, e formarsi indistintamente di pietra o di cotto. In tale disposizione sono pure compresi anche i proprietarj di quelle acque che fino ad ora hanno attraversato le strade tanto regie che comunali per guado e scoperte, le quali devono essere tombinate a loro spese nel sovraespresso modo.

Decreto 20 maggio 1806, art. 26.

36. La costruzione e riparazione dei muri o altri simili sostegni lungo le pubbliche strade, qualora questi servano unicamente a difendere o sostenere i fondi adjacenti, sta a carico de' loro possessori; se poi abbia per oggetto la solidità e conservazione della strada, sta a carico di questa. La spesa si divide in ragione d'interesse quando l'opera abbia un oggetto promiscuo (*e*).

Legge 27 marzo 1804, art. 30.

(*e*) Quando la pubblica amministrazione coll'adattamento di una regia strada non occupa il fondo altrui, ma toglie od altera soltanto gli ac-

37. Nel caso di necessità o convenienza di dover costruire un nuovo pavimento ad una strada o piazza coperta di sola terra ed asserita di ragione privata, sottoposta a servitù pubblica, si lascia al proprietario la scelta o di farlo in forma lodevole a proprie spese, e di pensare alla successiva manutenzione del medesimo, ovvero di abbandonare l'opera all'Amministrazione pubblica; ed in questo caso il proprietario, di conformità al Piano stradale 1777, s'intenderà decaduto dal suo diritto. Dal suddetto obbligo però sono esenti quei proprietarj i quali colla demolizione delle loro case convertirono in piazza o strada l'area su cui hanno un pieno dominio che non perdettero col procurare al pubblico un comodo maggiore; si dichiara parimenti salva l'adequata indennizzazione ai proprietarj di qualche sito a titolo oneroso, qualora per pubblico comodo e benefizio si volesse privarli della cosa acquistata o renderla ad essi gravosa e di deteriore condizione. Editto 26 aprile 1784, art. 18.

38. I contratti che si stabiliscono relativi alla riparazione e manutenzione delle strade tanto regie che comunali, si fanno sempre in via d'appalto all'asta pubblica. Legge 27 marzo 1804, art. 44.

39. Non si può prescindere da questa formalità senza espressa deroga del Governo per circostanze particolari, o nei casi di provata urgenza (*f*). Legge suddetta, art. 45.

cessi dei fondi privati posti lungo la strada stessa, non è essa tenuta a verun indennizzo, nè a sostenere dispendj per ripristinare gli accessi predetti o per togliere quei danni che ai terzi possono essere derivati, non altro in ciò avendo essa fatto per forma del § 1305 del codice civile che usare entro giusti limiti del proprio diritto.

Il medesimo principio deve quindi valere anche riguardo agli accessi delle strade comunali che incrocicchiano le postali od a quei corsi d'acqua privati, che in conseguenza dell'adattamento della strada sofferto avessero una qualunque alterazione.

*Decr. del Gov. Ven.* 27 *sett.* 1839, *n.* 39642-5500.

(*f*) Non si può in verun caso deviare dai metodi dell'asta, nè in massima può mai il Governo permetterlo. In qualche singolo caso dove circostanze locali, o *esperimenti d'asta caduti senza effetto,* oppure qualche altro motivo degno di riguardo lasciassero realmente desiderare o rendessero anzi necessaria una qualche eccezione alla regola in quanto riguarda l'Amministrazione politica dovrà essere di volta in volta invocata la speciale autorizzazione dell'Eccelsa I. R. Cancelleria Aulica Riunita.

*Man. Del Colle, pag.* 139.

Piano delle strade, 1777, art. 46.

In quest'ultima ipotesi trattandosi di strade comunali è facoltativo alle Deputazioni amministrative di provvedervi nelle forme regolari, dandone contemporaneamente notizia all'I. R. Delegazione provinciale col mezzo del R. Commissario distrettuale.

Legge 27 marzo 1804, art. 46.

40. Le deliberazioni seguite all'asta sopra i predetti oggetti vengono sottoposte all'approvazione dell'I. R. Delegazione provinciale.

Legge suddetta, art. 47.

Decreto 6 maggio 1806, art. 64.

Decreto 20 detto, art. 21.

41. È interdetto a tutti i membri delle RR. Delegazioni de' Municipj e Deputazioni comunali, a tutti gli impiegati ne' loro uffizj e a tutti gli impiegati pubblici per oggetti stradali l'aver parte diretta o indiretta, tanto per sè quanto per interposta persona, ne' predetti appalti, sotto pena della immediata destituzione e della perpetua incapacità di coprire qualunque carica od impiego pubblico per l'avvenire. Il decreto di tale destituzione viene pubblicato.

Legge 27 marzo 1804, art. 28 e 32.

42. È in facoltà dei comuni di vendere a loro profitto il terreno che eccedesse nelle strade di loro spettanza la larghezza prescritta dai regolamenti. — Il prodotto è versato nella cassa comunale a credito particolare delle strade (1).

Legge suddetta, art. 33.

43. Possono più comuni appartenenti ad un istesso distretto unitamente incaricarsi della manutenzione di un tronco di strada inserviente al comodo comune.

Legge suddetta, art. 36.

44. È in facoltà del Governo l'autorizzare i comuni a contrarre debiti fruttiferi per oggetto di strade, purchè presentino nelle rendite comunali una dote sufficiente per gli interessi e successiva ammortizzazione.

Legge suddetta, art. 38.

45. I pedaggi che si esigevano dallo Stato sopra ponti comunali vanno a beneficio dei comuni che ne assumono il mantenimento.

Legge suddetta, art. 39.

46. I pedaggi sopra ponti comunali a' quali non è annesso alcun diritto di regalia e perciò non compresi nella disposizione della legge 5 pratile anno VI, sono ceduti dai possessori ai rispettivi comuni, qualora questi lo domandino, previa la indennizzazione dovuta a termini di ragione.

Legge suddetta, art. 40.

47. Le disposizioni dei due paragrafi precedenti non comprendono i pedaggi d'acqua, cioè i porti ossiano ponti volanti o ponti di barche sui fiumi o canali.

48. I comuni incaricati della ricostruzione dei ponti giudicati utili alle comunicazioni interne sono autorizzati a riscuotere sopra i detti ponti, e in indennizzazione della spesa che avranno sostenuta, un diritto di pedaggio. Decreto 24 agosto 1805, art. 1.

49. Questo diritto viene stabilito dal Governo sopra proposizioni delle Congregazioni provinciali e centrali. Decreto sudd., art. 2.

50. Esso non può essere percetto che fino all' intero rimborso della spesa di ricostruzione, che sarà stata incontrata dai comuni. Decreto sudd., art. 3.

## SEZIONE IV

## POLIZIA DELLE STRADE.

Editto sulle strade, 26 aprile 1784, art. 6.

Decreto 20 maggio 1806, art. 36.

51. È vietato a chiunque di occupare e pregiudicare il fondo delle strade coll'allargamento de' fossi, coll'estensione delle siepi e ripe, colle abusive piantagioni, colla espansione soverchia di rami degli alberi, colla caduta di alcuni di essi che nello svellersi abbia guastato le ripe, col gettare sopra esse strade lo spurgo de' fossi e delle roggie, col negligentare le prescritte ispallature ed opportune spazzature, alle quali si dichiarano obbligati anche i conducenti acque colatizie, e finalmente coll'irregolare costruzione dei ponti e delle tombe di ragione privata attraversanti le pubbliche strade, e molto più coll'intraprendere qualche nuova opera sopra le medesime senza la debita preventiva permissione della competente Autorità, avvertendo che sarà bensì salvo il ricorso all' I. R. Governo per chi si trovasse aggravato dalle prese determinazioni, ma non potrà por mano all'opera suddetta se non nel caso che venga superiormente deciso a di lui favore.

Editto 26 aprile 1784, art. 12.

52. È proibito a chiunque l'abuso di spargere in qualunque tempo ed in qualunque modo sopra le strade porzione alcuna, benchè minima, di paglia, e dei così detti *melgazzi,* e di qualsivoglia altra materia atta a far concime e di gettarvi dai campi terra, sassi od altra materia come sopra, sotto pena di scudi dieci per ciascuna contravvenzione se si tratterà di strade regie, e di scudi due per ciascuna contravvenzione se si tratterà di strade comunali (2).

Editto suddetto, art. 16.

53. Non è permesso al possessore di una strada o piazza aperta al passaggio comune di lasciarvi in tempo di notte per qualunque pretesto alcun inciampo, e molto meno di occupare tali siti con stabili fabbriche se non avrà prima provato concludentemente il titolo della pretesa proprietà e la facoltà di edificare sul fondo di cui si tratta.

54. Gli edifizj posti sulle strade debbono essere mantenuti in modo che non ne possa venir danno nè alla strada nè ai passeggieri, dai possessori di quelli o da chi vi è interessato. Decreto 20 maggio 1806, art. 37.

55. Le strade urbane non possono venire in maniera alcuna ingombrate nè di giorno nè di notte. Decreto sudd., art. 31.

56. Se per esercizio di commercio o per la vendita dei commestibili occorre a taluno di occuparne una porzione, è tenuto di chiederne la permissione all'Autorità locale che può negarla od accordarla colle limitazioni che stimasse opportune di apporvi. Decreto sudd., art. 32.

57. Nel caso che qualche fabbricato minacci rovina, l'Autorità locale ordina la riparazione, ed il proprietario è obbligato di eseguirla immediatamente altrimenti viene eseguita *ex officio* e a spesa del proprietario. Se poi il proprietario preferisse la demolizione del fabbricato rovinoso, deve il proprietario stesso eseguirla immediatamente, in caso diverso viene eseguita *ex officio* a spese del medesimo. Decreto sudd., art. 33.

58. Nel caso della demolizione, i provvedimenti perchè non soffrano danno le case contigue, ed i risarcimenti dei danni ch' esse fossero per riportarne, sono a carico di chi ha fatto demolire. Decreto sudd., art. 34.

59. Nel tempo che le case si riparano o si fabbricano dalla parte della strada, i possessori sono obbligati di tenervi un segnale per avvertirne i passeggieri ponendovi i necessarj lumi la notte, ed i convenienti ripari anche di giorno. Similmente dove il pavimento dei terrazzini o poggioli sia di una lastra detta di *bevola* o simile la di cui lunghezza ordinaria ecceda le oncie 20 (met. 1, 00) e lo sporto le oncie 12 (met. 0, 60) e che il sasso non rientri nel muro almeno cinque oncie (met. 0, 25) e la grossezza sia minore di un' oncia e mezzo (met. 0, 08), i proprietarj devono apporvi il sostegno delle mensole, ed i rispettivi ufficj si fanno carico di prescrivere questa cautela nelle licenze che rilasciano per poter eseguire tali opere, e che devono ricercarsi qualunque sia il piano della casa in cui s'intende di farle eseguire. Al predetto scopo, e perchè anche così esige la pubblica polizia, non possono altresì tenersi vasi di fiori fuori delle finestre come neppure sui poggioli e terrazzini. Decreto sudd., art. 35. Editto 26 aprile 1784, art. 21.

60. Non si possono disporre le fabbriche in una nuova linea, Decreto 20 maggio 1806, art. 38.

che però non alteri la strada, senza permesso delle Autorità comunali. Esse nell'accordarlo prescrivono le condizioni necessarie pel comodo servizio del pubblico e per la pianta regolare delle strade secondo i tipi generali che avranno ottenuta l'approvazione dal Governo.

## SEZIONE V

## DISPOSIZIONI GENERALI.

61. La conservazione e la polizia delle strade sono sotto l'immediata vigilanza e tutela del Governo. Egli può in conseguenza far visitare le strade, regolarne la direzione e l'ampiezza, e far eseguire i lavori occorrenti a carico di chi ne ha l'obbligo in caso di trascurata manutenzione. Legge 27 marzo 1804, art. 34.

62. Oltre le Autorità locali a termini degli articoli 32 e 45 del decreto 6 maggio 1806, i maestri di posta sono tenuti d'informare la R. Delegazione rispettiva tosto che si manifesti qualche guasto nelle strade che appartengono alle loro stazioni. Regolamento 20 maggio 1806, art. 40.

63. Ogni possidente è tenuto a vendere il terreno necessario per le strade pubbliche, ed anche per l'escavazione delle ghiaje o sabbie occorrenti alla loro costruzione o riparazione, e viene indennizzato a norma del § 365 del Codice universale austriaco. Legge 27 marzo 1804, art. 43. § 365 del Codice civile.

64. Tutti quelli che possiedono fondi fronteggianti le strade tanto regie che comunali sono obbligati a tener tagliati i rami delle siepi e piante protendenti sulle strade stesse, come pure sono tenuti a conservare riparati i muri a secco che difendono i loro fondi lungo le sopraccitate strade, sgombrandole dai sassi caduti dai medesimi muri (*g*). Editto 26 aprile 1784, art. 8.

(*g*) L'obbligo qui ingiunto ai proprietarj di tener tagliati i rami delle piante protendenti sulle pubbliche strade si uniforma pienamente alle disposizioni portate dal §. 422 del Codice universale austriaco, ove vien detto: « Che ogni proprietario può svellere dal fondo proprio le radici « dell'albero altrui, e tagliare i rami pendenti nello spazio dell'aria che « sovrasta al suo fondo o trarne qualunque altro vantaggio. »

La Delegazione Provinciale di Milano in base a tali disposizioni di legge emanava le circolari 28 luglio 1851, n. 19194-1110, e 17 luglio 1852, n. 19712-936, colle quali furono invitati i proprietarj delle piantagioni lungo le strade a voler tagliare entro un breve termine tutti

Editto 26 aprile 1784, art. 9.

65. Tutti quelli che hanno roggie od altrimenti conducono acque in contiguità delle strade oltre all'ordinaria arginatura ed ispallatura, devono regolare le loro acque massimamente nell'occasione degli adacquamenti in modo che non debordino sopra le strade, prestandosi a quelle ulteriori arginature, inspallature ed altre operazioni che verranno prescritte per l'adattamento delle rispettive strade, o verranno ordinate da chi nei singoli casi ha la facoltà di prescriverlo.

Decreto 23 agosto 1810.

66. Per rimovere poi una delle principali cause che contribuiscono al deperimento delle pubbliche strade, fu determinata la larghezza dei quarti delle ruote dei carri e delle vetture secondo il peso delle medesime.

Decreto 14 dicembre 1810.

67. E poichè la spesa per la costruzione e manutenzione delle strade regie venne dichiarata a carico dello Stato, furono aboliti varj diritti di barriera che esistevano sulle strade regie in alcune provincie, riservata la indennizzazione dei possessori di tali diritti, come pure dei creditori a favore de' quali se ne trovasse obbligato il prodotto da verificarsi e liquidarsi secondo i principj e le forme prescritte dalle leggi generali del Regno.

Notificaz. gover. 14 febbrajo 1821 n. 690-109.

Non pertanto dall'attuale Governo fu dichiarato che quei privati o quelle società private che intraprendessero la costruzione di una strada artificiale (argine) là dove prima non ve n'era, e che la mantenessero in uno stato buono e carreggiabile, potranno nell'atto di rassegnare il progetto e prima d'intraprendere il lavoro domandare a titolo di condizione per tale impresa il diritto di un pedaggio proporzionato, che sarebbe loro accordato pel periodo di cinquant'anni decorribili dal giorno in cui la strada artificiale sarà portata a termine.

Decreto 20 mag. 1806, art. 42.

68. I contravventori alle disposizioni che si riferiscono al regolamento 20 maggio 1806 incorrono nella multa non maggiore

i rami delle stesse piantagioni che sovrastavano al piano stradale compresi i fossi colatori e le rive, quando queste fossero di pubblica ragione colla diffidazione che in caso d'inobbedienza si sarebbe proceduto *ex Officio*, applicando inoltre le multe portate dai veglianti regolamenti stradali. Simile determinazione si è data dalla Regia Delegazione di Padova coll'avviso 11 dicembre 1840 e riportata per esteso nella nota (2) riferibile al §. 52.

di italiane lir. 100. Questa viene dichiarata dalle Deputazioni comunali salvo il ricorso all'I. R. Delegazione provinciale.

69. Gli impotenti al pagamento delle multe soggiaciono all'arresto nella misura di un giorno per ogni cinque lire italiane dell'ammontare della multa prescritta. Circolare gover. 1 luglio 1823.

70. Le contravvenzioni ai regolamenti ed alle leggi in materia di strade sono conosciute dalle Autorità amministrative, le quali applicano ben anche le multe portate dalle stesse leggi e regolamenti. Decreto 30 giugno 1813, art. 2.

# CAPITOLO II (*)

# APPALTI DI OPERE PUBBLICHE

## SEZIONE I

### DELLA LOCAZIONE E CONDUZIONE DI OPERE IN GENERE

(dal *Codice civile austriaco.*)

71. Se alcuno per una determinata mercede in danaro si obbliga a prestar dei servigi o ad eseguire un lavoro, nasce il contratto di locazione e conduzione di opere. § 1151 del Codice austriaco.

72. Tostochè una persona ordina un lavoro od un' opera si suppone che abbia anche acconsentito per la conveniente mercede. Se questa non è stabilita da convenzione, nè dalla legge, viene determinata dal Giudice. § 1152 *id.*

73. Chi ha ordinata l' opera può recedere dal contratto, quando vi siano difetti essenziali che rendano l' opera inetta § 1153 *id.*

(*) Tanto le disposizioni contenunte nel presente capitolo, quanto quelle comprese nei successivi III e IV sull' occupazione dei fondi privati e depennazione dell' estimo non riguardano solamente le strade, ma benanche altre opere pubbliche. Ad ogni modo si è creduto conveniente di aggregarle a questa Parte in quanto che l' uso e l' applicazione vi succede in essa più di frequente.

all'uso, o che fossero contrarj all'espressa convenzione. Se non vuole recedere o se i difetti non siano essenziali, nè contrarj alla convenzione espressa può domandare o la correzione dei difetti o la conveniente indennizzazione, ed a questo fine ritenere una parte proporzionata della mercede.

§ 1154 del Codice austriaco. 74. Se il locatore dell' opera non adempia per sua colpa la sua promessa entro il tempo stabilito come condizione, il conduttore non è più obbligato ad accettare la cosa da lui ordinata, e può anzi esigere l' indennizzazione pel danno che gliene derivasse. Ma il conduttore eziandio che fosse in mora nel pagamento della mercede deve dal canto suo indennizzare pienamente del danno il locatore dell' opera.

§ 1155 *id.* 75. È dovuta al locatore una congrua indennizzazione anche pe' servigi e lavori non eseguiti, se pronto egli a darvi compimento ne sia stato impedito da colpa del conduttore, o per caso avvenuto nella di lui persona, ovvero se in generale abbia sofferto danno a motivo della perdita di tempo.

§ 1156 *id.* 76. Di regola la mercede è dovuta a lavoro terminato; ma se il lavoro si divide in certi tempi o in certe parti dell'opera, ovvero se il lavoro porta delle spese che il locatore non si abbia assunte, questi può, anche prima che sia terminata l'opera o il lavoro, esigere una parte della mercede corrispondente al lavoro o all' opera, e il rimborso delle spese impiegatevi.

§ 1157 *id.* 77. Se la materia preparata per eseguire l'opera, o l'opera medesima in tutto o in parte perisce per mero caso fortuito, il danno è a carico del padrone della materia o dell' opera. Che se il conduttore ha somministrata una materia manifestamente inetta ad essere lavorata in modo conforme allo scopo, sarà risponsabile del danno il locatore dell' opera, se per questo motivo il lavoro riesca difettoso ed abbia egli ommesso di avvertirne il conduttore.

§ 1158 *id.* 78. In dubbio se l' opera commessa debba riguardarsi per un contratto di compra e vendita, o di locazione e conduzione d'opera, si presume il secondo di questi contratti quando chi ordina l'opera ne somministra la materia. Se poi la materia fu somministrata da quello che presta l' opera si presume che il contratto sia di compra e vendita.

§ 1159 *id.* 79. Se alla locazione di opere sonovi congiunti altri patti

accessorj, si osserveranno le disposizioni di legge proprie di ciascuno di essi.

80. Le persone che hanno locata l'opera loro per un tempo determinato o sino al compimento di un determinato lavoro non possono senza un legittimo motivo abbandonare il lavoro nè essere congedate prima che sia scorso il tempo e portata l'opera al suo termine. Se il lavoro viene interrotto, ciascuna delle parti è risponsabile per la propria colpa, ma nessuna pel caso fortuito. § 1160 del Codice austriaco.

81. Soltanto per circostanze urgenti può l'assunto direttore dell' opera o lavoratore affidare ad un altro l' affare commessogli, ed anche in questo caso è risponsabile della sua colpa nella scelta della persona. § 1161 *id.*

82. La locazione delle opere rispetto alle quali si suole avere riguardo alla particolare abilità della persona si scioglie colla morte dell' operajo, ed i suoi eredi possono soltanto pretendere il prezzo della materia idonea preparata ed una parte della mercede corrispondente al valore del lavoro già fatto. Se muore chi ha ordinata l' opera, debbono i suoi eredi continuare nel contratto o indennizzare il locatore. § 1162 *id.*

## SEZIONE II

# NORME GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEI CAPITOLATI D'APPALTO.

Sovrana Risoluzione 27 agosto 1819, portata a notizia colla Notificazione governativa 5 novembre d. anno.

Notificaz. governativa 22 luglio 1820.

Circolare governativa 20 luglio 1839.

83. Nei contratti che vengono stipulati tanto per l'interesse erariale quanto per ogni altro corpo tutelato, deve essere tolta la clausola della rinuncia ai rimedj ordinarj di giustizia dovendo invece stabilirsi che se dall' un canto è libero alle Autorità pubbliche, oppure a quelle a cui spetta d' invigilare sull' esecuzione del contratto di prendere tutte le misure atte all'esatta osservanza del contratto stesso, rimane dall' altro canto ai contraenti intatto il diritto di rivolgersi ai Tribunali di giustizia per tutti quei titoli e competenze che credessero poter loro risultare dal contratto medesimo (*a*).

Notificazione 17 settembre 1815

Circolare governativa 23 gennajo 1822, n. 13995-3689, e 13 marzo d. anno, n. 4767-591.

84. Non devono ammettersi offerte ulteriori dopo la chiusa dei protocolli o processi verbali delle aste pubbliche state debitamente annunciate, e regolarmente eseguite per oggetti risguardanti tanto l' interesse dello Stato quanto quello dei comuni o di qualunque altro corpo tutelato, riservato però all'Autorità superiore in occasione che le verrà sottoposto per la relativa approvazione il deliberato d'asta di annullare la medesima ogni qualvolta le risultassero motivi fondati di avvenute irregolarità, ed in quei casi nei quali l' esito della licitazione fosse ridondato a pregiudizio della stazione appaltante. È quindi ingiunto che nei relativi capitoli abbiasi sempre ad esprimere tale condizione che deve pure inserirsi nei processi verbali delle aste medesime.

Circolare governativa 14 maggio 1820.

85. In qualunque capitolato d' appalto è pure da includersi il seguente articolo: « Le pubbliche casse non dovranno rico-« noscere veruna cessione di sorta nè di appalti, nè di crediti « degli appaltatori o di altri privati verso l' amministrazione « dello Stato o dei comuni, a meno che tale cessione non sia

(*a*) Regolamento 29 luglio 1839 del Governo Veneto.

« previamente acconsentita dalla stazione appaltante alla quale « dovrà essere fatta la presentazione della cessione a cura di « chi ha interesse che la detta cessione abbia il suo effetto. »

86. Nei nuovi contratti di manutenzione o negli appalti di opere di nuova costruzione viene sempre incluso nel prezzo delle opere anche il pagamento dei diritti di pedaggio ove si verifichi il bisogno, assoggettando in tal modo gli appaltatori al pagamento delle tasse medesime.

Circolare governativa 19 agosto 1822, n. 22989-3973.

87. È sempre da comprendersi nei capitoli di qualunque opera il patto speciale che non verrà fatto alcun bonifico all'appaltatore pei lavori non contemplati nel suo contratto che si fossero da lui eseguiti senza ordine in iscritto, non che per le variazioni arbitrariamente operate, anzi si renderà responsale lo stesso appaltatore dell'importo delle medesime, ed inoltre soggetto a tutte le riforme che in conseguenza occorressero nei lavori, e ciò senza compenso alcuno oltre il pagamento dei danni che fossero per derivare ai terzi (*b*).

Circolare governativa 20 maggio 1822, e 26 novembre 1825, n. 15546-4358.

88. Nei capitolati d'appalto deve pure includersi l'articolo con cui il deliberatario è legato alla sua obblazione tostochè ha firmato il protocollo d'asta, laddove il Regio Erario od il comune non è tenuto che dopo la ratifica della licitazione.

Circolare gover. 10 dicemb. 1832, n. 36460-5275.

Circolare della Amministrazione dei comuni 28 novembre 1808.

(*b*) Circolare del Governo Veneto 26 gennajo 1824 — Inoltre il Governo Veneto coll'altra circolare 15 giugno 1822 ha imposto di inserire nei capitolati d'appalto la seguente condizione: « Se all'atto pratico del « lavoro si manifestasse il bisogno di qualche opera addizionale non « contemplata nel progetto, l'appaltatore è obbligato ad eseguirla a tutto « suo carico quando l'importo da valutarsi secondo il prezzo di delibera « non sia maggiore del due per cento del prezzo medesimo. Se poi l'im- « porto è maggiore, è tenuto parimenti l'appaltatore ad eseguirla, ma « ha diritto al pagamento della somma eccedente il detto due per cento. « Non potrà però in questo secondo caso dar mano al maggior lavoro « addizionale se prima non vi sia stato autorizzato dal Governo e per « esso dalla Regia Delegazione sopra la perizia che l'ingegnere direttore « avrà avuto cura di redigere e presentare con tutta sollecitudine, ec- « cettuati i casi di un'urgenza assoluta, ove ogni ritardo fosse pericoloso « in cui l'ingegnere direttore è autorizzato a far intraprendere subito « il lavoro; salvo soltanto l'obbligo di renderne immediatamente con- « sapevole l'ingegnere in capo, e col mezzo di lui la Regia Delegazione « e il Governo. »

*Lorenzoni*, § 1050.

Circolaregovernativa 8 agosto 1840, n. 21802-2568.

89. Nel caso che si trovasse necessario di stabilire nei capitoli una multa convenzionale qualora l'appaltatore ritardi il compimento dei lavori oltre il termine convenuto, l'articolo relativo deve essere del seguente tenore: «Sarà preciso dovere « dell'appaltatore di dare compiute le opere nel termine con- « venuto, essendosi a questo termine avuto espresso riguardo « nella statuizione del prezzo per modo di costituire il termine « stesso un elemento del contratto. Mancando l'appaltatore a « questo patto verrà il prezzo medesimo ridotto di lir. . . . per « ogni giorno di lavoro quando il ritardo stesso dipenda da « colpa dell'appaltatore. Malgrado però questa riduzione di « prezzo rimane fermo alla stazione appaltante il diritto di « provvedere *ex officio* all'esecuzione, e di conseguire il rein- « tegro de' danni che potessero derivare dal ritardo al com- « pimento dei lavori (*c*). »

Circolaregovernativa 29 agosto 1832, n. 25266-2208.

90. Non venendo per parte dei migliori offerenti adempiuto ai contratti d'asta conchiusi con l'Erario Sovrano e le Autorità pubblicando a tenore delle convenzioni un nuovo sperimento d'asta, debbono a loro giudizio determinare la somma del prezzo di grida della seconda licitazione. Di regola si dee stabilire per la seconda licitazione appunto quel prezzo di grida sul quale nella precedente asta vennero fatte delle offerte; se poi per motivi particolari sembrasse conveniente di fissare un altro prezzo di grida se ne deve riportare l'assenso da quell'Autorità superiore nelle attribuzioni della quale cade l'oggetto. — In verun caso possono le persone obbligate per contratto verso l'Erario inferire, ossia fondare delle eccezioni contro la validità e le conseguenze legali della seconda asta in causa

(*c*) Il Governo Veneto colla circolare 3 settembre 1834 ha trovato conveniente invece di far includere nei capitoli di manutenzione di opere stradali l'articolo seguente: « Che quand'anche non occorresse il caso « di procedere alle misure d'ufficio stabilite dal decreto 1.° maggio 1807 « nulladimeno quando dietro il primo invito l'appaltatore non si fosse « prestato a quelle operazioni che sono inerenti al suo contratto pel « buon mantenimento dell'opera assunta s'intenderà ch'egli abbia a « soggiacere alla multa del sesto della rata semestrale ed al pagamento « delle spese di visita, sorveglianza, ec., alle quali colla propria trascu- « ranza avesse data occasione. »

*Lorenzoni, appendice pag.* 147.

della misura del prezzo di grida stabilito. Non comparendo al secondo sperimento d'asta alcuno che sia disposto ad assumere il contratto in base al prezzo di grida si possono accettare offerte al disotto (ovvero secondo le circostanze al disopra) del prezzo fiscale, e la prima offerta dee contemporaneamente servire di base all'ulteriore sperimento. — A compimento della cosa deesi ancora rimarcare in seguito alla Sovrana Risoluzione 30 giugno 1832, che rispetto a quelle licitazioni nelle quali non fu stabilito alcun prezzo fiscale, come sovente verificasi negli acquisti di materiali ove si aspettano semplicemente le obbligazioni degli aspiranti pel licitato oggetto, non occorre alcuna particolare disposizione, mentre come è chiaro nella seconda licitazione di questa natura deesi procedere affatto ugualmente come nella prima. — Ma se in qualche singolo caso si trovasse più conveniente d'adottare in via di eccezione nella seconda asta un prezzo di grida, in tal caso devesi per questo adottare (come era stabilito dalla circolare governativa 22 novem.e 1826) l'ultimo prezzo di delibera, a meno che per motivi speciali non venisse fissato un prezzo fiscale diverso pel quale devesi provocare l'adesione superiore. — Del resto amendue le norme qui ordinate tanto riguardo alle licitazioni che hanno per base un prezzo fiscale, quanto riguardo a quelle nelle quali di regola non si adotta alcun prezzo di grida, debbono sempre inserirsi nel pubblico avviso d'asta, come pure nel capitolato d'asta da pubblicarsi, affinchè possano come conformi al contratto riportarsi nelle stipulazioni relative onde prevenire così tutte le eccezioni eventuali per parte d'imprenditori che mancassero al contratto.

Le premesse disposizioni sono applicate anche alle imprese che interessano i comuni e gli stabilimenti tutelati per cui sono fatte le occorrenti diffidazioni ai concorrenti agli appalti (*d*).

Governat. Circolare 5 febbrajo 1833, n. 3431-501.

91. Nei capitoli o nei contratti d'appalto per opere pubbliche resta assolutamente vietato di imporre delle condizioni contrarie alle leggi ed ai regolamenti quando non siano autorizzate per espressa disposizione del Governo, a meno che qualche urgente circostanza non lo richieda, nel qual caso però si

Circolare governativa 12 giugno 1821, n. 14055-2536.

(*d*) Circolari del Governo Veneto 19 settembre 1832 e 8 febbrajo 1833.

deve almeno riportare l'approvazione dell'I. R. Delegazione provinciale la quale informa il Governo per sua intelligenza e per quelle disposizioni che esso trovasse opportune.

Circolare governativa 4 ottobre 1840, n. 35172-4222.

92. Qualora delle società composte di sudditi esteri presentassero alla Cancelleria Aulica Riunita, ovvero alle Autorità costituite delle provincie, delle offerte per eseguire nell'interno della Monarchia austriaca delle fabbriche od altre costruzioni di *pubblica ragione*, e che la Cancelleria Aulica Riunita oppure le Autorità provinciali non trovassero dal canto loro già conveniente di licenziarle immediatamente, tali offerte prima di ammetterle definitivamente debbono essere ogni volta preventivamente umiliate alla Sovrana Decisione.

Circolare della Direzione generale d'acque e strade 29 maggio 1812, n. 4456.

93. Nei capitoli generali per l'appalto di opere pubbliche ove trattasi di far luogo a delle indennizzazioni ai proprietarj dei terreni ed edificj da occuparsi stabilmente per l'esecuzione delle opere stesse sono poste le seguenti condizioni:

« L'indennizzazione competente ai proprietarj per occu-
« pazioni di terreni, edificj ed altre proprietà che saranno state
« designate e determinate nel piano dell'opera, o che verranno
« regolarmente determinate in appresso nell'esecuzione del-
« l'opera stessa, resterà a carico dell'amministrazione d'acque
« e strade.

« Sarà bensì a carico dell'appaltatore l'indennizzazione
« di tutti quegli altri danni che venissero cagionati alle altrui
« proprietà indipendentemente dalla reale e perpetua occupa-
« zione dei terreni o demolizioni di edificj determinate nel piano
« dell'opera o che potessero essere determinate successiva-
« mente nell'esecuzione dell'opera stessa, come pure di tutti
« quei danni che fossero cagionati per fatto proprio ed arbi-
« trario dell'appaltatore »

Circolare della Direzione generale d'acque e strade 20 marzo 1811, n. 1413.

94. Per prevenire ogni giudiziale contestazione sui sequestri che potessero essere ammessi sulle rate scadute a favore degli appaltatori viene posto nei capitoli generali il seguente articolo:

« Le rate dei pagamenti dovute agli appaltatori in corso
« di opere si ritengono di ragione del tesoro pubblico e vin-
« colate all'obbligo di essere esclusivamente convertite nella
« continuazione e perfezione dei lavori, cosicchè l'appaltatore

« non potrà considerarsi che come un semplice depositario, nè « potrà acquistarne la libera disposizione se non dopo ultimata « e collaudata l' opera, riservandosi espressamente la stazione « appaltante sopra tali rate il diritto di pegno. »

95. Resta espressamente vietato di indicare nelle descrizioni e capitolati delle opere per adattamento di selciato e simili il quantitativo dei vecchi ciottoli ritenuto servibile, bastando all'uopo la prescrizione in genere che si dovranno dall'appaltatore reimpiegare nel nuovo selciato que' soli vecchi ciottoli i quali presenteranno le qualità, forma e dimensioni volute dal contratto. Ove poi fosse il caso di doversi precisamente assicurare del quantitativo dei sassi nuovi da impiegarsi, allora il contratto dovrà essere appoggiato al principio di tutti numerarli o misurarli per la stessa ragione per cui si misura anche la ghiaja.

Circolare della Direzione delle pubbl. costruzioni 24 gennajo 1822, n. 4303 del 1821.

96. Nei capitoli d' opere che portino l' uso della polvere da mina si deve includere l' articolo seguente: «Sarà obbligo del- « l' appaltatore di presentare di mano in mano all' ingegnere « direttore la bolletta giustificante la leva dell' occorrente pol- « vere dalla dispensa, ed in nessun caso e per qualunque « motivo sarà lecito all' appaltatore medesimo o suoi commessi « di provedere polvere straniera nemmeno sotto pretesto di non « poter aver subito quella di regia privativa, mentre non solo « le dispense sono sempre provvedute d' una discreta quantità « di tal genere, ma sapendosene preventivamente il bisogno si « possono invocare gli ordini occorrenti per qualunque quan- « tità maggiore. »

Decreto governativo, n. 7620-4291 del 1822, e Circolare della Direzione generale delle pubbliche costruz. 14 luglio d. anno, n. 2286.

97. Nei capitoli d' appalto per l' esecuzione delle opere pubbliche non viene mai compreso alcun articolo che accordi qualunque anticipato pagamento a favore dell' intraprenditore, e tutt' al più si può dalla Superiorità in qualche caso speciale accordare l' importo della rata tostochè l' appaltatore abbia adoperato nel lavoro tanta parte di materiali che equivalga all' ammontare della rata stessa.

Circolare della Direzione generale d' acque e strade 20 magg. 1810, n. 2855.

98. Resta ingiunto in via di norma che in qualsivoglia capitolato d' appalto deve porsi un articolo con cui venga severamente proibito all' appaltatore di cedere o sub-appaltare i lavori che furono da lui assunti.

Circolare della Direzione generale d' acque e strade 22 marzo 1810, n. 1717.

Circolaregovernat. 16 maggio 1820, n. 11890-1920.

99. Nei contratti che vengono conchiusi per qualunque lavoro pubblico devono con apposito capitolo diffidarsi gli appaltatori a munirsi delle relative scritture di contratto onde presentarle all'ingegnere collaudatore in occasione della visita di collaudazione, con dichiarazione che altrimenti questa non verrà eseguita, e si terranno a loro carico le maggiori spese che deriveranno dal perditempo cagionato al collaudatore facendosene la sottrazione sull'importare della rata corrispondente.

## SEZIONE III

## DISCIPLINE CHE SI PREMETTONO ALL'APRIMENTO DELL'ASTA.

100. Tostochè il Governo ha approvata la preventiva perizia del lavoro da appaltarsi, l'I. R. Delegazione provinciale è in dovere di pubblicare colle stampe un avviso invitante chiunque voglia concorrere all'appalto a presentarsi nel locale determinato per lo sperimento dell'asta nel giorno stabilito. Decreto 1 maggio 1807, art. 1.

101. L'affissione e pubblicazione deve sempre precedere quindici giorni almeno l'aprimento dell'asta; si richiede un termine di venti giorni per le opere valutate più di lire ventimila, ed un termine più lungo, se la qualità dell'appalto e le circostanze lo esigono. Decreto sudd., art. 2.

102. Devono inoltre marcarsi nell'avviso invitatorio; I.° la qualità delle opere, il luogo e tempo in cui si vuole l'esecuzione, e la durata degli anni della successiva manutenzione; II.° presso chi restano per l'ispezione libera agli aspiranti, il piano de' lavori da eseguirsi, ed il capitolato generale e speciale dell'appalto; III.° il luogo, il giorno e l'ora in cui verrà aperta l'asta. Decreto sudd., art. 3.

103. La pubblicazione ed affissione dell'avviso si fa per l'ordinario nel comune ove l'opera deve eseguirsi, nel capoluogo della provincia, e suoi distretti. Ma per gli appalti di opere di qualche rilevanza a carico dello Stato si estende anche alla Centrale del Regno ed ai principali comuni delle provincie circonvicine alla sede del lavoro, nei quali si tengono per solito mercati o fiere, ed in tempo della maggior concorrenza. Decreto sudd., art. 4.

104. Per ottenere rapidamente cotesta estesa pubblicazione, la Delegazione della provincia in cui deve eseguirsi l'opera, dirama alle rispettive Delegazioni delle altre provincie un numero di esemplari dell'avviso invitatorio, ed esse sono a vicenda obbligate a prestarsi alla pubblicazione, la quale si fa Decreto sudd., art. 5.

colle stesse solennità che si praticano per tutti gli altri bandi, proclami, e decreti governativi.

Decreto 1 maggio 1807, art. 6.

105. Le relazioni delle seguite pubblicazioni nel capoluogo della propria provincia e nel comune, ove l'opera si eseguisce, devono risultare a piedi di una copia dell'avviso stampato, e queste copie sole, munite di relazione, formano parte integrante degli atti d'asta.

Decreto sudd., art. 7 e 8.

106. Se nel luogo ove deve tenersi l'incanto, od eseguirsi il lavoro, si stampa qualche foglio periodico, è cura della Delegazione provinciale di farvi inscrivere l'invito d'asta. — Alle porte poi esterne degli ufficj avanti di cui deve tenersi l'asta, e nel comune o comuni nel cui circondario è compreso il luogo del lavoro, gli avvisi invitatorj devono mantenersi affissi finchè non sia seguita la deliberazione, sostituendone altre copie ove fossero levati i primi affissi.

Decreto sudd., art. 9.

107. Si ritiene per norma inviolabile che le aste non possono aprirsi se non in luogo pubblico ove sia libero l'accesso a qualsivoglia concorrente ed in presenza dell'I. R. Delegato provinciale, e, dove questi non esistesse, in presenza dell'I. R. Commissario Distrettuale, o di un apposito ufficiale delegato a ricevere e registrare le oblazioni.

## SEZIONE IV

## DISCIPLINE E FORME DELL' ESECUZIONE DELL' ASTA.

108. È vietato a chiunque degli aspiranti all'asta l'allontanarsi dalla sala ove si tiene l'incanto sotto qualunque pretesto. I contravventori a questo divieto vengono dichiarati *ipso facto* fuor d' asta, e si restituisce loro immediatamente il relativo deposito. Circolare gover. 28 aprile 1828, n. 40259-1041, artic. 1.

109. Alla stessa ingiunzione del precedente paragrafo sono assoggettati quelli che tenessero fra loro durante la gara ed il calor dell'asta discorsi sotto voce per qualsiasi pretesto, come pure coloro che facessero in qualunque modo dei segni equivoci, o sospetti di collusione, e che introducessero persone estranee sotto pretesto di avere maggiori dichiarazioni o simili. Circolare sudd., art. 2.

110. Le Regie Delegazioni provinciali e gli II. RR. Commissarj distrettuali sono rispettivamente incaricati di tener nota di quegli individui che fossero stati allontanati dall' asta per alcuno dei suddetti titoli di contravvenzione, onde determinare se abbiano ad essere interdetti dal comparire a nuove aste. Circolare sudd., art. 3.

111. Le suespresse discipline sono rese manifeste all' atto dell' apertura d' asta a tutti gli aspiranti pel loro rispettivo contegno e diffidazione all' evenienza dei singoli casi, ed un esemplare delle medesime viene di volta in volta affisso nella sala ove si tiene l'incanto. Circolare sudd., art. 4.

112. Sono abolite le discipline dell' asta a candela ardente, come non sono ammesse le offerte in via di schede segrete. Decreto 1 maggio 1807, art. 10.

113. È permesso a chiunque di presentare e far registrare nel protocollo d' ufficio avanti l' aprimento dell' asta la sua oblazione scritta ed accompagnata da idonea sigurtà. Tali offerte sono comunicabili a richiesta di chicchessia. Decreto sudd., art. 11.

114. Le oblazioni prive dell' atto di sigurtà, quelle che portassero la condizione di non valere in caso d' asta, o altra Decreto sudd., art. 12.

incompatibile, e quelle che non venissero, almeno nell'apertura dell'asta, garantite sufficientemente, non sono ammesse, e vengono riputate come non fatte, nè si possono leggere, nè registrare nell' atto d' asta.

Decreto 1 maggio 1807, art. 13.

115. Nel giorno destinato per l' esperimento dell' asta si pubblicano, e registrano in primo luogo le offerte che fossero state preventivamente insinuate al protocollo d' ufficio come sopra, e sulla migliore si fa luogo alla successiva licitazione.

Decreto sudd., art. 14.

116. L'atto d'asta ossia processo verbale del suo aprimento, richiama per lo meno: I.° l' ordine che autorizza l' intrapresa, o l' appalto dell' opera ; II.° il piano, o descrizione de' lavori ; III.° le condizioni dell' appalto ; IV.° le cedole invitatorie, ed i certificati delle seguite pubblicazioni; V.° finalmente il registro delle offerte contemplato dal precedente paragrafo colla indicazione della qualità delle cauzioni indotte dai singoli oblatori, ed il deliberamento, che poi succederà a favore dell' ultimo miglior offerente.

Decreto sudd., art. 15.

117. Quando non siano state fatte offerte preventive alla licitazione, si apre l'asta sul prezzo di stima, il quale è ritenuto pel limite maggiore nell' appalto passivo delle opere.

Decreto sudd., art. 16.

118. In presenza degli aspiranti riuniti nel locale dell' asta, il Delegato provinciale, o chi ne fa le veci, ordina che sia letto ad alta ed intelligibile voce, l'atto ossia processo verbale, già preparato nei termini del §. 116. — Seguita la lettura il tubatore d'ufficio ripete la somma, sulla quale è aperta l'asta, e di mano in mano, che vengono fatte le offerte, se ne fa menzione nel processo verbale marcando le cauzioni dagli offerenti insinuate negli atti, od i depositi di somme effettive in luogo di quelle.

Decreto sudd., art. 17.

119. Fermandosi la gara degli offerenti, si proclama replicatamente l' ultima migliore offerta, da pubblico tubatore o araldo a suon di tromba, o con tamburo colla soggiunta per la *prima volta,* e colla domanda agli astanti se alcuno voglia offerire di più; e sopra ulteriore silenzio, si ripetono ancora le proclamazioni collo stesso stridore, e colla soggiunta per la *seconda volta,* e così si ricomincia di nuovo ogni volta che venga da alcuno fatta miglior offerta, e che in appresso resti per qualche periodo di tempo fermata la licitazione.

120. Si accorda almeno l'intervallo di circa un quarto d'ora ogni volta che alcuno, o più oblatori, domandano indugio per deliberare. Decreto 1 maggio 1807, art. 18.

121. Dopo proclamata per la seconda volta la migliore offerta, senza che alcuno l'abbia ribassata, deve ripetersi lo stridore colla indicazione di un proporzionato spazio di tempo agli oblatori non maggiore di un'ora, nè minore di un quarto d'ora, a migliorare il partito. Laddove in tale ultimo indugio non siasi fatto ulterior partito, viene chiuso l'incanto colla dichiarazione *per la terza ed ultima volta*, e si procede alla deliberazione a favore dell'ultimo miglior offerente, quantunque gli altri non avessero ritirate le indotte cauzioni o depositi rispettivi. Decreto sudd. art. 19.

122. Avanti la prescrizione del sopra indicato termine all'ultimo sperimento, è facoltativo alla stazione appaltante, ossia all'ufficio presso cui si tiene l'asta, di sospendere la deliberazione, ove si creda opportuno. In tal caso si fa proclamare dal tubatore agli astanti il giorno ed ora, in cui si continuerà l'incanto. L'ultimo offerente resta sempre vincolato in maniera che il nuovo sperimento si apre sopra l'ultima sua oblazione. Decreto sudd., art. 20.

123. Se la protrazione dell'ultimo sperimento è al di là del giorno immediatamente successivo, deve in questo caso rinnovarsi anche la pubblicazione degli avvisi invitatorj, almeno nel comune ove si tiene l'asta, coll'intervallo non minore di tre giorni. Decreto sudd., art. 21.

124. Per lo contrario, se dopo fatte le proclamazioni come sopra, si trovi conveniente di deliberare, si faccia, o non si faccia ulterior partito di miglioramento, si stabilisce pel terzo ed ultimo sperimento agli astanti il suddetto termine non maggiore, come sopra, di un'ora, nè minore di un quarto d'ora. Decreto sudd., art. 22.

125. La commisurazione della decorrenza di quest'ultimo termine deve farsi o col mezzo di un orologio deposto sul tavolo alla vista degli astanti, o di un oriuolo a polvere. Decreto sudd., art. 23.

126. Se durante il termine stabilito non vien fatta ulteriore oblazione, s'intende colla sua decorrenza fatta la deliberazione a favore della già proclamata migliore offerta. — In questo caso chi presiede all'asta, pronuncia ad alta ed intelligibile voce la seguita deliberazione, e fa ripeterla da un tubatore od inserviente d'ufficio. Decreto sudd., art. 24.

Decreto 1 maggio 1807, art. 25.

127. Quando poi in detto termine vien fatto miglior partito, non si attende più lo stabilito termine; anzi si rimuove immediatamente l'orologio, e si rinnovano le proclamazioni di prima e seconda volta; e così si ricomincia di nuovo ogni volta che venga fatto un miglior partito.

Decreto sudd., art. 26 e 27.

128. Non è ammesso alla licitazione se non chi sia munito d'idonea sicurtà od abbia depositata una somma sufficiente a garantire l'indennità dell'appalto, tanto se offre in proprio nome, come per persona dichiaranda nell'atto della deliberazione. — Non ostante però un tale deposito e la di lui perdita, il deponente non resta liberato dall'obbligo di risarcire gli ulteriori danni, spese ed interessi che potessero derivare alla stazione appaltante nel caso che la di lui offerta non fosse mantenuta.

Decreto sudd., art. 28 e 29.

129. La delibera non ha luogo se non vi sia stato il concorso all'asta di più oblatori. Non sono considerati per più oblatori all'effetto di poter deliberare quelli che presentano una stessa persona per fidejussore, o che l'uno si offra sicurtà per l'altro. Nel caso di un sol oblatore, o di più oblatori aventi come sopra la stessa persona per sicurtà, o facenti la figura di sicurtà o di oblatori, qualora per le circostanze si trovasse conveniente da chi assiste all'asta la deliberazione, l'effetto di questa s'intende sempre dipendente dal puro arbitrio dell'Autorità Superiore, malgrado che nel rimanente fossero state osservate le formalità prescritte coi paragrafi precedenti.

## SEZIONE V

## NORME PER STABILIRE I DEPOSITI E LE CAUZIONI.

130. I depositi a cauzione delle aste restano fissati in ragione del dieci per cento del prezzo di stima (*e*). Circolare gover. 24 giugno 1828 n. 17570-2696, art. 1.

131. Le fidejussioni a cauzione dei contratti, quando si tratti di opere di nuova costruzione, si propongono di volta in volta dall'ingegnere autore del progetto nella misura richiesta dalla natura ed importanza dell'opera e dalle circostanze, sulla quale proposizione deve decidere l'ufficio cui spetta l'approvazione del progetto e del contratto (*f*). Circolare sudd., art. 2.

132. Le cauzioni pei contratti di manutenzione consistono nell'importo di un'annata di canone (*g*). Circolare sudd., art. 3.

133. Non si riceve in pegno a titolo di cauzione una casa per un valore maggiore della metà nè un fondo o beni mobili per un valore maggiore di due terzi della stima. È idoneo quel fidejussore che possiede sostanze corrispondenti e che può essere convenuto nella provincia. Codice civile austriaco, § 1374.

(*e*) Circolare 10 ottobre 1828 del Governo Veneto.

(*f*) Colla circolare 30 gennajo 1834, n. 2834-374, il Governo Veneto ha dichiarato che le rate pattuite a favore degli appaltatori scadenti non debbono accogliersi a fidejussione del nuovo contratto, se non per la somma maggiore nella quale la fidejussione stessa fosse stabilita, oltre il deposito già scontato, e che sarà per conseguenza ritenuto in cassa pel corrispondente effetto ove, e fino a che al deliberatario non piacesse sostituire altra idonea e benevisa cauzione.

*Del Colle, pag.* 134.

(*g*) Qualunque emergente questione sull'ammissibilità ed idoneità della fidejussione offerta dall'appaltatore od abboccatore, appartiene esclusivamente alla decisione dell'Autorità amministrativa.

*Circ. del Gov. ven.* 19 *gennajo* 1820.

Per facilitare poi il concorso degli aspiranti agli appalti di lavori d'acque e strade, sia per la entità della fidejussione da prestarsi da essi

Circolare gover. 21 ottobre 1819, n. 24430-3643, art. IX.

134. Quando il contratto non oltrepassa la somma di lire diecimila si può accettare per cauzione del medesimo e in luogo della sigurtà, una dichiarazione regolare del deliberatario di lasciare in deposito la prima rata del prezzo convenuto da pagarsi insieme all'ultima rata. Questa facilitazione procede dalla considerazione che le opere le quali non eccedono l'importare di lire diecimille, non esigono per la loro esecuzione che un breve spazio di tempo il quale è quasi sempre incompatibile colle pratiche da farsi perchè la prestazione della sigurtà con ipoteca preceda l'incominciamento e spesse volte il termine del lavoro. Se il lavoro supera le lire diecimila deve immancabilmente prestarsi la sigurtà a termine della vegliante legislazione.

aspiranti, sia pel più sollecito pagamento delle rate agli appaltatori, furono emanate dal Governo Veneto, colle circolari 25 settembre 1834, n. 33807, e 15 gennajo 1825, n. 311, le seguenti provvidenze:

Ritenuto in massima che le fidejussioni a cauzione dei contratti, quando trattisi di opere di nuova costruzione, debbano di volta in volta proporsi dall' ingegnere autore del progetto nella misura richiesta dalla natura ed importanza dell'opere e delle circostanze, sulla quale proporzione dovrà decidere l' ufficio a cui spetta l' approvazione del contratto; e ritenuto del pari che le cauzioni pei contratti di manutenzione dovranno consistere nel valore di un annuo canone, se la manutenzione è triennale, ed al valore di due annualità, se oltrepassa il triennio, le Regie Delegazioni all' oggetto di facilitare anco agli speculatori meno facoltosi l' accesso alle aste pei lavori *d' acque, strade e fabbricati,* prescriveranno agli ingegneri di non portare nei capitoli di appalto la entità delle fidejussioni ad un punto che oltrepassi il limite puramente necessario a garantire l'interesse della stazione appaltante prendendo in considerazione non solo la somma di perizia, ma eziandio l' indole del lavoro e la esposizione più o meno grave che ne verrebbe ove in corso d' opera l' appaltatore mancasse a suoi obblighi.

Siccome a qualche appaltatore potrebbe convenir meglio di prestare la prescrittagli sicurtà col mezzo del deposito già fatto, ed inoltre col rilasciare egualmente in deposito tante delle rate di pagamento successivamente scadibili, quante bastassero a comporre la entità della cauzione medesima, così di questa facilitazione ne dovrà essere fatta opportuna avvertenza nell'avviso d'asta e nel relativo capitolato d'asta per norma degli aspiranti.

Per ovviare almeno in parte anche ai lunghi ritardi cui va spesso

135. Dalla facoltà di lasciar a cauzione la prima rata sono eccettuati tutti i contratti di manutenzione i quali pel valore corrispondente al prezzo di essa manutenzione devono essere garantiti da una sigurtà.

Circolare gover. 21 ottobre 1819, n. 24430 - 3643, art. XX.

soggetta la revisione dei collaudi finali, le RR. Delegazioni sono autorizzate ad accordare senza verun preventivo speciale permesso lo svincolo o la restituzione della sicurtà tutte le volte che l'appaltatore si trovi in grado

*a*) Di presentare l'atto finale di laudo esteso dal competente ingegnere in modo pieno ed assoluto e senza dubbi o riserve di sorte alcuna.

*b*) Di giustificare di aver pagato per intero i compensi dovuti ai danneggiati di guisa che per l'approvazione del predetto collaudo non resti vincolato che il solo pagamento dell'ultima rata. Se però in seguito emergesse che per particolari circostanze del caso, o solo anche per le limitazioni espresse precedentemente, tale svincolo non avesse cautamente ad essere accordato, l'ingegnere collaudatore e la R. Delegazione sarebbero ritenuti rispettivamente risponsabili di qualunque danno che a causa di ciò fosse per derivarne alla pubblica amministrazione.

*Del Colle, pag.* 43.

## SEZIONE VI

## DISCIPLINE CHE SI USANO DOPO LA DELIBERAZIONE.

Decreto 1 maggio 1807, art. 30.

136. Il deliberatario, e la sua sicurtà, se trovasi presente all'asta, sottoscrivono immediatamente dopo la deliberazione i capitoli d'appalto, e l'atto d'asta, il quale viene anche firmato dall'ufficio, od ufficiale delegato ad assistervi, e da due testimonj.

Decreto sudd., art. 31.

137. Il deliberatario che avesse cautato le sue obblazioni con semplice deposito, si obbliga nell'atto della sua sottoscrizione anche a prestare un'idonea sicurtà dentro un congruo termine, che gli viene prescritto nell'atto medesimo, colla comminatoria di rinnovare l'incanto a sue spese e pericolo nel caso d'inadempimento, o d'insufficienza di fidejussore.

Decreto sudd., art. 32.

138. Se il fidejussore viene rifiutato come insufficiente, si stabilisce al deliberatario un nuovo termine non minore di giorni due, nè maggiore di giorni cinque, a presentare più idoneo fidejussore, od un solido collaudatore che risponda in di lui mancanza. Ciò non adempiendosi, si rinnova senz'altro avviso l'incanto ne' modi prescritti dalle discipline summentovate e sotto l'obbligazione penale del § 137.

Decreto sudd., art. 37.

139. Il calcolo del prezzo della deliberazione si desume non solamente dal prezzo dell'opera appaltata, ma eziandio dal cumulo delle annate di manutenzione, quando sia ingiunta nell'appalto.

Decreto sudd., art. 45.

140. L'atto d'asta deve essere corredato delle pezze indicate al § 116, e della preventiva perizia e tipo relativo. Questo atto è in duplo ad effetto che uno degli esemplari colle originali pezze d'appoggio rimanga presso l'ufficio appaltante, e l'altro colle stesse pezze in copia autentica sia rimesso alla superiore autorità, che deve ritenerlo ne' suoi atti per base dell'approvazione da impartire alla seguita delibera.

141. Ottenuta la superiore approvazione, l'ufficio appaltante fa ridurre ad atto legale il contratto d' appalto, una di cui copia autentica viene rimessa alla competente superiore autorità per conservarla nel suo archivio. Stanno pure a carico dell' assuntore le spese di bollo inerenti alle inscrizioni nei registri delle ipoteche delle prestate cauzioni, come quelle di bollo per gli atti di consegna, certificati di collaudo, bilanci, quitanze e simili.

Decreto 1 maggio 1807, art. 46.

Circolare governativa 5 giugno 1845, n. 18733-1192.

142. Tutte le spese dell' asta, della scrittura di contratto, e delle copie, cedono a carico del deliberatario, dal quale deve farsene lo sborso avanti di ricevere la consegna dell' opera appaltata.

Decreto sudd., art. 47.

143. Prima che non sia emanata la superiore approvazione, il deliberatario non può metter mano all' opera, a meno che non gli venga espressamente ingiunto per motivi d' urgenza dall' Autorità competente di darvi principio anche in attenzione della superiore approvazione.

Decreto sudd., art. 48.

144. In questo caso si prescrivono dall' Ingegnere in capo, o da chi ne fa le veci, quelle discipline che valgano alla cauta ricognizione delle spese reintegrabili ove non avesse luogo l' approvazione.

Decreto sudd., art. 49

## SEZIONE VII

## DISPOSIZIONI GENERALI E VERIFICAZIONE DEI DANNI CAUSATI DALL'APPALTATORE.

Decreto 1 maggio 1807, art. 50.

145. Le deliberazioni degli appalti che si fanno all'asta dai Commissarj distrettuali per lavori di competenza passiva dei comuni, od altri interessati, senz'alcun concorso del Tesoro regio, sono approvate dall'I. R. Delegazione provinciale.

Decreto sudd., art. 52.

146. L'approvazione delle deliberazioni per qualunque altro lavoro, che in materia d'acque e strade si appalta per conto del Governo, o in cui concorre il Tesoro regio, è di competenza dello stesso I. R. Governo.

Decreto sudd., art. 53.

147. Tutte le volte che la Delegazione Provinciale rimette alla superiore approvazione un atto d'asta, deve soggiungere il preciso suo parere, tanto in ordine alla regolarità delle forme con cui l'asta è stata eseguita, quanto riguardo alla solidità ed idoneità della fidejussione indotta dal deliberatario.

Decreto sudd., art. 54.

148. Se nel decorso dell'appalto fosse presentata istanza o denunzia alla Delegazione provinciale da chiunque abbia interesse che il lavoro sia eseguito a dovere, di esser l'appaltatore in difetto degli obblighi assunti, deve la stessa Magistratura, previa una sommaria e rapida verificazione, stabilire al detto appaltatore, e sua sicurtà, un breve termine all'adempimento dell'obbligo trascorso, sotto la comminatoria d'una immediata visita d'ufficio, e degli ulteriori irreparabili a spese sue.

Decreto sudd., art. 55.

149. Il precetto diffidatorio contiene l'indicazione della mancanza, sia per opere trascurate ed ineseguite, sia per opere malfatte.

Decreto sudd., art. 56.

150. Riclamando l'appaltatore entro il termine prefinito nel precetto, o ritardando di obbedire al medesimo, si procede immediatamente ad una visita d'ufficio dall'ingegnere in capo per l'esame sulla faccia del luogo coll'intervento di un

Delegato che rappresenti la stazione appaltante, e dello stesso appaltatore, e sua sicurtà, da citarsi preventivamente per qualsivoglia loro occorrenza procedendosi anche in loro contumacia.

151. In questa visita si ritiene in via di fatto il giudizio dell' ingegnere in capo, dato *ex officio* in concorso delle parti, e non viene perciò ammesso alcun reclamo o revisione in quanto riguarda la verificazione del fatto. Decreto 1 maggio 1807, art. 57.

152. Risultando la mancanza dell' appaltatore e la verità della fatta denunzia, si passa dalla Delegazione provinciale ad ordinare l' esecuzione *ex officio* delle opere o malfatte, o trascurate. Decreto sudd., art. 58.

153. Questa decisione viene immediatamente intimata all' appaltatore e sua sicurtà, i quali, ove si credessero gravati, possono riclamare in via soltanto devolutiva, alla superiore autorità, a termini del decreto 8 giugno 1805, e dell'art. 49 della legge 27 marzo 1804. Decreto sudd., art. 59.

154. Le spese della suddetta visita sopra luogo incombono all' appaltatore ogni qualvolta risulti la sua mancanza; in caso diverso sono a carico della stazione appaltante colla riserva però alla medesima del rimborso da chi sarà di ragione, e vi avrà data causa. Decreto sudd., art. 60.

155. Si tiene dall' ingegnere delegato all' esecuzione dei lavori *ex officio* un esatto registro delle spese, il quale, munito delle necessarie giustificazioni, viene presentato all' I. R. Delegazione provinciale, che, dopo regolare liquidazione, lo fa intimare all' appaltatore, e sua sicurtà, con ordine di verificarne il pagamento entro un discreto termine, qualora non fosse di correspettivo il credito da lui rappresentato verso la stazione appaltante. Decreto sudd., art. 61.

156. Spirato il termine senza che sia effettuato il rimborso si dà la partita in iscossa all' esattore della diretta. In caso di riclamo ha luogo il disposto dal § 153. Decreto sudd., art. 62.

157. Prima di verificare il pagamento dell' intera somma dovuta all' appaltatore si ha cura di pubblicare nei luoghi ove occorre un avviso, col quale resta provocato chiunque crede di avere delle ragioni di credito verso l' appaltatore dipendentemente da danni, somministrazioni od altro qualunque Regolamento disciplinale 6 febbrajo 1808 della Direzione generale d' acque e strade, art. 15.

a doverle dedurre entro un congruo termine perentorio da prefiggersi, colla diffidazione che altrimenti si passerà all' integrale saldo del prezzo dell' opera in beneficio dell' appaltatore, e resterà precluso l' adito a qualsivoglia azione proponibile verso la stazione appaltante (*h*).

Decreto govern. 13 luglio 1844, n. 23603-2568.

158. Siccome però potrebbero farsi degli accordi privati tra l' appaltatore ed il somministratore, o danneggiato, senza l' intervento dell' autorità politica, così negli avvisi che vengono pubblicati per simili oggetti, si comprendono le sole insinuazioni per danneggiamenti recati ai privati nell' esecuzione dei lavori pei quali è tenuta a rispondere la stazione appaltante quando sia intervenuta l' ordinanza politica, ritenuto appunto che l' autorità politica, anche per la tutela della stazione appaltante deve essere totalmente estranea a tutti quei titoli nei quali non ebbe alcuna parte, sia ad ordinare, sia a ricevere le somministrazioni.

(*h*) Regolamento 22 giugno 1821 del Governo Veneto.

# CAPITOLO III

## OCCUPAZIONE DEI FONDI PRIVATI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

### SEZIONE I

### NORME NEI GIUDIZJ SUL VALORE DEL FONDO OCCUPATO PER CAUSA PUBBLICA.

159. Quando l'utilità pubblica lo esiga, deve ciascun membro dello Stato cedere anche la sua piena proprietà contro una conveniente indennizzazione. Quindi ogni possidente è tenuto a vendere il terreno necessario per le strade pubbliche, ed anche per l'escavazione delle ghiaje e sabbie occorrenti alla loro costruzione o riparazione (*a*).

Codice civile austriaco § 365.

Legge 27 marzo 1804, art. 43.

(*a*) La circolare del Governo Veneto 6 marzo 1834, n. 7990, ha però fatta particolare avvertenza che Sua Maestà con venerata risoluzione 5 febbrajo 1834, si è degnata di raccomandare alla sorveglianza degli ufficj competenti che non si pregiudichi il libero possesso ed uso della proprietà privata in opposizione alla volontà del proprietario fuorchè nel caso di comprovati pubblici riguardi.

Non si dovrà quindi abusar mai della facoltà accordata dai §§ 365,

Circolaregover. 21 dicemb. 1818 n. 29876-4385.

160. Talvolta però il privato possessore crede di non dover annuire alla cessione di quella parte del fondo proprio, della quale abbisogna la pubblica Autorità, sia perchè crede che nella occupazione di detto fondo non concorrano gli estremi della pubblica utilità, sia perchè non riguardi adequatamente calcolato il prezzo che gli viene assegnato. In simili casi, essendo demandato alla pubblica Autorità il giudizio sull'utilità controversa, e la dichiarazione che importa obbligo al privato di cedere per la pubblica causa la sua proprietà, vennero stabilite le norme, che sono qui in seguito additate, le quali offrono una traccia sicura nei giudizj da pronunciarsi in tale materia, e guarentiscono insieme la più regolare osservanza delle veglianti prescrizioni.

Circolare sudd.,

161. Ritenuto che il giudizio della pubblica utilità nelle opere che sono a carico dello Stato è riservato al Governo, e che intorno a ciò non si fa luogo a discussione in contesto dei privati, importa di regolare il giudizio che è relativo all'estimabilità della cosa che debbe cedersi dal privato. Perciò gl'ingegneri delle pubbliche costruzioni presentano alla

1523 e 1524 del codice universale, o troppo estendendola o profittandone senza ragione sufficiente con danno del pubblico e del privato, perchè la legge che concede la espropriazione nei casi di pubblica utilità deve essere equamente stabilita e non giammai confondersi colla semplice comodità o cogli oggetti di puro lusso o di abbellimento.

*Circolare del Governo Veneto* 13 *novembre* 1839, *n.* 40796.

Basta che le strade comunali siano ridotte ad un piano ruotabile, sicuro e sollevato dalla irruzione delle acque ed in modo da poterle assoggettare a regolare manutenzione senza devenire (semprechè possasi farne meno) ad una nuova radicale costruzione.

*Decreto del Governo Veneto* 22 *settembre* 1832, *n.* 34305.

Qualora accadesse di dover occupare un fondo di privata ragione per la costruzione di un cimitero comunale, e che il proprietario non disposto di accordarne la cessione verso il conveniente compenso, si avvisasse di ricorrere per titolo di perturbato possesso all'autorità giudiziaria, deve pure l'Autorità amministrativa alla stessa ricorrere per titolo d'incompetenza di foro *ratione materiæ*, onde ottenere che la controversia venga rimessa al giudizio della propria autorità amministrativa alla quale unicamente è riservata.

*Decreto del Governo Veneto* 8 *dicembre* 1851, *n.* 41987-5277.

*Del Colle, pag.* 88.

R. Delegazione della rispettiva provincia la perizia del valore da essi attribuito alla proprietà privata da occuparsi. La R. Delegazione fa intimazione al privato possessore, con l'avvertenza che rimane libero ad esso, ove non creda di accettare gli estremi di detta perizia, di nominare un perito il quale in contesto dell'altro della pubblica Amministrazione proceda ad una nuova stima del fondo, statuendo a tale nomina un congruo termine.

162. Ove non sia concorde il giudizio della perizia contestuale, la R. Delegazione incarica l'ingegnere in capo della provincia alla compilazione di una terza perizia, ricevuta la quale la Delegazione stessa pronuncia la nozione amministrativa che crede di ragione, e ne dà parte alla Direzione generale delle pubbliche costruzioni, fattane intimazione al possessore privato.

Circolare gover. 21 dicemb. 1818, n. 29876-4385.

163. Non essendo però di competenza amministrativa il giudizio sulla liquidazione e quantità del compenso che rientra per sua natura nei rapporti del diritto meramente privato e civile, così tanto la terza perizia, quanto la decisione da pronunciarsi in via amministrativa sulla medesima, non hanno luogo se non allorquando il privato possessore rinuncia spontaneamente alla via giudiziaria, dichiarando formalmente di sottomettersi ad una decisione in via amministrativa.

Circolare gover. 19 ottobre 1829, n. 28918-4302.

164. Trattandosi poi di opere pubbliche la cui esecuzione non ammette ritardo, e per le quali, sia dalla R. Delegazione, sia dal Governo, fosse stato già dichiarato l'estremo della utilità pubblica, in questo caso se il privato possessore non accetta la stima dell'ingegnere d'ufficio, nè si possa altrimenti convenire colla pubblica Amministrazione si provoca la perizia in via d'urgenza e per decreto, giusta i §§ 250 e 252 del Regolamento giudiziario, onde constatare lo stato e gli elementi del valore del fondo per dato e fondamento della liquidazione del compenso (*b*).

Circolare sudd.

(*b*) I succitati due paragrafi del Regolamento giudiziario e quelli relativi alle perizie che formar devono la prova del valore di uno stabile sono i seguenti:

« § 250. Per giudiziale decreto verrà ordinata questa prova (*la « prova col mezzo dei periti*) sopra istanza di una ovvero dell'altra

« parte, I.° quando si avesse a temere che la cosa controversa fosse per « mutare la sua forma prima che il giudice sia in grado di prenderne « sufficiente cognizione; II.° quando nel ritardo vi fosse pericolo di tale « qualità che la parte contraria non potesse su di ciò essere sentita; « III.° quando dopo di essersi sentita la parte contraria, non vi fosse in « ordine alla prova verun contrasto.

« § 252. Quando verrà commessa la perizia con decreto giudiziale, « si dovrà nel medesimo determinare il giorno e nominare i periti od « anche secondo l'occorrenza i delegati.

« § 253. Non si potrà commettere la perizia a chi, tuttochè perito « in arte, sarebbe testimonio inabile od anche soltanto vizioso nella « medesima causa. Nominato un tale perito dal giudice, sarà libero a « ciascuna delle parti di riprovarlo e di chiedere la nomina di un altro. « Ciò però si dovrà fare entro la metà del termine assegnato per la visita « o sia ispezione oculare, altrimenti la parte postulante non sarà più « ascoltata.

« § 254. Rigettato il perito dall'una o dall'altra parte con essersi di « ciò prodotto un sufficiente fondamento, il giudice dovrà nominarne un « altro senza dilazione, dandone debitamente l'avviso alla parte contraria.

« § 255. Nell'assegnare il giorno per l'ispezione oculare il giudice dovrà « ad un tempo fissare una somma proporzionata per le spese, ed esigerne « l'effettivo deposito dalla parte provante, semprechè la medesima non « fosse intorno a ciò convenuta spontaneamente coi giudici e coi periti. « Quindi esso eseguirà o farà eseguire l'ispezione oculare anche in man- « canza dell'intervento di una o di entrambe le parti.

« § 256. Prima di passare all'ispezione, dovrà il giudice o delegato fare « un'ammonizione in termini precisi ai periti giurati sul loro giuramento, « oppure riceverlo dai non giurati, all'espresso fine che venga da essi « esaminato l'oggetto controverso colla maggiore diligenza, ed esposto « con veracità e chiarezza ciò che il giudice avrà da sapere.

« § 257. Nell'atto dell'oculare ispezione sarà libero alle parti di fare « ai periti quei ricordi che esse crederanno necessarj.

« § 258. Acciocchè la perizia faccia piena prova, sarà necessaria la « concorde deposizione dei due periti sopra ciascuna qualità da verifi- « carsi nell'oggetto in questione; in discrepanza delle loro opinioni il « giudice o delegato dovrà aggiungere ai due un terzo perito, a cui si « darà il giuramento come sopra, ovvero, essendo giurato, si farà l'am- « monizione sul di lui obbligo.

« § 259. Si avrà per vera quella opinione a cui sarà acceduto il « terzo perito, ma non accedendo il medesimo nè all'una, nè all'altra, « si dovrà ripetere la perizia coll'aggiungervi altri periti.

« § 260. I periti dovranno quanto prima sarà possibile, ed avanti « che le parti si sieno separate dopo l'atto dell'ispezione, estendere la « loro relazione per iscritto e presentarla, apposta la loro firma, al « giudice od al delegato; ovvero riferire a viva voce le risultanze sulle

« quali il giudice oppure il delegato dovrà formare un protocollo esatto « e circostanziato, con farlo quindi sottoscrivere dai periti medesimi; sì « nell'uno che nell'altro caso la relazione dovrà farsi unicamente sopra « la qualità dell'oggetto controverso, e senza che si faccia alcuna menzione « del punto di ragione delle due parti, e presentarsi quindi al giudice « senza ritardo.

« § 261. Il giudice o delegato dovrà leggere la relazione dei periti « alle parti subito e prima che le medesime sieno partite dal luogo della « visita; e qualora vi si trovasse qualche oscurità o altra mancanza, « farla emendare senza dilazione, e farne di ciò l'annotazione in fine « della relazione.

« § 262. Delle relazioni dei periti è permesso a cadauna delle parti « litiganti di levarne copia. Quando questa prova è stata ordinata per « sentenza interlocutoria, potranno ambedue le parti, senza ulteriore « procedura, fare istanza perchè siano inrotulati tutti gli atti e sia pro- « ferita la decisione nel merito. Quando poi la medesima prova si fosse « ordinata per decreto, potrà della relazione de' periti servirsi ciascuna « delle parti per fondamento delle sue ragioni a misura della rispettiva « occorrenza. Del resto non potrà aver luogo in contrario alcuna re- « ispezione.

« § 263. Le stime (le quali sono la prova del valore della cosa) si « dovranno eseguire nella stessa maniera, e però contro la stima fatta « in debito modo non potrà aver luogo alcuna sopra stima; e poichè in « ordine al valore prescrivere non si possono regole generali, gli esti- « matori saranno tenuti sotto giuramento di manifestare il vero valore « che la cosa, sopra cui cadrà la stima, potrà avere a loro giudizio « dopo matura ponderazione di tutte le circostanze: nei beni stabili poi « si deve principalmente avere riguardo al vero annuo prodotto.

« § 264. Nessuna perizia giudiziale potrassi istituire senza fondata « ragione, e quando essa verrà eseguita, vi si dovranno sempre adope- « rare due periti dell'arte, e procedere nel modo prescritto di sopra. »

## SEZIONE II

## DELLE PERIZIE DEI COMPENSI DOVUTI AI DANNEGGIATI CON OPERE PUBBLICHE. (3)

Circolare della Direz. generale d' acque e strade 16 aprile 1812, n. 3240.

165. La stima dei compensi, formando uno degli articoli essenziali della perizia generale dell' opera, deve esprimere il nome dei proprietarj, la precisa misura dei loro terreni o caseggiati da occuparsi, il numero, qualità e stazione delle piante da atterrarsi, e l'entità dei frutti da perdersi, coll'indicazione dei rispettivi valori e della parte di questi spettante ai coloni.

Circolare governativa 15 luglio 1823, n. 15567-2559.

166. Il prospetto della perizia dei danni arrecati ai proprietarj per espropriazione dei fondi, viene in ogni incontro trasmesso in doppio esemplare, onde possa uno dei medesimi conservarsi negli atti della Direzione generale di Contabilità per le conseguenti operazioni di suo istituto.

Circolare gover. 16settemb.1837, n. 26932 - 2716.

167. E poichè l'estimo afficiente il fondo privato, che viene ad essere occupato nelle costruzioni o miglioramenti di strade, deve essere depennato dai pubblici registri, così alle accennate stime si unisce sempre un prospetto indicante le imposte realmente pagate nell'ultimo decennio, affine di precisare il capitale da dedursi dalla somma di compenso dovuta al danneggiato.

Circolare della Direz. generale delle PP. CC. 29 gennaio 1838, n. 703.

168. In quanto poi alle deduzioni pei lavori di coltivazione ed amministrazione, non che per infortunj celesti, le quali si misurano tutte in una parte aliquota del prodotto, vengono sempre operate sulla stessa somma del prodotto lordo, e non sulle somme del detto prodotto, scevrate di mano in mano dalle deduzioni che si fanno per gli stessi indicati titoli

Decisione della Direz. generale d'acque e strade 17 marzo 1807.

169. Non ha luogo alcun compenso allorquando i danni procedono da ritiro d'argine, per occasione del quale rimanga abbandonato nelle golene di restara alle vicende del fiume un qualche fondo. In questo caso il proprietario soffre il destino

cui volontariamente si è sottoposto colla coltivazione di quel terreno. Altronde non trattasi allora di danni positivi arrecati coll'occupazione ed escavazione del fondo, ma di danni negativi, cioè del maggior pericolo degli insulti del fiume. E poi il possessore ottiene anche un compenso negativo, dovendo rimanere esonerato da ogni contributo verso la società del circondario, da cui rimane escluso per la perdita del fondo (*c*). (*4*).

(*c*) Venne sottoposto il dubbio di massima se e quale indennizzazione sia dovuta ai frontisti di una strada nel caso che per pubblica utilità venga alzato od abbassato il piano stradale in modo da rendersi difficile, od anche impraticabile l'accesso alle attigue loro case e botteghe. Sebbene le circostanze ne' contingibili casi di tal natura possano essere molto varie ed esigere diversi riguardi, ciò non ostante l'I. R. Governo di Lombardia con decreto 13 maggio 1825, n. 258-24, ha determinato: I.° che nella riforma di un piano stradale la stazione che intraprende l'opera non debba rifiutarsi dal rifondere ai privati la spesa la quale dipendentemente dalla riforma stessa divenisse necessaria per sottomurazioni di rinforzo alle fronteggianti loro case; siccome pur quella che risultasse indispensabile per ripristinare l'accesso dalla strada alle case con gradini od altro; II.° che in que' casi straordinarj ne' quali il ripristinamento della comunicazione dalla strada alle case voglia in qualche modo essere seguito dalla riforma di qualche parte del fabbricato, spettar debba ai periti il valutare le singole circostanze per la misura del compenso, tenendo però separata ne' loro calcoli quella spesa che sia strettamente necessaria onde restituire l'accesso, da quella che sia per tornare a miglioramento o comodo del fabbricato; III.° che la stazione che intraprende l'opera dovrà procurare un amichevole accordo coi privati possessori salva la superiore approvazione. Del resto ove trattasi di riformare piani stradali più per pubblico abbellimento e comodo che per positiva necessità, si deve aver cura sempre di far precedere il tentativo di un amichevole componimento circa al reintegro dei privati anche perchè la stazione pubblica possa preventivamente accertarsi se la spesa riesca in proporzione de' suoi mezzi.

## SEZIONE III

## RICAPITI DA SOMMINISTRARSI DAI PROPRIETARJ DANNEGGIATI PER CONSEGUIRE IL CORRISPONDENTE INDENNIZZO.

Circolare gover. 15 luglio 1823, n. 15567-2559.

170. Non possono essere invocate disposizioni di pagamento a favore dei proprietarj dei fondi ceduti per opere pubbliche, senza produrre a corredo delle singole partite i seguenti documenti, cioè: 1.° Il contratto o processo verbale di cessione allo Stato del fondo occupato. 2.° Il certificato dell' Ufficio delle ipoteche. 3.° L' attestazione giurata d' inesistenza d' ipoteche legali, ove si tratti di oggetto tenue, e che non consigli la spesa occorribile in un giudizio di purgazione delle ipoteche. Per quanto riguarda il certificato d' estimo non ne occorre la produzione, poichè si ritiene che la verificazione delle proprietà particolari deve indispensabilmente nei modi regolari precedere la stipulazione dei contratti relativi di cessione (*d*).

Circolare sudd.

171. Qualora poi emergano sul fondo ceduto ipoteche inscritte, siccome in tal caso non potrebbesi far luogo al pagamento del prezzo a favore dell' espropriato se non che dietro

(*d*) Siccome però a tenore degli articoli 12 e 45 del regolamento per gli ufficj di conservazione delle ipoteche, portato dal decreto italico 19 aprile 1806, l' ipoteca gravitante sui beni resta inerente ai beni stessi presso chiunque passino; e siccome il venditore trasferisce nell' acquirente la proprietà e le ragioni ch' egli aveva sulla cosa venduta con i medesimi privilegi e tutte le ipoteche di cui era gravata; così esigesi dal venditore, o cedente di un fondo, non solo il certificato censuario storico dei singoli possessori dal 1806 in poi, ma ben anche il certificato dell' ufficio delle ipoteche a carico dei singoli possessori stessi, per rilevarne lo stato delle inscrizioni ipotecarie, e conoscere quindi se il relativo pagamento sia garantito.

la concorde adesione di tutti i creditori ipotecarj, o quanto meno dietro idonea cauzione, così in tale evenienza si aggiunge ai succitati documenti il predetto atto di consenso dei creditori ipotecarj, od almeno gli atti che valgano a giustificare l'idoneità della cauzione offerta dal cedente a garanzia del pagamento, salvo, in caso contrario, alla stazione occupante di pagare il prezzo a quello tra i creditori che avrà giustificata un'evidente priorità.

172. Relativamente alle partite di fondo occupato di tenue entità venne stabilito che i creditori di somme non maggiori di L. 20 sono esentuati di dover produrre i certificati ipotecarj o censuarj, supplendo a questi ultimi con un'attestazione dell'Autorità locale comprovante che l'individuo, a cui favore fu liquidato entro il predetto limite la somma di compenso, possedeva il fondo all'atto in cui fu occupato coll'opera pubblica, e possegga tuttora qual proprietario esclusivo la parte rimanente del fondo medesimo. I creditori poi per somma non maggiore di L. 150 sono assolti dalla produzione del certificato ipotecario, soltanto ferma stante la presentazione del certificato censuario (*e*).

Circolare gover. 1 agosto 1829, n. 20861-3054.

173. Finalmente non essendo nè giusto nè conveniente che la pubblica Amministrazione debba sottostare al pagamento degli interessi delle somme dovute ai danneggiati per un termine indefinito ed il più delle volte protratto per colpa del possessore espropriato, le Autorità provinciali dispongono in modo che abbia effetto la pronta stipulazione della scrittura di

Circolare gover. 15 luglio 1823, n. 15567-2559.

(*e*) Colla circolare del Governo Veneto 22 gennajo 1827, n. 915-110, venne stabilito che qualora il compenso da pagarsi direttamente dal Regio Erario non sorpassi le lir. 50, basta che il danneggiato in luogo dei titoli di proprietà e libero possesso produca alla Regia Delegazione un certificato dell'ingegnere direttore del lavoro, d'onde apparisca esser egli il proprietario dell'immobile occupato o danneggiato. Qualora poi il detto compenso superi le lir. 50, ma non oltrepassi le lir. 300, possono le Regie Delegazioni nel caso in cui sia impossibile, o difficile al danneggiato di produrre il titolo di proprietà, contentarsi della prova del possesso trentennario da farsi mediante certificato del censo o con mezzi suppletorj (come sarebbe l'attestazione della Deputazione comunale) qualora la prova non si potesse desumere dai registri censuarj. Ma l'attualità del possesso è da dimostrarsi dal certificato del censo, e la

cessione cogli espropriati, ingiungendo ai medesimi un termine perentorio alla presentazione dei suddetti documenti, sotto comminatoria, scorso che sia il termine indicato, di tenerli decaduti dal beneficio degli interessi.

prova della libertà del possesso medesimo col mezzo degli opportuni certificati ipotecarj. Per le somme maggiori debbono le Regie Delegazioni esigere in *via rigorosa* le prove predette senz'altra facilitazione. Queste disposizioni furono applicate colle circolari governative 28 ottobre 1825, e 19 gennajo 1827 anco ai casi di opere stradali interessanti i comuni.

*Del Colle, pag.* 89. — *Lorenzoni,* § 1053.

# CAPITOLO IV

## DEPENNAZIONE DELL' ESTIMO GRAVITANTE SUI FONDI OCCUPATI CON OPERE PUBBLICHE

### SEZIONE I

### INDICAZIONE DEI FONDI CHE NON SONO SOGGETTI ALL' IMPOSTA FONDIARIA.

174. Sono esenti dall'imposta fondiaria *a)* le superficie delle quali non si può tirare verun profitto in via di produzione originaria, come montagne sterili, rocce, strade pubbliche, fiumi e canali, *b)* i fondi dei cimiteri, fino a tanto che sono destinati a tal uso, *c)* le fabbriche dello Stato, le chiese, le caserme militari e gli spedali.

Sovrana Patente 23 dicemb. 1817, § 21.

175. Quindi tutte le strade che sono destinate all' uso pubblico, e delle quali può ognuno far uso, devono essere esenti dall'estimo. Una tale determinazione però non si può estendere alle strade di congiunzione di un fondo coll' altro, o il cui uso torna a vantaggio di un solo possidente o di pochi. E siccome

Dispaccio della Cancell. Aulica 30 agosto 1831 recato colla Governativa Circolare 16 ottobre detto anno, n. 31238-2840.

l'esenzione dell'estimo non è stata limitata alle strade pubbliche esistenti all'attivazione del catasto, ma sibbene stabilita per massima, così ne prendono parte anche i fondi che dopo l'attivazione del catasto vengono occupati da nuove strade pubbliche, siano esse regie o comunali.

Circolare gover. 24 maggio 1831, n. 12705-1089, e 28 giugno 1839, n. 22803-2574.

176. Pertanto all'evenienza di occupazione di fondi per ampliazioni od adattamenti di strade regie, argini e strade comunali, deve eliminarsi dai catasti censuarj la cifra d'estimo competente alla frazione di fondo che sarà ceduta dal possessore per tal uso, imputando nell'attribuzione del prezzo lo sgravio d'estimo che risentirà per tale cessione. L'idea però di strada comunale deve essere concepita nel senso più stretto, cioè: *quelle strade artificiali costrutte col consenso delle Delegazioni provinciali e sotto la direzione di tecnici a spese dei comuni* (*a*).

(*a*) Per Aulica decisione 28 ottobre 1841, n. 31574, recata dalla circolare del Governo Veneto 19 novembre susseguente, n. 43271-3550, la imposta relativa ai fondi occupati per opere di pubbliche strade, argini, canali, ecc., dev'essere del tutto cancellata, nè può quindi essere imputata nè al corpo d'estimo cui appartiene la partita, nè al complesso di tutti insieme i corpi d'estimo, la cifra dei quali dovrà di conseguenza essere ridotta.

Rispetto poi ai terreni che ad onta dell'apprensione restano ancora suscettibili di qualche prodotto, non potrà essere richiesta la imposta se non a misura della rimasta suscettibilità produttrice, avuto però riguardo unicamente all'estensione di superficie, senza far calcolo dei cangiamenti che fossero avvenuti nel genere di coltura, o di altre circostanze a danno della predetta suscettibilità del terreno di dare prodotti.

Per la esecuzione delle premesse disposizioni verranno per parte di chi spetta osservate le seguenti pratiche diramate dal Governo Veneto con decreto 27 maggio 1842, al n. 18598-1306:

I.° Dovranno eseguirsi (in quanto ancora non avessero avuto luogo) i trasporti delle singole partite dalle ditte dei privati possessori in quelle delle rispettive *Amministrazioni occupanti*, conservando la superficie e l'estimo quale era dapprima allibrato agli stessi possessori privati.

II.° Saranno quindi sollevate le *Amministrazioni occupanti* dello intiero estimo o della porzione a cui avessero diritto in forza delle Sovrane massime, tranne soltanto l'estimo da eliminarsi in *ditta del Regio Erario per fondi occupati in opere pubbliche*, e tenendo ferma in ditta delle rispettive *Amministrazioni* la superficie senza, ovvero con l'estimo ridotto.

177. Relativamente poi al terreno impiegato, tanto nella formazione delle strade ferrate costruite per conto delle società private, quanto nei pubblici giardini, deve ritenersi per massima che ad un tale terreno non competa la suddetta esenzione

Circolari gover. 28 giugno e 15 settembre 1839, n. 22803-2574, e n. 33507-4031.

III.° Negli stati di riparto delle imposte la partita dell'estimo attribuito al Regio Erario *per fondi occupati in opere pubbliche* dovrà essere trattata nella stessa guisa come per l'estimo dei *fondi perenti*, tenendo però distinti gl'importi delle due categorie.

In tal guisa nel riparto delle imposte pel carico attribuito al Regio Erario pei *fondi suddetti* otterranno sollievo gli altri corpi d'estimo a cui debbono sottoporsi le *Amministrazioni occupanti pei fondi che danno ancora qualche prodotto*, e parteciperanno così questi al carico del Regio Erario e dei comuni, mantenendosi al tempo stesso nei catasti in piena evidenza sopra tutta la superficie dei fondi occupati.

*Del Colle pag.* 141, § 30 *dell'Appendice.*

All'evenienza di un'occupazione di fondi e stabili a pregiudizio di una o più ditte, per cui nel quiditare il valore degl'immobili appresi abbia avuto luogo la deduzione delle imposte prescritte dalle vigenti norme nel Governo Veneto, vennero emanate le istruzioni 20 luglio 1832, n. 24990, colle quali si è stabilito che l'ingegnere di riparto, o l'*ingegnere civile,* deve compilare e trasmettere all'ingegnere in capo, o alla *Regia Delegazione provinciale,* i certificati dettaglianti i fondi effettivamente occupati.

Tali certificati devono essere redatti in doppio esemplare per ognuno dei possessori espropriati, e debbono precisare:

*a*) l'ubicazione, quantità e qualità degl'immobili appresi;

*b*) la causa e l'epoca della occupazione;

*c*) i numeri di catasto o di mappa sotto cui gl'immobili si trovano censiti, la cifra loro propria, la quota della cifra stessa spettante alla porzione occupata, quando sia stata appresa una parte del possesso allibrato per una maggior quantità sotto un numero di mappa o di catasto, dati questi che debbono risultare dalle stime.

L'ingegnere in capo, o la *Regia Delegazione vidimando* i detti certificati, e *cerziorandone la esattezza,* li assoggetta all'I. R. Direzione generale delle pubbliche costruzioni, la quale del pari col proprio *visto e cerziorato* li accompagna in duplo, come sono redatti, all'I. R. Amministrazione generale del Censo.

La Regia Direzione generale del Censo al ricevere dei certificati, e prevj i necessarj esami e confronti in quanto ai dati censuarj nei medesimi espressi, provoca, ove occorra, le opportune illustrazioni; e quando nulla osti in contrario, ordina ai competenti Regi Commissarj distrettuali, riguardo alle opere erariali:

*a*) che senza attendere l'attivazione del catasto stabile cancellino

dell'estimo, non sussistendo per ciò disposizione alcuna nè nelle prescrizioni del censo di Milano, e neppure nella sovrana Patente 23 dicembre 1817.

le partite d'estimo concernenti i fondi adoperati per pubbliche strade, argini o canali;

*b*) che non abbia perciò ad aver luogo alcun sopraccarico agli altri corpi d'estimo;

*c*) che in quanto poi i terreni occupati per pubblico uso rendessero ancora qualche prodotto, abbia a sopportarne d'estimo quel ramo d'amministrazione che ne fruisse.

*Modificazioni a termini della Sovrana Risoluzione* 16 *luglio* 1835.

Riguardo poi alle strade comunali a cui non sono applicabili le Sovrane determinazioni *a*, *b*, *c*, la prelodata Direzione generale del Censo prescrive la esecuzione dei trasporti estimali dalle ditte espropriate a quella del comune espropriante. (*Veggasi la determinazione Aulica* 1841 *superiormente citata.*)

La Direzione del Censo contemporaneamente compila il corrispondente prospetto, e col corredo di un originale dei ripetuti certificati per ogni singola ditta, lo rassegna all'Eccelso Governo, nel solo caso però contemplato *sub c*, ed il Governo, ove nulla trovi in contrario, lo trasmette all'I. R. Magistrato Camerale per gli ulteriori suoi incumbenti.

Pei terreni occupati in opere comunali il prospetto di cui trattasi viene dalla Direzione del Censo trasmesso alla Regia Delegazione provinciale.

I Regi Commissarj distrettuali tosto ricevuto l'ordine dalla Direzione del Censo relativo ad opere erariali, si prestano ad eseguire le disposizioni *a*, *b*, *c* succitate.

Loro pervenendo l'ordine o direttamente dalla Direzione del Censo, o col mezzo della Regia Delegazione provinciale riferibilmente alle opere comunali, eseguiscono i trasporti d'estimo sui registri censuarj nei modi che saranno indicati e stabiliti dall'ordine stesso, e ne prevengono con apposita lettera le ditte espropriate, dichiarando loro che quanto ai compensi d'imposte dal momento della espropriazione sino a quello in cui la loro intestazione sarà tolta dalle tavole del Censo operante, ed in esse per conseguenza sarà cessato l'obbligo di pagare le imposte cadenti sugli stabili perpetuamente occupati, potranno rivolgersi al comune espropriante per gli effetti di ragione.

Le suespresse pratiche avranno luogo anche riguardo alle occupazioni dei fondi e stabili avvenute in addietro (sempre però dietro l'attivazione degli attuali estimi e catasti provvisorj), e per le quali non fossero per anco eseguite o le cancellazioni come *sub a* e *b* sopracitate o le volture solite sin qui a verificarsi soltanto dietro istanza delle ditte espropriate.

*Del Colle pag.* 78, § 286 *e successivi.*

## SEZIONE II

## DELLA PROCEDURA DA SEGUIRSI PER FAR LUOGO ALLA CANCELLAZIONE DELL' ESTIMO.

178. In tutti i casi nei quali sono stati occupati dei terreni o demoliti dei fabbricati nella formazione, allargamento, rettifili, trasporti di strade, piazze pubbliche comunali, argini regi, canali, e simili, tanto in campagna quanto nelle città, grosse borgate, paesi, abitati, ecc., perchè possa farsi luogo ad ottenere, e fare eseguire nelle vie regolari sui registri censuarj gli sgravj, e le soppressioni di estimo di cui sopra, deve presentarsi all' I. R. Amministrazione generale del Censo, previe le pratiche che verranno qui in seguito indicate, e dopo la ultimazione delle opere dall' I. R. Delegazione della provincia in cui esistono le suddette proprietà, un atto autentico, eretto in concorso dell'Autorità occupante, e dalla stessa Delegazione approvato. Siccome poi, allo scopo di determinare l'epoca legale dello sgravio, per accordare al censito il rimborso delle imposte da lui pagate in pendenza delle operazioni dell'Amministrazione censuaria, incumbe alla parte direttamente interessata il dovere di promovere la depennazione dell'estimo, e siccome dal giorno soltanto della presentazione della domanda al protocollo dell' I. R. Delegazione provinciale decorrer deve l'esonero del pagamento del carico prediale ed il corrispondente diritto di ripetizione delle imposte successivamente pagate; così le II. RR. Delegazioni provinciali, in seguito all' incorporamento delle proprietà private in opere pubbliche a carico del R. Erario, presentano senza ritardo all' I. R. Amministrazione generale del Censo la domanda dello sgravio d' estimo, non che

Istruzioni approvate col Govern. dispaccio 26 maggio 1843, n. 12914-1031, art. 1.

subito dopo d' averle ricevute dai comuni, quelle che concernono ai medesimi.

Istruzioni approvate col Govern. dispaccio 26 maggio 1843, n. 12914 1031, art. 2.

179. Nei casi segnatamente di qualche importanza la stazione occupante fa precedere la domanda all' I. R. Amministrazione generale del Censo di un lucido della mappa originale del territorio in cui deve attivarsi il progetto delle nuove opere, per servire di base fondamentale all' autore della perizia del progetto medesimo, sul qual lucido si tracciano e coloriscono in rosso le aree da occuparsi e radiarsi dal catasto, indicando con colorito giallognolo gli spazj che risultassero disponibili da censirsi.

Circolare della Direz. generale delle pubbliche Costruz. 4 febb. 1840, n. 742.

Tale lucido di mappa, rappresentante come sopra le dette aree e spazj, deve essere corredato dal prospetto indicativo e specifico di cui in seguito, e rimesso all'I. R. Amministrazione generale del Censo per la previa verificazione sulla sussistenza o meno, al confronto dei documenti censuarj, delle cose espresse nel prospetto medesimo, dopo di che ritornati alla stazione occupante tanto il lucido che il prospetto, coll' aggiunta di quei rilievi che fossero occorsi dietro il detto confronto, può la medesima procedere alla compilazione dell' atto di cui al § 178.

Quest' atto comprende una succinta indicazione delle opere state eseguite, al quale viene unito il lucido anzidetto col prospetto suindicato, ossia una tabella in cui sono indicati mediante gli opportuni rilievi e verificazioni locali, che all'uopo si saranno praticate anche dietro le osservazioni emerse all'ufficio censuario, i numeri e subalterni sotto i quali furono rispettivamente marcati nel lucido di mappa i terreni stati effettivamente occupati ed i fabbricati che vennero demoliti, il loro possessore, la qualità, il perticato ed estimo risultante dalle tavole censuarie di ciascun numero o subalterno, non che la superficie o valor censuario della parte stata appresa, ed il perticato ed estimo della porzione superstite, parlando dei terreni e delle case censite semplicemente per l'area.

Istruzioni sudd., art. 3.

180. Ogni qualvolta la occupazione o la demolizione cade sopra fabbricati censiti pel fitto, in questo caso l' anzidetta tabella deve essere corredata:

*a*) Dalla planimetria dell' intero fabbricato colla rete di

ciascun ambiente, ossia dei singoli locali in esso compresi, e quando il fabbricato stesso abbraccia più di un numero di mappa, in tal caso il perito autore del progetto segna, mediante il sussidio della descrittiva delle coerenze con punteggiate, e distingue con tinte diverse l' estensione dei perimetri dei singoli numeri compresi nella planimetria stessa.

*b*) Di altrettante subalterne planimetrie quanti sono i piani superiori che diversificano dalla pianta terrena nella rete degli ambienti costitutivi i diversi numeri di mappa o subalterni. Tanto sulla planimetria terrena, che su quella dei piani superiori viene tracciata in rosso la porzione del fabbricato che anderà ad essere demolita.

*c*) Di una specifica (in colonna ed in paragrafi diversi e tanti quanti saranno gli ambienti o locali inferiori terreni e superiori per ogni piano di elevazione) della qualità di cadaun ambiente compreso nel caseggiato coll'indicazione del numero, o numeri, porzioni di numero della mappa e subalterni ed estimali cifre afficienti i fabbricati medesimi. — Accanto, cioè nella colonna in bianco di tale specifica descrittiva dei tipi, lo stesso perito segna due finche coll'intestazione *fitto in corso* nella prima, e *rendita attribuita* nella seconda, inscrivendo in esse rispettivamente il fitto vigente per ogni locale in relazione al totale del fitto in corso, e la cifra del ricavo sperabile, peritalmente attribuito, col riguardo al fabbricato medesimo dei locali che in appresso alle nuove opere stradali rimarranno superstiti alla demolizione.

181. Se l' andamento o l' esecuzione delle nuove opere percorre o comprende il territorio di più comuni, il precitato atto autentico è presentato e si riferisce distintamente per ogni comune; e per rispetto alle occupazioni o demolizioni di fabbricati ancorchè esistenti in una stessa città, borgata, o paese, si compila egualmente un atto distinto e relativo alle opere per lo meno di ciascun quartiere, o ciascuna contrada.

Istruzioni approvate col Govern. dispaccio 26 maggio 1843, n. 12914-1031, art. 4.

182. La divisione o l'attribuzione dell' estimo, fra le porzioni occupate e residue dei numeri di mappa o subalterni stati occupati soltanto in parte (da esporsi nella tabella come al § 179, e da eseguirsi dal perito dell' autorità occupante

Istruzioni sudd. art. 5.

in concorso di quello del possessore, quando esso non siasi riportato al primo) in quanto ai terreni o fabbricati stimati per area, si fa in proporzione della superficie. E per fabbricati stimati per fitto si fa in proporzione del fitto in corso, ed in mancanza, od in caso d'inattendibilità del medesimo, in proporzione del fitto, cioè della rendita loro attribuita, coi debiti riguardi alla condizione, ossia allo stato attuale delle parti dei locali occupati o demoliti, ed alla condizione delle loro porzioni residue, considerate bensì nello stato posteriore allo scorporo, ma senza farsi però carico delle non immediate o future eventualità dipendenti dallo scorporo stesso, cioè senza mettere a calcolo i deterioramenti ed i miglioramenti, i quali in ogni caso sono oggetti contemplabili nelle perizie dei relativi compensi.

Istruzioni approvate col Govern. dispaccio 26 maggio 1843, n. 12914-1031, art. 6.

183. L'I. R. Delegazione provinciale poi fa rivedere la suddetta operazione, anche per l'interesse del Fisco censuario, dal proprio ufficio tecnico, ed in Milano dalla commissione d'arte instituita dal Vice-Reale decreto 4 giugno 1851 e darvi la sua approvazione, della quale deve constare l'atto di cui al § 178, e nel caso poi di discrepanza fra i due periti sopranominati come di qualsiasi altro caso dubbio, essa esprime il proprio avviso, e colla unione del voto della Congregazione provinciale accompagna gli atti all'Amministrazione generale del censo, onde, con consulta di questa, venga l'emergente sottoposto alla decisione dell'I. R. Governo.

Istruzionisudd., art. 7.

184. In seguito alla trasmissione dei suddetti atti (nei quali sono anche all'uopo ed a loro luogo esposte tutte quelle altre osservazioni e spiegazioni occorrenti a maggiore giustificazione e dimostrazione della regolarità ed esattezza dell'operato), l'I. R. Amministrazione generale del Censo, previe le occorrenti verificazioni sulla sussistenza dei numeri di mappa, degli estimi esposti col confronto delle mappe e dei registri censuarj, e salva ogni altra verificazione sulla regolarità degli estimi applicati, procede alla distribuzione dell'estimo fra i terreni ed i fabbricati o loro porzioni state occupate e quelli da conservarsi, dietro di che consulta essa all'Eccelso I. R. Governo la radiazione relativa (parlando dei fondi occupati, o caseggiati demoliti per la formazione di strade o piazze

comunali) per quindi, riportata la superiore approvazione, disporre per la cancellazione dai centrali catasti e dare le analoghe comunicazioni ai rispettivi ufficj competenti, onde possa in seguito farsi luogo nelle vie regolari alle occorrenti radiazioni o sgravi di estimo anche nei duplicati registri presso gli ufficj medesimi.

# CAPITOLO V

## STRADE COMUNALI

### SEZIONE I

### AVVERTENZE PRELIMINARI.

185. Il servizio dei comuni nel ramo delle strade ed altre opere a loro carico abbraccia gli oggetti di nuova costruzione e quelli d' ordinaria manutenzione. Regolamento 31 maggio 1833, art. 1. (a)

186. Il disimpegno delle incombenze d'arte relative ad entrambi questi oggetti è affidato esclusivamente agli ingegneri patentati non potendo per ciò essere destinati dei periti agrimensori. Circolare gover. 11 novem. 1837, n. 37733-5835.

187. Un piano di apposite discipline determina tutto ciò che può aver rapporto al regolare andamento di questo ramo di servizio. Regolam. sudd. art. 3.

(a) Il presente regolamento nelle Provincie Venete, si è diramato colla circolare Governativa 14 luglio 1833, n. 25022.

## SEZIONE II

## DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA NOMINA DEI PERITI CHE DISIMPEGNANO IL SERVIZIO DELLE STRADE ED OPERE COMUNALI.

### a) *Oggetti di nuova costruzione.*

Regolamento 31 maggio 1833, art. 4.

188. La nomina dei periti che devono rilevare e compilare i progetti per opere qualunque di nuova costruzione, si fa sopra la proposizione dei consigli o convocati comunali. Queste proposizioni non contengono meno di due nomi, e vengono compilate nella stessa seduta nella quale è determinata l'esecuzione della nuova opera. Trattandosi della costruzione di una strada nella quale sieno interessati più comuni, la proposizione per la nomina del perito si fa dalle deputazioni dei rispettivi comuni sotto la presidenza dell'I. R. Commissario distrettuale.

Regolam. sudd., art. 5.

189. I Commissarj distrettuali rassegnano le proposizioni all'I. R. Delegazione provinciale aggiungendovi le loro osservazioni. La Delegazione procede alla scelta di uno dei periti proposti, avendo in essa riguardo alla maggioranza dei suffragi avuti, alla rispettiva capacità ed al miglior servizio che pel cumulo delle circostanze può attendersi dall'uno, anzichè dall'altro degli individui proposti.

Regolam. sudd., art. 6.

190. La nomina dei periti da delegarsi per la collaudazione di qualsiasi opera di nuova costruzione è sempre riservata alla Delegazione provinciale. I Commissarj distrettuali, sentito il parere della Deputazione o Deputazioni comunali interessate, presentano a quest'effetto una dupla d'individui eleggibili per quel riguardo che la Delegazione credesse di avervi. Il perito autore del progetto è sempre escluso da questa incumbenza.

## b) *Oggetti di manutenzione ordinaria.*

191. La proposizione dei periti da cui deve praticarsi la ricognizione annua delle strade e di qualunque altro oggetto posto in manutenzione ordinaria viene fatta col mezzo di dupla da presentarsi ogni anno dalle Deputazioni comunali non più tardi del mese di maggio. Mancando le Deputazioni a questa pratica suppliscono i Commissarj distrettuali. Regolamento 31 maggio 1833, art. 7.

192. I Commissarj distrettuali rassegnano le duple proposte da cadauna Deputazione comunale all' I. R. Delegazione provinciale, la quale procede a nominare altrettanti periti collaudatori quanti sono i distretti della provincia, scegliendoli fra gl' individui compresi nelle duple ed avendo complessivo riguardo alla maggioranza de' suffragi avuti dai comuni, alla rispettiva capacità, ed al miglior servizio che pel cumulo delle circostanze può attendersi dall' uno, anzichè dall' altro degli individui proposti (*b*). Regolam. sudd., art. 8.

193. Non possono in massima venir destinati per l' annua ricognizione delle strade ed altri oggetti di cui nei precedenti paragrafi 188, 190 e 191 gl' ingegneri degli ufficj delle pub- Regolam. sudd., art. 9.

(*b*) Una Vicereale determinazione recata nel decreto del Governo Veneto 12 dicembre 1833, n. 46539, ha disposto che nei distretti estesi ed importanti dove mal potessero eseguirsi da un solo ingegnere le visite annuali di collaudazione alle manutenzioni ordinarie, può il Governo permettere che il distretto sia suddiviso in circondarj, assegnando a ciascuno di essi un ingegnere collaudatore, ferme nel resto le discipline degli articoli 8 e 25 del regolamento 1833.

Conviene per altro che nei premessi casi sia giustificata la necessità della suddivisione col mezzo di un prospetto indicante il numero e la entità delle opere comunali in manutenzione ordinaria, non senza le deduzioni dell'ingegnere in capo onde possa il Governo essere in grado di conoscere fondatamente se le circostanze del caso meritino l' applicazione delle Vicereali determinazioni onde non portare senza assoluto bisogno un maggior aggravio ai comuni.

*Decreto del Governo Veneto 5 ottobre 1834, n. 36914.*

bliche costruzioni, salvo il caso di qualche visita in cui per motivi importanti e di pubblica tutela potesse riconoscersi necessario dall'I. R. Delegazione provinciale di delegare taluno dei suddetti ingegneri d'ufficio.

## SEZIONE III

# DISCIPLINE CHE SI OSSERVANO PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI.

194. I progetti per opere di nuova costruzione sono sempre costituiti dei seguenti dettagli: Regolamento 31 maggio 1833, art. 19.

I. Dalla descrizione dell'opera;

II. Dalla perizia di stima corredata delle analisi, non che dei calcoli di dettaglio delle qualità dei diversi oggetti contemplati nella medesima. Essa deve pure comprendere la stima dei compensi dei fondi da occuparsi. Queste stime sono compilate a termini dei veglianti regolamenti;

III. Dai capitoli per l'appalto divisi in generali e parziali;

IV. Finalmente da un prospetto riassuntivo delle quantità, non essendo ostensibile agli aspiranti la perizia di dettaglio.

195. Tanto nella descrizione, quanto nei capitoli devono i periti attenersi all'ordine, metodo ed espressioni come nelle minute poste in fine al presente capitolo sotto gli allegati I e II, salve quelle modificazioni che si rendessero necessarie dipendentemente dalle circostanze locali, e di cui danno preciso conto nelle motivate loro relazioni. Regolam. sudd., art. 11.

196. I progetti devono essere corredati di disegni di pianta, profili, sezioni e simili, qualora si tratti di opere d'importanza, e la di cui entità e natura non possa rilevarsi chiaramente dalla semplice descrizione dei lavori. I disegni sono fatti senza lusso e coll'uso delle misure e scale metriche, a senso della circolare 12 dicembre 1806, n° 4588, della cessata Direzione generale delle acque e strade (*veggasi al cap. VII sez. II*) (*c*). Regolam. sudd., art. 12.

(*c*) Sul modo di redigere i progetti di opere che vengono compilati per l'interesse dei comuni, degli istituti di pubblica beneficenza di culto, e di altri corpi tutelati, l'I. R. Delegazione provinciale di Milano

Regolamento 31 maggio 1833, art. 13.

197. I progetti per l'appalto di manutenzione di strade ed altre opere comprendono:

I. La descrizione della strada o dell'opera qualunque;

II. I capitoli d'appalto divisi in generali e parziali;

III. La perizia di stima corredata delle analisi di perizia,

inerendo agli ordini portati dal Governativo decreto 9 novembre 1844, n. 38938-4194 ha diramata la circolare a stampa 14 dicembre detto anno, n. 30628-1503, onde richiamare l'attenzione di tutti gl'ingegneri civili che si occupano dei progetti di opere spettanti ai suddetti corpi tutelati, perchè siano corredati gli stessi progetti di tutti quei dettagli che valgano a giustificare le proposizioni nelle singole loro parti, somministrando agli uffici superiori di revisione i dati necessarj per gli opportuni riscontri.

Venne quindi determinato che qualora si trattasse di opere di sistemazione o costruzione di argini o di strade, oltre alla pianta deve unirsi il profilo longitudinale di livellazione, e le sezioni trasversali, riferite alla stessa orizzontale, sulla quale si distinguerà la perpendicolare corrispondente col detto profilo longitudinale. Le altezze tanto per gli accidenti naturali del terreno, quanto per le linee del progetto saranno in generale segnate in numeri, locchè si farà anche nel senso orizzontale per determinare con maggiore precisione il lavoro da eseguirsi indipendentemente dal sussidio delle scale.

Per opere o rilievi concernenti fiumi o canali, sui profili longitudinali e trasversali sarà sempre da riportarsi il livello di magra e quello di piena, e se occorre anche taluno degli stati intermedj con distinti riferimenti in numeri alla comune orizzontale.

Per le opere di ristauro, o di costruzione di fabbricati ed edificj, oltre alla pianta si dovranno unire gli alzati o sezioni sulle diverse linee le quali sieno necessarie per rappresentare adequatamente ogni parte delle medesime a giustificazione dai relativi calcoli, coll'aggiunta eziandio di quegli ulteriori dettagli in maggiore scala che l'importanza e natura loro fossero per richiedere.

All'oggetto poi di sempre più raggiungere l'adempimento delle superiori prescrizioni devono gl'ingegneri aver sempre presente di inscrivere nei disegni le misure delle parti dei progetti che vi sono rappresentati, e quelle che servono di base al calcolo delle quantità del quale i progetti dovranno immancabilmente essere corredati.

Siccome l'inosservanza di queste prescrizioni porterebbe di conseguenza la retrocessione dei progetti, così venne raccomandato ai mentovati ingegneri di attenersi rigorosamente ai suddetti ordini superiori colla diffidazione che saranno tenuti responsali dei danni che potessero derivare ai corpi morali da essi assistiti da quei difetti od incsattezze che emergessero nei progetti suddetti.

ed esclusi i disegni di planimetria e profili, sezioni e simili siccome non necessarj.

198. Qualora nel progettare il riappalto della manutenzione di una strada sia stato assentato di preventivamente migliorarne il sistema in tutto od in parte, deve farsene un separato progetto, il quale comprende solamente quelle dimostrazioni in disegno che fossero indispensabili ad illustrare e determinare il lavoro e nulla più, escluso qualunque lusso nei disegni, e ritenuto l'uso della scala e delle misure metriche a senso della succitata circolare 12 dicembre 1806, n. 4588, della cessata Direzione generale d'acque e strade. Regolamento 31 maggio 1833, art. 14.

199. Tanto nella descrizione, quanto nei capitoli dei progetti per l'appalto di manutenzioni di strade devono i periti attenersi all'ordine, metodo ed espressioni come nelle minute annesse al capitolo presente allegati III e IV, salve quelle modificazioni che si rendessero necessarie dipendentemente dalle circostanze locali, e delle quali danno preciso conto nelle motivate loro relazioni. Regolam sudd., art. 15.

200. Nelle relazioni devono presentare un paralello delle circostanze di fatto e delle spese tra la perizia del contratto scadente, e quella del nuovo che si propone, da cui emergano a colpo d'occhio le variazioni in ogni particolare, rimarcando il ribasso ottenuto nella delibera del contratto scadente. Questo paralello o prospetto di confronto è compilato giusta il modello che si unisce in fine al n. III, abbracciando distintamente: Regolam. sudd., art. 16.

I. Le lunghezze e larghezze delle strade;

II. La quantità e qualità della ghiaja o sabbia di manutenzione, il luogo e la distanza dell'estrazione, il costo complessivo;

III. Il costo comparativo della mano d'opera per manutenzione del carreggiabile, dei cigli, delle scarpe, ecc.;

IV. Il costo delle opere per la manutenzione degli edificj;

V. Il costo totale della manutenzione in genere di tutta la strada ed in ragione di metro lineare.

201. Indicano inoltre i periti, nelle relazioni, se la strada è molto o poco carreggiata, se essa ha continuazione sul territorio di altri comuni, e serve all'uso promiscuo ed alle comunicazioni dei rispettivi abitati, ovvero se rimane nei confini Regolam. sudd., art. 17.

del comune che la costruisce, e non serve che all'uso del medesimo.

Regolamento 31 maggio 1833, art. 18.

202. I periti chiudono le loro relazioni colle osservazioni fatte intorno alla qualità delle cave delle materie, allo stato attuale della strada, ai difetti che presentasse, ai pregiudizj che vi esistessero per fatto dei frontisti o privati in genere, indicando tutte le circostanze relative agli obblighi dei privati medesimi verso la strada, e proponendo le opportune disposizioni che occorressero (*d*).

Regolam. sudd., art. 19.

203. Ai periti, nominati colle norme stabilite nella presente sezione II per la compilazione dei progetti, viene assegnato un congruo termine onde presentarli ai rispettivi II. RR. Commissarj distrettuali coll'organo delle Deputazioni comunali.

Regolam. sudd., art. 20.

204. È obbligo dei Commissarj distrettuali di disporre le cose abbastanza in tempo, perchè i progetti tanto per opere di

(*d*) Venne invocata una dichiarazione di massima sull'obbligo dei particolari proprietarj degli edificj di ponti, tombe, ecc. attraversanti le strade, di portare la larghezza di questi in corrispondenza a quella delle rispettive strade, e ciò per non ritenere bastantemente combinabili le disposizioni di alcuni articoli dei veglianti regolamenti stradali coll'intrinseca convenienza della cosa.

Le norme stabilite dal § 7 del regolamento 13 febbrajo 1777, e dal § 11 del decreto 20 maggio 1806, (*veggasi il* § 12 *del Manuale*) non lasciano luogo a sensi del decreto Governativo 24 aprile 1819, n. 3570-467, a veruno degli esposti dubbj. Prescrivono le prime che a tutto carico dei privati sia la manutenzione degli edificj d'ogni genere fatti per loro proprio comodo, e distinguendo le altre i ponti e gli edificj che si costruiscono in nuovo da quelli che già esistono, stabiliscono pei primi l'eguale larghezza assegnata alle strade, ed esigono che i secondi abbiano soltanto la larghezza necessaria pel comodo passaggio e siano difesi da ripari laterali. Che se da ciò risulta non potersi i proprietarj obbligare a dispendiosi allargamenti degli edificj già esistenti per tutte le migliorie che si fanno alle pubbliche strade, quando gli edificj stessi siano già abbastanza comodi e sicuri, non togliesi per altro di provvedere all'allargamento dei ripetuti ponti ed edificj, quando le viste d'arte o la convenienza delle opere pubbliche lo esigano; ma in questo caso il dilatamento deve stare a carico della pubblica Amministrazione che lo fa eseguire come spesso avviene anche nelle opere stradali dello Stato, essendo poi tenuto colla manutenzione il privato possessore cui perciò si consegna il lavoro ultimato lodevolmente.

*Decreto Governativo* 24 *aprile* 1819, *n.* 3570-467.

costruzione, quanto per opere di manutenzione siano loro presentati dai periti almeno sei mesi prima dell'epoca per la quale deve attivarsi il contratto per l'esecuzione delle relative opere.

205. Tostochè i progetti sono presentati agli II. RR. Commissarj distrettuali, vengono dai medesimi rassegnati all'I. R. Delegazione provinciale coll'indicazione dei mezzi coi quali i comuni hanno divisato di far fronte ai relativi dispendj (*e*). Regolamento 31 maggio 1833, art. 21.

206. L'I. R. Delegazione provinciale incarica l'Ufficio provinciale degli ingegneri delle pubbliche costruzioni della revisione dei progetti, e sulla base del voto del predetto Ufficio ordina quelle emende o riforme che fossero reputate del caso (*f*). Regolam. suddd., art. 22.

(*e*) Colla circolare del Governo Veneto 24 settembre 1822, n. 30555, venne assolutamente proibito di far redigere perizie, disegni, progetti (sempre però che non si riferiscano a semplice ordinaria manutenzione), senza che il consiglio o convocato comunale rispettivo abbia prima assentito alla massima del lavoro stesso.

Se sono poveri i comuni possono intanto cominciarsi i lavori, prendendone la costruzione od il riattamento a' tronchi, e riportando la spesa in varie annualità onde meno sentirne il peso.

*Decreto del Governo Veneto* 22 *settembre* 1852, *n.* 34305.

(*f*) I decreti del Governo Veneto 19 ottobre 1837, n. 33114, e 12 luglio 1839, n. 27944, hanno stabilito; che l'Ufficio provinciale di pubbliche costruzioni non deve occuparsi fuorchè della revisione dei progetti, ch' esclusivamente interessano l'amministrazione comunale, o formano parte dell'amministrazione stessa. Quindi il detto ufficio non debb' essere obbligato ad ispezioni od esami di opere interessanti altre amministrazioni di culto, di beneficenza, di ospitali, d'istruzione pubblica se non in quanto alle loro occorrenze avessero i comuni a supplirvi colle loro rendite.

La revisione dei progetti di strade ed altre opere comunali abbraccia l'esame tanto in linea tecnica, quanto di calcolo. Però l'ufficio provinciale degli ingegneri ha l'obbligo di riconoscere se il progetto sia regolarmente compilato; se combini le viste d'arte ed i riguardi di economia; se possa essere in opposizione od in contraddizione alle regole e norme generali di costruzioni pubbliche di strade, di acque, di fabbricati; in fine se regga la convenienza delle proposte opere e dei valori unitarj attribuiti agli elementi delle medesime.

Se poi fossero i progetti in qualche parte difettivi o irregolari, se i tipi, le perizie, le analisi avessero evidenti mancanze ed errori, se occorressero illustrazioni, se mancassero documenti o contenessero altre eccezioni, non incomberebbe all'ufficio degli ingegneri l'occuparsi del

Regolamento 31 maggio 1833, art. 23.

207. Riconosciuta la regolarità di un progetto stradale, la Delegazione procede ad invocare l'approvazione del Governo, in quanto non fosse di sua competenza l'impartirla, a termini delle veglianti prescrizioni (*g*), e si fa luogo, a seconda del

toglimento od emenda di ogni difetto o lacuna, nè della rifusione di alcuna parte del progetto, nè della rinnovazione di tutti i calcoli erronei, dovendo invece tali progetti essere rimandati al loro autore, affinchè aggiunga, rifaccia o rettifichi ciò che fosse dimostrato mancante o fallace.

Avvertiranno gl' ingegneri in capo che nei progetti i quali esser devono assoggettati alla sanzione governativa, e per conseguenza previamente riveduti dai centrali ufficj tecnici ed economici, non ispetta all' ufficio provinciale fuorchè riconoscere sommariamente e riferire, se in via d' ordine siano regolarmente compilati e forniti di tutte le occorrenti dimostrazioni, dovendo essi in caso diverso retrocederli al compilatore.

Se poi non fossero i progetti di competenza governativa, e stesse l' approvarli nella sfera delle attribuzioni delegatizie, essi devono in tal caso essere riveduti compiutamente dall' Ufficio provinciale. Gli stessi ingegneri in capo avvertiranno che le prescrizioni dell'art. 22 del regolamento stradale 1833, non contemplano altre operazioni ulteriori a cura dell' Ufficio provinciale, come, per esempio, sarebbero perizie di forniture o perizie di effetti mobili, per le quali non rendesi necessaria una ispezione o cognizione dei regi ingegneri, e però vi suppliscono le Ragionerie provinciali.

*Non reggono simili disposizioni nella Lombardia, ove gli Uffici provinciali degli ingegneri si occupano tanto della revisione delle perizie che possono interessare qualunque corpo tutelato, quanto delle altre per la provvista dei mobili, ec.*

(*g*) Le facoltà delle RR. Delegazioni provinciali state accordate da S. M. I. R. A., e contenute nella circolare del Governo Lombardo 14 aprile 1839, n. 13153-2020, consistono fra le altre:

*a*) nell' approvare i preventivi dei comuni, i quali per sostenere le spese di ordinaria amministrazione oltrepassano sempre il *maximum* di centesimi quattro, fermo l' obbligo di rassegnare i preventivi al Governo per la di lui approvazione quando occorra di oltrepassare il detto *maximum* per ispese straordinarie.

*b*) di approvare le spese straordinarie di qualsiasi genere sino al limite di 300 lire austriache pei comuni aventi Congregazione Municipale, e di lire austriache 150 per gli altri, ben inteso che esista il fondo necessario nel conto preventivo del comune, sieno osservate le prescrizioni dei veglianti regolamenti, e ne sia riconosciuto in ispecie il bisogno sotto la responsabilità delle Delegazioni provinciali.

*c*) di deliberare anche fuori dell' asta contratti di locazione od

caso, all'occorrente comunicazione del progetto all'Autorità militare, giusta le disposizioni in corso (*h*).

208. Ottenuta l'approvazione del progetto, hanno il loro corso le pratiche d'asta per l'appalto. Se però le nuove opere comprendano stime di compensi per terreni da occuparsi o danneggiarsi, e non esistano ancora negli atti le adesioni dei rispettivi proprietarj, i Commissarj distrettuali dispongono che in prevenzione siano col mezzo delle Deputazioni comunali comunicate le suddette stime ai proprietarj stessi per la corrispondente vidimazione di esse, ove le accettino, o per le loro deduzioni in caso contrario, da presentarsi entro quel termine che viene prefinito. Regolamento 31 maggio 1833, art. 24.

209. Qualora pel rifiuto di alcuno dei proprietarj alla cessione dell'area da occuparsi per la strada, o per la non accettazione delle condizioni proferte dal comune, si manifesti il bisogno di promovere il giudizio di spropriazione forzata, ha luogo anche per le strade comunali l'applicazione delle prescrizioni veglianti per le opere erariali, ed indicate nel capitolo III di questa parte, alla sezione I, pag. 47. Regolam. sudd., art. 25.

210. È riservato all'Autorità tutoria il determinare ne' singoli casi se le pratiche indicate dai precedenti §§ 208 e 209 abbiano a precedere l'approvazione del progetto, ed in ogni caso le difficoltà che insorgono coi proprietarj da danneggiarsi vogliono essere tolte di mezzo prima dell'appalto, o per lo meno prima che avvenga la consegna delle opere all'appaltatore. Regolam. sudd., art. 26.

211. L'appalto non comprende di regola che il prezzo delle opere da eseguirsi, esclusi i compensi ai proprietarj dei fondi da occuparsi, rimanendo i compensi stessi riservati a carico del comune. Regolam. sudd., art. 27.

appalti di opere per conto di pubblici stabilimenti, chiese comuni, senza eccedere il prezzo fiscale quando fossero tornati inutili tre esperimenti d'asta.

*d*) di autorizzare l'esecuzione de' lavori appartenenti ai suddetti corpi tutelati escluse *le opere nuove*, quelle non contemplate nei preventivi e quelle eccedenti la spesa di austriache lire mille.

(*h*) Colle circolari del Governo di Lombardia 29 gennajo 1821, n. 203-40; 3 agosto 1823, n. 23258-5906, e 22 luglio 1828, n. 21108-5236, venne prescritto che avanti d'intraprendere la costruzione di nuove strade, sia a carico pubblico, sia dei privati, si deve ottenere il consenso delle autorità militari.

## SEZIONE IV

# DISCIPLINE CHE SI OSSERVANO PER L' EFFETTUAZIONE DEGLI ATTI DI CONSEGNA E DELLE VISITE DI COLLAUDAZIONE IN GENERE.

Regolamento 31 maggio 1833, art. 28.

212. Le visite per gli atti di consegna di qualunque opera appaltata devono eseguirsi dal perito autore del progetto, qualora sia possibile, in concorso dell' appaltatore, di uno almeno degli individui componenti la Deputazione comunale, e dell' Agente comunale, i quali si firmano appiedi dell'atto relativo, che deve estendersi secondo la modula allegato IV.

Regolam. sudd., art. 29.

213. All'atto della consegna vengono dal perito determinate, in concorso dell' appaltatore e del proprietario e affittuale del fondo, le cave della ghiaja che emerga di dover assegnare, il di cui compenso sta a carico dell' appaltatore, come stanno a di lui carico gli altri danni qualunque dipendenti dalle opere, colla sola eccezione del precedente § 211. Nella determinazione delle dette cave devono osservarsi le disposizioni risultanti dallo speciale regolamento di cui alla sezione VII del presente Capitolo, avvertendo inoltre di determinare ad un tempo le vie di trasporto dalla nuova cava alla strada, cercando sempre di conciliare la minor distanza della condotta, cioè l' economia comunale col minor incomodo dei privati.

Regolam sudd., art. 30.

214. Aperta colle prescritte discipline una cava, non può sopprimersi sotto qualunque pretesto fino al totale suo esaurimento, e senza speciale autorizzazione della I. R. Delegazione provinciale. Occorrendo di aprire nuove cave si osservano le medesime formalità, ma l' assegno di queste deve riportarsi al momento di qualche visita di collaudazione, e deve sempre essere dedotto dalla massima di non ricorrere ai fondi troppo

lontani in parità di circostanze, se prima non sono esaurite le materie dei più vicini alla strada. Deve però anche aversi riguardo di non aprir cave in prossimità degli abitati e delle strade pubbliche, le quali possono riescire ad esse dannose dando ricetto ad acque stagnanti, o per altri riguardi. Per massima le cave suddette non possono mai aprirsi se non alla distanza di metri quattro dal termine della ragione stradale, e rispetto ai caseggiati, ad una distanza di metri sessanta dai medesimi.

215. Le visite di collaudazione per opere di nuova costruzione vengono eseguite dopo il compimento delle opere stesse, coll'intervento delle persone di cui al § 212. Gli II. RR. Commissarj distrettuali sono in obbligo di rassegnare all'I. R. Delegazione provinciale nel più breve termine le proposizioni per la nomina del perito di cui al § 190. Regolamento 31 maggio 1833, art. 31.

I relativi processi verbali vengono estesi giusta la modula allegato V. Qualora l'appaltatore abbia adempito a' suoi obblighi vi si unisce la dichiarazione di laudo, come nella modula all'allegato VI.

I detti processi verbali sono coll'organo degl'II. RR. Commissarj distrettuali rassegnati all'I. R. Delegazione provinciale per l'approvazione e per gli ordini di pagamento.

216. Qualora le opere d'acque e strade importino un prezzo od annuo canone non maggiore di L. 400 italiane, è da ritenersi operativo al pari di un atto formale di collaudazione il certificato dell'Ingegnere direttore dei lavori, comprovante la lodevole ultimazione delle opere; ritenuto però che tale certificato sia in questo caso redatto in forma di processo verbale, coll'intervento dell'appaltatore, e all'appoggio del capitolato d'appalto (*i*). Circolare gover. 24 novem. 1821, n. 31973 - 5453.

(*i*) Una simile determinazione si è data dal Governo Veneto nella circolare 24 dicembre 1851, n. 45669.

*Del Colle, pag.* 26 *e* 193.

Colle circolari del Governo Veneto 15 giugno 1822, n. 20055, 26 gennajo 1824, n. 2269, e 25 giugno 1854, n. 20898, venne stabilito che qualora all'atto pratico del lavoro si manifesti il bisogno di qualche opera addizionale non contemplata dal progetto, l'appaltatore è obbligato di eseguirla a tutto suo carico, quando l'importo da valutarsi secondo

Circolare gover. 5 novemb. 1842, n. 36718 - 6364.

217. Resta ingiunto agl' ingegneri collaudatori di astenersi assolutamente dal prendere ispezione di lavori i quali non fossero stati eseguiti senza superiore autorizzazione, e non si trovassero strettamente collegati con quelli di cui fosse seguito l'appalto, e che fossero essi chiamati a collaudare, per modo che senza di tali lavori non si potesse raggiungere convenientemente lo scopo delle opere principali.

Circolare sudd.

218. Gli Uffici provinciali delle pubbliche costruzioni hanno quindi l'incarico di escludere dalle loro ispezioni e proposizioni tutte le spese incontrate dalle Autorità comunali, qualificate come addizionali ai lavori appaltati, mentre o sono ad essi estranei o non collegati con essi necessariamente.

il prezzo di delibera non sia maggiore del due per cento del prezzo medesimo.

Se poi l'importo fosse maggiore sarà nondimeno tenuto l'appaltatore ad eseguirla, ma avrà in tal caso diritto al pagamento della somma eccedente il due per cento.

Non potrà però in questo secondo caso dar mano al maggior lavoro addizionale, se prima non vi sia stato autorizzato dalla competente superiorità sopra l'apposita perizia cui l'ingegnere direttore avrà avuto cura di previamente redigere e subordinare con tutta sollecitudine, eccettuati i casi di un'urgenza assoluta ove ogni ritardo fosse pericoloso, mentre allora è autorizzato a far senza remora intraprendere il lavoro, salvo soltanto l'obbligo di renderne immediatamente consapevole l'ingegnere in capo; e col di lui mezzo la R. Delegazione e il Governo se trattasi di *lavori erariali*.

Qualora le variazioni od aggiunte non siano urgenti, ma soltanto consigliate dai plausibili titoli di convenienza, gl' ingegneri ne fanno ragionato progetto da essere sottoposto alla competente autorità superiore come si pratica per ogni altro lavoro.

Gl' ingegneri che in corso d' opera ordinassero agli appaltatori variazioni od aggiunte non autorizzate di lavori non urgenti ma soltanto utili, saranno ritenuti risponsabili dell' importo delle variazioni od aggiunte, e verranno anche sospesi dall' impiego, o almeno secondo i casi multati.

Gli appaltatori ch' eseguiranno variazioni od aggiunte nelle opere in corso senza averne avuto un regolare ordine in iscritto dall' ingegnere in capo o dall' ingegnere direttore dell' opera, saranno responsabili dell' importo delle medesime ed inoltre soggetti a tutte le riforme che in conseguenza occorressero nei lavori, e ciò senza compenso alcuno, oltre di che dovranno pagare i danni che fossero per derivarne ai terzi.

*Del Colle, pag.* 26, § 80 *e successivi.*

219. Le visite di collaudo relative alla manutenzione ordinaria delle strade, da eseguirsi coll'intervento delle persone di cui al § 212, hanno luogo una volta all'anno nei mesi di ottobre e novembre, ad eccezione delle strade in montagna, per le quali è invece stabilita la visita nel mese di settembre (*l*). Regolamento 31 maggio 1833, art. 32.

220. La preparazione della ghiaja e sabbia deve essere compiuta nel mese antecedente a quello in cui si eseguiscono le visite di collaudazione. Regolam. sudd., art. 33.

221. Per le strade in appalto di manutenzione, oltre all'annuale visita di collaudazione da eseguirsi dai periti nominati colle norme della sezione II del presente Capitolo, deve alla fine del primo semestre venir rilasciato dalle rispettive Deputazioni comunali un certificato comprovante essere stata la strada mantenuta dall'appaltatore in istato di buon servizio, ed avere l'appaltatore medesimo sparso sulla strada il residuo della dote di ghiaja e sabbia precedentemente misurata ed appartenente all'annata anteriore. Tale certificato, da stendersi nelle forme del modello qui unito (allegato VII) ed essere vidimato dal Commissario distrettuale, deve prodursi all'epoca della visita di collaudazione, ed unirsi per allegato al relativo processo verbale di collaudazione. Regolam. sudd., art. 34.

222. Non trovandosi la strada in istato di buon servizio durante il primo semestre, o mancando l'altra circostanza dell'eseguito spargimento della dote di ghiaja appartenente all'annata anteriore, o verificandosi che la ghiaja sparsa non sia della qualità prescritta, le Deputazioni comunali non rilasciano il certificato, di cui nel precedente paragrafo, e ne fanno circostanziato rapporto ai Commissarj distrettuali per le provvidenze occorribili. Regolam. sudd., art. 35.

223. Pei contratti attualmente in corso ne' quali il pagamento Regolam. sudd., art. 36.

(*l*) Siccome giusta l'art. 4.° dei capitoli parziali nell'allegato II la manutenzione deve essere calcolata ad anno civile, e siccome le pratiche d'ordine che si richiedono per la effettuazione del canone portano che l'appaltatore non lo ottenga prima del compimento dell'anno, così le Deputazioni comunali possono e devono ricusare la firma del mandato qualora nel periodo posteriore al collaudo fino a tutto dicembre egli avesse trascurato di mantenere lodevolmente la strada.

*Circolare del Governo Veneto 4 dicembre* 1835, *n.* 40664.

del canone è diviso in due rate semestrali, ed in quelli anche futuri, nei quali il canone stesso, atteso la sua entità, venisse distribuito egualmente in due rate, il certificato, di cui al § 221, serve di base pel pagamento della prima rata corrispondente alla metà dell'ammontare del canone stesso.

Regolamento 31 maggio 1833, art. 37.

224. Due mesi prima dell'epoca delle visite di collaudazione i Commissarj distrettuali rassegnano all'I. R. Delegazione provinciale, in un colle duple di cui ai §§ 191 e 192, il prospetto od elenco delle strade comunali ed altre opere da collaudarsi per la manutenzione in ciascun distretto; il qual prospetto, formato come dalla modula allegato VIII, viene consegnato al perito che deve eseguire le visite per opportuna di lui norma (*m*).

Regolam sudd., art. 38.

225. L'I. R. Delegazione provinciale fa conoscere agl' II. RR. Commissarj distrettuali, almeno un mese prima dell'epoca delle visite di collaudazione, il nome dei periti prescelti per le medesime. I detti Commissarj si pongono tosto in corrispondenza coi periti stessi, onde concertare i giorni delle ispezioni ed il giro da effettuarsi ne' singoli comuni per le opportune partecipazioni da farsene alle rispettive Deputazioni comunali.

Regolam. sudd., art. 39.

226. Le Deputazioni comunali, nel giorno stabilito dagl' II. RR. Commissarj distrettuali, debbono tenere allestiti tutti gli atti necessarj alle visite da eseguirsi, ed aver fatte precedere le convenienti diffidazioni in tempo agli assuntori, perchè assistano immancabilmente in persona, ovvero col mezzo di legali rappresentanti, alle visite stesse, le quali seguono anche in loro contumacia. Le Deputazioni conservano le prove delle fatte diffidazioni.

Regolam. sudd., art. 40.

227. I processi verbali delle visite pei collaudi di manutenzione devono essere estesi giusta la modula allegato V. Qualora l'appaltatore abbia adempiuto a' suoi obblighi, vi è unito il certificato di laudo, come nella modula allegato VI.

(*m*) Sarà fatto carico al collaudatore non solo di conoscere se l'opera sia stata lodevolmente eseguita, ma ancora se siansi osservate le prescrizioni riguardo al tempo, e se furono impiegati materiali della prescritta qualità.

*Decreto del Governo Veneto 3 novembre 1850, n. 40796-4611.*

228. Nelle visite di collaudazione per la manutenzione delle strade debbono i periti misurare le ghiaje e sabbie allestite lungo le strade. Le misure si fanno seguendo la modula allegato IX, e questi atti devono unirsi ai processi verbali di visita delle strade di cui si riferiscono. Regolamento 31 maggio 1833, art. 41.

229. In calce ai processi verbali di collaudazione si notano i disordini cui si trovassero soggette le strade per fatto dei frontisti, utenti d'acque o privati in genere, per le opportune provvidenze, e si ha cura di ben precisare tali disordini rispetto specialmente alle corrosioni operate lungo le strade dalle rogge o cavi, ed a chi ne incumbe l'emenda, così pure rispetto all'abuso invalso di lasciar soverchiare le siepi fronteggianti o i loro rami con indebito ingombro del fondo stradale, e con pregiudicevole impedimento del pubblico passaggio (*n*). Regolam. sudd., art. 42.

230. Affinchè siano compiti e conservati i cartelli posti nei diversi paesi, indicanti le loro denominazioni, gl' ingegneri incaricati dei collaudi di cui sopra estendono le loro ispezioni, verificando anche il deperimento che fosse avvenuto negli indicati cartelli, non che la loro mancanza, facendone annotazione nei processi verbali di visita. Circolare gover. 22 ottobre 1838, n. 9254-P.

231. Non sono ammessi collaudi condizionati, quantunque si tratti di piccole mancanze, volendosi che gli appaltatori adempiano in ogni parte al loro dovere. Quando non vi concorra il pieno adempimento dei patti, i periti negano il collaudo all'appaltatore con motivata dichiarazione appiedi del processo verbale, dietro la quale l'appaltatore e la Deputazione comunale possono aggiungere le proprie osservazioni. Regolamento 31 maggio 1833, art. 43.

232. Gli appaltatori in caso di denegata collaudazione possono, qualora si credano gravati dalle risultanze della visita relativa, invocare dall'I. R. Delegazione provinciale una nuova ricognizione a loro spese, la quale ha luogo colle medesime formalità. Regolam. sudd., art. 44.

233. I periti sono tenuti a presentare nel più breve termine possibile, ed al più tardi entro venti giorni, agl' II. RR. Commissarj distrettuali i processi verbali delle visite fatte nei Regolam. sudd., art. 45.

(*n*) Veggasi la determinazione stata data dalla Delegazione provinciale di Milano sul taglio dei rami protendenti sulle pubbliche strade e riportata precedentemente nella nota al § 64 del Manuale.

singoli comuni del distretto, unendo la specifica delle loro competenze, e retrocedendo il prospetto di cui al § 224. I Commissarj distrettuali debbono fra cinque giorni rassegnare i processi verbali all' I. R. Delegazione provinciale per la relativa approvazione ed ordine di pagamento del canone di manutenzione.

Il perito collaudatore incorre nella perdita delle sue competenze, nel caso che lasci trascorrere il termine di sopra prefinito per la presentazione dei processi verbali di visita, a meno che il ritardo non derivi da gravi e provati motivi.

Regolamento 31 maggio 1833, art. 46.

234. Nei casi di denegata collaudazione il perito deve indicare il tempo e la spesa necessaria per eseguire i lavori mancanti. L' I. R. Commissario distrettuale in questi casi fa subito l' analoga intimazione delle mancanze da emendarsi dall' appaltatore e sua sigurtà col mezzo della Deputazione comunale e colla comminatoria dell' esecuzione d' ufficio a termini del decreto 1 maggio 1807, riferiti nel § 100 e successivi del Cap. II.

Regolam. sudd., art. 47.

235. Instando l' appaltatore perchè sia verificata l' eseguita correzione delle mancanze riconosciute nella prima visita, l' I. R. Commissario è abilitato a far ripetere la visita colle medesime formalità e col mezzo del perito edotto, ritenuta la spesa a carico dell' appaltatore medesimo anticipabile dal comune e da scontarsi sul canone di manutenzione.

Circolare gover. 31 agosto 1835, n. 21560-3274.

236. La misura delle competenze dovute all' ingegnere collaudatore per queste seconde visite sono regolate e liquidate in base alla tariffa allegato XV, annessa al regolamento 31 maggio 1833.

Regolamento 31 maggio 1833, art. 48.

237. Qualora risultino emendate le mancanze, l' I. R. Commissario distrettuale rassegna il nuovo verbale di visita alla I. R. Delegazione provinciale, la quale ordina il pagamento del canone dovuto all' appaltatore, salva la deduzione del *dietim*, a senso dell'art. 15 dei capitoli parziali (alleg. II), da liquidarsi contestualmente all' atto della visita (*o*).

(*o*) La penalità del *dietim* deve commisurarsi al tempo nel quale la strada non fosse trovata in istato di lodevole manutenzione, sottoponendo l' appaltatore alla perdita di una parte aliquota di canone.

*Circolare del Governo Veneto 4 dicembre* 1835, *n.* 40664.

238. Ove l'appaltatore non abbia emendate nel tempo e nei modi prescritti le relative mancanze, l'I. R. Commissario distrettuale provoca dall'I. R. Delegazione provinciale l'abilitazione per l'esecuzione d'ufficio, sotto le norme del citato Decreto primo maggio 1807, producendo cogli atti tutte le ricevute delle diffidazioni fatte tanto all'appaltatore, quanto alla sicurtà. Regolamento 31 maggio 1833, art. 49.

239. Gl'II. RR. Commissarj distrettuali, col mezzo delle Deputazioni comunali dirigono le intimazioni opportune ai privati, perchè si prestino all'emenda entro un congruo termine dei difetti rilevati nei collaudi, colla comminatoria dell'esecuzione *ex officio* qualora entro lo stesso termine non producano concludenti motivi pei quali credano di non esservi obbligati, salve le penalità a termini dei regolamenti stradali secondo i casi. Così pure le Deputazioni comunali e i Commissarj distrettuali non ommettono di farsi carico di quelle imperfezioni o guasti che loro risultassero o fossero denunciati entro l'anno lungo le strade comunali, per le corrispondenti intimazioni da farsi all'appaltatore o ad altri cui spetta, ne' modi e termini di sopra stabiliti, e per farne, occorrendo, rapporto alle Autorità superiori. Regolam. sudd., art. 50.

## SEZIONE V

# MODO DI STABILIRE LE COMPETENZE DEI PERITI NEL DISIMPEGNO DELLE OPERAZIONI IN SERVIZIO DEI COMUNI.

Regolamento 31 maggio 1833, art. 51.

240. Le competenze dei periti per le operazioni relative al rilievo e compilazione dei progetti tanto di opere di nuova costruzione, quanto di ordinaria manutenzione, sono regolate colle norme della tariffa unita al regolamento 31 maggio 1833, sotto l'allegato XV, e colla stessa tariffa sono regolate le competenze dei periti incaricati delle visite di consegna, di rateale ricognizione dei lavori, come al § 267, e di collaudazione finale di opere di nuova costruzione. Le relative specifiche sono liquidate dall' Ufficio provinciale degl' ingegneri delle pubbliche costruzioni, a meno che trattisi di progetti per nuove costruzioni, nel qual caso la liquidazione è riservata all' I. R. Contabilità centrale (*p*).

Regolam. sudd., art. 52.

241. Le competenze invece dei periti, incaricati delle visite di collaudazione per l'annua manutenzione delle strade ed altre opere qualunque, sono regolate, rispetto alle strade, in ragione di L. 3. 50 austriache per ogni mille metri di strada visitata, ed in ragione di altre L. 3 austriache per ciascun atto o processo verbale compilato. Quanto alle altre opere cadenti in

(*p*) Onde ottenere una maggiore sollecitudine nella compilazione dei progetti per opere comunali, le Regie Delegazioni sono autorizzate ad accordare agl' ingegneri architetti l' anticipazione di un terzo delle loro competenze, purchè il totale di esse superi le lire 25, e purchè i progetti a cui si riferiscono siano stati previamente in massima dal consiglio o convocato comunale assentiti.

*Decreto del Governo Veneto* 28 *gennajo* 1825, *n.* 2094.

ordinaria manutenzione, e da visitarsi nella circostanza medesima in cui si effettua il giro delle strade comunali nel relativo distretto, le competenze del perito sono determinate in ragione di L. 4 austriache per ciascun processo verbale compilato.

242. Nel caso in cui il perito, chiamato alla collaudazione annuale delle strade comunali di un distretto, abbia l'ordinario domicilio ad una distanza maggiore di dieci miglia dalla giurisdizione del distretto medesimo, misurata questa distanza dal comune il più vicino, si fa luogo a compensare al perito stesso le spese di viaggio per una sola andata e ritorno, in ragione di centesimi 88 per ogni miglio, e si fa parimenti luogo al pagamento della dieta di L. 9, giusta l'allegato XV del regolamento 31 maggio 1833, ferma l'esclusione di qual altra siasi mercede di riposo durante l'operazione, sia in causa di giorni festivi od intemperie, sia per qualunque altro motivo, ed escluso egualmente il compenso di qualsivoglia spesa di trasferta per viaggi intermedj o lungo le strade traversali, giacchè a tutti questi elementi di spesa si ebbe il conveniente riguardo nello stabilire i corrispettivi esposti nel § 241.

Vicereale determinazione recata colla Govern. circolare 8 novemb. 1835, n. 36693-5489.

243. A risparmio quindi di spese comunali si procura di non nominare per le collaudazioni periti residenti fuori del distretto ove sono poste le strade da collaudarsi, avendo sempre un riguardo di preferenza a quelli che si trovassero domiciliati in luogo, ed ai quali non potesse ricusarsi una sufficiente capacità nella loro professione.

Determin. sudd.

244. Il compenso di L. 3 assegnato per ogni processo verbale, compilato all'atto della collaudazione delle strade comunali, deve ripetersi se, oltre il processo verbale di collaudo, altro se ne redige per la misurazione e ricognizione delle ghiaje, a tenore del § 228 e dell'allegato n. IX. Così pure ad altro eguale compenso di L. 3 ha diritto il perito se, contemporaneamente alla visita di collaudo, occorra di erigere un processo verbale separato per l'assegno di una nuova cava, da cui l'appaltatore abbia ad estrarre la ghiaja.

Determin. sudd.

## SEZIONE VI

# NORME PER LA COSTRUZIONE DELLE STRADE INTERNE DI MILANO.

Decr. 11 agosto 1808, e 3 febbrajo 1809, art. 1.

245. Tutte le strade interne della città di Milano sono costruite con un solo strato di selciato, guide di granito, marciapiedi, tombinatura, ove occorra, e tubi verticali per lo scarico delle acque cadenti dai tetti delle case (5).

Decreto sudd., art. 2.

246. È in facoltà dei proprietarj delle case fronteggianti le strade medesime di far eglino stessi costruire i tubi per l'incanalamento delle acque, nella forma però e nel conveniente intervallo di tempo che verrà loro prescritto (*q*).

(*q*) L'incanalamento delle pluviali defluenti dai tetti con tubi verticali essendo uno dei provvedimenti consigliati non solo dall'ornato, ma bensì dal pubblico comodo e che vuolsi, per quanto è possibile, diffuso anche nei comuni foresi, almeno nei principali e per le strade più frequentate, determinò la R. Delegazione provinciale di Milano a diramare la circolare 3 gennajo 1845, n. 307-13, colla quale, dopo d'aver premesso che ad ottenere un tale intento essa di già ogni qualvolta le si è presentata l'occasione di concedere licenze per nuove fabbriche lungo le strade postali attraversanti i comuni non ommise di comprendere fra le condizioni della concessione anche quella dell'incanalamento delle acque dei tetti; ha richiamato sul proposito il concorso e lo zelo dei Regi Commissarj distrettuali affinchè tengano raccomandato l'argomento alle Deputazioni comunali onde non lascino di promuovere per loro parte il suindicato provvedimento nelle località che lo importi tutte le volte che si presenti il caso di nuove fabbriche del riordinamento delle fronti delle case. Si sono quindi incaricati i Commissarj distrettuali di fare espressa avvertenza ai periti incombenzati dei progetti di appalto delle strade comunali affinchè rispetto ai tronchi delle medesime che attraversano i paesi ed in cui si possa applicare l'incanalamento delle acque dei tetti, abbiano cura di predisporre le tombe sotterranee destinate a compire il sistema dell'incanalamento stesso, e che secondo il Vice-Reale decreto 11 agosto 1808 stanno a peso dei comuni.

È pure in facoltà de' medesimi di far eglino stessi la spesa per rendere verticali o per coprire le loro inferriate orizzontali.

247. Quando i padroni di case non vogliono assumersi l'esecuzione delle operazioni predette, vengono queste fatte eseguire dall'Amministrazione municipale, che ripete il compenso della spesa dai medesimi proprietarj. Decr. 11 agosto 1808, e 3 febbrajo 1809, art. 3.

248. La spesa della tomba sotterranea e quella dei piccoli condotti da formarsi nel mezzo delle nuove strade, come pure qualunque altra spesa relativa al nuovo adattamento, è a carico comunale. Decr. 11 agosto 1808, art. 4.

249. Col decreto 14 settembre 1814 essendo stati aboliti i precedenti decreti 3 gennajo 1811 e 30 aprile 1812 sulla classificazione delle strade di Milano, la Congregazione municipale, sentita la Commissione d'ornato, presenta all'occorrenza al Governo quei progetti che giudica convenienti al pubblico comodo ed ornato. Decreto 14 settembre 1814, art. 1 e 2.

250. La Commissione d'ornato fa anche spontaneamente alla Congregazione municipale quelle proposizioni che reputa opportune all'abbellimento della città. Decreto 14 settembre 1814, art. 3.

251. È riservato al Governo di determinare nei casi speciali quelle occupazioni di privata proprietà che stimerà necessarie, salva sempre l'indennizzazione ordinata dalle leggi e dai decreti. Decreto sudd., art. 4.

# SEZIONE VII

## REGOLAMENTO PER L' ASSEGNAZIONE DELLE CAVE DI GHIAJA NE' FONDI PRIVATI.

Allegato VII del Regolamento 31 maggio 1833, art. 1.

252. Nella scelta delle cave per l' estrazione della sabbia o della ghiaja vengono preferiti i luoghi

*a)* dove in parità di circostanze le ghiaje o sabbie siano di miglior qualità;

*b)* dove, posta eguaglianza di qualità ed altro, le materie sono più abbondanti, cioè in maggior quantità;

*c)* dove è più facile la condotta, cioè minore il trasporto, e quindi la spesa, con riguardo però alle disposizioni del § 209, sezione III;

*d)* dove le cave riescono di minor pregiudizio.

Si devono risparmiare i terreni o fondi di piccola estensione, ai quali le cave e il calpestio sarebbero assai dannosi; i terreni che per la qualità della coltivazione o per circostanze di piantagioni od altro, obbligassero gli appaltatori a troppo grave compenso; i terreni o spazj più vicini ai canali elevati od ai fiumi, onde impedire delle perdite di acqua per filtrazione; i terreni in fine che vanno sottoposti a risaja, e specialmente gli spazj aderenti ai fossi detti di cinta, onde le cave stesse non riescano di impedimento alla coltivazione del riso ed all' irrigazione o restituzione delle acque.

Allegato sudd., art. 2.

253. Stabilito colle norme indicate nel precedente paragrafo il luogo delle cave, l' ingegnere destinato alla consegna della strada assegna all' appaltatore, in concorso del proprietario o suo rappresentante, la parte del fondo nella quale si apriranno le cave medesime, determinandone l' estensione ed il perimetro, la massima profondità e durata.

Allegato sudd., art. 3.

254. L' appaltatore è garante della qualità delle persone alle quali commette le escavazioni ed i trasporti suddetti, e

dei danni campestri od altro che potessero recare ai proprietarj.

255. L' appaltatore non può metter mano ad un' escavazione ed occupazione, coi depositi delle materie estratte, maggiore di quella che sarà stabilita, senza la preventiva misura, descrizione e partecipazione alla Deputazione comunale ed al proprietario come sopra. Mancando a questa prescrizione l'appaltatore è tenuto alla reintegrazione di tutti i danni che ne fossero per derivare. Allegato VII del Regolamento 31 maggio 1833, art. 4.

256. Il perito stabilisce, all'atto dell'assegnazione della cava, l'acconto che dovrà dare l'appaltatore al proprietario sui danni suddetti, salva la relativa liquidazione al termine dell'appalto. Allegato sudd., art. 5.

257. L'acconto stesso si ritiene prossimamente corrispondere alla metà del valore del danno complessivo, e deve pagarsi entro l'anno nel quale si aprono le cave, ed anche prima dell'aprimento, a giudizio del perito come sopra. Pel rimanente danno, ove non si conciliino le parti, hanno luogo gli straordinarj rimedj di giustizia, a meno che esse non si riportino al giudizio amministrativo, nel qual ultimo caso viene fatta una perizia contestuale per mezzo di due periti, e in caso di discrepanza l' I. R. Delegazione provinciale decide, sentito l' ingegnere in capo. Allegato sudd., art. 6.

258. La liquidazione del danno si estende anche ai frutti perduti in ragione di tempo pel capitale non soddisfatto. Allegato sudd., art. 7.

259. Nella valutazione dei compensi avvertiti per la liquidazione d'ufficio si ha riguardo Allegato sudd., art. 8.

*a)* al danno arrecato ai frutti pendenti;

*b)* all' area occupata colle cave, ed alla profondità delle medesime;

*c)* agli spazj interposti tra le cave stesse, allorchè sono vicine fra loro;

*d)* agli spazj che durante l' uso delle cave restano coperti dalla terra di prima escavazione, e dalle altre destinate alla manutenzione;

*e)* ai danni prodotti dal trasporto delle materie stesse.

260. Se le cave non sono molto profonde e il terreno da esse occupato può ancora essere suscettibile del primitivo prodotto, l' indennizzazione competente al proprietario corrisponde Allegato sudd., art. 9.

alla spesa necessaria per ottenere un tale effetto, aggiuntovi però il compenso pei danni indicati colle lettere *a, c, d, e.*

Allegato VII del Regolamento 31 maggio 1833, art. 10.

261. Se poi le cave sono tali che il terreno da esse occupato possa ritenersi come perduto, cioè tali che la spesa per renderle produttive superi il valore del fondo, il compenso viene, come per le stabili occupazioni, appoggiato al valore ordinario del fondo stesso, aggiuntevi qui pure le indennizzazioni indicate colle lettere *a, c, d, e* (*r*).

(*r*) Intorno alle persone che devono intervenire all'assegnazione delle cave in qualunque circostanza veggasi il § 215 del Manuale.

## SEZIONE VIII

## DISPOSIZIONI GENERALI.

262. Nella vista di semplificare l'andamento del ramo d'amministrazione delle strade comunali, e di ottenere il maggior risparmio delle spese a vantaggio dei comuni, devono riunirsi nel minor numero possibile di contratti ed anche in un contratto solo gli appalti di manutenzione delle strade cadenti in ciascun comune, al quale effetto è pur cura degl' II. RR. Commissarj di regolare e limitare la durata dei contratti che occorresse intanto di parzialmente rinnovare, in maniera tale che venga raggiunto nel termine possibilmente più breve il succennato scopo di combinarne un solo in ciascun comune. Procurano pure i Commissarj distrettuali di riunire in un solo contratto le manutenzioni di quelle strade che interessassero promiscuamente due o più comuni, mentre in questo caso il consorzio dei medesimi rappresenta una sola persona morale (*s*). Regolamento 31 maggio 1833, art. 53.

263. La quantità della ghiaja o sabbia da spargersi nelle strade comunali, e da stabilirsi nei relativi progetti di manutenzione, deve essere in massima compresa fra i limiti di un mezzo metro cubo e di tre quarti di metro cubo per ogni dieci metri di fuga, salvo il caso di qualche strada che potesse richiedere un maggior quantitativo per circostanze speciali che sono da motivarsi e giustificarsi. Regolam. sudd., art. 54.

(*s*) Questo paragrafo non prescrive per assoluto la riduzione dei contratti di manutenzione ad un solo contratto, mentre potrebbe darsi che fosse dell' interesse di qualche comune il suddividere le proprie strade in classi secondo la diversa loro natura o posizione onde vincolare ogni classe ad un apposito contratto.

*Decreto del Gov. Ven. 4 dicembre* 1835, *n.* 40664.

Regolamento 31 maggio 1833, art. 55.

264. Rimangono ferme le disposizioni dei veglianti regolamenti intorno alla competenza passiva delle spese occorrenti ai ponti ed altri edificj di privata ragione, che abbisognassero di essere allargati o riparati nell' esecuzione di nuovi lavori stradali. I periti compilatori dei progetti non lasciano di farsene l'opportuno carico nei medesimi (*t*).

Regolam. sudd., art. 56.

265. Nei capitolati relativi ai progetti di opere di nuova costruzione viene introdotto un apposito articolo con cui rimane vietato di dar mano a variazioni o ad aggiunte di lavori se non siano state preventivamente approvate dalla competente Autorità, eccettuati quei casi assolutamente impreveduti ed urgenti, che non lasciando luogo ad alcuna remora senza pregiudizio dell'opera intrapresa, reclamano un istantaneo provvedimento; ritenuto però che anche in questi casi, nell'atto stesso di dar mano alla variazione od aggiunta di cui si sarà riconosciuta l'indispensabile necessità, si deve darne parte alla competente Autorità, ed invocarne la superiore sua approvazione.

Regolam. sudd., art. 57.

266. L'Autorità che approva il contratto, giudica di caso in caso, e secondo l'entità ed importanza del lavoro, se convenga o no di destinare direttori e sorvegliatori.

Regolam. sudd., art. 58.

267. Al pagamento di ciascuna delle rate convenute per le opere di nuova costruzione deve precedere una visita del perito stato incaricato della consegna, dal quale viene rilasciato un certificato comprovante l'adempimento degli obblighi del contratto per parte dell'appaltatore; ed il corrispondente grado di avanzamento dei lavori. L'ultima però delle dette rate non può essere pagata se non dietro il processo verbale di collaudazione di cui al § 215.

Regolam. sudd., art. 59.

268. Le presenti disposizioni non sono applicabili a quei comuni che hanno un ingegnere stipendiato ad anno, quali sono le città e i capiluoghi di provincia, continuando per essi ad osservarsi i metodi in corso.

(*t*) Riguardo all' allungamento degli edificj di privata ragione che attraversano le strade, si richiama la nota (*d*) al § 202, pag. 74.

## SEZIONE IX

## MODELLI GIUSTA IL REGOLAMENTO 31 MAGGIO 1833.

ALLEGATO I.

### *AVVERTENZA*

La presente minuta o modula che si è applicata al caso di progetti per *opere di manutenzione*, può ritenersi valevole anche pei progetti di *opere di costruzione* o *di adattamento*, salve le opportune modificazioni ed aggiunte che non si possono precisare, e che dipendono dalla natura delle opere e dalle circostanze particolari.

### PROVINCIA DI . . . . . .

*Distretto di* . . . . . *Comune di* . . . . . .

DESCRIZIONE della strada comunale detta di . . . . . e degli obblighi per mantenerla annualmente in appalto.

1. *Indicare i punti in cui comincia e finisce la strada da mantenersi = gli abitati o cascine che attraversa o lambe = le acque dalle quali è intersecata o fiancheggiata, col nome loro e conseguenza, modo di passaggio, cioè con ponti, tombini, ecc.*

2. *Lunghezza complessiva della strada e divisione di questa in tronchi, in relazione alle cave di ghiaja o sabbia*

*destinata alla manutenzione. (Si avverte che i tronchi debbono ripartirsi in guisa che i prezzi delle materie estratte dalle diverse cave si conguaglino nei punti di divisione dei tronchi stessi.)* = *Lunghezza di ciascun tronco e larghezza ovvero limiti della larghezza da ciglio a ciglio, e misura dominante nella larghezza.*

3. *Livellette della strada e rampe, indicando i limiti della pendenza in ragione di un tanto per cento, e l'estensione delle medesime.*

4. *Forma della strada, cioè del carreggiabile, delle banchine, dei cigli e delle scarpe.* = *Stato di tutte queste parti e modi in cui sono mantenute.*

5. *Lunghezza, larghezza o luce, altezza e descrizione sommaria dei manufatti che intersecano la strada, coll'indicazione se sono di vivo, di cotto o di legno.* = *Stato di questi edificj e competenza della spesa.*

6. *Indicare gli accidenti che aver potessero un'immediata relazione colla conservazione della strada, per esempio abbeveratoi, dove esistono, loro forma, stato e competenza, cunette, piantagioni, e finalmente gli indizj in marmo da collocarsi per norma dei passeggieri allo sbocco di diverse strade, col cenno della distanza ai paesi cui sono dirette le strade stesse.*

NB. *In generale la descrizione debb'essere diretta allo scopo di ben precisare lo stato della strada da appaltarsi in tutte le sue parti, onde conoscere le alterazioni che accadervi potessero o per fatto dell'appaltatore o dei frontisti.*

ALLEGATO II.

## *AVVERTENZA*

I Capitoli parziali e generali che si espongono nella presente minuta e che si sono applicati al caso di *opere di manutenzione*, possono egualmente servire di modula pei progetti di *opere di nuova costruzione* introducendovi le opportune modificazioni ed aggiunte secondo richiedessero le circostanze e la natura delle opere medesime.

## CAPITOLI PARZIALI.

1.° La manutenzione della strada comincerà col . . . . . e terminerà col . . . . . e in tutto questo periodo la strada dovrà continuamente mantenersi col piano carreggiabile in una curva regolarmente convessa da banchina a banchina avente la freccia non minore di centimetri . . . . . e costantemente scolata, scevra di solcature, carreggiate sensibili, buchi, prominenze, fango, erbe e cespugli. Le banchine laterali saranno mantenute uniformi piane coi cigli allineati, decisi ben conservati e difesi.

Le scarpe saranno mantenute sgombre di macchie e cespugli, e senza abrasioni, solchi e guasti in genere sino al fondo dei fossi, salve le parti incumbenti agli utenti delle acque.

Gli edificj (*se ne indicherà la qualità, il nome e la posizione*) saranno mantenuti nello stato identico della consegna fino al termine dell'appalto, ed eseguendovi i ristauri occorrenti nelle stagioni opportune con ottimi materiali e secondo le migliori regole dell'arte.

NB. *Qui si preciseranno i lavori da farsi per intonachi od altro, ecc., esclusi gli edificj a carico privato.*

2.° Per la conservazione del piano carreggiabile si assegnano

metri cubi n. . . . . di ghiaja vagliata (*ovvero di ghiaja naturale*) da estrarsi dalle cave seguenti:

NB. *Qui si preciseranno i fondi e le pezze in cui dovrà estrarsi la materia, avvertendo se le cave sono già aperte ovvero da aprirsi, il nome del possessore, la qualità coltiva del terreno, ed il modo e la via di trasporto.*

*Nel determinare la qualità della materia di manutenzione, oltre di aver riguardo alla qualità di essa, dovranno considerarsi l'uso, l'esposizione della strada, la qualità del fondo stradale e le circostanze che ne rendessero il consumo maggiore o minore. Lo strato però di materia, cioè la coperta da rinnovarsi annualmente, non dovrà estendersi da ciglio a ciglio, ma lasciare uno spazio non maggiore di centimetri* 50 *per ognuna delle banchine laterali — L'altezza dello strato non eccederà rispetto alla ghiaja i centimetri* 2, *e rispetto alla sabbia i centimetri* 3.

*Il fissare la qualità della ghiaja da impiegarsi, se cioè vagliata, ovvero naturale, dipende dalla natura e situazione del terreno, dalla importanza della strada, e da altri simili elementi, mentre il prescrivere l'uso indistintamente delle ghiaje vagliate importerebbe un dispendio per molti comuni insopportabile; però sarà sempre prescritto l'uso della ghiaja vagliata in quei paesi ove la ghiaja naturale contiene sostanze terree e non atte a formare un fondo solido e resistente.*

3.° La ghiaja o sabbia nella quantità prescritta dovrà tutta essere tradotta sulla strada nel mese anteriore al collaudo, e venire disposta lungo la medesima in mucchi regolari non più lunghi di metri 3, uguali, equidistanti e da un lato solo della strada stessa, in modo che comodo si presenti tuttavia il passaggio ed il cambio dei ruotanti.

4.° Nell'ottobre o novembre di ogni anno cadrà la visita pel collaudo dell'annata di manutenzione scadente col 31 dicembre, ed in questa visita sarà riconosciuta anche la quantità e qualità della materia disposta.

Il perito collaudatore avrà la facoltà di scegliere i mucchi di sabbia o ghiaja per regolatori della misura, senza facoltà di reclamo per parte dell'appaltatore, potendo e dovendo preventivamente renderli eguali.

5.° Trovandosi allestita una quantità di materia maggiore del prescritto, non verrà abbonata all'appaltatore. Mancando poi la quantità stabilita di materia, saranno a tutto carico dell'appaltatore le spese delle ultime visite che occorressero per l'opportuna verificazione ed ogni relativa conseguenza.

6.° Verificata così la quantità e qualità della materia, e riconosciuta corrispondente al contratto, verrà sparsa per tre quarti del totale prima del termine di dicembre successivo; l'ultimo quarto si spargerà prima del termine di aprile meno la piccola parte occorrente per l'otturamento dei buchi. Lo spargimento di quest'ultimo quarto sarà attestato nel certificato da rilasciarsi dalle Deputazioni comunali alla fine del primo semestre sullo stato di buon servizio della strada.

7.° Prima dello spargimento certificato del detto ultimo quarto è vietato all'appaltatore di condurre nuova ghiaja o sabbia, ed abusando di tale divieto non sarà imputata a suo favore la materia nuovamente predisposta.

8.° Qualora venga superiormente conosciuto opportuno di accrescere o diminuire l'annua quantità di ghiaja o sabbia stabilita dal contratto, l'appaltatore dovrà prestarsi, ritenuti i reciproci compensi di ragione, regolati a norma dei prezzi di perizia ed in relazione alla delibera.

9.° Dovrà l'appaltatore tenere aperte durante il periodo di manutenzione le stabilite cave di sabbia o ghiaja, e non potrà aprirne di nuove senza un preventivo permesso in iscritto della stazione appaltante, e previe le discipline prescritte da apposito regolamento.

10.° Se per rendersi esausta una cava o per trovarsi della ghiaja o sabbia in maggiore o minor distanza dalla stabilita si trovasse conveniente dalla stazione appaltante di aprirne delle nuove, saranno fatti i reciproci compensi colle norme come sopra.

11.° L'appaltatore sarà obbligato a mantenervi n. . . . . manuali o stradajuoli domiciliati nel comune, aventi l'incarico di percorrere giornalmente la strada e di riparare il benchè menomo guasto. Dipenderanno esclusivamente dalla Deputazione comunale alla quale sarà perciò denunciato il nome, cognome e domicilio dei medesimi.

L' adempimento di questo patto dovrà risultare da un certificato della Deputazione medesima da unirsi a quello comprovante il buon servizio della strada alla fine del primo semestre, ed al processo verbale di collaudo al termine di ciascun anno.

12.° Non ostante l'obbligo dei manuali predetti dovrà l'appaltatore fornire tutti quegli operai che in aggiunta occorressero per levare dalla stada il fango e la polvere, per ispargere le materie o per gli altri bisogni di manutenzione generale.

13.° Prima di spargere la sabbia o ghiaja tanto nell'autunno, quanto nell'inverno dovrà liberarsi il carreggiabile dal fango che vi esistesse, il quale verrà ammassato lateralmente e tosto trasportato altrove; oltre di ciò l'appaltatore avrà l'obbligo dei parziali sfangamenti ogniqualvolta gli saranno ordinati dalla stazione appaltante.

14.° Il pagamento del prezzo convenuto ha luogo solamente dietro autorizzazione dell' I. R. Delegazione provinciale. Esso verrà fatto in una sol rata pei canoni non eccedenti le lire 500, dietro dichiarazione del perito destinato alla visita pel collaudo dell'annua manutenzione, e previa approvazione superiore del processo verbale di collaudo.

Pei canoni eccedenti il suddetto limite potrà essere diviso il relativo pagamento in due eguali rate, la prima delle quali verrà corrisposta sulla base del certificato rilasciato dalla Deputazione comunale al termine del primo semestre comprovante lo stato di buon servizio della strada, e la seconda dietro la succennata dichiarazione e processo verbale di collaudo regolarmente approvato, e previo l' esaurimento delle pratiche dirette a far constatare che l'appaltatore abbia soddisfatti i compensi dovuti ai proprietarj danneggiati con cave od altro.

15.° Quando nelle visite di collaudazione non si trovasse la strada in istato collaudabile, l' appaltatore dovrà soggiacere alla perdita del *dietim* da computarsi dal giorno in cui la strada non si è trovata in istato lodevole a quello in cui mediante nuova visita si sarà verificata l' emenda dei rimarcati difetti.

16.° Sarà in generale a carico dell'appaltatore la riparazione

di qualsiasi guasto che derivasse alla strada od agli edificj lungo la medesima esistenti e compresi nell'appalto. Solamente nel caso in cui l'appaltatore giustificar potesse che il guasto fu prodotto da un accidente straordinario impreveduto e da non potersi evitare coll'uso delle maggiori precauzioni e colla più diligente manutenzione, si farà luogo a quel bonifico che sarà di ragione.

17.° Le erbe crescenti sui cigli e sui fianchi della strada si ritengono a beneficio dell'assuntore, fermo l'obbligo in esso di tagliarle regolarmente, ed escluso ogni diritto di pascolo.

NB. *Saranno in fine da indicarsi quegli altri obblighi che circostanze speciali fossero per esigere.*

## CAPITOLI GENERALI.

1.° L'asta per l'appalto della manutenzione novennale (*o triennale*) della strada . . . . . sarà aperta presso la Deputazione comunale di . . . . . coll'intervento ed assistenza dell'I. R. Commissario del distretto in appoggio al Regolamento 1 maggio 1807, ed agli articoli 80, 219, 220 e 221 delle Istruzioni organiche 12 aprile 1816, e sulla base della relativa descrizione e capitoli parziali.

2.° La delibera si farà al miglior offerente colla riserva della superiore approvazione dell'I. R. Delegazione provinciale senza la quale si intenderà di nessun effetto.

3.° Per l'intervento all'asta basterà un deposito di lire. . . . e all'atto della stipulazione del contratto il deliberatario all'asta dovrà dare una sicurtà di deposito od ipotecaria non minore di lire . . . . . ritenute inoltre quanto alle ipoteche dei fondi e case le disposizioni del § 1374 del Codice civile austriaco.

NB. *Il deposito sarà regolato in ragione del* 5 *al* 10 *per cento, e la cauzione corrisponderà al valore di un canone annuo per le manutenzioni che abbraccino un solo triennio, ed al valore di due annualità per le maggiori di un triennio.*

4.° Si dichiara espressamente che, qualunque sia il numero dei socj in un' impresa, dovranno essi all' atto della delibera o del contratto costituire un solo individuo, qual delegato e procuratore a rappresentare l' appalto; ritenuta però sempre la solidaria responsabilità di tutti i socj medesimi.

5.° L' appaltatore e sua sicurtà sono solidariamente risponsabili, in forza del loro contratto, degli obblighi assunti col medesimo. È poi vietato all' uno ed all' altro qualunque sub-appalto parziale o totale dell' opera, e qualunque cessione di credito verso il comune senza l' assenso dell' Autorità provinciale, mancando il quale, le cessioni stesse non saranno accettate dalla stazione appaltante.

6.° Nel caso di morte dell' appaltatore gli obblighi assunti dal medesimo saranno transitorj e trasmissibili ai di lui eredi, cosicchè gli eredi stessi e la sicurtà saranno tuttavia responsabili ed obbligati al mantenimento del contratto.

7.° Le spese per l' asta e per la scrittura di contratto sono a carico dell' assuntore.

8.° Conchiuso il contratto l' appaltatore è obbligato a prestarsi immediatamente sopra invito della Deputazione comunale a riconoscere e ricevere in consegna la strada, e ciò nel giorno e modi che gli verranno indicati in iscritto.

La consegna risulta da un atto speciale firmato dall' appaltatore, dalla Deputazione comunale, e dal perito a ciò destinato.

9.° Ricevuta la consegna l' appaltatore è obbligato a provvedere alla costante e lodevole conservazione della strada e a tutti gli effetti dipendenti dal suo contratto.

10.° In caso di negligenza o mancanza dell' appaltatore agli obblighi stabiliti dalla descrizione e capitoli parziali la Deputazione comunale, ritenute le pratiche prescritte dal citato regolamento 1 maggio 1807, si riserva il diritto di provvedere d' ufficio alle mancanze a tutto carico e spese dell' appaltatore e sua sicurtà ed in quel modo e con quelle discipline che fossero più opportune e conducenti alla più spedita e regolare esecuzione delle opere assunte.

11.° Quando le ritardate operazioni per parte dell' appaltatore inducano qualche spesa al comune, l' appaltatore dovrà

rifonderla sulla prima rata od altrimenti, e ciò oltre l' emenda dei danni qualunque che ne fossero derivati alla strada od ai privati.

12.° L'appaltatore non dovrà prestarsi ad eseguire alcuna variazione od aggiunta al lavoro assunto se non dietro regolare ordine in iscritto della stazione appaltante, nel quale sia citato l'atto della relativa superiore approvazione, ovvero espresso il titolo dell' urgenza che richiedesse tale misura. Contravvenendo a questa condizione, sarà risponsabile dell' importo delle variazioni eseguite ed obbligato a sottostare a tutte le riforme che in conseguenza occorressero, e ciò senza compenso alcuno, oltre il pagamento dei danni derivati o derivabili ai terzi.

13.° Tutti i danni in generale che per fatto dell'appaltore nell' estrazione o nel trasporto delle materie destinate alla manutenzione della strada fossero inferiti ai privati, saranno a carico dell' appaltatore e sua sicurtà.

14.° Nell'esecuzione dei lavori l' appaltatore è obbligato di dipendere immediatamente e continuamente dagli ordini della Deputazione comunale o suoi commissionati in tutto ciò che non sia in opposizione al senso ed obbligo del suo contratto.

15.° L' appaltatore è obbligato a fornire a sue spese gli uomini ed attrezzi occorrenti alla consegna e ricognizione della strada in qualunque circostanza.

16.° In generale si dichiara che l'appaltatore non si ritiene esonerato da' suoi obblighi sino a che l' assunto periodo di manutenzione non sia compiuto, ed emesso ed approvato l'ultimo finale collaudo di riconsegna, e non consti inoltre formalmente che siasi per di lui parte integralmente adempiuto a tutte le obbligazioni del suo contratto.

17.° Il canone o rate di pagamento stabilite nei capitoli parziali, sono vincolati all' obbligo d' essere esclusivamente convertiti nella continuazione e perfezione delle opere, cosicchè nè l'appaltatore, nè alcun altro, potrà acquistarne la libera disposizione se non dopo il pieno adempimento de' suoi obblighi, riservandosi la stazione appaltante sopra tali rate il diritto di pegno ne' sensi della Governativa Notificazione 24 marzo 1815.

18.° Venendo recato pregiudizio alla strada per fatto dei frontisti od altri, l'appaltatore sarà obbligato a darne avviso all' I. R. Commissario distrettuale ed alla Deputazione comunale entro tre giorni per le opportune provvidenze; in mancanza saranno a di lui carico le conseguenze.

19.° Qualora la persona cui sarà deliberata la manutenzione non abiti nel comune ove esiste la strada, sarà obbligato a nominare un suo rappresentante che abbia stabile domicilio nello stesso comune, e lo dovrà far conoscere entro otto giorni dopo la delibera alla Deputazione comunale.

# ALLEGATO III.

PARALLELO *delle circostanze di fatto e delle spese tra il contratto scadente ed detta di . . . . . che da . . . . . mette a . . . . . percorren*

ELEMENTI DI FATTO E SPESE PEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SCADENT

*Risultamenti della precedente perizia.*

| Tronchi della strada e sue dimensioni | | | | SPECIFICAZIONE DEGLI OGGETTI DI SPESA | Quantità | | Prezzo | Importo | OSSERVAZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicazione dei tronchi | Lunghezza | Larghezza da ciglio a ciglio | Larghezza del carreggiabile | | per ogni 10 metri lineari di strada | Totale | | | |
| | | | | 1. Ghiaja { vagliata. . m. c. / naturale . m. c. | | m. c. / m. c. | lir. / " | lir. / " | S'indica la qu situazione o dist in metri da cu prende la ghiaja. |
| | | | | 2. Sabbia . . . . . m. c. | | m. c. | " | " | *Idem* per la sab |
| | | | | 3. Selciato 1/m. della superficie complessiva . . . . . | . . . | m. s. | " | " | *Idem* pei ciott |
| | | | | 4. Pulitura del carreggiabile, delle banchine, dei cigli, delle scarpe, dei colatori e tombini su tutta la lunghezza della strada . . . . | . . . | m. l. | " | " | Numero degli a dajuoli fissi ove siano. |
| | | | | 5. Riparazioni degli edificj . . | . . . | n.° | " | " | Indicaz. degli ec |
| | | | | 6. Paracarri 1/n del numero totale . . . . . | . . . | n.° | " | " | Qualità dei para e loro numero su la strada. |

Importo complessivo . . . . . lir.

E per ogni metro lineare di strada . . . . lir.

La detta manutenzione fu appaltata per annue . . . lir.

Quindi il ribasso fu di . . . . . lir.

Ossia 1/n, per cento e così il costo per ogni metro lineare giusta l'appalto ascende a . . . lir.

NB. *Emergendo di fare delle osservazioni sono da scriversi a pie di*

(*) Nel Regolam. Alleg. V.

ALLEGATO III. (*)

*...vo che si propone per la novennale manutenzione della strada comunale ...la Provincia di . . . . . Distretto di . . . . . .*

ELEMENTI DI FATTO E SPESE PEL NUOVO APPALTO DI MANUTENZIONE.

*Risultamenti della nuova perizia.*

| ...chi della strada sue dimensioni | | | SPECIFICAZIONE DEGLI OGGETTI DI SPESA | Quantità | | Prezzo | Importo | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Larghezza da ciglio a ciglio | Larghezza del carreggiabile | | per ogni 10 metri lineari di strada | Totale | | | |
| | | | 1. Ghiaja { vagliata . m. c. / naturale . m. c. | | m. c. | lir. | lir. | S'indica la qualità, situazione e distanza in metri da cui si prende la ghiaja. |
| | | | | | m. c. | „ | „ | |
| | | | 2. Sabbia . . . . . m. c. | . . . | m. c. | „ | „ | *Idem* per la sabbia. |
| | | | 3. Selciato 1/m. della superficie complessiva . . . . . | . . . | m. s. | „ | „ | *Idem* pei ciottoli. |
| | | | 4. Pulitura del carreggiabile, delle banchine, dei cigli, delle scarpe, dei colatori e tombini su tutta la lunghezza della strada. . . . . | . . . | m. l. | „ | „ | Numero degli stradajuoli fissi ove ve ne siano. |
| | | | 5. Riparazioni degli edificj . . . . | | n.° | „ | „ | Indicaz. degli edificj. |
| | | | 6. Paracarri 1/n del numero totale . . . . . | . . . | n.° | „ | „ | Qualità dei paracarri e loro numero su tutta la strada. |
| Importo complessivo . . . . . lir. | | | | | | | | |
| E per ogni metro lineare di strada . . . . lir. | | | | | | | | |

*...na cogli opportuni riferimenti alle rispettive partite.*

ALLEGATO IV, E VI DEL REGOLAM.

## *AVVERTENZA*

La presente modula di un atto di consegna, che si è applicata al contratto di *manutenzione* di una strada, può ritenersi servibile anche pei contratti di *opere di nuova costruzione* introducendovi le opportune modificazioni ed aggiunte a norma dei casi.

PROVINCIA DI . . . . . .

*Comune di* . . . . . *Distretto di* . . . . . .

# PROCESSO VERBALE

di consegna delle opere di manutenzione della strada comunale detta . . . . . che da . . . . . mette a . . . . . lunga metri . . . . in appalto (novennale o triennale, ec.) a . . . . colla sicurtà di . . . . . per contratto del giorno . . . . . approvato dall' I. R. Delegazione provinciale con nota . . . . . .

La consegna viene eseguita dal sottoscritto ingegnere delegato dalla Deputazione comunale con lettera del giorno . . . . . all' appaltatore . . . . . (suo rappresentante . . . . . o sicurtà . . . . . ) questo giorno . . . . . colla scorta della descrizione delle opere e dei capitoli d' appalto che servivano di base al surriferito contratto.

Si è primieramente confrontato lo stato attuale della strada collo stato di essa descritto nel contratto, e si trovarono corrispondere in ogni parte, tanto rapporto alle dimensioni e forma, quanto rispetto agli accessorj ed accidenti in genere.

NB. *Essendovi variazioni od ommissioni, dovrà aversene riguardo, accennandole nella consegna.*

Si sono in seguito indicati all'appaltatore i singoli lavori di manutenzione stabiliti dal contratto ed il metodo di esecuzione loro, non ommesso quanto riguarda per esempio gli acquidotti, le rampe di accompagnamento ed ogni altro oggetto considerato nel contratto.

Quindi in concorso e previo avviso dei signori . . . . . proprietarj dei fondi . . . . . si sono assegnate per la manutenzione le seguenti cave, seguendo le prescrizioni dell'apposito regolamento.

1.ª Cava aperta (*ovvero da aprirsi*) nella pezza . . . . . del fondo . . . . . di ragione del signor . . . . . per la quale si assegna intanto all'appaltatore l'area di metri quadrati . . . . . compreso lo spazio per depositarvi le materie che si trasporteranno, poi seguendo la via . . . . . .

2.ª Cava, ec. ec. . . . . .

Fatta in fine lettura dei capitoli d'appalto, si è l'appaltatore dichiarato pienamente edotto degli obblighi assunti e promette d'eseguire ogni cosa lodevolmente in piena conformità del suo contratto, ricevendo in consegna la novennale (*o triennale*) manutenzione della sunnominata strada.

Fatto e sottoscritto dalle parti intervenute in doppio originale, uno dei quali rimane presso la Deputazione comunale e l'altro viene consegnato all'appaltatore.

Data . . . . . .

*Firme*
- N. N. *Appaltatore*
- N. N. *Deputati*
- N. N. *Agente comunale*
- N. N. *Proprietarj dei fondi*
- N. N. *Ingegnere delegato*

ALLEGATO V, ED VIII DEL REGOLAM.

## *AVVERTENZA*

Il presente allegato, che si è applicato al caso della *collaudazione di manutenzione* di una strada, potrà servire di modula per la *collaudazione* tanto di altre *opere di manutenzione*, quanto di *opere di nuova costruzione od adattamento*, salve le opportune modificazioni ed aggiunte rispetto alle indicazioni da farsi secondo le circostanze.

PROVINCIA DI . . . . . .

*Comune di* . . . . . *Distretto di* . . . . . .

# OPERE DI MANUTENZIONE

PROCESSO VERBALE della visita di collaudazione per l'anno.... di manutenzione della strada detta..... che da..... mette a ..... in appalto a ..... rappresentato da ..... colla sicurtà di ..... per contratto del giorno ..... stato approvato dall'I. R. Delegazione provinciale il giorno.....

Questo tronco di strada è mantenuto in ..... ed è lungo metri ..... La larghezza ragguagliata da ciglio a ciglio è di metri ..... il piano trasversale della strada è disposto a .....

L'annuo canone convenuto è di lire ..... L'appalto è duraturo per un ..... principiato col giorno ..... che scade col giorno ..... Il collaudatore per l'antecedente annata fu il signor .....

L' attuale collaudatore è il sottoscritto ingegnere stato delegato dall' I. R. Delegazione provinciale, come da lettera dell' I. R. Commissario distrettuale del giorno . . . . . .

Intervennero alla visita eseguita questo giorno . . . . . .

- N. N. *Appaltatore*
- N. N. *Sicurtà*
- N. N. *Deputato comunale*
- N. N. *Agente comunale*
- N. N. *Ingegnere collaudatore*

| Prescrizioni dell' Appalto | Osservazioni emerse sulla visita |
|---|---|

NB. *Si copieranno la descrizione ed i capitoli d'appalto qualora vi sieno alcune delle relative prescrizioni a cui occorra di contrapporre delle osservazioni. In caso diverso a risparmio di scritturazione basterà il semplice confronto di esse prescrizioni collo stato della strada.*

ALLEGATO VI, E IX DEL REGOLAM.

## *AVVERTENZA*

Il presente allegato, che si è applicato nel caso della *collaudazione di manutenzione* di una strada, potrà servire di modula per la *collaudazione* tanto di altre *opere di manutenzione*, quanto di *opere di nuova costruzione od adattamento*, salve le opportune modificazioni ed aggiunte.

PROVINCIA DI . . . . . .

*Comune di* . . . . . *Distretto di* . . . . . .

# OPERE DI MANUTENZIONE

Strada comunale detta di . . . . . che da . . . . . mette a . . . . . in appalto a . . . . . per l'annuo canone di lire . . . . . .

Ritenute le risultanze del processo verbale di collaudazione della visita fatta alla suddetta strada il giorno . . . . . in adempimento dell'ordine . . . . . ed in concorso dell'appaltatore e del . . . . . deputato comunale e . . . . . agente comunale.

Il sottoscritto dichiara avere adempiuto l'appaltatore a tutte e singole le condizioni del suo contratto, e mentre dichiara collaudabile la manutenzione della strada suddetta riferibilmente all'annata . . . . . opina che nulla osti al pagamento del

convenuto canone (*od ultima rata semestrale*), e previa la verificazione nelle vie regolari del seguito compenso dei danni privati a senso dell'articolo . . . . . dei capitoli generali di esso contratto.

Dato a . . . . . .

N. N. *Ingegnere collaudatore.*

NB. *Questo certificato dev' essere steso in carta bollata a carico dell' appaltatore.*

ALLEGATO VII, E X DEL REGOLAMENTO

*Provincia di . . . . . Distretto di . . . . . .*

*La Deputazione all' Amministrazione*
*del Comune di . . . . . .*

Certifica che . . . . . N. N. appaltatore per la manutenzione dell... strad... di questo comune denominat... e che partendo da . . . . . termina a . . . . . come da contratto del giorno . . . . . ha durante il semestre scorso dal primo gennajo p. p. a questo giorno . . . . . mantenut . . . . l . . . . strad. . . . suddett. . . . . in istato di buon servizio, avendo sparso a tempi debiti lungo l . . . . . medesim . . . . . il residuo della dote di ghiaja o di sabbia precedentemente misurata ed appartenente all' annata anteriore.

In fede di che si rilascia al suddetto appaltatore N. N. il presente certificato a termini e per gli effetti dell' art. 34 del Regolamento sulle strade comunali.

. . . . . il 30 giugno 184 . . .

L. S.

N. N. *Deputato.*
N. N. *Deputato.*
N. N. *Deputato.*

Visto l' I. R. Commissario distrettuale di . . . . . .

L. S.

N. N.

# ALLEGATO VIII E XI.

PROSPETTO *delle strade comunali, dei ponti, porti, fontane, cimiteri, ec., e*

| Numero progressivo | Indicazione delle strade, dei ponti, ecc. | Dimensioni | | Materia di manutenzione | | Appaltatore | Sicu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nome delle opere e limiti delle strade | Lunghezza | Larghezza | Ghiaja | Sabbia | Nome e Cognome | Nor e Cogn |
| | | | | | | | |

ALLEGATO VIII, ED XI DEL REGOLAMENTO

. . . . .

*n'arsi nel distretto . . . . . per la manutenzione dell' annata. . . . . .*

| Contratto su durata ed approvazione | | | | Stradajuoli obbligati | Annuo canone | | Data della visita | Osservazioni del perito collaudatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del contratto | Principio del contratto | Scadenza del contratto | Data dell' approvaz. | Nome e Cognome | Lire | Cent. | | |
| | | | | | | | | |

ALLEGATO IX, E X DEL REGOLAMENTO

## PROVINCIA DI . . . . . .

*Comune di . . . . . .* *Distretto di . . . . . .*

PROCESSO VERBALE della visita eseguita dal sottoscritto perito questo giorno . . . . . alla strada comunale . . . . . che da . . . . . mette a . . . . . in appalto a . . . . . per contratto del giorno . . . . . coll' intervento del suddetto appaltatore e del suo rappresentante . . . . . e del signor . . . . . deputato comunale e del . . . . . agente comunale all'oggetto di riconoscere e misurare la quantità di ghiaja o sabbia preparata dal detto appaltatore.

La quantità annuale di ghiaja o sabbia obbligata sul contratto ammonta a metri cubi n. . . . . .

La ricognizione e misura si è cominciata a . . . . . e si è proceduto verso . . . . . .

| Numero progressivo dei tronchi | Numero degli ammassi | Dimensioni | | | Cubatura parziale degli ammassi | Cubatura totale per tronco | Giudizio dell' ingegnere sulla qualità e quantità della ghiaja o sabbia | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | | |
| | | | | | | | | |

## BILANCIO

| | | |
|---|---|---|
| Ghiaja o sabbia prescritta annualmente . . . metri cubi | | |
| Debito dell' appaltatore risultante dalla precedente misura . . . . . » | | |
| Totale che l'appaltatore deve fornire metri cubi | | |
| Somministrazione come dalla presente misura . . . . . » | | |
| L'appaltatore resta { in credito di metri cubi | | |
| L'appaltatore resta { in debito di metri cubi | | |

Avendo gli intervenuti dichiarato di non avere alcun' altra cosa da soggiungere tanto sul risultato della misura eseguita, quanto sulle fatte osservazioni, si è chiuso il presente processo verbale che venne regolarmente firmato dai medesimi intervenuti.

Dato . . . . . il . . . . . 184 . . .

*Firma, ecc.*

# CAPITOLO VI

## STRADE POSTALI
## ATTRAVERSO
## DELLE CITTÀ E DEGLI ABITATI

### SEZIONE I

### CONTRIBUTO DEL REGIO ERARIO
### PER LA COSTRUZIONE E CONSERVAZIONE DELLE STRADE POSTALI O REGIE ATTRAVERSO DEGLI ABITATI.

269. Per la costruzione e conservazione delle strade postali o regie che attraversano i luoghi abitati, il tesoro dello Stato contribuisce ai comuni quella somma che abbisognerebbe a costruirle e mantenerle se fossero fuori dell' abitato. La rimanente spesa di selciatura e di ornato è a carico dei comuni.

Decreto 20 maggio 1806, art. 28.

Per l' effetto di questa disposizione si osservano le sotto indicate massime e discipline che vennero indistintamente estese a tutti i comuni.

Circolare della Direz. generale d' Acq. e Strade 10 dicem. 1808, n. 8147.

270. Le strade postali attraversanti le città e paesi sono quelle che comunicano immediatamente fuori della porta, o

Massime diram. colla Circolare sudd., art. 1.

dell'abitato delle città e paesi medesimi, sulle quali corre ordinariamente la posta. Non sono di questo genere quelle altre strade le quali, benchè conducano fuori o di una delle porte delle città, o dell'abitato, non mettono però sopra una strada esterna di corso postale.

Massime della Direz. d'Acque e Strade 10 dicembre 1808, art. 2.

271. Le strade indicate nel precedente paragrafo conservano la qualità postale nel solo tratto pel quale più brevemente e comodamente si arriva dalla porta alla piazza principale della città.

Massime sudd., art. 3.

272. Il Regio Delegato provinciale fa rilevare col mezzo dell'ingegnere in capo e coll'intervento dell'ingegnere del comune, o di altro perito a tal uopo destinato dalla Delegazione provinciale, l'esatta misura in lunghezza ed in larghezza delle strade predette.

Massime sudd., art. 4.

273. Fa pure rilevare la perizia della spesa per adattare e mantenere le predette strade considerate come esterne, e prendendo per norma il tronco più vicino fuori della porta. La perizia dell'adattamento si tiene separata da quella della manutenzione.

Massime sudd., art. 5.

274. Qualora il tronco di strada interna ecceda in larghezza il massimo della misura dei metri 8. 329, determinato per le strade postali dall'art. 7 del regolamento 20 maggio 1806, (*vedi il* § 8.° *del Manuale*) questo eccesso non può essere messo in compenso nella perizia.

Massime sudd., art. 6.

275. Qualora poi la larghezza della strada interna sia nel limite determinato dal citato articolo ed anche minore si ritiene per base del calcolo la larghezza reale.

Massime sudd., art. 7.

276. Nella valutazione della spesa per costruire e mantenere le strade interne non entrano le partite di dispendio per l'impianto dei paracarri, fossi laterali ed altri oggetti non applicabili alle strade urbane, come pure non si calcolano i lavori riferibili al comodo ed al lusso della città o paese, ma si valuta soltanto rispetto all'adattamento la spesa occorrente per stabilire il fondo della strada e quella per l'inghiajamento della medesima sopra una superficie di determinata larghezza e lunghezza, e rispetto alla manutenzione la sola spesa per conservarla inghiajata.

Massime sudd., art. 8.

277. Il contributo del Tesoro riguarda tanto l'adattamento quanto la manutenzione delle strade predette.

278. La quota per l' adattamento viene corrisposta quando l' Amministrazione comunale con Superiore approvazione fa effettivamente adattare in nuovo la strada. Quella della manutenzione, ritenuto l' obbligo nei comuni di mantenere costantemente praticabili e comode le strade, viene corrisposta annualmente in una somma fissa.

Massime della Direz. d' Acque e Strade 10 dicembre 1808, art. 9.

279. Per determinare in quantità l' annuo contributo del Tesoro a titolo di manutenzione servono di fondamento le perizie degl' ingegneri rilevate colle norme indicate nei precedenti paragrafi.

Massime sudd., art. 10.

280. Potendo però nel concorso di speciali circostanze avvenire che la spesa per mantenere un tronco di strada di eguale lunghezza e larghezza in ghiaja fuori della porta, o dell' abitato, ecceda l' importo del mantenimento del tronco di strada interna, avuto riguardo al § 269, secondo il quale il Tesoro deve concorrere soltanto in via sussidiaria, rimanendo la spesa principale a peso del comune, è determinato per massima normale che l' annuo contributo del Tesoro non possa mai eccedere i tre quarti che effettivamente spende il comune per mantenere quel tronco di strada, pel quale il Tesoro stesso presta il sussidio.

Massime sudd., art. 11 e 12.

Questa massima ha luogo anche quando si tratta del concorso del Tesoro nella spesa di nuova costruzione.

281. Il contributo del Tesoro tanto per adattamento, quanto per manutenzione, debb' essere precisamente erogato nell' adattare e mantenere i tronchi di strade interne classificate come continuative del corso postale.

Massime sudd., art. 13.

Qualunque dispersione in altri oggetti non è ammessa nel rendiconto dell' Amministrazione.

## SEZIONE III

## NORME

## PER LA COMPILAZIONE DEI PROGETTI DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEI TRONCHI DI STRADE NEGLI INTERNI DEGLI ABITATI IN CONTINUAZIONE DELLE POSTALI ESTERNE.

Determinazione della Cancellar. Aulica 12 marzo 1822 recata colla Circolar. Gover. 11 aprile detto anno, n. 9536-1619,

282. Per mandare ad effetto le disposizioni di massima superiormente indicate nella sezione I di questo Capitolo, si è determinato che ove trattasi della ricostruzione delle strade postali percorrenti nei comuni debbano sempre compilarsi due progetti, nell'uno dei quali si calcola nelle solite regolari forme la spesa che importerebbero le opere di ricostruzione e della successiva manutenzione di quel tronco di strada come se fosse fuori dell'abitato, e nell'altro progetto si indica in egual modo il dispendio che sarebbe per occorrere ricostruendo il tronco medesimo nelle forme e giusta il sistema voluto dal rispettivo comune pel proprio comodo o per l'abbellimento dell'abitato. L'ammontare della spesa per l'esecuzione del primo progetto, compilato e riveduto dai competenti ufficj nelle forme prescritte, costituisce la somma che il Tesoro regio deve contribuire al comune per la ricostruzione e successiva conservazione del mentovato tronco di strada. La differenza poi per la quale la spesa per l'effettiva esecuzione dell'opera eccede l'importo a cui ammonterebbe il succitato primo progetto, resta a carico del rispettivo comune.

Che se avesse per avventura a verificarsi il caso che la perizia della ricostruzione di un tronco di strada regia attraversante l'abitato (senza però il calcolo degli ornati) importasse una spesa minore di quella calcolata nella perizia per la ricostruzione della strada fuori dell'abitato, in tal caso il regio Tesoro non contribuisce se non l'importo della perizia minore, poichè sarebbe ingiusto che il comune oltre il vantaggio di vedersi ricostrutta la strada a carico del regio Tesoro venisse poi anche a percepire un lucro a peso del Tesoro, medesimo. (*a*)

### a) *Prima perizia della strada considerata come esterna.*

283. La larghezza nella quale deve considerarsi la strada è quella ragguagliata dei due tronchi esterni continuativi all'interno che si tratta di sistemare, ritenendo compresa nella detta larghezza ragguagliata anche quella dei marciapiedi. Se però la detta larghezza ragguagliata eccedesse il limite della larghezza massima regolamentaria di metri 10. 90, in tal caso si deve stare alla medesima larghezza regolamentaria.

Istruzioni 20 luglio 1822 della Direz. Generale delle PP. CC. diramate colla Cir. 3 marzo 1831, n. 1075, art. 1.

284. Determinata tale larghezza si calcolano per la medesima, e per una lunghezza pari a quella del tronco di strada interno da sistemarsi, tutti quei lavori per appianamenti, ossia stradossi e riduzione di livellette, e per sostegno del fondo stradale che possono essere richiesti dalle circostanze del suddetto tronco di strada interno, considerato senza caseggiati, e da ridursi alla forma sotto cui trovansi disposti i summentovati tronchi di strada esterni continuativi.

Istruzioni sudd., art. 2

285. Vengono contemplate nella presente perizia le spese per l'impianto dei paracarri, per la sistemazione delle scarpe e per la formazione dei fossi, cunette, tombini ed altri lavori necessarj onde procurare alla strada lo scolo regolare delle

Istruzioni sudd., art. 3.

(*a*) La suddetta determinazione Aulica nelle Provincie Venete resta contenuta nella Circolare Governativa 17 aprile 1822, n. 10188.

acque nel modo praticato per le strade esterne, ed avute in vista, come nel precedente § 284, le circostanze locali del tronco di strada interno considerato senza caseggiati.

Istruzioni 20 luglio 1822 della Direz. Generale delle PP. CC. diramate colla Cir. 3 marzo 1831, n. 1075, art. 4.

286. Si calcola l'importo della ghiaja necessaria per sistemare il piano superiore del tronco di strada in discorso prendendo anche per questo articolo il risultato medio della spesa che dovrebbe incontrarsi rispetto ai due tronchi di strada esterni continuativi all'abitato.

Istruzioni sudd., art. 5.

287. Quando però il tronco di strada interno che trattasi di adattare fosse o per intero o per qualche porzione in circostanze tali, e per esempio in tale declività da non potersi reggere e praticare comodamente se non col piano superiore sistemato in selciato, si calcola in questa perizia la spesa occorrente per la formazione del detto selciato.

Istruzioni sudd., art. 6.

288. Colle stesse norme fin qui esposte per regolare la perizia delle opere di adattamenti si procede nel calcolo dei lavori di manutenzione.

### b) *Seconda perizia della strada considerata secondo il sistema con cui si vuole adattarla dal comune.*

Istruzioni sudd., art. 7.

289. Si calcolano nella medesima tutte le opere che si rendono necessarie per costruire la strada interna, secondo il detto sistema, vale a dire quelle di allargamenti, tombinature sotterranee, riduzione e sostegno del piano stradale, selciatura, marciapiedi e lastre di guida.

Istruzioni sudd., art. 8.

290. Riguardo alle opere relative al detto sistema con cui vogliasi eseguire la costruzione della strada interna si tengono fra loro distinte, per la corrispondente spesa, quelle concernenti gli allargamenti indispensabili per gli usi postali e commerciali, la riduzione e il sostegno del piano stradale, e la selciatura del medesimo dalle altre opere riferibili agli allargamenti maggiori del suddetto limite come al seguente § 291, e richiesti dalle circostanze particolari del comune, alle tombinature sotterranee, ai marciapiedi ed alle lastre di guida.

291. Si è fissato che per gli usi postali e commerciali basti la larghezza di metri 5 salvo il caso in cui le circostanze particolari esigessero una larghezza maggiore, nel qual caso si ritiene che non debba mai eccedersi la larghezza di met. 8. 00, e salvo il caso in cui all'invece circostanze particolari impedissero l'allargamento anche alla sola larghezza di met. 5. 00, nel qual caso si limita a quella che effettivamente sarà praticabile (*b*). Istruzioni 20 luglio 1822 della Direz. Generale delle PP. CC. diramate colla Cir. 3 marzo 1831, n. 1075, art. 9.

292. Rispetto alle opere di riduzione e sostegno del piano stradale e di selciatura che dovessero eseguirsi in una strada interna, la di cui larghezza superasse in qualche tratto la ragguagliata dei due tronchi esterni continuativi o quella regolamentaria come al § 285, si tiene separato l'importo della parte che sta nel limite della suddetta larghezza ragguagliata o regolamentaria, da quello della porzione appartenente alla residua maggiore larghezza. Istruzioni sudd., art. 10.

293. Con principj consentanei agli anzi esposti viene regolato il calcolo delle opere di manutenzione. Istruzioni sudd., art. 11.

### c) *Norme generali pel confronto delle perizie e per la liquidazione del contributo a carico del regio Tesoro.*

294. Redatta la perizia per la strada interna colle norme stabilite ai §§ 289, 290, 291 e 292, si pongono ad esclusivo carico del comune: Istruzioni sudd., art. 12.

1.° Le spese per opere di tombinature sotterranee, ritenendosi che sistemata la strada avrà la medesima il suo scolo anche indipendentemente dalle tombinature che si riguardano siccome opere di puro comodo del comune. Qualora però per

(*b*) Per gli usi postali delle strade interne della città di Milano col Governativo decreto 18 agosto 1840, n. 27025-5229, venne determinato doversi riguardare sufficiente la larghezza di metri sei. Rimanendo però sempre in facoltà del comune, all'occorrenza di dover eseguire dei miglioramenti alle suddette strade postali interne, di darvi a proprio carico, quella maggiore ampliazione che per viste di pubblico ornato o per altri riguardi si riconoscesse necessaria e conveniente.

qualche circostanza particolare la tombinatura si rendesse indispensabile per lo scolo della strada, la spesa relativa deve funzionare nella perizia di confronto;

II.° Le spese pei marciapiedi e lastre di guida. Gli spazj però che sarebbero occupati dai marciapiedi, lastre di guida e bocchette di scarico si valutano nella perizia di confronto secondo il sistema di selciatura generale della strada;

III.° Le spese per opere di demolizione di fabbricati coi relativi compensi, necessarie per allargamenti fino al limite indicato dal suddetto § 291; ed a carico esclusivo del regio Tesoro;

IV.° Le spese per la demolizione di fabbricati e relativi compensi per gli allargamenti fino al limite indicato dal suddetto § 291, necessarj per gli usi postali e commerciali.

Istruzioni 20 luglio 1822 della Direz. Gener. di PP. CC., art. 13.

295. Le spese a carico esclusivo tanto del comune, quanto del Tesoro per la strada interna non devono entrare nel confronto delle due perizie.

Istruzioni sudd., art. 14.

296. Fatte le separazioni delle spese ad esclusivo carico tanto del comune, quanto del Tesoro, la spesa residua costituisce la perizia della strada considerata come esterna.

Istruzioni sudd., art. 15.

297. Il Tesoro corrisponde l'importo della perizia minore, e sostiene inoltre la spesa della demolizione e ricostruzione dei fabbricati coi compensi relativi di cui al § 294, n. IV.

Istruzioni sudd., art. 16.

298. Colle stesse norme si procede nel confronto delle perizie della manutenzione della strada, avvertendo che il tesoro corrisponde anche per questo caso l'importo della perizia minore, non avuto riguardo ai risultati delle perizie per la costruzione.

Istruzioni sudd., art. 17.

299. Tanto alla compilazione di entrambe le summentovate perizie, quanto alla consegna, direzione e sorveglianza delle opere da eseguirsi effettivamente negli interni giusta il progetto, devono concorrere gl' ingegneri delle pubbliche costruzioni insieme ai periti comunali.

Determ. gover. 18 dicem. 1841, n. 42764 - 4364 recata colla Cir. della Direz. gen. delle PP. CC. 8 gennajo 1842, n. 8825.

300. Allorquando però si tratta della conservazione di tronchi di strada interni nelle città in continuazione delle postali esterne, come pure della loro ricostruzione cogli accessorj miglioramenti d'ornato e comodo pubblico, e quando la spesa dei relativi lavori incumbe principalmente al comune col solo

concorso del regio Erario in via di contributo per quella somma che corrisponde all'importo delle opere riferibili a dette strade considerate come se fossero esterne, in questo caso viene il progetto dei mentovati lavori di manutenzione o ricostruzione compilato a cura del Municipio avente il principale interesse, salvi i concerti coll'Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni per parte dello stesso Municipio, onde conoscerne la regolarità anche rispetto alla quota di spesa calcolata a carico dell'I. R. Erario.

# CAPITOLO VII

## DISPOSIZIONI DIVERSE

### SEZIONE I

### SULL'ESECUZIONE DELLE OPERE INCOMBENTI AI PRIVATI LUNGO LE STRADE PUBBLICHE.

301. Occorrendo qualche opera incombente al possessore privato per effetto delle leggi e regolamenti emanati in materia di strade, si deve al medesimo possessore intimare dalla Delegazione provinciale l' opera da effettuarsi assegnando un congruo termine per l' esecuzione da commisurarsi colle circostanze, ove non fosse stabilito dalle stesse leggi, e ciò con una specifica indicazione delle qualità dell' opera, e sotto la comminatoria di farla eseguire in via d' ufficio a tutto di lui carico in qualunque caso di contravvenzione a tale intimazione. Avviso del Reale Consig. di Gov. 2 ottobre 1790.

302. Per la verificazione di questo caso deve distinguersi, se si tratta d' una piena contumacia del possessore, ovvero solamente di una inesattezza o parziale mancanza alla formazione dell' opera ordinata. Avviso suddetto

303. Nel primo caso in cui l' evidenza del fatto esclude il pericolo d' ogni equivoco può attendersi la relazione della Avviso suddetto

Deputazione comunale o del Regio Commissario distrettuale. All'incontro nel secondo deve la mancanza rilevarsi coll'opera ed ispezione oculare di un perito d'ufficio, da destinarsi a tal fine dall'I. R. Delegazione provinciale, con citazione all'atto di visita tanto del possessore interessato come dei rappresentanti il comune; ben inteso che contro il giudizio che viene pronunciato dal perito non ha luogo alcun reclamo o revisione in quanto riguarda la verificazione del fatto in concorso della Deputazione comunale e del possessore.

Avviso del Reale Consig. di Gov. 2 ottobre 1790.

304. Rilevata quindi la contravvenzione di esso all'intimazione fattagli come sopra per l'esecuzione dell'opera, passa la Delegazione provinciale ad ordinarla *ex officio*, e questo ordine deve tosto comunicarsi al possessore medesimo, il quale, ove si credesse gravato, ha la facoltà di ricorrere immediatamente anche per la sospensione che a misura delle circostanze può la Delegazione accordare o escludere; ritenuto però che tanto in un caso, che nell'altro, debba renderne inteso l'I. R. Governo colle proprie occorrenze.

Per il pagamento delle spese di tale perizia si osserva quanto resta prescritto nell'appuntamento della commissione 12 luglio 1789, approvato dal Supremo Tribunale di Giustizia e dal Reale Consiglio di Governo.

Avviso suddetto

305. Ultimata che sia l'opera *ex officio* è cura della Delegazione provinciale di far seguire una esatta liquidazione delle spese occorse, e la nota, o specifica di tali spese deve comunicarsi immediatamente al possessore con facoltà al medesimo di vedere presso la stessa Delegazione provinciale le giustificazioni relative alle singole partite, eccitandolo contemporaneamente al pagamento della loro importanza mediante la statuizione di un congruo termine, che non può essere minore di giorni quattordici, sotto la comminatoria in caso di contumacia dell'escussione in forma di pubblici carichi a termini delle veglianti leggi.

Avviso suddetto

306. Scaduto infruttuosamente il detto termine, e verificato in conseguenza il caso della contumacia, può darsi in iscossa la partita all'esattore per essere introitata egualmente alle partite del pubblico carico, esclusa qualunque eccezione tendente a ritardarne il pagamento.

307. Dopo però eseguito tale pagamento sono salve al possessore le sue ragioni esperibili avanti il competente Tribunale di Giustizia per questi due oggetti, per il conseguimento del rimborso, o integrale, o parziale della somma pagata da qualunque terzo, che potrebbe essere poziormente obbligato alla costruzione dell' opera, e per la revisione regolare dei conti relativi alle spese fatte in causa dell' opera stessa in concorso di chi abbia particolarmente accudito all' esecuzione. Avviso del Reale Consig. di Gov. 2 ottobre 1790.

308. Quanto si è qui sopra disposto in rapporto alle strade comunali, viene egualmente osservato nelle analoghe emergenze relativamente alle strade regie e postali. Avviso suddetto

## SEZIONE II

### UNITÀ DI MISURA DA USARSI DAI PERITI TIPI DELLE VARIAZIONI STRADALI, RAPPORTI DELLE SCALE DA ADOTTARSI NELLA COMPILAZIONE DEI PROGETTI.

Decreto 6 maggio 1806, art. 70.
Determ. Aulica 22 febb. 1834.

309. Nel rilievo e compilazione di qualsiasi progetto tanto relativo alle strade, che alle acque ed alle fabbriche, che interessar possano il regio Erario o qualunque altra amministrazione o corpo tutelato, devono gli ingegneri usare esclusivamente per unità di misura il metro colla sua applicazione ai pesi.

Decreto Gover. 25 aprile 1840, n. 14066-1642.

310. Affinchè l' I. R. Istituto Geografico militare residente in Vienna possa praticare le analoghe rettificazioni ed annotazioni nelle proprie carte topografiche dipendentemente dalle variazioni di nuove costruzioni anche comunali venne stabilito: Che gl' ingegneri incaricati di collaudare qualsiasi opera di strade e ponti a carico dei comuni debbano in seguito al formale collaudo della medesima disporre una descrizione al tutto sommaria, la quale includa la posizione, il limite, la larghezza e lunghezza, il comune e distretto a cui appartiene, e che vi si riunisca inoltre un piccolo disegno dell' andamento di essa strada nella scala di uno a ventimila del naturale, coll' indicazione altresì della strada abbandonata, e se essa venne messa a coltura; e rispetto ai ponti se ne deve includere la loro larghezza e lunghezza, se di vivo o di legno e di quanti archi, il nome delle acque su cui vengono costrutti, ed a quali strade servono di comunicazione (*a*).

(*a*) Colla circolare 14 novembre 1840, n. 54790-1521, la Delegazione provinciale di Milano ordinò ai Commissarj distrettuali di presentare le dette notizie direttamente all' Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni non più tardi della metà di gennajo di ciascun anno, avvertendo di indicare nella descrizione di quanto si è diminuita la lunghezza della strada in confronto di quella che precsisteva, non che il sistema dei ponti che per avventura fossero stati ricostruiti.

# TABELLA DELLE SCALE METRICHE

*er servizio di acque, strade e porti marittimi, diramata dalla cessata Direzione generale d' acque e strade colla circolare* 12 *dicembre* 1806, *n.* 4588.

| Numeri delle scale | LORO RAPPORTI coll'oggetto rappresentato — Parte aliquota della misura naturale — In cifre | LORO RAPPORTI coll'oggetto rappresentato — Parte aliquota della misura naturale — In nuove misure | LORO USO — PEI MODELLI | LORO USO — PEI DISEGNI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 centesimo per 1 centesimo, che equivale all'unità, o sia misura naturale | Il getto, o sia la misura naturale | Le forme, i profili e dettagli di costruzione. |
| 2 | $\frac{1}{2}$ | 1 centesimo per 2 centesimi, o sia la metà della naturale | I piccoli attrezzi - I piccoli pezzi delle macchine . . . . | *Id.* - cioè i disegni dei piccoli attrezzi. |
| 3 | $\frac{1}{5}$ | 1 centesimo per 5 centesimi | Le piccole macchine o quelle composte da piccoli pezzi (*martinetti, macchine per aguzzare i passoni,* ec.) . . . . . | *Id.* — E pei dettagli relativi alle serrature ai perni, ecc., delle porte delle chiuse, ponti, mobili, ecc., scegliendo fra le due scale la più conveniente alle circostanze. |
| 4 | $\frac{1}{10}$ | 1 centesimo per 1 decimo | Le macchine d' una grandezza mediocre e i di cui pezzi sono sensibilmente forti (*Argani,* ec.) . . . . . | *Id.* |
| 5 | $\frac{1}{20}$ | 1 centesimo per per 2 decimi | Le grandi macchine i di cui pezzi sono fragili (*Trombe a fuoco*) - Le porte delle chiuse - Le palate ed i pilastri dei ponti - I centini e le cavallette, ecc. . . . . | *Id.* — E pei disegni relativi al taglio delle pietre e dei legnami. |
| 6 | $\frac{1}{50}$ | 1 centesimo per 5 decimi | Le grandi macchine ma formate di forti pezzi (*Castelletti, Argani e Castelli*) - I ponticelli come anche i ponti - Gli archi e le chiuse di un sol passaggio, la cui lunghezza o luce fra le pile o le sponde non eccede i venticinque metri . . . . . | *Id.* — E pei dettagli delle chiuse d'una maggiore larghezza, come pure per quelli dell'architettura. |
| 7 | $\frac{1}{100}$ | 1 centesimo per 1 metro | I ponti e le chiuse, la di cui lunghezza totale è dai 25 ai 50 metri | Le forme, i profili e dettagli di costruzione. |

| Numeri delle scale | LORO RAPPORTI coll'oggetto rappresentato — Parte aliquota della misura naturale — In cifre | In nuove misure | LORO USO — PEI MODELLI | PEI DISEGNI |
|---|---|---|---|---|
| 8 | $\frac{1}{200}$ | 1 centesimo per 2 metri | I ponti e le chiuse la di cui lunghezza totale eccede i 50 metri . . . . . | *Id.* Salvo di aggiungere al piano generale sopra una scala quadrupla marcata al n.° 6 il disegno di qualche parte, come di un arco, di una travata, d'un passaggio di chiusa. I profili ossiano sezioni in larghezza delle strade, dei canali e dei fiumi - I piani attraversanti i territorj o siano comuni - Progetti d'architettura - Le altezze poi dei detti profili o siano sezioni quando non riescano intelligibili colla detta scala, si riterranno sotto la scala 7.ª |
| 9 | $\frac{1}{500}$ | 1 centesimo per 5 metri | . . . . . | I piani dei comuni la di cui lunghezza non eccede i 500 metri - I piani d'agrimensura. |
| 10 | $\frac{1}{1000}$ | 1 centesimo per 10 metri. . . . | . . . . . | I profili in lunghezza delle parti delle strade attraversanti i comuni, come pure pei letti dei fiumi - I piani dei comuni dai 500 ai 1000 metri - Le altezze dei profili si riterranno colla scala 7.ª od 8.ª |
| 11 | $\frac{1}{2000}$ | 1 centesimo per 20 metri. . . . NB. Essa corrisponde alla scala di cui si è servito il Censo per le operazioni di campagna. | . . . . . | I profili in lunghezza dei progetti di strade, canali e incanalamento dei fiumi - I piani dei progetti dei canali o strade come pure quelli dei comuni dai mille ai due mila metri di lunghezza - Le altezze dei detti profili si riterranno colla scala 7.ª od 8.ª come sopra. |

| Numeri delle scale | LORO RAPPORTI all'oggetto rappresentato — Parte aliquota della misura naturale — In cifre | In nuove misure | LORO USO — PEI MODELLI | PEI DISEGNI |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1/4000 | 1 centesimo per 40 metri. . . . | . . . . . | I piani e profili dei progetti di strade - I piani dei comuni dai 2000 sino ai 5000 metri di lunghezza - Le altezze dei profili suddetti si riterranno colla scala 7.ª od 8.ª |
| 13 | 1/8000 | 1 centesimo per 80 metri. . . . | . . . . . | |
| | | NB. Essa corrisponde alla scala delle mappe censuarie ridotte. | | NB. Quando un sol progetto di strade od acque comprenda diverse tratte divise in varj disegni, si uniformeranno le scale nella più adattata delle quattro 10, 11, 12 e 13. |
| 14 | 1/10,000 | 1 centesimo per 100 metri . . . . | . . . . . | Carta itineraria dei fiumi e dei canali - Piani dei comuni maggiori di 2000 a 5000 metri di lunghezza. |
| 15 | 1/20,000 | 1 centesimo per 200 metri . . . . | . . . . . | Carta itineraria delle strade e dei gran fiumi - Carta generale di un cantone. |
| 16 | 1/50,000 | 1 centesimo per 500 metri . . . . | . . . . . | Carta topografica d'uno o più cantoni la di cui lunghezza non eccede i 5000 metri. |
| 17 | 1/100,000 | 1 centesimo per 1000 metri . . . | . . . . . | Carta topografica di più cantoni la di cui lunghezza non ecceda i 100,000 metri. |
| 18 | 1/200,000 | 1 centesimo per 2000 metri . . . | . . . . . | Carta topografica d'un dipartimento. |
| 19 | 1/500,000 | 1 centesimo per 5000 metri . . . | . . . . . | Carta topografica di più dipartimenti, la di cui maggior lunghezza non eccede i 500,000 metri - Gran carta generale del Regno. |
| 20 | 1/1,000,000 | 1 centesimo per 10,000 metri . . | . . . . . | Piccola carta generale del Regno. |

# SEZIONE III

## NORME GENERALI
## PER LA CONCESSIONE D' IMPRESE DI COSTRUZIONI DI STRADE A RUOTAJE DI FERRO.

Discipline emanate colla Circ. Governativa 12 settembre 1838, n. 28485 - 3096, art. 1.

311. Quelle strade ferrate che sono costruite al solo uso dell' intraprenditore e non per quello del pubblico, e che vengono costruite unicamente sui propri fondi, non abbisognano di alcuna speciale concessione dell' autorità, fuori della licenza per le fabbriche, prescritta dalle leggi vigenti.

Quelle strade ferrate all' incontro, le quali sono destinate all' uso generale del pubblico, non possono essere costruite che dietro speciale concessione della pubblica Amministrazione, la quale si riserva la particolare sorveglianza di questo ramo d' industria.

Discipline sud., art. 2.

312. La scelta della linea, in quanto alla direzione ed estensione delle strade ferrate da costruirsi, è abbandonata ai privati ed ai loro calcoli sul vantaggio e sul ricavo che credessero con probabilità di poterne ritrarre, e non s' impongono loro altre restrizioni, fuori di quelle richieste da interessi pubblici di maggior importanza.

Nel caso che diversi intraprenditori privati, avendo prescelta la medesima linea, presentassero ad un tempo stesso le loro dimande per la relativa concessione, si deve in massima decidersi a favore di quello che intende di dare alla linea una più lunga estensione. Per motivi particolari, sia personali agli aspiranti, sia relativi al modo come intendono di eseguire l'intrapresa, si può del pari o ricusare assolutamente a taluno di essi, od accordargli soltanto sotto le condizioni ristrettive l' invocata concessione.

È riservato d' altronde alle Autorità nel caso che si presentassero contemporaneamente diversi aspiranti alla stessa

impresa egualmente idonei, di aprire una gara fra loro, e di dare la preferenza a quello che dimanda la minore durata del privilegio od altre minori prerogative, o che si offre di fissare minori prezzi di tariffa.

313. Per la costruzione di strade ferrate è necessaria una duplice concessione dipendente da risoluzione Sovrana. Discipline emanate colla Circ. Governativa 12 settembre 1838, art. 3.

*a*) Una concessione preliminare e provvisoria per dar passo ai preparativi che sono necessarj alla futura esecuzione dell'intrapresa, e nella quale viene fissato un congruo termine entro cui devono esser ultimati i detti preparativi.

Questa concessione provvisoria importa frattanto un diritto di priorità in confronto di altri privati che potessero più tardi aspirare alla medesima intrapresa.

*b)* Una concessione definitiva per l'effettivo eseguimento dell'intrapresa.

La concessione provvisoria viene accordata anche ai singoli individui; la concessione definitiva in massima non viene accordata che ad una società d'azionisti già formata, oppure ad una permanente persona morale.

314. Onde conseguire la concessione provvisoria per l'intrapresa di una strada ferrata si richiedono le seguenti condizioni preliminari: Discipline sud., art. 4.

*a)* Per la costruzione della strada ferrata nella direzione dimandata non dev' essere stato concesso anteriormente ad alcun altro particolare un diritto esclusivo.

*b)* L' esecuzione della strada addimandata deve in massima essere utile e non soggetta ad alcuna eccezione. Un' eccezione ha luogo nel caso in cui la proposta linea rendesse difficile od impedisse del tutto l' esecuzione di un'altra strada che s'incrociasse colla prima, o le fosse paralella, e la cui futura attivazione premesse molto alla pubblica Amministrazione per viste commerciali od altre di pubblico interesse.

*c)* Le modalità colle quali gli aspiranti intendono di eseguire l'intrapresa, e che sono da precisarsi per quanto al momento ciò sia possibile, non devono patire alcuna eccezione sotto i rapporti dell'interesse pubblico.

*d)* Gli aspiranti devono per le loro circostanze personali

ed esterne essere idonei all'intrapresa, affinchè si possa loro affidare la disposizione dei necessarj preparativi.

Discipline emanate colla Circ. Governativa 12 settembre 1838, art. 5.

315. Colla concessione provvisoria gli aspiranti ottengono il diritto d'intraprendere a proprie spese i preparativi necessarj per riunire gli occorrenti mezzi pecuniarj, formare una società d'azionisti, e fare i rilievi preliminari pel futuro eseguimento della costruzione e del trasporto; a questo scopo possono sulla loro domanda ottenere dalle Autorità, colla comunicazione di notizie ufficiali, ogni assistenza e soccorso compatibili colle vigenti norme d'Amministrazione.

All'incontro gli aspiranti medesimi assumono i seguenti obblighi:

*a)* Essi devono mettere insieme, sia del proprio, sia col mezzo di sottoscrizioni private, i fondi necessarj, e giustificare l'esistenza dei medesimi; devono inoltre presentare il piano delle azioni e gli statuti progettati nel frattempo da una riunione di socj.

Gli statuti col piano d'azione, stesi dagli aspiranti d'intelligenza coi loro socj, devono dall'autorità essere assoggettati ad un particolarizzato e maturo esame.

Soltanto dopo aver ottenuta questa definitiva concessione la società degli azionisti può entrare in pubblica attività ed agire nel suo proprio nome.

*b)* Gli aspiranti, e la società d'azionisti che loro subentra devono aver cura che tutti gli occorribili preparativi siano colla possibile esattezza ultimati entro il termine fissato; la società degli azionisti, segnatamente, deve presentare l'istanza per la definitiva autorizzazione onde procedere all'esecuzione dell'impresa, e pel rilascio di un formale atto di concessione, rassegnando inoltre un circostanziato progetto di tutta l'intrapresa unitamente al preventivo delle spese e degli utili.

Le suespresse norme sono applicabili, per quanto vi sia luogo, anche a persone morali di già legalmente costituite quando queste intendano di costruire una strada ferrata.

Discipline sud., art. 7.

316. Prima che il progetto per la costruzione della strada ferrata, presentato da una società d'azionisti, o da una permanente persona morale, venga rassegnato alle Sovrane determinazioni per l'ottenimento della concessione, deve essere assoggettato ad accurato esame, allo scopo che l'opera da

costruirsi e le particolarità di essa, per quanto le medesime sono note, non abbiano a contenere cosa alcuna che sia contraria ai pubblici riguardi, e quindi inammissibile o suscettibile di modificazione.

Questo esame in ogni singolo caso viene affidato ad una apposita Commissione da instituirsi presso il Governo coll'intervento di periti militari, tecnici e mercantili, come pure di delegati delle Autorità che ciò risguarda.

Le cautele che avuto riguardo alle sperienze già fatte ed alle scoperte tecniche venissero dall'Autorità riconosciute necessarie o particolarmente utili per garantire la pubblica sicurezza e preservare da possibili danneggiamenti i fabbricati vicini, i ponti e le strade pubbliche, e le persone che si valessero della strada ferrata, sono da precisarsi od almeno da indicarsi in termini generali fra le condizioni della concessione, oppure se ne deve susseguentemente far carico all'intrapresa della strada ferrata.

Fra le accennate misure sono da annoverarsi in ispecie le precauzioni contro incendj, la determinazione delle dimensioni delle tracce e delle rotaje, delle misure ammissibili e delle deviazioni della strada.

317. Il complesso dei diritti che mediante la concessione definitiva, vengono accordati in una misura più o meno estesa, è precisato dalle seguenti disposizioni:

Discipline emanate colla Circ. Governativa 12 settembre 1838, art. 8.

*a)* Gl'intraprenditori ottengono il diritto di costruire una strada ferrata sulla linea indicata dai punti estremi ove comincia ed ha fine, e precisata dai punti intermediarj, come pure di attivare delle strade laterali per la provvista dei materiali da fabbrica, fino all'epoca ove sia condotta a termine la costruzione principale, il tutto però coll'obbligo di sottoporre a preventivo esame ed approvazione delle Autorità i singoli piani di costruzione.

In conseguenza di ciò non è permesso ad altro individuo di eseguire per l'uso del pubblico un'altra strada ferrata avente la medesima destinazione, e che senza toccare sulla linea della strada nuovi punti intermediarj che fossero importanti per rapporti commerciali, miri unicamente a far comunicare insieme gli stessi punti estremi.

È però espressamente riservato alla pubblica amministrazione di accordare ad altra successiva impresa l'autorizzazione di eseguire una ramificazione od una prolungazione della prima strada, senza che gl' intraprenditori di quella possano fare una protesta in contrario, o pretendere una qualunque indennizzazione.

A queste diverse imprese corre l' obbligo di stipulare fra loro un' equa convenzione per il reciproco uso delle loro strade onde agevolare i trasporti. Qualora poi le imprese stesse non arrivassero ad intendersi, il Governo, previa la domanda di una di esse, interviene in qualità di arbitro.

*b)* All' impresa di una strada ferrata riconosciuta di pubblica utilità, è accordato, in forza del § 365 del Codice civile generale austriaco, il diritto di espropriazione, unicamente però per quelle proprietà che vengono riconosciute indispensabili all'eseguimento dell' intrapresa.

Spetta al Governo il decidere in proposito.

Riguardo all' indennità da prestarsi per la proprietà privata, stata richiesta, si deve prima di tutto tentare un componimento amichevole. Se questo non riesce, l' impresa della strada ferrata si rivolge al Tribunale alla cui giurisdizione appartiene il fondo richiesto, affine d' ottenere la stima giudiziaria, l' importo della quale viene dall' impresa pagato al proprietario del fondo, o, se questi ricusasse ad accettarlo, o che il pagamento non si potesse effettuare per altri impedimenti, viene l' importo suddetto depositato presso il Tribunale medesimo, dopo di che non si può più per questo titolo impedire all' impresa di cominciare le costruzioni. Se però nella stima non fossero state osservate tutte le disposizioni del Regolamento del processo civile sull' ispezione giudiziaria, rimane riservato ai proprietarj che credessero di poter pretendere un' indennizzazione maggiore, di far valere le loro ragioni nelle vie di diritto. Così pure è dovuto per l' uso anche momentaneo dell' altrui proprietà un adequato compenso al particolare cui s' impedisce di fruirne nel frattempo.

*c)* Quando la linea concessa attraversasse una proprietà pubblica, corre l' obbligo all' impresa, ogni qual volta gliene pervenisse l' ordine dall'Autorità, di effettuare ciò con modalità

di costruzione tali che la parte sottratta all' uso pubblico sia compensata con un' altra costruzione, o che venga in altro modo ovviato a qualunque pregiudizio che ne potesse derivare alla pubblica Amministrazione.

*d)* Quando la strada ferrata passasse sopra un ponte od argine di pubblica ragione, l' impresa, per averne l' uso, deve intendersela con chi di ragione.

318. La durata della concessione di una strada ferrata deve in massima essere fissata ad anni cinquanta al più, colla condizione però, che dei tratti proporzionati di strada abbiano, sotto comminatoria dell' estinzione del privilegio, ad essere ultimati entro congrui termini di più anni da stabilirsi espressamente per ciascuna intrapresa.

Discipline emanate colla Circ. Governativa 12 settembre 1838, art. 9.

Alle imprese di strade d' una estensione molto lunga si può, in casi meritevoli di particolari riguardi, accordare la durata della concessione per un termine anche maggiore di cinquant' anni.

Spirato il termine della concessione, od altrimenti estinguendosi la medesima trattandosi d' imprese cui mediante la concessione venne accordato il diritto di espropriazione, la proprietà della strada ferrata, dei terreni e delle costruzioni da essi dipendenti passa in forza di legge allo Stato immediatamente, e senza compenso alcuno.

Tanto in questo caso però, quanto in qualunque altro, rimane agli intraprenditori la proprietà di tutti gli effetti, attrezzi ed immobili destinati esclusivamente per l' azienda dei trasporti.

La pubblica Amministrazione però nel caso che gl' intraprenditori, senza loro colpa, non avessero nel tempo fissato per la durata della concessione ottenuto un sufficiente compenso delle loro spese di costruzione, ha un giusto riguardo e si mostra disposta ad accordare loro per un congruo tempo, a norma della perdita sofferta, la continuazione dell' esercizio del trasporto.

319. L' immediata conseguenza dell' ottenuta definitiva concessione, colla quale d' altronde si devono mettere in armonia gli statuti della società, è il diritto di procedere all' effettivo eseguimento della costruzione, coll' obbligo per altro di

Discipline sud., art. 10.

attenersi esattamente alle condizioni portate dalla concessione, mentre in caso d' inosservanza o di violazione delle relative prescrizioni, e dopo che infruttuosamente sarà preceduta un' apposita avvertenza e comminatoria s' intende estinta la concessione.

Discipline emanate colla Circ. Governativa 12 settembre 1838, art. 10.

320. L' impresa della strada ferrata bonifica intieramente all' Amministrazione pubblica la spesa che a questa derivasse dall' esercizio della particolare sorveglianza su tutta la strada, e dalle speciali pratiche d' ufficio a ciò necessarie.

# NOTE

## ALLA PARTE PRIMA

(1) Per le vendite del terreno abbandonato colla ricostruzione delle strade comunali non fa d' uopo l' approvazione Governativa, bastando l'approvazione Delegatizia, dappoichè tali vendite formano un insieme coi nuovi lavori stradali, ed il ricavo viene infatti dalla legge 27 marzo 1804, contemplato a diminuzione delle spese delle nuove opere.

*Circ. del Gov. Lomb.* 9 *dicembre* 1827, *n.* 35501-5244.

Trattandosi di strade Regie le Delegazioni provinciali col mezzo dell' Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni devono notificare all' I. R. Magistrato Camerale i tronchi e gli spazi stradali abbandonati, e ciò in appositi e dettagliati elenchi corredati degli atti relativi onde si possa disporre per la loro vendita.

*Circ. del Gov. Lomb.* 8 *gennajo* 1832, *n.* 40118-4525.

A tale scopo l'I. R. Direzione generale delle pubbliche costruzioni con circolare 16 febbrajo 1841, n. 1038, ebbe a diramare i seguenti capitoli normali per la vendita dei reliquati di strade Regie e di qualunque altro pubblico spazio.

1.° Il fondo da alienarsi è quello specificato e coerenziato nell'unita descrizione allegato *A*.

2.° L'asta o licitazione verrà aperta sulla base dell'importo peritale del fondo suddetto.

3.° Per adire all'asta, od alla licitazione, dovrà farsi un deposito in denaro corrispondente al sesto dell' importo peritale che verrà nel caso di seguita delibera imputato in conto di prezzo al momento in cui il deliberatario soddisferà il rimanente di detto prezzo a termini dei successivi articoli 4.° e 5.°

4.° Approvata la delibera l' acquirente dovrà prestarsi al pagamento del prezzo relativo nella cassa che gli sarà indicata.

5.° Il pagamento di esso prezzo dovrà farsi entro quindici

giorni decorribili da quello in cui sarà comunicata all'acquirente l'approvazione della delibera, dopo di che avrà luogo la stipulazione del contratto nel quale verrà inclusa la bolletta dell'effettuato pagamento.

6.° Saranno a carico del deliberatario le spese della scrittura di contratto, comprese due copie legali della stessa, una per l'I. R. Delegazione provinciale, e l'altra per la Contabilità centrale.

7.° Col giorno in cui verrà firmato il contratto s'intenderà trasfuso nell'acquirente il possesso assoluto del fondo designato da alienarsi.

8.° Pel fatto solo che l'acquirente non si presti a completare il pagamento, giusta i precedenti capitoli, sarà in facoltà dell'Amministrazione venditrice o di escuterlo coi mezzi e privilegi fiscali, oppure di procedere ad una nuova subasta o licitazione, anche privata, a pericolo e spese del deliberatario moroso al pagamento, e di ripetere dal medesimo, sempre coi mezzi fiscali, il reintegro denaro consistente nel minor prezzo ricavato colla delibera in detta nuova subasta o licitazione, e nelle spese che saranno occorse. Non solo il deposito fatto all'atto d'asta, ma anche tutti i beni del deliberatario saranno escutibili per ottenere questo reintegro.

9.° Sarà obbligato l'acquirente ad assumere il pagamento delle imposte sul fondo acquistato in corrispondenza all'estimo che vi potrà essere attribuito, e di cui verrà a suo tempo intestato senza che gli possa per ciò competere il diritto a promuovere alcuna pretesa di compenso verso la pubblica amministrazione.

10.° Il fondo s'intende ceduto nello stato di fatto in cui si trova e senza alcuna garanzia per parte dell'amministrazione venditrice circa le sue qualità e le servitù e pesi che vi possono essere inerenti.

11.° Il fondo si vende a corpo, rimossa ogni revisione di misura, cosicchè la superficie esposta nella descrizione si dovrà considerare di semplice indicazione per appoggio del contratto.

12.° L'amministrazione venditrice non promette la manutenzione che per titolo di dominio della proprietà venduta. Qualora venisse promossa, per questo titolo, pretesa da terzi, l'acquirente per poter conseguire il regresso dalla pubblica amministrazione sarà tenuto di denunciarle la molestia a termini del Regolamento giudiziario. Ommettendo questa pratica, rimarranno per patto espresso a tutto suo carico le conseguenze della molestia medesima. Il reintegro poi che l'amministrazione dietro la

regolare denunzia fosse tenuta a prestare, non potrà mai eccedere l'importare del prezzo di delibera dalla medesima percetto.

(2) Conformi a questo paragrafo sono le determinazioni state date dall'I. R. Delegazione provinciale di Padova coll'avviso 11 dicembre 1840, col quale si è formato un riassunto di quanto in proposito prescrivono i veglianti regolamenti. E poichè provvedono desse con molto dettaglio alla preservazione delle strade, così vengono qui riportate potendo servire di norma nei contingibili casi.

1.° È vietato a chiunque il pascolo degli animali di qualsiasi specie lungo i cigli e le scarpe delle strade provinciali e comunali ricostruite, riordinate ed in appalto di manutenzione.

2.° I carri e le vetture, non che tutti gli altri mezzi di trasporto dovranno essere costantemente diretti nel mezzo della carriera rotabile in guisa che nè i cigli nè i marciapiedi esser possano menomamente danneggiati.

3.° I vetturali e condottieri di carri e barre che volessero chiudere una delle ruote onde rallentare il corso nelle discese in qualunque punto delle strade comunali, dovranno sottoporvi la solita scarpa di ferro per impedire possibilmente il danno di profonde solcature sul piano stradale.

4.° È proibito di ritagliare o diminuire le scarpe o praticare qualunque altra innovazione sotto qualsivoglia titolo, condizione o pretesto, non che di asportare, derubare od in altra qualsiasi maniera guastare lunghesso le strade i muretti di riparo, i cippi, le barricate, paracarri, alberi e qualsivoglia altro oggetto serviente alla sicurezza e comodità del passaggio, come pure all' abbellimento delle strade.

5.° I proprietarj dei terreni limitrofi alle strade i quali eseguir vogliono scavi od altro nei fossi laterali, sono obbligati a mantenerli costantemente spurgati senza pregiudicare alle loro scarpe, ed in modo che le acque abbiano facile e libero sfogo, in ciò agendo sempre di concerto col manutentore della strada, ed avvertendo che le scarpe delle campagne dovranno essere o ricoperte di zolle erbose, od inclinate in ragione sesquialtera della loro altezza.

La terra dello spurgo de' fossi dovrà essere gettata sopra la campagna in sufficiente distanza affinchè non isdruccioli nel fosso sottoposto.

6.° Gli stessi proprietarj sono tenuti a recidere i rami di

quegli alberi che piantati sopra i loro terreni si protendessero ad ingombrare la fuga stradale o i marciapiedi, fermo e ben inteso d'altronde che non potranno piantar alberi a distanza minore di metri sei dal ciglio della strada, nè minore di due metri al di là della scarpa del fosso lungo il ciglio della campagna.

7.° È del pari proibito d'ingombrare le strade ed i fossi laterali con letame, sassi od altre materie; ed è poi (sotto anche gli eminenti riguardi sanitarj) rigorosamente vietata la macerazione del canape in prossimità alle sponde, o ne' fossi delle dette strade, siano queste, o non siano sottoposte a manutenzione.

8.° È divietato altresì ai particolari di formare qualunque sorta di cunette o scoli attraversanti le strade comunali. Chiunque voglia diverger l'acque dall'uno all'altro lato della strada dovrà farlo mediante tombino costrutto nella forma che sarà stabilita dalla rispettiva Autorità locale, ed obbligarsi formalmente alla continua conservazione del manufatto.

9.° Non è permesso ad alcuno di piantare siepi sulle scarpe delle strade od al piede delle medesime, dovendo restare mai sempre libero lo spazio che è necessario per lo scolo delle acque. Soltanto alla distanza di mezzo metro per lo meno dall'unghia delle scarpe potranno piantarsi le siepi.

10.° Chiunque voglia aprirsi una comunicazione dalle sue campagne o case alla strada, dovrà farlo mediante tombino o ponte che abbia la luce del fosso, e sia costruito ne' modi e siti da fissarsi di volta in volta dall'ingegnere destinato dalla stazione appaltante; e dovrà poi il proprietario legalmente obbligarsi alla continua sua manutenzione.

11.° Chi si procura il passaggio coll'arbitrario interramento del fosso commette una contravvenzione.

Quanto agli interramenti che fossero già fatti ed esistessero anteriormente alla pubblicazione del presente avviso disciplinare e non servissero a mantenere la divisione delle acque defluenti nel fosso stradale, potranno le Autorità locali prescriverne la soppressione ai frontisti, salvo però a questi, ove siavi ragione, di ripetere dal comune il prezzo del fondo giusta la massima, *che nelle strade nuovamente ridotte e consegnate in manutenzione, il comune diviene proprietario dei fossi bilaterali.*

12.° Gli edifici posti sulle strade dovranno essere mantenuti in guisa che non ne possa venir danno, nè alla strada, nè ai passeggieri.

Quest'obbligo si estende non solo ai proprietarj, ma eziandio agli inquilini ed a chiunque vi abbia interesse.

13.° I secchiai e gli scolatori delle case, ove altro campo non resti di conveniente diversione, vogliono essere condotti sotto i marciapiedi con suggello o di pietra o di opportuna tavola per cui rimanga costantemente comodo e libero il transito.

14.° Per tutte le contraffazioni alle premesse discipline che nel primo giorno di dicembre del 1840 sussistessero o che in seguito si riproducessero, i contravventori a qualunque articolo del presente avviso incorreranno nella multa non minore di austriache lir. 5, nè maggiore di austriache lir. 115, giusta l'art. 42 dell'italico decreto 20 maggio 1806.

(3) Sul modo di compilare le stime dei danni che si recano ai privati con la esecuzione delle opere pubbliche, nelle Provincie Venete trovansi in vigore apposite Istruzioni portanti la data del 9 giugno 1826, al n. 5315-931, le quali consistono come segue:

## TITOLO I.°

### QUANDO COLLE PUBBLICHE COSTRUZIONI SI RECHI DANNO ALLE PRIVATE PROPRIETA', E COME NE SORGA DIRITTO A COMPENSO.

### SEZIONE I.ª

*Dei varj modi con cui recasi danno e dei principj generali coi quali si regola l'indennizzazione.*

§ 1.

Colle pubbliche costruzioni si possono recar danni alle proprietà dei privati:

*a*) occupandole stabilmente e perpetuamente;

*b*) occupandole per un dato periodo di tempo soltanto;

*c*) deteriorandole, cioè rendendone minore la rendita o l'uso meno comodo e più imperfetto.

§ 2.

Ha diritto a compenso per la occupazione stabile del suo possesso il proprietario ogni qualvolta cessa senza sostituzione per

lui l' utile che da quello ritraeva. E questo compenso è pari al valore dell' ente occupato dedotto dall' utile medesimo.

§ 3.

Il proprietario di uno stabile occupato temporariamente ha pur diritto ad un compenso proporzionato al frutto che potrebbe trarre dall'ente occupato durante il periodo della occupazione.

§ 4.

Quando il deterioramento della privata proprietà sia tale che o non si possa tornare la proprietà stessa al primitivo suo stato, o per tornarvela si richieggano delle spese per parte del possessore, egli ha diritto verso l' Amministrazione pubblica di essere compensato del sofferto deterioramento in proporzione dell' utile diminuito, o della spesa sovraindicata.

## SEZIONE II.ª

*Casi concreti del danno e dell' indennizzazione.*

§ 5.

Sono occupati stabilmente e perpetuamente i fondi che servir devono a base di una fabbrica pubblica, o di un nuovo argine, o lavoro di riattamento e rinforzo d' argine, e di una nuova strada, od allargamento di una strada vecchia. E del pari quelli su cui si fa un cavo per rettificazione di fiume, o per nuova inalveazione o per fossi laterali ad una strada, o gli scoli che si sostituiscono ad altri sopressi o resi inoperosi dalle opere pubbliche che riguardar si deggiono come di stabile e perpetua durata.

§ 6.

Si riguardano pure come fossero occupate stabilmente le fabbriche che si demoliscono per dar luogo alla erezione di altre fabbriche od edifizj pubblici, o per isgombrare un sito che deggia restar libero, o diventar base di un argine, o di una strada.

E se la demolizione non cade che sopra una parte della fabbrica si riguarda questa parte come occupata stabilmente.

§ 7.

Secondo ciò ch' è determinato al § 2, chiunque è colpito da una delle occupazioni stabili distinte negli antecedenti §§ 5 e 6 ha diritto a compenso. Ma si fa eccezione per le golene non censite a carico dei privati, come altresì per le case, casoni ed altre fabbriche di qualsiasi genere esistenti nelle golene e nelle scarpe, o in prossimità degli argini, per le quali non si dà compenso se non qualora risulti che furono erette senza contravvenzione alle discipline ch' erano in corso a quell' epoca pel buon governo delle acque.

§ 8.

Si arreca al privato un danno temporaneo,

*a*) quando sopra un fondo si collocano depositi di materiali che servir deggiono alla costruzione di opere pubbliche, o sopra vi si erigono le baracche per lo stesso oggetto, o per ricovero dei lavoratori;

*b*) quando si assoggetta il fondo ad una servitù di passaggio con carri o carriuole od altri mezzi di condotta, per cui una zona di terreno sia danneggiata;

*c*) quando si sopprimono o si rendono meno operosi gli scoli per un dato intervallo di tempo;

*d*) quando temporariamente si sopprimono o si rendono meno abbondanti le irrigazioni;

*e*) quando per cagioni di operazioni geodetiche, si calpestano seminati o si fanno aperture fra vigneti, siepi, piantagioni od altri consimili guasti,

*f*) quando si occupa una fabbrica per gli oggetti sub. *a*.

§ 9.

Si può deteriorare la condizione di un fondo,

*a*) aprendo delle cave per trarne terra, sabbia od altro materiale per le pubbliche costruzioni;

*b*) separando un podere unito in due parti con un canale o nuova inalveazione o traversando con una strada, un podere chiuso da cinta; (§ 62)

*c*) deteriorando il sistema degli scoli di una data estensione di terreno ;

*d*) sopprimendo, o scemando le irrigazioni di un fondo.

§ 10.

Per tutti i danni accennati ai §§ 8 e 9, si dà compenso al proprietario a senso dei §§ 3, 4 e 7.

Non si dà poi alcun compenso per le golene che non fossero censite a carico dei privati, come neppure per mettersi in golena un terreno quando prima era riparato dall'argine principale.

## TITOLO II.°

### COME SI RILEVANO I DANNI RECATI AL PRIVATO DALLE PUBBLICHE COSTRUZIONI E COME VENGANO STIMATE.

### SEZIONE I.ª

*Da chi deggiano farsi i rilievi e la stima.*

§ 11.

Spetta all' ingegnere regio che redige il progetto di un' opera pubblica, il rilevare il danno, di qualunque specie esso sia, che verrà inferito al privato.

§ 12.

Egli fa la stima di questo danno in concorso del proprietario del fondo, che a questo fine sarà stato officialmente invitato, o di chi sia dal proprietario stesso delegato.

§ 13.

Si eccettua però il caso degli ordinarj lavori di urgente riparazione d' argini per cui il danno consiste principalmente nella escavazione della terra o delle zolle della campagna contigua, e quello dei guasti arrecati temporariamente dai transiti di cui è cenno al § 8 sub. *c*.

In questi casi può l'ingegnere esimersi dal fare la perizia coll'intervento del proprietario del fondo.

§ 14.

Quando poi l'urgenza domandi che non solo sia compilata con tutta sollecitudine la perizia di un lavoro, ma ancora ch'esso si eseguisca immediatamente; e di più i danni da arrecarsi al privato siano di tale natura che dopo la esecuzione potesse mettersi in contestazione la loro entità (come se debbasi demolire un fabbricato, abbattere una cinta, tagliare una piantagione, ecc.) l'ingegnere eseguirà i rilievi di fatto in concorso di due testimonj che sottoscriveranno la precisa descrizione delle circostanze del fatto stesso.

§ 15.

Ogni qualvolta il proprietario chiamato non intervenisse ai rilievi ed alla compilazione della stima, si ritiene ch'egli approvi pienamente quella che sarà estesa dall'ingegnere regio, salve le disposizioni portate dal § 78.

In questo caso però l'ingegnere procederà nella stima, quanto ai rilievi di fatto, in concorso di due testimonj come nel paragrafo precedente.

Come si proceda nel caso che il proprietario sia intervenuto, ma sia dissenziente, è disposto ai §§ 79 e 80.

§ 16.

Per adempire alle disposizioni del § 12, è necessario che l'ingegnere conosca il proprietario o i proprietarj di ogni porzione di terreno e di ogni fabbrica a cui sia per recarsi danno. Rispetto alle fabbriche però rileverà prima se esista alcun regolamento in contravvenzione al quale sieno state erette, nel qual caso la demolizione o il deterioramento loro non dà alcun diritto a compenso.

E rispetto alle golene osserverà se sieno censite a carico dei privati, ovvero se sieno golene nuove aggiuntesi ad un argine ch'era in froldo dopo l'epoca ch'esso fu dichiarato argine regio. In questo secondo caso la golena appartiene incontrastabilmente allo stato che fatto possessore dell'argine froldo era diventato in quel sito il vero frontista del fiume.

## SEZIONE II.ª

*Norma per la stima dei fondi occupati assolutamente.*

### § 17.

Il valore di un fondo occupato si deduce dalla sua rendita brutta ordinaria, ridotta al netto, calcolata in danaro e convertita in capitale in ragione del 5 1/2 per cento.

### § 18.

La rendita brutta ordinaria è quella che dà il terreno coltivato secondo la specie e metodo di coltivazione a cui il proprietario lo ha assoggettato in un anno di media fertilità.

### § 19.

La rendita brutta si riduce al netto colle seguenti deduzioni:

*a*) le spese di coltivazione;
*b*) le spese di manutenzione e conservazione;
*c*) le deduzioni per gl' infortunj celesti;
*d*) le imposte erariali, provinciali e comunali.

### § 20.

Se però il terreno è affittato a danaro, se ne concluderà la rendita netta dal prezzo d'affitto sul quale si faranno le deduzioni delle imposte e degli infortunj, e in generale di que' carichi e spese che il proprietario abbia ritenuto sopra di sè.

E se il fondo sarà affittato a generi si opererà egualmente applicando ai generi stessi i prezzi normali del § 31 o valutandoli conformi al § 32.

### § 21.

Ma se il fondo non è affittato o se l'affittanza che va a cessare, non è proporzionata allo stato attuale del fondo medesimo, o se contenga condizioni e patti non bene specificati, contenziosi o di difficile valutazione, se ne farà la stima cercando prima la rendita brutta ordinaria come pei non affittati.

§ 22.

Affine di dedurre la rendita brutta ordinaria, l' ingegnere conoscerà qual sia la coltivazione cui è assoggettato il terreno. Se questa è costante e la stessa ogni anno, si deduce la rendita brutta dalla quantità di prodotto che suol dare in un anno di media fertilità un campo, o qualunque altra misura di superfice adottata nel paese, avendo attenzione alla intrinseca feracità del suolo ed insieme al migliore o peggiore stato a cui è ridotto dal coltivatore, ed applicando i prezzi del § 31 ai principali prodotti e pegli altri regolandosi come ai §§ 32 e 33.

§ 23.

Se la coltivazione è avvicendata, si stima la rendita di ogni anno dalla ruota agraria, rilevando tutti i diversi prodotti che si ricavano dal suolo durante la ruota medesima ed applicando loro i prezzi suddetti.

Poi fatta la somma di tutti i prodotti annuali ridotti a danaro, se ne ricava il medio prodotto di ogni anno dividendola pel numero degli anni dell' avvicendamento, non escluso quello del riposo se v'entra.

§ 24.

Se il terreno da occuparsi oltre il prodotto del grano dà anche vino, si rileverà quanti filari di vite cadano nella superficie, e si giudicherà la quantità del vino che si può trarne applicandovi i prezzi come ai §§ 31 e 32.

§ 25.

Si terrà pur conto delle piante da frutto, gelsi od ulivi che fossero sul suolo occupato, stimando i frutti, l' olio e la foglia secondo i prezzi comuni che soglionsi fare nel sito dove accade la occupazione.

§ 26.

Quanto alle piante da fusto se sono pervenute appunto alla

loro maturità non si dà per esse compenso di sorta, ma tagliate si lasciano al proprietario.

Se sono ancora imperfettamente mature, si lasciano al proprietario, ma gli si paga di più la metà del loro prezzo.

Se sono affatto novelle, onde possono trasportarsi sulla zona di suolo contigua all' occupato, si tiene conto della spesa necessaria per eseguire questa trapiantagione, e del probabil numero di piante che andrà perduto.

Le piante cedue si stimano dal prodotto annuo che danno in legna ridotto a capitale, facendo però la deduzione del valore delle piante messe a terra.

§ 27.

Quando il terreno da occuparsi è dedicato ad una coltura raffinata, e che somministra prodotti particolari, come sono gli orti, vivai, ecc., si stima secondo il prezzo al quale è affittato, se nulla emerge in contrario, o secondo quello a cui potrebbe esserlo, desunto dal paragone con terreni consimili affittati.

§ 28.

I prati che non si falciano, ma si lasciano ad uso di pascolo; si stimano pure secondo il fitto reale, quando questi non dia motivo a rilievi, o il reperibile, o secondo la corrisponsione di un tanto per capo che si ricavi dalle bestie che possono accogliersi sul pascolo in proporzione di estensione.

§ 29.

I terreni dedicati al lusso e al piacere, e non produttivi, si stimano pel prodotto che darebbero se fossero assoggettati alla migliore e più diligente coltivazione, avuto però riguardo alla loro intrinseca ubertà.

§ 30.

Per tutte quelle aree che hanno usi singolari per le quali non si possono assegnare positivi principj di stima, come le chiodare dove si stirano i panni, o le strisce di prato che servono all' imbiancatura presso alle fabbriche di telerie; i viali de' cordai;

le aje delle tegolaje, ecc., sarà fatto un convegno di stima fra l'ingegnere ed il proprietario, preso per base l'utile che si ritragge da quelle aree, e la maggiore o minore facilità di trovare sostituzione.

## § 31.

I prezzi coi quali si valutano le derrate per avere la rendita brutta si riferiscono tutti al prezzo normale del frumento; e per questo grano regolatore si adotta il medio fra tutti i prezzi correnti in tutte le Provincie Venete nel decennio fra il 1784, e il 1793.

Questo prezzo, e quello degli altri generi assegnati secondo le proporzioni rispettive sono esposti nella seguente tabella:

| Nome dei generi | Proporzioni col prezzo del frumento | Prezzo del genere a soma metrica | Nome dei generi | Proporzioni col prezzo del frumento | Prezzo del genere | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frumento. . | 1 | L. 16. 00 | Vino a soma metrica | Il medio 1. 3/4 circa di some di frumento | L. 12 | Prezzo minimo |
| Riso . . . . | 17/12 | » 22. 67 | | | » 28 | Prezzo massimo |
| Segale . . . | 3/5 | » 9. 60 | | | | |
| Avena . . . | 1/2 | » 8. 00 | | | | |
| Orzo . . . . | 1 | » 16. 00 | Lino al centinajo metrico | Si pareggia a 9 some come ad 1/4 di frumento | » 148 | |
| Grano turco | 4/7 | » 9. 14 | | | | |
| Sem.e di lino | 4/8 | » 21. 33 | | | | |
| Fagiuoli. . . | 3/5 | » 9. 60 | | | | |

## § 32.

I prezzi del vino, di cui sono assegnati i limiti nel paragrafo precedente, si attribuiscono ai vini ordinarj secondo le qualità loro che sono moltissime. Se però il proprietario delle viti danneggiate ne traesse una distinta e prelibata qualità di vino, dovrà l'ingegnere assegnarvi un valore proporzionato.

## § 33.

A tutti gli altri prodotti o generi che non sono compresi nella

suddetta tabella, come fieno, legna, grani, minuti, foglia de' gelsi, frutta, ecc., la natura dei quali è tale che per essere troppo malagevoli a carreggiarsi o per essere di una ricerca ed uso meno generale si consumano sul luogo o a poca distanza, l'ingegnere assegnerà quel locale prezzo che sogliono avere in un anno, nel quale non ne sia troppa scarsezza, nè troppa abbondanza.

§ 34.

Assegnato il suo prezzo a ciascuna derrata, e stabilita la rendita lorda in danaro, passa quindi l'ingegnere a parificarla facendovi sopra le deduzioni già distinte al § 19.

§ 35.

Le spese di coltivazione che si richieggono per le più comuni specie di agricoltura, sono l'aratura ed erpicatura, la zappatura, l'importo della semente, i lavori necessarj per allevare le piante cereali fino alla loro maturità, la mietitura e falciatura, la stagionatura, la battitura e tutte in somma quelle operazioni che si deggiono eseguire per ridurre la derrata allo stato in cui può essere consumata o venduta.

Oltre a tutte queste spese, i terreni irrigatorj e principalmente le risaje richieggono una particolare spesa per dare e togliere l'acqua a tempi opportuni.

§ 36.

La concimazione entra pure nelle spese di coltivazione; se ne ne terrà conto secondo il prezzo ordinario locale de' concimi, sieno essi naturali od artificiali.

Nel far la detrazione pei concimi naturali, l'ingegnere però metterà a calcolo quelli soltanto che il proprietario è solito acquistare.

E per quelli che si traggono dal fondo stesso ne farà conto solamente nel caso che abbia introdotto nella stima della rendita brutta anche il valore di quelle produzioni che poi si convertono in concime.

Al valore del concime dovrà essere unita quella spesa che si richiede per ispargerlo sul suolo, e per sovvertirlo.

§ 37.

Se il terreno è piantato a viti, dal valore del vino si deducono le spese di potatura; se sono allevate a secco, di potatura, legatura, ecc., e qualunque altra spesa richiegga il particolar modo di loro coltivazione. A queste spese da detrarsi si devono aggiungere quelle di vendemmia, trasporto, pigiatura, imbottatura o mantenimento de' vasi vinarj.

Pei vini prelibati a cui si assegna un prezzo superiore a norma del § 32, conviene eziandio che le detrazioni sieno proporzionate a quelle maggiori cure e fatiche che richiedesse la loro preparazione.

§ 38.

Se nel podere è stabilita una colonia parziaria, metterà l' ingegnere in conto di detrazione per tutte quelle opere o spese di coltivazione che sono addossate al colono, quella parte di prodotti che a lui viene rilasciata.

§ 39.

Alle spese di conservazione del fondo e dei prodotti appartengono, la manutenzione dei ripari contro i fiumi o torrenti, lo spurgo, e lo sgarbo dei canali principali degli scoli stessi, non meno che dei fossi di scolo secondarj, la manutenzione delle bocche d'irrigazione e delle condotte d'acqua, le spese di custodia, ed in somma tutti quei lavori e dispendj che per conservare il fondo nell' attuale stato di coltivazione deggionsi eseguire annualmente, o ad ogni dato periodo di anni. In questo secondo caso la spesa della manutenzione dividesi per il numero degli anni, dopo i quali torna il bisogno di sostenerla.

§ 40.

Se per alcuno di questi oggetti di conservazione il fondo è compreso in qualche consorzio, si regola la deduzione corrispondente dalla comune imposta consorziale da cui suole essere gravato.

§ 41.

Di tutte le detrazioni che si sono distinte nei paragrafi antecedenti, e di tutte le altre che la peculiare condizione e coltivazione del fondo da stimarsi dimandassero, non intendesi che l' ingegnere debba fare una specificata e separata analisi ed apprezzamento, ma si domanda che le ponga tutte a considerazione ed a calcolo nell' atto di fissare il valor netto del fondo essendo bene spesso accaduto che le perizie fatte per occupazione di fondi assegnassero ad essi un valore eccedente non tanto per la troppa elevatezza dei prezzi adottati per le derrate, quanto per aver trascurato di porre in conto molti dispendj e carichi che diminuiscono il vero e real valore della proprietà fondiaria.

§ 42.

Per gl' infortunj celesti si proporzionano le deduzioni ai prodotti locali secondo i rapporti che vengono indicati qui sotto.

| PRODOTTI di cui si fanno le detrazioni | DETRAZIONI al | |
|---|---|---|
| | Piano | Monte |
| Grani | 1/9 | 1/7 |
| Vini | 1/7 | 1/6 |
| Prati | 1/12 | 1/10 |
| Frutta di ogni specie | 1/7 | 1/6 |
| Prodotto dei boschi cedui | 1/15 | 1/12 |

§ 43.

Sino a che la istituzione di un nuovo Catasto non dia norme più sicure e positive con cui riconoscere quale è la quota che ogni particolar fondo paga effettivamente per le imposte erariali, provinciali e comunali, si ritiene che l' insieme di queste imposte ammonti ad un quarto della rendita netta. Onde si fa per questo titolo la deduzione di un quarto della rendita stessa.

§ 44.

Le detrazioni per le imposte si faranno fino a tanto che sia messo ad esecuzione ed in corso il censo stabile delle provincie Venete, e frattanto per adempiere alle disposizioni delle Circolari Governative 9 agosto e 21 settembre 1824, n. 29436, e n. 35339, inserite nella collezione delle leggi, l' ingegnere incaricato della stima determinerà la cifra d' estimo spettante allo stabile o porzione di stabile occupato permanentemente, onde coll' appoggio di essa gli Uffizj Censuarj possano fare il corrispondente trasporto dalla Ditta espropriata all' Amministrazione pubblica divenutane proprietaria.

§ 45.

Quando si tratta di terreno su cui vengono ritirati, o costrutti, o allargati argini, erette banche, sotto banche, piazze basse o scarponi esterni di pendío dolcissimo, o pozzi per circonvallare le sorgive, si sottrae eziandio la somma corrispondente all' erbe nascenti sopra le superficie elevate delle opere medesime, di cui si lascia il taglio al proprietario del fondo occupato, tenendo però conto a di lui favore dell' erba di cui andasse a perdere l' uso in causa de' nuovi lavori.

§ 46.

Se l' argine che si ritira venne costrutto dallo Stato si sottrae inoltre il valore dell' argine e terreno che si abbandonano venendo pur essi lasciati al proprietario del fondo occupato con l' argine nuovo.

§ 47.

Al prezzo di compenso risultante dalle stime istituite, come ai paragrafi antecedenti, si aggiungerà il valore dei frutti pendenti immaturi che si trovassero sul fondo all' atto della occupazione. E questi saranno valutati al prezzo locale all' epoca in cui si fa la stima; dedotte però le spese di mietitura, stagionatura, trasporto e la quota pegl' infortunj come al § 42 in proporzione del tempo che ancora si domanda perchè i frutti medesimi pervengano a maturità.

§ 48.

Le norme esposte sin qui suppongono che sia un dato fondo avente propria e separata coltura quello che deve occuparsi e stimarsi. Ma se sarà invece una zona composta di porzioni diverse di molti fondi spettanti a diversi proprietarj, si faranno le ricognizioni di stima sopra tutti quei pezzi, che per natura, posizione, e coltivazione, sono essenzialmente diversi, e si assegnerà a ciascuno secondo la propria estensione il suo valore, dedotto proporzionatamente da quello di un campo, pertica, biolca, od altra misura locale.

§ 49.

Se limitandosi la occupazione ad una striscia di terreno avvenga che alcuna delle spese di coltivazione o di manutenzione si mantenga la stessa sul podere diminuito come era sull' integro, non se ne farà la relativa detrazione nello stimare la porzione occupata.

## SEZIONE III.ª

*Della stima del danno recato per occupazione temporanea di un fondo e di quella del suo deterioramento.*

§ 50.

I danni che derivano dalla occupazione temporanea di un fondo si stimano in proporzione della quantità e qualità del terreno occupato, e della durata e stagione della occupazione.

§ 51.

Perciò l' ingegnere farà calcolo di quello che avrebbe potuto rendere il terreno libero coll' ordinaria sua coltura nel periodo che dura l' occupazione. Calcolerà ancora cosa può rendere malgrado l' ingombro. La differenza è il danno da computarsi.

§ 52.

Nel calcolare cosa possa rendere il terreno a malgrado dell' ingombro, l' ingegnere non si atterrà sempre all' ordinaria

coltivazione, che potrebbe essere troppo frastornata ed infirmata dall'ingombro medesimo, ma si regolerà secondo quel qualunque altro sistema di coltura che senza richiedere sussidj e spese straordinarie meglio si accomodi agli intervalli di spazio e di tempo lasciati liberi dall'occupazione del fondo.

§ 53.

Al prezzo della stima istituita, come al § 51, si aggiungerà il valore dei frutti pendenti che si trovassero sul fondo ancora immaturi all'atto della occupazione, come al § 47, e di più l'importo delle spese necessarie a riparare ai danni recati dai materiali depositati, quando ne sia il caso.

§ 54.

In simile guisa si stima il danno recato dagli accessi temporanei di carri, carriuole, ecc., sopra un fondo privato.

§ 55.

E colle stesse norme si stimano pure i danni provenienti dalla soppressione temporanea degli scoli, o da quella delle acque d'irrigazione. In questi casi i frutti pendenti potendo non andar perduti, ma solo deteriorare in qualità e quantità, si farà la stima, e si darà compenso di tale deterioramento.

§ 56.

Se i danni recati dalle operazioni geodetiche consistono in piante recise, si dà compenso di queste secondo ch'è prescritto ai §§ 24, 25 e 26. Se trattasi di aperture fatte in una cinta, o in una siepe, il compenso è pari alla spesa che richiedesi per rimettere le cose nel pristino stato.

§ 57.

Per compensare il deterioramento di un fondo in cui apronsi delle cave ( § 9, *a* ) si stima la rendita netta di quello nel primitivo stato. Si stima egualmente la rendita che ancora potrà dare il fondo dopo il deterioramento. La differenza ridotta a capitale in ragione del 5 1/2 per cento costituisce il compenso da darsi al privato.

§ 58.

Se per altro la spesa che richiedesi a rimettere il fondo e ridurlo allo stato di prima fosse minore del capitale risultante a norma del § 57, il compenso si darà invece eguale a questa spesa indispensabile per la redenzione del fondo.

§ 59.

Il fondo deteriorato continua a restare in proprietà del primo possessore, e per quanto piccolo sia il deterioramento, non si potrà mai calcolarlo meno di 1/20 del suo valore primitivo.

§ 60.

Per depurare la rendita ordinaria di un fondo prima e dopo il degradamento ( § 56 ) non si fanno che le detrazioni per le spese di coltivazione e d' infortunj, ma non quelle relative alle imposte, giacchè il censo del terreno deteriorato si conserva lo stesso.

§ 61.

Se un fondo unito si attraversa con un tratto di nuova inalveazione di fiume o di canale sul quale non si gettano ponti, si riconoscerà qual danno può sentirne il proprietario ( oltre la occupazione del fondo ) per la mancanza di comunicazione fra le parti del suo podere. Questo danno dipende dalla estensione nelle parti medesime, e dal numero e situazione degli stabilimenti rurali.

Dietro questi dati non potendosi dare più sicure norme di stima, l' ingegnere tratterà una convenzione di compenso col privato, nella quale però metterà a scarico quei vantaggi che possono essere recati al fondo stesso dalla nuova inalveazione per la cresciuta facilità di trasportare le derrate.

§ 62.

Se debbasi attraversare con una strada un fondo chiuso tutto intorno da cinta, il compenso si stabilirà dietro a quello dei tre

seguenti metodi di stima, che mostrerà dover dare nel caso speciale il più mite risultamento, cioè, o dietro la probabile dispersione e diminuzione dei frutti, o dietro l' aumento di spesa di custodia che si richiederebbe perchè detta diminuzione di frutti non avesse ad aver luogo, o finalmente dietro la ricostruzione della cinta lateralmente alla nuova strada.

Anche in questo caso però dovrà esser posto a diminuzione del compenso il profitto che derivasse dalle comunicazioni facilitate mediante la nuova strada.

§ 63.

I principj esposti dal § 56 al § 60 inclusivi servono anche di base per rediger le stime dei danni recati ai fondi a cui siensi soppressi e deteriorati gli scoli, e tolta o diminuita la facilità d' irrigarli.

Nell' un caso e nell' altro però dovrà avvertirsi che la stima del reddito probabile del fondo dopo il deterioramento, dovrà essere fatta in coerenza di quel sistema di coltivazione, ch' è più appropriato a quella condizione a cui viene ridotto il fondo medesimo.

## SEZIONE IV.ª

*Della stima delle case ed edificj demoliti, occupati temporariamente, o danneggiati.*

§ 64.

Il valore delle case da demolirsi, esistenti nelle città, nei borghi, terre o villaggi, e che servono di continua abitazione, si deduce dall'affitto che pagano, od hanno pagato se sono locate, o lo furono a non lontana epoca; e in caso diverso, dal fitto probabile che si potrebbe trarne se fossero affittati, desunto da altri affitti correnti nella stessa città, borgo o villaggio.

Si ricercano però col mezzo della Regia Delegazione speciali istruzioni al Governo nel caso,

*a*) di compensi per lasso di una locazione in corso, da cui nascono pretese per parte degli affittuali;

*b*) di compensi per titolo di avviamento quando si tratti di uno stabilimento d' industria e di commercio.

§ 65.

Le detrazioni da farsi sugli affitti effettivi, o su quelli che probabilmente si ricaverebbero; sono le seguenti:

*a*) *per la manutenzione.* E questa varierà dall' 1/10 sino ad 1/6 della rendita annua secondo lo stato della casa, il sito di sua fondazione sopra fondo stabile, o laghi, lagune accanto ai fiumi, ecc., la sua esposizione all' impeto de' venti, o alla copia di nevi che ne danneggiano i tetti e secondo ogni altra causa influente alla degradazione della fabbrica;

*b*) *per vôti o vani.* E questa detrazione varierà dall' 1/12 all' 1/6 secondo la esposizione, situazione e le altre cagioni che possono rendere più o meno ricercata una casa d'affitto.

Se però serve alla dimora del proprietario stesso non si farà detrazione per questo titolo.

*c*) *per i carichi pubblici imposti alla casa.* Questi saranno effettivamente riconosciuti dall' ingegnere stimatore, onde farne una esatta detrazione.

§ 66.

L'affitto che si prende per base nella stima deve essere ridotto a danaro, e poi convertito in capitale in ragione del sei per cento, onde se fosse pagato in tutto od in parte in generi, si assegneranno a questi i prezzi comunemente correnti o i normali del § 31, quando sieno di quelle specie.

Sarà esso del pari diminuito in proporzione degli oneri che per il contratto di affittanza caricassero il proprietario a vantaggio del pigionante, e viceversa sarà aumentato della somma stimata equivalente agli oneri addossati al pigionante in vantaggio del proprietario.

§ 67.

Se le case ad uso di villeggiatura sono situate talmente che si potrebbe trovar d'affittarle per l'uso medesimo, o per ordinaria e continua abitazione, si stimeranno per il probabile affitto come ai §§ 64 e 65. In caso diverso si stimeranno pei materiali che le compongono nello stato in cui sono sinchè sussiste la fabbrica, e fatta detrazione del capitale che al sei per cento corrisponde alla prestazione delle gravezze pubbliche.

In ogni caso si cederanno al proprietario, e si metteranno a conto del compenso i materiali della casa demolita stimati nello stato a cui pervengono dopo la demolizione.

§ 68.

Se si demoliscono case o stabilimenti rurali appartenenti ad una possessione fondiaria che tutta s' invade e vien pagata dallo Stato, non si dà per quella alcun compenso particolare, perchè come inerenti al fondo sono necessarj a far che da esso si tragga quella rendita sulla quale fu stimato.

§ 69.

Ma se si demolisce una casa od uno stabilimento rurale necessario alla coltivazione di un fondo che si occupa o di cui si occupa soltanto una piccola porzione, se ne dà compenso a norma della spesa che importerà il riedificarlo in altro sito co' materiali tratti dalla demolizione.

§ 70.

Gli edifizj od opificj che si demoliscono e non si possono ristabilire, si compensano a misura della rendita netta, ossia di quello a cui sono o potrebbero essere affittati, fatta detrazione dei carichi pubblici e della spesa di manutenzione che sarà maggiore per le case, dovendo comprendere anche quella per macchinismi. La rendita netta si riduce a capitale in ragione del sei per cento.

§ 71.

Ma se conservandosi la forza movente si può ristabilire l' edifizio medesimo in luogo vicino, non si paga per compenso che la spesa necessaria a ricostruire una fabbrica coi materiali risultanti dalla vecchia e riportare in quella i macchinismi tratti da questa.

§ 72.

Se non si demolisce intieramente, ma solo si ritaglia una porzione di una casa, il danno si stima ancora per la parte ritagliata

secondo i principj del § 64 o del § 67, o finalmente del § 68 secondo che essa appartiene alle fabbriche di affitto, o a quelle di villeggiatura, o alle rurali necessarie alla coltivazione del fondo.

L'affitto netto della parte demolita è uguale all'affitto della casa nel primitivo suo stato, diminuito dell'affitto che può trarsi da quella dopo il ritaglio.

In ogni caso si aggiunge al compenso il prezzo dei lavori necessarj per rinchiudere la casa da quel lato dove fu ritagliata, e si mette a scarico il prezzo dei materiali tratti dalla demolizione.

§ 73.

Colle stesse norme del paragrafo antecedente si stima il compenso da darsi per una casa, alla quale essendosi raddossate le ascese di un ponte, la scarpa di un argine, una banca, ec., abbiasi fatto perdere l'uso di una parte de' suoi locali.

§ 74.

Per le case che si occupano temporariamente onde collocarvi materiali o strumenti, o farne ricovero pei lavoratori, si dà un compenso pari all'affitto ordinario che potrebbesi trarre dalla casa durante il tempo della occupazione.

Se la casa non è affittata, nè lo fu mai, si conviene del compenso col proprietario, prendendo per base l'affitto che pagano altre case nelle quali convengono le stesse condizioni di ampiezza, comodità, sito, ecc.

§ 75.

Non si dà compenso per le case messe in golena in relazione a quanto fu stabilito pei terreni al § 10.

§ 76.

Se un tronco d'argine sotto del quale esiste una chiavica di derivazione o di scolo, od altro consimile manufatto, debba essere riattato o debbasi rialzarlo, o ingrossarlo, o praticarvi un ordinario ributto o ritiro, o portarlo sopra una linea nuova, od eseguire un altro lavoro qualunque per la difesa del fiume, le alterazioni che il manufatto dovrà subire in conseguenza de' predetti lavori

spettando per massima all' utente, salve le diverse condizioni che fossero state stipulate nel rispettivo atto di concessione, l'ingegnere non se ne farà carico nella compilazione della stima dei danni.

## TITOLO III.°

### DISPOSIZIONI D' ORDINE PER L'APPROVAZIONE DELLE STIME E DEI PAGAMENTI.

§ 77.

L' ingegnere di riparto che ha fatta la stima, o sulle basi di essa ha trattata una convenzione col proprietario danneggiato, la rimette unitamente alle altre parti del progetto all' ingegnere in capo, che riconosce se sia stata redatta conforme alle presenti Istruzioni, e in caso diverso la fa riformare a norma di esse.

§ 78.

La stima dopo di essere stata approvata dal Governo insieme al progetto de' lavori viene dalla Regia Delegazione comunicata al danneggiato, per sua notizia, prefiggendogli nel caso in cui la stima fosse stata in tutto o in parte riformata un breve termine acciò vi dia il suo assenso formale, o presenti le sue eccezioni.

Se il danneggiato non vi acconsente, non per questo dovrà restar sospesa la esecuzione del lavoro, a meno che questa sospensione non sia espressamente e in ciaschedun caso particolare ordinata superiormente; ma la Regia Delegazione sarà sollecita di accompagnare al Governo col proprio parere e sentito l' ingegnere in capo, le eccezioni che le saranno state presentate.

§ 79.

Nel caso del dissenso accennato al § 15, il proprietario danneggiato ne presenterà i motivi alla Regia Delegazione, corredati di altra stima da cui risulti l'ammontare di sua pretensione.

§ 80.

Ove il proprietario in appoggio del suo dissenso adduca inesattezza nelle descrizioni dell' ente danneggiato, o nei rilievi che

vi hanno relazione, la Regia Delegazione farà eseguire un nuovo sopraluogo da altro regio ingegnere in concorso della parte, onde siano positivamente determinati i fatti su cui deve appoggiarsi la stima.

Quando i fatti siano stabiliti, e non verta il dissenso che sopra l'applicazione delle presenti istruzioni, la Delegazione emette il suo voto, e con quello inoltra le carte al Governo nell'atto in cui rassegna per l'approvazione il progetto dei lavori.

§ 81.

La somma di compenso risultante dalla perizia approvata dall'ingegnere regio verrà sempre pagata al creditore all'atto che lo si spoglia del suo stabile, o lo si danneggia in qualunque altro modo, intervenga, o non intervenga dissenso per parte di lui.

In caso di dissenso il di più costituente la sua pretesa gli verrà pagato quando il Governo abbia deciso in suo favore, e immediatamente dopo la decisione medesima.

§ 82.

Se il danno recato ad un privato deriva da una delle occupazioni stabili considerate ai §§ 5 e 6, o da una delle deteriorazioni di fondo distinte al § 9, *b*, *c*, *d*, il compenso viene dato al proprietario direttamente dal regio erario, e perciò il prezzo corrispondente viene tenuto separato dall'importare dell'opera e dalla somma in cui si apre l'asta, o se ne contratta altrimenti la esecuzione.

§ 83.

Se il danno recato è uno dei temporanei distinti al § 8, o deriva dalla deteriorazione di fondo indicata al § 9 *sub.* *a*, s'incarica del compenso l'abboccatore della esecuzione dell'opera; e perciò il prezzo del compenso medesimo sarà nella perizia generale messo insieme coll'importare dei lavori.

§ 84.

Nel caso del § 82 la Regia Delegazione prima del pagamento riconoscerà nel privato danneggiato i titoli di proprietà e libero possesso dell'ente occupato o danneggiato.

Nel caso del § 85 farà tenere in sospeso il pagamento dell' ultima rata all' abboccatore sino dopo lo spirare di un congruo termine assegnato colla pubblicazione dell' avviso di cui al § 58 del Regolamento 11 luglio 1833.

(4) Occorrendo di occupare una porzione di fondo per l'adattamento o per la costruzione di una strada, l'ingegnere autore del progetto viene incaricato di rilevare e liquidare in contesto del proprietario il compenso che deve essergli corrisposto dipendentemente da tale occupazione. Per rendere uniforme la procedura da tenersi nel redigere il processo verbale della suddetta liquidazione, la Direzione generale delle pubbliche costruzioni diramava nel 1821 una modula dello stesso verbale; ma poichè posteriormente a quell' epoca furono emanate delle nuove disposizioni sulla liquidazione dei detti compensi, come sarebbe, a cagione d' esempio, la depennazione dell' estimo afficiente ai fondi da occuparsi; così il modello suindicato dovette subire qualche variazione onde metterlo in armonia alle stesse disposizioni. La seguente modula stata compilata in altra delle Provincie di Lombardia ed approvata dall'I. R. Direzione generale delle pubbliche costruzioni offrirà una norma sicura agli ingegneri allorchè sono chiamati a liquidare i compensi dovuti ai proprietarj dei fondi occupati e danneggiati con opere pubbliche.

# REGNO LOMBARDO-VENETO

## PROVINCIA DI . . . . . .

*Distretto di* . . . . . *Comune di* . . . . . .

# PROCESSO VERBALE

*di misura e consensuale liquidazione del compenso dovuto dal* (Regio Erario o dal Comune) *al sig.* . . . . . *per l' occupazione degl' infrascritti fondi e danni ai medesimi recati dipendentemente dalla costruzione* . . . . . , *previa verificazione e stima dell' occupazione e dei danni stessi, eseguitasi dal sottoscritto ingegnere dietro superiore autorizzazione portata dalla Delegatizia ordinanza* . . . . . .

*Il presente atto viene steso in concorso della Deputazione Comunale* (ove trattasi di oggetto comunale) *e del* . . . . (proprietario, affittuali, coloni, od altri che avessero interesse) *stati appositamente avvertiti con lettera in data* . . . . . .

*Consistenze dei fondi — della loro occupazione — e dei danni ai medesimi recati per devastazione e scorporo.*

| FONDI occupati - devastati - o scorporati | | Indicazioni censuarie | | | | | | | Superficie occupata | | | Estimo corrispondente | | | Superficie | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Numeri di mappa | Superficie | | | Estimo | | | | | | | | | devastata | | | scorporata | | |
| Denominazione | Qualità | | Pert. | Tav. | Piedi | Scudi | Lire | Ott. | Pert. | Tav. | Piedi | Scudi | Lire | Ott. | Pert. | Tav. | Piedi | Pert. | Tav. | Piedi |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## AVVERTENZE

1.° L'occupazione ed i danni di cui trattasi datano dal giorno 11 novembre 18 . . . . per la circostanza che dallo stesso giorno di S. Martino all' epoca dell' effettiva occupazione non venne raccolto alcun frutto sui fondi occupati come sopra.

2.° Sulla somma capitale che si esporrà nel presente processo verbale decorrerà a favore del proprietario l' interesse legale del quattro per cento all' anno ed alla rata dal detto giorno fino a quello dell' effettivo pagamento, salvo il caso in cui il ritardo che dovesse frapporsi al pagamento dipendesse da mancanza per parte del proprietario a produrre all' I. R. Delegazione provinciale i regolari documenti giustificanti la piena e libera proprietà del terreno occupato o danneggiato, al che si concede il tempo di tre mesi utili decorribili dalla comunicazione della superiore approvazione del presente processo verbale, spirato il quale, si ritiene cessata la decorrenza dell' interesse.

3.° Sull' estimo di scudi . . . . . da sgravarsi dalla partita del suddetto proprietario competerà la rifusione dei carichi pagati dalla rata . . . . . in avanti giusta la pratica adottata nei contratti di compre e vendite fra i privati.

4.° Nel compenso che si liquida col presente processo verbale pel terreno stabilmente occupato è fatta la deduzione soltanto del capitale corrispondente ai tributi Regj, comunali ed in genere di quelli che sono misurati sull' estimo censuario, cosicchè per gli altri di livelli o di altre prestazioni annue qualunque siccome non si è fatta alcuna deduzione nella stima del compenso, così dovrà il corrispondente annuo carico essere tuttavia pagato dal venditore riversandolo sugli altri terreni a tutto carico di lui, senza che l'Amministrazione pubblica debba per quest' oggetto convenire con chi ha diritto alle dette annue prestazioni, ritenuto nel cedente l' obbligo di presentare formale atto di adesione al pagamento del capitale liquidato. In mancanza di tale adesione la pubblica Amministrazione riterrebbe in deposito la somma liquidata sino a tanto che le parti abbiano fra loro convenuto su quest' oggetto nella via sì amichevole che contenziosa, e che intanto non decorrerebbe l' interesse sulla somma liquidata dopo però spirato il termine nel modo stabilito al n.° 2.°

5.° Per la circostanza che i terreni occupati sono lavorati a colonia, sarà corrisposta al proprietario anche la somma relativa alle spese di concimazione, coltura, spandimento delle sementi, ecc., obbligandosi il medesimo proprietario ad indennizzare direttamente i coloni nei conti cogli stessi pendenti e tenendo sollevata la pubblica Amministrazione da qualunque riclamo.

6.° Si dichiara finalmente che lo spazio appartenente alla pubblica Amministrazione, il quale fu nel pieno suo valore compreso nella presente liquidazione, abbraccia . . . . . ( *si indicheranno le parti componenti la strada ed accessorj come sarebbero fossi colatori, scarpe ascendenti e discendenti, accessi*, ecc. )

7.° Istituito il calcolo dei compensi dovuti al sig. . . . . a piena tacitazione d' ogni danno dipendente tanto da stabile occupazione, quanto da ogni altro oggetto derivante e relativo, convennero le parti, salva la superiore approvazione dell' I. R. Governo, nelle seguenti somme di compenso che si pagheranno dal regio erario colle pratiche nel presente processo verbale indicate.

Per superficie stabilmente occupata ed atterramento di piante . . . . . lir.

Per danni dipendenti dallo scorporo. . . . »

Per superficie devastata ( *ommesso quanto per effetto del contratto incombe all' appaltatore* ) . . »

In tutto lir.

Fatto e firmato in doppio originale, uno dei quali viene ritirato dal proprietario, ed altro dal sottoscritto ingegnere per essere subordinato all'I. R. Delegazione provinciale.

Data . . . . . .

(5) La Congregazione municipale di Milano ha stabilito le seguenti *prescrizioni tecniche* relativamente alla costruzione delle proprie strade.

1.° La forma della strada relativamente alla sua sezione trasversale è in ali inclinate verso l' asse di una o più cunette interposte alle guide per le ruotaje come resta dimostrato dai disegni particolari, e come viene più esattamente determinato dall'ingegnere di riparto all'atto della consegna nella quale vengono fissati i capi saldi a cui debbe attenersi l' appaltatore nello stabilimento dei piani. Venne però determinato che le cunette selciate

da interporsi ai binarj abbiano la corda di metri 0, 70 e la saetta di metri 0, 037 conformandosi ad arco di circolo; che ciascuna guida sia trasversalmente inclinata per un centimetro verso la cunetta aderente; che il piano dei marciapiedi abbia pure una pendenza trasversale in ragione di tre centimetri per ogni metro di larghezza, e che le successive ale selciate abbiano una inclinazione dai centimetri quattro e mezzo ai centimetri tre e mezzo per ogni metro di larghezza attenendosi a questo limite minimo soltanto a riguardo delle strade più ampie, ed ammettendo quelle piccole modificazioni che si reputano necessarie dall'ingegnere a riguardo di quelle strade le quali hanno larghezze notabilmente diverse fra loro, avendosi cura che i piani longitudinali dei marciapiedi e dell'asse della cunetta si conservino possibilmente fra loro in una costante differenza di livello.

I marciapiedi sono stabiliti in quella larghezza e forma che viene indicata nella planimetria, e le inflessioni, sia del ciglio esterno di essi, che delle guide sono sviluppate in curvature possibilmente ampie, ed in quel modo che viene determinato con punti fissi all' atto della consegna.

2.° Nello stesso atto di consegna si riferisce pure a capi saldi il piano a cui debbono spingersi le fondamenta delle spalle dei condotti coperti, non che il piano della platea dei medesimi, onde l' appaltatore possa aver norma certa nel regolare il lavoro di escavazione. Compito l' atto di consegna, l'appaltatore deve tosto preparare i materiali occorrenti, come è stabilito dal capitolato generale; quindi, non oltre il termine stabilito dal capitolato parziale levare i materiali vecchi, e di mano in mano trasportare altrove quelli, i quali secondo le condizioni del contratto non possono impiegarsi nell'opera nuova, seguendo quell'ordine che viene al caso determinato dall'ingegnere di riparto e dall'assistente municipale; come deve trasportare del pari di mano in mano quella quantità di materie di escavazione che a giudizio degli agenti della stazione appaltante non fosse atta, o che eccedesse il bisogno dei successivi riempimenti.

3.° Nell'aprire i cavi in cui vanno costruiti i condotti coperti, l'appaltatore assicura le sponde con appositi sbadacchi, ond'esse non iscoscendano nè per passaggio di persone o di veicoli di servizio, nè per pioggie; come provvede onde evitare anche a riguardo delle case quei danni che altrimenti potessero derivare, siccome ne sarebbe egli stesso responsabile tanto nella via civile, quanto a riguardo delle leggi d' ordine pubblico.

4.° Di mano in mano che si aprono i cavi, in cui devono aver sede i condotti coperti, deve l'appaltatore intraprendere la costruzione delle murature, le quali sono formate in quelle dimensioni che sono indicate dalla descrizione delle opere, con mattoni per un terzo di qualità forte, nel resto mezzanelli ed albasi in parti eguali, usando esclusivamente dei mattoni forti per costruire quella parte delle spalle che è aderente allo speco o vano di esse; che se però la grossezza delle spalle del condotto non supera la misura di metri 0, 30, si impiegano per essa esclusivamente mattoni forti.

I mattoni nei rispettivi gradi di cottura indicati sono delle migliori qualità, sia per le materie onde sono composti, come pel modo col quale sono formati e cotti, e le dimensioni sono le più conformi alle grossezze dei muri da costruirsi, onde evitare l'uso dei frantumi. La calce è forte dell'Adda o del Brembo, deve essere appena estinta e ben manipolata con della sabbia viva crivellata di cava, formandone così la malta, la quale è composta di due quinte parti di calce in pasta e di tre quinte parti di sabbia.

Il muro deve costruirsi colle migliori norme dell'arte, e quindi bagnando i mattoni onde la malta, la quale deve essere graticciata, possa collegarvisi bene, disponendoli per modo che le connessioni dei mattoni di un ordine non corrispondano a quelle di un ordine sottoposto, ma riescano interpolate. I mattoni devono essere posti tutti da punta e stendendo sopra ogni corso della malta molle, affinchè, insinuandosi nelle unioni di un mattone coll'altro, ne rimangano bene investiti su tutte le faccie.

Il fondo dei condotti deve essere fornito della platea, la quale consiste in un corso di mattoni albasi in piano ben collegati colla muratura delle spalle e di un corso di mattoni forti posti in taglio ed inclinati verso la mezzaria, per modo che ne risulti una cunetta sull'asse del canale colla saetta uguale ad una ventesima parte della corda. Al corso di mattoni in coltello si può sostituire, a scelta della stazione appaltante, una platea formata di lastre delle cave di Moltrasio, le quali devono investire le spalle per metri 0, 10, congiungersi a tutta grossezza fra loro, ed avere la larghezza minima di metri 0, 40 e la grossezza di metri 0, 05. La platea dei condotti trasversali nella parte in cui sboccano nel condotto longitudinale termina con una lastra di beola, la quale investe le spalle per metri 0, 10 per parte, e risalta sul successivo recipiente per metri 0, 10, foggiandone il lembo ad ovolo rovescio, oppure a così detto becco da civetta. Costrutta la muratura, se ne intonaca la parte posta verso lo speco o vano della tomba con cemento composto di pasta di calce

forte dell'Adda, sabbia viva crivellata di cava, polvere di tegole e scorie di ferro a doppia macinatura, dovendo ciascuna di queste sostanze entrare nel composto in un volume eguale alla metà di quello della calce in pasta.

Il coperto dei condotti è costituito da lastre di pietra, distinguendo il condotto longitudinale dai trasversali, siccome per quelli si impiegano dei pezzi di granito di forma regolare, grossi non meno di metri 0, 15, uniti a tutta grossezza e quindi diligentemente spianati nei fianchi ed esattamente appoggiati per metri 0, 15 almeno su ciascuna spalla, nel mentre che pei condotti trasversali sono invece impiegati dei pezzi di beola della grossezza di metri 0, 04, a meno che la loro ampiezza, e le altre circostanze in cui devono ritrovarsi esigessero a giudizio dell'ingegnere una grossezza maggiore, la quale può essere prescritta di metri 0, 05. Le unioni delle lastre destinate a coprire quei condotti risultano del pari a tutta grossezza, e gli appoggi che prendono sulle spalle non sono mai minori di metri 0, 15 per parte, compiendo con muratura la residua grossezza delle spalle.

Nel coperto del condotto longitudinale si lasciano ad ogni tratto di circa metri 15, o come viene meglio indicato nella descrizione di dettaglio e nel disegno, delle aperture a cui applicare le bocchette di granito giacenti orizzontalmente e come parte del piano della cunetta. Per sostegno delle medesime bocchette s'innalzano intorno alle dette aperture de' muricciuoli grossi metri 0, 30 fino al piano sul quale esse poggiano, rivestendone la parte interna con lastre di beola unite fra loro negli angoli ad incastro. Se poi il condotto longitudinale deve invece essere coperto da volta di cotto, questa viene costrutta con mattoni forti, con malta più finamente crivellata, ed ha quella forma e quelle dimensioni che vengono indicate nella descrizione parziale dell'opera. In questo caso, compita la volta, le si sovrappone un bitume composto di una terza parte di malta forte dell'Adda o del Brembo e di sabbia viva, e due terze parti di mattoni nuovi mezzanelli frantumati, il quale servendo di rinfianco, raggiunge il piano dell'estradosso della serraglia, onde coprire i risalti e le irregolarità che mai risultassero nel giro esterno della volta.

Coperti così i tombini, se ne rialzano le spalle col coronamento a coltellata sino al piano inferiore delle lastre di guida, oppure fino all'estremità dell'estradosso della volta, onde ne risulti così un rinfianco, il quale serva a meglio impedire il movimento del coperto e l'ingombramento del condotto per franamento dell'aderente terrapieno.

5.° Compita la costruzione dei condotti, il cui piano superiore deve soggiacere per lo meno di metri 0, 35 al piano della strada sistemata, si dispone il suolo naturale di essa onde sovrapporvi la materia che debbe servire di base al selciato ed alle guide. Sul piano naturale così disposto si dispone primieramente uno strato generale di ghiaia viva ben crivellata dell'altezza non minore di metri 0, 15, la quale deve battersi in ogni punto colla mazzeranga e bagnarsi, onde, costipandosi e comprimendosi, acquisti la maggior possibile consistenza. Allo strato di ghiaia, il quale deve risultare almeno dell'accennata altezza di metri 0, 15 a lavoro ultimato, si sovrappone quindi uno strato di sabbia dell'altezza di metri 0, 05, la quale, formando un piano del tutto regolare, serva di sede inalterabile alle lastre di guida.

Nelle parti della strada poi in cui deve costruirsi la selciatura, lo strato di sabbia deve essere di tale altezza, per cui il piano superiore del selciato risulti di quella elevazione e pendenza trasversale che si è indicata e che costituisce una delle norme fondamentali dell' opera.

6.° I pezzi di vivo che s'impiegano tanto per le guide, che pei marciapiedi e per le bocchette, devono essere scevri di ogni difetto, di macchie di qualunque specie, non eccettuate le catene di ferro, e così pure dei così detti *cani*, come non si usa tolleranza a riguardo delle lastre rattoppate con tasselli. I pezzi di vivo devono essere della migliore qualità comparativamente alla specie ed alle cave, da cui devono a termini del contratto ritrarsi, escludendosi i così detti favoni e trovanti, come pure quelle lastre di San Fedelino, le quali hanno una tinta verdognola e cenericcia siccome tutte di qualità inferiore. Le lastre che s'impiegano, devono essere ben anche di grana fitta e compatta, ed omogenee in ogni parte, ed illese da rotture, da peli od altro onde fossero degradate.

7.° Il piano superiore delle lastre di guida riesce bene abbozzato per modo che le punte, ossia le scabrezze, non sono maggiori di cinque millimetri. Le lastre pei marciapiedi e per le bocchette sono lavorate più finamente a punta colle scabrezze non maggiori di tre millimetri, ed i fianchi e le teste di ogni lastra in genere, comprese quelle di guida che debbono congiungersi con altre lastre, sono indistintamente lavorate a punta fina, indi a scalpello, e sempre a tutta grossezza. Le parti poi che debbono congiungersi col selciato, sono soltanto abbozzate e disposte a scarpa colla base di due centimetri. L'apparecchio delle pietre così determinato pei marciapiedi e per le bocchette viene eseguito con tutta diligenza e per modo che

il piano superiore di esse soggiaccia equabilmente in ogni parte ad un regolo che sul piano stesso si applicasse. Le faccie di congiunzione devono per tutte le lastre in genere essere ortogonali e così lavorate onde combacino in ogni punto fra loro; ed i fili che determinano la periferia del piano superiore delle lastre, devono essere rettilinei continuati e fra loro ortogonali, salvo il caso in cui lo sbicco fosse vincolato dalla curvatura prescritta dal progetto.

Le parti nascoste delle lastre, e propriamente quelle che debbono posare sopra muratura o sopra fondo di sabbia devono essere preparate per modo che possano avere appoggio in ogni punto il perchè si vuole che le grossezze delle lastre destinate alle ruotaie, oppure ai marciapiedi, siano costanti in ogni punto, e quindi senza cavità, o risalti sia nel corpo di esse, che nei bordi. Quand'anche siasi così determinato il modo di lavoratura dei graniti, e che nei seguenti articoli si assegnino le misure di ciascun pezzo di essi secondo la particolare loro destinazione, tuttavia, a miglior norma dell'intraprenditore, si dichiara che il giudizio in questa parte del contratto viene riportato ai campioni che la stazione appaltante conserva appositamente nel proprio magazzino, sì per una lastra di guida, che per ciascuna parte componente il marciapiede, e per una bocchetta volendosi che i pezzi di vivo da impiegarsi nell'opera appaltata siano della qualità e dei rispettivi gradi di lavoratura che rilevansi nei detti campioni, come si vuole del pari che gli scalpellini applicati all'apparecchio delle pietre siano dei più esperti e sempre forniti di adatti istrumenti e della squadra.

8.° Le lastre per le guide sono di granito o delle cave esistenti alla riva di Chiavenna, dette di San Fedelino, o di quelle di Montorfano sul Lago Maggiore; la grossezza varia dai metri 0, 15 ai metri 0, 25, la larghezza è di metri 0, 594, e la lunghezza di ciascuna non è giammai minore di metri 1, 50 a riguardo delle tratte di strada rettilinea, potendo essere di soli metri 1, 00 per le tratte disposte a curvatura. Le lastre di guida così conformate posano in ogni punto sul fondo di ghiaia e di sabbia più sopra indicato, e devono essere assestate per modo che, congiunte esattamente testa a testa fra loro a tutta grossezza, vi giacciano stabilmente con quella sola inclinazione trasversale e longitudinale che è determinata dal progetto senza cedere minimamente al peso ed all'urto dei veicoli più pesanti.

9.° Le bocchette sono di granito bianco delle cave così dette di San Fedelino, o della riva di Chiavenna, sono lunghe metri 0,80, larghe metri 0, 70 e grosse non meno di metri 0, 20, salva la

curvatura che deve formarsi nel piano superiore, ond'esso si adatti a quello della cunetta selciata, di cui deve formar parte. Esse sono fornite di due fori, così detti *biscottini,* i quali sono lunghi metri 0, 30, larghi metri 0, 038 e distanti fra di loro metri 0, 242, con che anche il bordo delle teste ad essi parallele riesce di metri 0, 242.

Le bocchette s'interpongono al binario delle guide con esatto combaciamento a tutta grossezza, evitando l'unione di due conci del binario nei luoghi in cui cader debbe la sede di esse, le quali poggiano sui muricciuoli da elevarsi sulle aperture che si lasciano nel coperto dei tombini secondo le norme già date nell'articolo 4.° delle presenti prescrizioni; che se il tombino è a volta, e le bocchette devono essere innestate nella medesima, si rivestono le parti della luce d'imposta con quattro pezzi di granito uniti fra loro ad incastro, e per tal modo che lo speco verticale rappresenti un tronco di piramide rovescia a base rettangola.

10.° I marciapiedi sono composti di pezzi di granito bianco delle cave di Montorfano sul Lago Maggiore, e si formano di banchettoni, i quali ne determinano il ciglio esterno, di chiavi o pezzi trasversali che pongonsi ad ogni tratto di circa metri 8, 00, il che però meglio viene indicato dal disegno e dalla descrizione parziale, e di serraglie o pezzi di complemento. I pezzi pei banchettoni sono lunghi non meno di metri 1, 20, e larghi non meno di metri 0, 50, come viene meglio prescritto all'atto del lavoro, e grossi metri 0, 12; le chiavi devono avere la stessa larghezza e grossezza dei banchettoni, e tal lunghezza per cui attraversino in un sol pezzo tutto il marciapiede investendo inoltre i muri laterali per metri 0, 03 a meno che questi fossero forniti dello zoccolo di vivo, nel qual caso devono soltanto combaciarlo esattamente. Le serraglie, le quali compiono il pavimento d'ogni campata, sono di forma regolare della lunghezza giammai minore di metri 0, 60, larghe almeno metri 0, 40 e grosse metri 0, 10, salvi i casi in cui la fronte delle case non sia parallela al ciglio esterno del marciapiede, siccome i pezzi da porsi a contatto dei muri sono vincolati a seguirne la divergenza, oppure i risalti, non ommettendo giammai d'investirveli per metri 0, 02, salvo il caso già contemplato a riguardo delle chiavi.

Che se il marciapiede debba per alcun tratto attraversare le imboccature di altre contrade, oppure scorrere isolatamente a qualche distanza dai muri delle case viene costrutto a corsi regolari con lastre della larghezza costante non minore di metri 0, 50, dividendo tuttavia le campate colle chiavi nel modo sovra indicato.

Inoltre quei tratti di marciapiede i quali attraversassero altre contrade in diramazione, e che perciò fossero soggetti al carreggio, si formano con lastre di San Fedelino della grossezza costante che si è prescritta per le lastre di guida.

Tutto il marciapiede è stabilito sopra una muratura formata di due corsi di mattoni forti, anche usati, ma bene asciutti ed interi, i quali si pongono in piano ed in malta eguale a quella che si è prescritta per le spalle dei condotti coperti, volendosi eziandio che si seguano nella costruzione di questo muro tutte le pratiche e norme che si sono a riguardo dei condotti medesimi prescritte.

La muratura da sottoporsi al marciapiede viene costrutta sopra di un suolo abbastanza resistente, reso tale al caso sostituendo al fondo naturale un sufficiente strato di ghiaja viva da bagnarsi e comprimersi colla mazzeranga; l' apparecchio e collocazione dei pezzi di granito viene eseguita nel modo indicato al § 7 delle presenti prescrizioni; le unioni dei pezzi di serraglia di un ordine sono interpolate almeno per metri 0, 20 relativamente a que' degli ordini adjacenti; il piano superiore di tutto il marciapiede è uniforme senza il minimo risalto nemmeno nelle linee di congiunzione, ed il ciglio esterno è rettilineo, oppure segue quella curvatura che resta determinata dal progetto o dall' atto di consegna.

11.° Le lastre forate per le finestre delle cantine, e che devono per ciò essere somministrate e poste in opera nel piano de' marciapiedi a spese dei rispettivi proprietarj, sono di granito bianco simile a quello del marciapiede della grossezza di met. 0, 20 e di tale lunghezza e larghezza, onde non solo coprano esattamente le aperture cui debbano applicarsi, ma prendano eziandio appoggio ai muri sottoposti almeno per metri 0, 10 collegandosi esattamente al marciapiede onde ne risulti un sol piano. I fori costituenti i così detti biscottini sono aperti nel senso trasversale alla strada non più lunghi di met. 0, 30 e non più larghi di met. 0, 04 distanti non più di metri 0, 240. Le cisterne in genere e le bocche del Sevese sono fornite di un telajo in due pezzi uguali costituenti un rettangolo di metri 1, 20 in quadro e di un chiusino in un sol pezzo, sì l' uno che l' altro di granito di San Fedelino della grossezza di metri 0, 20. Il chiusino deve eguagliare esattamente la luce del telajo il quale ha il diametro di metri 0, 50, per modo che l' uno e l' altro formino congiuntamente un sol piano senza risalti ed interruzioni; ed affinchè il chiusino abbia bastevole appoggio si lascia nei lembi tanto del medesimo che del telajo un

risalto di metri 0, 10 a mezza grossezza. Inoltre volendosi che il chiusino sia vincolato al telajo, si usa e si applica quel congegno che viene determinato nella descrizione delle opere oppure all' atto del lavoro.

12.° Preparato il fondo della strada con quello strato di ghiaja che si è indicato, e che deve essere bagnato e ben battuto, gli si sovrappone l' occorrente strato di sabbia silicea totalmente depurata dai sassi sebbene minuti e da ogni sostanza terrea onde dar mano alla costruzione del selciato, il quale viene formato esclusivamente con ciottoli dell'Adda o del Brembo, granitosi di color cupo, di grana fina, senza vene, esclusi particolarmente i rossicci ed i biancastri. La forma del ciottolo è ovale col diametro minore dalli metri 0, 06 alli metri 0, 09 e col maggiore dalli metri 0, 09 alli metri 0, 12 dovendo però le dimensioni minori o maggiori in lunghezza avere una giusta corrispondenza colle minori o maggiori in grossezza, affinchè il ciottolo abbia sempre la forma oblunga che si richiede. Quand' anche i ciottoli possano essere negli indicati limiti di diversa lunghezza e grossezza, non si può tuttavia porsene uno di dimensione minore accanto ad altro il quale abbia una mole maggiore, dovendo il selciato procedere gradatamente dal marciapiede alle guide, per modo che i minori siano posti lungo la prima linea, ed i maggiori accanto alle ruotaje, siccome il selciato è in questa parte più percosso dai carri. Per la qual cosa i ciottoli che s' impiegano nel selciato, sono divisi secondo la rispettiva grossezza; ed ogni selciatore usa soltanto dei ciottoli che convengono a quella parte dell' ala cui attende. Nell' unione dei ciottoli si richiede la maggior cura onde non ne risultino parti del tutto vuote o staccate fra sasso e sasso essendo per lo contrario fra loro ben uniti, serrati e così disposti che l'ala di selciato che ne risulta, formi un sol piano uniforme senza depressioni e risalti parziali sebbene piccolissimi. Compito il selciato non deve sotto qualsiasi pretesto essere coperto di sabbia, se prima non sia stato riconosciuto dall' assistente o dall' ingegnere d' ufficio, i quali lo fanno scoprire perfettamente nel caso in cui l' appaltatore ne lo abbia già insabbiato. Dopo che l' assistente o l' ingegnere hanno riconosciuto il nuovo selciato senza aver rilevato difetto alcuno, sia nella scelta dei ciottoli che nella collocazione dei medesimi, deve l'appaltatore coprirlo a poco a poco con uno strato di sabbia assolutamente silicea e ben depurata da terra e sassi sebbene piccolissimi ( il perchè deve in caso diverso crivellarla siccome non si ammette assolutamente la promessa di raccoglierli dopo che sia

sparsa) ed indi farla bagnare, battere e ribattere per tre volte colla mazzeranga e coll' opera degli stessi selciatori, esclusi i manuali. Eseguite le tre battiture del selciato, può l' ingegnere d' ufficio o l' assistente prescriverne all' appaltatore una quarta generale quando lo creda necessario, e ciò o dopo la prima pioggia, oppure dopo che il selciato sia stato appositamente bagnato a cura ed a spese dell' appaltatore senza alcun compenso, bastando ad obbligarnelo l' ordine dello stesso ingegnere o dell' assistente.

13° Le opere di accompagnamento consistono nel coordinare al nuovo piano del marciapiede della strada le soglie e le imposte delle aperture d' ingresso alle case private, elevando oppure abbassando quelle delle porte carreggiabili, ed applicando nella parte interna delle case e quindi fuori del piano della strada dei gradini di granito alle aperture praticate dai soli pedestri, e riformando al caso i pavimenti degli anditi di porta, onde sia conservato il transito dei carri dal piano della strada agli interni cortili.

14.° Nel caso in cui colle presenti prescrizioni tecniche non si provvedesse abbastanza a riguardo di quelle opere le quali possono essere vincolate a particolari circostanze di località, vengono queste eseguite con quelle norme particolari che sono indicate dall' ingegnere d' ufficio all' atto del lavoro, volendosi che tutto sia eseguito coi migliori materiali analoghi all' opera e colla maggior diligenza di esperti lavoratori.

# PARTE SECONDA

# ACQUE

# CAPITOLO I

## PARAGRAFI DEL CODICE CIVILE AUSTRIACO RELATIVI ALLE ACQUE

### SEZIONE I

#### DIVISIONE DELLE ISOLE, DELLE ALLUVIONI, DEGLI ALVEI ABBANDONATI, E DIFESA DELLE RIVE.

321. Se in mezzo di un'acqua si forma un'isola, i proprietarj dei fondi situati sulle due rive lungo di essa hanno l'esclusivo diritto di occuparla in due parti eguali e di dividerla fra loro in proporzione della lunghezza de' loro fondi. Se l'isola si forma più dappresso dell'una o dell'altra riva, il proprietario della riva più vicina vi ha soltanto diritto. Le isole formate nei fiumi navigabili sono riservate allo Stato. Cod. civ. § 407.

322. Se pel diseccarsi delle acque o pel loro divergere in più rami si formano delle isole, o i fondi sono inondati, i diritti della precedente proprietà rimangono illesi. Cod. sud. § 408

323. Allorchè un'acqua abbandona il suo alveo, i proprietarj de' fondi danneggiati pel nuovo corso dell'acqua hanno Cod. sud. § 409.

# CAPITOLO I

## PARAGRAFI DEL CODICE CIVILE AUSTRIACO RELATIVI ALLE ACQUE

### SEZIONE I

### DIVISIONE DELLE ISOLE, DELLE ALLUVIONI, DEGLI ALVEI ABBANDONATI, E DIFESA DELLE RIVE.

321. Se in mezzo di un'acqua si forma un'isola, i proprietarj dei fondi situati sulle due rive lungo di essa hanno l'esclusivo diritto di occuparla in due parti eguali e di dividerla fra loro in proporzione della lunghezza de' loro fondi. Se l'isola si forma più dappresso dell'una o dell'altra riva, il proprietario della riva più vicina vi ha soltanto diritto. Le isole formate nei fiumi navigabili sono riservate allo Stato. Cod. civ. § 407.

322. Se pel diseccarsi delle acque o pel loro divergere in più rami si formano delle isole, o i fondi sono inondati, i diritti della precedente proprietà rimangono illesi. Cod. sud. § 408

323. Allorchè un'acqua abbandona il suo alveo, i proprietarj de' fondi danneggiati pel nuovo corso dell'acqua hanno Cod. sud. § 409.

Cod. civ. § 489. 334. Chi ha il diritto di stillicidio, può far scolare liberamente o per mezzo di canali l' acqua piovana sul tetto altrui; può anche ergere più in alto il proprio tetto; deve però disporre in modo che non renda con ciò la servitù più gravosa. Ha del pari l' obbligo di far levare a suo tempo le nevi abbondanti e di conservare anche i canali destinati allo scolo.

Cod. sud. § 490. 335. Quegli che ha il diritto di condurre dal tetto del vicino l' acqua piovana sul proprio fondo, deve egli solo sostenere le spese dei canali, dei vasi destinati a ricever l'acqua e delle altre opere a questo fine necessarie.

Cod. sud. § 491. 336. Se per derivare le cose fluide sono necessarie delle fosse e dei canali, il proprietario del fondo dominante è obbligato a costruirli, ed anche a tenerli ben coperti e purgati, per diminuire così il peso del fondo serviente.

Cod. sud. § 494. 337. Alla conservazione della strada, de' ponti e passatoj contribuiscono in proporzione tutte le persone o i proprietari de' fondi a cui ne compete l' uso, e perciò anche il possessore del fondo serviente vi concorre secondo il vantaggio ch' egli pure ne ritrae.

Cod. sud. § 496. 338. Col diritto di cavar acqua appartenente ad altri va unito anche quello dell' accesso.

Cod. sud. § 497. 339. Quegli che ha diritto di derivare l' acqua dal fondo altrui nel proprio, o di condurla dal proprio nel fondo altrui, può egli pure costruire a sue spese i condotti, i canali e le chiuse necessarie a questo fine. La misura da non eccedersi nell' esecuzione di tali opere viene determinata dal bisogno del fondo dominante.

Cod. sud. § 524. 340. In generale le servitù finiscono negli stessi modi coi quali cessano in genere i diritti e gli obblighi secondo i capitoli terzo e quarto della terza parte del Codice civile Austriaco.

Cod. sud. § 525. 341. La servitù s' interrompe se perisce il fondo serviente o dominante; ma quando il fondo o l' edifizio viene restituito allo stato primiero, la servitù riacquista il suo precedente vigore.

# CAPITOLO II

## LAVORI ED AMMINISTRAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE

### SEZIONE I

### DELLE SPESE PEI LAVORI INTORNO ALLE ACQUE.

342. I lavori occorrenti tanto ne' porti di mare, quanto intorno ai fiumi, torrenti e laghi che hanno per unico oggetto la navigazione sono a carico dello Stato. Legge 20 aprile 1804, art. 1.

Il Governo assegna annualmente i fondi necessarj per tali spese.

343. Nei torrenti e fiumi arcifinj, e nei navigabili arginati, ove il lavoro necessario per assicurare la conservazione del territorio o della navigazione importi una spesa maggiore di quella che occorrerebbe per la difesa dei terreni, il di più è parimenti a carico dello Stato. Legge suddetta, art. 2.

344. La difesa dei terreni adjacenti ai torrenti, fiumi e loro diversivi, che corrono entro terra disarginati, benchè fossero navigabili, sta a carico dei frontisti, anche nel caso che si tratti della difesa del corpo dell'abitato di un comune; salve Legge suddetta, art. 3. Decreto 6 maggio 1806, art. 53

le convenzioni e le legittime consuetudini che nei diversi luoghi disponessero diversamente.

Decreto 6 maggio 1806, art. 54.

345. Ha luogo però il sussidio del Tesoro Regio in caso di opera e spesa straordinaria che interessi lo Stato pei rapporti di confine o di commercio o per la conservazione di un territorio abitato, minacciato da corrosione.

Decreto sudd., art. 55.

346. A questo intento gl' ingegneri in capo visitano ogni anno i fiumi e torrenti principali, esaminano lo stato delle rispettive sponde, ed indicano le opere di difesa che spettano agli interessati, in forza dei regolamenti veglianti o di quelli che verranno stabiliti sulle opere dei torrenti e fiumi disarginati.

Decreto sudd., art. 56.

347. In caso di negligenza, gl' interessati sono costretti dalla pubblica Autorità ad eseguirle.

Decreto sudd., art. 57.

348. Sono parimenti a carico degli interessati le spese che riguardano i lavori degli argini in golena, circondarj, traversagni, e di bonificazione, non che quelle appartenenti alle società degli interessati negli scoli indicate nel Cap. VI di questa Parte.

Legge 20 aprile 1804, art. 5.

349. Dal punto in cui i torrenti, i fiumi e le loro diramazioni scorrono stabilmente entro argini, siano o non siano navigabili, la spesa dei lavori incumbe ai possidenti dei terreni entro quei circondarj, consorzi o territorj a carico de' quali stanno tali spese in forza di convenzioni e legittime consuetudini sin qui praticate.

Legge suddetta, art. 6.

350. Qualora tali consuetudini o convenzioni fossero litigiose ed incerte o col tratto successivo del tempo pel cambiamento delle circostanze si fossero rese impraticabili ed ingiuste, vengono le medesime rettificate e ridotte a termini di equità.

Qualora poi tali consuetudini o convenzioni non esistessero, la spesa dei lavori suddetti viene ripartita a carico di quei possessori, i quali vi hanno interesse, avuto riguardo alla natura del luogo ed al complesso delle circostanze.

Legge suddetta, art. 7.

351. Dietro tali massime i terreni dei contribuenti si distribuiscono in circondarj, a ciascuno dei quali viene assegnata la difesa dei rispettivi tronchi d' argini.

Ove non esistono tali circondarj si formano nei modi prescritti dal titolo II della legge 20 aprile 1804, e dove esistono si conformano, occorrendo, in quanto è possibile alle prescrizioni medesime.

352. Gl' interessati in ciascun circondario si distinguono, quanto al loro concorso nelle spese dei lavori incumbenti al circondario, in diverse classi secondo il diverso grado di pericolo a cui sono soggetti. Legge 20 aprile 1804, art. 8

353. La classificazione degli interessati nel rispettivo circondario, e la diversa proporzione nella quale devono concorrere alla spesa, viene indicata dai periti, salva la classificazione e il riparto vigente nei circondarj già esistenti, qualora non siano come sopra riformati. Legge suddetta, art. 9.

354. La quota spettante agl' interessati della stessa classe si riparte fra loro in ragione del valor catastrale dei rispettivi fondi. Legge suddetta, art. 10.

355. Alle spese de' lavori occorrenti intorno agli argini de' fiumi e torrenti si supplisce dai circondarj: Legge suddetta, art. 11.

I.° Colle doti particolari de' medesimi, tra le quali sono compresi i prodotti che possono ricavarsi dagli argini di proprietà pubblica esistenti nel circondario, e dalle golene pure di ragione pubblica annesse ai medesimi.

II.° Colle imposizioni attribuite ai circondarj;

III.° Coi sussidj del R. Erario.

356. Successivamente alla pubblicazione del decreto 6 maggio 1806 portante la sistemazione ed Amministrazione delle acque e strade, il Tesoro Regio somministra le somme occorrenti per le spese dei lavori dei fiumi che scorrono stabilmente fra gli argini; e gli interessati nel rispettivo circondario contribuiscono al Tesoro quella quota annua che equivalga alla spesa per l'addietro sostenuta in danaro ed in opere per ordinaria manutenzione. Decreto 6 maggio 1806, art. 48 e 49.

357. Una commissione formata d'ingegneri in capo e di due delegati dall'I. R. Governo è incaricata di proporre ogni triennio il contributo per l'ordinaria manutenzione. Questa proposizione è resa nota per dare adito agli interessati di presentare i loro riclami. Decreto sudd., art. 50 e 51.

358. Siccome poi la pubblica Amministrazione giusta il contenuto nel § 356, si è riservata relativamente agli argini di terra lungo i fiumi di stabilirne tutte le modalità di costruzione e di farne eseguire i lavori col mezzo delle Autorità regie chiamate a sorvegliare le pubbliche opere, così questa medesima riserva vale per la stretta connessione dei Decr. Vice Reale 13 maggio 1839. n. 5323 nella Cir. gover. 7 agosto d. anno, lett. A.

rapporti e per la maggior importanza dell'oggetto anche per le opere d'arte più dispendiose che occorrono in alcuni tronchi di un fiume arginato, e queste difese non possono quindi per nessun titolo venire affidate a privati perchè vi provvedono da sè medesimi.

Decr. Vice Reale 13 maggio 1839, n. 5323, lett. B.

359. Pei contributi da esigersi a norma del citato § 356 dagli aventi interesse, si rende bensì necessario di sentire previamente i privati intorno alle modalità di costruzione ed al conseguente dispendio, come pure sul riparto della quota che essi dovranno perciò pagare; ma le Autorità non hanno perciò l'obbligo di entrare in trattativa con ogni singolo proprietario di uno stabile, e si limitano soltanto ad interpellarne l'Amministrazione comunale, molto più che simili difese non concernono unicamente l'immediato vantaggio dei proprietarj delle case confinanti, ma indirettamente anche quello dell'intero comune. È poi cura dell'Amministrazione comunale di ripartire fra i singoli interessati e membri del comune il contributo fissato in complesso dall'Autorità pubblica a carico del luogo.

Decreto sudd., lett. C.

360. A risparmio di troppo frequenti e ripetute pratiche e trattative possono, seguendo lo spirito del § 356, venir determinati i contributi annui per tre od anche per più anni.

Decreto sudd., lett. D.

361. Il riparto che viene poi fatto dall'Amministrazione comunale a carico dei singoli interessati e membri costituenti il comune deve essere portato a loro cognizione in tempo utile acciò essi possano al caso far valere i loro titoli di reclamo.

Decreto sudd., lett. E.

362. Venne però espressamente osservato nel Decreto Vice-Reale 13 maggio 1839 che coll'attivazione del nuovo catasto stabile nel Regno Lombardo-Veneto avrebbero a cessare i sopradetti contributi speciali per parte dei proprietarj di case pel titolo di maggiore spesa da incontrarsi in dispendiose opere di difesa in pietra o muro, al pari di quanto fin d'ora si pratica per riguardo agli argini di terra lungo i fiumi, e ciò perchè secondo il nuovo ritardo nello stabilire il futuro censo de' fabbricati avrebbe luogo un diffalco di quei contributi, ove fossero in seguito riscossi. Parrebbe quindi più ovvio che in allora, come già si pratica attualmente per l'imposta fondiaria, il censo dei fabbricati fosse da determinarsi in ragione

dell' intiera rendita di un edifizio senza alcun diffalco pei summentovati contributi facendo invece cessare l' ulteriore esazione.

365. Le spese per i lavori intorno agli argini si dividono in ordinarie e straordinarie. Legge 20 aprile 1804, art. 12.

Le prime comprendono la manutenzione e difesa regolare de' medesimi, e stanno a carico privato giusta quanto venne più sopra esposto.

Le seconde comprendono le rotte, e i ripari ed opere di nuova costruzione importanti una spesa eccedente il calcolo dell'ordinario concorso dei proprietarj, e per esse ha luogo il proporzionato sussidio del R. Erario.

364. Se il lavoro abbia per unico oggetto la conservazione di un ponte indipendente da qualunque beneficio che potesse venirne ai terreni adjacenti, la spesa sul fiume sta a carico di quello cui spetta la conservazione del ponte. Concorrono alla spesa i terreni adjacenti, quando il lavoro giovi ai detti terreni, in proporzione dell' utile che ne risentono. Legge suddetta, art. 16.

365. Riguardo alle così dette bonificazioni ai cavi, scoli, botti ed altri manufatti che hanno per oggetto il vantaggio di più possidenti, i lavori e le spese a tal uopo occorrenti stanno a carico degli interessati ne' rispettivi circondarj e territorj, e si osservano a tale riguardo le disposizioni contenute nel Cap. V della presente Parte. Legge suddetta, art. 17.

## SEZIONE II

### DELL' AMMINISTRAZIONE DELLE ACQUE E DEI RELATIVI LAVORI.

Legge 20 aprile 1804, art. 20.

366. È affidata al Governo la suprema ispezione e tutela in materia d' acque e relativi lavori.

Il Reale corpo degli ingegneri instituito dal cessato Governo Italiano col decreto 6 maggio 1806, che ora sotto il titolo di *Direzione delle pubbliche costruzioni* esiste in Milano ed in Venezia, dirige anche l' affare delle acque pubbliche col mezzo dell' ingegnere in capo in ciascuna città, capoluogo di provincia, a cui sono annessi degli ingegneri di Delegazione e riparto, e degli ingegneri praticanti od alunni.

Circolare gov. 27 marzo 1819, n. 7228 - 642, art. 1.

367. Gl' ingegneri in capo delle provincie riferiscono alla rispettiva Delegazione provinciale tutto quello che concerne la manutenzione o conservazione delle acque pubbliche.

Circolare sudd., art. 2.

368. Le II. RR. Delegazioni provinciali accompagnano al Governo i relativi progetti colle loro osservazioni, ove ne occorressero (*a*).

(*a*) I progetti per opere idrauliche, giusta le istruzioni date dall' I. R. Direzione generale delle pubbliche costruzioni colle circolari 3 ottobre 1820, n. 3547, e 12 febbrajo 1844, n. 418, devono essere illustrati coi seguenti particolari:

I.° Non si ommetterà mai di porre le misure in numeri alle dimensioni di lunghezza ed altezza ne' profili delle livellazioni sia longitudinali che trasversali.

II.° I profili relativi ai lavori d' arginatura de' fiumi devono sempre segnare il piano della campagna adjacente all' argine, il pelo della magra e quello della massima piena del fiume, e, se occorre, anche taluno degli stati intermedj con distinti riferimenti in numeri alla comune orizzontale. — I tipi e profili devono inoltre portare la data del giorno in cui si sono eseguiti i rilievi.

III.° L' orizzontale de' profili si riferirà a punti stabili al possibile

369. Il Governo sente sui progetti medesimi la Direzione generale delle pubbliche costruzioni, e per quegli schiarimenti che abbisognassero sui progetti stessi può la Direzione mettersi in corrispondenza cogli ingegneri in capo. Circolare gov. 27 marzo 1819, n. 7228 - 642, art. 3.

370. La Direzione fa poi le sue proposizioni all'I. R. Governo, il quale per l'esecuzione dei progetti dà direttamente i suoi ordini alla rispettiva Delegazione. Circolare sudd., art. 4.

371. Tutti i lavori d'acque si fanno con appalti regolari. Per declinare dall'appalto e fare le operazioni per economia si richiede un ordine espresso del Governo che ne riconosce il caso e la necessità. Qualora però il bisogno sia urgente l'ingegnere in capo può incominciarne l'intrapresa per economia, ma è tenuto per altro di darne parte senza indugio alla Delegazione provinciale. Decreto 6 maggio 1806, art. 61, 62, 63.

372. Le II. RR. Delegazioni fanno tenere le aste e deliberano i contratti d'appalto per asta o per cottimo, ed ottenutane l'approvazione del Governo presentano poi le domande di pagamento e qualunque altra relativa proposizione direttamente al Governo dal quale vengono dati gli ordini di pagamento. Allo scopo però di sollecitare la liquidazione ed il soddisfacimento dei crediti degli appaltatori, le Delegazioni provinciali nel mentre affrettano l'emissione dei certificati d'iniziativa ai collaudi, trasmettono direttamente tali certificati all'I. R. Direzione generale delle pubbliche costruzioni onde possa tosto procedere alla nomina del collaudatore. Circolari gov. 27 marzo 1819, n. 7228 - 642, art. 5, e 19 marzo 1823, art. 3.

373. In ogni opera intrapresa per appalto vi è un ingegnere di Delegazione o di riparto destinato a dirigere ed invigilare Decreto 6 maggio 1806, art. 65. Circ. 8 maggio 1807, n. 1921, della Dir. gen. d'acq. e strade.

più frequenti. I profili poi dovranno trovarsi in perfetta corrispondenza colle piante relative.

IV.° I profili trasversali o sezioni si legheranno come conviene coi profili longitudinali, e si avvertirà di estendere gli stessi profili trasversali o sezioni anche di più di quanto possano importare i lavori che debbono rappresentare.

V.° Trattandosi di opere da farsi alle sponde de' fiumi non si ommetterà di parlare della qualità della materia di cui le sponde medesime sono composte.

VI.° Delle opere che si progettano si renderà ragione nel rapporto col quale si accompagneranno i progetti.

alla pronta esecuzione ed esatto adempimento degli articoli dell' appalto stesso.

Anzi trattandosi di eseguire lavori sott'acqua come sono l'annegamento dei fascinoni ed immersione dei materiali a rinforzo di penelli, botti, chiaviche ed argini, viene delegato un apposito assistente a sorvegliare e verificare costantemente la qualità e quantità dei materiali che s' impiegano nel corso di ciascun giorno. Questo assistente poi tiene un giornale, ossia tabella in cui viene marcato quanto è occorso in cadauna giornata sottoscrivendo le annotazioni egli stesso e facendole anche sottoscrivere dall' appaltatore o da chi ne fa le veci. Dopo le sottoscrizioni dell' assistente e dell' appaltatore nell' apposita colonna della tabella, l' assistente stesso aggiunge tutti gli accidenti del fiume in giornata e quelle altre circostanze che possono interessare le viste dell'ingegnere in capo.

Circolare gov. 10 maggio 1819, n. 9540-930.

374. In corso dei lavori di riparazione o costruzione, ed alla fine di ogni mese l' ingegnere in capo presenta alla Regia Delegazione una tabella da esso firmata, nella quale è in compendio indicato lo stato dei detti lavori. La stessa tabella vidimata dai Regi Delegati viene trasmessa alla Direzione generale delle pubbliche costruzioni (1).

Circolare sudd.

375. Ultimate le opere vengono queste collaudate da un ingegnere estraneo alla provincia nella quale cade il lavoro, all' eccezione di alcuni casi in cui resta delegato lo stesso ingegnere in capo della provincia.

Circolare sudd.

Circolare gov. 19 marzo 1823, art. 3.

376. Il collaudatore viene, sopra ricerca delle Regie Delegazioni, destinato dalla Direzione generale delle pubbliche costruzioni. Esso fa la sua visita e presenta alla Direzione il processo verbale. La Direzione lo esamina, indi lo trasmette alla rispettiva Delegazione provinciale, la quale, se l' opera apparisce eseguita a termini del contratto trasmette il processo verbale di collaudazione all' I. R. Direzione generale di contabilità dalla quale viene rassegnato all' I. R. Governo colle relative proposizioni di pagamento. Se il lavoro poi non risulta eseguito a dovere la stessa Delegazione provinciale commette all' appaltatore le necessarie riforme dopo le quali è provocata una nuova visita di ricognizione. Le spese delle

visite di collaudazione per quanto procedano da difetto dell' appaltatore sono a carico di esso.

377. Parlando però dei lavori in acqua o di fondazione in cui gli stessi lavori all' epoca della visita di collaudo rimangono sepolti nel letto del fiume, l'ingegnere incaricato non pronuncia giammai la collaudazione di tali opere quando non gli risulti previamente da una copia fedele del registro che debbono tenere gli assistenti di cui al § 375, e che debb' essere verificata nei singoli estremi e giornalmente dall'ingegnere direttore, che ne' lavori in acqua siasi impiegato quel determinato numero di *buzzoni,* o di *fascinoni* che venne stabilito nel contratto, e che le dimensioni, la qualità dei materiali sia in ogni parte corrispondente alle prescrizioni dei capitoli. Così parlando delle fondazioni in acqua od altrimenti, devono esprimersi nella copia del registro dell' assistente, verificata negli estremi di fatto dall' ingegnere direttore, i singoli materiali, le dimensioni, le profondità, ed il metodo con cui la fondazione è stata eseguita. Ogni altra dichiarazione la quale non sia corredata di tali circostanze e che attesti o nudamente od imperfettamente l'esecuzione dell' opera a termini del contratto o de' capitoli viene dall'ingegnere collaudatore rifiutata, e questo rifiuto basta a giustificare la non accordata collaudazione.

Circ. 6 maggio 1811, n. 3284, della Dir. gen. d'acq. e strade.

## SEZIONE III

### DISPOSIZIONI GENERALI.

Legge 20 aprile 1804, art. 51.

378. Ogni privato è tenuto a cedere il terreno occorrente per l'inalveazione, rettificazione, diversione ed arginatura dei fiumi, canali, scoli pubblici ed in generale per tutte le opere relative ai lavori d'acque che abbiano un oggetto di pubblica utilità, e viene indennizzato ove occorra a termini di ragione.

Legge suddetta, art. 54.

379. I terreni inferiori non possono ricusare di dar esito alle acque superiori. Spetta ai superiori la spesa dell'escavazione dello scolo da farsi, e la difesa de' fondi per i quali passa, come pure il rifacimento di qualunque danno che in ogni tempo può derivare ai fondi stessi. La presente disposizione non toglie l'effetto delle convenzioni, dei possessi e delle servitù legittimamente acquistate.

Legge suddetta, art. 56.

380. In caso di *piena*, e di pericolo d'inondazione, e di rotte, ed altri simili disastri, qualunque privato, all'invito della legittima Autorità, è tenuto di accorrere alla difesa degli argini con uomini, bestie, carri ed istromenti necessarj, nel modo, e sotto le pene che sono prescritte dalle leggi e consuetudini veglianti.

Legge suddetta, art. 57.

381. In qualunque caso d'urgenza i comuni interessati ed a tal uopo destinati nei regolamenti da pubblicarsi, sono tenuti a somministrare quel numero di carri e di giornalieri che verrà loro prescritto, a spese però della cassa cui spetta il lavoro.

Legge suddetta, art. 59 e 60.

382. Nella generale parificazione del censo sono contemplate le spese necessarie, cui soggiacciono i terreni per conto dei lavori d'acque, non che il pericolo di perenzione de'frutti. Nel caso di perenzione totale o parziale del fondo censito, si accorda uno sgravio proporzionato.

383. Sino a tanto che siano determinati i circondarj, e il limite dell'annua spesa ad essi incumbente per i lavori d'acque relativi ai torrenti e fiumi arginati nelle rispettive provincie, hanno luogo per supplire alla spesa dei suddetti lavori le leggi e consuetudini vigenti nei rispettivi paesi. Legge 20 aprile 1804, art. 62.

384. Ove tali norme interinali fossero dubbie e litigiose, il Governo in questo intervallo è autorizzato a dare quelle speciali provvidenze che si rendessero necessarie all'istante, preservando alle parti interessate le loro ragioni da conoscersi in seguito, e valutarsi all'atto della formazione o rettificazione dei circondarj, i quali non vengono definitivamente approvati, che dietro la consumazione delle operazioni del censimento generale. Legge suddetta, art. 63.

# CAPITOLO III

## IRRIGAZIONI ED USO D' ACQUA PER OPIFICJ

### SEZIONE I

### DERIVAZIONI D' ACQUE DA FIUMI, TORRENTI E CANALI PUBBLICI.

385. Nessuno può derivare acque pubbliche, nè erigere opificj sulle medesime senza l'investitura o la concessione del Governo. Regol. 20 maggio 1806, art. 1.

386. L'investitura o concessione determina la quantità, il tempo, il modo e le condizioni dell'estrazione, della condotta, dell'uso delle acque, o della costruzione, e dell' uso dell' opificio, e stabilisce l' annuo canone da corrispondersi. Regol. suddetto, art. 2.

387. Le disposizioni dei precedenti paragrafi non s'intendono pregiudicare gli attuali possessori, negli usi, edifizj e diritti relativi, de' quali a tenore delle leggi e legittime consuetudini veglianti ne' rispettivi paesi godessero con giusto titolo. Regol. suddetto, art. 3.

388. Per rendere più caute le concessioni che sogliono accordarsi in materia d' acque pubbliche sia ad uso di agricoltura, sia d' opificj onde l' interesse dello Stato e quello dei Circ. 5 maggio 1808, n. 1717. della Direz. gen. d' acq. e strade.

privati non rimanga esposto a menomo danno, si è trovato necessario che oltre alle precedenti pratiche, le quali obbligavano il petizionario a produrre il tipo dimostrativo della località e del modo con cui vorrebbe derivare l'acqua, debba soggiungersi un'esatta perizia, ovvero descrizione dettagliata delle opere che assumer deve il concessionario. Questa perizia deve basarsi sulle condizioni e cautele che l'ingegnere in capo propone in caso di ammissibilità della domanda, e deve precisare le dimensioni e la forma degli edificj come di argini, di muri, di chiaviche e simili, affinchè rimanendo essa negli atti della investitura possa in ogni tempo servire al Governo per verificare se siasi adempiuto esattamente agli obblighi imposti al concessionario, e giudicare con accerto sull'innocuità della investitura avanti di aderire alla concessione.

Regol. 20 maggio 1806, art. 4.

389. Nessuna nuova concessione può essere in pregiudizio delle altrui competenze. Queste sono nelle nuove concessioni cautelate colle opportune modificazioni.

A tale effetto viene pubblicata la petizione, sono sentiti gli interessati e si premettono le opportune osservazioni dell'arte. Un regolamento ne determina i metodi.

Regol.suddetto, art. 5.

390. Non è permesso per qualunque titolo di fare alcuna variazione alle bocche e chiuse stabili, senza l'assenso del Governo.

Regol.suddetto, art. 6.

391. Nelle derivazioni a bocche e chiuse instabili, qualunque lavoro deve essere approvato dall'ingegnere in capo nelle rispettive provincie. Questi ne dà conto alla Delegazione provinciale ed alla Direzione generale delle pubbliche costruzioni (*a*).

Regol.suddetto, art. 7 e 8.

392. Gli ingegneri in capo sono incaricati di vegliare in ciò che risguarda i pubblici oggetti, perchè l'uso delle acque concesse per irrigazioni o movimenti di opificj sia praticato secondo i patti, obblighi e condizioni imposte nelle investiture, concessioni, ecc. A quest'effetto hanno presso di loro il registro delle suddette concessioni, investiture, ecc.

Regol.suddetto art. 9.

393. Se chi ha diritto di prevalersi dell'acqua, introduce qualche abuso o commette qualche mancanza, gl'ingegneri in

(*a*) Le spese relative alle concessioni di acque debbono restare a carico di chi ricerca di poterne far uso.

*Circ. del Gov. Ven.* 7 *settembre* 1821.

capo sono autorizzati in via di fatto per la restituzione delle cose nello stato primiero, a termini convenuti nelle dette investiture e concessioni dandone parte alla Direzione.

394. Quando le contestazioni d'acque hanno per oggetto semplicemente l'interesse de' particolari, sono terminate avanti i tribunali competenti. E qualora nelle dette contestazioni vi sia misto l'interesse pubblico, sono soggetto di pubblica amministrazione (*b*). Regol. 20 maggio 1806, art. 10 e 11.

(*b*) Intorno al dubbio insorto sull'obbligo ai derivatarj delle acque pubbliche di costruire le tombe in cotto attraversanti le strade, la cessata Direzione generale delle acque e strade, coll'ordinanza 30 marzo 1807, n. 1095, ebbe ad emettere la seguente decisione: « Non v'era « d'uopo d'esprimere nel Regolamento stradale 20 maggio 1806 l'ob- « bligo incumbente ai derivatarj delle acque pubbliche, che dovendo at- « traversare le strade con tombe, ne eseguissero la costruzione in cotto; « avvegnachè oltre all'essere questa una condizione cui sono vincolate « nell'originaria concessione somiglianti derivazioni d'acque, è poi co- « mandata dalla natura della cosa. Non si pone in dubbio che a qua- « lunque privato è proibito di arrecare direttamente od indirettamente « il più piccolo danno alle regie strade. Qualora si costruissero tombe « di legno sotto il fondo della strada, il facile loro deperimento cagio- « nerebbe un guasto alla strada medesima. Ne viene perciò di conse- « guenza che le tombe, come i ponti attraversanti le strade devono « essere murati e della larghezza di tutta la strada. »

## SEZIONE II

### DERIVAZIONE D'ACQUE DA SORGENTI.

Legge 20 aprile 1804, art. 55.

395. È vietato l'escavare ed aprire sorgenti o teste di fontanili, condotti, cavi; come pure l'approfondare od ampliare le escavazioni o sorgenti attualmente esistenti in vicinanza ai fiumi o canali, entro la distanza nella quale, a giudizio dei periti, possono nuocere ai fiumi o canali o loro ripari (*c*).

Regol. 20 maggio 1806, art. 12.

396. Salvo il disposto da quest' ultimo paragrafo è però permesso a ciascuno di escavare sorgenti nel proprio fondo e condurle pel medesimo, salve per altro le ragioni che possono competere al terzo.

(*c*) Gli Statuti di Milano al cap. 242 prescrivevano la distanza di otto trabucchi (metri 20, 88) da qualunque fiume per aprire una nuova testa di fontana, ed al cap. 243 si prescriveva la distanza di cinquanta trabucchi (metri 130, 50) da qualunque testa. Gli Statuti stessi poi non assegnavano alcuna distanza fra roggia e roggia, lasciando che in pratica si tenesse quella distanza che si riconosceva necessaria, perchè non avesse luogo alcuna dispersione d'acque, e tale distanza doveva variare a norma della qualità del terreno più o meno tenace, e della profondità rispettiva delle due roggie.

## SEZIONE III

### MODELLAZIONE E PARTIZIONE D' ACQUE, CONDOTTA D'ACQUA PER GLI ALTRUI FONDI.

397. Fino a tanto che sia stabilito un modulo uniforme e l'unità di misura d'acque comune, le bocche modellate sono costrutte e misurate secondo l'uso del rispettivo paese. Regol. 20 maggio 1806, art. 13.

398. Per tutti que' luoghi dove non si usa il modulo, ne viene determinato uno dalla Direzione generale delle pubbliche costruzioni compatibilmente colla circostanza de' luoghi e de' canali. Regolam. sudd., art. 14.

Ove occorra di fare partizioni d'acque queste si eseguiscono secondo i modi e le discipline che sono prescritte dalla Direzione generale delle pubbliche costruzioni.

399. Chiunque intenda derivare acque private o pubbliche legittimamente possedute per oggetti di agricoltura o per attivazione di macchine ed opificj idraulici, può condurle pel fondo altrui, pagando il valore del terreno occupato dall'acquedotto in ragione di stima col quarto di più, ed obbligandosi così alla manutenzione dell' acquedotto, sponde, edificj, ecc., come ad indennizzare il possessore di qualunque danno può derivare al fondo istesso (*d*). Legge 20 aprile 1804, art. 52.

(*d*) In proposito della servitù legale dell' acquidotto coattivo, contenuta nelle leggi del Governo Italiano 20 aprile 1804 e 20 maggio 1806, S. M. I. R. A., con veneratissima sovrana Risoluzione 17 giugno 1825, si è graziosamente degnata di ordinare che tali leggi, già confermate nel Codice Civile Austriaco, abbiano a restare nel loro pieno vigore, e che ne sia fatta apposita pubblicazione.

*Notificazione Gov.* 18 *luglio* 1825, *n.* 21903-2303.

Sotto il governo de' Veneziani le acque tutte erano al di là del Mincio di regio diritto; ma al di qua del Mincio i particolari ne commerciavano come si fa delle terre. Le investiture si concedevano dal

Legge 20 aprile 1804, art. 53.

400. Tali acquedotti debbono condursi per quella parte del fondo, per cui a giudizio de' periti si rechi il minore pregiudizio

Magistrato dei beni incolti, creato con decreto del Senato 10 ottobre 1556. Trattandosi però di risaje era necessaria l' approvazione della Serenissima Signoria (*Proclama del Magistrato dei beni incolti 7 aprile* 1769). La procedura per ottenere le dette investiture era stabilita dai decreti 1556 10 dicembre e 6 febbrajo M. V. di esso Senato, e dalla Terminazione 16 febbrajo 1659 del sopradetto Magistrato dei beni incolti. Dietro la istanza del supplicante praticar si dovevano tre proclamazioni, e gli opponenti avevano il termine di giorni trenta dalla prima proclamazione a poter notare le loro contraddizioni. Dietro a che portar si dovevano sopra luogo due periti di esso Magistrato onde esaminare se il progetto fosse riuscibile e se la divisata condotta di acque potesse inferir danno ad altri. Indi stimar dovevano essi periti il fondo del condotto delle acque e ripe di quello, ed il tutto riferire con iscrittura ad esso Magistrato, precisando non solo la quantità e qualità delle acque, ma ancora dei terreni in apposito disegno, e limitando con un boccaruolo l' acqua investita, affinchè il supplicante non eccedesse la concessione che gli fosse accordata. Poichè qualora l' investito fosse uscito dai limiti della facoltà accordatagli, usando maggiore quantità di acqua di quella concedutagli, o irrigando o facendo a risaja maggior quantità di beni, o usando di esse acque diversamente da quello ch'era prescritto nell'investitura, s' intendeva decaduto *ipso jure* da ogni beneficio riportato nella investitura medesima (*Decreto 15 settembre* 1574 e *Terminazione di detto Magistrato 5 giugno* 1660). Era inoltre necessario che l' utile fosse quattro volte maggiore del danno che potesse recarsi ad altri, i quali perciò dovevano dietro pubblici stridori essere sentiti, e potevano presentare le loro contraddizioni, espurgate le quali soltanto poteva il Magistrato accordare la domandata condotta di acque; nel qual caso i supplicanti dovevano pagare il fondo per la condotta di esse acque e delle ripe il doppio di più della stima fattane dai periti, e pagarne l'importo ai padroni avanti che fosse fatta cosa alcuna. E qualora si fosse trattato di beni fede-commessi, pagar se ne doveva il livello in ragione del 5 per cento, oltre i danni che succedessero ne' fondi inferiori per causa di detta condotta di acque. Se poi avesse occorso di fare un ponte-canale su di alcun fiume pubblico, ovvero particolare, doveva inoltre esserne non solo pagato il fondo nel modo sopradetto, ma ancora assegnato il luogo ed il modo di costruzione di esso ponte-canale, affinchè non fosse impedita la navigazione ed il corso delle acque; e potevano quindi essi ponti-canali, qualora in alcun tempo avessero portato impedimento alla navigazione ed al corso delle acque, essere rotti e disfatti. Furono però, con decreto 1560, 10 gennajo M. V., conservati in possesso tutti quelli che avevano irrigato le loro terre sino al tempo del sopra citato decreto 6 febbrajo

possibile al proprietario o possessore, salva sempre la comoda derivazione delle acque (*e*).

1556, in virtù di concessione e privilegi, così particolari, come universali, qualora il loro possesso rimontasse ad anni trenta anteriormente al detto decreto; nel che consistevano le così dette *confermazioni di antico possesso;* confermazioni che, con decreto di quel Senato 24 marzo 1715, fu prescritto che per l'avvenire non potessero dal Magistrato dei beni incolti accordarsi, a meno che tali possessori non contassero il possesso d'un secolo. Ritenuto il generale principio, che le convenzioni dei particolari in proposito di acque, quanto al pubblico interesse, si dovessero considerare in ogni evento per nulle e come non fatte, a meno che quelle non fossero state presentate al detto Magistrato, e dal medesimo approvate (*Terminazione del Magistrato dei beni incolti* 24 *settembre* 1602 *e* 29 *luglio* 1715).

(*e*) Gli Statuti di Milano al cap. 247 accordavano la stessa facoltà, colla medesima riserva di arrecare il minor danno ed incomodo alle parti, e coll'obbligo di fare quelle opere che erano necessarie, perchè specialmente in tempo di pioggia non avessero i fondi altrui o le strade ad essere inondate e devastate. A riguardo poi della indennizzazione obbligavano chi conduceva l'acqua al pagamento anticipato del valore del fondo da occuparsi a stima de' periti, ed al risarcimento del danno il quale poteva valutarsi fino al doppio; obbligavano inoltre chi conduceva le acque e gli utenti a fare e mantenere i ponti e gli argini e quant'altro era riconosciuto necessario ad allontanare ogni danno d'indennizzazione, ecc.

A termini però delle così dette Nuove Costituzioni dello Stato di Milano, all'articolo *De aquis et fluminibus,* era prescritto che al valore del fondo occupato col cavo, compreso lo spazio che lateralmente si lasciava pel getto dello spurgo (denominato altrimenti ragione del piede aliprando, pari ad on. 9, del braccio mil., o met. 0, 45), si dovesse aggiungere il quarto, come venne poi prescritto al citato art. 52 della legge 20 aprile 1804. Giusta la pratica il danno delle piante fruttifere si compensava il doppio del loro valore. Per le altre piante da cima e da scalvo se ne pagava il valore al proprietario, che ritirava anche le piante stesse. Tale consuetudine praticamente continuò quantunque abolita dal ripetuto art. 52. della legge 20 aprile 1804. Il fondo poi occupato colla terra d'escavazione e ridotto a costa si compensava nell'intiero suo valore, riservato al proprietario il diritto non solo di fare piantagioni sul fondo ridotto a costa, ma ben anche in fregio al cavo, ossia nello spazio riservato pel getto dello spurgo, semprechè non fosse arrecato danno al diritto che compete all'utente di gettarvi lo stesso spurgo. In virtù poi di una consuetudine confermata da più sentenze, e conforme ai principj di diritto, il conducente acque non acquista la piena proprietà del fondo che occupa

Regol. 20 maggio 1806, art. 16.

401. Chiunque voglia introdurre acqua in un canale pubblico per estrarla poi inferiormente ne fa domanda al Governo, questi provvede come al § 389. I reclami contro questa provvidenza sono soggetto di pubblica amministrazione.

col cavo e colla sua ragione di on. 9 (metri 0, 45) pel getto dello spurgo, ma v'impone soltanto la servitù di passaggio colle acque e del deposito dello stesso spurgo. Non può quindi eseguire piantagioni lungo il suddetto cavo anche nello spazio di on. 9, ed il di lui diritto di servitù attiva viene a perdersi non usandone per un tempo eguale a quello che richiedesi per la prescrizione delle servitù, quando però il non uso sia per cause indipendenti dalla volontà del conducente.

In virtù del cap. 246 degli Statuti era lecito al conducente acque l'attraversare altri cavi, passandovi tanto superiormente che inferiormente, con che però dovesse il nuovo conducente farvi e mantenervi a sue spese gli edifici necessarj in buona e solida forma, onde non avesse a derivare alcun danno al proprietario del cavo preesistente. Lo stesso Statuto obbligava chi apriva il nuovo cavo a comunicare il disegno delle opere che intendeva eseguire per attraversare il cavo, e quando il proprietario del cavo preesistente credeva d'essere danneggiato, aveva luogo un giudizio di periti eletti dal tribunale, i quali determinavano le opere da eseguirsi, perchè non avesse a derivare alcun danno al proprietario del cavo preesistente.

## SEZIONE IV

### DISPOSIZIONI GENERALI.

402. Gl'ingegneri in capo invigilano perchè non s' introducano abusi nell'uso che si fa dell'acqua per le risaje, per le irrigazioni, e pel servizio degli opificj, e scoprendone provveggono per toglierli entro i limiti delle loro facoltà, e ne fanno rapporto alla Delegazione Provinciale e Direzione generale

Regol. 20 maggio 1806, art. 17.

403. Ove non venne altrimenti disposto dal Regolamento 20 maggio 1806, sono conservati i metodi e le discipline praticate relativamente alle estrazioni, condotte, ed all'uso delle acque per le irrigazioni, pel movimento degli opificj, ecc.; salve quelle variazioni e modificazioni che il Governo credesse di prescrivere per l'interesse pubblico e privato (2).

Regolam. sudd., art. 18.

404. Tutte le leggi, le gride, gli editti, le condanne e le multe precedentemente emanate contro le usurpazioni delle acque, s'intendono mantenute in pieno vigore, in tutti quei casi ai quali non siasi diversamente provveduto col Regolamento succitato 20 maggio 1806 (*f*).

Regolam. sudd., art. 19.

(*f*) Allorquando si è introdotto il metodo di regolare gli orologi col vigente sistema, denominato comunemente alla francese o alla tedesca, gli orarj stabiliti per l'irrigazione dei fondi dovettero necessariamente uniformarsi col detto nuovo sistema, al qual effetto venne pubblicato l'Editto 24 novembre 1786, il cui tenore è come segue:

« Nell'editto de' 23 ottobre passato, col quale è stato stabilito il « nuovo metodo di regolare gli orologi, volgarmente chiamato tedesco o « francese, non si è punto perduto di vista l'importante oggetto delle « irrigazioni. Premendo al Reale Governo di conservare intatta, non « ostante la mutazione nel metodo di calcolare le ore, la durata del « tempo delle irrigazioni, come si aveva per lo passato, ed essendo egual- « mente sollecito di conservare le stesse circostanze ne' rispettivi orarj,

« e di rendere anche in questa parte facile ed esente da pregiudizio a « chicchessia l'applicazione del nuovo metodo di regolare gli orologi, ha « eccitato il Collegio degli ingegneri a somministrare tutte le nozioni che « l'esperienza e la pratica idraulica può avergli somministrato su tale « oggetto, ed a dire il suo parere sulle disposizioni convenienti da darsi.

« Avendo il detto Collegio riconosciuto che nei mesi nei quali è « più importante e generale l'irrigazione, e perciò vi è maggiore bisogno « di fare economia delle acque, come lo sono quelli di maggio fino a « circa la metà di agosto, può riguardarsi l'ora ottava della sera, nel- « l'orologio regolato alla francese o tedesca, come corrispondente alle « 24 ore dell'italiana, anche in vista del compenso che si ha nel pe- « riodo di tali mesi de' piccoli eccessi o difetti dall'ora ottava suddetta; « prescriviamo che nell'avvenire debba questa servire di norma nel com- « penso degli orarj durante il tempo dell'irrigazione per gli indicati mesi, « giacchè negli altri l'irrigazione essendo più limitata, non possono i « possessori delle terre soffrire un sensibile pregiudizio, benchè questa « si faccia in un tempo più distante dall'ingresso della notte. Sarà però « libero ad ognuno di fare particolari convenzioni, e di regolare altri- « menti, di comune consenso, il rispettivo loro orario.

« E perchè ciò pervenga a comune notizia e nessuno possa alle- « garne ignoranza, s'incaricano gl'Intendenti politici di far pubblicare « il presente Editto nelle consuete forme e luoghi. »

# CAPITOLO IV

## RISAJE, PRATI MARCITORJ ED IRRIGATORJ

### SEZIONE I

### DELLE RISAJE.

405. Nessuno può convertire terreno in risaja senza una permissione speciale dell'I. R. Delegazione provinciale in cui sono situati i beni. Regol. 3 febbr. 1809, art. 1.

406. I contravventori sono puniti con una multa eguale al doppio valore del prodotto di un anno del terreno convertito in risaja senza permissione. Sono solidariamente tenuti alla multa tanto il proprietario quanto il fittajuolo che avesse contravvenuto, senza che il primo possa essere ammesso a provare l'ignoranza del fatto. Regolam. sudd., art. 2.

407. La coltivazione del riso, qualunque ne sia la denominazione, cade sotto le disposizioni contenute nei paragrafi del presente capitolo purchè segua con *allagamento continuo* o *discontinuo*. Circolare gov. 1 giugno 1839, n. 18398-2084.

408. La permissione di stabilire nuove risaje non può mai essere accordata dalle Delegazioni provinciali, cioè: Regol. 3 febbr. 1809, art. 3.

1.° Rispetto alla Capitale del Regno che pei terreni distanti dalla capitale otto mila metri almeno;

II.° Rispetto ai comuni di prima classe e piazze forti, che pei terreni distanti cinque mila metri almeno;

III.° Rispetto ai comuni di seconda classe che pei terreni distanti almeno due mila metri;

IV.° E finalmente rispetto ai comuni di terza classe che pei terreni distanti cinquecento metri almeno.

Regol. 3 febbr. 1809, art. 4.

409. Le distanze prescritte dal paragrafo precedente si prendono in linea retta; nei comuni murati, dalle mura che li circondano, e nei comuni non murati dall'ultima casa che fa parte delle abitazioni aggregate componenti il comune.

Regolam. sudd., art. 5.

410. Le risaje che esistevano all'epoca della pubblicazione del decreto 3 febbrajo 1809 nelle vicinanze della capitale del Regno entro la distanza indicata dal § 408, cioè minore di otto mila metri, dovevano nello spazio di tre anni dalla detta pubblicazione e sotto la pena indicata dal § 406, essere convertite in un altro genere di coltivazione.

Regolam. sudd., art. 6.

411. Circa agli altri comuni di prima, seconda e terza classe, i proprietarj delle risaje già esistenti anteriormente alla pubblicazione del decreto 3 febbrajo 1809 nei contorni dei detti comuni fuori delle distanze prescritte dal § 408, furono provvisoriamente mantenute nel diritto di coltivarli finchè fosse altrimenti provveduto. È però vietato di aumentare ed estendere le risaje senza la permissione prescritta dal § 405.

Regolam. sudd., art. 7.

412. Venne riservato di deliberare sulla proibizione delle dette risaje e sulle epoche di tale proibizione dopo aver preso cognizione del parere esternato in proposito dai Consigli municipali di ciascun comune e dalle Congregazioni provinciali.

## SEZIONE II

### DELLE DOMANDE PER POTER FORMARE NUOVE RISAJE.

413. Le domande di licenze per la formazione di nuove risaje si devono dai particolari presentare agli II. RR. Commissarj distrettuali almeno due mesi prima della seconda adunanza del Consiglio comunale o convocato generale, la quale a termini degli articoli 11 e 42 della notificazione 12 aprile 1816, viene tenuta ogni anno nel mese di settembre o di ottobre al più tardi. Istruz. annesse alla gov. Circol. 19 maggio 1817, art. 1.

414. Gli II. RR. Commissarj distrettuali trasmettono senza dilazione tali domande alle amministrazioni comunali dei comuni ove esistono i campi da coltivarsi a risaja, invitandole a far misurare da un ingegnere od agrimensore approvato, la distanza precisa di ciascuno di essi campi dalle mura, o dall'ultima casa che fa parte delle abitazioni aggregate componenti il comune, siccome è prescritto all'articolo 4 del decreto 3 febbrajo 1809; avvertendo che tale distanza deve essere presa dal comune più vicino al campo da coltivarsi a riso. Istruzioni sud., art. 2.

415. L'ingegnere o l'agrimensore deve tra le altre cose indicare immancabilmente nell'atto della perizia, Istruzioni sud., art. 3.

I.° La denominazione del campo colle sue coerenze;

II.° La qualità del terreno, cioè se sia o no paludoso, ed in quest'ultimo caso se sia o no suscettivo d'altro genere di coltivazione;

III.° Se esistano o no nelle vicinanze di esso campo altre risaje;

IV.° Finalmente la derivazione delle acque che dovranno servire ad una tale irrigazione, e se il successivo loro colo e la filtrazione possano o no essere di nocumento alla salubrità delle acque potabili, tanto per gli uomini che per gli

animali, e se possano o no rendere paludosi o sortumosi i campi adjacenti.

Le spese della perizia sono pagate dal petente.

Istruz. annesse alla gov. Circol. 19 maggio 1817, art. 4.

416. Le domande non meno che le perizie sono presentate al consiglio comunale o convocato generale nella detta adunanza di settembre o di ottobre perchè abbia ad esternare il suo voto. Esso consiglio o convocato si fa carico nelle sue deliberazioni di tutte le circostanze notate nella perizia e di ogni altra relativa alla pubblica sanità, accennando nel voto medesimo se le risaje proposte siano una coltivazione di nuova introduzione nel comune; ed in caso diverso vi si esprime la quantità complessiva di tornature delle risaje che già esistono nel comune medesimo.

Istruzioni sud., art. 5.

417. I Commissarj distrettuali spediscono con tutta sollecitudine alle rispettive II. RR. Delegazioni provinciali le originali domande, perizie e voti, esponendo nel rapporto accompagnatorio le proprie occorrenze motivate intorno a tali voti, senza tacere quelle osservazioni e circostanze che potessero influire da parer loro nella determinazione dell' Autorità superiore.

Istruzioni sud., art. 6.

418. Le II. RR. Delegazioni provinciali esaminano attentamente ad una ad una le domande cogli atti relativi, pronunciano sopra ciascuna il loro parere motivato; e ne formano in appresso un quadro generale che le II. RR. Delegazioni hanno cura di subordinare all' I. R. Governo non più tardi del mese di dicembre dello stesso anno.

## SEZIONE III

### DE' PRATI DI MARCITA E DE' PRATI IRRIGATORJ.

419. È proibito stabilire prati di marcita ed irrigatorj nell'interno dei comuni. Regolamento 3 febbrajo 1809, art. 8.

420. Alla fine dell'anno 1809 i terreni coltivati a prato di marcita ed irrigatorio nell'interno di un comune dovevano essere ridotti ad un altro genere di coltivazione. Regol. sudd., art. 9.

421. È egualmente proibito di stabilire prati a marcita ed irrigatorj nei contorni dei comuni di prima classe e delle piazze forti, senza una permissione speciale dell'I. R. Delegazione provinciale. Regol. sudd., art. 10.

422. Questa permissione non può essere accordata dalle II. RR. Delegazioni provinciali, cioè: Regol. sudd., art. 11.

I.° Rispetto alla capitale che pei terreni distanti mille metri almeno;

II.° Rispetto ai comuni di prima classe e piazze forti che pei terreni distanti cinquecento metri almeno.

Le distanze sono misurate come per le risaje.

423. Dovevano entro l'anno 1811 essere ridotti ad altra coltura i prati a marcita ed i prati irrigatorj posti nelle vicinanze della capitale in distanza minore di mille metri, e nelle vicinanze dei comuni di prima classe e delle piazze forti alla distanza minore di cinquecento metri. Regol. sudd., art. 12.

424. Le disposizioni del § 406 sono applicate ai contravventori ai §§ 419, 420, 421 e 423. Regol. sudd., art. 13.

425. Le multe incorse per contravvenzioni al decreto 3 febbrajo 1809 sono esatte dai ricevitori di finanza e versate nel R. Tesoro. Regol. sudd., art. 14.

# CAPITOLO V

## BONIFICAZIONE DEI TERRENI PALUDOSI E VALLIVI

### SEZIONE I

### DELLA BONIFICAZIONE DEI TERRENI PALUDOSI E VALLIVI.

426. La proprietà delle paludi è sottoposta a regole particolari. — Il Governo ordina le bonificazioni che giudica utili o necessarie.

Decreto 20 novembre 1810, art. 1.

427. Perchè il Governo potesse avere una prenozione delle bonificazioni che convenisse incoraggiare e distinguere, quali fossero quelle che vestissero il carattere dell'utilità o della necessità; venne dalla cessata Direzione generale d'acque e strade colla circolare 31 gennajo 1811, ordinata agl'ingegneri in capo la compilazione di un prospetto di tutti i terreni che erano in istato permanente di palude o di valle.

Circ. 31 genn. 1811 della Direzione generale d'acq. e strade.

Questo stato doveva redigersi in forma di tabella ed indicare in altrettante colonne,

1.° La provincia, distretto, comune o comuni in cui sono situate le paludi o le valli;

II.° L'estensione verosimile a misura d'Italia;

III.° Il proprietario o proprietarj, siano particolari, o comuni, o società;

IV.° I mezzi d'arte e le operazioni necessarie per bonificarle, ed il termine entro il quale la bonificazione poteva essere ultimata;

V.° La spesa approssimativa dell' opera;

VI.° L'utilità che se ne otterrebbe sia nei prodotti, sia nella salubrità dell'aria. Un tale prospetto doveva corredarsi di tutte quelle osservazioni economiche e d'arte che giovar potessero a formare un giusto criterio dell'eseguibilità e dei vantaggi della bonificazione.

Decr. 20 novem. 1810, art. 2.

428. Le bonificazioni, sia per asciugamento, sia per colmata, si eseguiscono dallo Stato o dai proprietarj o da speciali intraprenditori che ne ottengono il permesso dal Governo.

Circ. 31 genn. 1811, della Direzione generale d'acq. e strade.

429. Importa assaissimo di non dimenticare la differenza che passa tra le bonificazioni che si fanno per asciugamento e quelle che si fanno per colmata. Il primo, come ognuno sa, consiste nell'aprire lo scolo alle acque ristagnanti col mezzo di canali. Il secondo consiste nel rivolgere sui terreni bassi le acque torbide dei fiumi o torrenti. Quegli che mette in sistema le acque escavando un canale di scolo di sufficiente capacità, e che gli accorda un idoneo ricapito, libera le sue terre dalla sommersione senza recar pregiudizio ad altri; o se ne arreca, egli è tale che può essere facilmente riparato o compensato. Ma quegli che volendo bonificare per colmata conduce le piene dei fiumi e dei torrenti sulle sue terre, ne alza il piano, versa le acque stagnanti sopra i fondi vicini che rimangono più bassi, e per tal modo l'utile di uno non si ottiene senza danno quasi irreparabile dell'altro.

Di qui è che le Delegazioni provinciali o gli ingegneri in capo nel formare o nell'esaminare i piani d'asciugamento sono solleciti di stabilire le cautele atte a prevenire il pregiudizio altrui, e molto più devono essere d'esaminare se possono permettersi le bonificazioni per colmata senza pericolo di danni ai fondi vicini, e di prescrivere le più rigorose cautele per allontanarli. Tali sono, a cagion d'esempio, l'innalzamento di solidi argini, l'escavazione di fossi o canali ed altre opere

dirette a difendere i vicini dall' irruzione delle acque e dai pregiudicevoli effetti delle colmate. Importa altresì di ben ponderare quali conseguenze possano temersi dai tagli degli argini per la derivazione delle torbide, e se possano alterare il sistema del fiume.

430. Riguardo alle bonificazioni che interessano i proprietarj, se essi si determinano spontaneamente ad intraprenderle ne presentano all' approvazione del Governo il piano di esecuzione; in caso diverso vien loro rimesso l'ordine di doverle eseguire entro un determinato tempo, e si comunica loro il relativo piano di esecuzione. Decr. 20 novem. 1810, art. 3.

431. La domanda de' proprietarj disposti ad intraprendere delle bonificazioni è presentata all' I. R. Delegato della provincia nella quale sono situati i terreni che si vogliono bonificare. Si unisce alla petizione il piano di esecuzione, in cui viene esposto: Circ. 31 genn. 1811, della Direzione generale d' acq. e strade.

I.° La situazione, qualità e misura delle paludi o valli, e le loro adjacenze:

II.° Le operazioni divisate per fare la bonificazione;

III.° Il tempo entro il quale si propone di ultimarla;

IV.° Il tipo, i profili e le livellazioni tendenti a facilitare l'intelligenza del piano in tutte le sue parti.

Qualora si trattasse di bonificazioni di terreni spettanti a più proprietarj i quali fossero d'accordo, si unisce alla petizione l'atto di convenzione. Il R. Delegato chiede sulla petizione e sul piano presentato il parere dell' ingegnere in capo ed il voto della Congregazione provinciale, e aggiuntevi le proprie sue osservazioni, rimette l'intiera posizione degli atti all' I. R. Direzione generale delle pubbliche costruzioni, dalla quale, previe quelle spiegazioni o rettificazioni che fossero necessarie, viene assoggettata all' approvazione del Governo.

Ma può accadere, come accadrà non di rado, che i proprietarj mal intendendo il proprio interesse, o condotti da motivi indiretti, non si curino di bonificare le loro paludi, e preferiscano di trarne o pochissimo, od anche nessun vantaggio, anzichè migliorarle e ricavarne maggior profitto. Se però la negligenza di questi tali può essere indifferente finchè nuoce soltanto al privato interesse, essa non debb' essere tollerata

allorquando non va disgiunta dal pubblico danno. Perciò il decreto 20 novembre 1810 ha disposto che i proprietarj siano chiamati a fare le bonificazioni nei termini e secondo i piani che saranno loro comunicati.

Decr. 20 novem. 1810, art. 4.

432. Quelli tra i proprietarj che non credessero del loro interesse di intraprendere i relativi lavori, ne fanno la dichiarazione entro tre mesi dall' epoca dell' ordine ricevuto.

Circ. 31 genn. 1811, della Direzione generale d' acq, e strade.

433. Le dichiarazioni si fanno innanzi agli II. RR. Delegati provinciali, i quali le rimettono all' I. R. Direzione generale delle pubbliche costruzioni.

Decr. 20 novem. 1810, art. 5.

434. I possessori della maggior parte del terreno da bonificarsi possono col mezzo dell' I. R. Governo obbligare i dissenzienti a concorrere alla rispettiva quota di spesa, o a vendere il fondo, o a cederlo agli interessati mediante l' indennizzazione di diritto. La preponderanza degli interessati è determinata dalla superficie del possesso, ed in caso di parità di superficie dal numero delle persone interessate.

Circ. 31 genn, 1811 della Direzione generale d' acq. e strade.

435. Per la coattiva dei dissenzienti gli atti devono essere introdotti innanzi alle II. RR. Delegazioni provinciali. I Delegati non omettono di sentire sulle domande che vengono loro presentate, le deduzioni dei non aderenti, le osservazioni dell' Ingegnere in capo, ed il parere della Congregazione provinciale. Se l' affare richiede delle verificazioni e delle dilucidazioni possono ordinarle. Rimettono quindi l' intiera posizione degli atti col ragionato loro parere all' I. R. Governo, dal quale viene pronunciata la decisione definitiva.

Decr. 20 novem. 1810, art. 6.

436. Allorchè una palude appartenga ad un solo proprietario, ovvero allorchè tutti i proprietarj siano d' accordo, la concessione della bonificazione è sempre loro accordata, purchè si sottopongano ad eseguirla nell' intervallo di tempo stabilito e conformemente ai piani adottati dal Governo.

Circ. 31 genn. 1811 della Direzione generale d' acq. e strade.

437. Ricorrono qui le dichiarazioni emesse al § 431, le quali vengono osservate nel caso del presente paragrafo.

Decr. 20 novem. 1810, art. 7.

438. Se la palude appartiene ad un proprietario, ovvero ad una riunione di proprietarj che non si sottopongano a bonificarla nello spazio e secondo il piano adottato, ovvero che non eseguiscano le condizioni alle quali si saranno obbligati, sia che i proprietarj non si trovino tutti d' accordo, sia che tra i

detti proprietarj si trovi esservi uno o più comuni, la concessione della bonificazione ha luogo in favore di quelli, la proposizione de' quali è riconosciuta più vantaggiosa dal Governo. Le proposizioni fatte dai comuni proprietarj o da un certo numero di proprietarj sono preferite a condizioni eguali.

439. La domanda di concessione per parte degl' intraprenditori si presenta all' I. R. Delegazione provinciale, ed indica la quantità precisa dei terreni da bonificarsi, gli attuali rispettivi proprietarj, il numero d' anni in cui l' opera dovrà essere compiuta, e l' offerta d' una idonea sicurtà con cui garantire l' adempimento degli obblighi che si assumono. Decr. 20 novem. 1810, art. 8.

440. La Delegazione provinciale fa pubblicare la domanda nei luoghi ove esistono i terreni da bonificarsi e nel capoluogo della provincia; prescrive agli interessati il termine di tre mesi entro i quali debbono dichiarare se intendano di eseguire a proprie spese i lavori di miglioramento, diffidandoli che in caso diverso proporrà al Governo la concessione della domanda. Decr. sudd., art. 9.

441. Trascorso questo termine senza che i proprietarj abbiano dichiarato di voler intraprendere i relativi lavori, la Delegazione provinciale stabilisce, in concorso dei petenti, il piano della bonificazione e le cautele della concessione, rimettendone il progetto all' I. R. Governo, che lo sottopone alla Sovrana approvazione. Decr. sudd., art. 10.

442. Il piano è rilevato, verificato ed approvato a spese degli intraprenditori. Si descrive nel medesimo la proprietà e periferia d' ogni terreno, e vi si uniscono i profili e le livellazioni necessarie. Se quelli che avranno fatta la domanda, e fatto levare o verificare i piani, non ottengono la concessione, vengono rimborsati da quelli ai quali è definitivamente accordata. Decr. sudd., art. 11.

## SEZIONE II

### DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE, QUALITÀ E DEL VALORE DI STIMA DEI TERRENI PALUDOSI DA BONIFICARSI.

Decr. 20 novem. 1810, art. 12.

445. Allorchè il Governo intraprende i lavori di bonificazione, o ne accorda la concessione, si procede col mezzo dell'I. R. Delegazione provinciale alla nomina di alcuni deputati, i quali sono scelti fra i maggiori possidenti de' terreni paludosi da bonificarsi. — I deputati sono almeno in numero di tre, ed al più di nove.

Decreto sudd., art. 13.

444. I deputati presentano la nomina di un perito all'I. R. Delegato provinciale. I concessionarj ne nominano un altro, ed il R. Delegato un terzo.

Decreto sudd., art. 14.

445. Se la bonificazione si fa per conto dello Stato, il R. Delegato provinciale nomina il secondo perito, ed il terzo è nominato dal Governo.

Decreto sudd., art. 15.

446. Le terre paludose da bonificarsi sono divise in più classi, il numero delle quali non è maggiore di dieci. Queste classi si formano secondo i diversi gradi di sommersione dei terreni. Se il valore delle parti dei terreni paludosi risulti diverso per cagioni diverse dal grado di sommersione, in questo caso soltanto le classi sono formate indipendentemente dei gradi di sommersione, ma sempre in modo che tutte le terre dello stesso valore presunto siano poste nella medesima classe.

Decreto sudd., art. 16.

447. Il perimetro delle diverse classi è delineato dai periti nel piano catastale che avrà servito di base all'impresa.

Decreto sudd., art. 17.

448. Il piano così preparato viene sottoposto all'approvazione dell'I. R. Delegato provinciale.

Decreto sudd., art. 18.

449. Il piano rimane depositato nella Segreteria della Delegazione provinciale per un mese. S'invitano con pubblici

avvisi gli interessati all'esame del piano, ed a produrre i loro rilievi sull'esattezza, sul calcolo dei limiti, sin dove si estenderanno gli effetti della bonificazione, e sulle diverse classi delle terre.

450. In seguito alle premesse cautele ed alle risposte degli intraprenditori e dei periti, il R. Delegato può ordinare quelle verificazioni che credesse convenienti, giovandosi degli ingegneri delle pubbliche costruzioni. Decr. 20 novem. 1810, art. 19.

451. Nel caso in cui gl'interessati persistano nei loro reclami, si procede alla regolare decisione in via amministrativa a termini del decreto 8 giugno 1805. Decr. sudd., art. 20.

452. Quando i piani sono stati definitivamente stabiliti, i due periti nominati dai proprietarj e dagli intraprenditori, si portano sopra il luogo, e dopo di aver raccolto tutte le notizie necessarie, procedono ad apprezzare ciascuna delle classi componenti i terreni paludosi, avuto riguardo al loro valore reale, alla somma della stima calcolata nello stato di paludi, senza occuparsi di una stima individuale di ciascuna proprietà. I due periti eseguiscono queste stime in presenza del terzo perito nominato dall'I. R. Delegato provinciale, il quale decide in caso di discordia. Decr. sudd., art. 21.

Nel caso contemplato dal § 445 concorrono alle operazioni indicate il perito nominato dai proprietarj ed uno nominato dal R. Delegato provinciale; ed eseguiscono le stime in presenza di un terzo perito nominato dal Governo. Quest'ultimo in caso di discordia decide.

453. I processi verbali della stima per classi rimangono depositati per un mese alla R. Delegazione provinciale. Si prevengono gli interessati con avvisi pubblici, ed in caso di reclamo giudica la Delegazione provinciale colla forma delle cause di pubblica amministrazione. In ogni caso la stima è soggetta alla stessa R. Delegazione, la quale, sentito uno o più ingegneri delle pubbliche costruzioni, passa a sanzionarla od a rettificarla. Essa può decidere a favore e contro il parere dei periti. Decr. sudd., art. 22.

454. Tosto che la stima è definitivamente stabilita, s'incominciano i lavori della bonificazione, i quali sono continuati ed ultimati nei tempi determinati dall'atto di concessione e sotto le pene espresse nel medesimo. Decr. sudd., art. 23.

Circ. 31 genn. 1811 della Direzione generale d'acq. e strade.

455. Ultimata definitivamente la stima è opportuno che la Deputazione dei proprietarj faccia formalmente la consegna dei terreni da bonificarsi agli intraprenditori. Tale atto giova a togliere i dubbi che potessero insorgere sul termine, entro il quale gl' intraprenditori debbano eseguire la bonificazione. Un semplice processo verbale eretto avanti l' I. R. Delegato e segnato dalle parti basta per soddisfare a queste cautele.

## SEZIONE III

### DELLE TERRE PALUDOSE NEL TEMPO DEI LAVORI DI BONIFICAZIONE.

456. Allorchè la bonificazione non può essere compiuta in tre anni, e l'ostacolo dipenda dalla vasta superficie delle paludi o dalla difficoltà e lentezza delle opere, l'atto di permesso può attribuire agli intraprenditori una parte del prezzo dei prodotti dei fondi che saranno stati i primi a trarre profitto dai lavori. Decr. 20 novem. 1810, art. 24.

457. Le contese che può promuovere in questa parte l'atto di permesso, sono di pubblica amministrazione. Decr. sudd., art. 25.

## SEZIONE IV

### DELLE PALUDI DOPO LA BONIFICAZIONE E DELLA STIMA DEL LORO VALORE.

Decr. 20 novem. 1810, art. 26.

458. Quando i lavori eseguiti per conto del Governo o mediante permesso sono terminati, si verificano e si diviene alla relativa consegna.

Circ. 31 genn. 1811 della Direzione generale d'acq. e strade.

459. Per la verificazione dei lavori altro non s'intende che l'atto col quale si riconosce e si verifica se i lavori della bonificazione siano stati eseguiti e terminati secondo le condizioni stabilite nel piano e nell'atto di concessione. Questa verificazione è una delle cautele più essenziali per l'interesse tanto de' proprietarj che degli intraprenditori, perciocchè costituisce il titolo del compenso dovuto ai concessionarj od al Governo e la garanzia dell' interesse de' proprietarj. Non è quindi mai eccessiva l' esattezza colla quale viene eseguita. Affinchè però quest'atto sia da per tutto eguale e fatto con cautele e forme sufficienti a garantire i diritti di tutte le parti interessate si attiene alle seguenti direzioni.

Terminati i lavori, gl'intraprenditori ne rendono inteso il Regio Delegato provinciale e domandano che si passi alla verificazione. Il Regio Delegato nomina uno o più ingegneri delle pubbliche costruzioni per eseguirla, avvertendo di preferir sempre gl' ingegneri in capo che secondo le circostanze possono essere chiamati anche dalle provincie più vicine. L'ingegnere nominato procede alla verificazione coll'intervento de' periti nominati dai Deputati, dai Concessionarj, dal Delegato, e dal Governo secondo i casi contemplati nei §§ 444 e 445, e ne stende dettagliato processo verbale coll'esatto confronto del piano e dell'atto di concessione. Il processo verbale è segnato da tutte le persone intervenute nelle rispettive loro qualità.

L' atto di verificazione eretto in tal modo, è approvato

ed accettato dalle parti, cioè dai concessionarj e dai proprietarj. Qualora la bonificazione sia stata intrapresa per conto del Governo, il Regio Delegato rimette una spedizione dell'atto stesso accettato dai proprietarj alla Direzione generale delle pubbliche costruzioni attendendo d'essere dalla medesima autorizzato ad accettarlo per l'interesse del Governo.

Che se taluna delle parti ricusasse di accettare l'atto di verificazione, segna non di meno il processo verbale colla dichiarazione del rifiuto. In questo caso il Regio Delegato prescrive alla parte dissenziente un breve termine nel quale debba presentare i motivi del rifiuto, e sentite sopra di essi le parti o la parte accettante rimette la contestazione alla Congregazione provinciale o nel caso contemplato dal § 484 alla Commissione per la regolare decisione a norma del seguente § 460. La consegna dei lavori s'intende l'atto con cui vengono rilasciati ai proprietarj i terreni bonificati. Esso ha luogo allorquando è stata approvata e collaudata la verificazione dei lavori. Può quindi farsi la consegna o per addizione al processo verbale della verificazione, o mediante un secondo processo verbale segnato dalle parti in presenza dell' I. R. Delegato.

460. Nel caso di reclami si procede col metodo de' giudizj di pubblica amministrazione. Decr. 20 novem. 1840, art. 27.

461. Allorchè è stata approvata e collaudata la ricognizione dei lavori i periti indicati rispettivamente ai §§ 445 e 452, accompagnati dal terzo perito, secondo i casi nominato dal Regio Delegato o dal Governo, procedono di concerto a classificare i terreni bonificati, secondo il loro nuovo valore e la qualità di coltura di cui sono suscettibili. Decr. sudd., art. 28.

462. Il riparto per classi è verificato, stabilito, accompagnato da una stima colle stesse forme poc'anzi prescritte pel riparto, e per la stima dei terreni paludosi da bonificarsi. Decr. sudd., art. 29.

Per la retta applicazione di questo paragrafo si ricorre al disposto dai §§ 448, 449, 450 e 451.

## SEZIONE V

### REGOLA PEL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DOVUTE DAI PROPRIETARJ.

Decr. 20 novem. 1810 art. 30.

463. Stabilita definitivamente la stima dei fondi bonificati gl' intraprenditori presentano alla Delegazione provinciale un prospetto contenente:

I.° I nomi dei proprietarj;

II.° La quantità superficiale delle loro proprietà;

III.° Le classi nelle quali trovasi posta ciascuna proprietà, tutto rilevato sopra il piano catastale;

IV.° La prima stima calcolata in ragione della superficie delle classi;

V.° La somma del nuovo valore della proprietà dopo seguita la bonificazione, regolata dalla seconda stima e dal secondo riparto in classi;

VI.° Finalmente la differenza tra le due stime.

Decr. sudd., art. 31.

464. Se rimangono nelle paludi parti di terre che non abbiano potuto essere bonificate, queste non danno alcun titolo di compenso agl' intraprenditori.

Decr. sudd., art. 32.

465. La somma totale del maggior valore conseguito con miglioramento è divisa tra i proprietarj ed il concessionario in quelle quote che saranno state determinate nell' atto di permesso.

Decr. sudd., art. 33.

466. In caso di opere straordinarie delle quali lo Stato faccia assumere l' esecuzione per asciugamento di paludi o per colmate, i possidenti interessati nella bonificazione corrispondono in via di anticipazione quella quota che secondo le circostanze è riconosciuta conveniente ed equitativa. Terminata l' opera i fondi bonificati vengono costituiti debitori verso lo Stato della spesa effettiva sostenuta dal Tesoro regio. Il Governo determina i modi e le rate pel relativo rimborso.

Decr. 6 maggio 1806, art. 58.

Il possidente che si rifiuta all' anticipazione è obbligato a vendere il fondo o cederlo agli interessati a stima de' periti.

467. I proprietarj sono descritti in un ruolo in cui è determinata la rispettiva indennità dovuta a favore di chi ha eseguita la bonificazione. Questo ruolo, desunto dal piano contemplato nei paragrafi precedenti e riconosciuto dalla Delegazione provinciale è pubblicato dalla stessa con un avviso il quale indica le rate del pagamento colle rispettive scadenze, se trattasi di lavori intrapresi direttamente dallo Stato, ed è accompagnato dalla comminatoria che, in caso di non eseguito pagamento, le partite vengono date in iscossa al ricevitore. Lo stesso avviso costituisce ai debitori il termine perentorio di un mese a dichiarare il modo con cui intendono soddisfare il proprio debito costituito verso gl' intraprenditori o concessionarj. Decr. 20 novem. 1810, art. 34.

468. I proprietarj possono esentarsi dal pagamento in danaro col rilascio di una porzione corrispondente de' fondi calcolato sul dato dell' ultima stima. Decr. sudd., art. 35.

469. Se i proprietarj non vogliono rilasciare i fondi in natura, pagano sulla quota del capitale da essi dovuta il quattro per cento netto. Decr. sudd., art. 36.

Questo capitale è affrancabile sempre ed in quote le quali non siano minori di un quinto.

470. Le indennità dovute ai concessionarj pel maggior valore risultante dal miglioramento sono privilegiate sopra tutto il maggior valore, col solo obbligo di far trascrivere l'atto di permesso nell' ufficio o negli ufficj delle Ipoteche del circondario o circondarj ove sono situate le paludi bonificate. Decr. sudd., art. 37.

471. L' ipoteca di qualsivoglia individuo iscritto prima della bonificazione è ristretta per mezzo della trascrizione ordinata dal paragrafo precedente ad una parte di proprietà eguale in valore al primo valore di stima dei terreni bonificati. Decr. sudd., art. 38.

472. In ogni caso il ruolo contemplato dal § 467, gode del privilegio fiscale e può farsi eseguire dall' I. R. Delegazione provinciale col mezzo dei pubblici ricevitori dell'imposta diretta. Decr. sudd., art. 39.

473. L' elenco dei debitori, col documento comprovante che l' avviso accennato nel § 467 è stato pubblicato, viene rimesso dall' I. R. Delegato all' I. R. Governo. Decr. sudd., art. 40.

Decr. 20 novem. 1810, art. 41.

474. In pendenza della mora de' pagamenti, lo Stato acquista il privilegio dell' ipoteca accordata ai concessionarj dai §§ 470-471 facendo trascrivere il decreto che ordinò la bonificazione nell' ufficio o negli ufficj delle ipoteche del circondario o dei circondarj dove sono le paludi bonificate.

Decr. sudd., art. 42.

475. È lecito a chiunque di chiedere il permesso di bonificare de' fondi paludosi e vallivi che fossero in proprietà dello Stato, qualora si obblighi a farlo entro un determinato tempo, e ne garantisca l' adempimento.

Circ. 31 genn. 1811 della Direzione generale d'acq. e strade.

476. La domanda della permissione per bonificare i suddetti terreni è presentata alle II. RR. Delegazioni delle provincie nelle quali sono posti i terreni paludosi da bonificarsi.

Decr. 20 novem. 1810, art. 43.

477. Il Governo in questi casi facilita sul modo e sul tempo del pagamento del prezzo de' fondi paludosi e vallivi, secondo le circostanze ed in vista de' progetti che vengono ad esso presentati.

## SEZIONE VI

### DELLA CONSERVAZIONE DEI LAVORI.

478. Nel tempo dei lavori, i canali, fossi, scoli, argini ed altre opere relative ai medesimi sono mantenute e custodite a spese degl' intraprenditori. Decr. 20 novem. 1810, art. 44.

479. Dal momento in cui sono consegnati i lavori ai proprietarj de' fondi bonificati, il mantenimento e la custodia stanno a carico de' medesimi. Decreto sudd., art. 45.

480. Le II. RR. Delegazioni provinciali, col mezzo degli ingegneri delle pubbliche costruzioni, procedono a stabilire tanti circondarj, quanti siano compartibili colla quantità e coi rapporti de' terreni bonificati, ed organizzano le rispettive società de' proprietarj interessati coi metodi prescritti dal Decreto 20 maggio 1806 sulle società degli interessati negli scoli (*vedi il Cap. VI di questa Parte*). Decreto sudd., art. 46.

481. Rimarrebbero defraudate le sollecitudini del Governo se dopo essersi ottenuta una bonificazione non si conservasse con una costante manutenzione delle opere, come sono i canali di scolo, i manufatti, gli argini e simili. La formazione de' circondarj a norma del Decreto 20 maggio 1806 tendendo a questo scopo, importa che sia eseguita senza ritardo. E tanto più facilmente si può accelerare una tale operazione in quanto che la parte attiva che gli ingegneri delle pubbliche costruzioni hanno avuto nel corso della bonificazione, li pone in grado di presentare senz' altre ispezioni il piano e riparto dei circondarj. Circ. 31 genn. 1811, della Dir. gen. d'acque e strade.

482. Il Governo, sopra rapporto della Direzione generale delle pubbliche costruzioni, approva o rettifica i progetti di tali circondarj ed i regolamenti delle rispettive loro delegazioni facendole sorvegliare dagli ingegneri delle pubbliche costruzioni. Decr. 20 novem. 1810, art. 47.

## SEZIONE VII

### DISPOSIZIONI GENERALI.

Decr. 20 novem. 1810, art. 48.

485. Ove il piano di bonificazione, di cui si è parlato al § 448, si estenda a più provincie, esso è trasmesso tutto intero ad ognuna delle Delegazioni rispettive. Hanno luogo presso ogni Delegazione le disposizioni prescritte nel § 449, e l' approvazione del medesimo è riservata all' I. R. Governo, sentita la Direzione generale delle pubbliche costruzioni.

Decreto sudd., art. 49.

484. Allorchè si tratta di bonificazione di vaste ed estese paludi che appartengano al territorio di più provincie, una speciale commissione apposita, composta di individui di diverse provincie interessate, disimpegna le funzioni che dal Decreto 20 novembre 1810 vengono attribuite alle Regie Delegazioni provinciali. I reclami contro l' operato di tali commissioni sono decisi dall' I. R. Governo.

Decreto sudd., art. 50.

485. Nel caso contemplato dal paragrafo precedente, sentiti i RR. Delegati delle provincie ove esistono le paludi da bonificarsi, viene proposto quel numero di individui che si crede necessario a formare la commissione.

Decreto sudd., art. 51.

486. Tali individui sono scelti tra le persone delle diverse provincie interessate che conoscano la località ed i diversi oggetti sopra i quali devono pronunciare. La nomina è Sovrana.

Decreto sudd., art. 52.

487. Il modo per riunire i membri della commissione, l'epoca delle sue sedute ed i luoghi ove si terranno, le regole per la presidenza, la cancelleria e la custodia delle carte, le spese e finalmente tutto ciò che concerne la sua organizzazione è determinato in ogni caso da un regolamento di pubblica amministrazione.

Decreto sudd., art. 53.

488. Le quistioni che insorgono in punto di proprietà, sono demandate ai Tribunali civili, senza che in alcun caso possano sospendersi o ritardarsi i lavori.

489. Quando per eseguire il miglioramento si tratta di sopprimere dei mulini od altri opificj, di mutarne la sede, di modificare o regolare l' elevazione delle loro acque, la necessità di farle è determinata dalla Direzione generale delle pubbliche costruzioni. Il prezzo della stima è pagato dallo Stato quando esso intraprenda i lavori; e se i lavori sono intrapresi dai concessionarj, il prezzo della stima è pagato prima ch'essi possano far cessare i mulini od altri opificj. Decr. 20 novem. 1810, art. 54.

490. Le immutazioni e le soppressioni degli altrui edificj, come le occupazioni degli altrui fondi, debbono essere prevedute nella proposizione e nell' esame del piano di bonificazione. Perciò gl' ingegneri devono versare in ispecial modo su quest' oggetto. È poi cura principalmente degl' ingegneri in capo di fare la stima degli edificj da sopprimersi o de' quali occorra di mutar la sede o variare il livello delle acque, come pure dei terreni da occuparsi. Le osservazioni sopra tali oggetti e le stime fatte dagli ingegneri formano parte integrante della posizione degli atti che debbono accompagnare i piani e le dimande delle concessioni da rimettersi alla Direzione generale delle pubbliche costruzioni per essere sottoposti all'approvazione del Governo. Circ. 31 genn. 1811 della Dir. gen. delle acque e strade.

491. Per l'occupazione dei terreni necessarj per l'aprimento dei canali e rivi di diseccamento, i proprietarj vengono indennizzati a termini di ragione. Decr. 20 novem. 1810, art. 55.

# CAPITOLO VI

## DELLE SOCIETÀ NEGLI SCOLI E BONIFICAZIONI

### SEZIONE I

### ORGANIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ DEGLI INTERESSATI.

492. I possidenti interessati nei lavori d'acque che hanno per unico oggetto gli scoli e le bonificazioni, sono uniti in altrettante società, quante possono essere determinate dalla comunione dell'interesse e dalle divisioni territoriali del Regno. Decr. 6 maggio 1806, art. 71.

493. I fondi che godono del benefizio di uno scolo, formano un comprensorio. Tutti i possessori de' fondi situati in un comprensorio formano una società (*a*). Regol. 20 maggio 1806, art. 1 e 2.

(*a*) L'eccelso Governo Veneto con decreto 30 giugno 1838, n. 25216-3196, ha dichiarato che anco i Consorzj di difesa contro le acque perennemente non defluenti fra argini devono, al pari di qualunque Consorzio di scolo, bonificazione ed irrigazione, essere tutelati dall'Autorità politica.

L'eccelsa I. R. Cancelleria Aulica Riunita e S. A. I. il Serenissimo Arciduca Vice Re con dispaccio 28 settembre 1837, n. 9652, dichiararono che gli utenti di canali d'irrigazione possono, al pari di quelli che usano degli scoli, essere tenuti ad unirsi in Consorzio tutelati dalla politica Autorità.

*Del Colle, pag.* 127.

Regol. 20 maggio, 1806, art. 3.

494. Se l'estensione e le circostanze d'un canale lo richieggono, lo scolo può essere diviso in più tronchi; ogni tronco ha il suo comprensorio, ed ogni comprensorio la sua società.

Regol. sudd., art. 4.

495. Ogni società è rappresentata da una delegazione consorziale denominata anche *presidenza consorziale.*

Regol. sudd., art. 5.

496. Il numero dei delegati, ossia membri componenti la presidenza, è determinato dal Governo in proporzione del bisogno del comprensorio.

Regol. sudd., art. 6.

497. Gl' interessati in ciascun comprensorio nominano a voti segreti i membri della delegazione consorziale o presidenza. A tale oggetto l'I. R. Delegazione provinciale convoca gl'interessati in giorno e luogo determinato. Presiede all'assemblea il R. Delegato, o il rispettivo R. Commissario Distrettuale, oppure un loro delegato.

Se il numero degli intervenuti non giunge al terzo degli interessati, coloro che intervengono, scelgono i delegati o membri della presidenza sopra una lista tripla composta dei maggiori interessati.

Regol. sudd., art. 7.

498. Ogni biennio si rinnova uno dei suddetti membri. Tra i primi eletti la sorte decide; in progresso esce il più anziano di nomina. L'individuo uscito è rieleggibile indefinitamente.

Regol. sudd., art. 8.

499. La Delegazione consorziale ha un presidente che dura un anno. La presidenza si esercita per ordine da tutti i delegati. Fra i primi eletti la maggiorità di voti nell' elezione regola il giro, in progresso lo regola la sola anzianità di nomina.

Regol. sudd., art. 9.

500. La presidenza determina i giorni delle sue sedute ordinarie, il R. Delegato, il R. Commissario distrettuale, il presidente del consorzio possono, occorrendo, convocarla estraordinariamente. Il presidente fa eseguire le deliberazioni della delegazione consorziale nel caso in cui essa non abbia destinato alcuno de' suoi membri a tale oggetto (*b*).

(*b*) È stato promosso il dubbio se i domiciliati all'estero, che posseggono beni stabili in queste provincie, possano, non avendo la cittadinanza negli Stati di S. M. I. R., aver parte nei comprensorj o società d'interessati, ed essere nominati membri delle delegazioni delle società medesime.

L'aulico dispaccio 7 agosto 1817, comunicato colla circolare governativa 31 marzo 1819, ha disposto quanto segue: Considerando che i

501. Le ordinarie incumbenze della delegazione consorziale sono la vigilanza sopra gli scoli, chiaviche ed argini, tanto degli scoli medesimi che traversagni, circondarj e di bonificazione esistenti nel comprensorio, la loro manutenzione e la spedizione de' mandati per le spese che occorrono. La presidenza collegialmente delibera sugli affari di sua competenza a pluralità assoluta di voti. Regol. 20 maggio 1806, art. 10 e 11.

502. Trattandosi di nuovi progetti interessanti tutto il comprensorio, quali sarebbero l'escavazione di nuovi canali, l'ampliazione o la prolungazione dei vecchi, la costruzione di chiaviche, di botti sotto i fiumi e simili altre opere di straordinario dispendio, gl' interessati sono convocati, e nominano nel modo indicato al § 499, altrettanti membri straordinarj quanti sono gli ordinarj della *pianta morale*. Regol. sudd., art. 12.

503. L' unione dei nuovi coi vecchi membri forma una delegazione o presidenza straordinaria che delibera sull'opera proposta, e sui mezzi per eseguirla. Regol. sudd., art. 13.

504. Il risultato delle deliberazioni della presidenza straordinaria è dalla R. Delegazione provinciale subordinato al Governo per ottenere l'approvazione. Approvata superiormente l'opera ed i mezzi proposti, spetta all'ordinaria presidenza il farla eseguire. Regol. sudd., art. 14.

505. Le disposizioni dei §§ 502 e 503 hanno luogo anche nel caso contemplato dall' articolo 55 del decreto Reale 6 maggio 1806 (*veggasi il* § 546 *del Manuale*) tanto per l'iniziativa della R. Delegazione provinciale, quanto pei mezzi onde soddisfare agli impegni contratti col pubblico tesoro. Regol. sudd., art. 15.

506. Ogni presidenza consorziale ha un computista ed un cassiere. Regol. sudd, art. 16.

detti proprietarj *ratione bonorum* sono sudditi austriaci ed hanno, riguardo ai loro beni, comune con tutti gli altri possidenti del rispettivo comprensorio e l'obbligo di concorrere ai pesi della società ed il diritto di risentirne tutti i vantaggi, ha approvato pienamente che ai surriferiti possidenti non possa essere tolto il diritto d'intervenire in persona o per via di plenipotenti ai convocati consorziali, adottando però la saggia precauzione che essi non abbiano mai ad aspirare alla carica di presidente consorziale, la quale esige il non interrotto domicilio della persona che la copre nello Stato austriaco.

Regol. 20 maggio 1806, art. 17.

507. Nei comprensorj nei quali abbiano interesse gli Stati esteri, sono conservate le convenzioni e pratiche in corso.

Regol. sudd., art. 18.

508. Nel caso di nuove bonificazioni per asciugamento o per colmate i comprensorj e le società si formano colle norme dei paragrafi precedenti.

## SEZIONE II

### CUSTODIA DEGLI SCOLI, CHIAVICHE ED ARGINI SPETTANTI AL COMPRENSORIO.

509. Per gli scoli, per le chiaviche e per gli argini di un comprensorio vi sono tanti custodi, quanti ne determina la delegazione consorziale, considerati i bisogni. Regol. 20 maggio 1806, art. 19.

510. La presidenza consorziale prescrive le istruzioni per la custodia regolare di questi oggetti. Regol. sudd., art. 20.

511. In ogni triennio, ed anche più spesso occorrendo, l'ingegnere di riparto visita tutti gli scoli attinenti al suo ripartimento, verifica lo stato d'interrimento degli stabili, nota tutti i bisogni, disordini o abusi, propone alla presidenza i convenienti lavori, e ne informa l'ingegnere in capo che ne dà parte alla R. Delegazione provinciale. Qualora la presidenza non si presti ad eseguirli, l'ingegnere di riparto ne fa rapporto all'ingegnere in capo che lo inoltra colle sue osservazioni e parere alla R. Delegazione provinciale per le superiori determinazioni. In questa visita si riconosce pure lo stato delle nuove bonificazioni. Regol. sudd., art. 21.

512. In tempo di piene o d'invasione d'acque, occorrendo la guardia straordinaria ad alcuno degli argini appartenenti alla cura della presidenza consorziale, essa è tenuta ad attivarla secondo i bisogni e pratiche dei luoghi. Regol. sudd., art. 22.

## SEZIONE III

### LAVORI AGLI SCOLI E SPESE.

Regol. 20 maggio 1806, art. 23.

513. Affine di poter conoscere lo stato d'interrimento degli scoli principali lungo tutti i canali da 400 in 400 metri vi sono degli stabili o capisaldi, sui quali viene indicata la profondità che si assegna ad ogni tronco di scolo. Questa profondita è indicata in misura del paese coll'equivalente in misura metrica sopra il segno dello stabile a cui è riferita.

Regol. sudd., art. 24

514. Ogni delegazione consorziale prescrive un termine, al quale giunto che sia l'interrimento del fondo, deve procedersi all'escavazione; di questo termine è fatto partecipe l'ingegnere in capo.

Regol. sudd., art. 25.

515. Gli sgarbamenti degli scoli si fanno almeno due volte l'anno.

Regol. sudd., art. 26.

516. Accadendo che nelle rotte de' fiumi venga interrito qualche tronco di scolo, chiuse che quelle siano, la presidenza consorziale ne fa indalatamente intraprendere l'escavazione.

Regol. sudd., art. 27.

517. Per gli sgarbamenti degli scoli pubblici o comuni, è commesso ad un ingegnere o perito il conto preventivo dell'occorrente spesa. Lo stesso metodo è praticato per qualunque opera straordinaria.

Regol. sudd., art. 28.

518. Una tassa regolata sugli annui pesi e sui conti preventivi delle spese occorrenti, viene ogni anno determinata dalla delegazione o presidenza consorziale per provvedere ai bisogni del comprensorio.

Regol. sudd., art. 29.

519. Questa tassa si assoggetta all'approvazione della Regia Delegazione provinciale, la quale ricerca sulla medesima il voto della Congregazione provinciale. Qualora sia approvata si riparte a norma delle convenzioni o consuetudini veglianti (*c*).

(*c*) Le quote che pagar devono i consorziati si esigono con tutti i privilegi competenti alla imposta prediale. La vendita all'asta dei fondi

520. Ove non esistono convenzioni o consuetudini veglianti, gl' interessati in ciascun comprensorio si distinguono, onde concorrere alla spesa, in diverse classi secondo il diverso grado di benefizio che risentono dallo scolo. Regol. 20 maggio 1806, art. 30.

Un ingegnere in capo scelto dalla presidenza consorziale propone la classificazione degli interessati, e la diversa proporzione nella quale debbono concorrere alla spesa le diverse classi.

Questa proposizione è resa pubblica per lasciar luogo agl' interessati di presentare i loro riclami alla R. Delegazione provinciale nel termine da fissarsi dalla medesima. Il R. Delegato col voto della Congregazione provinciale ne fa rapporto al Governo. Dopo la superiore approvazione o riforma, la quota spettante agl'interessati della stessa classe si riparte tra loro in ragione del valore catastrale dei rispettivi fondi.

521. La tassa suddetta si esige dal cassiere cogli stessi privilegi prescritti dalla legge per l' esazione dell' imposta diretta. Regol. sudd., art. 31.

522. Le multe esatte dai contravventori ai veglianti regolamenti cedono a profitto della società, e si versano nella cassa della medesima. Si versa pure in detta cassa qualunque altro profitto che vi fosse, per essere disposto dalla presidenza consorziale. Regol. sudd., art. 32.

523. Il cassiere fa i pagamenti sopra mandati firmati dal presidente, da un delegato e dal computista. Egli deve essere munito d' idonea sigurtà. È nominato dalla presidenza sotto la responsabilità sua propria. Esso è debitore dell' intiero importare d' ogni rata dell' imposizione, cinque giorni dopo la sua scadenza, l'abbia o non l' abbia riscossa. Regol. sudd., art. 33 e 34.

524. In fine d' ogni anno la presidenza presenta all' I. R. Delegazione provinciale il conto delle spese collo stato attivo Regol. sudd., art. 35.

facienti parte del comprensorio per tasse Consorziali insolute non è impedita nè soggetta alle ipoteche, od ai vincoli anteriori cui fossero essi fondi soggetti. Nei casi però in cui l' esattore del consorzio dovesse colpire anche i fondi del debitore posti fuori del comprensorio, sono rispettati i vincoli ipotecarj esistenti sopra i medesimi.

*Cir. del Gov. Lomb.* 16 *aprile* 1826, e 11 *aprile detto anno del Gov. Ven.*

e passivo della cassa, e qualora col voto della Congregazione provinciale sia approvato, lo pubblica, e ne trasmette un esemplare al Governo.

Regol. 20 maggio 1806, art. 36.

525. Se più scoli, che non fossero ritenuti nel medesimo comprensorio, avessero esito per un canale e chiavica medesima, le spese per la custodia e mantenimento di tali canali o chiaviche sono ripartite in ragione d'interesse fra i comprensorj degli utenti; salve le convenzioni in corso.

Regol. sudd., art. 37.

526. Se la difesa di un argine traversagno interessa più comprensorj, la spesa delle riparazioni è ripartita su tutti in ragione d'interesse, salve le convenzioni in corso.

## SEZIONE IV

### DISPOSIZIONI GENERALI.

527. Le società degli interessati negli scoli e bonificazioni sono sotto la ispezione delle Delegazioni provinciali, e sottoposte alla *tutela* dell'Autorità politica amministrativa, ed esercitano le loro incombenze secondo le norme e discipline state superiormente prescritte. Decr. 6 maggio 1806, art. 74, e Decreto Gover. 13 novem. 1837, n. 36125-3669.

528. Tutti i lavori spettanti alle società degli interessati negli scoli si fanno con appalti regolari. — Per declinare da ciò e fare le operazioni per economia si richiede un ordine espresso del Governo che ne riconosce il caso e la necessità. Decr. 6 maggio 1806, art. 61, 62, 67 e 75.

Appaltandosi l'annua manutenzione di qualche opera il contratto si fa per nove anni. Il Governo secondo le circostanze dei casi può diversamente disporre.

529. Le chiaviche sono fornite non solo dei necessarj ordigni pel più comodo aprire e serrare, ma ancora degli occorrevoli materiali per il caso che si dovessero nelle piene fortificare. Esse in tutto ciò che interessa la difesa della linea arginata de' fiumi, sono sotto la vigilanza dell'ingegnere in capo o de' suoi subalterni. Regol. sudd., art. 38.

530. Dove i rispettivi titoli non provvedono, è regolata la competenza, e sono prescritte le discipline per ogni bocca d'estrazione situata sui fiumi, la quale dirami le acque ai comprensorj degli scoli, affinchè questi non vengano indebitamente sopraccaricati a danno della società degli interessati. Questa provvidenza si estende ancora alla derivazione di acque torbide ad uso di bonificazioni. Regol. sudd., art. 39.

531. I reclami degl'interessati in un consorzio contro la presidenza sono inoltrati all'I. R. Delegazione provinciale, la quale, verificato l'esposto e sentita la Congregazione provinciale, provvede secondo i diversi casi. Regol. sudd., art. 40.

Se il reclamo risguarda un punto di massima la Delegazione provinciale lo inoltra all'I. R. Governo, e ne attende le opportune istruzioni prima di decidere (*d*).

Regol. 20 maggio 1806, art. 41 e 42.

532. Ogni delegazione o presidenza consorziale presenta all'I. R. Delegazione provinciale un progetto di discipline per la lodevole conservazione degli oggetti affidati a sè medesima. Queste discipline non hanno forza se non allorquando riportarono l'approvazione dell'Autorità tutoria (*e*).

Regol. sudd., art. 43.

533. Le leggi, le gride, gli editti, le condanne e le multe relative alle società degl'interessati negli scoli e bonificazioni, emanate precedentemente alla pubblicazione del regolamento italico 20 maggio 1806, si mantennero nel loro pieno vigore in tutti i casi ai quali non si è diversamente provveduto col citato regolamento.

(*d*) L'aulico dispaccio 10 luglio 1840, n. 18271, recato dal decreto del Governo Veneto 8 agosto susseguente, ha stabilito che quando si tratta di controversie fra consorzj d'acque e privati non involventi interesse pubblico devono le parti rimettersi al foro civile, senza entrare nel merito delle vicendevoli loro ragioni e senza emettere una così detta nozione o dichiarazione in via amministrativa.

*Del Colle, pag.* 135.

(*e*) Le RR. Delegazioni prima di approvare i progetti delle presidenze consorziali devono pei lavori straordinarj rivolgersi sempre al Governo per l'approvazione, avvertendo di respingerli alle presidenze stesse ogni qualvolta non avessero esaurite le pratiche volute dagli articoli 12 e 13 del regolamento 20 maggio 1806 (§§ 502 *e* 503 *del Manuale*).

In ogni caso sulle proposizioni delle predette presidenze deve essere previamente sentito in via tecnica l'ingegnere in capo; ben inteso che qualora si trattasse di dover riaprire il corso alle acque, od eseguire altro lavoro alterante anco momentaneamente il sistema di quelle attinenti alla direzione di un altro ingegnere in capo, deve sempre questi esserne prevenuto per gli opportuni concerti a conciliazione dei reciproci riguardi.

*Decreto del Governo Veneto* 2 *novembre* 1815, *n.* 41399-1978.

# CAPITOLO VII

## ARGINI DE' FIUMI

### SEZIONE I

#### ARGINI, LORO CUSTODIA ORDINARIA E STRAORDINARIA.

534. La custodia degli argini si distingue in ordinaria e straordinaria. La prima ha luogo in tutti i tempi; la seconda nelle piene. Regol. 20 maggio 1806, art. 1.

a) *Custodia ordinaria.*

535. Ogni linea d'argine commessa alla cura di un ingegnere in capo è divisa in dipartimenti o riparti secondo una tabella da pubblicarsi. Regol. sudd., art. 2.

536. Ad ogni dipartimento è proposto dalla Delegazione provinciale un ingegnere di Delegazione o di riparto che dipende immediatamente dagli ordini dell' ingegnere in capo. Regol. sudd. art. 3.

537. Ogni dipartimento è diviso in sezioni: a ciascuna sezione è assegnato un custode. Questi ha la sua abitazione in vicinanza della rispettiva sezione d'argine. Regol. sudd. art. 4 e 5.

Regol. 20 maggio 1806, art. 6.

538. Il custode è tenuto di visitare almeno una volta alla settimana tutta la sezione che gli è assegnata, I.° per riconoscere lo stato degli argini e delle opere relative ad essi; II.° per osservare ciascuna mutazione che si manifestasse, e che potesse recare ad essi pregiudizio; III.° per notare tutti gli abusi che si fossero introdotti con danno dell' arginatura. Egli nota le sue osservazioni secondo gli articoli di una formola stampata, che si distribuisce ai custodi (3).

Regolam. sudd., art. 7.

539. Oltre questa visita di ciascuna settimana, il custode è obbligato di portarsi sopra luogo, semprechè venga straordinariamente avvertito che sull' argine siasi manifestato qualche emergente o introdotto qualche abuso, che possa recar pregiudizio all' argine. Egli spedisce immediatamente all' ingegnere di riparto il risultato di tutte le sue visite, ordinarie e straordinarie.

Regolam. sudd., art. 8.

540. Dietro l' informazione del custode, se il caso lo richiegga, l' ingegnere di riparto, colla partecipazione all' ingegnere in capo, si porta sul luogo, verifica i bisogni, scopre quali siano le riparazioni da farsi, o gli abusi da togliersi, forma il progetto per quelle, avvisa chi occorre per la rimozione di questi; rende partecipe di tutto ciò l' ingegnere in capo in caso di renitenza alla rimozione degli abusi, il quale domanda all' I. R. Delegazione provinciale che vengano poste in opera le disposizioni coattive a norma dei veglianti regolamenti.

Regolam. sudd., art. 9.

541. L' ingegnere in capo, ricevuto il rapporto di queste visite ed il progetto delle occorrenti riparazioni, se lo trova necessario, previa la partecipazione al R. Delegato provinciale, si reca sul luogo per verificare l' esposto, modifica, riforma e correda delle proprie osservazioni e parere il progetto e lo inoltra all' I. R. Delegazione provinciale.

Regolam. sudd., art. 10.

542. Trattandosi di casi che esigessero provvidenza istantanea, l' ingegnere in capo fa eseguire immediatamente la riparazione e ne inoltra contemporaneamente il rapporto alla Delegazione provinciale.

Regolam. sudd., art. 11.

543. Indipendentemente da questi accessi particolari l' ingegnere in capo fa due volte all' anno, dopo le piene di primavera ed autunno, la visita di tutta la sua linea. V' intervengono

gli ingegneri di Delegazione nei rispettivi riparti ed i custodi nelle proprie sezioni.

544. In queste visite si riconoscono, I.° lo stato generale de' fiumi, delle arginature e dei manufatti relativi ad essi; II.° le restaurazioni da farsi in tutta la linea, non che i disordini ed abusi da emendarsi. L'ingegnere in capo ne fa dettagliato rapporto alla Delegazione provinciale. Regol. 20 maggio1806,art. 12.

545. In conformità dell' art. IX del Reale Decreto 6 maggio 1806, ogni rapporto sulle opere da eseguirsi è corredato di un tipo che rappresenta in pianta ed in profilo il lavoro da farsi, e della stima della spesa che per esso si richiede; è pure annesso al medesimo il progetto degli articoli parziali che si credessero opportuni par farne altrettante condizioni negli appalti. Regol. sudd., art. 13.

## b) *Custodia straordinaria ovvero guardia de' fiumi in piena.*

546. Vi sono de' segnali stabili per ciascun fiume, ai quali giungendo le piene vien posta in attività la guardia secondo le veglianti leggi e regolamenti ed approvate consuetudini dei luoghi. Regol. sudd., art. 14.

547. Prima che il fiume giunga al segno, ogni custode avvisa il rispettivo ingegnere di riparto della piena che si prepara. L'ingegnere in capo dispone in modo di avere in queste occasioni più messi da spedire con ordini a stampa per convocare alla guardia gli uomini delle ville vicine. Regol. sudd., art. 15.

548. Giunto il fiume al segno della guardia, l'ingegnere in capo ne dà immediatamente avviso all' I. R. Delegazione provinciale per quelle provvidenze che sono della sua autorità. Regol. sudd., art. 16.

549. Messa in attività la guardia, il suddetto ingegnere ne è il capo di tutta la linea, e dipendente da lui ogni ingegnere di Delegazione nel proprio riparto. Regol. sudd., art. 17.

550. Per que' fiumi che possono crescere rapidamente, e non lasciar tempo agl' ingegneri di recarsi ai loro posti, ogni custode avvisa la rispettiva Deputazione comunale prima che Regol. sudd., art. 18.

la piena giunga al segno di guardia, la quale è tenuta di andare o mandare un suo delegato sull' argine. Questi dopo che il fiume è giunto al detto segno, qualora manchi l' ingegnere in capo o l' ingegnere di riparto, ordina la guardia, è capo della medesima, ed è autorizzato a dare le opportune disposizioni secondo i bisogni che gli vengono rappresentati dal custode (*a*).

(*a*) La sorveglianza alle arginature de' fiumi della Lombardia per parte dei custodi durante le piene, è regolata dalle seguenti istruzioni:

I.° Tosto che il fiume giunge a superare le golene, i custodi e sottocustodi visitano frequentemente e diligentemente l'arginatura loro affidata continuando le loro diligenze fino a che l'acqua sia decresciuta al di sotto del segnale di guardia ed in modo che non minacci alcun pericolo.

II.° Rivolgono questi la loro attenzione e vigilanza particolare ai punti più interessanti.

III.° I custodi riferiscono all' ingegnere della linea qualunque inconveniente che loro accada di rilevare.

IV.° Giunto il fiume al segnale di guardia si ordinano i casotti necessarj col mezzo delle bollette già stampate. Se ne dà immediato avviso alle Autorità locali, e s' invitano le Deputazioni comunali a destinare per le ronde quel numero di soldati che secondo i casi trovasi necessario.

V.° Ogni custode ha un corpo di guardia, che deve essere composto di quattro soldati, di un caporale e di due giornalieri, quando però la piena non sia straordinaria, e che qualche circostanza parziale non esiga più di uno dei detti corpi di guardia.

VI.° Anche prima che il fiume giunga al segno di guardia si pongono dei casotti a que' tronchi d' argine che esigono una particolare sorveglianza.

VII.° I custodi e sottocustodi scortati dai soldati pattugliano all'occorrenza sull'arginatura a loro affidata, tanto di giorno che di notte, tenendo svegliate le guardie de' casotti ed obbligandole a visitare il piede dell'argine di quel tronco ove sono collocate per avere dalle medesime pronto avviso di qualche topinara od altro inconveniente che vi si manifestasse.

VIII.° La ronda si fa prima dal custode di second'ordine con due soldati ed un giornaliere, lasciando gli altri soldati ed il sottocustode al corpo di guardia. Finita appena la ronda del custode di second' ordine il sottocustode comincia la sua con due soldati ed un giornaliere, e queste si continuano alternativamente sino a che la piena è decresciuta centimetri 25 sotto il segnale di guardia. In questo caso poi si licenziano i casotti e la guardia, qualora però non vi sia alcun pericolo nell'arginatura.

551. Lungo la linea di ciascun fiume vi ha de' magazzini provveduti di attrezzi e materiali e di quanto si giudica convenire nelle diverse circostanze, i quali si danno in consegna colle dovute cautele al custode della sezione, ove sono stabiliti. Regol. 20 maggio 1806, art. 19.

IX.° I custodi tengono un registro esatto di tutti gl' incrementi e decrementi del fiume durante la piena, ripetendo le loro osservazioni alla mezzanotte, al mezzogiorno, al sorgere ed al tramontar del sole.

X.° Qualora il fiume sia in guardia ripetono i medesimi le loro osservazioni ad ogni ora.

XI.° I custodi hanno cura di fissare nel tratto d'arginatura loro affidata almeno sei punti stabili che marchino il giusto livello della maggiore altezza della piena.

XII.° Occorrendo la costruzione di soprasuoli od altri lavori istantanei i custodi v' impiegano tutto quel numero di operai che è loro possibile di rinvenire.

XIII.° Nel caso che non potessero raccogliere lavoratori volontarj o che questi non bastassero all'uopo, si dirigono alle Deputazioni comunali chiedendo a queste che venga comandato quel numero d'uomini che può occorrere, avvertendole però di dirigere le comande ai possidenti i quali devono fornire gli operai dei viveri necessarj.

XIV.° Nel chiedere le comande d'uomini alle comuni, i custodi hanno la vista di indicare alle medesime gli istromenti dei quali devono essi essere forniti.

XV.° Fino a che gli uomini dei casotti possono bastare si evita di chiedere le domande di altri uomini.

XVI.° Qualora le Deputazioni comunali non provvedessero con puntualità alle domande dei custodi o i comandati non si prestassero con tutta la prontezza, i custodi suddetti replicano senza ritardo i loro eccitamenti dichiarando le prime responsali di qualunque disordine per le ritardate comande, e instando perchè gli ultimi vengano secondo la pratica multati e costretti ad ubbidire.

XVII.° I custodi e sottocustodi tengono un esatto registro degli operai sì eventuali che comandati formando le tabelle nominative colla distinzione degli uni e degli altri, le quali tabelle poi sono rimesse al custode di primo ordine da cui sono accompagnate all' ingegnere della linea.

XVIII.° A senso dell' avviso a stampa dell' ingegnere in capo s' impedisce la navigazione essendo i fiumi in guardia.

XIX.° Quest' avviso viene in ogni linea pubblicato quando si pongono i casotti di guardia, e deve osservarsi finchè il fiume è tenuto in guardia.

XX.° Chiunque osasse di opporsi alle discipline portate dall' avviso suddetto viene dai custodi fatto arrestare e consegnare alle competenti

Regol. 20 maggio 1806, art. 20.

552. Ne' pericoli d' inondazione o di rotte od altri simili disastri, qualunque privato, all'invito della legittima autorità, è tenuto di accorrere alla difesa degli argini con uomini, bestie, carri ed istromenti necessarj nel modo e sotto le pene che sono prescritte dalle leggi e consuetudini veglianti.

Regol. sudd., art. 21.

553. Ne' tempi delle piene l' ingegnere in capo può far tagliare gli argini di golena, quando la piena sia giunta ai segnali stabiliti in proposito per la preservazione degli argini maestri; ma egli ha l' obbligo di renderne conto all' I. R. Delegato provinciale ed alla Direzione generale delle pubbliche costruzioni.

Autorità locali. Si fanno tanto più arrestare le persone sospette che si accostassero di giorno e particolarmente di notte agli argini o con battelli o altrimenti.

xxi.° Qualora non bastassero i sottocustodi, o alcuno d'essi fosse legittimamente impedito, o per qualunque causa non si prestasse al servizio, possono i custodi valersi di persone capaci alle quali si passa tanto pel giorno che per la notte la stessa indennizzazione che è fissata ai sottocustodi.

xxii.° Nelle tabelle queste persone vengono qualificate come assistenti.

xxiii.° La giornata dei braccianti è varia nelle diverse provincie. Il servigio di notte viene compensato come quello di giorno.

xxiv.° Durante il bisogno delle pattuglie, ronde e guardie, ogni custode è abilitato a valersi, come può occorrere, d' alcuni braccianti anche in qualità di espressi per la pronta spedizione dei rapporti.

xxv.° Ogni giorno il custode dà avviso all' ingegnere della linea dello stato della sua arginatura, e in caso d' assenza dell' ingegnere dirige i suoi rapporti alle rispettive Deputazioni comunali.

xxvi.° Durante la piena gli uomini dei casotti vengono impiegati nella manutenzione dell' arginatura fino a che sono chiamati a qualche urgente lavoro.

xxvii.° Cessata la piena i custodi fanno rapporto all' ingegnere della linea, ed indicano al medesimo tutti i punti nei quali in quella circostanza si sono manifestati dei pericoli.

xxviii.° Simile rapporto deve essere spedito anche all' ingegnere in capo.

## SEZIONE II

### LAVORI DEGLI ARGINI DE' FIUMI.

#### a) *Lavori di manutenzione.*

554. Que' lavori che hanno per oggetto l'ordinaria conservazione degli argini e dei manufatti loro attinenti, come sono gli scarichi d'argine, la formazione de' petti, antipetti, spalle, banche, alzamenti, restaurazione di pennelli, ec., ec., sono di manutenzione; queste opere sono eseguite secondo il tipo e la stima indicata al § 545, quando l'una e l'altra siano state prima approvate superiormente (4). Regol. 20 maggio 1806, art. 22.

555. È incaricato dell'eseguimento di tali lavori l'ingegnere in capo, il quale li fa dirigere dagli ingegneri di Delegazione od alunni da lui dipendenti, tanto nel caso che l'opera si faccia per appalto, quanto si faccia per economia. Regol. sudd., art. 23.

556. L'ingegnere assegna i luoghi dai quali dev' essere presa la terra per la restaurazione e manutenzione degli argini nella debita distanza da essi, non solo per sceglierla della qualità conveniente, ma affine ancora di diminuire, per quanto è possibile il danno de' possidenti. Regol. sudd., art. 24.

557. Il danno cagionato ai possidenti per essersi tolta sui loro fondi la terra necessaria ai lavori viene pagato a stima de' periti (*b*). Regol. sudd., art. 25.

(*b*) Col Regolamento 18 dicembre 1818, n.° 31547, stato diramato nelle provincie Venete, venne stabilito quanto segue in punto ai compensi da retribuirsi ai proprietarj delle golene per danni ad essi derivati nella riparazione degli argini.

Art.° 3.° Non si considera proprietario quegli che usufrutta degli argini e delle orginarie loro golene, dovendosi ritenere gli uni e le altre patrimonio del fiume, malgrado che dipendentemente dall'aver denunziati questi fondi come proprietà particolari, siano essi censiti e paghino

## b) *Lavori di costruzione.*

Regol. 20 maggio 1806, art. 26.

558. Lavori di costruzione sono la formazione di argini nuovi per cagione di rotte o per ritiro e trasporto degli argini per froldi, l' impianto dei nuovi pennelli, ec.

Regol. sudd., art. 27.

559. La terra occorrente per i lavori d'argini nuovi, di coronelle, ec. si prende o dalle golene o dai fondi dei possidenti per le ragioni e coi compensi indicati ai §§ 556 e 557 (*c*).

le imposte prediali, dacchè il loro ammontare è largamente compensato dal permessogli usufrutto.

Art.° 4.° Ne segue da ciò la esclusione del compenso sia per terra che si levi dalle golene, sia per alberi che si recidano sugli argini, e sia per demolizione di manufatto erettosi in contravvenzione alle discipline pel governo dei fiumi sopra le golene ed argini, opponendosi ad accordarlo lo stabilito principio, che le une e gli altri sono un annesso ed un patrimonio del fiume.

Art.° 5.° e 6.° Dalle vicende dei fiumi quella essendo inseparabile d' ingrossarne e rialzarne le arginature non si potrà accampare pretesa di compenso, nemmeno perchè accada di demolire manufatti eretti a contatto, o in soverchia vicinanza agli argini, dovendo il proprietario imputare a sè stesso il destino a cui volontariamente si sottopose procedendo ad una costruzione di sua natura incompatibile.

Queste eccezioni non sono però applicabili ai terreni che vengono messi in golena dipendentemente da un ritiro sistematico delle arginature, nè a quelle golene che per avventura fossero state dal pubblico regolarmente vendute. (*Veggasi in proposito anche la determinazione contenuta nel* § 169 *del Manuale.*)

(*c*) Dovendo le calate, inseparabili dagli argini, stare a carico del Regio Erario alla guisa medesima delle strade sulla sommità degli argini stessi, così riguardo alla ricostruzione e riparazione degli argini-strada, che servono anche ad uso di strade comunali, l' Eccelsa Aulica Cancelleria Riunita, come consta dai decreti del Governo Veneto 11 febbrajo e 18 settembre 1824, e dal decreto del Governo Lombardo 15 gennajo 1824, n.° 40308-6992, ha trovato di dichiarare che, sia per non aggravare i comuni di un peso che in addietro non sopportarono, sia per non introdurre una novità in un argomento che non è ancora pienamente organizzato, convenga conservare per ora intieramente i sistemi già attivati ed in corso, cosicchè i comuni non abbiano ad essere tenuti a maggiori aggravj di quello che non lo fossero sotto il cessato Governo italico e per le discipline fino a questo punto adottate dal Sovrano Legislatore.

560. Le dimensioni degli argini nuovi non debbono essere minori di quelle degli argini vecchi cui si sostituiscono; e

Regol. 20 maggio 1806, art. 28.

Siccome però questa provvisoria disposizione non induce alcun carico obbligatorio sul pubblico Erario, e mantiene nella pubblica Amministrazione il proprio diritto sia concedendo ai comuni l'uso degli argini e delle calate, sia mettendo a loro carico quella quota di spesa che per avventura, secondo le circostanze, si potesse trovar di applicare ai medesimi; così nei casi singolari, in cui venissero costruiti nuovi argini o calate in siti ove mai non esistettero, ed ai quali sulle istanze dei comuni si avesse a dare una larghezza maggiore del bisogno, semplicemente analogo a tale destinazione e ciò ad oggetto di farli servire a strada comunale, da sè risulta che i comuni interessati e petenti dovrebbero concorrere in proporzione alla maggiore spesa, sì nella prima costruzione, che nella successiva manutenzione degli argini e delle calate.

In conseguenza di tali disposizioni devono gl' ingegneri nei progetti aventi per iscopo di ristaurare o ricostruire nelle loro attuali dimensioni gli argini che servono ad uso di strada comunale, calcolare a intero carico del Regio Tesoro la spesa corrispondente, senz' alcun nuovo aggravio pei comuni che godono della strada medesima.

Qualora poi si trattasse di convertire ad uso di strada un argine che prima non lo era, o di costruire un argine nuovo in modo da servire come strada, in tal caso prima di stendere il progetto, devono gl' ingegneri aver chiesta con ispeciale rapporto ed ottenuta l' approvazione superiore.

A senso poi della circolare del Governo Veneto 26 novembre 1825, n. 37672, è fatta avvertenza che le premesse norme non debbono minimamente estendersi a calate di spettanza privata.

Le calate o rampe dei passi di pubblica ragione, nel caso in cui il passo congiunga una strada regia interrotta dal fiume, stanno, quanto alla spesa, a carico regio, come tutte le altre opere di acque e strade. Ma per le calate non servienti alla continuazione di una strada regia, e pei lavori riguardanti unicamente la riparazione di esse, viene provveduto dalle Amministrazioni della Finanza assistite dagli ingegneri regi nei modi prescritti, relativamente alle fabbriche erariali di cui esse fan uso (*Circol. Ven. 4 gennajo* 1828). Quando poi i lavori hanno per oggetto non solo di riattare le calate di cui si è parlato in secondo luogo, ma di rendere inoltre più solido un argine ch'è a carico pubblico, i lavori si eseguiscono per cura dell'Amministrazione delle acque e strade, salvo poi il rimborso per parte di quella dei diritti uniti della porzione di spesa riferibile all' adattamento della rampa. Perciò in tali casi debbono gli ingegneri nei progetti relativi esporre ragionatamente e colla dovuta esattezza la quota che a ciascuna delle diverse Amministrazioni spetta, guardando bene che nè l'una nè l'altra delle medesime sia incompetentemente caricata. (*Circol. Ven.* 27 *agosto* 1828).

quanto alla dimensione d' altezza devono farsi maggiori di quella degli argini vecchi non meno di un mezzo metro.

Regol. 20 maggio 1806, art. 29.

561. Nella costruzione de' pennelli sono prescritte ogni volta le dimensioni, la qualità della terra e delle legna, la quantità de' mattoni o pietre, ed il numero de' vimini e delle legacce per formare i gabbioni che li compongono (5).

Regol. sudd., art. 30.

562. Gl' ingegneri in capo attendono perchè gli argini delle golene sieno un metro e mezzo più bassi degli argini principali (6).

Regol. sudd., art. 31.

563. Un possidente può costruire un argine di golena, e può fare istanza perchè sia accettato dal pubblico. L' accettazione però non ha luogo senza uno speciale decreto dell' I. R. Governo.

## SEZIONE III

### DISPOSIZIONI GENERALI.

564. In ogni distretto e comune l'autorità locale invigila sulla lodevole conservazione degli argini situati nella propria giurisdizione. — Decr. 6 maggio 1806, art. 45.

565. Essa rende avvertita la Delegazione d'ogni disordine o pericolo che vi si manifestasse, non che di qualunque ritardo o mancanza che venisse scoperta nell'esecuzione delle opere interessanti il proprio territorio. — Decreto sudd., art. 46.

566. In qualunque caso d'urgenza i comuni interessati sono tenuti a somministrare a richiesta dell'ingegnere in capo o dell'ingegnere di riparto, quel numero di carri e di giornalieri che viene loro prescritto, ed i generi non meno che sono da lui ricercati, contro pagamento. — Regol. 20 maggio 1806, art. 32.

567. Sugli argini è vietata la piantagione di qualunque sorta di alberi. Questa determinazione fu estesa anche agli argini dei canali navigabili, pei quali venne ordinato di tagliare tutte le piantagioni esistenti entro un anno dalla pubblicazione dell'avviso 27 febbrajo 1815, colla proibizione di allevarne delle nuove. — Cir. della Direz. gen. d'acque e strade 14 settembre 1807, ed avv. della stessa Direz. gen. 27 febb. 1815.

568. La suddetta misura però non deve ritenersi applicabile agli argini detti di ritiro, giacchè questi non sono esposti all'immediato contatto dei fiumi ma vengono anzi intersecati dalle campagne. — Disposiz. della Direz. generale d'acq. e strade 29 ottobre 1807, art. 1.

569. Non è tampoco applicabile ai diversivi dei fiumi e canali, come quelli che non possono far temere pericoli delle inondazioni. — Disposiz. sudd., art. 2.

570. La piantagione resta permessa in distanza di quattro metri dal piede degli argini dei fiumi. — Disposiz. sudd., art. 3.

571. Ogni alterazione arbitraria dello stato degli argini dei canali e di altre opere intorno alle acque intrapresa con prava — Notificaz. gov. 13 magg. 1820, n. 12034-1956.

intenzione, dalla quale derivi o potesse derivare un danno rilevante all'altrui proprietà, quand'anche il male che ne risultò non fosse stato direttamente deliberato e determinato, purchè dalla qualità del fatto ordinariamente derivi o ne possa facilmente derivare, è dichiarata delitto di pubblica violenza.

Tale delitto è punito tanto nell'autore immediato quanto in ogni altra persona, la quale con comando, consiglio, promessa, od in altro modo vi avesse contribuito a senso del § 5 del Codice dei delitti. Se ne sia venuto un effettivo danno rilevante la pena è del carcere duro dai cinque fino ai dieci anni, a misura dell'importanza del danno; se non ne fosse derivato un danno rilevante, ma tuttavia avesse potuto facilmente derivare, del carcere duro da uno a cinque anni.

I danni e guasti di tal natura cagionati per mera cattiveria, quando sieno di minor rilievo, sono puniti a senso del § 76 Parte II del Codice de' delitti. Se però i danni sono di maggior importanza la pena è dell' arresto rigoroso da tre fino a sei mesi inasprito col digiuno, con lavori gravi, o con pubblici lavori comunali; ed in caso di recidiva anche coll'aggiunta dell'esposizione al pubblico. Se poi il danno maggiore che facilmente poteva derivare all'altrui proprietà, non è avvenuto, la pena è dell' arresto rigoroso da tre a sei mesi senz' altro inasprimento (*d*).

Regol. 20 maggio 1806, art. 33.

572. Tutti gli scandagli che servono a solo lume dell'arte, come sono quelli relativi alle sezioni de' fiumi, alle loro velocità e simili, si fanno in misura metrica.

Regol. sudd., art. 34.

573. Furono mantenute in vigore tutte le multe e pene antecedentemente comminate in materia di custodia e di lavori degli argini de' fiumi che non furono espressamente variate o tolte dal Regolamento 20 maggio 1806.

(*d*) Le suespresse determinazioni nelle provincie Venete si sono date colla Governativa Notificazione 4 maggio 1820, n.° 12579-2715.

# CAPITOLO VIII

## NAVIGAZIONE NEI FIUMI E CANALI E MOLINI NATANTI

### SEZIONE I

### DEL DIRITTO DI NAVIGAZIONE.

574. La navigazione si considera sempre essere l'oggetto principale a cui servono i fiumi ed i canali navigabili. Tutti gli altri vantaggi che possono ottenersi, deviandone le acque ed applicandole ad altri usi, si considerano sempre subordinatamente a quel primo fine. Regol. 20 maggio 1806, art. 1.

575. La navigazione ne' laghi, canali e fiumi è libera. Regol. sudd., art. 2.

576. I nazionali però che vogliono tenere e condur barche, devono farsi registrare in un ruolo esistente presso la Delegazione delle rispettive provincie, e riportare un certificato di esservi notati, il quale si accorda loro *gratis*. Regol. sudd., art. 3.

577. I forestieri che navigano nei laghi, fiumi e canali del Regno, debbono essere muniti delle patenti dei rispettivi Governi. Regol. sudd., art. 5.

578. La navigazione nei canali principalmente destinati allo scolo delle campagne è sotto la vigilanza delle società degli interessati nello scolo. Regol. sudd., art. 6.

## SEZIONE II

## DELLA POLIZIA DELLA NAVIGAZIONE.

### a) *Prescrizioni generali.*

Regol. 20 maggio 1806, art. 7.

579. Nessun' opera può formarsi dentro il fiume, la quale serva di ostacolo alla navigazione.

Regol. sudd., art. 8.

580. È parimenti proibito d'ingombrare l'alveo con attrezzi, chiuse, traverse per la pesca o per altro fine, salvi gli speciali diritti derivanti da titoli legittimi, i quali non portino nocumento alla navigazione.

Regol. sudd., art. 9.

581. Chiunque credesse di potere senza ostacolo o pericolo della navigazione erigere lungo i fiumi ed i canali macchine pel movimento de' molini e di opificj, deve riportarne la concessione del Governo, il quale dopo essersi assicurato che tali opere non siano di pregiudizio, l'accorda, prescrivendo nella concessione quelle cautele e condizioni che sono di pratica.

Regol. sudd., art. 10.

582. In tempo di piena è proibita durante la notte la navigazione ed il tragitto dei porti e barche corriere nei fiumi arginati.

Regol. sudd., art. 11.

583. Di giorno può essere permessa colle opportune cautele da quegli ingegneri delle pubbliche costruzioni, ai quali sono affidate le rispettive linee de' fiumi in piena.

Regol. sudd., art. 12.

584. Sono eccettuati dalle disposizioni dei precedenti paragrafi 582 e 583 i soli corrieri di Governo, fuori però di que' casi nei quali l'ingegnere per l'imminente pericolo avesse fatto chiudere il porto.

Regol. sudd., art. 13.

585. I suddetti corrieri, nel loro tragitto di notte in tempo di piena, sono sempre accompagnati da un custode degli argini.

Regol. sudd., art. 14, 15 e 16.

586. Le barche corriere e da nolo destinate alla navigazione de' laghi, fiumi e canali vengono esaminate dagli esperti, relativamente alla costruzione, solidità, dimensione e portata, e

vengono contrassegnate con numero progressivo. Tale esame si eseguisce e si rinnova per intervalli almeno una volta ogni quattro mesi. L'atto di quest'esame viene giustificato con un attestato che si rilascia *gratis* ai padroni delle barche, i quali sono tenuti di conservarlo presso di loro.

587. Nei fiumi arcifinj e nei laghi nessuna barca può essere fermata alla sponda che non sia assicurata con catena chiusa a chiave, quando però non fosse in darsena o non la custodisse il suo padrone medesimo. Regol. 20 maggio 1806, art. 17.

588. I contravventori al disposto del § 586 sono puniti colla sospensione dell'esercizio; quelli che contravvengono al § 587 sono puniti colla perdita della barca. Regol. sudd., art. 18.

Chi contravviene alle prescrizioni del § 582 è punito colla perdita della barca e del diritto d'esercizio. In tutti questi casi è riservata la ripetizione de' danni che ne possono essere derivati, a termini di ragione.

589. Il disposto dai §§ 587 e 588 s'intende obbligatorio non solo pei fiumi arcifinj e nei laghi, ma in tutti generalmente i fiumi, canali ed altre acque navigabili del Regno. In conseguenza qualunque barca viene trovata fermata ad una sponda di qualsiasi lago, fiume, canale od altr'acqua navigabile, senza che sia assicurata con catena chiusa a chiave, quando però non fosse in darsena o non la custodisse il suo padrone medesimo, è perduta e confiscata. Decr. 17 luglio 1813, art. 1.

### b) *Prescrizioni speciali pei fiumi Po, Ollio, Mincio, Secchia ed altri canali navigabili nel Mantovano.*

590. Tutti i possidenti de' fondi che costeggiano i fiumi Po, Ollio, Mincio, Secchia ed altri canali navigabili nel Mantovano, devono lasciarvi il ripatico necessario all'attiraglio delle barche, libero da qualunque albero, vimini e virgulti, da qualunque intersecazione di fossi a scolo delle campagne ed altri impedimenti di buche ed argini, che difficoltino il passaggio dei cavalli. Editto 8 febb. 1786, art. I.

591. Il ripatico per il fiume Po è di tre trabucchi (metri 7, 83). Per i fiumi Secchia, Ollio, Mincio ed altri canali navigabili è Editto sudd., art. II.

indistintamente di trabucchi due (metri 5, 22), larghezze ritenute anche dal R. Censo per non collettate (*a*).

(*a*) Le istruzioni date nel 1720 e nel 1809 dalla Giunta del Censimento ai periti incaricati della misura dei fondi che lambiscono i fiumi e canali relativamente all' estensione dei loro alvei ed alla servitù cui soggiaciono per la strada alzaja si riducono alle seguenti:

Estratto degli ordini 10 ottobre 1720 stabiliti dalla Cesarea Real Giunta del nuovo censimento per la misura generale dello Stato di Milano.

. . . . . .

« 24 Non si pongono nemmeno in computo di misura li fiumi, torrenti o navigli, e sarà anche tralasciato in essi di porre in computo un trabucco di ripa ( metri 2. 61), qual trabucco ha da essere alla ripa stabile, non facendo conto di quella pendente che va a cascare all' acqua, salvo se al basso fosse piana la ripa, atteso in tal caso sarà computato al basso detto trabucco, però saranno posti in computo di misura quelli che sono nominati navigli e non sono navigabili ed hanno le ripe godibili ed arborate. »

« 25. Torrente è quello che fa rovina, o inonda fatta l' unione delle acque ancorchè fossero ricettacoli d' acque piovane della campagna e per dentro vi fossero strade pubbliche, nè s' intendano per torrenti quelli rivoli a modo di fossatelli che vengono da monti, quali non facendo rovina, nè inondano dopo s' ingrossano e si uniscono a guisa di torrente. »

« 26. Al Ticino non si hanno da comprendere in conto di misura, e se gli hanno da lasciare due trabucchi (metri 5. 22) di ripa nel modo come sopra. »

« 27. All' Adda anche due trabucchi (metri 5. 22) cominciando dalla Canonica presso a Vaprio andando all' ingiù. »

« 28. Al Tanaro anche due trabucchi (metri 5. 22) nel modo come di sopra. »

« 29. Al Po tre trabucchi (metri 7. 83) nel modo come sopra. »

« 30. Nei laghi non si ha da comprendere in conto di misura tutto quello che intorno a loro non è evidentemente godibile, nè se ne cava frutto alcuno ancorchè ecceda il numero de' trabucchi ordinato alle ripe de' fiumi. »

« 31. Questa provvidenza sarà comune per il Po ed anche per gli altri fiumi e torrenti. »

« 32. Ed ove occorre che alcun fiume si divida in più, non si hanno da comprendere in conto di misura le ripe nel modo come di sopra se non ad un ramo il più grosso. »

Estratto delle istruzioni 14 aprile 1809 della Direzione generale del Censo ai geometri incaricati della misura dei terreni e formazione

592. Si dovettero quindi levare nel termine di giorni quindici dalla pubblicazione dell' editto 8 febbrajo 1786 dai rispettivi frontisti tutti gli indicati ostacoli, e qualora si rendano necessarj per lo scolo delle campagne alcuni fossi, devono questi per la larghezza del ripatico essere coperti da ponti di pietra o di legno costrutti a dovere, come gli argini intermedj

Editto 8 febb. 1786, art. III.

delle mappe e dei sommarioni, in esecuzione del R. Decreto 13 aprile 1807.

. . . . . .

« 29. Nel rilevare i perimetri dei territorj in contatto dei laghi « o del mare, non si comprenderà come parte del lago o del mare « tutto quello spazio di terreno a ghiaja o sabbia all' intorno de' me- « desimi che in tempo di acque ordinarie e di flusso resta coperto « dalle acque e che non rende frutto alcuno. »

« 30. Così pure si dovrà comprendere e delineare come alveo dei « fiumi tutta la parte pendente delle ripe e sin dove arrivano le acque « in istato ordinario. »

« 31. Per riguardo ai torrenti sarà delineato come letto dei me- « desimi tutto il terreno di nessuna proprietà privata o comunale che « lateralmente non rende frutto alcuno e viene coperto dalle acque dei « medesimi. »

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

« 68. Nella superficie dei terreni che si trovano lungo il corso « dei canali e fiumi navigabili osserverà le seguenti norme:

« 69. Al fiume Po lascerà per ciascun lato per uso di strada, e « questa in piano orizzontale, una larghezza di otto metri da com- « putarsi come superficie dell' alveo del fiume Po al di più del suo « alveo ordinario. »

« 70. Rispetto agli altri fiumi navigabili lascerà 5 metri; se i « detti fiumi si divideranno in più rami, osserverà la stessa misura « anche per quelle diramazioni che conservano la natura e carattere « del fiume da cui derivano. »

« 71. Riguardo ai canali di navigazione, lascerà una larghezza di « tre metri solo dalla parte dell' attiraglio. Incontrandosi tra il fiume « o canale, ed il terreno, una strada, non potrà aver luogo alcuna delle « stabilite deduzioni pel corso della strada medesima. »

Lo stilato 13 marzo 1694 del Collegio degli ingegneri di Milano disponeva che in occasione di dover misurare de' beni adjacenti al fiume Muzza si dovesse lasciare un trabucco per parte ( metri 2. 61 ) di ragione del medesimo fiume, e questo di ripa ferma oltre la ripa pendente a scarpa al detto fiume secondo gli ordini e pratica.

devono avere l'opportuna e comoda ascesa e discesa per i cavalli.

Editto 8 febb. 1786, art. IV.

593. Perchè poi accadeva molte volte che rendendosi inutili i ripari piantati nelle acque a difesa delle corrosioni, si lasciavano nel letto del fiume abbandonate ed isolate delle colonne contro le quali potevano rompersi le barche, venne ordinato agli agenti della pubblica Amministrazione d'invigilare acciocchè siano schiantate con sollecitudine a spese di quegli interessati a di cui beneficio furono poste.

Editto sudd., art. IX.

594. Resta proibito di piantare pennelli respingenti e fatti coll'arte di aumentare l'alluvione, essendo soltanto permesso pennelli tronchi, dighe, burghe a difesa delle corrosioni. Prima però d'intraprendere tali operazioni devono i proprietarj renderne intesa la R. Delegazione provinciale e l'Ufficio delle pubbliche costruzioni, il quale resta incaricato d'invigilare che non venga impedita e resa pericolosa la navigazione.

Editto sudd., art. X.

595. Venne in generale proibito ai mugnai e pescatori di piantare nel letto vivo de' nominati fiumi roste, pali ed altri impedimenti, sia per pescare, sia per fermare i tronchi degli alberi trasportati dalle acque; anzi vuolsi che tanto i mugnai, quanto i pescatori siano obbligati a svellere tutti i detti ostacoli ed alberi attaccati al fondo del fiume per tutto quel tratto che dai loro rispettivi posti può dominarsi; e nel caso che non si potessero rimovere vi devono porre un segnale visibile ben assicurato per direzione dei paroni.

Editto sudd., art. XI.

596. Qualunque persona, frontista, mugnajo o pescatore che contravviene alle suespresse disposizioni, sia nel non rimovere gli ostacoli che possono esistere, sia nell'introdurne dei nuovi, incorrono nella pena di lire trecento di Mantova (lir. 88. 21 austriache), che possono aumentarsi secondo le circostanze de' casi. Vengono inoltre i contravventori condannati a tutte le spese necessarie per la rimozione dei detti ostacoli, ed alla reintegrazione dei danni che venissero a soffrire le barche.

### c) *Prescrizioni speciali pel fiume Ticino.*

Notific. Gover. 1 maggio 1838, n. 9034 - 976, art. 1. Editto 20 agosto 1784, art. 1.

597. All'intento di provvedere alla sicurezza della navigazione del fiume Ticino ed alla preservazione delle sue sponde

nei due finitimi territorj in causa degli abusi che avevano luogo per parte degli esercenti della pesca, l'I. R. Governo, colla notificazione primo maggio 1838, nel richiamare in vigore l'antico Editto 20 agosto 1784, ha stabilito che nel termine di giorni quindici decorribili dal giorno della pubblicazione della detta notificazione, dovevano i possessori e gli affittajuoli della pesca nel fiume Ticino aver distrutte tutte le prese, chiuse, traverse, arellate, gueglie ed ogni qualunque altra opera di simil natura che si ritrovassero costrutte tanto nel canal maggiore, quanto nei minori del fiume Ticino, con diffidazione che passato il sovra indicato termine senza che fossero tolti del tutto gli accennati impedimenti, si sarebbero questi fatti rimovere *ex officio* ed a spese degli inobbedienti, incorrendo questi oltre ciò in una multa estensibile secondo i casi dalle lir. 10 alle lir. 100 per ogni presa, chiusa od altra opera simile che si trovasse ancora sussistere o in tutto o in parte.

598. Non è permesso a qualunque possessore od affittajuolo di pesca, nè a chiunque altro di far costruire nel canale navigabile del fiume Ticino alcuna presa, chiusa, traversa, arellata, gueglia od altra opera di simil natura, sotto pena di una multa di lir. 50 a lir. 200 per la prima volta, e di lir. 100 a lir. 400 per le altre, oltre alla distruzione delle opere da eseguirsi d'ufficio a spese dei contravventori. Notific. Gover. 1 maggio 1838, art. 2, ed Editto 20 agosto 1784, art. 2.

599. A scanso di qualunque dubbiezza venne ordinato che la navigazione si debba sempre fare nel canale maggiore maestro e prevalente del fiume Ticino, restando proibito ai naviganti di servirsi di altri alvei o canali minori, quantunque originariamente su di questi si fosse navigato come canali principali, divenuti poi subalterni per la diversa direzione delle acque, e ciò sotto pena di una multa di lire 10 a lire 100 per la prima contravvenzione, e di lire 20 a lire 200 in caso di recidiva. Notificaz. sudd. art. 3, ed Editto sudd., art. 3.

600. Le chiuse per effettuare la pesca nel fiume Ticino devono essere costrutte nei rami minori, o subalterni e nei tempi di magra del fiume medesimo. Notificaz. sudd., art. 4.

601. Le chiuse sono formate semplicemente di ciottoli ed anche di passoni lunghi non più di un metro, grossi in testa otto centimetri, fitti nell'alveo per circa tre decimetri, e Notificaz. sudd., art. 5.

collocati alla distanza l'uno dall'altro metri uno, e fra loro collegati con vimini e rami frondosi, fermati con sabbia e ghiaja sino a superare di un decimetro il pelo d'acqua.

Notific. Gover. 1 maggio 1838, art. 6.

602. Le chiuse sono inclinate nella direzione del fiume in modo da portare il deflusso delle acque al filone, e non già a percuotere la sponda opposta.

Notificaz. sudd., art. 7.

603. La durata di tali chiuse è stabilita di soli giorni tre, passati i quali devono essere distrutte cominciando dalla parte inferiore e risalendo la corrente in modo che, terminato il disfacimento, non rimanga traccia alcuna di esse, nè verun avanzo che in qualunque modo si opponga o diminuisca il libero e spedito deflusso delle acque.

Notificaz. sudd., art. 8.

604. Prima d'intraprendere la costruzione di dette chiuse gli esercenti la pesca rendono avvertita la Deputazione all'amministrazione del rispettivo comune per quelle disposizioni che trovasse opportuno d'impartire per l'esatta osservanza delle presenti discipline.

Notificaz. sudd., art. 9.

605. Trascorsi i tre primi giorni, di cui nel § 603, l'Autorità amministrativa del comune fa riconoscere ogni volta se le chiuse siano state intieramente distrutte; e dove si trovassero ancora sussistenti, procede a farle immediatamente distruggere *ex officio* a tutto carico dei nominati esercenti, ponendo a carico dei medesimi anche il pagamento delle spese per la relativa ricognizione e per l'esecuzione sovra ordinata.

I contravventori alle prescrizioni dei §§ 601, 602 e 603 sono per la prima volta puniti con una multa dalle lir. 10 alle lir. 100; e qualora si trattasse di un contravventore recidivo dalle lir. 20 alle lir. 200.

Notificaz. sudd., art. 10.

606. Essendo il contravventore impotente al pagamento della multa, la deve scontare coll'arresto in carcere di un giorno ogni lire sei di multa a cui sarà stato condannato.

Notificaz. sudd., art. 11.

607. L'importo delle multe viene applicato a beneficio dei poveri del comune nel cui territorio si verifica la contravvenzione, salvo il terzo al denunciante se ve ne fosse.

Notificaz. sudd., art. 12.

608. La cognizione delle contravvenzioni di cui trattasi spetta alle II. RR. Delegazioni provinciali, salvo il reclamo all'I. R. Governo.

609. Dalle temporarie concessioni contemplate nei suddetti paragrafi non possono per qualunque siasi tempo dedurre i concessionarj un diritto od un possesso di pesca in danno dell'I. R. Camera. Notificaz. sudd., art. 13.

## SEZIONE III

### DELLA NAVIGAZIONE DELLE BARCHE CORRIERE, E DEI PORTI E BARCHE DI PASSAGGIO.

Decr. 20 maggio 1806, art. 19.

610. Chiunque voglia tenere e condurre barca corriera sopra lago, fiume o canale deve essere munito di una speciale patente dal Governo.

Decreto sudd., art. 20.

611. Non si accordano patenti per barca corriera se non a quelli che giustificano cogli attestati dell'Autorità locale, 1.° moralità e buona condotta; 2.° capacità e pratica sufficiente per condurre con sicurezza la barca.

Decreto sudd., art. 21.

612. Sono prefissi i giorni e l'ora della partenza delle barche corriere, e la tassa dei prezzi pel trasporto di robe, merci e persone, e nei fiumi e canali navigabili è stabilito il numero dei cavalli che ogni padrone sarà obbligato di avere per servizio della sua barca corriera.

Decreto sudd., art. 22.

613. I porti e barche che servono ad attraversare i fiumi o i canali, vengono situati a quei posti che riescono di maggior comodo al tragitto del fiume ed alla continuazione del viaggio.

Decreto sudd., art. 23.

614. È proibito ai traghettatori il variare la situazione dei porti e barche di passaggio senza il permesso dell'Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni. Solo nei casi istantanei basterà il permesso del custode, il quale è obbligato di farne rapporto al suddetto Ufficio.

Decreto sudd., art. 24.

615. Le tariffe e gli obblighi sotto i quali si esercita il servizio del porto o delle barche di passaggio stanno sempre esposti ed affissi per notizia e direzione dei passeggieri.

Decreto sudd., art. 25.

616. Chi contravviene al § 610 pel difetto di patente è punito colla perdita della barca; chi contravviene al § 612 alterando (senza giustificato motivo) il giorno e l'ora della partenza

o la tassa prescritta dalla tariffa di passo o trasporto, è punito colla sospensione dell'esercizio (*b*).

(*b*) Alle sovraccennate prescrizioni relative alle barche corriere in genere, la Direzione generale delle pubbliche costruzioni, dietro autorizzazione compartita dall'I. R. Governo col venerato Dispaccio 30 giugno 1822, aggiunse il Regolamento 15 luglio 1822 che riguarda particolarmente quelle barche corriere che percorrono i canali della Lombardia. Un tale Regolamento oltre di abbracciare molte delle prescrizioni state poscia comprese nel successivo Regolamento 7 agosto 1829 per la navigazione in generale sui fiumi Adda e Ticino e sui navigli, di cui trattasi nella successiva sezione IV, contiene anche le seguenti disposizioni:

« Art. 1.° La Direzione generale delle pubbliche costruzioni riconosce la capacità ad esercitare la navigazione negli individui che intendono di domandare l'investitura per la condotta di una barca corriera, e ne rilascia l'analogo attestato da prodursi all'I. R. Direzione delle Poste per ottenere l'investitura medesima.

« II.° Le domande per essere autorizzati ad esercitare la navigazione dovranno essere presentate all'I. R. Direzione generale delle pubbliche costruzioni dal proprietario della barca corriera che si vuol mettere in turno, dichiarando i punti di stazione tra i quali debba percorrere la barca medesima. Nelle domande si dovrà altresì dichiarare se il proprietario della corriera intenda di esercitare personalmente la navigazione, e da quali altre persone debba essere condotta la corriera medesima.

« III.° Nelle domande da prodursi per questo oggetto all'I. R. Direzione generale delle pubbliche costruzioni si dovrà dichiarare se quelli che debbono personalmente condurre la corriera abbiano già esercitata la navigazione, per quanto tempo e su qual canale. Queste dichiarazioni saranno giustificate da regolari certificati per ciascun individuo che debbe applicarsi alla condotta della barca corriera, ed i certificati medesimi dovranno essere vidimati dall'autorità amministrativa del comune nel quale ebbe la sua ordinaria residenza la persona a cui si riferisce.

« IV.° Nel caso che per qualche titolo il proprietario della corriera volesse sostituire altri condottieri a quelli già stati approvati, dovrà renderne consapevole in prevenzione l'I. R. Direzione generale delle pubbliche costruzioni, ed ottenere da essa a favore del nuovo conducente la dichiarazione di capacità all'esercizio della navigazione ed indi la patente dell'I. R. Direzione delle Poste.

« V.° I proprietarj delle corriere sono responsabili a termini di ragione delle mancanze che venissero commesse dai conducenti le loro corriere medesime.

« VI.° L'I. R. Direzione generale delle pubbliche costruzioni determina altresì la forma e le dimensioni delle corriere che verranno superiormente concesse secondo lo stato e la natura del canale su cui debbono essere attivate, affinchè riescano solide, comode e decenti. La stessa prescrizione ha luogo nel caso della rinnovazione di alcune delle barche corriere in attività.

« VII.° È permesso di usare quelle corriere che sono attualmente in corso per tutto il tempo che possono ancora mantenersi in istato servibile; di mano in mano però che occorrerà di rinnovarle, i proprietarj delle medesime dovranno farne la domanda all'I. R. Direzione generale delle pubbliche costruzioni, e saranno tenuti di uniformarsi alle prescrizioni e discipline come all'articolo antecedente.

« VIII.° Le barche corriere dovranno in ogni tempo presentare quel grado di solidità, comodo e decenza in cui saranno state approvate dall'I. R. Direzione generale delle pubbliche costruzioni, cosicchè la medesima farà esaminare, ove occorra, e per lo meno ad ogni semestre, le barche da un esperto, e ne rilascerà *gratis* ai rispettivi proprietarj un attestato comprovante le succennate qualità. Se nell'occasione di una tale ispezione si riconoscessero nella barca corriera dei difetti imputabili a negligenza del proprietario, esso dovrà sottostare alla multa di lire 20, e dovrà in qualunque caso emendare i difetti medesimi nel termine che verrà prescritto dallo stesso Perito delegato. Mancando poi il proprietario della corriera a quest'obbligo, si riterrà recidivo e sottostarà quindi alla multa determinata per questi casi.

. . . . . .

« XIII.° Occorrendo di dover soffermare la barca corriera o per raccogliere le persone che fossero già appostate sulla sponda, o per qualunque altro accidente, è assolutamente vietato di fermare la corda ai paracarri della strada postale od ai capi saldi che si ritrovano sulla sponda del naviglio, come pure di attraversare colla corda stessa la strada adjacente al canale. »

## SEZIONE IV

## DELLA NAVIGAZIONE NEL TICINO, NELL'ADDA E NEI NAVIGLI.

### a) *Prescrizioni generali.*

617. Nessuno può tenere barche per trasporto di mercanzia sul fiume Adda, sul Ticino e sui navigli Grande e di Bereguardo, di Pavia, di Paderno, della Martesana e Fossa interna di Milano, se non ha riportato dall'I. R. Delegazione della provincia di Milano un certificato comprovante di essere inscritto nel ruolo dei paroni dell'uno o dell'altro fiume e navigli annessi, e sebbene i paroni avessero stabile domicilio in estero Stato, devono tuttavia essere inscritti nel ruolo dei paroni dell'uno o dell'altro fiume e navigli annessi, e riportare come gli altri il certificato dell'I. R. Delegazione di Milano. Ogni barca deve essere numerizzata con bollo a fuoco grande; il numero di cui trovasi contrassegnata ogni barca, è riportato nel certificato di cui viene munito ogni parone, ed il bollo è applicato per cura del custode del naviglio stazionato in vicinanza alla darsena di San Marco in Milano per rapporto alle barche che fanno il loro corso ordinario sull'Adda e sul naviglio di Paderno e su quello della Martesana, e del custode stazionato in vicinanza della darsena di Porta Ticinese e fuori della stessa città di Milano per rapporto alle barche che fanno il loro corso ordinario sul Ticino, sul naviglio Grande o di Pavia, o su quello di Bereguardo. Regol. 7 agosto 1829, art. 1.

Il parone che intende di farsi inscrivere nel ruolo dei paroni dell'uno o dell'altro fiume e navigli annessi, fa la domanda verbale all'I. R. Delegazione provinciale di Milano, producendo un certificato comprovante la proprietà delle barche, e riceve

dalla medesima la corrispondente bolletta o certificato, pagando la tassa di lir. 2 per ogni barca all'atto in cui gli viene consegnata la bolletta. Ottenuta la bolletta dall'I. R. Delegazione, nella quale è fissato il numero che resta assegnato a ciascuna barca, si presenta al custode del naviglio, il quale visita se la barca sia sufficientemente solida, e nel caso affermativo eseguisce *gratis* il bollo, marcando sulla barca il numero indicato nella bolletta.

Regol. 7 agosto 1829, art. 2.

618. Tutte le barche che navigano sui fiumi e canali devono essere solide ed atte al trasporto della mercanzia, ed i custodi del naviglio riconoscendo che qualche barca esiga di essere riparata, ne danno l'ordine al parone, e possono anche in caso di manifesto pericolo sospendere il corso alla medesima fino a tanto che non vengano eseguite e riconosciute le occorrenti opere di ristauro.

Regol. sudd., art. 3. Avviso del Minist. dell'Inter. 8 dicemb. 1802, art. III.

619. Le barche che navigano sul Ticino e sull'Adda sono scortate da un numero di uomini non mai minore di tre in tempo di acque ordinarie, nè minore di cinque in tempo di piena. Il numero degli uomini di cui è scortata ogni barca che naviga sui navigli non è mai minore di due.

Regol. sudd., art. 4. Avviso della Delegaz. prov. di Mil. 4 sett. 1832, n. 25965-809.

620. Il carico delle barche deve essere regolato in modo che esse non peschino o rimangano immerse di più di once quindici del braccio milanese, ossia di metri 0, 75, compresa la grossezza del fondo della barca, ad eccezione però dei navigli della Martesana e di Paderno, pei quali deve limitarsi l'immersione a soli metri 0, 70.

Regolam. sudd., art. 5, ed avviso del Minist. dell'Int. 8 dicemb. 1802, art. VIII.

621. La navigazione delle barche di mercanzia tanto cariche, quanto vuote, si pratica soltanto di giorno, esclusa qualunque ora di notte, sebbene fosse vicino lo spuntare, o di poco passato il cadere del giorno.

Regol. sudd., art. 6.

622. È proibita la navigazione delle dette barche nei giorni di domenica, non che in tutti gli altri giorni festivi.

Regol. sudd., art. 7.

623. Le cobbie delle barche salienti tanto i navigli che i fiumi Adda e Ticino non oltrepassano il numero di cinque compresa la così detta batella dei cavalli, e sono scortate almeno da tre barcajuoli per invigilare che le barche medesime conservino la giusta loro direzione in vicinanza della sponda contigua alla strada per l'alzaja. Le cobbie non

possono soffermarsi che in quei siti nei quali esse non siano d'ostacolo alla libera navigazione, per cui è proibito di fermarle ad una distanza minore di metri 200 dai ponti in genere, come pure dai risvolti tanto dei navigli che dell'Adda e del Ticino. Le cobbie soffermate devono ordinarsi in una sola linea retta lungo le sponde dei navigli e dei fiumi in cui si trovano, e devono assicurarsi alla sponda medesima tanto la prima, quanto l'ultima barca, affinchè non siano tratte dalla corrente nel mezzo del canale. Nel tempo in cui le cobbie sono soffermate è vietato di trattenere i cavalli delle medesime sulle strade postali o comunali, come pure d'impedire il passaggio sulle stesse attraversandole colle corde per l'alzaja.

È poi vietato alle barche di soffermarsi nel canale che unisce il lago di Pescarenico con quello di Olginate, se non quando siano giunte al così detto Torrione.

Anche le barche sciolte tanto cariche che vuote, le quali dovessero soffermarsi nei navigli in genere, non possono mettersi a fianco di altre che già si trovassero stazionate, ma bensì immediatamente in contatto alla sponda del canale, e queste pure non possono stazionare ad una distanza minore di metri 200 dai ponti e dai risvolti, come si è detto per le cobbie. Una tale prescrizione in quanto alla distanza dai ponti e dai risvolti non è però applicabile alle barche che si trovassero nella Fossa Interna della Città di Milano.

624. In tempo di nebbia è obbligo dei paroni e barcajuoli di far sì che le barche o cobbie ascendenti debbano essere precedute alla distanza di metri 200 da un uomo, il quale deve avvisare i paroni o i barcajuoli delle barche discendenti all'oggetto di evitare che si urtino fra di loro. Regol. 7 agosto 1829, art. 8.

625. Nel caso che qualche cavallo addetto alla barca di mercanzia od alla cobbia cadesse nel naviglio, il barcajuolo non può per riacquistarlo fare alcuna rottura nella sponda del naviglio stesso; cosicchè ove non possa altrimenti, deve condurlo sino all'incontro del primo guado. Regol. sudd., art. 9.

626. Nel caso di naufragio di qualche barca in alcuno dei navigli, il custode deve colla maggior possibile sollecitudine far estrarre dal canale la barca naufragata e tutti gli altri oggetti che potessero essere d'impedimento alla navigazione ed Regol. sudd., art. 10.

al corso dell' acqua. Il proprietario della barca è obbligato a risarcire tutte le spese sostenute dal custode per lo sgombramento del canale, come pure tutti i danni conseguenti tanto alle opere camerali che dei privati. A garanzia di questo risarcimento è tenuta in sequestro la barca stessa non che la mercanzia sino a tanto che non siano per parte del parone rifuse le spese medesime, o che esso abbia data una cauzione benevisa alla pubblica Amministrazione.

Qualora poi il naufragio fosse imputabile al parone od al barcajuolo, oltre al risarcimento delle spese sovraccennate, esso incorre nella multa determinata dal successivo § 654.

A quest' oggetto il custode del canale ogni volta che avviene un naufragio compila un processo verbale del fatto, facendosi carico di verificare I.° lo stato del legname componente la barca; II.° se il carico oltrepassava la misura stabilita dal § 620; III.° il numero delle guide e l' abilità da esse manifestata nell' occasione del naufragio; IV.° le circostanze accidentali estranee che avessero cagionato il naufragio senza colpa dei barcajuoli. Queste medesime prescrizioni si osservano tanto dal custode del naviglio, quanto dai paroni ogni qualvolta una qualche barca di mercanzia arrecasse danno alle opere annesse al canale e di ragione camerale o dei privati, giacchè anche in questo caso il parone deve rifondere tutte le spese conseguenti al danno medesimo, e si deve quindi procedere come pel caso di naufragio, essendo il parone soggetto alla stessa multa prescritta dal § 654.

Regol. 7 agosto 1829, art. 11.

627. Nel passaggio delle barche sotto i ponti, i quali siano provveduti di strada alzaja sottoposta alla volta, i barcajuoli devono dirigere esclusivamente sulla strada medesima i cavalli di attiraglio, essendo vietato in questo caso di attraversare colle corde il carreggiabile dei ponti.

Regol. sudd., art. 12.

628. Il passaggio delle conche si fa da una sola barca per volta, ed il modo col quale debbono maneggiarsi le porte e le ventale dei sostegni per potervi passare colle barche è determinato dai rispettivi custodi, ed i barcajuoli devono prestarvi quel sussidio che viene dai custodi medesimi richiesto.

Regol. sudd., art. 13.

629. Presentandosi pel passaggio di un sostegno o conca una barca di mercanzia tanto carica che vuota, ed una barca

corriera, questa precede la barca di mercanzia sebbene vi fosse giunta dopo, e la barca di mercanzia non può introdursi nel sostegno se non dopo che sarà sortita la barca corriera.

630. Entrando nelle conche e sortendo dalle medesime i barcajuoli devono usare tutta la diligenza, acciò le barche non arrechino danno ai muri, alle porte ed alle ventale. Regol. 7 agosto 1829, art. 14.

631. È proibito di aprire le portine ed i portoni dei sostegni sino a tanto che l'acqua nel vaso della conca non sia allo stesso livello di quella nel tronco del canale antecedente, trattandosi dell'aprimento delle portine o del successivo occorrendo di aprire i portoni; nel richiudere sì le une che gli altri il barcajuolo deve accompagnarlo col rampalo affinchè non si urtino fra loro. Regol. sudd., art. 15.

632. Appena eseguito il passaggio della conca si devono rimettere le porte e le ventale nello stato loro ordinario, in modo che il catino rimanga costantemente vuoto, a riserva del tempo in cui succede il transito della barca. Regol. sudd., art. 16.

## b) *Prescrizioni particolari al fiume Adda ed ai navigli di Paderno e Martesana.*

633. Per evitare che si urtino fra loro le barche ascendenti e discendenti nel fiume Adda incontrandosi improvvisamente nelle tortuosità che ritrovansi tanto all'imboccatura del naviglio di Paderno che a quella del naviglio Martesana, è obbligo dei condottieri delle barche o cobbie ascendenti prima di arrivare alle imboccature dell'uno o dell'altro naviglio di far pervenire un uomo al prato del castello di Trezzo riguardo al naviglio Martesana, ed al luogo del distrutto mulino del Fico rispetto al naviglio di Paderno per avvertire i paroni delle barche discendenti d'arrestarsi, onde lasciar libero il passo alle barche o cobbie ascendenti. Regol. sudd., art. 17.

634. Le barche che entrano nella città di Milano non possono stazionare fra il ponte della Gabella ed il tombone di San Marco, nè nella tratta di naviglio superiore, se non alla distanza almeno di metri 100 dal ponte medesimo. Regol. sudd., art. 18.

### c) *Prescrizioni particolari alla Fossa interna della città di Milano.*

Regol. 7 agosto 1829, art. 19. Avviso del Ministro dell'Inter. 8 dicemb 1802, art. VII.

635. Nel condurre le barche sotto i ponti della Fossa interna della città di Milano, i quali non abbiano la strada per l'alzaja sotto alla volta, sono obbligati i barcajuoli di usare delle carrucole che sono appositamente fisse ai parapetti dei ponti medesimi, e pei ponti che sono provveduti di strade per l'alzaja sotto alle volte si osserva quanto è prescritto nelle disposizioni generali al § 627.

Regolam. sudd., art. 20, ed avv. 4 settemb. 1832, della Delegaz. prov. di Milano.

636. Tutte le barche che vengono introdotte nella Fossa interna si scaricano e si mandano fuori della medesima nel termine di tre giorni feriali da contarsi dall'arrivo al ritorno del luogo di scarico, e nel caso di trasgressione si procede a norma delle prescrizioni portate dai successivi §§ 649 e 650.

Regol. sudd., art. 21, ed avv. del Minist. dell'Int. 8 dicemb. 1802, art. X.

637. Tutti i mugnai che hanno mulini nella Fossa interna devono immediatamente ad ogni richiesta dei custodi prestarsi a chiudere le bocche dei mulini stessi, onde facilitare il riempimento della conca vicina nel tempo della navigazione, senza che dagli stessi mugnai si possa pretendere alcuna mercede.

Regol. sudd., art. 22, ed avviso suddetto, art. XI.

638. È pure vietato agli stessi mugnai di mettere mano alle porte dei sostegni, onde derivare una maggiore quantità d'acqua a favore dei mulini, ed allorquando questi sono inoperosi, i mugnai devono regolare lo scarico delle acque a norma delle prescrizioni che vengono date dal custode del canale.

### d) *Prescrizioni particolari al Naviglio grande, compresa la Darsena fuori di porta Ticinese di Milano, ed al canale di Pavia.*

Regol. sudd., art. 23.

639. Rispetto al canale di Pavia le barche di mercanzia nei loro viaggi devono sempre tenere i cavalli di attiraglio sulla destra del corso, e la stessa pratica deve osservarsi sul naviglio grande nel tronco da Castelletto di Abbiategrasso a Milano.

640. È proibita la stazione, ossia dimora delle barche tanto cariche, quanto vuote nel primo tronco del naviglio di Pavia dal ponte del Trofeo alla Conchetta, e nell'ultimo tronco del naviglio grande dal ponte della strada di circonvallazione ascendendo fino a metri 150 superiormente al Dazio della catena di porta Ticinese. Da questa prescrizione restano eccettuate le barche delle quali si parla al § 646. Regol. 7 agosto 1829, art. 24.

641. La dimora di tutte le barche ha luogo nella darsena di Porta Ticinese di Milano. Regol. sudd., art. 25.

Le barche cariche sono disposte lungo la sponda verso la strada di circonvallazione incominciando alla distanza di metri 30 dal ponte ed andando fino allo sbocco dell'Olona, oppure lungo la sponda verso il bastione nel tratto dal tombone di Viarenna fino all' estremità della darsena vicina a Porta Ticinese di Milano.

Le barche vuote sono disposte lungo la sponda verso il bastione della Città di Milano dallo sbocco dell'Olona sino in vicinanza della Porta Ticinese.

642. Dal ponte della strada di circonvallazione fino al ponte del Trofeo non si può tenere stazionata barca di sorta alcuna. Regol. sudd.. art. 26.

643. Le barche cariche si tengono soffermate davanti al rispettivo dazio di catena di Milano pel solo tempo necessario alla ricognizione delle mercanzie ed al pagamento del dazio, dopo di che sono subito condotte fuori dei tronchi de' navigli superiormente indicati al § 640. Regol. sudd., art. 27.

644. Le barche sono assicurate alle colonnette, oppure agli anelloni che trovansi lungo le sponde mediante catena di ferro e lucchetto di cui devono essere provvedute le barche medesime. Regol. sudd., art. 28.

645. Resta accordato il traffico tanto all' ingrosso quanto al minuto delle mercanzie sulle barche stazionate alla sponda verso la strada di circonvallazione di Milano; al contrario resta proibito qualunque traffico di mercanzia sulle barche stazionate verso il bastione della stessa Città. Regol. sudd., art. 29.

646. Le barche cariche dirette alle sostre oppure alle seghe esistenti lateralmente ai due tronchi di naviglio indicati al § 640, possono soffermarsi per lasciar luogo allo scarico, tenendosi però sempre ad una distanza non minore di met. 30 Regol. sudd., art. 30.

dal dazio della catena di Milano. Lo scarico delle mercanzie dalle barche viene fatto entro il termine di tre giorni feriali, e l' estrazione dei legnami componenti le zattere è fatta nel termine non maggiore di due giorni. Passato questo termine, le barche sono condotte nella darsena ai luoghi delle stazioni superiormente fissati.

Le barche corriere del naviglio di Pavia hanno la loro stazione alla sponda sinistra del tronco di canale dal ponte del Trofeo fuori della porta Ticinese di Milano alla conchetta.

Regol. 7 agosto 1829, art. 31.

647. Finchè le barche stazionano nella darsena, è obbligo dei rispettivi proprietari o barcajuoli di tenerle vuote dall'acqua che vi si introducesse in causa di filtrazione o di pioggia per impedirne l'affondamento.

Regol. sudd., art. 32.

648. Resta proibito di muovere nella darsena le barche o zattere di notte tempo, e precisamente dall' *Ave Maria* della sera a quella della mattina.

Regol. sudd., art. 33.

649. Le barche che si trovassero in contravvenzione ai §§ 640, 641, 642, 643, 644 e 646 vengono dal custode del naviglio condotte ed assicurate con catena e lucchetto nei luoghi di stazione entro la darsena superiormente fissati al § 641, ed il proprietario o barcajuolo prima di ottenerne il rilascio deve corrispondere al custode medesimo a titolo d' indennizzazione della spesa e mercede austriache lire 4. 60 per ogni barca vuota, ed austriache lire 8 per ogni barca carica.

Parimente le barche in contravvenzione al § 647, e per le quali siavi pericolo di affondamento, sono dal custode del naviglio vuotate dall' acqua penetrata in esse, ed il proprietario e barcajuolo prima di ottenerne il rilascio è obbligato a pagare al custode lire 4. 60 per ogni barca a titolo di mercede, oltre la rifusione di tutte le spese da lui incontrate nell' estrazione dell' acqua.

Le barche in contravvenzione al § 648 sono dal custode arrestate e ricondotte al luogo ove erano stazionate prima dell'*Ave Maria* della sera, ed il proprietario o barcajuolo deve pagare al custode stesso austriache lire 8 per ogni barca a titolo di spesa e di mercede.

Finalmente le barche in contravvenzione al § 645 sono

dal custode stesso, dietro richiesta degli Agenti di Finanza, traslocate immediatamente alla stazione in cui il traffico è concesso, ed il proprietario deve pagare al custode austriache lire 8 per ogni barca a titolo di spesa e mercede.

650. Qualora il custode trovasse resistenza per parte dei proprietarj o barcajuoli all' adempimento delle incumbenze di cui è incaricato col paragrafo precedente, egli invoca l'assistenza dei posti di finanza e di polizia, i quali occorrendo prestano la forza armata. Regol. 7 agosto 1829, art. 34.

### e) *Prescrizioni particolari al Ticino.*

651. Nel tempo di piena o di acque ordinarie del Ticino tutte le barche discendenti devono giungere all' imboccatura del Naviglio grande pel mezzogiorno al più tardi. Regol. sudd., art. 35.

652. Le barche sì cariche che vuote le quali dovessero fermarsi nel Ticino, devono rimanere alla distanza non minore di metri 320 nel tempo di piena e mezza piena, e metri 160 nel tempo di acque ordinarie o magre dalla colonna denominata la colonna *guida*, posta all'imboccatura del naviglio grande, e devono essere assicurate alla sponda con quel numero di corde che sono necessarie per tenerle al loro posto. Regol. sudd., art. 36. Avviso 4 settem. 1832, della Delegaz. provinc. di Milano.

653. In tempo di acque alte del Ticino, cioè quando il pelo d'acqua supera l'altezza di once 23 (metri 1, 14) all' idrometro esistente nel guado al principio del naviglio, è proibito alle barche ascendenti tanto sciolte, quanto unite in *cobbie* di rimontare prima di mezzogiorno l'imboccatura del naviglio, e passare nel Ticino. Le dette barche devono soffermarsi ed essere assicurate alla sponda sinistra del naviglio in una fila sola ed alla distanza non minore di metri 80 dal guado in cui esiste l'idrometro, e soltanto dopo passato il mezzogiorno possono proseguire il loro viaggio. Avviso della Direz. delle pubb. costruzioni 17 gennajo 1839, n. 326.

### f) *Contravvenzioni e multe.*

654. I contravventori al § 617 soggiaciono immediatamente all' arresto della barca ed alla sospensione dell' esercizio sino Regol. 7 agosto 1829, art. 37.

a tanto che non siansi fatti inscrivere nel ruolo dei barcajuoli. I contravventori ai §§ 634 e 651 pagano la multa di lire 7 austriache. I contravventori ai §§ 627, 628, 630, 631, 632 e 639 pagano la multa di lire 25. I contravventori ai §§ 624 e 633 pagano la multa di lire 37. I contravventori ai §§ 619, 620, 621, 622, 623, 625, 629, 635, 636, 652 e 653 pagano la multa di lire 26. I contravventori ai §§ 637 e 638 pagano la multa di lire 53, ed i contravventori al § 626 pagano la multa dalle lire 50 alle lire 200 a norma delle circostanze che hanno accompagnata la contravvenzione. I custodi dei canali, dietro il processo verbale di scoperta contravvenzione, possono ordinare, ed in caso di renitenza od assenza del contravventore far immediatamente eseguire a di lui spesa la rimozione degli ostacoli frapposti alla sicurezza e libertà della navigazione, salva la processura per l'inflizione della multa, facendone rilievo nel medesimo verbale.

Avviso 17 genn. 1839 della Direz. gen. delle pubb. costruz.

Decreto gover. 18 marzo 1831, art. 1.

655. Per la multa da infliggersi ai contravventori nei casi contemplati dai §§ 621 e 622, oltre il conduttore della barca che è il vero e materiale contravventore, deve ritenersi risponsabile anche il proprietario della barca stessa nella sua qualità di concessionario.

Decreto sudd., art. 2.

656. Nel caso di più conduttori di una barca in contravvenzione, unico essendo il fatto della contravvenzione, viene esclusa la duplicità della multa, ammettendo però la solidarietà dell'obbligazione.

Decreto sudd., art. 3.

657. Proibita essendo la navigazione di ciascuna barca in tempo di notte e nei giorni festivi, e non variandosi per ciò la contravvenzione, sia che essa navighi da sola, oppure in convoglio con altre, ne deriva che altrettante si ritengono le contravvenzioni quante sono le barche naviganti in tempo proibito senza distinzione se isolate od in convoglio.

Regol. 7 agosto 1829, art. 38.

658. In caso di recidiva i contravventori pagano il doppio della multa, e nel caso di una terza contravvenzione tanto i proprietarj delle barche, quanto i conducenti delle medesime vengono sospesi dal loro esercizio per un tempo non minore di tre mesi, ed anche esclusi per sempre dall'esercizio della navigazione a misura delle circostanze.

Decreto Gover. 18 marzo 1831, art. 4.

659. Quanto ai mezzi di garanzie che dagli inventori si

possono pretendere, prima di lasciare in libertà la barca o la *cobbia,* quando il conduttore od il padrone della barca siano domiciliati in estero stato, si può a ciò provvedere mediante un deposito corrispondente alla multa prescritta per la contravvenzione ed all'importare del danno per avventura recato o delle spese che si fossero dovute incontrare, ovvero mediante una sigurtà idonea estesa a tutte le conseguenze della contravvenzione medesima.

660. I custodi dei canali, le amministrazioni comunali, la Gendarmeria, e gli Agenti di finanza e di polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione di tutte le suddette disposizioni, e nel caso di qualche contravvenzione stendono o fanno stendere il relativo processo verbale firmato da essi e da due testimoni presenti, lo spediscono senza ritardo all' I. R. Delegazione della provincia in cui fu commessa la contravvenzione per gl' incumbenti di suo istituto. Regol. 7 agosto 1829, art. 39.

661. Il prodotto delle multe si applica per due terzi all' I. R. Erario, e per un terzo agl' inventori che hanno verificate o denunziate le contravvenzioni. Regol. sudd., art. 40.

662. Col Regolamento 7 agosto 1829 non s' intendono menomamente derogate le prescrizioni già pubblicate per oggetti di finanza, le quali devono essere osservate colle comminatorie che in caso d' inosservanza sono già appositamente stabilite. Regol. sudd., art. 41.

## g) *Condotta delle zattere.*

663. Tutti i legnami o borre che voglionsi condurre sull' Adda, sul Ticino e sui canali camerali senza l' uso delle barche devono essere legati in zattere. Per la condotta poi dei legnami sciolti sui fiumi o torrenti non navigabili si richiamano le prescrizioni contenute nel Capitolo IX della presente Parte. Regol. sudd., art. I dell'app.

664. Nessuno può condurre zattere se non ha fatta analoga domanda ed ottenuto il permesso dall' I. R. Delegazione della provincia o provincie nelle quali vuole eseguirsi la condotta. Nella domanda che deve farsi all' I. R. Delegazione della Regol. sudd., art. II dell'app.

provincia s' indica il luogo da cui deve partire la zattera, la sega od il magazzino a cui è diretta, e così pure il nome delle guide che devono condurla.

Regol. 7 agosto 1829, art. III dell'appendice.

665. Nella condotta delle zattere devono osservarsi tutte le prescrizioni suindicate dal § 617 al § 662 inclusivi salve le seguenti modificazioni ed aggiunte, ed i contravventori incorrono nelle multe stabilite dal Regolamento 7 agosto 1829.

Regol. suddetto, art. IV dell'appendice.

666. Le zattere che vengono condotte dal naviglio grande a Milano, devono introdursi immediatamente nella darsena di Porta Ticinese, e sono poi condotte una per volta alla sostra o al magazzino ove debbono essere scaricate e disciolte, nè si può condurvi una seconda zattera fino a tanto che non sia estratto dal canale tutto il legname componente la prima. Per le zattere provenienti dal naviglio della Martesana si osserva la stessa disciplina soffermando intanto quelle dirette a Milano o nel naviglio alla prescritta distanza di metri 100 dal ponte della Gabella fuori di porta Nuova; oppure nel laghetto di S. Marco; e quelle dirette alle seghe o ai magazzini di S. Agata di Cassano e di Vaprio al disopra del porto di Trezzo, e si fanno discendere una per volta collo stesso ordine prescritto per quelle discendenti dal naviglio grande.

Regol. sudd., art. V dell'app. Avviso 4 sett. 1832 della Delegaz. di Milano.

667. Ciascuna zattera deve essere scaricata ed estratta dal naviglio nello spazio di due giorni feriali da contarsi dal tempo dell' arrivo alla sega o magazzino.

Regol. sudd., art. VI dell'app.

668. Nel tempo in cui si scaricano le zattere dirette al guado di Groppello per le seghe di Cassano, si deve dal proprietario tenere due guardie, l' una superiore alla distanza non meno di metri 200, onde dar avviso alle guide delle barche discendenti di tenere le barche medesime sulla destra del naviglio, e l' altra al ponte di Groppello onde avvisare se vi sia qualche cobbia ascendente, giacchè in questo caso quelli che attendono a scaricare la zattera, devono immediatamente sgombrare la strada per l'alzaja, e lasciarla libera al passaggio dei cavalli d' attiraglio della cobbia stessa.

Regol. sudd., art. VII dell'appendice.

669. I contravventori alle discipline contenute nei §§ 666, 667 e 668 incorrono nella multa di lire 20 oltre la rifusione dei danni, i quali si verificano nel modo prescritto al § 626.

I recidivi sono soggetti al doppio della multa oltre la sospensione dell'esercizio della navigazione.

670. I proprietarj e conducenti delle zattere sono inoltre obbligati ad osservare quelle discipline che a norma dei casi vengono prescritte dall'I. R. Delegazione coll'atto di concessione che deve essere a norma del § 664 domandato ogni volta dai proprietarj.

Regol. 7 agosto 1829, art. VIII dell' append.

671. La vigilanza per l'adempimento delle esposte prescrizioni è raccomandata agli agenti della pubblica amministrazione, alle Autorità comunali, ed alla forza armata, come al § 660.

Regol. sudd., art. IX dell'app.

## SEZIONE V

### PRESCRIZIONI PER OTTENERE IL PRIVILEGIO ESCLUSIVO PER LA NAVIGAZIONE DEI BATTELLI A VAPORE.

Notificaz. gov. 27 dicem. 1817, art. 1.

672. Il privilegio esclusivo a favore di chi è riuscito senza l'ajuto di forze animali a rimontare la corrente dei fiumi colle barche di pieno carico, deve, a scanso d'equivoco, intendersi non già per tutta la Monarchia, ma soltanto per un qualche fiume principale e suoi tributarj, ossia per una qualche determinata navigazione marittima da uno ad un altro punto della Monarchia, su di che sono prese delle determinazioni positive in conseguenza soltanto delle dimande e dei progetti che vengono insinuati.

Notificaz. sudd., art. 2.

673. Chi aspira al privilegio di far uso di battello a vapore oltre di indicare l'estensione in cui lo desidera e di giustificare le qualità che lo abilitano ad una tale impresa, deve presentare all'I. R. Governo e sotto sigillo o aperto, un esatto modello e disegno del battello di cui ha intenzione di servirsi, in seguito di che, e sempre premesso che sul di lui conto non vi sia cosa in contrario, gli viene accordato sotto le condizioni accennate nel § 676 il privilegio esclusivo di adoperare i battelli a vapore giusta il modello ed il tipo presentato nella determinata estensione di circuito da esso richiesto pel termine di anni quindici decorribili dal giorno in cui senza sussidio di forze animali avrà fatta la prima navigazione contr'acqua con un carico di centinaja 200 almeno

Notificaz sudd., art. 3.

674. In caso di due aspiranti al privilegio pel medesimo circuito sono confrontati i modelli o disegni da essi presentati e qualora da tale confronto non risulti una notabile differenza fra i due metodi, viene superiormente determinato a chi debba

di preferenza essere accordato il privilegio esclusivo nel circuito prescelto.

675. Ogni qualvolta risulta una notabile differenza nel metodo, consista questa o nella costruzione de' navigli od in quella della macchina a vapore, o nell'applicazione di quest' ultima, può concedersi un privilegio esclusivo dentro anche lo stesso circuito. Notificaz.gover. 26 dicem. 1817, art. 4.

676. La persona alla quale dentro un circuito determinato è stato conferito così fatto privilegio esclusivo per la navigazione a vapore, deve stabilire e mettere in opera sopra ciascun fiume del circuito assegnatole per lo meno un battello del disegno da esso presentato nel termine, a contare dal giorno in cui le viene notificata la concessione del privilegio, di un anno per rispetto ad un fiume principale, e di due anni per riguardo ai fiumi secondarj. Nel caso di non osservanza, il privilegio è considerato come estinto, e l'amministrazione dello Stato rientra nel diritto di conferire ad un nuovo individuo il privilegio nel medesimo circuito e per quell' istesso metodo. Notificaz. sudd., art. 5.

677. A chi è stato conferito un privilegio esclusivo per la navigazione a vapore, qualora gli facesse bisogno di provvedere all' estero la macchina e gli altri utensili necessarj, gli viene per questa accordata l' esenzione dei dazj. Notificaz. sudd., art. 6.

678. Così pure durante il viaggio è assolto da qualunque imposta a cui potessero andar soggetti i combustibili che sono necessarj per l'attivazione della macchina a vapore che trovasi sulla barca, ed i quali non possono essere scaricati dalla barca stessa. Questa esenzione non può naturalmente estendersi ai combustibili che trovansi nella barca per essere venduti o scaricati. Notificaz. sudd., art. 7.

679. Gli stranieri sono abilitati al pari dei nazionali ad ottenere il privilegio esclusivo. Onde preservare però non meno il pubblico che gli stessi intraprenditori dai disastri accaduti in altri stati dall' uso de' battelli a vapore, vennero stabilite le seguenti impreteribili prescrizioni. Notificaz. sudd., art. 8.

680. Ogni qualvolta il battello a vapore sarà stato allestito, e si troverà pronto alla partenza, di che l' appaltatore è in obbligo di dare avviso, viene fatta un' attenta visita per convincersi della solidità della macchina; consiste la detta visita Notificaz. sudd., art. 9.

nel verificare, 1.° che la caldaja sia suscettiva di una pressione maggiore otto volte di quella che è l'ordinario effetto della macchina a vapore (*c*), e che nessuna caldaja sia dichiarata atta a questo uso che non ne abbia sostenuta la prova, di qualunque materia essa si fosse, cioè di ferro fuso o battuto ovvero anche di rame; benchè quest'ultima materia meriti la preferenza; II.° che la valvola di sicurezza, la quale debb'essere bene assicurata e facilmente movibile, sia caricata al più di una sesta parte del grado di pressione a cui nella prova fu assoggettata la caldaja. Deve altronde la valvola essere custodita esclusivamente da chi dirige la macchina a vapore, oppure dal maestro macchinista risponsabile del suo regolamento. Alla parte esteriore del luogo in cui è rinchiusa la valvola di sicurezza, oppure anche in qualche altro sito esterno ed apparente, debb'essere collocata una tavola colla indicazione autentica del diametro della valvola e del peso con cui, giusta il regolamento della prova, potrà essere aggravata. Ciascun individuo che trovasi nel battello, è in diritto di farsi mostrare dal maestro macchinista la valvola di sicurezza, e di sincerarsi coi proprj occhi della misura del carico, la quale non può essere oltrepassata. La violazione di queste prescrizioni è punita come grave trasgressione politica.

Notificaz.gover. 27 dicem. 1817, art. 10.

681. Sono ripetute annualmente alla fine dell'inverno ed innanzi al primo viaggio la visita e la prova come sopra della caldaja.

Notificaz. sudd., art. 11.

682. Per assicurare che in causa di qualche accidente la valvola non sia impedita di agire nelle macchine di una forte pressione, si mette col mezzo della saldatura nel fondo della caldaja di condensazione, ossia nello specchio interno dell'acqua (vale a dire nell'acqua stessa), oppure in qualunque altra parte colla quale possono comunicare i vapori liberi della caldaja, un turacciolo formato di una lega metallica di piombo stagno e bismuto, fusibile al grado di temperatura che si richiede per la forza estensiva di quei vapori che sono

(*c*) Per le prove delle macchine a vapore convien vedere il regolamento colle relative istruzioni da ultimo emanate in data 16 dicembre 1844 di cui si fa cenno nella Parte IV, essendosi con tali istruzioni modificato il disposto dalla Governativa Notificazione 27 dicembre 1817.

calcolati sulla terza parte dell' intera pressione per la quale è stata costruita la caldaja.

In virtù delle precauzioni che sono indicate nel § 680 e nel presente, succede che se, per esempio, i vapori delle macchine debbono agire colla forza di dilatazione di tre atmosfere, e la forza della caldaja sia riconosciuta atta a 24 atmosfere, la valvola di sicurezza debb' essere regolata sul massimo peso di 4 atmosfere, e la fusibilità della lega che vi si dovrà saldare, dovrà essere fissata ad una temperatura che corrisponda alla forza di dilatazione de' vapori di 8 atmosfere.

683. Finalmente oltre le precauzioni su accennate prescritte dall'arte, anche nelle viste politiche e di polizia si è ordinato che prima d' ogni partenza il proprietario debba sempre far constare d' essere provveduto d' un maestro macchinista perfettamente esperto del regolamento della macchina a vapore, e che il battello stesso sia affidato alla direzione di un individuo intelligente della navigazione.

Notificaz.gover. 27 dicem. 1817, art. 12.

684. Per l'esame al quale devono andar soggette le caldaje, si è riservato il Governo di destinare i periti all' uopo idonei, muniti dell' opportuna istruzione, che servirà loro di norma pel modo col quale deve praticarsi l' esame medesimo.

Notificaz. sudd., art. 13.

## SEZIONE VI

### DEI MULINI NATANTI NEI FIUMI E CANALI.

Notificaz gover. 20 maggio 1835.

685. È vietato di stabilire sopra i fiumi e canali navigabili del Regno Lombardo-Veneto alcun nuovo mulino, sia natante, sia fermo alle sponde, e così pure di fare alcuna alterazione a quelli già esistenti, se non dietro speciale concessione da domandarsi all' Autorità competente, e sotto l' osservanza di quelle discipline che a norma de' casi possono essere imposti.

Vennero tenuti fermi, quanto ai mulini natanti sul Po e sull' Adige, i parziali regolamenti in corso (*d*).

#### a) *Dei mulini natanti sul Po.*

Editto dell' Arciduch. Isabella Clara 4 giugno 1670.

686. In conseguenza dei gravi disordini che si cagionavano negli argini del Po ed altri fiumi del Mantovano, e particolarmente in quelli che si trovano in froldo o sono rovinosi dalla vicinanza di mulini che ivi si mantenevano per macinare con maggior profitto dei mugnai, ma con danno del pubblico erario; non meno che ai continui clamori degli stessi mugnai che asserivano di non sapere ove potessero fermarsi per non incorrere nelle pene stabilite, nè essendo conveniente che per il privato benefizio si dia aggravio al pubblico tesoro, colla grida 4 giugno 1670 dell' Arciduchessa d' Austria, Duchessa di Mantova Isabella Clara, tuttora vigente, venne prescritto quanto segue: « Inerendo agli ordini antichi e consuetudini di questa « patria, non meno che a quelli e a quelle de' vicini in simil « genere, abbiamo risoluto di proibire a qualunque molinaro « o cozzone de' molini, il stare e fermarsi co' loro o altri

(*d*) Nel Veneto la suddetta disposizione è contenuta nella Circolare Governativa 16 luglio 1835.

« molini al diritto di qualsivoglia froldo o argine ruinoso sotto « pena di scudi venticinque di moneta corrente di Mantova « (aust. L. 44. 10) ogni qualvolta vi saranno trovati, da es- « serli tolti senz' altro avviso o citazione, riserbandosi di ar- « bitrare anche maggior pena, eziandio corporale, quando i « molinari siano recidivi nelle trasgressioni; e nella stessa pena « cadranno quei molinari che con loro molini non saranno tro- « vati situati di sopra, ed attaccati al di sotto de' detti froldi « o argini ruinosi, almeno per la distanza di cinquanta pertiche « (metri 140), colle attaccature, e dalla parte di sopra pari- « mente per cinquanta pertiche di distanza con li sandoni e « corpo del molino, e non in altra forma. Volendo che nella « stessa pena cadano i Giudici delle Degagne, che daranno « licenza a molinari di stare attaccati diversamente da questa « disposizione, o tollereranno che vi siano, anzi che trovando « essi Giudici che la limitata distanza potesse essere dannosa « al pubblico per cagione d' argini difettosi o altro, siano te- « nuti darne parte al Ducal Maestrato o al Sopraintendente « generale per riceverne quegli ordini che saranno giudicati « opportuni alla conservazione degli argini e pubblica in- « dennità. »

687. Siccome però talvolta conviene autorizzare i mugnai nello stato di magra del Po a collocarsi ad una distanza minore di quella prescritta nel paragrafo precedente, ed anche dirimpetto ai froldi; così l' I. R. Governo ha trovato opportuno di regolare tali concessioni colle seguenti norme:

Avviso dell' I. R. Deleg. prov. di Mantov. 7 aprile 1823, n. 6076-798.

I.° I relativi permessi sono rilasciati direttamente dall' I. R. Delegazione, sentito previamente l' Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni, e chi altro occorresse, per verificare il bisogno di accordarli.

II.° Vengono chiaramente espresse ne' permessi le condizioni occorribili, e la comminatoria della multa in caso di contravvenzione alle medesime.

III.° Determinandosi nei permessi il pelo d'acqua nel fiume, oltre il quale i mulini non possano fermarsi rimpetto, od in vicinanza al froldo, viene a suo tempo regolarmente intimato ai mugnai col mezzo dei custodi di ritirare i loro mulini entro un congruo termine bastevole per effettuarne il traslocamento.

Chiunque si rende contravventore alle premesse disposizioni è multato a tenore del sopracitato editto 4 giugno 1670.

Gl'ingegneri delle pubbliche costruzioni ed i custodi alle arginature vegliano specialmente pel corrispondente adempimento in ciò che li riguarda, e si deve notificare la qualunque contravvenzione per la competente applicazione della multa.

Editto 8 febbr. 1786, art. V.

688. Per allontanare poi ogni pericolo di naufragare non si possono tenere più di due mulini uniti insieme, e sebbene fosse proibito dagli ordini passati di tenerli attaccati con corde agli argini, e ripe in froldo, di collocarli in vicinanza delle corrosioni, perchè fanno crollare più facilmente le ripe stesse, e più rovinose rendono le corrosioni; ciò non ostante se ne è rinnovata la proibizione, acciocchè rimanga inoltre provveduto al libero e sicuro passaggio delle barche.

Editto sudd., art. VI.

689. Devono conseguentemente tutti i mulini tenersi fermati a burga, e quando la necessità esiga di legarli per qualche tempo in terra con corde, sono obbligati i mugnai di allontanarle all'occasione del passaggio delle barche; devono pure munire il coperto de' loro mulini delle paline necessarie a sufficiente altezza, perchè le anzane scorrendo alla lunga di esse, possano secondare il corso de'cavalli, senza essere arrestate dal corpo del mulino con pericolo, e perditempo.

### b) *Delle bine dei mulini natanti sull' Ollio e sulla Secchia.*

Regol. annesso alla Notific. gov. 20 maggio 1835, n. 11492-1085, art. 1 (*e*).

690. La bocca o porta che si lascia nelle bine dei mulini a comodo della navigazione non è larga meno di metri 7. 50. L'altezza dell'acqua sul fondo del fiume in istato di magra deve essere tale che basti all'immersione delle barche maggiori con carico regolare. Questa vista serve di norma nel determinare la collocazione delle bine e la situazione della detta bocca o porta.

(*e*) Il Regolamento per le così dette *bine* dei mulini natanti sul fiume Ollio da Pontevico al suo sbocco in Po fu approvato da S. M. I. R. A. con Sovrana risoluzione del giorno 26 marzo 1835, stata comunicata all'I. R. Governo di Lombardia mediante Dispaccio dell'I. R. Cancelleria Aulica Riunita in data 31 detto mese, 7837-591.

691. Si ritiene sufficiente al passaggio delle barche maggiori con carico regolare l'altezza dell'acqua a metri uno. Se però nella bocca della navigazione si escavasse naturalmente il fondo del fiume in modo che nella massima magra vi fosse un'altezza d'acqua notabilmente maggiore, il che potrebbe far pregiudizio all'azione dei mulini per un abbassamento nel pelo d'acqua, è permesso di stabilirvi con buzzoni un suolo regolare, su cui nel detto caso di massima magra si conservi il corpo d'acqua necessario per la navigazione. E però indispensabile l'approvazione dell'I. R. Delegazione provinciale, prevj i convenienti rilievi per parte d'un ingegnere d'ufficio, e l'opera deve eseguirsi sotto la direzione d'un ingegnere pure d'ufficio, e tutto ciò a spese dei proprietarj dei mulini. Regol. annesso alla Notific. gov. 20 maggio 1835, art. 2.

Nel caso poi che sulla direzione del vano inserviente al barcheggio si formassero dei depositi nel fiume, i quali impedissero il passaggio delle barche, sono obbligati i proprietarj della bina a farvi eseguire le escavazioni necessarie al passaggio delle barche medesime sino alla distanza non minore di metri 50 dal vano destinato alla navigazione.

692. Nel vano destinato alla navigazione è proibito di piantar passoni e colonne di qualsivoglia lunghezza o forma, e così di porvi qualsivoglia sorta d'ingombri se non come al paragrafo antecedente. Così è proibito qualunque ingombro o piantamento di passoni, ecc., sul fondo del fiume tanto superiormente, quanto inferiormente alla porta. Non è neppur lecito ai mugnai di porre attraverso della porta niun assone o trave per trasportarvi sopra i sacchi. Regol. sudd., art. 3.

693. In linea della sponda della porta si pianta stabilmente una fila di colonne di rovere legate insieme con traverse o filarole inchiodate. Questa fila di colonne od agucchie si estende per metri 20, e più occorrendo. Le colonne sono piantate col battipalo almeno un terzo della loro lunghezza nel fondo sodo del fiume colla testa elevata metri 0. 50 sul livello delle massime piene. Dovendo le dette colonne offerire dei punti d'appoggio alle barche che rimontano, sono guernite di opportuni ramponi di ferro, collocati in modo che le barche non possano urtarvi. Regol. sudd., art. 4.

694. Ai lembi della porta o *vado* si pongono due segnali, Regol. sudd., art. 5.

uno per parte, alti e fermi, consistenti in colonne od altro a giudizio dell'ingegnere d'ufficio, onde i paroni, conosciuto in distanza il varco da seguirsi nel passaggio per la navigazione, possano manovrare la barca in corrispondenza. Durante la notte tengono poi una lanterna accesa sopra uno dei detti segnali visibile inferiormente e superiormente per migliore e più sicura guida della navigazione.

Regol. annesso alla Notific. gov. 20 maggio 1835, art. 6.

695. Le traverse destinate a ristringere le acque del fiume alla larghezza occupabile dai mulini e dalla bocca di navigazione, si fanno con più ordini di palafitte e con riempimenti di buzzoni o *venzelli*, e ne viene coperto il dorso con uno strato di buzzoni o fascinoni impalati sul corpo delle traverse.

Regol. sudd., art. 7.

696. Le traverse sono intestate nelle sponde, e la loro intestatura si tiene a livello in circa delle acque medie. Il dorso poi va decrescendo sino all'estremità, ove si tengono alte dal fondo quanto unicamente può bastare all'azione dei mulini nelle acque ordinarie.

La loro posizione rispetto alle sponde e all'asse del fiume è tale che il filone può essere mantenuto nel mezzo del fiume, e che l'acqua che la sormonta nelle escrescenze, non cada direttamente contro la sponda inferiore. È poi proibito di piantare sul dorso delle traverse o pennelli delle agucchie, colonne, pali, e così pure sulla golena tra l'intestatura e l'argine.

Regol. sudd., art. 8.

697. Le traverse sono intestate nella sponda solidamente, e la sponda viene presidiata da un'armatura, la quale partendo dalla traversa, colla quale è connessa, si estenda inferiormente e superiormente fin dove è giudicato che le traverse possano cagionar pregiudizio alla sponda medesima. La lunghezza però dell'armatura inferiore non può essere minore di metri 70, e la superiore non può essere meno di metri 50; le dette armature sono del genere delle opere munienti.

A carico dei proprietarj delle bine sono poi anche i rinforzi e rialzi che a giudizio dell'I. R. Delegazione provinciale, sentito l'ingegnere in capo, occorressero a qualche tratto d'argine o pubblico o privato in conseguenza del maggior alzamento del pelo d'acqua del fiume che potesse dipendere dall'ostacolo delle traverse o ravarre delle bine medesime.

698. Occorrendo in caso di piena di dover levare uno o più mulini d'una bina pel più libero scarico del fiume, gli utenti sono obbligati, dietro ordine dell'ingegnere di riparto, di staccarli immediatamente dalla bina stessa per situarli in luogo innocuo a giudizio dello stesso ingegnere. Regol. annesso alla Notific. gov. 20 maggio 1835, art. 9.

699. Staccandosi un mulino per disobbedienza degli utenti agli ordini dell'ingegnere, ovvero incendiandosi per indolenza dei medesimi nel macinare od altro, essi utenti sono responsabili dei pregiudizj che ne derivassero ai mulini inferiori, se e come potesse essere di ragione. Regol. sudd., art. 10.

700. Non è lecito ad alcuno di stabilire nel fiume Ollio una bina di mulini senza averne ottenuto per mezzo dell'I. R. Delegazione provinciale il regolare permesso dall'I. R. Governo. Regol. sudd., art. 11.

701. Chi vuole stabilire una o più bine nell'Ollio deve domandarne all'I. R. Delegazione locale il permesso, indicandone la situazione e il numero dei mulini da porsi nella bina, e può, volendo, presentare il progetto formale corredato degli opportuni disegni, ove non preferisse di valersi a tal uopo dell'opera dell'ingegnere in capo. Regol. sudd., art. 12.

702. La domanda del ricorrente insieme al progetto viene comunicata dall'I. R. Delegazione all'ingegnere in capo, il quale a spesa del ricorrente medesimo si reca sopra luogo e, fatti i rilievi convenienti, riferisce sulla precisa ubicazione ove possa essere accordato di collocare la bina, e propone tutte le opere da farsi colle viste soprindicate e con tutte quelle inoltre che per le circostanze locali trovasse opportune, onde la bina riesca innocua al sistema del fiume e degli argini dove ne esistono. Regol. sudd., art. 13.

703. Il progetto dell'ingegnere in capo è corredato dei necessarj disegni e dettagli, e viene rimesso all'I. R. Delegazione, la quale lo rassegna all'I. R. Governo colle proprie osservazioni e con quelle dell'ingegnere in capo. Quanto ai disegni occorribili, dopo che l'ingegnere in capo ha determinate tutte le norme e condizioni del progetto, è in facoltà del petente di farli eseguire da ingegneri di sua confidenza. Regol. sudd., art. 14.

704. Le determinazioni che sono prese dal Governo, vengono comunicate al ricorrente col mezzo dell'I. R. Delegazione provinciale, e qualora il progetto resti approvato, il ricorrente fa Regol. sudd., art. 15.

eseguire le opere nel modo stabilito sotto la sorveglianza dell' ingegnere in capo o dell' ingegnere che sarà da lui a ciò destinato. Se per gli accessi alla bina si rendesse per avventura necessario di aprire una nuova comunicazione a traverso al fondo altrui, il ricorrente prima di stabilire la bina al luogo determinato deve tacitare il proprietario del fondo e riportarne regolare adesione.

Regol. annesso alla Notific. gov. 20 maggio 1835, art. 16.

705. Terminate le opere sono riconosciute dall'ingegnere in capo, il quale deve presentare all'I. R. Delegazione provinciale l' atto di ricognizione o collaudazione delle medesime da rimettersi poscia all' I. R. Governo, dopo di che viene abilitato il petente a porre i mulini in attività. Nel caso che insorgesse qualche difficoltà l'I. R. Delegazione ne fa rapporto al Governo.

Regol. sudd., art. 17.

706. Tutte le opere devono essere mantenute dal proprietario della bina nello stato medesimo della primitiva costruzione. Per conoscere se ciò venga esattamente eseguito, le opere sono una volta ogni anno visitate dall'ingegnere in capo o da altro ingegnere da lui delegato in concorso del proprietario.

Siffatta ricognizione però deve farsi inoltre ogni volta che vi sia fondato motivo di sospettare che le opere siano state per qualunque caso alterate. Presso l'I. R. Delegazione si conserva il progetto co' suoi dettagli da richiamarsi dall'ingegnere in capo pei convenienti riscontri sul luogo nelle dette ricognizioni.

Regol. sudd., art. 18.

707. Soggiacendo le opere della bina a qualche alterazione, deve il proprietario rimetterle allo stato primitivo sotto pena dell' esecuzione *ex-officio* in caso di renitenza a tutto suo comodo ed incomodo, e di una multa da determinarsi a norma de' casi secondo le disposizioni del § 714.

Regol. sudd., art. 19.

708. Se non ostante le cautele, secondo le quali viene compilato e riveduto il progetto dall'ingegnere in capo, si trovasse in seguito che qualche opera d'aggiunta fosse indispensabile per l'innocuità della bina, il proprietario deve farla eseguire sotto pena come al paragrafo precedente.

Regol. sudd., art. 20.

709. Quanto alle bine già esistenti i proprietarj sono obbligati ad eseguire tutte le opere che si trovassero necessarie per renderle innocue alla navigazione, al sistema del fiume, alle sponde ed agli argini sotto pena come sopra. Anche per

queste deve conservarsi negli atti dell' I. R. Delegazione la descrizione ed il disegno delle opere ridotte ove bisogni, come si è detto, e se ne devono fare le ricognizioni come al § 706. A questo fine i profili delle opere devono essere riferiti a capi saldi.

710. Se, non ostante le armature prescritte superiormente ed inferiormente delle bine, la sponda o l'argine fosse danneggiato nei tratti corrispondenti alle armature medesime per qualche sconcerto di esse, i proprietarj dei mulini devono riparare agli sconcerti non solo delle armature, ma inoltre anche a quelli delle sponde e dell' argine. Regol. annesso alla Notific. gov. 20 maggio 1835, art. 21.

711. Se il proprietario o proprietarj dei mulini avessero abbandonata o intendessero di abbandonare una bina, sono obbligati di far distruggere fino al fondo del fiume tutte le opere sporgenti nel fiume stesso, a riserva delle armature delle sponde che l'ingegnere in capo trovasse utile di conservare, le quali si lasceranno in essere senza però che rimanga loro obbligo di mantenerle. In caso di renitenza per parte dei proprietarj si procede come sopra *ex officio*, applicando inoltre la multa a norma del caso, giuste le disposizioni del § 714. Regol. sudd., art. 22.

712. Esistendo traverse di bine già abbandonate, i proprietarj ne devono distruggere le opere come al paragrafo antecedente. Se poi intendessero di rimetterle in attività, devono premettere tutte le professioni determinate nei §§ 700 e 701, e sottostare a tutte le condizioni come ai §§ 704, 706, 707 e 708, ecc. Regol. sudd., art. 23.

713. Se i mulini di una bina appartenessero a diversi proprietarj, si ritiene ciascuno di essi risponsabile in *solidum* dell' osservanza delle presenti prescrizioni, salvo all' escusso il regresso verso i cointeressati. Regol. sudd., art. 24.

714. I contravventori alle presenti disposizioni incorrono in una multa fino alla concorrenza di lire 100 austriache da determinarsi di volta in volta dall'I. R. Delegazione provinciale secondo le circostanze dei casi e da esigersi col privilegio fiscale, e ciò senza pregiudizio delle altre pene cui fosse luogo secondo le leggi e i regolamenti vigenti in materia di polizia fluviale. A carico de' contravventori sono pure le visite che Regol. sudd., art. 25.

occorressero d' ingegneri od altri per conoscere le contravvenzioni, e così la rifusione dei danni qualunque dipendenti dalle contravvenzioni medesime, e le somme relative vengono esatte col privilegio fiscale come sopra. I prodotti delle multe cadono per metà a favore dell' I. R. Erario, e per l' altra metà a favore dei denunzianti.

Regol. annesso alla Notific. gov. 20 maggio 1835, art. 26.

715. A carico dei proprietarj delle bine sono tutte le ispezioni degl' ingegneri necessarie per determinare la qualità dei lavori relativi tanto alle bine da introdursi di nuovo o da ristabilirsi, quanto alle già esistenti. Sono pure a loro carico le visite di collaudazione delle opere eseguite; ma quelle delle successive annuali ed ordinarie ricognizioni, e così delle successive straordinarie fra l'anno non sono a loro carico se non nel caso che all'occasione delle medesime si trovassero in contravvenzione col regolamento annesso alla notificazione 20 maggio 1835.

Regol. sudd., art. 27.

716. Sono mantenute in vigore le disposizioni del decreto 20 maggio 1806 sulla polizia della navigazione, come pure tutte le altre relative discipline e pratiche in corso in tutto ciò che per avventura non fosse provveduto col regolamento annesso alla Governativa notificazione 20 maggio 1835, o non fosse in opposizione con esso.

Regol. sudd., art. 28.

717. Le premesse disposizioni devono pure applicarsi giusta le determinazioni superiori alle bine dei mulini natanti sul fiume Secchia.

Regol. sudd.. art. 29.

718. Le Amministrazioni comunali, i custodi dei canali ed altri subalterni sotto la dipendenza degli ingegneri delle pubbliche costruzioni, l'I. R. Gendarmeria, e gli Agenti di finanza e di polizia sono incaricati della vigilanza per l' esecuzione delle summentovate disposizioni.

# CAPITOLO IX

## FLOTTAZIONE DI LEGNAMI NE' FIUMI E TORRENTI

### SEZIONE I

### DISPOSIZIONI GENERALI.

719. Niuno può condurre legnami tanto da opera che combustibili per fiumi e torrenti abbandonati alla corrente, se non se osservando quanto è prescritto dal Regolamento italico 24 novembre 1810. Regol. 24 nov. 1810, art. 1.

720. Niuno può adunare in cataste od in altro modo sulle sponde de' fiumi o torrenti i legnami per farne la condotta, se non se ne' luoghi che vengono indicati dalla Delegazione provinciale. Regol. sudd., art. 2.

721. Niuno può condurre legnami sciolti per fiumi e torrenti navigabili. Regol. sudd., art. 3.

## SEZIONE II

### DELLA CONDOTTA DE' LEGNAMI PER FIUMI E TORRENTI NON NAVIGABILI.

Regol. 24 nov. 1840, art. 4.

722. Chiunque intende di condur legnami per fiumi o torrenti non navigabili, ne chiede il permesso all'I. R. Delegato della Provincia.

Regol. sudd., art. 5.

723. La petizione esprime il tempo in cui si vuol fare la condotta, il torrente o fiume, il luogo donde deve partire la detta condotta, la quantità e qualità dei legnami, ed il punto in cui si vorranno raccogliere.

Regol. sudd., art. 6.

724. Il R. Delegato pubblica sollecitamente per mezzo d'avviso la domanda nei Comuni pel territorio de' quali scorre il fiume o torrente, e prefigge alle Deputazioni comunali e ai possessori dei terreni od edificj, i quali si credessero esposti a pericolo di danno, un termine perentorio di giorni quindici per produrre le loro eccezioni e pretese.

Regol. sudd., art. 7.

725. Presentandosi de' riclami, il R. Delegato col parere dell'ingegnere in capo, sentita la Congregazione provinciale, o li rigetta se li trova insussistenti, o prescrive allo stesso ingegnere in capo di recarsi sul luogo per esaminare lo stato delle cose, verificare l'esposto dai riclamanti, e proporre quelle cautele e quelle opere che, a giudizio d'arte e secondo le circostanze, siano necessarie a prevenire i danni che possono derivare dalle condotte. Le spese della visita sono a carico del petente la condotta, salvo il rimborso verso i riclamanti, nel caso che la visita sia stata provocata da falsa enunciazione di fatti per parte de' riclamanti medesimi.

Sul rapporto dell'ingegnere in capo e sul voto della Congregazione provinciale il R. Delegato nega, od accorda il permesso della condotta, sotto quelle condizioni e cautele che sono state suggerite dall'ingegnere in capo e dalla Congregazione stessa.

726. La decisione del R. Delegato non può essere ritardata più di tre mesi dall'epoca della presentazione dell'istanza per la condotta. Regol. 24 nov. 1840, art. 8.

727. Contro la decisione del R. Delegato è aperto alle parti la via di riclamo all'I. R. Governo. Regol. sudd., art. 9.

728. In que' casi nei quali la condotta dei legnami potesse nuocere a' ponti, argini, strade, edificj od altre opere mantenute a carico dello Stato, il R. Delegato ingiunge *ex officio* tutte quelle altre cautele che trova più idonee per la difesa di tali opere. Regol. sudd., art. 10.

729. Il concessionario è tenuto a sottomettersi all'esecuzione di tutte le opere, ed all'adempimento di tutte le condizioni ingiunte nell'atto di permesso (7). Regol. sudd., art. 11.

730. È tenuto inoltre al risarcimento dei danni avvenuti, malgrado la pratica delle ordinate precauzioni, pel quale risarcimento può essere, a seconda de' casi, obbligato a prestare idonea cauzione. Regol. sudd, art. 12.

## SEZIONE III

### DELLA VERIFICAZIONE E RISARCIMENTO DE' DANNI.

Regol. 24 nov. 1810, art. 13.

731. Tosto che il concessionario ha terminata la condotta dei legnami, ne rende inteso il R. Delegato il quale con un nuovo avviso prefigge ai Comuni o ai possessori il termine perentorio di giorni quindici a notificare i danni che avessero sofferti.

Regol. sudd., art. 14.

732. Qualora non venga nel termine sopra prefisso presentata alcuna notificazione o pretesa, il R. Delegato dichiara sciolto da ogni obbligazione della prestata sicurtà il concessionario, e gli rilascia il corrispondente certificato.

Regol. sudd., art. 15.

733. Le notificazioni o pretese per rifazioni di danni che venissero presentate, sono rimesse alla Congregazione provinciale, la quale, premesse le regolari verificazioni, anche mediante missione in visita dell'ingegnere in capo, pronuncia sulla competenza e qualità dell'indennizzo, salvo alle parti il riclamo in via sempre amministrativa.

## SEZIONE IV

### DELLA CONDOTTA DE' LEGNAMI PE' FIUMI O TORRENTI NAVIGABILI.

734. Dal punto in cui i fiumi o torrenti cominciano ad essere navigabili, i legnami devono essere uniti, legati o disposti in zattere. Regol. 24 nov. 1840, art. 16.

735. Nelle forme, dimensioni e condotte delle zattere si osservano i regolamenti stabiliti per la navigazione de' fiumi e canali. Regol. sudd., art. 17.

## SEZIONE V

### DELLE MULTE.

Regol. 24 nov. 1810, art. 18.

736. I contravventori al Decreto 24 novembre 1810 pagano una multa non maggiore di lire tremila, nè minore di lire cinquecento.

La multa è determinata dal R. Delegato; due terzi di essa si versano nella cassa del tesoro, e un terzo si accorda al delatore.

Regol. sudd., art. 19.

737. Sono inoltre tenuti al risarcimento di tutti i danni che fossero derivati tanto al pubblico che al privato, da liquidarsi a norma del disposto dal § 733, e i legnami sui quali si verifica la contravvenzione cadono in commesso.

## SEZIONE VI

### DELLA GARANZIA DELLE CONDOTTE DE' LEGNAMI, AUTORIZZATE DA LEGITTIMA CONCESSIONE.

738. I legnami in condotta autorizzata a termini del Decreto italico 24 novembre 1810, sono sotto la salvaguardia della legge. Regol. 24 nov. 1810, art. 20.

739. I conducenti imprimono sopra ciascun tronco una marca chiaramente visibile, riconosciuta previamente ed approvata dal R. Delegato provinciale, ed indicata nell'atto di permesso. Regol. sudd., art. 21.

740. Chiunque si appropriasse i legnami segnati con marca, è reo di furto. Regol. sudd., art. 22.

741. I conducenti sono assistiti dagli incaricati di polizia in tutto ciò che è necessario per ricuperare i legnami o dispersi o involati. Regol. sudd., art. 23.

# CAPITOLO X

## DISPOSIZIONI GENERALI

### SEZIONE I

### NORME PER LE LIVELLAZIONI DEI FIUMI.

742. L'ingegnere che deve intraprendere la livellazione d'un fiume, o d'un canale, oltre l'osservanza de' generali precetti dell'arte, e di quanto prescrivono le istruzioni del 18 novembre 1806, della Direzione Generale d'Acque e Strade, emanate per l'accuratezza di qualunque operazione di livello, usa una diligenza particolare per ottenere colla esattezza, che si può maggiore, il profilo del fiume a pelo d'acqua, il quale rappresenti la pendenza superficiale della corrente, che è il vero registro del sistema fluviale. A tal fine mette in pratica le seguenti avvertenze.

Istruz. annesse alla Circ. della Direz. generale d'acq. e strade 15 giugno 1807, art. 1.

743. Avanti d'intraprendere la livellazione del fiume, l'ingegnere dispone in riva del medesimo un numero di fermi segnali collocati, se è possibile, a pari intervallo, nè più distanti fra loro di cinque mila metri per il Po e per l'Adige, e di tre mila per gli altri minori fiumi, misurando le distanze lungo la corrente delle acque. Ove il fiume forma cateratte o rapide, ivi sono piantati due appositi segnali, l'uno al principio l'altro al fine delle medesime.

Istruz. sudd., art. 2.

Istruz. annesse alla Circ. della Direz. generale d'acq. e strade 15 giugno 1807, art. 3.

744. In un giorno ed ora stabilita viene contemporaneamente notato sopra ciascun segnale il pelo dell' acqua che vi decorre al piede.

Istruz. sudd., art. 4.

745. Le battute della livellazione sono ripartite a pari distanze l'une dall' altre, per quanto la natura de' siti lo permetta, e disposte in modo che una ne caschi sopra ciascuno de' prefati segnali.

Istruz. sudd., art. 5.

746. Ad ogni battuta, l'ingegnere nota l'altezza sopra la comune orizzontale osservata nell'atto dell' operazione, esprimendo il giorno e l'ora in cui questa vien fatta.

Istruz. sudd., art. 6.

747. Giunto a ciascuno de' premessi segnali, vi deve inoltre rilevare l'altezza del pelo precedentemente marcato.

Istruz. sudd., art. 7.

748. A diversi punti della linea livellata procura di accertarsi de' termini ai quali siano giunte le acque nella massima escrescenza, e nel massimo loro decrescimento o magra, prendendone le corrispondenti altezze sopra la medesima orizzontale, usando per questo una speciale attenzione agli ultimi tronchi dei fiumi in vicinanza de' loro sbocchi, sia in mare, sia in altri fiumi, perchè ivi l'inclinazione della corrente varia notabilmente secondo i diversi stati del fiume.

Istruz. sudd., art. 8.

749. Per gli sbocchi de' fiumi in mare è fatta annotazione dello stato della marea al momento dell'osservazione; e per gli sbocchi de' fiumi in altri fiumi si rileva lo stato del recipiente ad alcuno de' suoi capi saldi posti superiormente allo sbocco.

Istruz. sudd., art. 9.

750. Ove la linea livellata attraversa ponti, o passa d'avanti agli idrometri, chiaviche ed altri idraulici edificj, si rilevano le cadute de' loro punti principali sopra l'orizzontale, per annotarle in profilo.

Istruz. sudd., art. 10.

751. Nel profilo di livellazione una linea guidata colla possibile nitidezza e precisione unisce tutti i punti corrispondenti alle altezze notate sopra ciascun segnale, e rappresenta *il pelo dell'acqua contemporaneamente osservato;* sopra d'essa s'inscrive il giorno e l'ora della prima osservazione. Un'altra linea passa per tutti i punti corrispondenti alle altezze prese l'una dopo l'altra ad ogni battuta; essa rappresenta *il pelo dell'acqua successivamente osservato durante la livellazione.* Sotto le perpendicolari viene segnato il tempo delle singole

osservazioni. Nel caso che durante la livellazione il pelo del fiume non abbia sofferto alterazione, la prima linea si fa coincidere colla seconda, e rappresenta *il pelo dell'acqua costantemente osservato* durante la livellazione.

752. Oltre queste due principali linee, e quella che al solito rappresenta il fondo del fiume, due altezze ne sono tracciate sopra il profilo, l'una, cioè per le massime piene, e l'altra per le massime magre del fiume.

Istruz. annesse alla Circ. della Direz. generale d'acq. e strade 15 giugno 1807, art. 11,

753. Avvegnachè, mediante le premesse diligenze, si possa con sufficiente precisione ottenere il profilo del fiume, qualunque sia l'alterazione di alzamento o di abbassamento, che durante la livellazione succeda nella corrente medesima, tuttavia per la maggiore semplicità dell'operazione, e pel maggior accerto de' suoi risultati, l'ingegnere, quando le circostanze glielo permettono, procura nell'eseguirla di cogliere l'opportunità della stagione in cui lo stato del fiume, se non sia del tutto permanente, vada almeno soggetto a minori cangiamenti. Così viene colla maggiore esattezza possibile rappresentata la misura della pendenza superficiale del fiume, dalla quale dipende la forza acceleratrice che lo anima, ed i principali accidenti che lo accompagnano.

Istruz. sudd., art. 12.

## SEZIONE II

### OBBLIGHI DEI PRIMI UTENTI DELLE ACQUE.

Avviso del R. Consig. di Gov. 11 novem. 1790.

754. Per opere fatte ad uso e servizio pubblico incumbenti agli utenti di acque venne determinato: « Doversi obbligare « secondo la pratica il primo utente interessato, cioè il primo « ad usare delle acque dopo la costruzione dell'edifizio all'in- « tiero pagamento delle spese occorrenti; salve però al mede- « simo le di lui ragioni di regresso esercibili cogli stessi mezzi « verso gli altri cointeressati, come è di pratica e di ragione. »

Avviso del Gov. 23 ottobre 1794.

755. Dietro questa massima essendosi invocata la dichiarazione con quali mezzi poteva dappoi il primo utente ripetere dagli altri coutenti la rispettiva quota, si è deciso superiormente: « Che all'utente denominato coll'individuazione di *primo* « perchè più prossimo all'edificio od opera da farsi, compe- « tere debba per il proprio compenso della spesa anticipata « da pagarsi a rata dagli altri coutenti dell'acqua, quell'istessa « azione, e quell'istessa forza economica ed esecutiva, come « si trattasse di una esazione in forza di pubblici carichi, ben « inteso che resti salvo alli singoli interessati, dopo eseguito il « pagamento, l'esercizio delle rispettive ragioni avanti il giu- « dice o competente tribunale di giustizia per il conseguimento « del rimborso integrale o parziale della somma pagata contro « chi possa essere di ragione. »

Venne dedotta pertanto a notizia del pubblico la sullodata superiore dichiarazione « affinchè chiunque si trovasse nel « caso del suddetto regresso verso cointeressati renitenti al « dovutogli proporzionato rimborso, potesse dirigersi alla su- « periorità politica, dalla quale, per la di lui indennità, verrà « provveduto cogli opportuni mezzi economici ed esecutivi, « riservato dappoi l'esercizio delle rispettive ragioni avanti il « giudice o competente tribunale di giustizia. »

756. Il disposto però del § 754 sull'obbligo al primo utente di sostenere le spese occorrenti per edificj d'acque, non può estendersi alle provincie ex-venete, mentre l'applicazione di una tal norma, che in origine non ebbe forza di legge se non se nello Stato di Milano, non venne mai osservata nel Governo Veneziano, locchè forse avrebbe potuto convalidarne l'osservanza. Pertanto fu stabilito che in tutti que' casi contemplati dal succitato paragrafo che succedessero nei paesi che non erano soggetti al Governo di Milano nel novembre dell'anno 1790, debba attenersi al metodo usato nelle provincie venete, che consiste « nell'obbligare tutti gli utenti alle spese occor- « renti per gli edificj, colla minaccia ai restii di togliere loro « l'uso delle acque finchè abbiano pagata la quota loro spet- « tante. »

Deter. Vicereale recata col Decr. Gover. 23 mag. 1825, n. 14601-2514.

## SEZIONE III

### DEL TURBAMENTO DI POSSESSO.

§ 339 del Cod. Civ. Austriaco.

757. Qualunque siasi il possesso, a niuno è lecito il turbarlo di propria autorità. Al possessore che ne sia turbato compete il diritto d'invocare l'autorità del giudice, affinchè faccia cessare ogni molestia, e faccia risarcire il danno che verrà provato.

Notificaz. Gov. 13 ottobre 1825.

758. Per provvedere onde nelle quistioni per turbamento, di possesso d'ogni specie, ed in particolare riguardo ai confini, acquidotti ed opere idrauliche in quanto esse spettano alla sola giurisdizione civile, siano messi in pratica esecuzione, senza bisogno di lunghe procedure, i rimedii di diritto e le determinazioni del giudice prescritti dal Codice Civile generale, ed in ispecie nel primo capo della seconda parte, a difesa del possesso minacciato, ovvero per la restituzione del possesso turbato, Sua Cesarea Regia Apostolica Maestà, mediante Sovrana risoluzione del 22 giugno 1825, si è degnata di prescrivere, a norma comune delle parti e dei giudici, la seguente procedura sommarissima.

Notificaz. sudd., § 1.

759. Le quistioni per turbamento di possesso sono di esclusiva competenza delle Preture foresi ed urbane nel rispettivo circondario giurisdizionale in cui si trova l'oggetto della controversia.

Notificaz. sudd., § 2.

760. Chi ha sofferto pregiudizio nel possesso d'una cosa o di un diritto, ovvero chi fu illegittimamente privato del possesso stesso, deve tosto, ed al più tardi entro trenta giorni continui, da computarsi dal giorno in cui avrà notizia del turbamento, chiedere l'assistenza del giudice e spiegare con precisione la sua domanda ( Codice Civile §§ 339, 345, 346, 347 e 851) (*a*). Dopo la scadenza di questo termine, il

(*a*) I paragrafi del Codice Civile Austriaco superiormente citati sono i seguenti:

«§ 345. Se alcuno entra nel possesso con violenza, o se dolosamente

possessore che si asserisce turbato deve appigliarsi all'azione possessoria nella procedura ordinaria.

761. Per turbamento di possesso si procede verbalmente colla massima speditezza, e gli atti possono seguire anche in qualunque giorno feriato. La petizione può essere presentata in iscritto, ovvero dettata in giudizio a protocollo; nel primo caso si nota sulla medesima dalla parte esterna: *Urgente per turbamento di possesso.* Notificaz. Gov. 13 ottobre 1825, § 3.

762. Nelle procedure per turbamento di possesso viene escluso l'intervento degli avvocati. Notificaz. sudd., § 4.

763. In questa procedura sommaria il giudice deve per effetto del suo ufficio tenersi presente ed inculcare alle parti, la massima, che trattasi puramente dell'indagine e della prova materiale dell'ultimo possesso di fatto, e del turbamento, e che il provvedimento o la decisione del giudice sono limitati a proteggere ed a restituire il possesso che viene turbato. Chi Notificaz. sudd., § 5.

« o precariamente vi s'intrude di nascosto, e tenta di cambiare in un « diritto perpetuo ciò che gli è stato conceduto soltanto per favore, « senza assumersi veruna obbligazione permanente, tale possesso, per « sè medesimo illegittimo e di mala fede, diventa anche vizioso. Nei « casi contrarj il possesso si riterrà per non vizioso.

« § 346. Contro qualunque possessore vizioso si può proporre « l'azione tanto per la ripristinazione nello stato primitivo, quanto per « l'indennità. L'uno e l'altro, discussa la causa, dovrà decretarsi dal « Giudice anche senza riguardo a un diritto più forte che la parte « convenuta potesse avere sulla cosa.

« § 347. Non potendosi sul momento verificare quale delle parti « si trovi in possesso non vizioso, e quale di esse abbia perciò titolo « per l'assistenza del giudice, la cosa controversa viene affidata alla « custodia del Giudice o di un terzo, finchè la lite sul possesso sia « trattata e decisa. La parte soccumbente può anche dopo questa de- « cisione promuovere un' azione per un supposto diritto più forte che « credesse competerscgli sulla cosa medesima.

« § 851. Se realmente i confini non si possano più distinguere, « o se nasce lite in occasione di stabilirli, il Tribunale mantiene prima « di tutto l'ultimo stato di possesso. Quegli che con ciò si reputa gra- « vato, può produrre nel modo prescritto (§ 347) le prove, per le quali « crede di poter ottenere il possesso, la proprietà od altri diritti a lui « competenti. »

Venne ommesso il § 339, essendosene già riportato il contenuto nel § 757 del Manuale.

intende di acquistare un nuovo possesso, ovvero di esercitare un prevalente diritto al possesso, deve seguire la via ordinaria civile; ad essa appartiene anche la discussione sul titolo e sulla buona o mala fede del possesso, come pure sulle pretensioni d'indennità, in quanto queste non siano volontariamente riconosciute (Codice Civile 320, 328, 335, 339, 372, 373 e 374) (*b*). Per conseguente l'attore verrà astretto a determinare con precisione la sua domanda, e ciascheduna delle parti a dare distinte dichiarazioni sui fatti addotti dalla parte avversaria.

Notificaz. Gov. 13 ottobre 1825, § 6.

764. Il giudice cita ambedue le parti a comparire entro il più breve termine possibile, fosse anche nel giorno medesimo o nel susseguente, avvertendole dell'obbligo che loro incumbe, di portare tutti i documenti e condurre seco tutti i testimonj

(*b*) Si trascrivono i succitati paragrafi del Codice Civile.

« § 320. Col titolo valido si acquista soltanto il diritto al possesso « della cosa, non il possesso medesimo. Quegli che ha il solo diritto al « possesso non può, nel caso che il possesso gli sia denegato, immet- « tervisi di autorità propria; ma deve, producendo il suo titolo, doman- « dare l'immissione in possesso dal giudice ordinario nelle vie di diritto.

« § 328. Se il possesso sia di buona o di mala fede, si decide « in caso di lite per sentenza del giudice. Nel dubbio la presunzione « milita per la buona fede del possesso.

« § 335. Il possessore di mala fede è obbligato a restituire non « solo tutti gli utili ottenuti mediante il possesso della cosa altrui, ma « quelli eziandio che la parte danneggiata avrebbe conseguiti, e di ri- « sarcirlo di qualunque danno derivato dal suo possesso. Quando il pos- « sessore di mala fede abbia conseguito il possesso per mezzo di un « fatto proibito dalle leggi penali, l'obbligo del risarcimento si estende « anche al prezzo di particolare affezione.

« § 372. Se l'attore non riesce nella prova dell'acquistata pro- « prietà della cosa detenuta da un altro, ma provi il titolo valido e il « modo non vizioso dell'acquistato possesso, dovrà egli riguardarsi come « il vero proprietario rispetto a qualunque possessore, il quale non pro- « duca verun titolo del suo possesso, o soltanto uno più debole.

« § 373. In conseguenza se il reo possiede di mala fede la cosa « o illegittimamente, se non può indicare alcun autore, o soltanto un « sospetto, o s'egli acquistò la cosa a titolo lucrativo, mentre l'attore « l'acquistò a titolo oneroso, deve cedere la cosa a quest'ultimo.

« § 374. Quando l'attore e il reo abbiano un egual titolo del « loro possesso non vizioso, il reo in forza del possesso deve preferirsi. »

dei quali vogliono far uso, e che in caso di contumacia d'una parte, si presterà fede alle asserzioni della parte avversaria, e si giudicherà secondo quelle.

765. Quando già dalla petizione si manifesta l'utilità d'un accesso giudiziale, può il giudice tenere tosto la prima sessione sul luogo e farvi comparire i periti. Notificaz. Gov. 13 ottobre 1825, § 7.

766. Nei casi di nuova costruzione di un edificio o di altra opera, nei quali giusta i §§ 340, 341 e 342 del Codice Civile ha luogo il divieto di continuare l'innovazione sino alla decisione della controversia, il giudice ad istanza dell'attore deve dare la necessaria disposizione nell'atto che dà corso alla domanda (*c*). Notificaz. sudd. § 8.

767. Anche in altri casi di urgente pericolo d'ingiusto pregiudizio, si può ingiungere al reo convenuto di astenersi, sino all'esito della quistione, da tutte le azioni di questo genere, o da ogni innovazione nell'oggetto della controversia, colla comminatoria di corrispondente multa od arresto. Notificaz. sudd., § 9.

768. All'effetto d'impedire atti di violenza, o di evitare un pregiudizio irreparabile, e specialmente se fosse incerto chi abbia il possesso ora vizioso, si potranno, anche pendendo Notificaz. sudd., § 10.

(*c*) Il contenuto dei sopracitati paragrafi del Codice Civile è come segue:

« § 340. Se il possessore d'una cosa immobile o di un diritto « reale corresse pericolo di essere pregiudicato ne' suoi diritti colla costru- « zione d'un nuovo edifizio, d'un' opera idraulica, o con un' altra opera « qualunque, senza che dalla parte, da cui si fanno eseguire, siansi osser- « vate le cautele prescritte dal generale Regolamento giudiziario verso « il possessore, ha questi diritto di domandare dal giudice il divieto di « simile innovazione dal quale deve decidersi il caso colla maggior solle- « citudine.

« § 341. Prima della decisione della causa non deve il giudice di « regola concedere la continuazione dell' opera. Questa frattanto si ac- « corda nel solo caso di prossimo manifesto pericolo, o quando la parte « che fa eseguire l'opera, presta idonea sicurtà per rimettere la cosa nello « stato pristino e pel risarcimento del danno; e l'altra che domanda « la proibizione dell' opera stessa, non presta dal canto suo un' eguale « cauzione per le conseguenze del domandato divieto.

« § 342. Ciò che è disposto ne' precedenti paragrafi riguardo alla « costruzione di un nuovo edifizio, deve applicarsi parimenti alla de- « molizione di un edifizio vecchio, o di un' altra opera già esistente. »

la procedura ed avanti il termine della medesima, chiedere e dal giudice accordare dei provvedimenti interinali. A questo fine il giudice o decreta la sequestrazione giusta il § 347 del Codice Civile, o vieta ad ambe le parti ogni atto di possesso, o affida l'oggetto controverso a quella parte che presta cauzione al suo avversario, ovvero che per altri riguardi, prese in considerazione a termini di diritto tutte le circostanze, ha un fondamento prevalente a chiedere la protezione del giudice.

Notificaz. Gov. 13 ottobre 1825, § 11.

769. Se una parte non comparisce alla sessione stabilita, si ritiene per vero quello stato di possesso che viene indicato dalla parte presente, e si conserva mediante decreto contumaciale. Quando compariscono ambe le parti, il giudice procura di ottenere una transazione nella quistione di merito, o almeno una disposizione temporanea sino alla decisione della medesima. Se questo esperimento non riesce, si procede agli atti nell' ordine prescritto, ma soltanto sul turbamento di possesso.

Notificaz. sudd., § 12.

770. Senza consenso delle parti non si concede mai veruna proroga qualora all' attivazione non osti un impedimento manifestamente invincibile.

Notificaz. sudd., § 13.

771. Sui fatti controversi occorrendo, si sentono tosto *ex-officio* testimonj e periti, e se ne fa processo verbale. Dipende dalla prudenza del Giudice il conoscere quali e quanti testimonj e periti abbiansi a sentire, e quali interrogazioni debbano loro essere fatte.

Notificaz. sudd., § 14.

772. I testimonj ed i periti, non prestano giuramento, ma viene loro fatta l'espressa ammonizione, che con false asserzioni, ovvero celando la verità si renderebbero responsabili e sarebbero sottoposti a castigo. In questa procedura non è ammesso verun giuramento delle parti.

Notificaz. sudd., § 15.

773. Chiusi gli atti, viene tosto, e se fia possibile ancora nel medesimo giorno, emanata la decisione mediante un decreto che contiene anche i motivi, e che s'intima senza indugio ad ambe le parti. La decisione somministra una norma meramente provvisionale per l'ultimo possesso di fatto, ovvero pronuncia giusta la legge (§§ 340, 341, 342 e 343 del Codice Civile) un divieto o l'obbligo di dar cauzione; essa non impedisce a veruna delle parti di esercitare nella via ordinaria,

come fu disposto al § 763 del manuale, un prevalente diritto al possesso e le azioni che ne derivano.

774. Il ricorso al Giudice superiore è permesso solamente contro l'accennato decreto definitvo, e non si ammette contro i provvedimenti e le disposizioni interinali dati nel corso della procedura, contro i quali è riservato a ciascheduna delle parti d'insinuare il gravame dopo il decreto definitivo unitamente al ricorso. Sono esclusi tutti gli altri rimedj della legge, ed in particolare la restituzione in intiero. Notificaz. Gov. 13 ottobre 1825, § 16.

775. Questo ricorso si presenta in iscritto al giudice di prima istanza, ovvero si detta verbalmente a protocollo entro otto giorni continui; passato questo termine viene rigettato *ex-officio*. Se il ricorso è insinuato entro il termine, la Pretura trasmette tostamente al Tribunale d'Appello tutti gli atti senza tenere veruna sessione per coordinarli, e vi unisce in originale i processi verbali degli accessi e perizie, e degli esami dei testimonj, qualora le parti non gli abbiano prodotti in copia. Notificaz. sudd., § 17.

776. Si accorda senza indugio alla parte vittoriosa l'esecuzione del decreto di prima istanza, anche avanti la scadenza del termine pel ricorso, e senza riguardo al ricorso che si fosse realmente insinuato. Dipende dalla prudenza del giudice di prima istanza il determinare se, pendendo il ricorso al giudice superiore, i provvedimenti e le disposizioni interinali emanate nell'atto di dar corso alla petizione o durante la procedura (§§ 766, 767 e 768 del manuale) debbano tosto cessare, ovvero continuare fino a che il decreto sia passato in giudicato. Notificaz. sudd., § 18.

777. Se dagli atti risultano indizi di grave trasgressione di polizia o di delitto, il giudice eseguisce le prescrizioni del Codice penale; e riguardo all'oggetto della controversia, in quanto appartiene alla giurisdizione civile, procede nel tempo medesimo incessantemente secondo le regole più sopra stabilite. Notificaz. sudd., § 19.

# NOTE

## ALLA PARTE SECONDA

(1) La tabella indicante lo stato dei lavori in corso di costruzione che viene mensilm
Direzione generale delle pubbliche costruzioni è compilata adottando il seguente modello.

ME

Prospetto mensile dei lavori in corso nella Provincia di . . . . . coll' indicaz
sono stati portati, e col complessivo di tutte le

| Indicazione dell' opera | Lunghezza in metri | NOME dell' Appaltatore | NOME della Sicurtà | Importo dell' opera secondo la delibera | Numero delle rate convenute | Tempo prescritto pel compimento dell' opera | Giorno della consegna | Indicaz. del giorno in cui ebbe principio il lavoro | Ingegnere direttore dell' oper ed Assistent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

gata dall'ingegnere in capo alla R. Delegazione provinciale e da questa trasmessa alla

. . .

a qualità di ciascun lavoro, del loro importo, del grado d'avanzamento cui z inerenti all'amministrazione dei medesimi.

| Operai Impiegati durante il mese | | Prezzo parziale delle giornate per ciascuna qualità d'opera | Quota parte del lavoro eseguito in proporzione del totale | | Rate maturate in proporzione del lavoro eseguito | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualità | Quantità complessiva | | a tutto il mese di . . . . . | nel mese di . . . . . | | |
| | | | | | | |

(2) Postochè nell'articolo 18 del Regolamento 20 maggio 1806 sulle irrigazioni ed uso dell'acque per opificj si è stabilito doversi conservare i metodi e le discipline praticate relativamente alle estrazioni, condotte ed all'uso delle acque per le irrigazioni, pel movimento degli opificj, ec.; e postochè in taluna delle provincie lombarde trovavansi in vigore già da tempo per diversi fiumi e canali particolari disposizioni che non furono altrimenti surrogate dalle leggi posteriori; si mantennero le prime come si mantengono tuttavia vigenti, facendone all'occorrenza le relative applicazioni. Di tali antiche disposizioni le più importanti sono le seguenti:

## NELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Le acque irrigue nella provincia di Mantova, o procedano da sorgenti o si derivino da fiumi, sono tutte di proprietà dello Stato, il quale da remoti tempi ne concedette l'uso ai proprietarj dei fondi e degli opificj.

Le acque che si derivano a Pozzolo sulla sinistra del Mincio, ed estratte da questo fiume, hanno per la maggior parte uno stretto legame colla provincia di Verona, il quale da ciò dipende che le colature sono vincolate all'obbligo di sussidiare la bocca Veronese Borghesana, aperta nella sponda sinistra del fiume Tartaro, che divide le due provincie, in compenso dell'acqua che da esso Tartaro alcune bocche Mantovane estraggono sulla destra alquanto superiormente. L'uso di quest'acque e l'accennato vincolo resero necessario nel 1764 l'esecuzione di un Trattato fra i Governi d'allora austriaco e veneto, dato in Ostillia il 25 giugno di detto anno, nel quale anche le ragioni dei diversi utenti e le dotazioni d'acqua da darsi ai canali subalterni furono discusse e stabilite, ed in cui si assegnarono alcune speciali norme che tuttavia reggono la distribuzione e l'uso di queste acque.

L'Editto del 19 giugno 1765, stato pubblicato tanto nello Stato Veneto che nel Mantovano in esecuzione del suddetto Trattato di Ostillia, sopra l'uso delle acque del Tartaro e de' suoi influenti, comprese le fosse di Pozzolo e di Molinella, è del seguente tenore:

Art.° 1.° Il Tartaro e suoi influenti, comprese le fosse di Pozzolo e di Molinella, dovranno immancabilmente escavarsi, ed espurgarsi da cinque in cinque anni ne' modi in ciascuna provincia già stabiliti sotto la cura e sopraintendenza de' periti, che saranno destinati dai rispettivi Governi; e questi cavamenti si dovranno fare a spese del Consorzio o delle Degagne, rispettivamente,

o de' privati ancora per quelle porzioni che a loro sono state assegnate ne' Trattati, oppure a loro appartengono per antico passivo possesso. Dovrà pertanto nell'anno 1768 escavarsi, ed espurgarsi a spese del Consorzio il fiume Tartaro dalle sue sorgenti sino al molino di Gazo; il Tartarello d'Isolalta dalle sue sorgenti sino al suo sbocco in Tartaro; le fontane originarie del lago di Vacaldo; la Graizella, il Piganzo, il Tartarello d'Isola della Scala colle loro rispettive sorgenti; e a spese del N. U. Valmarana, e de' Conti Montanari il Cavo.

Nell'anno 1769 dovrà a spese del Consorzio escavarsi, ed espurgarsi il Tione dalle sue sorgenti sino al sostegno della Bazia di San Zeno, il fosso grande, i due Tioncelli, il Tione vecchio, e l'Osone.

Nell'anno 1770 dovrà escavarsi ed espurgarsi la Frascà dalle sue fontane originarie sino al sostegno di Roncanova, a spese del N. U. Cappello; e dal detto sostegno fino allo sbocco in Tartaro, a spese del Consorzio, ed a spese del medesimo il Tione dal suddetto sostegno della Bazia di San Zeno fino allo sbocco in Tartaro e così la Demorta: ed a spese delle due Camere di Mantova, e di Verona, da ripetersi poi da chi sarà di ragione, si scaverà nell'anno medesimo il Tartaro dal sostegno della Borghegiana fino al Bastion di San Michele: come pure a spese del Conte Ottaviano Pellegrini il Tartaro degli Erbazoni, e le fontane Bottari.

Art.° II.° Nell'anno 1766 dovrà essere escavato, e spurgato a spese degli utenti il Tartarello di Ostillia dal fine della Seriola Mazzagatta sino al Tartaro.

Nell'anno 1770 sarà escavata la fossa di Pozzolo dalla bocca di Villabona fino al principio di Molinella a spese della Degagna di Pozzolo: la Molinella dal suo principio sino al lago di Derotta a spese della Degagna di Molinella: l'Essere di Canedolo, e l'Anguora a spese della Degagna di Molinella: l'Essere di Susano, l'Essere de' due Castelli, l'Allegrezza, ed il Fissero a spese degli utenti; ed il Gabaldone a spese della casa Emilj.

Art.° III.° Tutti i sopraddetti cavamenti si dovranno successivamente continuare di cinque in cinque anni tanto sul Veronese, quanto sul Mantovano; e qualora questi, a giudizio degl' ingegneri destinati dai rispettivi Governi a visitarli, e sollecitarli, non si trovassero fatti a dovere, dovranno rifarsi, e perfezionarsi a tutte spese di chi gli avrà fatti prima.

Art.° IV.° Si faranno parimenti ogni anno gli sgarbamenti del Tartaro e de' suoi influenti, compresa la fossa di Pozzolo, e quella di Molinella ne' modi e tempi che seguono.

Lo sgarbamento del tronco del Tartaro dal sostegno della Borghegiana fino al Bastione di San Michele dovrà essere fatto ogni anno ne' primi quindici giorni del mese di ottobre a spese del Consorzio Veronese.

La parte della Frascà inferiore al sostegno di Roncanova sino allo sbocco in Tartaro si sgarbi ogni anno ne' primi quindici giorni di giugno a spese del Consorzio medesimo.

Il canale del Busatello dovrà conservarsi nella sua larghezza di braccia dodici mantovani, e nella profondità, in cui è stato posto di presente, e sgarbarsi due volte all'anno, cioè ne' primi quindici giorni di aprile, e di giugno, a spese de' vicini possidenti frontisti dell'uno e dell'altro Stato, i quali godono il frutto delle pesche e canne, che nascono nelle rive dell'alveo di detto canale; ed ogni volta che i frontisti dentro il tempo prescritto non lo facessero, potrà farlo qualunque degli utenti inferiori; ed in caso che da questi non venisse fatto, si farà fare ex-officio a spese dei detti due frontisti.

Le fontane originarie del Tartaro, e l'alveo di esso sino al molino Brognolo; quelle del Tartarello di Isolalta, e l'alveo del medesimo sino al molino Guerrieri; quelle del Piganzo e l'alveo del medesimo fino al Molino della Zera, e quelle del Tione con l'alveo del medesimo fino al molino del Grezano detto di Mezzo, dovranno essere sgarbate a spese del Consorzio Veronese due volte all'anno, cioè ne' primi quindici giorni di maggio e di luglio.

Le fontane della Frascà, e l'alveo della medesima fino al sostegno di Roncanova dovrà sgarbarsi due volte all'anno nei primi quindici giorni di maggio e di luglio, a spese del N. U. Cappello.

A spese del Consorzio saranno sgarbati quattro volte all'anno, vale a dire nei primi quindici giorni di maggio, giugno, luglio ed agosto il Tartaro del Molino Brognolo fino al Busatello; il Tartarello d'Isolalta dal molino Guerrieri fino allo sbocco in Tartaro; tutta la Graizella, il Piganzo dal Molino della Zera fino allo sbocco in Tartaro; tutto il Tartarello d'Isola della Scala, e l'alveo del Tione dal Molino del Grezano detto di Mezzo fino allo sbocco in Tartaro; ed a spese del Conte Ottaviano Pellegrini, il cavo detto degli Erbazoni; e il basso Tartaro dalla bocca di Ponte Molino detta del Lupo fino al sostegno della Borghegiana dal possessore del medesimo.

Art.° V.° Il cavo di Comune dal sostegno Cavriani fino alla fossetta, dovrà sgarbarsi una volta all'anno ne' primi quindici giorni del mese di ottobre a spese degl'interessati nello scolo e la parte

superiore di detto cavo dal sopranominato sostegno sino al lago di Derotta, dovrà sgarbarsi due volte all'anno ne' primi quindici giorni di maggio e luglio a spese degli utenti.

La fossa di Pozzolo dovrà sgarbarsi e spurgarsi ne' primi quindici giorni di maggio e di luglio ogni anno, a spese della Degagna, cominciando inferiormente alla bocca detta di Baldassarolo fino al principio della Molinella.

L'Essere di Canedolo, e l'Anguora si sgarbaranno due volte all'anno ne' primi quindici giorni di maggio, e luglio, a spese della Degagna di Molinella.

L'Essere di Susano, l'Essere de' due Castelli, e l'Allegrezza si sgarbaranno parimente due volte all'anno ne' primi quindici giorni di maggio e di luglio a spese degli utenti.

Il Gabaldone dovrà essere sgarbato due volte all'anno, nei primi quindici giorni di maggio e luglio a spese della Casa Emilj.

Il Fissero, cominciando da quella parte che pende verso il lago di Derotta sino al lago medesimo, dovrà sgarbarsi due volte all'anno ne' primi quindici giorni di maggio e luglio a spese degli utenti come in passato.

La Molinella vecchia e nuova, cominciando dal Castelletto dei Cavalli fino al sito denominato le Grottelle, dovrà essere sgarbata tre volte all'anno a spese della Degagna rispetto a tutta la Molinella vecchia; ed a spese degli utenti rispetto alla Molinella nuova, ne' primi quindici giorni di maggio, giugno e agosto, con avvertenza che vi siano impiegate tre partite di uomini nel tempo medesimo: una dal Castelletto de' Cavalli fino al Molino di Bigarello, l'altra da detto Molino fino al Molinello, e la terza dal Molino fino alle Grottelle.

Il Tartarello d' Ostillia dovrà sgarbarsi quattro volte all' anno ne' primi quindici giorni d'aprile, maggio, giugno e luglio, a spese degli utenti Ostilliesi. Così pure il basso Tartaro dallo sbocco del Busatello fino alla bocca chiamata del Lupo.

Art.° VI.° Tutti questi sgarbamenti sì Veronesi che Mantovani, saranno incaloriti e visitati dai rispettivi ingegneri dell'una e dell'altra provincia, destinati alla sopraintendenza delle acque; e se per giudizio de' medesimi si troveranno fatti malamente, dovranno essere rifatti a tutte spese di quelli che dovevano la prima volta eseguirli a dovere.

Art.° VII.° L'acqua introdotta per l'edifizio della fossa di Pozzolo, quando la scarsezza non vieti di poterlo fare, dovrà sempre

sorpassare di due once veronesi il segno stabile, che ivi si trova, per indizio della competente altezza dell'acqua.

L'Usciara sinistra del Molino del Gazo dovrà stare sempre aperta in bando in tempo delle irrigazioni: all'incontro dovranno star chiusi nel tempo suddetto tutti i canali delle pile e tutti gli altri sostegni sul Tartaro, e suoi influenti sì Veronesi che Mantovani. Si chiuderanno precisamente il giorno 25 marzo, e si apriranno il giorno 25 settembre i sostegni della Torre di mezzo sul naviglio; del Marchese Cavriani sul Cavo nuovo; del N. U. Cappello su la Frascà, e quello della Borghegiana sul Tartaro. Quanto però al sostegno della Borghegiana dovranno o l'agente del N. U. Micheli, o l'agente del Conte Zanardi prestarsi prontamente ad aprirlo ogni volta che saranno richiesti dagli utenti superiori per motivo delle straordinarie escrescenze delle acque che occorrono nella state, per le quali restano inondati i campi vicini; al qual effetto sono state già consegnate sì all'uno che all'altro degli agenti suddetti le chiavi del sostegno medesimo, e per regola di doverlo aprire, il faranno, qualora l'acqua sorpassi l'altezza de' due marmi a tal fine inseriti nel muro del medesimo, e per tanto tempo il terranno aperto, quanto basti perchè le acque si riducano facilmente al segno indicato; avendo però attenzione di avvisarsi i detti agenti scambievolmente ogni volta, che venga lor fatta l'istanza suddetta. A spese pure de' medesimi N. U. Micheli e Conte Zanardi sarà l'intiero mantenimento, e conservazione di detto sostegno e degli assoni, ed altri utensili a quello spettanti; colla riserva al detto Conte Zanardi di ripetere dagli altri coutenti mantovani la loro quota.

Quanto al sostegno del Cavo di Comune, sarà a peso del marchese Ferdinando Cavriani di mantenerlo e conservarlo in tutto e per tutto nello stato in cui è stato posto di presente, e di tenervi sempre persona che si presti continuamente ad aprirlo per uso della navigazione ogni volta che occorra il passaggio di qualche barca o battello sopra l'acqua di detto Cavo: mancando alle quali diligenze, dovrà il sostegno demolirsi senza che il marchese Cavriani abbia più la facoltà di rimetterlo. Quanto poi ai chiaviconi, o siano scaricatori del Tartaro posti vicini ad Isola della Scala, che dovranno essere muniti di forti porte con sue chiavi: al sostegno che chiude l'imboccatura del canale della Pila Pellegrini, ed all'altro sostegno allo sbocco del canale della Pila Pindemonti in Piganzo, le chiavi di detti chiavicconi e sostegni dovranno consegnarsi e custodirsi dal Provveditore ai confini Veronese destinato

alle visite: e così sul Mantovano si consegneranno le chiavi del Risoratore della fossa di Pozzolo detto la Canala al visitatore Mantovano, i quali visitatori dovranno tenere dette chiavi dalli 25 marzo fino alli 8 settembre con l'obbligo di rendersi vicendevolmente avvisati in caso che bisogni aprire li suddetti edifizj per straordinaria escrescenza di acqua.

Art.° VIII.° Sarà pur lecito al marchese Ferdinando Cavriani far costruire alli 10 di ottobre di ciascun anno nel Tartaro un pennello dell'altezza di once quattro sopra l'altezza ordinaria dell'acqua, e della lunghezza di piedi cinquanta veronesi, cominciando dalla punta del muro, che esiste alla sinistra dell'imboccatura del canale della Pila Morarola, e andando contro il corso del fiume sino al palo, che vi deve star sempre fisso, piedi diciotto veronesi distanti dalla ripa destra dopo terminate le canne; e ciò per introdurre l'acqua a beneficio della detta Pila Morarola posta sulla sponda della Risara Agnella e del Tartaro, a condizione che il detto marchese Cavriani debba ogni anno ai 10 del marzo susseguente aver fatto levare totalmente il detto pennello, e non facendolo levar esso, sia in libertà degl' inferiori utenti o delli due ingegneri Veronese e Mantovano il distruggerli a spese del medesimo marchese Cavriani.

Art.° IX.° Resta proibito ai molinari e loro serventi de' molini sopra il fiume Tartaro e suoi influenti di sovrapporre alcun rialzo o impedimento di qualsisia sorte agli stramazzi e soratori stabiliti già dagl' ingegneri nelle precise misure in cui si trovano, onde non venga impedito in tempo delle irrigazioni in minima parte il libero decorso all'acqua a beneficio degl'inferiori. E saranno i detti molinari obbligati inviolabilmente a dar esito all'acqua per gli scaricatori o vasi morti, oppure per li canali che portano l'acqua alle ruote, ogni qualvolta questa sormonti gli stramazzi de' molini. E per conservare a' molini medesimi l'uso della macinatura, resta prescritto, e risolutamente comandato a' detti molinari ed altri come sopra, che in tempo delle irrigazioni debbano lasciar sempre decorrere agl' inferiori le acque o per le porte che conducono l'acqua alle ruote quando si macina, o, quando non si macina, per le porte degli scaricatori, o de' canali equivalenti, aperti in modo che sostengano l'acqua secondo il livello del ciglio de' rispettivi stramazzi; e che solamente possa essere lecito a' molinari, quando per scarsezza d'acqua non ne hanno a sufficienza per macinare, di chiudere le porte per quel tempo solo che può bastare per ingorgare tant'acqua, che sia atta a fare la

macinatura con una ruota o più ruote che possano essere messe in movimento una dopo l'altra dalla stessa acqua che scorre da una sola parte del molino, o da una sola usciara, e non già da più porte nello stesso tempo aperte.

Art.° X.° Viene parimente proibito a quelli che hanno beni confinanti al Tartaro e suoi influenti, di rompere e guastare gli argini e le ripe, come pure di tenere alberi che pregiudichino alla buona conservazione delle medesime, ed al libero corso delle acque: ed essendovene, dovranno averli tagliati nel termine di giorni otto dopo la pubblicazione del presente, passato il qual termine si faranno tagliare a spese de' padroni, e gli alberi saranno confiscati a benefizio della Camera dominante. Dovranno pure in avvenire tutti i confinanti al Tartaro e suoi influenti tener riparati a loro spese gli argini medesimi, ciascuno dalla sua parte, e per la sua porzione; e nel caso di trasgressione, saranno ripartiti a spese del rispettivo Consorzio o Degagna; e fatto il riparo, il rispettivo Governo darà pronta mano affinchè il detto Consorzio o Degagna sia risarcito da quel frontista, cui spetterà la conservazione dell'argine, nel quale sarà stata fatta la spesa.

Art.° XI.° Non sarà lecito ad alcuno di porre o far porre negli alvei del Tartaro e suoi influenti canape o lino per macerarli, nè traversare gli alvei suddetti indebitamente con animali e carri. Resta pure vietato risolutamente a qualunque persona, comunità, collegio ed università di far porre in avvenire ed usare nell'alveo del Tartaro e suoi influenti arellate o simili ordigni e istromenti pescarecci, dai quali venga impedito il libero corso alle acque che dovranno essere indistintamente, nel termine di giorni otto del tutto rimossi, se ve ne fossero, in modo che l'alveo del fiume e suoi influenti, sì Veronesi che Mantovani, rimanga affatto libero, permettendosi unicamente a chi ha ragione di pesca nel detto fiume e suoi influenti l'uso delle reti ed arti a filo che possono usarsi, senza impedire il corso alle acque: ed essendovi alcuno che osasse contravvenire a questa provvida disposizione generale, ponendo arellate o altri simili impedimenti nel detto fiume ed influenti, non solamente incorrerà nelle pene infrascritte, ma ancora sarà permesso ad ognuno distruggerle di fatto e di propria autorità. A tal fine la proibizione e pene medesime in tutto e per tutto s'intenderanno stabilite per quelle arellate che si trovassero nelle valli contigue ai nominati canali, in distanza di pertiche sei, e contro quelli che per uso della pesca ardissero di deviare con

fossi indebitamente le acque dai tronchi maestri, per restituirle poco dopo ai medesimi, o farle passare nelle valli adiacenti.

Art.° XII.° Essendo già state modulate a tenore de' Trattati tutte le bocche, stramazzi, briglie, soglie ed ogni altro regolatore, per cui si deriva l'acqua dal Tartaro e da' suoi influenti, sì Veronesi che Mantovani: e parimenti essendo stata determinata l'altezza dei soratori e sostegni; regolate le trombe, gli albioni e ponti-canali, e posti i livelli in varie fontane e condotti pubblici e de' privati, e mutate le direzioni, larghezze e posizioni de' condotti medesimi; rassodati gli argini, levati i pennelli e rialzi, intestati tutti i fossi perpendicolari a' canali maestri, ed interrati i redefossi dell'una e dell'altra provincia, non sarà lecito a verun utente di alterare o por mano mai più sotto a qualunque pretesto in alcuna delle cose stabilite; ed in caso di contravvenzione sarà il trasgressore punito colla perdita della ragione dell'acqua a lui competente, che verrà applicata alla Camera dominante. E se il contravventore fosse persona, la quale non godesse diritto di acqua o d'irrigazione, si passerà contro di tale reo a quelle pene che saranno poste in fine del presente proclama. Che se mai occorresse bisogno di risarcire, o ristorare alcuna di dette bocche, ed altre fabbriche sopra espresse, resta proibito sotto la medesima pena della perdita della ragione dell' acqua, il poterlo fare senza licenza del proprio Governo, il quale spedirà sul luogo il suo ingegnere che avrà debito di subito avvisare l'ingegnere dell'altro Governo, onde ambedue di concerto facciano le operazioni in conformità de' Trattati e delle misure già stabilite. Sotto le stesse pene sia, e s'intenda vietato di alterare la presente posizione delle seriole Veronesi e Mantovane; e il poter dirigere i cavi altrove e tramandare le colaticcie in altre parti dopo gli usi legittimi, se non dove è stato prescritto a ciascun utente; e tra dette colaticcie dovranno intendersi sempre comprese quelle delle fontane nominate qui sotto nell'art.° XVI.°

Art.° XIII.° S'intenderanno d'ora innanzi per sempre vietate tutte le roste, stuppe, pennelli ed ogni altro impedimento che si mettesse in qualunque de' canali sì Veronesi che Mantovani a vantaggio di qualsivoglia utente per qualunque scarsezza d'acqua, o altro imaginabile motivo, essendosi abbastanza provveduto dai Principi alla indennità de' particolari co' sostegni, rialzi ed altre provvidenze stabilite ne' Trattati. Che se si trovassero nel Veronese o nel Mantovano piani di risare troppo elevati, sopra de' quali non potesse arrivare l' acqua alle medesime con giusta misura

destinata, ne dovranno i possessori restare onninamente contenti, ed imputare a sè medesimi se per l'elevazione de' loro terreni non possono ricevere maggior beneficio.

Art.° XIV.° Niuno de' rispettivi utenti sì Veronesi che Mantovani potrà, sotto qualunque colore o pretesto, ampliare i propri titoli ed usi oltre a quanto è stabilito in via di legge generale nelle Limitazioni e Tabelle unite alla relazione finale de' matematici, nè irrigare maggior numero di campi colle acque del Tartaro e suoi influenti, oltre a quanto nelle Limitazioni e Tabelle medesime è stabilito. E tutto ciò sotto pena di perdere il diritto della sua bocca che gli verrà irremissibilmente confiscata a beneficio della rispettiva Camera dominante. Ed acciò questa provvidenza abbia la più esatta esecuzione, si dichiara che se da qualunque persona verrà ad un Governo o all'altro fatta istanza che si misuri qualche risara, perchè si creda sospetta di eccesso, salvo ciò che è stato stabilito per i Conti Giusti di Gazo, gli sarà ciò accordato, e si farà la perticazione ex-officio, con riserva però di ripetere la spesa o da chi sarà ritrovato aver ecceduto nella dilatazione della risara, o da chi avrà fatta istanza, quando non si ritrovi verun eccesso. E perchè sia noto ad ognuno il metodo e la norma che si terranno in simili misurazioni, si dichiara che per giusta ed intera deduzione delle strade e fosse, argini e scriole attinenti alla risara di ciascun possessore, sarà detratto in via di regola generale ed inalterabile per questi, e simili titoli il cinque per cento dal risultato della misura della risara. Avvertendo che ne' fondi, i quali ricevono l'acqua da una sola bocca, che viene poi ripartita in più utenti, in tal caso si dovranno misurare i campi d'un possessore separatamente da quelli dell'altro con le regole dette di sopra, onde la trasgressione non venga ad imputarsi a chi non avrà contravvenuto.

Art.° XV.° Non dovrà alcuno usurpare le acque altrui, ed usurpandole, si procederà sommariamente alla indennizzazione della parte, ed alle pene infrascritte; dichiarandosi che per condannare sarà sufficiente la presunzione che nasce contro il proprietario che ne fa uso, quando non provi concludentemente che non vi sia intervenuta veruna sua colpa.

Art.° XVI.° Li redefossi che per via di trappelamenti lungo gli argini del Tartaro, e suoi influenti sì Veronesi che Mantovani traggono acqua dai canali maestri, siano, e s'intendano per sempre vietati, e dovranno essere prontamente otturati tutti quelli che si scoprissero ancora, o che fossero fatti e scavati ne' tempi avvenire.

Le fontane pure più vicine di pertiche cinquanta al Tartaro e suoi influenti siano e s'intendano generalmente vietate in ogni tempo avvenire, tanto se esistano in presente, quanto se accadesse che scaturissero di nuovo o per opera ed industria d'uomo, o per mero e naturale movimento delle acque stesse; nè possa veruno mai farne uso immaginabile per oggetto d' irrigazione sotto tutte le pene infrascritte. Da questo general divieto, restano eccettuate le tre fontane chiamate le Quare alla destra del Tartaro, tra il ponte di San Gio. Nepomuceno e l'altro detto de' Pastori, delle quali è investita la Comunità di Povegliano; le altre due esistenti al ponte suddetto de' Pastori investite al conte Franco; la fontana Casella esistente alla sinistra del Tartarello d'Isolalta e l'altra distante dal medesimo pertiche venticinque, siccome anche altre due chiamate Bindelle, tutte di ragione del marchese Giona. Il fosso con sorgive situato fra il ponte della Torre d'Isola della Scala, e i chiaviconi del Tartaro distante dal medesimo pertiche diecinove circa, e così tre sorgive al disopra de' sopraddetti chiaviconi; ed altre sette dalla parte opposta tutte di ragione del conte Giuliari. La fontana alla sinistra del Piganzo, e le altre alla destra del medesimo inservienti alla risara Riccini: e la fontana del N. U. Zenobio vicino al Piganzo pertiche otto e mezzo circa.

Art.° XVII.° Gli utenti dell'uno o l'altro dominio, serviti che si saranno delle acque, per irrigare i loro campi, a misura de' rispettivi legittimi titoli, non potranno far altr'uso delle colaticcie: ma quelle dovranno lasciar decorrere liberamente, acciocchè si restituiscano all'alveo del Tartaro, e suoi influenti tutte quelle che fatte le irrigazioni a loro competenti, vi possino ritornare; tra le quali colaticcie s'intendono soggette alla medesima legge anche quelle delle fontane più vicine di cinquanta pertiche al Tartaro e suoi influenti che si sono spiegate nell'antecedente articolo XVI.

Art.° XVIII.° Quanto alla pesca nel Tartaro, nel tratto che scorre intermedio tra le due provincie del Bastione di San Michele fino al Busatello, dovrà osservarsi il contratto seguito tra il conte Francesco Zanardi per una parte, ed i PP. di Santa Maria in Organo, anche a nome degli utenti veronesi dall'altra, riportato nell'articolo V.° delle dichiarazioni di Roveredo, e perciò non sarà lecito ad alcun altro, che al detto conte Zanardi di pescare in detto sito, e col titolo risultante dal detto contratto, sempre però con solo uso delle reti ed arti da filo come sopra.

Art.° XIX.° Il risarcimento dello sperone di muro nuovamente costruito in esecuzione del Trattato d'Ostillia del 20 aprile

1752, all'imboccatura della fossetta mantovana in faccia alla torre rotta, qualora venisse pregiudicata dal tempo, o da qualche altro accidente, spetterà alla Camera di Verona, in virtù dell'art.° IV.° delle dichiarazioni di Roveredo.

Art.° XX.° Dovranno osservarsi esattamente le esenzioni e rispettiva limitazione de' dazii in conformità dell'articolo XI.° del Trattato del 20 aprile 1752: e chiunque si trovasse aggravato indebitamente nel transito per terra e per acqua, ricorrendo ai rispettivi Governi, riporterà prontamente le provvidenze opportune ad indennizzarlo di ogni indebita vessazione.

Art.° XXI.° Inerendo ai Trattati suddetti, si farà ogni anno immancabilmente ne' mesi di giugno e luglio una particolar visita al Tartaro e suoi influenti, sì veronesi che mantovani, dal Questor Camerale Conte de Peyri per la parte di Mantova, e dal Provveditore a' confini Conte Maniscalchi per la parte di Verona, a tale effetto espressamente destinati coll'intervento de' due rispettivi Prefetti, o sia ingegneri eletti dai due Governi: e sarà cura de' suddetti visitatori d'osservare se vi sia alcun disordine o novità contro il prescritto dagli stessi Trattati: e dovranno dar pronto riparo secondo lo spirito de' medesimi agli istantanei bisogni, e ciò a spese de' contravventori o di quelli a comodo de' quali cadessero le contravvenzioni, riferendo ai rispettivi Governi quei disordini che abbisognassero di provvidenza maggiore, e dando sempre esatta concorde relazione di tutto ciò che avranno operato. Non convenendo fra di essi i visitatori, riferirà ciascun di loro al suo Governo quanto gli occorre, e i Governi s'intenderanno fra di essi per quelle provvidenze che ritroveranno del caso, le quali intese e conciliate, si spediranno dai medesimi gli ordini ai visitatori per l'esecuzione.

Art.° XXII.° Sarà pure cura dei due periti veronese e mantovano, eletti da' rispettivi Governi, di portarsi a riconoscere anche fuori del tempo dalle visite ordinarie, se vi siano disordini invitandosi vicendevolmente; e ritrovando qualche novità procureranno che sia subito riparata, se sarà cosa di poco momento; e se fosse grave cercheranno pure di rimediarvi alla meglio: ma dovranno riportarla con relazione concorde ai due Governi, perchè possano intendersi per uno stabile e pronto provvedimento e castigo de' contravventori. Che se i periti non convenissero fra di loro, ciascuno ne farà il rapporto al suo Governo, ed i due Governi passeranno ad eleggere altri periti, i quali pure dovranno regolarsi nel modo detto di sopra.

Che se il perito mantovano o veneto invitato per staffetta espressa, o per commesso espresso o altro in suo luogo autorizzato dal proprio Governo, e dal suo visitatore dopo ricevuto l'avviso, di cui dovrà dare alla staffetta o commesso un pronto certificato, tardasse due giorni a ritrovarsi nel sito che gli verrà indicato, l'invitante sarà in libertà di dar principio anche da sè solo alla visita, ove più credesse; intendendo però che se l'invitato non fosse comparso entro i detti due giorni nel luogo indicato, nulladimeno possa egli o altri in sua vece destinato come sopra anche dopo principiata la visita unirsi all'invitante per riferire con relazione concorde, o discorde al proprio Governo quelli disordini che ritrovassero. Che se in niun luogo l'invitato comparisse, potrà l'invitante continuar la visita da sè solo e farne poi relazione al di lui visitatore, che tutto riporterà al suo proprio Governo.

Art.° XXIII.° E perchè è volontà risoluta dei rispettivi Sovrani che sia prestata intiera e piena obbedienza alle cose dai medesimi comandate, e spiegate negli articoli suddetti del Proclama presente; perciò chiunque ardisse di contravvenire in qualunque benchè minima parte a quanto resta disposto coi suddetti Trattati, sia quello, oltre l'emenda del danno a chi lo avrà sofferto per causa della sua trasgressione, tenuto a tutte quelle pene pecuniarie, e corporali ancora, che, attesa la qualità della contravvenzione più o meno aggravante, saranno credute di giustizia da ciascun Governo. E se specialmente il contravventore sarà di quelli che godono bocche irrigatorie, o altro uso e beneficio delle acque sopraccennate, oltre le pene suddette sarà privato dell'uso dell'acque e li sarà otturata la bocca da applicarsi alla Camera dominante. E se i trasgressori non fossero in istato di pagare la pena ingiunta loro e di emendare il danno recato a chi per la loro contravvenzione sarà giudicato averne risentito pregiudizio, si passerà alla loro carcerazione, e ad ogni altro castigo che sarà creduto degno del caso. Ed alla esazione di queste pene si procederà dai magistrati ai quali saranno soggetti i contravventori con prove sommarie e privilegiate tanto ex-officio quanto per inquisizione, ed accusa e denunzia *sola facti veritate inspecta*, e senza tela e formalità giudiziaria rendendo poi inteso un governo all'altro della risoluzione che si sarà presa contro de' rei.

Ed affinchè nessuno possa allegare ignoranza del presente Editto sarà questo publicato ed affisso nei luoghi soliti per la sua piena ed inviolabile esecuzione.

*Questo giorno* 19 *giugno* 1765.

La dispensa e l'uso delle altre acque del mantovano per l'irrigazione e pel movimento degli opifici venne assoggettato a discipline mediante l'Editto 24 dicembre 1781 il cui contenuto è come segue:

I.° Non potrà alcuno nè direttamente nè indirettamente otturare Fosse, Dugali, e altri acquedotti o porre entro gli stessi degli impedimenti che trattengono il corso delle acque, o aprire o levare usciare, serrature o condotti, e fare altre innovazioni anche di fossi o redefossi affine di divertire le acque o per uso proprio od altrui in pregiudizio del terzo; e facendolo, oltre la rifazione del danno, incontrerà la pena per ogni volta di lire duemila, la di cui metà sia dell' accusatore, ritenuto il carcere a lavoro publico per un anno nel caso d' impotenza al pagamento.

II.° Tra gli impedimenti che rallentano il moto dell' acqua, che si oppongono alla conservazione degli argini e interrompono il libero transito vi ha quello degli alberi, macchie o cespugli. Sarà perciò vietato a chiunque il piantare sulle ripe degli alvei e canali pubblici (se non se nella debita distanza): e chi ne avesse dovrà farne seguire il tagliamento entro il termine di giorni venti, da cominciarsi da quello della pubblicazione del presente. Sia nell'uno, sia nell'altro caso avranno li disubbidienti in pena la perdita degli alberi, che rimaner dovranno a benefizio di tutti gli utenti in generale dei rispettivi canali.

III.° Anche le arellate e palificate messe negli alvei per pescare, ed i canapi e lini collocati negli stessi per essere macerati apportano un notabile nocumento. Rinvenendosi le une o gli altri si faranno immediatamente levare da chi sovrintende agli adacquamenti, e si convertiranno intieramente in beneficio degli altri utenti come sopra, condannati i contravventori pur anche nella pena di lire cento delle quali una metà aspetterà agli inventori.

IV.° I padroni de' mulini, pile e qualunque altro edifizio, i mulinari, ed ogni altro che travaglia, non potranno sostenere l'acqua più elevata degli stramazzi già stabiliti e da stabilirsi ove non fossero. Nelle circostanze delle piene apriranno i soratori ad impedimento d'ogni nocevole traboccamento. Per ogni contravvenzione pagherà ciascheduno la pena di lire 200.

V.° Affinchè poscia non si guastino le strade, ed i privati

non sentano alcun pregiudizio per colpa altrui, dovrà chi ha diritto di usare delle acque ritenere ben cavati i rispettivi particolari suoi alvei, ben costrutte e difese le rive e gli argini per quelli che li hanno in rilievo, sotto la detta pena di lire 200 da incorrersi dalli padroni al di più del risarcimento d' ogni danno avvenuto.

VI.° Tutti gli utenti delle acque goderanno dell'uso dell' irrigazione sulla norma precisa dei soli loro titoli e concessioni. Seguendo illegittima mutazione, alterazione, o ampliazione nell' indole delle stesse irrigazioni, ricaderanno tutte le ragioni dell' utente nella Camera, e il Fisco promoverà l'immediata apprensione.

VII.° Dovranno del pari tutti gli utenti astenersi sotto il vincolo della perdita d'ogni loro ragione di acqua come sopra da qualunque arbitraria innovazione o lavoro nelle bocche e modulate e da modularsi, stramazzi, briglie, livelli, soratori e sostegni. Nei casi di risarcimento o riparazione ricorreranno al Magistrato Camerale il quale darà l'opportuno ordine perchè a spese del petente, sotto la direzione del Prefetto o Vice-Prefetto all' acque secondo il parere del Regio Matematico, sia eseguito il risarcimento sul piede già fissato e non altrimenti.

VIII.° Serviti che si saranno gli utenti dell'acqua a loro competente, non riterranno le scolaticce, nè faranno di esse alcuna diversione in veruna maniera e tempo, al qual effetto ogni irrigante dovrà avere i suoi fossi di cinta nei quali cadono le colaticce che devono scorrere liberamente a beneficio dei legittimi utenti inferiori pei soliti canali già destinati. Chi ardisce di contravvenire perderà le sue ragioni come sopra.

IX.° A quest' effetto sarà dell' ispezione dei nominati Prefetto o Vice Prefetto delle acque di visitare o far visitare di quando in quando gli alvei e i canali, e di avanzare al Magistrato la loro relazione sullo stato attuale dei medesimi acciocchè il Tribunale possa sul momento provvedere ed il Fisco con facilità riconoscere gli abusi e procedere contro i contravventori.

X.° E perchè sia frenato vieppiù l'arbitrio e tolti gli abusi finora corsi di portare le acque sopra nuovi piani talvolta troppo elevati, e situati talmente che non possono essere restituite le colaticce od ai canali prescritti, od agli utenti inferiori, dovrà cadaun utente di acqua far rilevare a sue spese la mappa del suo podere da presentarsi e conservarsi negli atti del Magistrato, segnando in essa in giusta figura e misura i piani irrigabili ogni tre o quattro anni, secondo i titoli, tutti gli acquedotti, begoni o siano botti sottoposte

a strade o canali, ponti-canali, sostegni, stramazzi od altri manufatti, E qualora nel sistema finora tenuto sia rilevato dell'abuso, farà il Magistrato dal Prefetto o Vice-Prefetto alle acque correggere la detta mappa a tenore dei Trattati o dei titoli rispettivi, e notificare all'utente le correzioni, colla comminazione che trovandosi commessa alterazione sarà soggetto alle pene di sopra comminate all'articolo VII.

XI.° E qualora abbisognasse l' utente di ristaurare di nuovo alcuno dei suddetti manufatti o canali anche propri esistenti sul suo fondo, non potrà porvi mano se non con permissione del Magistrato, il quale l'accorderà sotto la direzione del Prefetto, o Vice-Prefetto, altrimenti sarà tenuto alle pene suddette.

XII.° Anche i conservatori delle rispettive digagne degli alvei d'irrigazione non devono intermettere le veglianti loro osservazioni. Dovranno quindi d'anno in anno fare la visita del pari ai canali ed alvei coll' intervento dei suddetti Prefetto o Vice-Prefetto, del Regio Matematico, o del perito approvato dal Tribunale, affine di rilevare e descrivere le operazioni da farsi, e proporsi nella solita convocazione degli interessati davanti il Magistrato Camerale per l' imposizione della tassa corrispondente. Cadrà la visita nei primi giorni di febbrajo, e verso la metà del mese la convocazione. Così potranno con comodità eseguire le rilevate ed approvate operazioni prima della metà di aprile, tempo in cui annualmente si rende il moto alle acque delle irrigazioni.

XIII.° Nelle operazioni non trascureranno i conservatori d'anno in anno quella degli sgarbamenti per rimondare gli alvei dalle paviere, ed erbe palustri, facendole esattamente estirpare e gittare in qualche distanza degli argini, e questi sgarbamenti si eseguiranno anche per la terza volta se fosse espediente ed a tenore dei Trattati.

XIV.° Ogni persona di qualsivoglia stato e grado, ogni affittuale, lavorante, fattore od agente sarà pronto ad eseguire le ordinazioni dei conservatori delle memorate digagne loro abbassate in nome del Magistrato. La disubbidienza sarà punita qualunque volta colla pena di lire 200, la quale verrà anche accresciuta a seconda delle maggiori circostanze di fatto ad arbitrio del Magistrato. Che se vi fosse resistenza od opposizione, verrà essa purgata secondo la disposizione delle leggi municipali.

XV.° Gli utenti ed interessati pagheranno prontamente la loro tangente di tassa nel termine prefisso dai monitori, e mancando saranno senza ulteriore avviso esecutati.

XVI.° Chi non ha legittimo titolo d' irrigazione non si appropri alcun uso di acque nemmeno in ristretta quantità. Scoprendosene alcuno, di qualunque condizione si sia, verrà punito la prima volta colla pena di lire 1000, coll' aggiunta della confisca dei frutti provenuti per causa della clandestina irrigazione sempre risarcito il danno a quei possessori, che lo avessero sofferto per detta usurpazione, la seconda volta colla confisca del fondo illegittimamente irrigato

XVII.° Ci riserviamo a noi ogni ulteriore concessione di acque per l' uso sovraenunciato, e anzi dichiariamo che essendo pervenuto alla nostra notizia d' essersi da alcuni possessori distrutti dei campi aratorj ed arborati e dei prati contro i retti principii della pubblica pulizia per così diffondere la coltivazione dei risi oltre i giusti confini, non più si daranno concessioni per tale effetto se non sarà con ogni esattezza precedentemente provato che il fondo da convertirsi nell' uso di risara sia del tutto vallivo, e incapace a servire ad una meno nocevole coltivazione.

XVIII.° Per la concessione non s' intenderà mai accordata la proprietà delle acque qualunque sia l'uso o d' irrigazione o di edifizi. Questa rimarrà come in passato unita ai nostri Camerali diritti.

XIX.° Nelle concessioni da farsi per l'uso di queste acque, comunque provengano, siano colative, o discendano dagli edifizi, si osserverà nella piena sua attività il regolamento degli enunciati Trattati, atteso l' ottimo effetto che dallo stesso n' è pervenuto.

XX.° Ogni concessione perciò verrà regolata sulla misura del quadretto veronese, secondo il quale s' intende una bocca irrigatoria quadrata, i di cui lati siano d' un piede veronese con un battente di once due d'acqua.

XXI.° Con tale quadretto pertanto, giusta la fatta esperienza, verranno i concessionari provveduti quanto ai fondi destinati alla coltivazione del riso di acqua sufficiente al necessario adacquamento primieramente di campi ottanta veronesi ovvero biolche settantasei mantovane, e indi altri sessanta campi, quaranta cioè per le prime scolaticce e venti per le seconde. E quanto ai fondi disposti alla irrigazione dei prati di tant'acqua quanta basti all' inaffiamento di ore ventiquattro per campi venticinque, e di giorni sette per campi centosettantacinque, sempre tenuta su ciò la proporzione per la maggiore o minore quantità di terreno.

XXII.° Il prezzo di un simile quadretto d' acqua e proporzionatamente di un mezzo quadretto, di un quarto, di un sesto, secondo il bisogno del compratore, sarà di lire 44400, qualora l'acqua

debba servire all' irrigazione di terreni già in gran parte coltivati, e di sole lire 59000 in caso che il terreno da irrigarsi sia in gran parte o del tutto incolto; e questo prezzo si pagherà dagli utenti nella proporzione suddetta secondo la qui appiedi tariffa.

XXIII.° Se poi l'acqua dovrà impiegarsi ad animare pile da riso o mulini esclusi gli esistenti sul Po, sull'Ollio e gli altri natanti, pei quali è già fissato l'annuale contributo alla regia nostra Camera in frumento, sarà il prezzo di essa ristretto alle lire diecimila per ogni ruota che abbia l'acqua perenne, e rispetto alle altre in proporzione del tempo in cui godono dell'acqua capace a metterle in moto.

XXIV.° Per tutte le altre macchine idrauliche destinate a manifatture sarà accordato gratuitamente l'uso dell'acqua per anni quindici con che spirato il detto tempo siano gli utenti obbligati a pagare l'annuo canone di sole lire 100, colla facoltà inoltre di redimersi da questo, sborsando il capitale da calcolarsi in ragione del 4 per cento.

XXV.° Fissato colle regole sopraccennate nell'atto della vendita il prezzo dell'acqua resta riservato a qualunque compratore il diritto d'affrancazione senza alcuna restrizione di tempo, cosicchè sia egli in piena libertà di pagare il capitale, o di corrispondere sul medesimo il frutto del 4 per cento, principiando però dal giorno del contratto, e ciò resta indistintamente fissato per tutti gli acquirenti d'acque sieno facoltosi o di mediocri sostanze, anzi per agevolare ai medesimi il modo di liberarsi dal peso della prestazione che dovranno fare si concede loro la facoltà di fare il pagamento del rispettivo capitale in quattro rate eguali.

XXVI.° Per riformare i disordini che vi fossero nell'uso delle acque e per riconoscere gli utenti di buona o mala fede ed i rispettivi loro debiti verso la regia nostra Camera, saranno con successivo avviso eccitati gli utenti a produrre i loro titoli nanti una Deputazione di Ministri opportunamente autorizzata a deliberare e provvedere secondo le circostanze dei casi.

XXVII.° I campari destinati, come altresì li birri, praticheranno tutte le dovute diligenze e investigazioni onde indagare se alcuno contravvenisse al tenore della presente, trovandone dovranno dare le denunzie fedeli alla Segreteria del Magistrato nel Dipartimento delle acque. Saranno inabilitati per sempre dell' impiego nel caso di negligenza, e avranno il lavoro pubblico fino a tre anni ad arbitrio del Magistrato Camerale nel caso di cooperazione o dolo nelle contravvenzioni.

XXVIII.° Il Magistrato Camerale darà tutte le disposizioni coerenti alla esecuzione ed osservanza di questa nostra legge, ed avrà la privativa ispezione di tutte le pendenze in queste materie ed anche sopra le contravvenzioni che accadessero, coll' obbligo però di farne le corrispondenti consulte.

XXIX.° Sia finalmente ognuno avvertito di obbedire, altrimenti sarà con rigore punito colle pene sovra comminate, tale essendo la nostra Sovrana intenzione.

## Prezzo delle acque per le risare e prati per un quadretto veronese d'acqua ed a proporzione secondo il bisogno.

*Per quadretto d' acqua veronese s' intende la quantità d' acqua che fluisce per pura pressione da una bocca quadrata con un piede veronese di lato* (0.m 3429) *e con due once veronesi di battente* (0m 0571).

*Quando il quadretto fosse nelle circostanze normali, la sua portata sarebbe di metri cubi* 0, 14536 *per 1."*

| | Pei terreni in gran parte coltivati | | | | Per terreni incolti | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il primo utente . . . . | l. 25571 | 8 | 6 | 6/7 | l. 22285 | 14 | 5 | 5/7 |
| Secondo utente per le prime colaticce . . . | » 12685 | 14 | 5 | 5/7 | » 11142 | 17 | 1 | 5/7 |
| Terzo utente per le seconde colaticce . . . | » 6342 | 17 | 1 | 5/7 | » 5571 | 8 | 6 | 6/7 |

Per le altre macchine d'acqua come sopra alli §§ XXIII e XXIV.

## FIUME LAMBRO.

Tutte le disposizioni relative al fiume Lambro si riducono alle seguenti due Gride, di cui ne seguì la ristampa nel 1832 dietro l'autorizzazione compartita dall' I. R. Governo coll' ossequiato Dispaccio 9 novembre 1832 N. 54366-3545.

« 1756, 26 *luglio.* »

« Essendo pervenuti a notizia dell'Illustrissimo Magistrato Ca-
« merale dello Stato di Milano li molti disordini, che si cagionano
« nel Regio fiume Lambro per tutto il di lui corso, quanto sii
« dal principio del medesimo alli laghi di Alserio e di Pusiano, sino
« allo sboccare che fa nel fiume Po, per il che ne seguono incon-
« venienti, e pregiudizi al Regio Fisco, al pubblico ed al privato,
« dai quali dipende in gran parte la penuria delle acque, che in
« esso fiume frequentemente s'esperimenta, e massime in quelle
« che dovrebbero decorrere nel naviglio di Martesana, come
« era solito:

« Perciò per rimediare a tali incovenienti il detto Illustrissimo
« Magistrato Camerale dello Stato di Milano ha giudicato ispediente
« (lasciando in sua forza e vigore le Gride già fatte in ciò, che
« riguarda la conservazione della regalia delle suddette acque,
« come pure le altre Gride antecedenti) di far pubblicare la
« presente:

« Con la quale primieramente comanda a qualsivoglia persona
« di qualsisii grado e condizione, niuna eccettuata, che non ar-
« disca di divertire le acque di detto fiume Lambro, ma quelle
« lasci correre per il suo letto, nè meno le adoperi per adacquar
« campi nè prati, se non ha la debita facoltà e licenza per Pri-
« vilegio o Concessione Regia sotto pena di scudi trecento d'es-
« ser applicati alla Regia Camera per due terzi, e l'altro alli cam-
« pari del detto Fiume, al predetto effetto deputati, alla denunzia
« dei quali con un testimonio degno di fede si crederà, e si pro-
« cederà contro gli usurpatori.

« Che tutti gli utenti che godono acque del detto Lambro,
« avvertano di non usurpare, nè eccedere il godimento ed uso
« dell'acque che le competiscono per le loro rispettive concessioni,
« privilegi e ragioni, perchè in caso d'usurpazione si procederà
« contro di loro non solo alla condanna del godimento dell'acqua
« per tutto il tempo passato, ma ancora alla privazione dell'ac-
« qua, ed altre pene comminate nelle Gride, e si faranno otturare
« le loro bocche ed incastri, del che si darà fede al notificato delli
« Campari, o di qualsivoglia altro con un testimonio degno di fede.

« Che alcun molinaro, nè altra persona che tenga molino
« sopra detto fiume Lambro ardisca di ringorgare o trattenere

« le acque in qualsisia altro modo, nè sotto qualsisia pretesto, ma « abbino detti molinari, quando non macinano, a tenere aperte le « spazzére dei loro molini per tutto il tempo che non macinano, « e quelli che non hanno spazzére dovranno farle fare nel ter- « mine di otto giorni dopo pubblicata la presente Grida, acciocchè « le acque possano correre per il letto di detto fiume, il tutto « sotto pena di scudi cento d'essere applicati come sopra.

« Che chiunque ha ragione di tener Bocca, Bocchello, Inca- « stro, o Cavo per estraere acqua dal detto fiume Lambro, qual « sii rotta o smodellata, la debba far acconciare o modellare nel « termine d'un mese dopo la pubblicazione della presente, me- « diante l' opportuna licenza del prefato Illustrissimo Magistrato, « quale secondo la qualità dei casi riconoscerà se sii necessaria « la visita dell' ingegnere camerale e soliti officiali del Tribunale, « o pure la sola assistenza del camparo, altrimenti passato detto « termine ed avutasi notizia di non essere stato eseguito, si farà « immediatamente aggiustare a spese di chi sarà stato renitente.

« Che nel termine di giorni quindici dopo la pubblicazione « della presente s'abbiano ad otturare tutti gli scanoni o rotture « che si trovano nelle ripe di detto Regio Fiume, e suoi rami, di « maniera che non possa in alcun modo penetrar acqua, e ciò « sotto pena di scudi cento d' applicarsi come sopra, nella qual « pena si intendono incorsi quelli, sopra li beni dei quali si tro- « vano dette rotture, e nelle medesime pene incorreranno quelli, « nei beni dei quali si troveranno similianti disordini nell' avvenire, « e si faranno otturare a loro spese dagli agenti camerali.

« Che niuna persona di qualunque stato, grado, e condizione si « sii, niuna eccettuata, ardisca di far fare chiusa, nè altra benchè « minima opera, tanto attraverso del Lambro, quanto al lungo delle « ripe del medesimo, nè fare, nè far fare pennelli, nè anche a ti- « tolo di ripararli, nè mettere viminate in detto fiume, nè altri « intoppi, o ripari di piante, sotto qualunque titolo di restaura- « zione, o di difesa, senza espressa licenza del prefato Illustris- « simo Magistrato, il quale, secondo la qualità de' casi, e ciascun « d' essi riconoscerà se sii necessaria la visita, o pure se basterà « l' assistenza d' uno de' campari per l' opportuna provvidenza, e « ciò sotto pena di scudi duecento per cadauna contravvenzione « d'essere applicati come sopra, affinchè le acque di detto fiume, « per tutto quanto dura il di lui letto, possano decorrere sì per « servigio degli utenti inferiori, come ancora del naviglio della « Martesana, e resti levato ad ognuno il pregiudizio che ne può

« risentire con le reparazioni che si fanno senza essere prima « riconosciute.

« Che niuna persona ardisca di pescare, nè far pescare in detto « fiume Lambro. eccettuati quelli che tengono li loro titoli ap- « provati, e già registrati nella Cancelleria dell' Illustrissimo Ma- « gistrato, nè meno ardisca di dar pasta, nè coccolo al pesce in « detto fiume, sotto le medesime pene di sopra espresse.

« Si comanda a tutti li molinari, ed altre persone, che abbino « da ubbidire a' detti ed infrascritti campari per osservazione della « presente Grida, sotto pena di scudi cento, e maggiore arbitraria « al prefato Illustrissimo Magistrato: E perchè non è dovere, « che li campari abbino da servire senza mercede, ed anticamente « se gli pagavano stara due di mistura, e denari due per ciascun « rodigine; per ora ordina il Magistrato, che tutti li molinari che « sono sopra detto fiume Lambro per tutto il territorio di Monza « inclusive, fino al Ponte nuovo, e vicino alli laghi di Pusiano « e d'Alserio, abbino da pagare ogni anno solamente uno staro « di mistura per ciaschedun rodigine, quale viene costituito da « tre mole, e questo dovrà essere per mercede delli suddetti cam- « pari, e ciò sotto pena d'esecuzione.

« Alla custodia di detto fiume Regio, acciò venghi puntual- « mente osservato tutto il disposto nella presente Grida, ha il pre- « fato Illustrissimo Magistrato ordinato che vi siano due campari, « quali dovranno fedelmente e con ogni possibile attenzione cu- « stodire detto fiume, ed assistere come tali, a beneplacito del me- « desimo tribunale, cioè

« Uno che abbi la custodia e cura come sopra inclusivamente « dal principio di detto fiume, cioè dalli laghi di Pusiano e d'Al- « serio sino per tutto il territorio di Crescenzago.

« E l'altro camparo abbi la custodia, e cura dal detto territorio « esclusivamente sino alla sboccatura del detto fiume Lambro nel « fiume Po, quali campari invigileranno con tutta attenzione a che « venga eseguito tutto il disposto nella presente Grida, e s'intro- « duchino nel detto fiume tutte le acque di sua ragione, ed aven- « dosi notizia che non compischino al loro dovere, saranno casti- « gati severamente con la privazione del posto ed altre pene ar- « bitrarie al prefato Illustrissimo Magistrato.

« Non dovrà alcuno credersi lecito il perseverare nell' abuso « delle passate o presentanee contravvenzioni, a motivo della dis- « simulazione, tolleranza, o incuria degli Agenti Camerali, ovvero « Esecutori per l'addietro usata, intendendosi colla presente messo

« in positiva mala fede chiunque trovisi nell' attuale inosservanza « delle Gride ed Ordini Magistrali sopra di ciò emanati; mentre « non sarà in verun conto ammessa eccezione o scusa in difesa « delle trasgressioni, ad evitare le pene in cui saranno incorsi; « riservandosi nel rimanente l' Illustrissimo Magistrato, quelle ul- « teriori provvidenze che saranno del casó, salva qualsivoglia ra- « gione già acquistata al Regio Fisco.

« Ed acciocchè ad ognuno venga a notizia la presente Grida, « ordina il prefato Illustrissimo Magistrato che sii pubblicata ed « affissa non solo in questa città di Milano, ma nelli borghi di « Monza e di Melegnano, ed altre terre ivi contigue. »

« *Milano li* 20 *dicembre* 1782.

« Dopo di essersi degnata Sua Altezza Reale di prendere in « seria considerazione, ed ottenuta con Reale dispaccio la fissa- « zione di un corrispondente soldo all' incumbenza di camparo del « fiume Lambro residente in Monza, si è compiaciuta di ordinare « al R. D. Magistrato Camerale, che posti gli occhi agli inconve- « nienti, che seguono lungo quel fiume, siano date al Camparo « quelle istruzioni tendenti a togliere tutti li disordini ed arbitrj « possibili con i mezzi anche li più rigorosi.

« Ritenuta pertanto l'osservanza delle precedenti Gride e par- « ticolarmente quanto nell'ultima in data del 26 luglio 1756 tro- « vasi espresso inerente al buon Regolamento, dovrà il camparo « stesso ogni anno prima della Madonna di marzo visitare le sor- « genti così dette *Teste*, che alimentano il detto fiume, per ri- « levare se sono tenute spurgate, e se realmente somministrano « tutta quella quantità di acqua, di cui possono essere capaci, e « gl'interessati in queste dovranno destinar persona, che col cam- « paro intervenga alla detta visita per concertare, e stabilire la « quantità e qualità dello spurgo, o altre operazioni che possono « abbisognare in riparo delle medesime, delle quali cose dovrà il « camparo annualmente fare relazione al Tribunale colla descri- « zione dei nomi delle persone intervenute.

« Se dopo poi essere stati avvisati con testimonio degno di « fede non interverranno, il Magistrato darà piena fede al cam- « paro, e sarà allo stesso ordinata l' esecuzione delle cose oc- « correnti per essere rimborsato dal corpo degli utenti di esse

« roggie in proporzione dell' interesse di ciascheduno, oltre la « giusta ricompensa alla di lui assistenza da fissarsi dal Tribunale.

« Non sarà permesso d' ora in avanti gettare nel detto fiume « terra, rottami, od altro, nè di estrarre sabbia, se non dagli « ammucchiati gerrati, con che però anche in questi non si ol- « trepassi il piano naturale del fiume, restando assolutamente vie- « tato il fare scavamenti, o fosse in ricerca della detta sabbia, o « ghiaja.

« Se però alcuno avrà bisogno estrarre dette materie dal detto « Regio fiume, dovrà rendere avvisato il camparo, al quale ap- « parterrà l'obbligo d'invigilare, che gli scavamenti richiesti si « facciano senza portare alcun pregiudizio al fiume ed ai fondi « vicini, e dovrà il medesimo riferire al Tribunale, se mai da ta- « luno si facessero delle novità e dell' opere assolutamente proi- « bite, perchè si possino dare quelle provvidenze che saranno nei « rispettivi casi le più convenienti.

« Varie tortuosità del Lambro essendo causate dalle piante « che cadono, o per turbini, o per naturali scavamenti, e for- « mando queste con la posizione loro attraversante un respingente, « che obbliga il fiume a corrodere la parte opposta in pregiudizio « di quei possessori, in ogni e qualunque caso che ciò segua, il « camparo camerale dovrà avvertire immediatamente il proprie- « tario di esse nel modo predetto, cioè con testimonio di fede, per- « chè nel termine di giorni tre siano queste levate dal fiume, e « passato detto termine, e non trasportate fuori dell' alveo, dovrà « il camparo farle levare, ritenendole in isconto delle spese e fa- « tiche dal medesimo fatte.

« Gli zocchi e grosse radiche che dalle piene verranno, come « accade, trasportate inferiormente, non potendosi di queste provare « assentatamente a chi ne appartenga il dominio, saranno pron- « tamente levate dal Camparo, anche durante la piena, qualora « sia fattibile, e saranno di sua piena ragione.

« La macerazione de' lini, che abusivamente si fa lungo il « fiume Lambro, è pure di pregiudizio all' interesse della R. Ca- « mera, ed a quello delli particolari che acquistarono, e conser- « vano il diritto della pescagione, perchè la fermentazione de' lini « predetti nuoce alla propagazione del pesce che si nutre, e si « moltiplica in detto fiume; sarà quindi assolutamente vietata, po- « tendo tutti farla effettuare nelle loro roggie particolari, ed il « camparo riferirà al Tribunale nel caso di qualche trasgressione « a quest'ordine.

« Dovendo il presente servire, e per ricordanza delle cose pre-
« scritte negli antecedenti Editti, e per l'esecuzione del sovra-
« esposto regolamento, ha S. A. R. ordinato che venga affisso in
« tutti i luoghi adjacenti a detto fiume, acciò, in caso di contrav-
« venzione non sia allegata ignoranza, e data sia la dovuta fede
« al predetto camparo Camerale. »

## FIUME OLONA

All'oggetto di porre riparo ai gravi disordini ed abusi che si erano introdotti nel fiume Olona, e per mantenere in pieno vigore le Leggi e Gride in diversi tempi emanate per la conservazione e retta distribuzione delle sue acque a comodo pubblico e privato, e segnatamente quella dei 12 settembre 1773 del Conservatore Verri, non che l'altra dei 7 ottobre 1774 del Duca di Modena Francesco III, Governatore dello Stato di Milano, ed in conformità anche dell'articolo 43 (§ 533 *Manuale*) del Regolamento 20 maggio 1806 sulle società degli Interessati negli scoli e bonificazioni, e dell'ordinanza della Direzione Generale delle Acque e Strade in data 12 maggio 1808 N. 2473

La Delegazione del detto fiume, autorizzata dalla Direzione Generale delle Acque e Strade e dalla Prefettura Dipartimentale d'Olona, sempre inerendo alle dette Leggi e Gride, e senza recedere dalle medesime ha pubblicato il seguente

### REGOLAMENTO GENERALE PER IL FIUME OLONA.

1.°

Non si potrà da chicchessia non avente diritto o privilegio, estrarre, derivare, usare delle acque del fiume Olona direttamente, o per indiretto modo sotto pena di lire 230 per ciascuna contravvenzione applicabile per due terzi alla Cassa della Delegazione, e per l'altro terzo al custode, ovvero delatore, il quale volendo sarà tenuto segreto, ed a detta pena si procederà con atti esecutivi ne modi competenti alla Delegazione.

2.°

A tal fine si assegna a chiunque pretende aver diritto o privilegi di usare di dette acque, e molto più se anche fuori dei

giorni prescritti dalle N. C. il termine perentorio di mesi due prossimi futuri dopo la pubblicazione del presente a produrre negli atti dell'infrascritto Cancelliere le legali prove del preteso diritto, o privilegio, specificando altresì il tempo e l'orario dell'uso delle acque, le bocche d'estrazione, gli edificj, la quantità e denominazione de' prati, il territorio, ove sono posti, e i corrispondenti numeri di mappa, per indi procedere a quelle dichiarazioni e provvidenze che saranno del caso; altrimenti passato detto termine, e non fatta la produzione ne' modi come sopra, i contumaci senz'altro avviso, e senza speranza di ulteriore dilazione, s'intenderanno irremissibilmente esclusi *ipso jure* dall'uso delle acque medesime, e si faranno a loro spese interrare le bocche.

3.°

Nel suddetto termine di mesi due dovranno essere otturati indistintamente gli scannoni, e rotture alla ripa, o diramazione del fiume per braccia sette, principiando dallo scannone o rottura, andando lungo il cavo successivo, di maniera che non vi possa penetrare acqua veruna, e ciò sotto la pena suddetta, nella quale si avranno per incorsi i possessori od affittuarj dei terreni nei quali si troveranno scannoni, o rottura, e si procederà *ex officio* al riparo dei disordini a spese de' contravventori senz'altro avviso.

4.°

Sotto le stesse proibizioni e pene cadranno le chiuse, gl'impedimenti, le ingerrature, e qualunque altra materia atta a ritardare il libero corso naturale delle acque, ovvero ad accrescere l'estrazione qualora nel termine di giorni quindici non vengano rimossi, e si passerà inoltre alla rimozione di detti impedimenti *ex officio* a spese de' contravventori.

5.°

Le bocche e bocchelli che non abbiano la soglia di pietra o che l'abbiano rotta, come pure le chiuse de' mulini non registrate col dovuto cappello, dovranno accomodarsi alle forme prescritte dalla N. C., e dagli ordini, ed essere collaudate dall'ingegnere della Delegazione nel termine perentorio di due mesi non prorogabile sotto la sunnominata pena, per cui si procederà esecutivamente ne' modi competenti come sopra facendosi altresì otturare le bocche e bocchelli finchè sia eseguito il detto adattamento.

6.°

Le bocche e bocchelli più bassi della misura limitata dalla Grida 15 maggio 1643 in esecuzione di sentenza del cessato Senato dei 5 di quel mese, previa licenza della Delegazione, dovranno nel

termine d'un mese ridursi dagli utenti alle misure ivi prescritte, cioè le superiori alla Castellanza esclusivamente avranno l'elevazione eguale al nervile del primo mulino immediatamente inferiore a ciascuna bocca, dalla Castellanza inclusa sino a Nerviano escluso, avranno once quattro d'altezza più del nervile del primo inferiore mulino come sopra, e finalmente da Nerviano inclusivamente sino al fine vi sarà l'altezza di sole once due più del nervile del primo mulino come sopra, e ciò pure sotto la pena in detta Grida intimata.

7.°

Tutte le bocche non costrutte a norma dell'ordine 14 maggio 1575 dovranno colla previa licenza della Delegazione ridursi alla forma suddetta di maniera che abbiano la soglia e gli stivi di sasso vivo, le spalle di cotto rette, e senza sbaratto il coltellato, ossia la soglia della tromba in piano, e senza caduta nella lunghezza almeno di braccia sei, sotto la pena suddetta, oltre all'interramento delle bocche difettose in sino a che non siano rettificate. Dovranno quindi i custodi del fiume presentare all' ingegnere d' ufficio la nota fedele dei mancamenti che avranno scoperti, e le corrispondenti denuncie, affinchè la Delegazione possa procedere contro dei negligenti e contravventori, ai quali si assegna il termine perentorio d' un mese per ridurre le bocche mancanti alla norma predetta da collaudarsi come sopra dall' ingegnere della Delegazione.

8.°

Alle bocche e bocchelli si dovranno mantenere continuamente le porte, o portine coi gatelli ben assicurate in maniera che non si possano levar fuori dal cappello; queste porte dovranno inoltre essere accomodate in modo che non vi si disperdino le acque sotto pena di lire 46 come sopra applicabili, pure come sopra per ciascuna porta e contravvenzione.

9.°

Sotto la stessa pena resta proibito tenervi catenacci, serrature e chiavi, e i custodi incontrando tali serrature le faranno immediatamente svellere, e denuncieranno la contravvenzione, avvertendo che in ciascuno de' casi predetti si passerà a far interrare le bocche e bocchelli.

10.°

Resta proibito muovere, alzare, abbassare, acconciare, alterare, ecc., o fare qualunque altra variazione al fiume ed intorno alle bocche, bocchelli, chiuse, soglie, mulini, e suoi nervili senza

licenza in iscritto della Delegazione, osservando però esattamente le cautele in essa prescritte sotto pena di lire 230.

11.°

Riguardo ai comuni di Parabiago e Ro restano in pieno vigore le disposizioni contenute nel § *universitas* delle N. C. tassativamente all'ivi prescritto, e non altrimenti.

12.°

Tutti gli utenti delle bocche e bocchelli, che non hanno *soratori,* ossia cavi così detti *cerca* per raccogliere, e rimettere direttamente le acque del fiume dopo la congrua irrigazione, come anche alli detti comuni di Parabiago e Ro per il rispettivo loro riale e bocchello, nel termine d' un mese verrà prescritta dall'ingegnere della Delegazione la norma del soratore predetto stabilito dalle N. C., e dagli ordini, dovendo essi poi darvi esecuzione nel termine che verrà assegnato sotto pena dell'otturamento delle bocche e bocchelli mancanti dal detto soratore. Dovranno altresì detti utenti tener ben purgati i detti soratori sotto la detta pena.

13.°

Li molinari dovranno onninamente in tutti i dì festivi, ed in quegli altri, nei quali non macinano, tenere del tutto aperte le porte e le così dette *spazzere* dei loro mulini, perchè l' acqua abbia il naturale e libero suo corso, e ciò pure sotto l' accennata pena in caso di contravvenzione.

14.°

Si vuole pure eseguita la disposizione delle N. C. perchè li molinari non adacquino più di pertiche 5 prato che riceví acqua dal detto fiume superiormente al nervile del loro mulino sotto pena di lire 115 come sopra applicabili pure come sopra.

15.°

Chi sarà trovato adacquare, o di avere l'acqua d'Olona sopra i suoi terreni contro la forma degli ordini, incorrerà nella pena di lire 115 se l'adacquamento sarà maggiore di pertiche 5 e di lire 18, 42 quando sia minore.

16.°

Resta proibita la pescagione tanto in detto fiume, quanto nel suo confluente Bevera con frossine, o reti senza licenza della Delegazione sotto pena della perdita delle reti, o frossine, e di lire 46 per ciascuna contravvenzione, la quale pena si duplicherà contro quelli che dessero, o facessero dare pasta o calcina ai pesci, ed ogni altro oggetto tendente a distruggerli in qualsivoglia modo e tempo.

17.°

Chi ardirà d'usare, impedire, o divertire le acque delle fontane vecchie, o nuove, onde liberamente nella loro totalità, e col naturale loro corso non iscorrino nel fiume, si avrà per incorso nella pena di lire 460, 51 intimata dalle N. C., applicabili come sopra, oltre a quanto prescrivono li veglianti regolamenti.

18.°

Sotto la pena di lire 115 si proibisce macerare canape nel fiume, o ingombrarlo di qualsivoglia altra materia, che ne ritardi il corso.

19.°

A tenore delle N. C. e degli ordini qualsivoglia possessore di terreni adjacenti all' Olona non potrà estendersi con piantagioni, siepi, sassi, o in altra maniera atti a restringere l' alveo il quale dovrà ritenersi nella larghezza per lo meno di braccia dodici, e tutte le sue ripe dovranno mantenersi libere da qualsivoglia impedimento anche a termini dei veglianti regolamenti, e ciò sotto la pena portata dal precedente articolo e secondo la circostanza de' casi.

20.°

Li fornasari ed i loro padroni non potranno derivare per bocche e bocchelli destinati all' irrigazione de' prati le acque ad uso de' mattoni e coppi senza aver prima riportata in iscritto con previa notificazione del sito, la licenza dalla Delegazione, osservando poi le cautele che in essa verranno prescritte, altrimenti incorreranno nella pena di lire 115 applicabile, come sopra.

21.°

In tutti li suddetti casi di contravvenzione essendovi più persone interessate, s'intenderà incorsa ciascuna d' esse nelle surriferite pene, e si procederà anche per le spese agli atti esecutivi come sopra.

22.°

Chiunque per causa di ultima volontà abbia acquistato ragioni sulle acque del fiume Olona, e chiunque per atto tra vivi, o in qualunque altro modo abbia cessato di possederne, dovrà nel termine di mesi due dalla pubblicazione del presente regolamento farsi descrivere in propria testa sopra il catastro del fiume Olona per le suddette ragioni acquistate, o per quelle che hanno cessato di possedere con le giustificazioni prescritte nell' Editto censuario 10 settembre 1752. A tale intestazione sarà pure obbligato chiunque in ogni tempo avvenire farà simili acquisti, o cesserà come sopra di possedere entro il termine suddetto di due mesi dal

seguito acquisto, o dalla cessazione di possesso, e non adempiendosi nell'uno e nell'altro caso nel detto termine a quanto viene disopra prescritto, il contravventore incorrerà nella pena di lire una sopra ogni scudo di estimo del fondo, od edificio di sua ragione non catastrato, e avente diritto sopra l' Olona a termini del Real Decreto 17 ottobre 1811.

Gli antecedenti possessori poi che non saranno solleciti di far sostituire nel suddetto catastro d' Olona al proprio nome quello de' loro successori, rimarranno senza alcuna azione tenuti a tutte le imposte, ed agli altri pesi inerenti ai fondi medesimi secondo le prescrizioni dell'articolo 28 dell'I. e R. Decreto 10 febbrajo 1809.

23.°

Per l' inflizione della multa si procederà secondo resta provveduto nel Regolamento disciplinare dello stesso fiume Olona superiormente approvato.

24.°

Chiunque ardirà di offendere con fatti, o con parole i Delegati, l'ingegnere, il cancelliere, ed i custodi del detto fiume, sarà punito a termini del Codice penale del Regno.

Si riserva la Delegazione di pubblicare tutte quelle altre provvidenze, che crederà analoghe allo scopo di questo regolamento, sempre però colla superiore approvazione.

Il presente a notizia comune sarà pubblicato, ed affisso oltre ai luoghi soliti, in tutte le terre adjacenti all' Olona.

Milano dall'ufficio del fiume Olona li 11 maggio 1812.

## CANALE SEVESE

Il canale Sevese attraversa sotterraneamente in varie direzioni la città di Milano servendo particolarmente alla sua pulitezza. Il relativo Regolamento verrà riportato nella Parte IV risguardante l' Igiene pubblica.

(3) La tenuta dei libri di servigio dei custodi e degli assistenti destinati ai lavori d' acque nelle provincie Venete viene regolata colle discipline 30 settembre 1817, le quali consistono come segue:

### 1.° *Disposizioni generali.*

1.° Ad ogni custode è consegnato un libro di servizio, diviso in quattro parti così intitolato:

1.° *Giornale di servizio*

II.° *Giornale dei lavori*
III.° *Registro amministrativo*
IV.° *Normali*

Questo libro, dovendo contenere tutto ciò che concerne il servizio di un custode, è un documento permanente che fa prova dell' azienda non meno che della sua esattezza e premura nell' adempimento delle proprie incumbenze. Il custode dev'essere sempre accompagnato da tal libro allorchè si trova in servizio nella sua sezione.

2.° I libri pegli assistenti temporanei contengono soltanto le parti nominate:

I.° *Giornale dei lavori*
II.° *Normali.*

Munito di tal libro dev' essere ogni assistente, quando trovasi sui lavori ai quali è destinato.

3.° Cadaun foglio del libro è numerato progressivamente, e bollato col timbro dell' ingegnere direttore in capo, e non possono mai, sotto qualunque pretesto, esserne tolti o cambiati dei fogli.

4.° Questo libro resta sempre presso il custode od assistente, il quale è obbligato sotto la più stretta responsabilità ad iscrivervi regolarmente ogni giorno tutti gli oggetti di servizio indicati nei titoli delle comprese colonne, secondo la ricorrenza dei casi, nella sezione di riparto posta sotto la sua particolare custodia, od intorno ai lavori ai quali sono destinati gli assistenti temporanei.

5.° L' ingegnere di riparto rivede regolarmente ogni settimana, e straordinariamente quando lo crede opportuno, i libri dei custodi e degli assistenti suoi dipendenti, vi appone ad ogni foglio la sua firma segnando il giorno della revisione, ed aggiungendovi le osservazioni al margine o a piè di pagina, che trova necessarie intorno alla esattezza od alle mancanze nelle fattevi annotazioni e facendone al caso le opportune emende. Deve perciò rimanere libero di scrittura per parte del custode ed assistente ogni spazio lasciato senza indicazioni o destinato espressamente alla rivista dell' ingegnere.

6.° Non è ritenuta regolare quella spedizione del custode od assistente che non sia stata prima registrata nel suo libro, sotto il rispettivo titolo; e di ogni spedizione è fatta menzione opportuna nel relativo foglio.

7.° L' ingegnere direttore in capo richiama anche all' improvviso i libri di servizio dei custodi e degli assistenti per le opportune sue ispezioni e confronti e per riconoscere se vi sieno adempiute le ingiunte prescrizioni.

## II.° *Del Giornale di servizio.*

8.° Il custode è in dovere di scrivere ogni giorno, senza eccezione delle feste, le notizie tutte indicate nelle colonne del giornale, conservando sempre la maggiore esattezza, precisione e brevità.

9.° Indica se il tempo è sereno, torbido, piovoso, ventoso, od altrimenti costituito e come si trova l'atmosfera verso i monti; così pure se il fiume è chiaro o torbido, colorito o bianco.

10.° Dal momento in cui il pelo del fiume monta sulla prima guardia, il custode registra, di ora in ora, le altezze dell'idrometro: quando quello si trova fra la guardia e 5 decimetri sotto di essa nota il suo stato tre volte al giorno, alle 6 della mattina, al mezzodì ed alle 6 della sera; infine, quando è abbassato più di mezzo metro sotto la guardia scrive una sola volta al giorno, al mezzodì, il riconosciuto punto di altezza.

11.° Regolarmente ogni quindicina di giorni alla scadenza della domenica è spedito all'ingegnere direttore in capo un foglio volante trascritto dal giornale di servizio di cadaun custode colla revisione e segnatura dell'ingegnere di riparto, e colle opportune annotazioni di lui sulle cose osservabili.

12.° Occorrendo in tempo di piena o in qualche pressante emergenza di far rapporto delle cose avvenute, sia all'ingegnere di riparto, sia all'ingegnere superiore direttamente, si manda un estratto del giornale di servizio. Ciò per altro non deve mai far ommettere la produzione del complesso del giornale per la quindicina di giorni alla periodica stabilita scadenza.

13.° La colonna delle memorie intorno ai lavori in corso non dev'essere caricata, se non che di un estratto semplicissimo delle notizie relative più importanti; giacchè nel giornale dei lavori questo articolo si trova particolarmente e colla conveniente estensione trattato.

14.° Nella colonna intitolata operazioni del custode, questi non ommette nessuna di quelle diverse annotazioni che possono divenire interessanti: nel che specialmente si avrà motivo di conoscere la sua diligenza. Si avvertirà di notare anche i nomi dei turbatori di archette, od altri danneggiatori delle pubbliche opere e delle arginature; i proprietarii e la specie di animali trovati in pascolo sugli argini e la riscossione delle pene prescritte.

## III.° *Del Giornale dei lavori.*

15.° Subito che s'intraprende qualche operazione nella sezione

di un custode, sia essa per appalto, o per amministrazione di urgenza o di sistema, egli è in obbligo di occuparsi del giornale dei lavori, nel quale dev'essere registrata ogni notizia di fatto con la più scrupolosa esattezza, e sotto la più stretta responsabilità.

16.° Ricorrendo delle feste framezzo la settimana se ne fa indicazione, onde conoscere che l' interruzione del lavoro non è dipenduta da altra causa; mentre in questo caso si accenna nell'ultima colonna delle annotazioni.

17.° Si nota ogni giorno il numero delle ore impiegate in effettivo lavoro, indicando nell'ultima colonna delle annotazioni per una sola volta al principio dell' opera, o finchè non succeda per la stagione un qualche cambiamento, la distribuzione del travaglio nel corso della giornata completa; cioè l' ora in cui si principia, quella in cui succede il primo riposo, l'altra dalla ripresa fino al secondo riposo e l' ultima fino alla cessazione. Nel caso di minor impiego di ore del solito, per qualche causa necessaria o di arbitrio, dev'esserne fatta menzione nella colonna delle note.

18.° Si pone il numero particolare degli operai attivi, distinguendo le femmine dai maschi, ed i ragazzi dagli adulti; e separando quelli che lavorano agli escavi dagli altri sui solidi di formazione o sulle barche, e particolarmente quelli occupati nella costruzione e fondazione dei materiali. Parimenti si annoverano separatamente le barche, i carretti, i birocci, le carriuole, i battiterra ed altri mezzi che si trovano occupati in lavoro. Di ognuna di tali classi si porta il totale nella colonna dell' uso destinata.

19.° Si distinguono in separate colonne i diversi materiali che si costruiscono, notandone il numero in cadauna giornata.

20.° Si nota il nome e la distanza del luogo d' onde si prendono le terre colla misura della superficie occupata se da campi privati e di questi la qualità e la proprietà; parimenti, il luogo di costruzione e deposito de' materiali approntati; e il voto sulla buona o cattiva lor qualità coll' esclusione fatta di quelli riconosciuti difettosi, o male eseguiti.

21.° Si registrano in apposite colonne i differenti materiali posti in opera, distinguendo quelli che si pagano a fornitura da quelli che fanno parte dell'opera a contratto definito; e notandone l' impiego fattone nei precisi giorni e nell'effettiva quantità in numeri arabici.

22.° Le quantità numeriche dei materiali posti in opera si esprimono anche in lettere colle opportune distinzioni nella destinata colonna a scansamento di ambiguità.

23.° Nello spazio intitolato «segnature» si scrivono per lungo li nomi dell'appaltatore o suo delegato, del custode e dell'assistente controllore, cadauno di propria mano e coll'avvertenza di prendere tutta l'estesa delle annotazioni numeriche sulle quali versa l'economica amministrazione del lavoro.

24.° Oltre le notizie di sopra avvertite debbono accennarsi nella colonna delle annotazioni il luogo preciso, nell'estesa dell'operazione, nel quale sono stati disposti i materiali; le dimensioni dei solidi costrutti, l'altezza del fiume all'idrometro, e la profondità rinvenuta nelle fondazioni in acqua, insomma i progressi, le vicende, e le circostanze tutte dell'opera che si va eseguendo, debbono essere indicate con progressione ed intelligenza senza oziose superfluità.

25.° Per ogni lavoro deve tenersi separato conto in apposito foglio del libro, notando al terminare di esso foglio il numero di quello nel quale si fa la continuazione pel medesimo lavoro. Si avverte però di non lasciare fogli vacanti nel libro; giacchè usando le chiamate si possono intestare diversi lavori in altrettanti fogli successivi.

26.° Per sistema al fine di ogni settimana e straordinariamente anche più spesso secondo i casi e le prescrizioni particolari, si debbono trasmettere all'ingegnere del riparto due copie simili del giornale dei lavori distintamente per ogni località. Una di tali copie servirà di documento ad esso ingegnere, e l'altra sarà da lui spedita all'ingegnere in capo colla sua segnatura e colle opportune sue illustrazioni. Ambedue queste copie devono essere nella relativa colonna munite delle firme prescritte nell'articolo 23.

27.° L'obbligo di tenere il giornale dei lavori si estende anche a cadauno degli assistenti controllore delle forniture, osservando tutte le sopraindicate prescrizioni e facendone le medesime spedizioni in doppia copia colla stessa firma dell'appaltatore o suo incaricato o con quello di esso assistente e del custode della sezione.

28.° È vietato di dar copia del giornale dei lavori, tanto in forma pubblica che particolare, a qualunque siasi senza espresso permesso dell'ingegnere in capo, e nemmeno all'appaltatore; il quale potrà rivolgersi all'ufficio per ottenere i riscontri relativi di suo credito. Questi però avrà diritto di estrarre per sua memoria al momento della segnatura dei fogli le quantità numeriche delle sue somministrazioni.

29.° Dovendo tali registri servire di prova principale dell'amministrazione dei lavori e dell'effettivo credito degli appaltatori,

saranno tenuti colla più scrupolosa esattezza; e qualunque arbitrio o trasgressione cadrà sotto la immediata responsabilità di chi ne sarà trovato colpevole.

## IV.° *Del Registro amministrativo.*

30.° In qualunque caso di pubblica amministrazione, sia in tempo di piena, sia per lavori ad economia, si registreranno progressivamente negli appositi fogli di amministrazione gli operai impiegati colla loro età; distinguendoli nelle classi differenti di capi-lavoro, o capi-guardia, guardie, stabilitori, spianatori, escavatori, carriuolatori, battiterra, carrettieri, ed altri; o più semplicemente come operai di prima, seconda e terza classe; e ciò per la relativa attribuzione delle mercedi secondo il loro merito.

31.° Si terranno separati registri pei travagliatori a misura, a giornata, ai carretti, alle barche, nel caso che il loro numero particolare fosse in un dato lavoro alquanto considerabile; e si nota il risultato dei metri cubi di terra misurati, o il numero dei viaggi, dei carretti, o delle barche, allorchè siasi convenuto di pagarli con tale ragguaglio.

32.° Le quantità numeriche sopra le quali è fondato il credito dei nominati nel registro, vengono scritte nelle colonne rispettive delle giornate in cui effettivamente sono occorse; e nel caso di qualche vacuo si segna con doppio tratto di penna la mancanza.

33.° Nella colonna delle somme si colloca il complesso delle partite scritte sotto le giornate precedentemente indicate, ed attribuitovi poscia il modulo di prezzo fissato dall'ingegnere, si fa comparire per ultimo il credito effettivo di cadaun nominato e quindi il totale importo del foglio.

34.° Questi registri tenuti con tutta diligenza e senza viziatura e muniti delle opportune sottoscrizioni sono riveduti e firmati dall'ingegnere del riparto, e vengono poscia in fogli volanti trascritti in doppia copia nitida, l'una per farne seguire il pagamento, e l'altra per corredo degli atti dell'ingegnere in capo. Ambedue queste copie vengono rimesse dall'ingegnere del riparto che vi appone il suo certificato e le altre legalità di metodo prescritte per la regolare contabilità.

## V.° *Delle normali.*

35.° In fine dei libri di servizio si trova un numero di carte

non intitolate le quali servono a trascrivere le condizioni dei lavori che si eseguiscono sotto la vigilanza dell' incaricato custode od assistente temporaneo; ed inoltre tutte le successive prescrizioni concernenti il suo servizio. L'ingegnere del riparto certifica la conformità degli atti trascritti agli originali.

36.° I numeri delle misure metriche o di altre quantità importanti vengono ripetuti anche in lettere per evitazioni di equivoci.

37.° I custodi tengono sotto questo titolo un registro a partita degli effetti pubblici che sono attualmente deposti nei magazzini idraulici loro affidati, e di quelli che ad essi vengono successivamente consegnati, contrapponendovi le disposizioni ed i consumi fatti, ed in qual epoca e per qual causa. Anche questo registro viene riveduto e convalidato colla firma dell'ingegnere del riparto nei diversi casi delle annotazioni relative, dovendone restare un simile presso di lui ed un altro presso l'ingegnere in capo.

*Stampiglia* 30 *settembre* 1817.

(4) Per la conservazione degli argini de' fiumi delle Provincie Venete venne da quell'Eccelso I. R. Governo col Decreto 28 gennajo 1820 N. 2199-450 emanato il seguente Regolamento (*Del Colle pag.* 54 *e succ.*).

1.° *a*) Non sarà permesso a chicchessia, il formare in campagna ed in ischiena agli argini de' fiumi, fossi, scoli od escavi di genere e direzione qualunque a minor distanza di metri 26 e si prescrive eziandio la distanza di metri 4 dal piede dell'argine per quegli scavi che potessero essere fatti dalla parte della golena.

*b*) Resta quindi ordinato il riempimento di ogni e qualunque fosso che si trovasse escavato a minori distanze di metri 26. Questa otturazione dovrà essere verificata dai rispettivi possessori confinanti a tutto loro carico e dentro il termine perentorio che sarà loro intimato dalla competente autorità amministrativa.

*c*) Se dopo trascorso questo termine esistesse, contro il divieto contemplato in questo articolo, alcuno di tali scavi od altri in seguito ne venissero formati, saranno questi fatti tombare dagl'ingegneri a spese del proprietario frontista il quale inoltre sarà punito con una multa di austriache lire 25, e tal pena avrà luogo in ogni caso e per ogni fosso che il proprietario stesso avesse mancato di otturare o si permettesse di escavare.

*d*) Le disposizioni e le pene contenute nel presente articolo

sono eziandio applicabili a quegli escavi o fossi che si trovassero, o che venissero praticati a lato, o sopra le strade di Regia spettanza.

2.° *a*) Il buon governo degli argini negli stati tranquilli del fiume e la difesa loro in tempo di piena richiedendo egualmente che sieno essi liberi per chi deve osservarne gli sconcerti che si manifestassero e applicarvi gli occorrenti ripari, resta severamente proibito sulla sommità loro e sulla scarpa si al fiume che alla campagna qualunque serraglio, imboscamento, sbarra e chiusura di siepi, muri, pali ed altra materia.

*b*) Se contro questo divieto si permetterà qualcuno di formarne, incorrerà nella multa di lire 115 austriache ritenuto a carico del contravventore anche il lievo e disfacimento degl' impedimenti stessi.

3.° *a*) Resta egualmente proibito l'erigere case, casoni od altre fabbriche qualunque sulle sommità o scarpe interne degli argini, e per tanto spazio in campagna (oltre metri 20 dall'unghie de' medesimi) quanto secondo le varie località o circostanze sarà dall'ingegnere in capo giudicato dover essere libero onde non impedire i rialzi ed ingrossamenti che potessero occorrere.

*b*) Riguardo poi alle case coloniche ed altre fabbriche che ora esistono in opposizione al presente divieto che rimonta ai primi mesi dell'anno 1820 incombe all'ingegnere in capo il riconoscere e determinare quali veramente siano incompatibili colla sicurezza e coi riguardi degli argini, per richiamare col mezzo delle competenti autorità i proprietarj ad eseguire quanto occorresse.

4.° *a*) È rigorosamente vietato il formare depositi di letami o letamai ed il gettare le immondizie in minor distanza di metri 26 dal piede degli argini dei fiumi.

*b*) Qualunque contravventore a questo divieto sarà obbligato, oltre che all'asporto immediato del deposito, al pagamento di una multa di austriache lire 9. 00.

5.° *a*) Ugualmente viene inibito il formar deposito di qualunque materia sulle scarpe e sommità degli argini od in vicinanza della loro unghia interna.

*b*) Chiunque contro il prescritto di questo articolo si permetterà tali depositi sarà soggetto alla perdita del genere.

*c*) Questo divieto s' intende singolarmente applicato ai conduttori delle fornaci, e di quelle altre officine tutte ove gli scarichi o depositi dei materiali ad esse spettanti cagionano nei fiumi

dannose protrazioni che la superiore autorità non vuole assolutamente d'ora innanzi più tollerare, mentre si riserva di provvedere *d'ufficio* a carico dei proprietarj pel lievo dei suddetti depositi, che in qualunque tempo e circostanza si scoprissero.

6.° *a*) È proibito lo scavare o formare calate o montate nel corso degli argini, ed ogni calata che sarà comprovata necessaria per discendere in campagna, oppure a qualche strada, dovrà essere portata fuori della grossezza dell'argine, per modo che non vengano minimamente ad essere intaccate le sue dimensioni. Gli ingegneri dei rispettivi riparti staranno singolarmente attenti a far osservare questa massima essenziale pel governo degli argini già contemplata in tutti i regolamenti anteriori. Essi dopo di aver fatto ridurre le calate sopra questo sistema, non ne permetteranno di nuove se non dietro le norme ed andamento che sarà loro stabilito e superiormente approvato per conservare la integrità e sicurezza delle arginature.

*b*) Chiunque si permettesse di fare calate o beverate negli argini de' fiumi, senza la osservanza delle accennate discipline ed il previo superiore permesso, sarà assoggettato alla pena di austriache lire 18, ed inoltre alla rimessa dell' argine nello stato primiero a proprie spese.

7.° Chiunque ardisse di tagliare, abbassare, trasportar terra, od in qualsiasi modo danneggiare gli argini de' fiumi, o le loro coronelle, scarpe, banche e sottobanche, incorrerà nelle pene prescritte dal Codice delle gravi trasgressioni politiche e specialmente dal § 76.

8.° *a*) Se alcuno osasse mettere mano alle archette, stecconate, barricate od altre opere fluviali, ed asportasse pali, sassi ed altri materiali inservienti alla difesa dei fiumi, o derubasse qualche genere dai magazzini idraulici e massime sugli argini in tempo di piena, od in altro modo danneggiasse le opere di fluviale difesa, sarà soggetto alle pene inflitte nel paragrafo surriferito.

*b*) Alle medesime pene saranno soggetti coloro che asportassero od in altro modo guastassero lungo le strade di regio diritto i paracarri ed alberi, da' quali sono presidiate le sponde ed i cigli delle strade stesse.

*c*) Eguali penalità saranno applicabili ai guastatori o derubatori dei legnami e ferramenta delle pubbliche barricate, ove esistono, massime lungo i cigli di qualche argine-strada.

*d*) I delatori della contravvenzione contemplata in questo articolo saranno tenuti segreti e premiati ogni volta con austriache

lire 7. 13, qualora però consti essere reale la contravvenzione e l'accusato sia stato convinto della medesima.

9.° *a*) Non sarà permesso il pascolare, nè lasciar legati sulle coronelle degli argini e loro scarpe, tanto alla parte del fiume quanto della campagna, animali di qualunque specie; nè tampoco sarà tollerato il loro pascolo senz'alcuna custodia sopra lavori di legna verde che si costruiscono e mantengono lungo gli argini od in isponda ai fiumi.

*b*) Se alcuno verrà colto in contravvenzione gli sarà per pena asportato uno o più animali, nè potrà riceverli se non che dopo aver pagato lo stallaggio ed esborsato lire 2, 29 di multa se fosse un solo animale e lire 4. 59 se fossero più di uno.

*c*) Per quanto riguarda gli animali *porcini* questi non potranno essere lasciati a piè degli argini in minor distanza di metri 32 sotto pena di lire 3, 44 per ognuno di essi che fosse trovato in contravvenzione, nel qual caso si eseguirà l'asporto e non verranno rilasciati al proprietario se non dopo pagata la multa e le spese di stallaggio.

*d*) Saranno egualmente considerati in contravvenzione e soggetti alle medesime pene quegli animali che si trovassero al pascolo sulle strade di regio diritto e sulle scarpe delle medesime, come pure quelli che fossero trovati sopra le *marezzane* dei fiumi.

*e*) Che se poi dalle contravvenzioni suindicate ne fosse effettivamente derivato qualche danno al regio interesse, allora sarà applicabile ai contravventori proprietarj degli animali quanto è prescritto dal più volte citato § 76 Parte II del Codice Penale.

*f*) Se da qualche proprietario venisse reclamato come irregolare ed ingiusto il fatto asporto, in tal caso verranno rimessi gli atti alla R. Delegazione per l'esame del processo e pel definitivo giudizio, sempre in via amministrativa giusta l'Italico decreto 30 giugno 1813, ed intanto potrà il proprietario stesso ricercar la restituzione dell'animale o animali asportatigli, che gli sarà accordata dalla stessa R. Delegazione, qualora esibisca pieghieria di persona benevisa o faccia corrispondente deposito in danaro.

10.° *a*) Resta nello stesso modo proibito il far passare gli animali a guado dall'una all'altra sponda dei fiumi arginati, nè sarà permesso il mandarli ad abbeverarsi nei medesimi se non per mezzo di beverate o calate a seconda del corso d'acqua portate fuori dalla grossezza dell'argine e formate col permesso dell'ingegnere che ne indicherà il sito, a condizione sempre di costruire e

mantenere una barricata lungo l'argine per un'estensione di metri 10 superiore ed inferiore alla beverata, affinchè gli animali non possano ascendere e discendere che lungo la medesima, formando poi la calata occorrente in corrispondenza a questa barricata, ed egualmente presidiandola per discendere in campagna.

*b*) Li proprietarj degli animali che si permetteranno di farli attraversare dai fiumi arginati, o di mandarli ad abbeverare senza le precauzioni sopra stabilite, saranno soggetti alle medesime pene comminate per coloro che sono trovati al pascolo sugli argini e loro scarpe.

11.° *a*) I possessori dei fondi in fronte agli argini potranno fino a nuove disposizioni tagliar l' erba delle scarpe guardanti la campagna, trasportandola a proprio benefizio, ma saranno in dovere di tagliarla almeno due volte all'anno a tempi debiti, e segnatamente prima del mese di maggio, ed in ogni momento che dagli ingegneri fosse giudicato necessario; nel caso poi che ritardassero il taglio come sopra, verrà questo fatto eseguire d' *uffizio*, e decaderanno essi proprietari dal beneficio di usare dell' erba tagliata.

*b*) Anche l' erba degli argini lungo la scarpa del fiume e sulla sommità loro non che sulla sommità e scarpa delle coronelle, ch'è di ragione regia, dovrà essere tagliata dai custodi nei tempi in questo articolo determinati.

12.° *a*) È severamente proibito il far nuovi impianti d'alberi e siepi vive o morte sulle scarpe e sommità degli argini di regio diritto e fino alla distanza di metri 2 dal piede delle scarpe per gli alberi e di metri 3 per le siepi tanto verso la campagna che verso l'acqua ove esistessero golene di privata proprietà.

*b*) Gli alberi e le siepi che per avventura tuttora esistessero, e che per la loro qualità, età e mole fossero di nocumento alla solidità e conservazione delle arginature, verranno a giudizio degli ingegneri, e singolarmente ogni qualvolta accadono lavori, estirpati e svelti fino dalle loro radici, senza che li proprietarj possano chiederne indennità di sorta.

*c*) Tale estirpazione non s' intende però estesa e comandata per le piante e siepi sugli argini dei canali montati da un' acqua misurata e non alterabile dalle escrescenze dei fiumi, e neppure per quelle che esistessero a lato dei torrenti, lungo i quali servendo le arborature di ritegno ai ripari concorrono in qualche modo alla loro difesa.

*d*) Chiunque poi in opposizione al divieto contenuto nel

presente articolo si permetterà nuovi impianti d' alberi e siepi o quelli e quelle non estirperà che gli venissero indicate, dentro un periodo di giorni otto, decorribili da quello in cui gliene sarà praticato il precetto, sarà soggetto ad una multa di lire 4, 59 per ogni pianta che verrà recisa d' ufficio ed alla perdita del legname estirpato.

13.° *a*) Non si permetteranno i proprietarj frontisti sotto qualsivoglia pretesto di vangare, svegrare o zappare le scarpe degli argini e loro pendio alla campagna, non potendo le scarpe essere coltivate se non che a pura erba.

*b*) Lo svegro per cultura delle marezzane o golene, in qualunque modo sia praticato, è del pari severamente punito sotto le pene contemplate dal § 76 della II Parte del Codice Penale. Restano però eccepiti da tale proibizione quei terreni che vengono ad essere posti in golena dipendentemente dall'aver ritirato a più di metri 50 di distanza dalla sponda gli argini dei fiumi che prima scorrevano frontati.

*c*) Li soli salici, stroppari ed altri pieghevoli arboscelli atti a somministrare cantieri, fascine, vimini e stroppe e simile legname inserviente ai lavori fluviali in addietro piantati dai particolari e che sogliono farsi vegetare anche per conto pubblico nei concavi delle svolte verso il fiume onde difendere il piede delle sponde dalla immediata azione della corrente, possono rimanere ad un metro sotto il ciglio dell'argine alla campagna fino all'unghia del medesimo non che sulle golene oltre ai metri 4 di distanza dall'unghia dell'argine rispettivo.

*d*) Non potranno però i suddetti proprietarj frontisti stralciare, sfrondare o in altro modo mettere mano a tali piantagioni riservate tanto lungo la scarpa alla campagna, quanto al piede delle ripe non che sulle golene di loro spettanza se non che dopo suppliti i bisogni pei lavori dei fiumi ai quali esse piantagioni servono di dote, sotto pena di pagare il doppio valore della legna che avessero tagliata di loro arbitrio e senza il superiore apposito permesso.

14.° *a*) Resta severamente proibito ai barcari o conduttori di barche di attaccare burchi od altre barche di qualunque genere e portata con corde od in altra forma, agli arboscelli, ai così detti paradori ed archette o pennelli lungo i fiumi non meno che alle barricate sui cigli degli argini-strada sotto pena di lire 89. 08 per ogni volta che saranno trovati in contravvenzione, e nel caso che ne fosse derivato danno agli argini od ai manufatti di difesa sarà

applicato al contravventore il disposto del più volte ripetuto § 76 della II Parte del Codice penale.

*b*) È del pari vietata, massime durante la notte in tempo di piena, allorchè il fiume si trova presidiato da guardie, la navigazione ed il tragitto dei porti o passi volanti e barche anche corriere nei fiumi arginati, sotto pena per la prima volta di lire 46 per ogni barca trovata in contravvenzione, e per la seconda volta della perdita della barca e del diritto di esercizio già comminata a castigo dei contravventori dagli articoli 10 e 18 del Decreto 20 maggio 1806 oltre al risarcimento di que' danni che fosse per ripetere la superiore Autorità, e che in causa dei contravventori stessi potessero essere derivati a termini di ragione.

*c*) Durante le fiumane può di giorno in giorno essere permessa la detta navigazione colle opportune cautele, da quegli ingegneri in capo e di riparto ai quali sono affidate le rispettive linee dei fiumi in piena.

*d*) Sono eccettuati da queste disposizioni i soli corrieri di Governo, fuori però di que' casi nei quali per l'imminente pericolo l'ingegnere avesse fatto chiudere il porto. Oltremodo interessante essendo l'argomento delle guardie in tempo appunto di piena dei fiumi, le Autorità comunali e distrettuali sono incaricate a far prestare la più scrupolosa ubbidienza alle ricerche che verranno fatte dagl' incaricati alla difesa, onde tosto e senza dilazione e pretesto debba recarsi la gente di comando, e, ove occorra, gli animali e le barozze sugli argini di quella tal data sezione o riparto cui fossero destinati.

*e*) È poi proibito l'attiraglio delle barche nei canali-navigli allorquando esse non abbiano l'albero alto quanto basta a far sì che l'alzaja rimanga sollevata sopra il ciglio dell'argine per non danneggiarlo. Onde osservare colla dovuta diligenza questa disciplina, verrà sul fatto tagliata l'alzaja di quelle barche che fossero trovate in contravvenzione, nè sarà ad esse permesso di più oltre navigare senza essere provvedute di un albero di sufficiente altezza per evitare i temibili disordini. Che se per la indicata contravvenzione fosse derivato qualche danno agli argini, sarà punito il contravventore a termini del ridetto § 76 del Codice delle gravi trasgressioni politiche.

*f*) Qualora gl'ingegneri in capo, di riparto, od i custodi trovassero per parte dei padroni delle barche una resistenza nel sottoporsi alle disposizioni nel presente articolo contenute, si dirigeranno essi all'Autorità più vicina, la quale presterà immediatamente

la forza armata per la pronta osservanza delle suddette discipline.

15.° *a*) È assolutamente inibito ai mugnai di tenere i mulini natanti innanzi ai froldi dei fiumi; ed ogni opificio galleggiante, sia mulino, pila od altro, dovrà essere disposto a 12 metri di distanza dalla sponda del fiume, od a tanta maggiore quanta a giudizio dell'ingegnere in capo si renderà necessaria perchè la sponda stessa non abbia a risentirne danno. È poi stabilito un intervallo di metri 65 fra l'uno e l'altro di detti opificj, e le loro ruote non potranno mai sotto verun pretesto essere situate dalla parte degli argini.

*b*) Si prescrive del pari che ognuno degli opificii medesimi abbia ad essere fermato ed attaccato ad un palo fitto sott'acqua, e qualora ciò non potesse farsi, il palo sarà piantato nella sola scarpa alla campagna, e la catena o corda relativa non potrà mai essere internata nell'argine.

*c*) Nei casi speciali pei quali si credesse di poter accoppiare l'uso dei mulini coll'indennità dei froldi è riserbato alla regia Delegazione, sentito l'ingegnere in capo, di accordare ai conduttori dei medesimi la facoltà di portarli dinanzi ai froldi stessi prescrivendo loro le opportune condizioni ed avvertenze onde evitare i temibili disordini. E mentre si ritengono in obbligo essi conduttori di rimovere i loro opificj da quelle situazioni che a giudizio degl'ingegneri andassero a diventar pericolose, si proibisce loro severamente di traslocarli, o cambiarli di posto, senza passare d'intelligenza cogl'ingegneri stessi, e senza averne ottenuto il relativo permesso.

*d*) A quei mulini ed opificii che fossero trovati in contraffazione alle accennate disposizioni, verrà trasportata la navicchia e trattenuta fino a tanto che i loro proprietarj si saranno assoggettati all'obbedienza delle disposizioni medesime.

*e*) Chiunque osasse di opporsi alle discipline contenute in questo articolo, sarà immediatamente sospeso dall'uso dell'opificio; questa è la pena che si ritiene inflitta a questo genere di contravvenzione, la quale poi venendo ripetuta, sarà punita colla confisca dell'opificio medesimo.

*f*) E se qualche danno effettivo fosse derivato dalla indebita ed arbitraria traslocazione di simili opificii, o dalle contravvenzioni già riferite e inesive all'articolo di cui si tratta, il contravventore sarà punito come sopra a termini del disposto dal § 76 della II Parte del Codice penale.

16.° *a*) Trattandosi di bestie ritrovate al pascolo se ne fermerà quel numero che sia bastevole a garantire la multa e le spese di stallaggio di giorni otto, facendo immediatamente allontanare tutte le altre; e nel caso poi che tali bestie fossero rinvenute vaganti abbandonate e senza custodia, allora saranno tutte condotte allo stallo più vicino e consegnate al proprietario del medesimo contro ricevuta. Se spirati i giorni otto non saranno ricuperate, previo il pagamento della multa e delle spese dello stallaggio se ne verificherà la vendita mediante pubblico incanto presso il rispettivo Commissario distrettuale e secondo i metodi in corso.

*b*) I proprietarj degli stalli non possono rifiutarsi dall'accogliere le bestie che vengono loro consegnate, nè possono a chi si sia restituirle senza un ordine della regia Delegazione, o del rispettivo Commissario Distrettuale sotto la comminatoria di pagar del proprio la multa e di soggiacere alle altre pene che la trasgressione richiedesse.

*c*) Le multe cadono per una metà a benefizio degl'inventori, e per l'altra metà a benefizio della regia cassa.

*d*) Coloro poi che ardissero di permettersi opposizioni, od offese reali o verbali contro gli incaricati di fare diligentemente osservare le presenti discipline, saranno puniti secondo i casi e le circostanze a tenore del prescritto dai §§ 72 e 73 della II Parte del Codice Criminale.

*e*) Le regie Delegazioni, gl'ingegneri in capo e quelli di riparto, i custodi, sotto-custodi, sorveglianti la laguna, non meno che i regi Commissarj e le Deputazioni all'Amministrazione comunale sono incaricati per ciò che li riguarda della esecuzione delle suespresse discipline.

Nella provincia di Verona colla circolare delegatizia 1.° novembre 1820 N. 19462-2590 dietro approvazione governativa venne divulgato un apposito Regolamento per la conservazione degli argini della provincia e circondario idraulico Veronese, il quale non è che un riassunto delle leggi emanate in proposito di cui si fa cenno nel presente manuale con qualche leggiera modificazione per la condizione e natura particolare di quei fiumi.

(5) L'importanza somma di assicurare per una parte l'esatta costruzione de' fascinoni, e di cautelare il loro impiego nei lavori

a difesa delle arginature de' fiumi, e per l'altra di guarentire l'interesse del regio erario che altrimenti potrebb'essere compromesso, ha determinato l'I. R. Direzione Generale delle pubbliche costruzioni, previa l'autorizzazione dell'I. R. Governo, di prescrivere le seguenti Istruzioni, le quali furono diramate colla circolare a stampa 7 marzo 1818 N. 958.

1.° L'ingegnere in capo, di concerto coll'I. R. Delegazione destinerà un abile pratico soggetto per dirigere il getto dei fascinoni dipendentemente dagli ordini dell'ingegnere direttore.

2.° L'ingegnere direttore dovrà scandagliare frequentemente la profondità dell'opera sotto il pelo d'acqua, onde conoscere ove convenga immergere od impiegare i fascinoni o gabbioni, perchè l'opera stessa avanzi regolarmente secondo le linee determinate nel progetto.

3.° Dipendendo la maggiore solidità del lavoro dall'ottima costruzione dei fascinoni, non dovrà permettere l'ingegnere direttore, nè chi verrà da esso destinato ad assistere al lavoro medesimo, che si pongano in opera materiali di qualunque sorta, i quali non corrispondano perfettamente alle condizioni del contratto; e se qualche fascinone o gabbione non corrispondesse alle condizioni del contratto, non si permetterà che venga posto in opera e dovrà tagliarsi.

4.° Dovrà l'assistente ai suddetti lavori di costruzione sorvegliare particolarmente sulla qualità del tivaro che s'impiega nei fascinoni e proibire assolutamente all'appaltatore che venga usato ne' medesimi del tivaro men che perfetto in onta delle obbligazioni del contratto.

5.° Dovrà pure l'assistente invigilare attentamente sulla qualità e quantità delle pietre che s'impiegano dall'impresario nel riempimento de' fascinoni, disponendo che e l'una e l'altra corrispondano esattamente alle prescrizioni dell'appalto.

6.° Sarà altresì una delle principali ispezioni di sorveglianza sulla costruzione dei fascinoni quella di assicurarsi che essi vengano ben conformati e legati a dovere col numero stabilito di *stropponi* posti a distanze eguali, e che i fascinoni abbiano le dimensioni prescritte.

7.° Se poi ad onta delle suddette cure nel far discendere, secondo la pratica, i fascinoni dalla riva del fiume, se ne slegasse per avventura qualcuno, o se ne allentassero le legature, dovrà tosto l'assistente delegato all'immersione de' fascinoni farne rinnovare le legature istesse sul piattino, e far sostituire ed aggiungere nuovi stropponi come potesse meglio convenire.

8.° L'ingegnere in capo dovrà destinare uno o più sovrastanti, i quali abbiano la particolare incumbenza di sorvegliare alla costruzione de' fascinoni, ed il numero dei suddetti assistenti o sovrastanti sarà proporzionato al maggiore o minor numero degli stessi fascinoni o gabbioni che dovranno essere giornalmente costrutti secondo le obbligazioni dei rispettivi contratti d'appalto.

9.° Ognuno dei suddetti assistenti o sovrastanti, oltre alla sorveglianza più esatta alla costruzione de' fascinoni, onde corrisponda sotto ogni rapporto agli obblighi assunti dall'appaltatore, terrà una nota regolare del numero de' fascinoni che verranno giornalmente costrutti sotto la propria sorveglianza, e la comunicherà ogni giorno a chi dovrà tenere il registro generale dei fascinoni.

In questa nota dovrà indicarsi 1.° la data del giorno di lavoro cui essa allude; 2.° il sito della costruzione dei fascinoni; 3.° la denominazione in generale dell'opera o delle opere per le quali vengono costrutti i fascinoni, come per esempio: *Pennellatura di Santa Maria di fronte a Casalmaggiore,* ecc.; 4.° il numero de' fascinoni costrutti, il qual numero sarà espresso tanto aritmeticamente, cioè in cifre arabiche, quanto in iscritto; 5.° il numero dei così detti *telari* per la costruzione dei fascinoni sotto la rispettiva sorveglianza, e il numero degli uomini impiegati nella medesima costruzione; 6.° dovrà pure esservi apposta alla nota tanto la firma dell'assistente o sovrastante delegato dall'amministrazione, quanto di quello delegato dall'appaltatore.

10.° Importa poi egualmente che sia diretta e sorvegliata da un abile assistente o sovrastante l'immersione dei fascinoni. L'assistente peculiarmente delegato a dirigere e sorvegliare l'immersione dei fascinoni come all'articolo 1.° dovrà tenere una nota regolare dei fascinoni che giornalmente verranno immersi od impiegati lungo il fiume, e la comunicherà pure ogni giorno a chi verrà incaricato di tenere il registro generale dei lavori.

In questa nota dovrà indicarsi: 1.° la precisa opera o la parte di opera nominatamente nella quale si saranno immersi i fascinoni o gabbioni, come per esempio: *Cordonata superiore al primo pennello,* ecc., oppure *Parte di cordonata o cordonata inferiore al secondo pennello,* ecc.; 2.° il numero dei fascinoni immersi; 3.° il numero dei piattini impiegati ogni giorno nell'immersione; 4.° il numero degli uomini a ciò destinati.

11.° Un abile custode sorveglierà generalmente tanto la costruzione dei fascinoni o gabbioni, quanto la loro immersione od il

loro impiego lungo il fiume, ed avrà altresì la particolare incumbenza di tenere il registro generale di tutti i fascinoni che generalmente verranno costrutti, e di tutti i fascinoni che verranno immersi ed impiegati.

12.° Dovrà essere annotato nel registro il numero delle fascine o *fassole* che l'appaltatore farà tradurre sul lavoro, e che saranno accettate per mettersi in opera, e ciò ogni volta che se ne farà una condotta e ricognizione.

13.° Il registro generale dovrà tenersi in un apposito libro, e le annotazioni di ogni giorno dovranno essere firmate dal custode registrante e dall'appaltatore o suo commesso.

14.° Le note giornaliere tanto degli assistenti sorveglianti la costruzione dei fascinoni giusta il precedente articolo 9, quanto dell'assistente delegato alla sorveglianza della loro immersione giusta il precedente articolo 10.°, dovranno tenersi in filza dal custode registrante e sotto un numero in serie e servire di appoggio al registro generale.

15.° Il custode registrante farà annotazione altresì nel suo libro di tutte le particolarità indicate nelle suddette note dei sorveglianti assistenti rispettivamente alla costruzione ed all'impiego dei fascinoni, ed in conseguenza i suddetti assistenti, accadendo loro di rilevare qualche disordine, sia nella costruzione sia nell'immersione ed impiego dei fascinoni, non ommettendo alcuna diligenza per ripiegarvi al momento, non mancheranno altresì di farne una speciale avvertenza nella stessa nota di quanto in proposito sarà occorso, all'oggetto che possa farsi carico il custode di comprenderla nel suo registro.

16.° Il custode registrante dovrà altresì occuparsi degli opportuni frequenti riscontri per assicurarsi dell'esattezza e veridicità delle parziali note giornaliere degli assistenti.

17.° Alla fine di ogni settimana il custode registrante compilerà la tabella secondo la pratica, la quale però comprenderà tutte le indicazioni come nel registro generale, ristrettivamente alla settimana cui si riferisce il lavoro.

Un esemplare della detta tabella, che dovrà essere firmata dal custode registrante e dall'appaltatore o suo commesso, rimarrà presso lo stesso custode registrante, e questi dovrà rimetterne due altre copie all'ingegnere in capo, delle quali una ne terrà egli stesso nel di lui ufficio, ed un'altra verrà rimessa all'I. R. Direzione generale.

18.° Il custode dovrà tener conto del registro e delle note

giornaliere degli assistenti unite in filza, ed in appoggio al registro istesso per farne la consegna a suo tempo all'ingegnere che verrà destinato alla collaudazione finale dell'opera, ed all'oggetto che questi possa fare le debite ispezioni e verificazioni di controllo e rimetterlo colle peculiari sue osservazioni all'I. R. Direzione Generale in unione al processo verbale di laudo.

19.° L'ingegnere direttore delle opere dovrà portare incessantemente la più scrupolosa ed attiva sua attenzione sulla qualità dei materiali, sul modo della costruzione e della immersione de' fascinoni, facendosi carico di numerare frequentemente i fascinoni costrutti e di farne degli appositi riscontri colle note giornaliere e col registro generale.

20.° L'ingegnere direttore sorveglierà la condotta di tutti gli assistenti e sovrastanti al lavoro, e se qualcuno di essi mancasse in qualche modo al suo dovere, ne farà immediato rapporto all'ingegnere in capo, il quale di concerto coll'I. R. Delegazione provvederà senza ritardo colla sostituzione di un altro soggetto, come potrà occorrere.

21.° Al cominciarsi di un lavoro di questo genere l'ingegnere in capo dovrà dar conto delle persone incaricate ad assistere e sorvegliare tanto la costruzione quanto l'immersione de' fascinoni e dell'ingegnere incaricato della direzione delle opere.

22.° Lo stesso ingegnere in capo renderà conto altresì all'I. R. Direzione generale di tutte le variazioni che nelle persone medesime si dovessero fare per qualsivoglia motivo.

(6) Per sistemare le arginature dei fiumi e canali pubblici di scolo nella provincia di Mantova, l'I. R. Direzione generale delle pubbliche costruzioni con nota 13 agosto 1843 N. 3570 comunicava a quella Delegazione provinciale le seguenti norme generali da osservarsi ogni qualvolta occorra di compilare progetti relativi alle stesse arginature.

1.° Nella provincia di Mantova gli argini dei fiumi debbono avere il ciglio elevato metri 0, 80 sopra il livello della maggior piena conosciuta.

Pel Po la detta piena massima è quella del novembre 1801 dal confine Cremonese a Dosolo, e quella del novembre 1839 da Dosolo alle Quatrelle.

Per l'Ollio la detta piena massima è quella del novembre 1839.

La massima piena del Mella è quella del novembre 1839.

Anche pel Chiese la massima piena è quella del novembre 1839.

Per la Secchia è quella del settembre 1843 dal confine Modenese fin presso Quistello: quella dell' ottobre 1823 da Quistello fino al froldo Quaranta; e quella di rigurgito del Po del novembre 1839 dal froldo Quaranta fino allo sbocco in esso Po.

Pel Mincio la detta piena massima è quella del novembre 1839.

2.° L'inclinazione delle scarpe di essi argini è stabilita:

Pel Po nella ragione dell' uno e mezzo di base per uno di altezza rispetto agli argini con golena, nella ragione del due di base per uno di altezza verso il fiume rispetto agli argini in froldo, e nella ragione del due di base per uno di altezza rispetto alle nuove arginature o coronelle. Per gli altri fiumi, cioè per l'Ollio, Secchia, Mincio, Mella e Chiese l'inclinazione delle scarpe è stabilita nella ragione dell'uno e mezzo di base per uno di altezza.

3.° La sommità o piano degli argini si fa arcuata a due pioventi colla saetta corrispondente ad un ventiquattresimo della larghezza da ciglio a ciglio. Se per qualche particolare circostanza si deve disporre il loro piano in un sol piovente, l' inclinazione del piano suddetto riesce regolata nella ragione di uno di altezza per ventiquattro di base.

4.° Siccome li suddetti argini per lo più sono carreggiabili, servendo ben anche alcuni di essi ad uso di strada postale, così per meglio provvedere alla loro conservazione si copre la loro sommità con uno strato di sabbia in generale dell'altezza di metri 0, 15, lasciandovi verso i cigli una banchina larga metri 0, 50. Da circa dieci anni agli argini che servono di strada postale, si fa un' annua copertina di ghiaja coll'impiego di metri cubi 0, 40 di ghiaja per ogni dieci metri di fuga. — Si ritiene di estendere questo provvedimento anche agli argini più frequentati dal carreggio avendo l'esperienza giustificata la convenienza di esso provvedimento.

5.° Dove il piano di campagna è depresso dalli metri 3, 50 alli metri 5, 50 alla massima piena, gli argini si muniscono di banca il cui piano si ritiene metri 2, 20 sotto la piena suddetta.

6.° Dove il piano di campagna è depresso più di metri 5, 50 alla massima piena come sopra, gli argini si muniscono anche di sotto-banca il cui piano si ritiene metri 3, 50 sotto la piena suddetta.

7.° Le banche e le sottobanche si costruiscono col piano

orizzontale stante che nel costiparsi della terra il piano suddetto si rende di sua natura pendente verso campagna.

8.° L'inclinazione della scarpe tanto delle banche, come delle sotto-banche è stabilita: — Pel Po nella ragione del due di base per uno di altezza, rispetto agli argini in froldo, ed alle nuove arginature o coronelle, e nella ragione dell'uno e mezzo di base per uno di altezza rispetto agli argini con golena. Quanto agli altri fiumi sopraindicati al numero 2.° l'inclinazione delle dette scarpe è stabilita nella ragione dell'uno e mezzo di base per uno di altezza.

9.° La larghezza degli argini sia con golena, che in froldo, come pure quella delle nuove arginature o coronelle e quella delle banche e sotto-banche, è fissata in sommità come segue per ciascuno dei fiumi infrascritti.

| | FIUMI | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PO | OLLIO | | SECCHIA | | MINCIO | MELLA E CHIESE |
| | | Dal fiume Mella a Marcaria | Da Marcaria allo sbocco in Po | Superiormente al Bondanello | Inferiormente al Bondanello | | |
| Per gli argini con golena la larghezza è di . . | 6. 00 | 4. 00 | 5. 00 | 5. 00 | 6. 00 | 6. 00 | 3. 00 |
| Per gli argini in froldo di . . . | 8. 00 | 5. 00 | 6. 00 | 6. 00 | 6. 00 | Non vi sono froldi | 4. 00 |
| Per le nuove arginature o coronelle di . . . | 7. 00 | 4. 60 | 5. 60 | 6. 00 | 6. 00 | 6. 00 | 3. 60 |
| Per le banche e le sotto banche agli argini con golena di . . . | 4. 00 | 3. 00 | 4. 00 | 3. 00 | 3. 00 | 4. 00 | 2. 00 |
| Per le banche e le sotto banche agli argini in froldo di . . . | 6. 00 comprese le nuove arginature | 3. 00 | 4. 00 | 4. 00 | 4. 00 | Non vi sono froldi | 2. 00 |

10.° Le calate o rampe non debbono mai intaccare il terrapieno degli argini maestri per non indebolire la difesa e per non rendere pericolosa la carreggiatura del loro piano. Esse debbono quindi tenersi tutte fuori dagli argini suddetti ed essere regolate come segue:

*a*) Le calate per accedere alle strade comunali ed ai porti sui fiumi avranno l'inclinazione longitudinale mai minore del diciotto di base per uno di altezza. — Si terranno larghe in sommità metri 6, 00, ed avranno le scarpe inclinate l'uno e mezzo di base per uno di altezza.

*b*) Le calate per accedere alle strade private affette da pubblica servitù ed ai passi sui fiumi muniti di battello avranno l'inclinazione longitudinale mai minore del quindici di base per uno di altezza; si terranno larghe in sommità di metri 5, 00, ed avranno le scarpe inclinate come sopra.

*c*) Le calate per accedere ai campi ed alle fabbriche rurali avranno l'inclinazione longitudinale mai minore del dodici di base per uno di altezza; si terranno larghe in sommità metri 4, 00, ed avranno le scarpe inclinate come sopra.

*d*) Le calate per accedere alle strade di attiraglio lungo i fiumi avranno l' inclinazione longitudinale mai minore del dieci di base per uno di altezza; si terranno larghe in sommità metri 3, 00, ed avranno regolate le scarpe come sopra.

11.° Gli argini maestri ad ogni intervallo di circa metri 180, 00, e dove più si presenta qualche prominenza o punta sporgente che offra il vantaggio di una più spaziosa veduta, sono muniti di una piazzetta pel collocamento dei casotti di guardia in tempo di piena.

## *Disposizioni speciali per la sistemazione dell' arginatura a destra del colatore Delmona.*

12.° L'arginatura destra del Delmona, servendo a difendere il territorio mantovano alla destra dell'Ollio compreso il Viadanese e parte del Casalasco avrà il suo ciglio elevato un metro sopra il livello della massima piena di rigurgito dell'Ollio suddetto che è quella del novembre 1839, il di cui effetto si estese sino al ponte sulla postale per Milano presso l'osteria di Cavaltone. — Si terrà larga in sommità metri 4, 00 da ciglio a ciglio; l'inclinazione delle scarpe sarà regolata nella ragione del due di base per uno di altezza, e verrà presidiata con una banca larga metri 4, 00 depressa soli

metri 1, 20 sotto il livello della detta massima piena, e colla scarpa regolata nella ragione dell' uno e mezzo di base per uno di altezza.

### *Sistemazione delle arginature dei canali pubblici di scolo.*

13.° Tutti gli argini di pubblici colatori nella provincia di Mantova avranno il ciglio elevato metri 0, 50 sopra il livello della massima piena conosciuta per ogni colatore.

14.° La larghezza in sommità non potrà mai essere minore di metri 2, 00 e di metri 4, se sono carreggiabili. Dove però gli argini esistenti hanno una larghezza maggiore, viene questa conservata.

15.° L'inclinazione delle scarpe è stabilita nella ragione dell'uno e mezzo di base per uno di altezza. Dove però le scarpe degli argini esistenti sono diversamente regolate, viene conservata l'attuale inclinazione delle scarpe suddette.

16.° La sommità o piano di essi argini si fa arcuata (come quella degli argini dei fiumi) colla saetta corrispondente ad un ventiquattresimo della larghezza da ciglio a ciglio. — E se il loro piano fa d'uopo disporlo ad un sol piovente, l'inclinazione del piano suddetto viene regolata nella ragione di uno di altezza per ventiquattro di base.

17.° Quando essi argini sono soggetti al carreggio, la sommità viene coperta con uno strato di sabbia dell'altezza di metri 0, 10 o quanto meno con uno strato di terreno leggiero a risparmio di spesa.

*Milano*, 16 *luglio* 1843.

(7) Verificandosi frequentemente nella provincia di Sondrio delle condotte di legnami tanto ne' suoi fiumi che nei torrenti, nacque il bisogno di stabilire delle norme più precise per regolare le condotte stesse onde conciliare coll'interesse dei conduttori la conservazione delle proprietà pubbliche e private. Al qual effetto la Delegazione provinciale di Sondrio, inerendo anche alle disposizioni contenute nel Decreto Italico 24 novembre 1810, ebbe a prescrivere come norma generale e speciale condizione d' ogni permesso le seguenti discipline, le quali ottennero l' approvazione dell'I. R. Governo coll'ossequiato dispaccio 12 ottobre 1844 N. 34526-6315.

§ 1. L' esperienza delle passate flottazioni avendo dimostrato come i fiumi e torrenti di questa Provincia, tortuosi nei loro andamenti, fatti or ripieni di estesi banchi di ghiaja, attraversati frequentemente da ponti le cui ristrette campate sono in taluno dimezzate da cavalletti di sostegno, non sono suscettibili del regolare innocuo trasporto di grossi legnami, vengono d'ora in avanti esclusi dalle flottazioni i legnami delle seguenti dimensioni:

*a*) Tutti i legnami indistintamente aventi un diametro maggiore di once 12 milanesi pari a metri 0, 60, qualunque sia la lunghezza loro e la denominazione con cui sono ricevuti.

*b*) Tutti i legnami di un diametro superiore alle once 6, come sono le borre, quando abbiano una lunghezza maggiore di braccia 5 milanesi pari a metri 3.

*c*) Tutti i legnami di diametro inferiore alle once 6, come i mezzanelloni, i tondoni e le poncette, quando abbiano una lunghezza maggiore di braccia 8. 1/2 pari a metri 5 e 10.

*d*) Tutti gli zocchi di piante e tutti i legnami straordinariamente gropposi, non potranno essere posti in flottazione se non sono prima spezzati in borrelli o scheggioni lunghi braccia 3 e di un diametro non eccedente le once 8 milanesi pari a metri 0, 40.

§ 2. Restano ferme le disposizioni parziali pel Masino ed altri torrenti, pei quali è prescritta una ancora minor misura della lunghezza delle borre e degli altri legnami.

§ 3. La flottazione del fiume Adda e suoi confluenti è permessa dal 15 novembre a tutto il 30 aprile; ma per nessun titolo sarà accordata qualsiasi anticipazione o proroga di tempo.

§ 4. Le istanze per condotta di legnami dovranno essere presentate almeno tre mesi prima del giorno in cui si intende intraprendere la flottazione, avvertendo bene l'istante che nello stabilire esso il giorno in cui vuole intraprendere la flottazione, deve bilanciare la possibilità di ultimarla assolutamente entro il giorno 30 aprile, termine di rigore.

§ 5. Se per la distanza dal punto di partenza della flottazione al lago di Como od a quell'altro luogo in cui si volesse fermare la condotta, si manifestasse già improbabile la flottazione entro il termine che si propone l'istante, sarà licenziata d'ufficio la domanda.

§ 6. Ma assecondandosi anche la domanda si intende che impreteribilmente nel giorno fissato debba essere intrapresa la flottazione colla conveniente forza di borrellai, e che in qualunque caso e per qualunque accidente prevedibile od imprevedibile non

potesse ultimarsi la flottazione pel giorno 30 aprile, nel successivo giorno 1 maggio si deve arrestare la flottazione ovunque si trovi, e tutti i borrellai debbono essere invece impiegati ad estrarre i legnami dal fiume e ad accatastarli ne' modi che si prescrivono ai §§ 54, 55, 56, sotto comminatoria dell' esecuzione d'ufficio nel caso di mancanza e della multa portata dall' articolo 18 del decreto 24 novembre 1810 per l'incorsa contravvenzione.

§ 7. Occorrendo una maggiore forza per ultimare in breve l'estrazione ed accatastamento dei legnami, il conducente sarà obbligato a somministrarla, ed in caso di renitenza ad impiegarvi i borrellai od altri operai si supplirà d'ufficio a tutto carico del conducente come rimane a tutto suo carico ogni spesa, rischio o pericolo dipendente da questa operazione.

§ 8. Trovandosi al 30 aprile la flottazione nei torrenti o nell' Adda vicina alla sua meta in modo che fosse escluso il pericolo di recar guasti, il conduttore non verrà obbligato all' estrazione del legname, ma verrà sottoposto ad una multa a norma delle circostanze, giusta il citato decreto, salvo sempre il risarcimento di qualunque contingibile danno.

§ 9. Se la flottazione alla detta epoca fosse addietro in modo da poter arrecare guasti in caso di contingibile piena il conduttore dovrà eseguire l' estrazione del legname ne' modi e sotto le comminatorie stabilite dagli articoli 6 e 7, ed inoltre sarà soggetto alla multa sopraccennata da stabilirsi nella misura richiesta dalle circostanze del caso.

§ 10. Contemporaneamente alla domanda, viene dagli istanti eletto in Sondrio un domicilio per le occorrenti intimazioni, fatto un deposito nella Cassa Provinciale di L. 3000 per gli avvisi e loro diramazione, e per le visite degli Ingegneri ed altre pratiche occorrenti per le verificazioni da premettersi al decreto sull' istanza.

§ 11. Pubblicati gli avvisi, scaduto il termine all' insinuazione dei reclami e raccolti questi, vengono tosto passati all' Ufficio Provinciale delle Pubbliche Costruzioni, il quale li distribuisce agli ingegneri di riparto. Questi, presi gli ordini dall'I. R. Delegato e dall' Ingegnere in capo, stabiliscono il giorno per intraprendere la visita lungo la tratta di fiume del loro riparto nella quale deve aver luogo la flottazione. Ne prevengono abbastanza in tempo la ditta che vuol intraprendere la flottazione ed i reclamanti, mediante requisitorie per questi agli II. RR. Commissarj, i quali le fanno intimare, contro ricevuta, col mezzo delle Deputazioni Comunali, con invito ad esse pure di intervenire alla visita.

§ 12. Nel giorno così determinato, gli ingegneri di riparto dovranno immancabilmente trovarsi nel loro riparto.

§ 13. Ritirate dall'I. R. Commissario le ricevute del seguito invito ai reclamanti, percorreranno il fiume o torrente lungo lo stesso, e prenderanno mano mano in esame i reclami, sentendo i reclamanti per quegli schiarimenti che occorressero.

§ 14. Essendo dovere dell' Autorità il provvedere alla conservazione territoriale, supplendo anche alla noncuranza dei proprietarj; gli ingegneri dovranno farsi carico anche di quei tratti che avessero bisogno di difesa, sebbene per essi non siano stati insinuati reclami.

§ 15. Gli ingegneri di riparto dovranno stendere un regolare processo verbale, da cui apparisca chiaramente il giorno e l'ora in cui avranno intrapreso la visita ed il punto in cui questa fu incominciata. In esso sarà inoltre fatta la descrizione dello stato del fiume e specialmente delle sponde.

*a*) Saranno dettagliatamente indicate le corrosioni già incominciate, marcando con precisione la loro estensione, rilevando tutti i dati con riferimento a punti fissi in luoghi sicuri, e col rilievo anche dei tipi che occorressero per poter stabilire se per effetto della flottazione siansi estese le corrosioni, e qual danno ne sia avvenuto.

*b*) Saranno specialmente indicati gli acquedotti ed altri manufatti, e saranno descritti i ponti regi e comunali, colla prescrizione di quei ripari provvisorj che si troveranno necessarj in aggiunta alle difese che si stabiliscono per massima inalterabile nei paragrafi 21, 22, 23, 24 e 25.

*c*) Di mano in mano che si giunge ai fondi dei reclamanti si registrerà nel protocollo la sussistenza del reclamo ed i provvedimenti adottati, e sotto a tali parziali articoli si riporterà la firma del reclamante e del rappresentante la Ditta.

*d*) In quelle località in cui potessero occorrere stabili difese, avranno presente di combinare l'esecuzione delle occorrenti opere con un equo concorso tra la Ditta e gli interessati, salva l'approvazione tutoria che abbisognasse, la quale sarà invocata con separati rapporti corredati dallo stralcio del protocollo.

*e*) In fine del protocollo si riassumeranno le opere di difesa ingiunte alla Ditta, e si riporterà la firma del rappresentante della stessa.

§ 16. Gli ingegneri dovranno eseguire tali operazioni in un solo giorno od in più giorni consecutivi (ove non siavi un

motivo giustificato), onde evitare alle Ditte ogni indebito aggravio di trasferte dal capoluogo della provincia ai riparti.

§ 17. Le specifiche degli Ingegneri saranno presentate col protocollo di visita, e, previa la liquidazione, saranno pagate dalla Cassa provinciale col fondo depositato dal conduttore.

§ 18. L' Ufficio delle Pubbliche Costruzioni veglia perchè gl' ingegneri di riparto compiscano esattamente e sollecitamente tali prescrizioni, ed ultimate le operazioni suddette ritira dagli ingegneri di riparto i protocolli, i reclami e le specifiche e le inoltra all' I. R. Delegazione Provinciale.

§ 19. Ottenuti questi, l' I. R. Delegazione riconosce se può concedersi la flottazione, ed in caso di ammissione emette il permesso in massima per la condotta, in cui sarà allegata, come parte integrante dello stesso, la presente prescrizione. Sarà prescritta l'entità della cauzione da prestarsi dal conduttore e dell' ulteriore deposito in danaro da farsi nella Cassa Provinciale; saranno indicati tutti i ripari da eseguirsi, i tagli di banchi di ghiaja, lo scomponimento de' grossi macigni che difficoltassero il passaggio dei legnami ed altre opere occorrenti.

§ 20. Tale permesso in massima non autorizza peranco il conduttore ad immettere in acqua il legname, ma deve prima:

*a*) Prestare la ordinata cauzione.

*b*) Eseguire il prescritto deposito.

*c*) Eseguire tutti i tagli di banchi di ghiaja e lo scomponimento dei macigni.

*d*) Impiantare tutti i bricconi, cavalletti e triangoli che saranno prescritti a difesa dei ponti, degli acquedotti, dei canali secondari dell'Adda da chiudersi e delle principali corrosioni, per le quali fossero prescritte le posizioni in opera di simili difese.

§ 21. Resta per massima obbligatoria per tutti l'esecuzione delle seguenti difese pei ponti:

§ 22. I ponti erariali e comunali da Bormio sino a Chiuro, dovranno difendersi nei loro sostegni di cavallettoni, stillati o pile, con altrettanti bricconi ben forti aventi il vertice verso la corrente, rivestiti di assi nei due lati anteriori dal pelo delle acque magre fino all' altezza della piena e bene caricati di sassi, onde possano resistere all' urto dei legnami in flottazione ed alla corrente. A questi bricconi verranno poi raccomandate le spighe laterali in tutta la lunghezza dei detti sostegni, e così parimenti il ponte regio sull'Adda al Desco ed i comunali detti di Stazzona, di San Giacomo, della Streppona, di Ganda e di Mantello.

Tutti gli altri ponti, si regi che comunali, inferiormente al ponte detto della Streppona sino al ponte di Bocca d'Adda compreso, dovranno difendersi negli stillati con triangoli mobili e ben forti attorno alle colonne di guardia, ai quali verranno poi raccomandate le spighe, come avanti si disse.

Le spalle poi di tutti i ponti si difenderanno dall'urto dei legnami colle solite spighe assicurate ad un briccone avanzato.

§ 23. Presso tutti i ponti che non hanno case vicine per ricovero de' borrellai, dovrà costruirsi un casotto d'assi per ricoverare almeno otto borrellai, ed in ognuno di essi casotti od in una delle case vicine ai ponti vi dovrà essere un piccolo magazzino con scuri, corde e catene, rampali, torcie a vento o lanterne, onde i ponti siano sempre custoditi anche di nottetempo, e vi sia sempre il personale e materiali occorrenti per impedire gli accatastamenti del legname, ed aumentare o rimettere i ripari.

§ 24. Presso i ponti d'Albosaggia, di Fusine, della Selvetta, di Buglio, della Levata, di Mantello e di Bocca d'Adda, vi sarà costantemente un barchetto, onde poter più prontamente accorrere ad impedire gli ammassamenti del legname.

§ 25. È severamente proibito ai borrellai di piantare i rampali nei legnami dei ponti, nè d'intaccarli menomamente per qualsiasi titolo, sotto pena dell'inflizione della multa di lire 12 per cadauna contravvenzione a titolo d'indennizzo di danni; epperò in cadaun stillato vi sarà la necessaria corda, onde i borrellai possano facilmente ascendere e discendere. Tostochè comincerà il passaggio del legname verranno collocate a posto le dette corde, sotto pena della multa come avanti.

§ 26. Eseguito quant'è prescritto nei suddetti paragrafi 20, 21, 22 e 23, il conduttore ne porge annuncio all'I. R. Delegazione, la quale nomina allora l'ingegnere direttore della flottazione.

§ 27. L'ingegnere direttore percorre indilatamente tutta la linea dei fiumi in cui deve aver luogo la flottazione, riconosce se tutte le opere furono eseguite, e presenta indilatamente la sua relazione all'I. R. Delegazione Provinciale.

§ 28. Risultando che tutte le opere di cui ai paragrafi 20, 21, 22 e 23 furono eseguite, l'I. R. Delegazione emette il definitivo permesso di flottazione.

§ 29. Dietro questo l'ingegnere direttore fa attivare le guardie ai ponti ed alle importanti corrosioni, e si rende indilatamente ove si trovano le cataste de' legnami da flottarsi, e permette l'immissione in acqua di quel numero di tondoni e poncette che

possono occorrere per completare lungo tutto il fiume ed anche nel lago le spighe occorrenti.

§ 30. Di mano in mano che sono gettati nelle acque i tondoni e le poncette suddette, vengono dall' occorrente numero di borrellai, da fissarsi dall'ingegnere direttore, spinte alla loro destinazione senza permettere alcuna remora.

§ 31. Sino a che i tondoni e le poncette suddette non sono giunte alla loro destinazione, e sino a che non si sono con tali legnami completati i ripari, l' Ingegnere direttore non permetterà il getto in acqua di altri.

§ 32. Ove la Ditta conducente od i suoi commessi e dipendenti gettino in acqua maggior quantità di legnami di quelli che vengono di giorno in giorno acconsentiti dall'ingegnere direttore, si riterrà decaduta dalla concessione di flottazione; i legnami in più gettati in acqua saranno confiscati, e la Ditta sarà inoltre soggetta alla multa portata dal Decreto 24 novembre 1810, oltre quelle altre pene che in caso di violente opposizione agli ordini dell'Ingegnere direttore fossero portate dal Codice Criminale.

§ 33. Gli II. RR. Commissarj e la Forza pubblica presteranno tutta l'assistenza di cui potessero abbisognare gli ingegneri direttori, i quali informeranno l'I. R. Delegazione per istaffetta a carico della Ditta conducente, di ogni opposizione ai loro ordini per parte della Ditta stessa o de' suoi dipendenti.

§ 34. Quando l' Ingegnere direttore sarà accertato che tutti i ripari furono completati, allora permetterà l'inacquamento ogni giorno di 1200 borre, 300 spazza di legna da fuoco e 400 altri pezzi tra tondoni, poncette e mezzanelloni, e nulla più, fino al numero totale di legnami per cui fu concessa la condotta.

In caso di eccesso sia in un giorno che nel totale, ha luogo il disposto nei paragrafi 32 e 33.

§ 35. Per massima ogni condotta non potrà eccedere ottomila pezzi di legnami d'opera, oppure quattromila spazza di legna da fuoco.

§ 36. Eccedendo la condotta tale quantità si potrà dall' ingegnere direttore, dopo immessa in acqua la quantità stessa, sospendere per alcuni giorni il getto in acqua di altri legnami, fino a che i primi siano allontanati e distribuiti in modo da prevenire ogni pericoloso ammasso.

§ 37. Dovendosi ascrivere all' attuale lentissimo sistema di flottazione ed ai grandi ripetuti ammassi di legnami che si consentivano in passato nei fiumi, i gravissimi danni arrecati alle

proprietà pubbliche e private, devesi d'ora in avanti provvedere in modo che siano onninamente tolti tali accatastamenti di legnami nei fiumi, e perciò tutti i legnami mano mano che sono gittati in acqua devono essere spinti sino al lago.

§ 38. A tale intento ogni giorno dovrà partire dal luogo in cui si gettano in acqua i legnami una compagnia di borrellai sufficiente per tener mosse le borre ed altri legnami in acqua a giudizio dell'ingegnere direttore, e dopo il quarto giorno si dovrà trovare distribuito lungo l'Adda sino al lago un numero di uomini nella proporzione di 10 ogni 1000 borre, di 5 ogni centinajo di spazza di legna di cui si compone la flottazione totale, non compresi in questo numero i borrellai destinati alla guardia dei ponti o di importanti corrosioni.

§ 39. Ove occorresse anche un maggior numero di borrellai, il conduttore dovrà prestarsi all'aumento che sarà ordinato dall'ingegnere direttore o dagl'ingegneri di riparto, ed in caso di indugio si provvederà *ex officio* senz'altra diffidazione, a tutto carico del conduttore.

§ 40. Nel determinare tale numero di borrellai, l'ingegnere direttore e gl'ingegneri di riparto avranno presente che durante il giorno non deve aver luogo alcun accatastamento o arresto di legnami, ma dopo mossi devono percorrere lungo il giorno tutto il maggior tratto di fiume possibile.

§ 41. Il direttore della flottazione determinerà i luoghi in cui devono essere stanziate le compagnie de' borrellai e la tratta di fiume in cui ciascuna deve operare, presi gli opportuni concerti cogli ingegneri di riparto, i quali all'atto della visita si occuperanno anche di concertare tale provvedimento.

§ 42. Ogni compagnia avrà almeno quattro dei più abili borrellai capaci di costruire ripari, e sarà provveduta di corde, chioderia, scuri e fanali.

§ 43. È vietato al conducente di dare altra destinazione ai borrellai senza il consenso in iscritto dell'ingegnere direttore, come anche di diminuire il numero de' borrellai di ciascuna compagnia per impiegarne parte a raccogliere il legname al lago.

§ 44. In caso di diminuzione della forza suaccennata in qualunque punto senza l'assenso scritto dell'ingegnere direttore o degli ingegneri di riparto, si supplirà *ex officio* a tutto carico del conducente, e questi verrà inoltre sottoposto ad una multa dalle lire 500 alle lire 3000 da giudicarsi ed applicarsi come al Decreto Italico 24 novembre 1810.

§ 45. Se per causa di piene i legnami in flottazione venissero

spinti sui fondi pubblici o privati, ne sarà tosto riferito dagl' II. RR. Commissarj e dalle Deputazioni Comunali all' I. R. Delegazione, la quale invierà in luogo l' ingegnere di riparto per rilevare l'entità dei danni in concorso di un rappresentante il conduttore e dei danneggiati, e stabilirà il modo più innocuo per ricondurre il legname entro il fiume, e far eseguire i ripari occorrenti a prevenire ulteriori dispersioni.

§ 46. Il conduttore dovrà attenersi alle prescrizioni dell' ingegnere di riparto in quanto al modo di tradurre i legnami nuovamente in acqua, sotto comminatoria della multa e confisca prescritta dal surripetuto Decreto Italico 24 novembre 1810.

§ 47. Ultimato l'inacquamento dei legnami, l' ingegnere direttore dispone perchè una conveniente forza di borrellai spinga avanti colla massima sollecitudine tutti i legnami, e discendendo egli lungo il fiume autorizza di mano in mano che è passata la condotta, la distruzione dei cavalli, bricconi e spighe poste a provvisoria difesa delle sponde e degli edificj, vegliando perchè non siano gettati nell'alveo del fiume i sassi con cui furono caricati i bricconi.

§ 48. Verifica di mano in mano e descrive i danni che risultano dati dalla flottazione e coopera col conduttore o suoi rappresentanti all' amichevole liquidazione dei danni.

§ 49. L'ingegnere direttore dovrà tenere un giornale in cui registrerà esattamente il numero dei legnami gettati in acqua e tutte le operazioni fatte in ogni giorno, e giunto colla *coda* della flottazione al confine della provincia lo rassegnerà colla sua relazione all' I. R. Delegazione presentando pure la sua specifica, che previa liquidazione sarà pagata dalla Cassa Provinciale con fondi depositati dal conduttore.

§ 50. Si riserva l' I. R. Delegazione di far verificare a carico del conduttore la precisa quantità di legnami che saranno stati flottati dopo che saranno raccolti sulla riva del lago, ed in caso di eccesso il di più sarà confiscato e sarà applicata la multa prescritta nel più volte citato Decreto 24 novembre 1810.

§ 51. Le Deputazioni Comunali riferiscono indilatamente agli II. RR. Commissarj rispettivi tutte le contravvenzioni che avvenissero alle presenti prescrizioni, non che tutte le emergenze d'importanza, e particolarmente se si schiantassero i ripari eseguiti o si manifestasse in corso della flottazione il bisogno di maggiori difese.

§ 52. Sono tenuti gli II. RR. Commissarj di portar tosto a cognizione dell' I. R. Delegazione tutte le relazioni delle Deputazioni Comunali, ed ove occorresse assolutamente la missione in luogo dell'ingegnere di riparto ne informano per apposito espresso l'I. R. Delegazione a carico del conduttore.

§ 53. In ogni capoluogo di distretto per cui passa la condotta di legnami, sono tenuti i conducenti di avere un loro idoneo rappresentante da notificarsi all'I. R. Commissario ed all'I. R. Delegazione prima d' intraprendere la flottazione.

A questi dovranno rivolgersi tosto gl'II. RR. Commissarj per far rimettere i ripari che venissero distrutti, per accelerare il corso della flottazione che venisse negligentata e per ogni urgente provvedimento, ed in caso di rifiuto o di ritardo sono autorizzati gl' II. RR. Commissarj a supplirvi *ex officio* a tutto carico del conducente.

Le spese in tal modo occorrenti sono pagate dalla Cassa Provinciale coi fondi depositati dal conducente medesimo.

§ 54. Occorrendo per qualunque siasi causa di sospendere il corso di una condotta ed accatastare i legnami in vicinanza ai fiumi, dovranno i legnami essere collocati nelle località che saranno designate dagli ingegneri di riparto.

§ 55. Tali località dovranno essere di fondo sicuro, superiori per elevazione ad ogni straordinaria piena almeno di un metro e fuori d'ogni possibilità che le cataste possano essere investite da una deviazione superiore del fiume o di torrenti laterali.

§ 56. Ovunque possa esservi un remotissimo dubbio, dovranno le cataste inoltre difendersi con linee di cavallettoni robusti e ben caricati.

§ 57. Le presenti disposizioni saranno osservate dagli ingegneri anche per gli accatastamenti che venissero chiesti prima delle flottazioni, e saranno prescritte dai sottoispettori ai boschi nei progetti di vendita.

§ 58. Ultimata la flottazione e sopra domanda del concessionario, si pubblicano gli avvisi per l'insinuazione delle pretese dei danneggiati.

§ 59. Scorso il termine all' insinuazione vengono i reclami passati all' Ufficio Provinciale delle Pubbliche Costruzioni, il quale ne dà comunicazione al conduttore, e questi entro 14 giorni presenta le sue deduzioni od i recessi dei reclamanti che avesse potuto tacitare amichevolmente.

§ 60. Pei reclami che in seguito rimarranno sussistenti, si farà luogo alla ventilazione e liquidazione contestuale ne' modi prescritti dal Decreto italico più volte citato 24 novembre 1810.

§ 61. In luogo di indennizzazione si conviene che pei ponti sì regj che comunali, i quali per effetto di una flottazione venissero distrutti in tutto od in parte, sia obbligo assoluto della Ditta conducente di ripristinarli a tutto suo carico e di assicurare frattanto il passaggio con ponti provvisorj o con porti come sarà prescritto.

§ 62. Per le verificazioni in luogo che occorressero, si riserva l'I. R. Delegazione di dare gli occorrenti ordini all' Ufficio Provinciale delle Pubbliche Costruzioni, prescrivendo per massima che in una sola visita si debba dagli ingegneri di riparto eseguire tutte le verificazioni pel proprio riparto, da registrarsi in un protocollo da firmarsi dai reclamanti e dal rappresentante la Ditta e da rassegnarsi alla I. R. Delegazione colla specifica dell'ingegnere di riparto.

§ 63. Questa verrà pagata dalla Cassa Provinciale coi fondi depositati come sopra dal conducente, salvo ad esso il rimborso contro i reclamanti per danni insussistenti se e come sarà di ragione.

§ 64. Ogni permesso di flottazione che verrà accordato nella provincia di Sondrio, s'intende avvincolato alla esatta integrale osservanza di tutte le norme ed obblighi nascenti dalle presenti prescrizioni che vengono accettate dai conducenti come patti espressamente acconsentiti dai conducenti medesimi, rinunciando dessi ad ogni eccezione in genere e specialmente sulla liquidazione che verrà approvata dall'I. R. Delegazione per tutte le competenze degli ingegneri, per le opere fatte eseguire *ex officio* e per il relativo pagamento coi fondi da essi depositati, conferendo col presente tutte le più ampie facoltà anche in via convenzionale all'I. R. Delegazione medesima.

§ 65. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal permesso di condotta di legnami e del fatto della condotta medesima e per l'indennizzazione di tutti i danni e le spese, i conducenti oltre la speciale cauzione prescritta al § 14 ed il deposito suddetto obbligano espressamente tutto il legname che sarà posto in flottazione, autorizzando l'I. R. Delegazione all'evenienza di deficienza presumibile della cauzione e del deposito a ritenere sotto sequestro il legname stesso e ad ottenere il sequestro nella Provincia e fuori anche in via giudiziale all'appoggio della presente che si vuole come convenzione esecutiva stipulata avanti all'Autorità Politica.

§ 66. Si riserva l'I. R. Delegazione in casi assolutamente speciali di accordare sopra particolare domanda quelle facilitazioni che potessero acconsentirsi senza pericolo delle proprietà pubbliche e private, come anco di stabilire quelle ulteriori restrizioni che si manifestassero necessarie, sia sopra casi speciali che in massima su tutte le condotte che potessero in seguito aver luogo.

*Sondrio li* 26 *ottobre* 1844.

# INDICE DELLE MATERIE

DELLA

# PARTE SECONDA


CAP. I.° PARAGRAFI DEL CODICE CIVILE AUSTRIACO RELATIVI ALLE ACQUE

Sezione I.ª Divisione delle isole, delle alluvioni, degli alvei abbandonati, e difesa delle rive . Pag. 187
» II.ª Delle servitù . . . . . » 189

CAP. II.° LAVORI ED AMMINISTRAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Sezione I.ª Delle spese pei lavori intorno alle acque . » 191
» II.ª Dell' Amministrazione delle acque e dei relativi lavori. . . . . » 196
Prospetto dei lavori in corso che viene mensilmente presentato dagli ingegneri in capo alle Delegazioni provinciali . . . . . » 318
» III.ª Disposizioni generali . . . . . » 200

CAP. III.° IRRIGAZIONI ED USO D' ACQUA PER OPIFICJ

Sezione I.ª Derivazioni d'acque da fiumi, torrenti e canali pubblici . . . . . » 205
» II.ª Derivazioni d' acque da sorgenti . . . . » 206
» III.ª Modellazione e partizione d'acque = Condotta d' acqua per gli altrui fondi . . . » 207
» IV.ª Disposizioni generali . . . . . » 211
Editti in vigore nella provincia di Mantova per le acque d' irrigazione . » 320
Editti relativi al Fiume Lambro. . . » 337
Regolamento generale per il fiume Olona » 343

CAP. IV.° RISAJE, PRATI MARCITORJ ED IRRIGATORJ

Sezione I.ª Delle Risaje . . . . . Pag. 213
» II.ª Delle domande per poter formare nuove risaje . . . . . » 215
» III.ª De' prati di marcita e de' prati irrigatorj . » 217

CAP. V.° BONIFICAZIONE DEI TERRENI PALUDOSI E VALLIVI

Sezione I.ª Della bonificazione dei terreni paludosi e vallivi . . . . . » 219
» II.ª Determinazione della superficie, qualità e valore di stima dei terreni paludosi da bonificarsi . . . . . » 224
» III.ª Delle terre paludose nel tempo dei lavori di bonificazione . . . . . » 227
» IV.ª Delle paludi dopo la bonificazione e della stima del loro valore . . . . . » 228
» V.ª Regola pel pagamento delle indennità dovute dai proprietarj . . . . . » 230
» VI.ª Della conservazione dei lavori . . . . . » 233
» VII.ª Disposizioni generali . . . . . » 234

CAP. VI.° DELLE SOCIETA' NEGLI SCOLI E NELLE BONIFICAZIONI

Sezione I.ª Organizzazione delle Società degli interessati . . . . . » 237
» II.ª Custodia degli scoli, chiaviche ed argini spettanti al comprensorio . . . . . » 241
» III.ª Lavori agli scoli e spese . . . . . » 242
» IV.ª Disposizioni generali . . . . . » 245

CAP. VII.° ARGINI DE' FIUMI

Sezione I.ª Argini, loro custodia ordinaria e straordinaria . . . . . » 247
Custodia ordinaria . . . . . » ivi
Disposizioni Venete per la tenuta dei libri di servizio dei custodi . . . » 548
Custodia straordinaria . . . . . » 249
Istruzioni ai custodi per la sorveglianza delle arginature durante la piena de' fiumi . . . . . » 250

Sezione II.ª Lavori degli argini de' fiumi . . . . . Pag. 253
Lavori di manutenzione . . . . . » ivi
Regolamento per la conservazione degli argini del Veneto . . . . . » 334
Lavori di costruzione . . . . . » 254
Istruzioni per la lodevole formazione dei fascinoni . . . . . » 362
Norme generali per la sistemazione delle arginature dei fiumi e dei canali di pubblico scolo del Mantovano . . . . . » 366
» III.ª Disposizioni generali . . . . . » 257

CAP. VIII.° NAVIGAZIONE NEI FIUMI E CANALI, E MOLINI NATANTI

Sezione I.ª Del diritto di navigazione . . . . . » 259
» II.ª Della polizia della navigazione . . . . . » 260
Prescrizioni generali . . . . . » ivi
Prescrizioni speciali pei fiumi Po, Ollio, Mincio, Secchia ed altri canali navigabili nel Mantovano . . . . » 261
Istruzioni date dalla Giunta del Censimento ai Geometri incaricati della misura dei fondi in vicinanza dei fiumi . . . . . » 262
Prescrizioni speciali pel fiume Ticino . . . . . » 264
» III.ª Della navigazione delle barche corriere e dei porti e barche di passaggio . . . » 268
Regolamento della Direzione generale delle pubbliche costruzioni relativo alle barche corriere . . . . . » 269
» IV.ª Della navigazione nel Ticino, nell' Adda e nei navigli . . . . . » 271
Prescrizioni generali . . . . . » ivi
Prescrizioni particolari al fiume Adda ed ai navigli di Paderno e Martesana . » 275
Prescrizioni particolari alla fossa interna della città di Milano . . . . » 276
Prescrizioni particolari al naviglio grande, compresa la Darsena fuori di Porta Ticinese di Milano ed al canale di Pavia . . . . . » ivi

Prescrizioni particolari al Ticino . . Pag. 279
Contravvenzioni e multe . . . . . » ivi
Condotta delle Zattere . . . . . » 281
Sezione V.ª Prescrizioni per ottenere il privilegio esclusivo per la navigazione dei battelli a vapore . . . . . » 284
» VI.ª Dei mulini natanti nei fiumi e canali . . » 288
Dei mulini natanti sul Po. . . . . » ivi
Delle bine dei mulini natanti sull'Ollio e sulla Secchia. . . . . » 290

CAP. IX.° FLOTTAZIONE DI LEGNAMI NE' FIUMI E TORRENTI

Sezione I.ª Disposizioni generali . . . . . » 297
» II.ª Della condotta de' legnami per fiumi e torrenti non navigabili. . . . . » 298
Prescrizioni per la condotta de' legnami nella provincia di Valtellina . » 370
» III.ª Della verificazione e risarcimento dei danni . . . . . » 300
» IV.ª Della condotta de' legnami pe' fiumi o torrenti navigabili . . . . . » 301
» V.ª Delle multe . . . . . » 302
» VI.ª Della garanzia delle condotte de' legnami autorizzate da legittima concessione . . » 303

CAP. X.° DISPOSIZIONI DIVERSE

Sezione I.ª Norme per le livellazioni dei fiumi . . . » 305
» II.ª Obblighi dei primi utenti delle acque . . » 308
» III.ª Del turbamento di possesso . . . . . » 310

| ERRORI | CORREZIONI |
|---|---|
| Pag. 157 lin. 7 della tabella semente di lino 478 | Semente di lino 473 |
| » 305 lin. 2 DISPOSIZIONI GENERALI | DISPOSIZIONI DIVERSE |

# MANUALE

DELLE

# LEGGI, REGOLAMENTI E DISCIPLINE

RELATIVI ALLA PROFESSIONE

DELL' INGEGNERE ED ARCHITETTO CIVILE

# MANUALE

DELLE

# LEGGI, REGOLAMENTI E DISCIPLINE

INTORNO

## ALLE STRADE, ALLE ACQUE

## ED ALLE FABBRICHE

NON CHE

AD ALTRI RAMI RELATIVI ALLA PROFESSIONE

## DELL' INGEGNERE ED ARCHITETTO CIVILE

COMPILATO


## DA ANTONIO CANTALUPI

I. R. INGEGNERE DELLE PUBBLICHE COSTRUZIONI DI LOMBARDIA.


VOLUME II.


MILANO

PRESSO L' EDITORE LIBRAJO ANGELO MONTI

Contrada del Cappello, n.° 4023.

1846.

Tip. di V. Guglielmini.

# PARTE TERZA

# FABBRICHE

# CAPITOLO I

## PARAGRAFI DEL CODICE CIVILE AUSTRIACO SU LE FABBRICHE

### a) *Del possesso.*

778. Se il possessore d'una cosa immobile o di un diritto reale corresse pericolo d'essere pregiudicato ne' suoi diritti colla costruzione d' un nuovo edifizio, d' un' opera idraulica, o con un' altra opera qualunque, senza che dalla parte, da cui si fanno esse eseguire, siansi osservate le cautele prescritte dal generale regolamento giudiziario (§§ 803 e 804 del *Manuale*) verso il possessore, ha questi il diritto di domandare dal giudice il divieto di simile innovazione, dal quale deve decidersi il caso colla maggior sollecitudine. Cod. Civ. § 340.

779. Prima della decisione della causa non deve il giudice di regola concedere la continuazione dell' opera. Questa frattanto si accorda nel solo caso di prossimo manifesto pericolo, o quando la parte che fa eseguire l' opera, presta idonea sicurtà per rimettere la cosa nello stato pristino e pel risarcimento del danno; e l' altra che domanda la proibizione dell' opera stessa, non presta dal canto suo un' eguale cauzione per le conseguenze del domandato divieto. Cod. sud. § 341.

780. Ciò che è disposto ne' precedenti paragrafi riguardo alla costruzione di un nuovo edifizio, deve applicarsi parimente Cod. sud. § 342.

alla demolizione di un edifizio vecchio o di un' altra opera già esistente (*a*).

Cod. Civ. § 343. 781. Potendo il possessore di un diritto reale provare che un edifizio di già esistente o qualche altra cosa di pertinenza altrui minacci rovina e gli faccia temere un manifesto danno, può domandarne per mezzo del giudice la cauzione, se dall' autorità politica a motivo della pubblica sicurezza non vi fosse di già sufficientemente provveduto.

### b) *Dell' acquisto di proprietà per accessione.*

Cod. sud. § 416. 782. I materiali di un altro adoperati soltanto per la riparazione di una cosa spettano al proprietario della cosa principale, il quale è obbligato, a seconda della buona o mala fede con cui abbia agito, di pagare al precedente proprietario il valore de' materiali adoperati.

Cod. sud. § 417. 783. Se alcuno erige sul fondo proprio un edifizio con materiali altrui, rimane bensì l'edifizio di sua proprietà, ma l'edificante, ancorchè di buona fede, deve pagare al danneggiato il prezzo comune de' materiali, qualora non gli abbia acquistati in uno de' modi contemplati nel § 367 del Codice Civile Austriaco; essendo in mala fede, deve pagare i materiali al sommo prezzo, ed inoltre è risponsabile di qualunque altro danno verso il danneggiato.

Cod. sud. § 418. 784. Quando alcuno per lo contrario fabbrichi coi materiali proprj un edifizio sul fondo altrui all' insaputa e contro voglia del proprietario, l'edifizio appartiene allo stesso proprietario del fondo. Quegli che fabbricò in buona fede, può esigere il risarcimento delle spese necessarie ed utili: l'edificante in mala fede è equiparato a chi senza mandato amministra le cose altrui. Il proprietario del fondo, che essendo consapevole della costruzione dell' edifizio non l' abbia tosto interdetta a chi fabbricava di buona fede, non può esigere che il prezzo comune del fondo.

Cod. sud. § 419. 785. Se l' edifizio viene eretto sull' altrui fondo e con materiali altrui, se ne accresce anche in questo caso la proprietà

(*a*) Sul turbamento di possesso veggasi la Sezione III del Cap. X, Parte II.ª, § 757, e successivi.

al proprietario del fondo. Sussistono tra il proprietario del fondo e l' edificante gli stessi diritti ed obblighi stabiliti nel paragrafo antecedente: l' edificante a seconda della sua buona o mala fede deve pagare il prezzo comune o sommo de' materiali a chi n'era il proprietario.

## c) *Delle servitù.*

786. In forza del diritto di servitù è obbligato il proprietario riguardo al suo fondo a tollerare o a non fare qualche cosa a vantaggio altrui. Questo è un diritto reale efficace contro qualsivoglia possessore della cosa soggetta a servitù. Cod. Civ. § 472.

787. Se il diritto di servitù è congiunto col possesso di un fondo per più comodo e più vantaggioso uso di esso, si ha una servitù prediale. In diverso caso la servitù è personale. Cod. sud. § 473.

788. Le servitù prediali suppongono due possessori di fondi, all' uno dei quali appartenga come obbligato il fondo serviente, e l' altro spetti come avente il diritto il fondo dominante. Il fondo dominante o è destinato all'economia rurale, o ad altro uso. Le servitù si dividono quindi in rustiche ed urbane. Cod. sud. § 474.

789. Le servitù urbane sono ordinariamente : Cod. sud. § 475.

I.° Il diritto d' imporre il peso del proprio edifizio sopra quello dell' altro ;

II.° D'immettere una trave o un travicello nel muro altrui;

III.° Di aprir finestra nell'altrui muro per aver luce o prospetto ;

IV.° Di fabbricare un tetto o un verone che sporga in fuori nello spazio d' aria del vicino ;

V.° Di far passare il fumo pel camino del vicino ;

VI.° Di dirigere lo stillicidio sul fondo altrui;

VII.° Di versare o di passare le cose fluide sul fondo del vicino.

Per queste o somiglianti servitù urbane il possessore d' una cosa ha il diritto di fare sul fondo del vicino ciò che da questo dev'essere tollerato.

790. In forza delle altre servitù urbane il possessore del fondo serviente è obbligato di tralasciare alcuna cosa che altrimenti avrebbe avuto diritto di farvi. Cod. sud. § 476.

Sono queste:

VIII.° Di non ergere più in alto la propria casa;

IX.° Di non abbassarla;

X.° Di non togliere la luce e l'aria all'edifizio dominante;

XI.° Di non togliere ad esso il prospetto;

XII.° Di non deviare lo stillicidio della casa propria dal fondo del vicino, a cui può essere utile per irrigare il suo orto, o per empiere la sua cisterna, o per altro oggetto.

Cod. Civ. § 486. 791. Un fondo può servire nello stesso tempo a più persone, quando con ciò non sia recato pregiudizio ai diritti anteriori del terzo.

Cod. sud. § 487. 792. Coerentemente a questi principj, debbono determinarsi i rapporti di diritto nelle differenti specie delle servitù. Quegli che è obbligato a tollerare il peso dell'edifizio vicino, o l'immissione dell'altrui trave nel proprio muro, o a ricevere il passaggio del fumo altrui nel proprio camino, deve in proporzione concorrere alla conservazione del muro, della colonna, della parete o del camino a ciò destinato. Ma non può pretendersi ch'egli faccia de' sostegni al fondo dominante, o che debba ristaurare il camino del vicino.

Cod. sud. § 488. 793. Il diritto di finestra non dà altro titolo che alla luce ed all'aria; quello di prospetto ha uopo di speciale concessione. Quegli cui non compete il diritto di prospetto può essere obbligato a munire la finestra di ferrata. Col diritto di finestra è congiunto l'obbligo, di custodire l'apertura. Chi trascura quest'obbligo è risponsabile del danno che ne derivasse (*b*).

(*b*) Chiunque fabbricava (secondo la disposizione del cap. 336 degli statuti di Milano) un muro contro il fondo del suo vicino, lasciava la distanza corrispondente allo sporto dello stillicidio ed un piede liprando (metri 0, 45) oltre lo stesso stillicidio, poteva scaricare le pluviali verso il suo vicino ciò che chiamavasi diritto di stillicidio, e poteva aprire nel muro quante finestre egli voleva salvo il diritto al vicino di erigere un muro di frontispizio (cioè senza sporto e senza finestre) al di là del suddetto piede e di erigere un muro collo stillicidio verso il suo confinante, e di aprire anch'egli tante finestre quante ne voleva, purchè lasciasse una distanza eguale allo sporto dello stillicidio oltre un piede come sopra.

Alle finestre in servitù cioè a quelle aperte in un muro di frontispizio, oppure in muro che non avesse il diritto di stillicidio, competeva

794. La servitù di abitazione consiste nel diritto di usare pel suo bisogno delle parti abitabili di una casa. Essa è quindi una servitù di uso della casa. Che se ad alcuno, senza limitazione e salva la sostanza, si concedono ad uso tutte le parti di una casa atte all'abitazione, si verifica allora l'usufrutto della casa. Secondo questa distinzione si debbono applicare le disposizioni precedenti per determinare i diritti e gli obblighi reciprochi tra il proprietario e l'abitante. Cod. Civ. § 521.

795. In ogni caso però il proprietario ha salvo il diritto di disporre di tutte le parti della casa che propriamente non servono all'abitazione; e non può essergli impedita in alcun modo la necessaria ispezione sulla sua casa. Cod. sud. § 522.

### d) *Della comproprietà e della comunione di altri diritti reali.*

796. Ogni consorte può dalla parta sua usare del muro comune fino alla metà della grossezza, farvi anche porte finte ed immettervi degli armadj dove dalla parte opposta non ve ne siano. Non è però lecito l'esporre a pericolo l'edifizio col costruirvi cammino o focolare od altro lavoro, nè l'impedire in verun modo al vicino l'uso della sua porzione di muro (*c*). Cod. sud. § 855.

il diritto di prospetto, in forza del Cap. 337 degli statuti di Milano, e portava seco questo diritto la proibizione al vicino di alzarvi contro una nuova fabbrica o muro se non stando alla distanza di braccia 10 milanesi (metri 5, 95), limitata a braccia 5 (metri 2, 97) la suddetta distanza quando la fabbrica fosse di fianco. Siccome però per essere le finestre in servitù doveva essere il muro sulla linea di confine, giusta la distinzione portata dagli stessi statuti, così era lecito in forza del suddetto Cap. 337 d'appoggiarsi al muro rendendolo comune tenendo la fabbrica in altezza di mezzo braccio (metri 0, 297) inferiormente alle stesse finestre. — Una tale disposizione venne anche confermata dallo stilato 19 gennajo 1709 dell'antico Collegio degli Ingegneri in Milano.

(*c*) Il capitolo 335 degli statuti di Milano accordava la facoltà di rendere comune in tutto od in parte un muro divisorio rimborsando al padrone dello stesso muro la metà del totale suo valore della parte che voleva rendere comune, e la metà del valore del suolo sopra cui il muro era costrutto. Lo stesso capitolo prescriveva che qualora il muro a cui veniva appoggiata la nuova fabbrica, non fosse capace a sostenere il peso di essa

Cod. Civ. § 856. 797. Alla conservazione di questi muri comuni contribuiscono *pro rata* tutti i comproprietarj. Ove i muri siano doppj, o la proprietà sia divisa, ciascuno conserva a sue spese la parte che a lui solo appartiene (*d*).

Cod. sud. § 857. 798. Se il muro divisorio è costrutto in modo che i mattoni, i travicelli o le pietre sporgano in fuori, o siano appoggiate soltanto ad una parte, o se i pilastri, le colonne o i sostegni siano da una parte sola piantati, in dubbio si presume da questa parte per indivisa la proprietà del muro divisorio, se non si manifesti il contrario dal peso esistente nell'una e nell'altra parte dalla congiunzione, da altri contrassegni o da altre prove. Si considera proprietario privativo del muro anche quegli che possiede indubbiamente un muro della medesima altezza e grossezza che continua nella stessa direzione (*e*).

Cod. sud. § 858. 799. Di regola non è obbligato il possessore privativo di ristaurare il suo muro o steccato cadente; ma allora soltanto deve conservarlo in buono stato quando per l'apertura sovrastasse danno al vicino. È poi obbligato ciascun proprietario

il comproprietario che erigeva, era obbligato a ristaurare e rinfrancare il detto muro a sue spese senza pretesa alcuna di compenso del vicino dipendentemente dalle nuove opere.

(*d*) Il capitolo 342 degli statuti di Milano accordava a ciascuno la facoltà di costringere il suo vicino a concorrere nella spesa di costruzione o riparazione dei recinti che separavano le loro case, cortili e giardini situati nelle città e sobborghi, e la loro altezza veniva determinata in braccia milanesi 4, 6 (metri 2, 67). Il suddetto statuto limitava a braccia 9 (metri 5, 35) le altezze a cui nelle città era lecito rialzare a spese proprie i muri divisorj fra corte e corte e fra corte ed orto, ed a sole braccia 4, 6 (metri 2, 67) l'altezza dei muri costruiti in confine a spese comuni. Questa pratica o consuetudine venne costantemente ricevuta ed applicate le disposizioni agli orti e giardini posti anche fuori delle città giusta la dichiarazione del cessato Collegio degli Ingegneri 28 luglio 1690. Tale pratica venne però abolita dal cessato Codice Italiano.

(*e*) Lo stilato 12 luglio 1690 del cessato Collegio degli Ingegneri di Milano aveva determinato che li muri comuni dovessero ritenersi per tali quando sostenevano edifici nell'una e nell'altra parte, e quando l'una e l'altra parte vi aveva travi od altri legnami o qualunque altra cosa che vi fosse appoggiata.

dalla parte destra del suo ingresso principale di aver cura del necessario recinto del suo fondo e della separazione da quello del vicino (*f*).

### e) *Del contratto di locazione e conduzione.*

800. È lecito al conduttore di recedere dal contratto anche prima della scadenza del tempo espressamente o tacitamente convenuto, se la cosa locata pe' suoi difetti non è atta all' uso ordinario, se per caso fortuito una parte considerevole di essa viene per lungo tempo o sottratta, o diventa inetta all' uso, o se dal locatore non viene conservata la cosa in uno stato da poter servire. Cod.Civ.§1117.

801. Per lo contrario può il locatore innanzi tempo pretendere lo scioglimento del contratto, se il conduttore abusa della cosa in modo assai considerevole; se avvertito pel pagamento della mercede è tanto moroso che, scaduto il termine, non abbia soddisfatto per intero alla mercede ancora dovuta; o se l' edifizio locato debba rifabbricarsi. Il conduttore non è tenuto a lasciar eseguire in suo danno sulla cosa locatagli le opere di edificazione più utili, e deve al contrario permetterle quando si tratta di riparazioni necessarie. Cod.sud.§1118.

802. Se la necessità della nuova fabbrica doveva essere nota al locatore fin dall' epoca del contratto, ovvero se la necessità delle riparazioni di lunga esecuzione proviene dall' essersi dal locatore trascurate le riparazioni minori, deve farsi al conduttore la competente indennizzazione per l' uso di cui è stato privato. Cod.sud.§1119.

(*f*) Qualora una casa appartenesse a due proprietarj l' uno dei quali avesse il piano superiore e l' altro il piano terreno, gli statuti di Milano al capitolo 347 determinavano che fosse a carico comune la riparazione del soffitto e pavimento intermedio, lasciando a carico di chi godeva la parte superiore i tetti ed i muri anche maestri dal pavimento all' insù, ed al proprietario del piano inferiore i muri dal soffitto fino ai fondamenti compresi.

# CAPITOLO II

## DELLA PROCEDURA IN CAUSA DI UNA FABBRICA DA INTRAPRENDERSI

803. Chiunque vuole costruire una fabbrica deve preventivamente presentare il disegno esatto e chiaro dell' opera alla podestà politica del luogo in cui vuole costruirla, la quale deve rivederla attentamente non solo per le viste politiche che vi appartengono, confermarla e secondo le circostanze mutarla, ma inoltre prima di dare l' adesione alla costruzione sentire i vicini ed i confinanti, e se tra di loro nascono delle differenze tentare di comporle in via amichevole; del resto poi se la via amichevole non giunge a disimpegnarle rimettere le parti all' ordinaria via di giustizia (*a*).

Regolamen. del Processo Civile § 68.

(*a*) L' articolo 27 dell' Editto Sovrano 26 aprile 1784 ingiungeva quanto segue: « Per ovviare ai frequenti incomodi che succedono all' occasione che si eseguiscono degli adattamenti di vecchie fabbriche, ordiniamo che qualunque sia per intraprendere riparazioni o alzate di vecchie case tanto in questa città di *Milano* che nelle altre dello Stato debba prima prevenire l' ufficio delle strade affinchè il Giudice, senza veruna spesa per i proprietarj, possa accertarsi della sicurezza e solidità di simili opere onde permetterne l' esecuzione; e quanto alla città di Milano ingiungiamo l' obbligo ai proprietarj che vorranno intraprendere la fabbrica delle loro case con l' adattamento delle facciate delle medesime di dovere preventivamente presentare i disegni

Regolamen. del Processo Civile § 69.

804. In caso che il componimento amichevole non si possa ottenere, quegli che vuol fabbricare è autorizzato a convenire avanti al giudice al quale è sottoposto il fondo su cui vuol fabbricare, coloro contro l' opposizione de' quali egli si vuole garantire, e di domandare contro la presentazione del disegno dell' opera in duplo che venghi ad essi ingiunto di produrre le ragioni che avessero in contrario o di attendersi che venga su di ciò ingiunto perpetuo silenzio, ed il provocante posto nella libertà di eseguire l' opera secondo il disegno presentato. Un esemplare del disegno deve conservarsi nell' Archivio della Curia, e l' altro deve consegnarsi ad uno dei provocati perchè venga comunicato dall' uno all' altro. Pel rimanente si procede come nel processo provocatorio per diffamazione.

« al Regio Giudice delle strade, il quale, sentito il professore d'Architet-
« tura della Regia Imperiale Accademia, ne concerterà cogli stessi pro-
« prietarj e compossibilmente colle circostanze e colle idee dei medesimi
« l' esecuzione nel modo più confacente ad un regolare ornato della
« stessa città. »

# CAPITOLO III

## ORNATO PUBBLICO

805. Nei comuni di Milano e di Venezia vi è una commissione instituita per l'ornato della città. Dec. 9 gennajo 1807, art. 1.

806. Questa commissione è composta in ciascheduna delle due città di cinque individui tratti dai membri delle Accademie di Belle Arti ivi esistenti e dai possessori o cittadini intelligenti di architettura ed arti analoghe. Essa è preseduta dal Podestà del rispettivo comune. Decreto sudd., art. 2.

807. I membri di ciascuna di queste commissioni sono nominati dal Governo, e prestano l'opera loro gratuita. Decreto sudd., art. 3.

808. La commissione stabilita in Milano si occupa di un tipo generale delle strade interne della città per la sistemazione successiva delle medesime a norma dell' artic. 38 del regolamento 20 maggio 1806 (§ 60 *del Manuale*). Decreto sudd., art. 4.

809. Le commissioni a richiesta delle rispettive Municipalità fanno i progetti occorrenti pel miglioramento simmetrico dei fabbricati fronteggianti le strade e per l' allargamento o rettifilo delle strade stesse e per l' esecuzione dei progetti medesimi, dietro gli ordini dei Municipj si concertano coi particolari (*a*). Decreto sudd., art. 5.

(*a*) Presso la Congregazione Municipale di Milano esistendo un ufficio tecnico d' ingegneri i progetti per l' allargamento e rettifilo delle strade sono da esso compilati. Quest' ufficio ha ben anche l' incarico delle corrispondenti trattative coi particolari e della successiva esecuzione.

Dec. 9 gennajo 1807, art. 6.

810. Le commissioni propongono alla Municipalità rispettiva i metodi migliori e più economici per combinare coll' abbellimento delle case il più perfetto riattamento e la manutenzione delle strade (*b*).

Decreto sudd., art. 7.

811. Ogni possessore che voglia intraprendere riparazioni, costruzioni, od innalzamenti dei muri fronteggianti le strade, presenta prima alla Municipalità il disegno delle opere da eseguirsi. Il Municipio ne rimette l' esame alla commissione, e dietro il voto della medesima procede alla relativa deliberazione. In caso di disparere decide l' I. R. Delegazione Provinciale.

(*b*) I proprietarj delle case essendo tenuti a togliere e regolare quanto pregiudica la sicurezza, il comodo, la libertà o la decenza del pubblico transito, nè potendo aver essi acquistato tacitamente un diritto di servitù sulla strada pubblica, però l' autorità politica ha dovere e facoltà di stabilire a tal uopo gli opportuni regolamenti ed anche quelle comminatorie che valgano ad assicurare la esecuzione completa delle relative operazioni. — Nell' ordinare l' adempimento delle opere necessarie a conseguire il detto scopo devono prescriversi termini convenienti e compatibili colle circostanze dei luoghi e dei proprietarj, riflettendo che a Vienna si prescrissero quattro ed a Milano dieci anni, e che il Governo abilitò la Regia Delegazione di Verona ad accordarne persino quindici.

*Decreto del Gov. Ven.* 5 *luglio* 1824, *n.* 20721-2356.

Da ciò risulta che l' applicazione di questi principj dovrà essere fatta con giusto criterio, e senza desumere un obbligo o una massima generale, limitandola alle strade più frequentate, alle postali, o ad altre situazioni importanti.

*Del Colle pag.* 49.

Nel curare la esecuzione dei surriferiti lavori le Autorità comunali debbonsi tenere investite delle facoltà e dei privilegi che loro si competono come Autorità pubbliche politiche indipendentemente dal parziale incarico dell' amministrazione dei proprj comuni, e sono quindi autorizzate a valersi del privilegio fiscale sempre che però la esecuzione *ex officio* delle opere sia stata regolarmente preceduta da analoga diffidazione ai proprietarj con assegno di un congruo termine, e purchè il conto relativo della spesa siasi regolarmente intimato al debitore moroso, e non abbia questi interposto reclamo alla Regia Delegazione provinciale, o avendo reclamato sia stato rejetto il ricorso in guisa che debba tenersi liquido ed incontrastabile il credito del comune.

*Decr. Vicereale* 13 *dicembre* 1830, *n.* 11541 *nella Circolare del Gov. Ven.* 24 *gennajo* 1833.

812. I contravventori ai sistemi dell' ornato incorrono nella multa non maggiore di italiane lire 100. Questa viene dichiarata dalla Congregazione Municipale, salvo il ricorso alla I. R. Delegazione provinciale. Il prodotto delle multe è versato nella Cassa Comunale. Dec. 9 gennajo 1807, art. 8.

813. Le commissioni invigilano per la sicurezza pubblica, sulla solidità delle fabbriche che si costruiscono, e propongono alle rispettive Municipalità le cautele convenienti. Le Municipalità le prescrivono ai proprietarj, ed ove questi non vi si conformino, esse provvedono d' Ufficio a carico dei medesimi. Decreto sudd., art. 9.

814. Le commissioni invigilano su tutti gli oggetti contemplati negli articoli, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto 20 maggio 1806 sulle strade (§§ 55, 56, 57, 58 e 59 *del Manuale*), e ne fanno rapporto alla Municipalità per le rispettive provvidenze. Decreto sudd., art. 10.

815. Negli altri comuni del regno specialmente o di prima classe o murati, le Municipalità rispettive provvedono a tutti gli oggetti contemplati nel presente capitolo col mezzo di una deputazione di alcuni architetti o cittadini intelligenti come all' articolo 2 del decreto 9 gennajo 1807 (§ 806 *del Manuale*) che al pari dei membri delle commissioni prestano gratuitamente l' opera loro (*c*). Decreto sudd., art. 11.

Queste Deputazioni preparano i Tipi generali delle strade indicati nell' art. 38 del Regolamento 20 maggio 1806 (§ 60 *del Manuale.*

816. Rendendosi necessaria per l' ornato pubblico una porzione di fondo occupato da fabbricati di ragione privata, od in qualunque modo spettante ai privati, il proprietario viene indennizzato a stima de' periti del valore del fondo e del danno che gliene ridonda. Questa spesa è a carico del comune, e forma parte del prospetto che la Municipalità presenta al Consiglio comunale per la sua approvazione. Decreto sudd., art. 12.

817. I municipj incaricano uno o più commessi a denunziare loro tutte le fabbriche che si intraprendono, e quelle che Decreto sudd., art. 13.

(*c*) La commissione di pubblico ornato di Milano non estende le sue ispezioni oltre i confini attuali del comune di Milano. Pel comune de' Corpi Santi venne provveduto a termini del Decreto 9 gennajo 1807. *Decreto Governativo* 20 *giugno* 1817, *n.* 15003-2588.

possono minacciare la sicurezza pubblica o che si incominciano a demolire. (*d*)

Regolamento 30 giugno 1813, art. 2.

818. Sono dall'Autorità amministrativa conosciute le contravvenzioni ed applicate le multe portate dal decreto 9 gennajo 1807 sull' ornato.

Dec. Vice-Reale 3 aprile 1832, n. 3271.

819. Gli architetti ingegneri che dipendono dall' I. R. Direzione Generale delle pubbliche costruzioni, sono pure obbligati di presentare i disegni delle nuove fabbriche fronteggianti le strade pubbliche per l' esame che resta devoluto alla commissione d' ornato.

(*d*) Siccome la legge per l' ornato è per sua natura diretta piuttosto ad impedire o togliere, ove lo si possa, ogni aspetto sconcio e disdicente all'arte, di quello che al positivo e fermo scopo di vedere realizzato precisamente quell' aspetto delle strade e delle case, cui piaccia agli uomini d' arte ed all' autorità, così l'Aulico Dispaccio 8 giugno 1839, n. 13448-1546, ha ingiunto di adoperare la maggior moderazione nell' applicazione dei regolamenti edilizii di ornato e di polizia stradale.

Quindi se dall' un canto i decreti ed ordini che i detti regolamenti contengono debbono in generale riguardarsi come necessarj e salutarj, conviene considerare dall' altra parte che si tratta di disposizioni politiche spesso puramente locali, che non di rado limitano la proprietà, ed esigono ben anche sagrifizj reali, e che non hanno in tutte le loro particolarità l' eguale importanza.

Conviene però non solo non approvare siffatte misure con una gravosa interpretazione, e con modi aspri di esecuzione, ma si può anche in casi particolari decampare dall' estrema esigenza laddove circostanze speciali lo conciliano e non soffra pregiudizio lo scopo essenziale dei Regolamenti nè il diritto altrui.

Il Governo e le RR. Delegazioni ne' casi di reclamo esaminano in dettaglio il caso particolare e giammai non deliberano sopra informazioni meno complete o sopra considerazioni puramente generali.

*Del Colle pag.* 49.

# CAPITOLO IV

## FABBRICATI E RECINTI NEI CONTORNI DELLE PIAZZE FORTI ED IN VICINANZA DELLE MURA DELLE CITTA'

820. Non può essere eretto, sotto la pena di demolizione a spesa dei contravventori, alcun fabbricato o recinto od altra costruzione di qualunque siasi natura nel circondario chilometrico: Regolamento 9 dicembre 1811, recato con Dec. 22 febb. 1812, art. 1.

I.° Delle piazze di guerra e posti militari in prima linea sulle frontiere e coste;

II.° Delle piazze di primo ordine e delle piazze di deposito delle frontiere e coste che rinchiudono un arsenale ed altri stabilimenti d'armata sopra qualunque linea sieno esse situate.

III.° Della fronte d'attacco e delle fronti collaterali delle piazze e posti situati in seconda e terza linea.

821. All'incontro dalle altre fronti delle piazze di seconda o terza linea e di qualsivoglia altra piazza più distante delle antiche frontiere si osserva quanto segue: Regol. sudd., art. 2.

I.° Non può costruirsi alcun casamento in legno nel circondario di 200 a 500 metri senza la Sovrana autorizzazione,

e non può mai essere impiegata in tali costruzioni nè terra, nè mattoni, nè alcun' altra specie di materia incombustibile;

n.° Non può costruirsi fra la piazza e la linea marcata a 200 metri dalla cresta delle strade coperte alcun fabbricato o recinto, nè fatte delle costruzioni d'alcuna specie, tranne le officine, e ciò soltanto dietro il superiore permesso e dopo essere stato provato mediante processo verbale steso in concorso del comandante del Genio, dell'ingegnere delle pubbliche costruzioni e del podestà, che si tratta di un molino od altro simile edifizio che è di utilità pubblica, e che il suo stabilimento nel circondario di 200 metri è necessariamente determinato da qualche circostanza locale che non può verificarsi al di là del suddetto limite.

Regolamento 9 dicembre 1811, art. 3.

822. Le precedenti disposizioni sono applicabili ai ristauri ed alla riparazione dei fabbricati recinti ed altre costruzioni che dalla superiorità si giudicano non essere contrarie alla difesa.

In questo stesso caso ed a contare dalla pubblicazione del regolamento 9 dicembre 1811, i proprietarj dei fabbricati, recinti ed altre costruzioni ristaurate o riparate non possono pretendere alcun compenso per demolizione in caso d'assedio.

Regol. sudd., art. 4.

823. In caso di costruzione nell' interno dei fabbricati e recinti le visite hanno luogo in concorso delle autorità civili e giudiziarie in conformità delle leggi e dei decreti sulle visite domiciliarie. (*a*) (1).

Circol. del Magistrato Camer. Lombardo 13 febbrajo 1842, n. 1235-132.

824. È vietato assolutamente non solo l'erezione di fabbriche in vicinanza delle mura delle città o sopra di esse, ma ben anco qualsivoglia novazione nei fabbricati che vi esistessero, dovendo sempre in simili casi essere invocate le superiori determinazioni del Magistrato Camerale. Anzi venne fatto preciso

(*a*) In occasione di erigere nuove fabbriche nell'interno delle fortezze o di ridurre edificj già esistenti per stabilimenti i quali per l'uso del fuoco possano apportare pericolo d'incendio, non debbono dalle rispettive Deputazioni comunali essere accordati gli assensi se non in concorso del comando locale del Genio, cui in prevenzione dev'essere comunicato il piano per la erezione o riduzione di detti stabilimenti; ed in caso di disparità di opinioni debbono invocarsi le decisioni dell'I. R. Comando generale e del Governo.

*Decreto del Gov. Veneto* 21 *giugno* 1826.

obbligo alle II. RR. Intendenze provinciali di accuratamente sorvegliare onde non seguano variazioni nello stato dei fabbricati attigui alle mura; tenendosi l'amministrazione in riserva di far valere le ragioni competibili alla R. Finanza per far distruggere quelli che fossero stati eretti arbitrariamente ed in opposizione alle vigenti massime.

825. A nessuno è permesso di erigere case od altri edificj nello spazio fra le mura della città di Milano e la strada di circonvallazione senza speciale permesso del Governo, e ciò sotto le pene stabilite dai veglianti regolamenti in simile materia. Le domande per ottenere tale permissione devono essere corredate dai tipi delle fabbriche che voglionsi erigere.

Decr. governat. 20 giugno 1817, n. 15003-2588.

# CAPITOLO V

## DELLE CARCERI

826. Ogni carcere dev'essere abbastanza lucida e ventilata, ed aver tanto spazio quanto basti al carcerato per muovere i passi. Deve poi essere asciutta, monda, e generalmente in tal modo costrutta che il carcerato non sia esposto ad alcun pericolo nella salute, nè ad alcun altro patimento, fuor quello che seco porta necessariamente il dover assicurarsi della sua persona ed impedirgli la fuga. Codice Penale Parte I., §. 308.

827. In generale devonsi usare per le carceri, in quanto la situazione dell'edificio e le altre circostanze lo comportano, le seguenti precauzioni: Codice suddetto § 309.

*a*) La finestra per cui entra l'aria e la luce non sia posta sopra una strada pubblica, ma sopra un cortile, od un andito; sia collocata a tale altezza che nessuno, stando fuori, possa guardar entro, nè il carcerato guardar fuori, od abboccarsi con qualcuno; sia poi munita di forti e strette ferrate onde il carcerato non possa fuggire, e nulla da fuori gli si possa introdurre.

*b*) I muri se non sono bene abbastanza grossi o totalmente asciutti, siano internamente foderati di grosse tavole.

*c*) La porta sia formata di doppie grosse tavole, e sia esteriormente assicurata con due catenacci di ferro appoggiati superiormente ed inferiormente, e con due forti toppe ivi apposte. Nel mezzo della porta, siavi una piccola apertura che

possa chiudersi ed aprirsi soltanto esteriormente, la quale serva a procurare alla carcere il cambiamento dell' aria, e per cui possa il carceriere senza aprir la porta osservare in ogni tempo il carcerato.

*d*) Siano le carceri secondo il bisogno fornite di stufe ; ma sian queste assicurate internamente con grosse stanghe di ferro, perchè d' indi non fugga il carcerato. Allo stesso modo ne sia assicurato anche il camino, e siane tenuta chiusa con gran cautela l' imboccatura.

*e*) Vi sia un letto di tavole preparato in modo che, ove il bisogno lo richiegga, possa il carcerato esservi assicurato con catene.

*f*) Nelle carceri destinate agli arrestati più pericolosi vi siano o pietre del peso d' un centinajo almeno, o grossi anelli di ferro ben incastrati nel muro o nel pavimento per potervi in ogni caso incatenare il carcerato.

*g*) Ciascuna delle carceri sia marcata con un numero acciò si possa osservar esattamente l' ordine nell' assegnarle, visitarle, e prestarvi le altre cure occorrenti (2).

# CAPITOLO VI

## DISCIPLINE PUBBLICATE DALLA CONGREGAZIONE MUNICIPALE DI MILANO IN PUNTO ALL' ORNATO ED ALLE OPERE DI FABBRICA

### SEZIONE I

### PRATICHE DA ESAURIRSI AVANTI D' INTRAPRENDERE QUALUNQUE OPERA DI FABBRICA.

828. Chiunque vuole eseguire qualsiasi opera di fabbrica o ristaurazione alle fronti delle case verso le strade od altri luoghi pubblici ne presenta il disegno in *duplo* ed in fogli bollati alla Municipalità, la quale lo trasmette alla Commissione di pubblico Ornato. Avviso 1 marzo 1807.

829. Questa determinazione si estende pure ai proprietarj delle case o fabbriche fronteggianti la Fossa interna o annesse ai giardini ed altri spazj esposti alla pubblica vista, cadendo esse sotto le disposizioni del Reale Decreto 9 gennajo 1807. Avviso 4 maggio 1807.

830. Qualora il disegno presentato dal proprietario sia approvabile sotto tutti i rapporti, la Commissione lo rimanda firmato alla Municipalità d' onde lo ritira il proprietario. Avviso 1 marzo 1807.

Avviso 1 marzo 1807, e 2 maggio 1811, art. 5.

831. È espressamente vietata ogni variazione ai disegni approvati nella esecuzione delle relative opere, se non dietro la presentazione di nuovi disegni, come pure è proibita ogni frode nel marcare segnatamente la linea ed esprimere la pianta dei fabbricati. Chi si trova contravventore è punito a termini delle veglianti leggi e regolamenti, e si passa anche alla demolizione delle opere irregolarmente eseguite, e nei casi d'usurpazione di fondo comunale o di porzione di strada si procede giusta la disposizione del Codice penale.

Avviso 1 marzo 1807.

832. Sono subordinati alla Commissione di pubblico Ornato anche i disegni di chiese, torri, altari e simili.

Avviso 1 novem. 1809, art. 1 e 2.

833. Vengono del pari notificate tutte le opere di fabbrica che voglionsi eseguire nell'interno delle case. — La notifica è fatta al protocollo della Congregazione Municipale indicando la contrada ed il numero civico della casa in cui si fabbrica ed il capo mastro che deve dirigere le opere.

Avviso sudd., art. 3.

834. Sotto la denominazione di opere di fabbrica s'intendono specialmente le sostruzioni e le costruzioni di qualunque genere e qualità.

Avviso sudd., art. 4.

835. Fatta la notifica la Municipalità può prescrivere tutte quelle disposizioni che fossero necessarie per la voluta solidità.

Avv. 13 giugno 1806, art. 4.

Avv. 1 novemb. 1809, art. 5.

836. La semplice presentazione del disegno o la notifica non autorizza ad incominciare le opere, le quali non possono farsi se non dopo la relativa approvazione. Quindi i capi mastri, sia nell'un caso che nell'altro, non ponno prestarsi alla direzione dei lavori se prima loro non consti l'adempimento degli ordini in proposito e delle ottenute relative abilitazioni a fabbricare.

Avv. 2 maggio 1811, art, 7.

837. Fatta la notificazione del capo mastro direttore delle opere a norma del contenuto nel § 833, resta proibito di sostituirvi altra persona, quantunque della professione, senza una previa altra notificazione.

Avv. 14 settem. 1816, art. 10.

838. Perchè nell'adempimento delle superiori ingiunzioni non abbiano a farsi dei lavori che siano contrarj alla solidità ed alla decorazione, è pure determinato che ove si voglia variare o dimezzare la forma della bottega od apertura facendo delle novità nelle spalle o negli archi si deve presentare

il disegno alla Commissione di pubblico Ornato giusta le succitate disposizioni.

839. Rinnovandosi i poggioli e le ringhiere esposte alla pubblica vista si ritiene pure indispensabile la presentazione del disegno, indicando le dimensioni delle lastre, delle mesole, e delle rispettive distanze per la corrispondente proporzione. Avv. 14 settem. 1816, art. 20.

840. Non essendosi i lavori di fabbrica intrapresi entro lo spazio di sei mesi dopo la licenza ottenuta non si può ulteriormente servirsi della detta licenza senza un' apposita notificazione in iscritto alla Congregazione Municipale del giorno in cui vorranno incominciarsi i lavori suddetti. Avv. 2 maggio 1811, art. 9.

## SEZIONE II

### PRESCRIZIONI SUL DELINEAMENTO DEI DISEGNI E NORME DA OSSERVARSI NELLA RIFORMA DELLE FACCIATE DELLE CASE.

Avviso 1 marzo 1807.
Circ. 17 ottobre 1820.

841. Il disegno delle nuove opere da presentarsi alla Commissione di pubblico Ornato giusta le determinazioni del Reale Decreto 9 gennajo 1807, deve comprendere la pianta, l'elevazione della fronte, ed i dettagli in una scala maggiore. Lo stesso disegno deve pure indicare lo stato presentaneo della facciata con tutte le parti e spiegazioni necessarie.

Avviso 1 marzo 1807.

842. Per non esporre i disegni fatti contro i principj dell'arte a frequenti rifiuti devono questi essere sottoscritti da architetti noti che rispondano alle osservazioni della Commissione.

Gover. Decreto 11 marzo 1839, n. 1151-123.

843. Sotto la denominazione di *architetti noti* non si deve intendere che i soli architetti ed ingegneri civili approvati a termini della legge 3 novembre 1805, e come tali inscritti nell'elenco apposito degli esercenti esistente presso le II. RR. Delegazioni provinciali giusta l'articolo 33 della legge medesima.

Avv. 4 maggio 1807.

844. Per facilitare poi le spedizioni relative all'istituto della Commissione di pubblico Ornato si è prescritto che in tutti i disegni che s'inoltrano all'approvazione, vengano marcate nella pianta le linee delle case immediatamente laterali, e nell'elevazione le rispettive altezze coll'indicazione in iscritto se appartengano allo stesso o ad altro proprietario.

Avviso sudd., ed Avv. 2 maggio 1811, art. 4.

845. Nei disegni da presentarsi si ritiene per massima che le grondaje siano a soffitta piana, e che le finestre dei piani terreni, ove vadano munite di gelosie, siano superiori di braccia 3 once 4 (1.$^{m}$ 945) al livello della strada per togliere ogni pericolo d'offesa ai passeggeri.

846. Come pure è da osservarsi che l' altezza dei poggioli e delle ringhiere risulti per lo meno di braccia 7 (4.m 165) dal piano terreno. Lo sporto di dette ringhiere e poggioli è determinato dalla Commissione di pubblico Ornato secondo le circostanze locali. Avv. 2 maggio 1811, art. 3.

## SEZIONE III

### PRESCRIZIONI SULLA SOLIDITA' DEGLI EDIFICJ.

Avv. 1 novem. 1809, art. 6.

847. È proibito d'impiegare nelle fabbriche materiali cattivi di qualunque specie e particolarmente la così detta *sabbia morta* od altra materia corrispondente e non atta alla necessaria perfezione dei cementi.

Avviso sudd., art. 7.

848. Per gli infortunj di rovina dipendenti da cattiva costruzione sono risponsali tanto il proprietario della casa, quanto il capo mastro direttore.

Avv. 2 maggio 1811, art. 3.

Avv. 14 settem. 1816, art. 17.

849. I poggioli e ringhiere verso strada che voglionsi costruire o riformare, devono essere sostenuti immancabilmente da mensole di granito o di pietra solida senza intonaco essendo proscritte e proibite le spranghe di ferro e qualunque altro diverso sostegno ed appoggio.

Avviso sudd., art. 18.

850. Le lastre dei poggioli e ringhiere, quantunque sostenute da mensole di granito o pietra come sopra, devono anche internarsi nel muro quanto basta a termini dell' arte per la maggior sicurezza.

Avviso sudd., art. 15.

851. I poggioli senza mensole ed il cui sporto non oltrepassa le once 4, misura milanese (0.$^{m}$ 20), non sono compresi nella disposizione del precedente § 849.

Avviso sudd., art. 19.

Avviso 3 marzo 1817, art. 3.

852. È proibito di lasciar travi o legnami sotto i poggioli o ringhiere, e di sovra porre ai detti travi o legnami le lastre e le mensole. Anzi volendosi conservare gli attuali poggioli e ringhiere devonsi levare gli architravi di legno surrogando degli archi in piena grossezza del muro impostati solidamente e non di sola apparenza.

Avviso 3 marzo 1817, art. 4.

853. Si ritengono proibite le mensole che non appoggiano nel solido del muro, e soltanto nella *pedegalla* o nel vuoto, e che non sono internate sufficientemente nel muro stesso; oltre di che le dette mensole devono essere di pietra solida

e di una dimensione proporzionata allo sporto del poggiolo o della ringhiera.

854. Le prescrizioni per le opere da farsi ai poggioli e ringhiere sono applicabili anche alle case che hanno poggioli o ringhiere propendenti sulla Fossa interna e simili altri luoghi. Avviso 3 marzo 1817, art. 5.

855. Venne esteso anche ai poggioli ed alle ringhiere tanto costruite come da costruirsi nell' interno delle case l'obbligo di assicurarne le lastre con mensole di pietra solida internate sufficientemente nel muro senza alcun intonaco siccome si è già prescritto per quelli verso strada. Avv. 28 giugno 1843, art. 1.

856. Per li poggioli e ringhiere esistenti nell' interno delle case venne accordato il termine di un anno decorribile dal 28 giugno 1843 ad aver eseguito l' accennato mezzo di assicurazione. Avviso sudd., art. 2.

857. Scorso il detto termine senza averne eseguite le opere nè chiesta una proroga per giusti motivi, la Congregazione Municipale può procedere in via d'ufficio a spese dei proprietarj e con riserva delle penalità portate dall' avviso 14 settembre 1816 di cui al successivo § 885. Avviso sudd.; art. 3.

858. Si dichiara che la grossezza dei muri frontali delle case che piacerà ai proprietarj di costruire o di rialzare debb' essere delle sotto espresse dimensioni: Avv. 23 giugno 1826, art. 1.

Al piano terreno la grossezza dei detti muri sarà di once 15 (0.$^{m}$ 75)

Al primo piano superiore di once 12 (0.$^{m}$ 60),

All' ultimo piano di once 9 (0.$^{m}$ 45),

Quando sianvi piani intermedj al primo piano superiore ed all' ultimo, le grossezze seguono una degradazione proporzionale.

859. Riguardo ai muri interni si ritengono le comuni regole di solidità, e di sufficiente grossezza di tutti i muri di fondamento a norma dei casi e delle alzate dei fabbricati a dettame della Commissione d'Ornato, e sopra rapporto degl'ingegneri municipali ove occorra. Avviso sudd., art. 2.

860. Relativamente alle imposte ed alle gelosie esterne tanto del piano terreno quanto degli altri piani superiori devono osservarsi le seguenti prescrizioni. Quando le gelosie non siano incassate nel muro si mettono in opera con ferro ricurvo e Circol. ai Capi Mastri 14 gennajo 1839.

rivolto in giù nella parte superiore della gelosia, il quale entra scendendo dall'alto al basso nel corrispondente occhiello da infiggersi in modo ben sicuro nello stipite o contorno della finestra munendo poi l' estremità di esso ferro di una vite o galetto che gl' impedisca di uscire dall' occhiello in caso di qualunque eventuale salto della gelosia. — Se la luce della finestra non è contornata da stipite deve essere intelarata in vivo, o per lo meno tanto i cardini come gli occhielli che venissero infissi nel muro devonsi porre in opera impiombati in un pezzo di pietra che deve formar parte del muro stesso, internandolo quanto occorra per la necessaria solidità compresa quella del muro.

Avv. 1 novemb. 1809, art. 8.

861. I contravventori alle suespresse discipline interessanti la sicurezza degli edificj soggiaciono alla multa comminata dal R. Decreto 20 maggio 1806, e si fa luogo alla demolizione delle opere che sono riconosciute e giudicate mal eseguite.

Avviso sudd., art. 9.

862. A tutti è facoltativo di denunciare le contravvenzioni che possono commettersi, compresi pure gl' inquilini della casa e gli operai assunti per i lavori.

Avviso sudd., art. 10.

863. I denuncianti, volendo, sono tenuti segreti, e qualora risulti regolarmente provata la denuncia partecipano del terzo della multa che viene inflitta.

## SEZIONE IV

### PRESCRIZIONI SUI TUBI DI CONDOTTA DELLE PLUVIALI DEFLUENTI DAI TETTI.

Avv. 2 maggio 1811, art. 8.
Avv. 21 luglio 1820.

864. In occasione di fabbrica si osservano le prescrizioni dei Reali Decreti 11 agosto 1808 e 3 febbrajo 1809, (§§ 245, 246, 247 e 248 del *Manuale*) per l'incanalamento delle pluviali defluenti dai tetti delle case. Nella vista di mandare ad effetto le suddette prescrizioni con quella maggiore sollecitudine compatibile colla estensione e natura dei lavori l'I. R. Governo con Dispaccio 17 maggio 1820, n. 5661-313, si è degnato di approvare le proposte della Commissione d'Ornato che anche indipendentemente dall'adattamento delle strade fosse in un determinato tempo eseguito in tutta la città l'incanalamento delle acque defluenti dai tetti con tubi verticali giusta la pratica, prescrivendo che tale operazione avesse il suo compimento nel perentorio termine di dieci anni e ripartitamente in ciascuno di essi sotto le disposizioni portate dagli articoli 2 e 3 del Decreto 11 agosto 1808.

Avviso 17 genn. 1832, art. 1. (a)

865. I suddetti tubi esterni che si costruiscono per raccogliere l'acqua dai tetti, sono in numero proporzionato all'estensione dei medesimi onde abbiano a smaltire le acque raccolte nei canali orizzontali senza permetterne disperdimento anche nelle pioggie dirotte. — Il diametro di tali tubi non è minore di un decimetro; questa larghezza è conservata anche nelle piegature nelle quali si evita ogni congiunzione ad angolo formato con due linee rette per sostituirvi le congiunzioni conformate a porzioni d'arco circolare. Non si pone in

(a) Le disposizioni contenute nell'avviso 17 gennajo 1832 dirette a togliere gli inconvenienti derivabili dalla rottura dei tubi destinati a raccogliere le acque defluenti dai tetti, vennero approvate dall'I. R. Governo col dispaccio 24 aprile 1831, n. 9200-1282.

opera meno di un tubo per ogni superficie di circa metri quadrati sessanta di tetto colante verso i pubblici spazj adattando la distribuzione dei tubi possibilmente colla euritmia dei fabbricati.

Avviso 17 genn. 1832, art. 2.

866. Le unioni longitudinali si eseguiscono nel modo il più saldo secondo la rispettiva materia che s' impiega nei tubi.

Avviso sudd., art. 3.

867. I tubi in fogli congiunti sono bene inverniciati anche internamente. La vernice esterna sui tubi visibili è sempre necessaria, e deve col suo colore armonizzare colle tinte del fabbricato cui sono applicati i tubi.

Avviso sudd., art. 4.

868. Ogni tubo dove ripiega per internarsi nel muro è isolato, cioè senza contatto col muro stesso.

Avviso sudd., art. 5.

869. I tubi si internano nel muro all' altezza non minore di 3.$^{m}$ 60 misurati dal piano del marciapiede.

Avviso sudd., art. 6.

870. È proibito l' impiego della latta nella formazione dei tubi da internarsi nel muro. Il diametro interno dei detti tubi non è minore di centimetri 12; se i tubi si fanno d' argilla questa deve essere di buona qualità smaltata internamente ed esternamente, e grossa non meno di un centimetro e mezzo; i varj pezzi sono congiunti a collarino alto almeno un decimetro, ed in modo che si ottenga nell' interno una cavità perfettamente cilindrica e senza risalti.

Avviso sudd., art. 7.

871. I tubi di qualsiasi materie da internarsi nel muro sono rivestiti di paglia o difesi da uno strato convenientemente applicato di polvere di carbone, ovvero incassati in legno resistente.

Avviso sudd., art. 8.

872. Accadendo la rottura di un tubo, il rispettivo proprietario deve non più tardi di una mezza giornata farvi apporre interinalmente un braccio di tubo a doppio gomito di cui la parte orizzontale sia lunga circa un metro, ed in modo che la parte collo sbocco verso terra guidi l' acqua di scolo fuori della larghezza del marciapiede, e riesca alta non meno di 3.$^{m}$ 00 dal piano della strada. La stabile riparazione del tubo per ripristinarlo alla primitiva forma viene eseguita colla possibile sollecitudine.

Avviso sudd., art. 9.

873. I tubi che esistessero non conformi alle suindicate prescrizioni, sono tollerati fino a che venga il caso di rifabbricare le fronti delle case cui sono applicati, salvo sempre l' obbligo

di mantenerli attivi e ripararli in caso di bisogno a norma del § 872.

874. I contravventori alle suddette prescrizioni incorrono in una multa che viene determinata dai due ai cinque fiorini per ciascun tubo non eseguito o non riparato a norma delle prescrizioni medesime. Oltre ciò vengono *ex officio* fatte eseguire le riparazioni necessarie quando essi non le eseguiscono nel termine che viene stabilito, e per ottenere il reintegro delle spese relative si vale il Municipio del metodo privilegiato. Avviso 17 genn. 1832, art. 10.

875. Riconosciuto regolarmente il fatto della contravvenzione, e sentito l'imputato contravventore per le sue giustificazioni, oppure in contumacia di esso a produrle nel termine che gli viene statuito, la Congregazione Municipale rassegna gli assunti atti all' I. R. Delegazione Provinciale che decide sulla multa da infliggersi. Contro tale decisione può essere interposto reclamo all' I. R. Governo nel termine di giorni dieci decorribili dall' avvenuta intimazione. — La multa è devoluta a beneficio della Cassa Comunale, in cui viene versata tostochè sia passata in giudicato la nozione della Politica Autorità Provinciale, o nel termine di giorni cinque dacchè sia stato intimato il Decreto Governativo, e tutto ciò sotto comminatoria dell' escussione forzosa. Avviso suddl., art. 11.

## SEZIONE V

### PRESCRIZIONI SUL RICHIAMO NELL'INTERNO DI TUTTE LE ANTE DELLE PORTE E BOTTEGHE E SULLA RIMOZIONE DELLE INSEGNE ESTERIORI, E DI QUALUNQUE ALTRO OSTACOLO AL PUBBLICO PASSAGGIO.

Avv. 2 maggio 1811, art. 6.

Avviso 14 sett. 1816, art. 1. (*b*)

876. In virtù dell' avviso 2 maggio 1811, art. 6, e del successivo 10 Settembre 1816, articolo I.°, sono state rimosse e levate tutte le ante e serramenti esterni e sporgenti delle botteghe porte ed altra qualunque apertura, come pure tutti gli antoni e coperchi superiori alle medesime in tutte le contrade, piazze, vicoli e luoghi pubblici od affetti di pubblica servitù, essendosi in detti avvisi prescritto di ricostruire le ante ed i serramenti suddetti in modo da aprirsi nell' interno delle case,

(*b*) Riconosciutosi dall' I. R. Governo la convenienza e necessità di far rimovere dalle piazze e strade pubbliche di Milano tutte le ante e serramenti sporgenti delle botteghe ed altre aperture, come pure i coperchi superiori e qualunque altro ingombro che impediva al pubblico il libero passaggio e prospetto, lo stesso I. R. Governo con Dispaccio 25 agosto 1816, n. 52478-2499, emanava la seguente determinazione: « Il Governo approva che il Podestà conformemente al suo avviso 28 « novembre 1815, e sotto le pene nel medesimo enunciate, ordini che « oltre i parapetti, vetrine e qualunque altro impedimento sporgente « sulle piazze e strade pubbliche o soggette a pubblica servitù vengano » rimossi ed interamente levati anche i serramenti e le ante sporgenti « di tutte le botteghe, porte ed altra qualunque apertura, come pure « tutti gli antoni o coperchi superiori alle medesime, e che ordini inol- « tre che tutti i serramenti e le ante si aprano nell' interno delle case « ed abitazioni; e che i coperchi e frontoni delle botteghe siano ridotte « in linea paralella al muro, e non eccedano lo sporto di un palmo di « metro, e debbano per la loro figura e decorazione essere approvati « dalla Commissione d' ornato. «

Fu in vista di tale superiore determinazione che si è pubblicato il suddetto avviso 14 settembre 1816.

riducendo i coperchi e frontoni in linea paralella al muro dello sporto non maggiore di un palmo di metro, ossia once due del braccio milanese, la cui figura e decorazione doveva essere approvata dalla Commissione di pubblico Ornato.

877. Furono comprese nella suddetta determinazione anche le gelosie, le imposte e gli scossi delle finestre che non risultavano superiori di braccia 3 once 4 del braccio milanese (1.$^{m}$ 983) dal livello della strada o marciapiede. Avviso 14 sett. 1816, art. 5.

878. In quanto però al ritiro dei suddetti scossi delle finestre non si sono incluse le facciate di quelle case il cui ordine architettonico fosse leso dal ritiro dei medesimi scossi, sotto però la condizione che quelli che credevano d' essere favoriti da una tale disposizione dovessero presentare la loro domanda alla Commissione di pubblico Ornato alla quale era riservato il giudizio. Avv. 13 marzo 1817.

879. Le ante ed i serramenti delle botteghe e di qualsivoglia altra apertura, tanto essendo aperte quanto essendo chiuse, non possono avere alcun sporto o risalto fuori della linea del muro. Avviso 14 sett. 1816, art. 6.

880. Sono proibiti i cardini, gli anelli, gli uncini, gli orli, le cornici e simili, i gradini, i sedili ed ogni altro oggetto stabile o posticcio che impedisca il pubblico passaggio o possa in qualche modo impedirlo od essere causa diretta od indiretta di danno o nocumento ai passeggieri. Avviso sudd., art. 7.

881. Per togliere il pretesto di eludere le suddette discipline, e per prevenire gli abusi che potrebbero commettersi, resta proscritto e vietato il metodo di far giuocare ed appoggiare le ante ed i serramenti agli arpioni od altri ferri esteriori fissi nel parapetto delle botteghe e delle case. Avviso sudd., art. 8.

882. Nella stessa proibizione sono comprese anche tutte le insegne, ossia segnali simbolici od indicanti la qualità del commercio che discendono perpendicolarmente dalle botteghe o siti di negozio sulle pubbliche strade o marciapiedi, i quali segnali vennero assolutamente proscritti essendosi invece stabilito di collocarli nel frontone della rispettiva bottega facendoli dipingere, intagliare od incidere sul medesimo, previa però la notificazione da farsi alla Commissione d'Ornato, e l'approvazione da riportarsi dalla medesima, salve le ispezioni di polizia. Avviso 28 nov. 1815. Avviso 14 sett. 1816, art. 9.

Avviso 14 sett. 1816, art. 11.

885. Stante la proibita esposizione degli effetti fuori della luce delle botteghe ed altri luoghi come sopra portata dall'avviso 28 novembre 1815, s'intesero comprese nelle stesse proibizioni le merci, le stoffe, i tappeti ed ogni altro capo od articolo di commercio che fosse esposto ed appeso al muro verticalmente, lateralmente od altrimenti, e tutto ciò che può impedire la visuale.

Avviso sudd., art. 12.

884. Volendosi poi che tale prescrizione sia immancabilmente eseguita venne dichiarato, affinchè da nessuno possa allegarsi ignoranza o prodursi reclamo, che tutti gli effetti che verranno dai commessi e delegati d'ufficio ritrovati fuori della luce delle botteghe, delle porte ed aperture come sopra, costituiranno la prova provata della contravvenzione, e quindi saranno dai commessi e delegati appresi e trasportati all'ufficio, considerati perduti a tutto pregiudizio dei contravventori, i quali sono inoltre soggetti alla multa di lir. 100 milanesi in conformità dei precedenti regolamenti.

Avviso sudd., art. 13.

885. Quelli che non si prestassero ad eseguire ciò che loro fu ingiunto per la nuova costruzione delle ante e dei coperchi delle botteghe ed aperture nell'epoca stata assegnata, o che si trovassero in contravvenzione a qualche disciplina espressa nell'avviso 14 settembre 1816 incorrono nella multa di lire cento milanesi, e quando sia il caso si procede d'ufficio a tutte loro spese e danni all'esecuzione dei lavori occorrenti, salvo il rimborso ne' modi privilegiati di pubblica amministrazione. Incorrono nella stessa pena anche quelli che non facessero riformare e correggere i lavori già eseguiti, i quali non fossero pienamente conformi alle succitate disposizioni.

## SEZIONE VII

### PRESCRIZIONI SUI DIPINTI E COLORITI DELLE FACCIATE.

886. Volendosi eseguire sulle facciate delle case, o sulle altre parti delle medesime esposte alla pubblica vista, dipinture tanto di architettura che di figura, d'ornamenti e simili, come pure volendosi ristaurare siffatte pitture già esistenti, se ne deve prima riportare l'approvazione della Congregazione Municipale mediante la presentazione alla medesima dei relativi disegni, come già è stabilito per le costruzioni, di cui alla Sezione I.ª del presente capitolo. Avv. 10 luglio 1830, art. 1. (c)

887. Sono soggette alle stesse discipline le dipinture che si vogliono eseguire nell'interno delle chiese, ed in generale anche nell'interno di ogni altro fabbricato destinato a pubblico uso. Avviso sudd, art. 2.

888. Non si possono imbiancare e colorire le pareti esteriori delle case senza estendere l'imbiancamento o colorimento a tutta la facciata, salvo il caso che si trattasse di una semplice continuazione, od accompagnamento dello stato in cui trovasi la parte principale della facciata. Avviso sudd., art. 3.

889. Benchè le tinte generali che soglionsi dare alle facciate delle case, o ad altre parti delle medesime esposte alla pubblica vista, non vadano soggette a preventive ispezioni o permessi dell'Autorità Municipale, pure non sono tollerate quelle che, a giudizio della Commissione d'ornato, venissero date in opposizione a ciò che devono rappresentare, od in qualsiasi altro modo offrissero un aspetto disdicevole. Avviso sudd., art. 4.

890. Le dipinture che si eseguissero senza la previa approvazione ordinata col § 886, e le tinte che fossero giudicate disdicevoli devono tosto cancellarsi a cura del proprietario, e nel caso Avviso sudd., art. 5.

(c) Le discipline contenute nell' avviso 10 luglio 1830 furono autorizzate dal Governativo Dispaccio 11 giugno detto anno, n. 11428-2206.

che questi non si presti colla debita prontezza, vi si procede *ex officio* a tutta spesa del renitente.

## TARIFFA

Per le licenze d'edificazione di caseggiati ed altre opere di fabbrica, riparazioni ed altro, portata dall'ordinanza n. 7539 del 29 maggio 1808, colla quale fu stabilito che le tasse per le opere di fabbrica vengano distinte in modo che il primo pagamento sia assegnato all'opera di maggior importo di ciascuna categoria, e che la misura dei pagamenti inferiori venga ristretta soltanto alle opere subalterne di ciascuna classe.

| | | |
|---|---|---|
| Approvazione del disegno. . . . . | Ital.ᵉ lir. | 1. 50 |
| Approvazione delle opere di fabbrica verso strada senza disegno . . . . . | » | 1. 50 |
| Per aperture di porte, botteghe, usci e simili verso strada . . . . . | » | 16. 00 |
| Rinnovazione delle medesime . . . . . | » | 11. 50 |
| Trasporto delle medesime. . . . . | » | 11. 50 |
| Ingrandimento delle medesime . . . . . | » | 11. 50 |
| Finestre di cantina verticali . . . . . | » | 16. 00 |
| Poggiolo al primo piano . . . . . | » | 16. 00 |
| Ringhiera non maggiore di metri sei in lungh.ª | » | 25. 00 |
| Simile eccedendo i detti metri 6. 00 si accresce la tassa per ogni sei palmi . . . . . | » | 1. 00 |
| Zoccolo di vivo alle case, ecc. . . . . | » | 20. 00 |
| Antenne, ossia metagole in piedi per la formazione della cesata per ogni lato dei fabbricati | » | 16. 00 |
| Puntelli per sostenere i muri dei fabbricati con appoggio in istrada per cadauno . . . . . | » | 4. 50 |
| Formazione de' canali sotterranei alle strade | » | 16. 00 |
| Trasporto de' medesimi . . . . . | » | 11. 50 |

*NB.* Nell' emissione delle licenze si aggiunge per cadauna l'importo del bollo non essendosi compreso nella presente Tariffa.

# CAPITOLO VII

## ISTRUZIONI GENERALI SULL' EREZIONE DELLE CHIESE (a)

### SEZIONE I

### SITUAZIONE E FORMA DELLE CHIESE - PARETI ESTERNE E FRONTISPIZIO - PORTICO E VESTIBOLO - TETTO E VOLTA - PAVIMENTO - PORTE E FINESTRE - SCALE E GRADINI.

891. Nell'edificazione di una chiesa si ha riguardo di scegliere una località elevata, affinchè vi si possa ascendere per tre o cinque gradini; se ciò non riesce possibile vi si supplisce coll'elevare il pavimento in modo da superare il circostante suolo della suddetta altezza di tre o cinque gradini.

(a) Il sacerdote Lodovico Moneta, dietro incarico dell'arcivescovo di Milano san Carlo, compilava alcune istruzioni sulle fabbriche ecclesiastiche, le quali venivano poscia pubblicate nel 1577, tradotte in latino da Pietro Galesini col titolo: *Instructiones Fabricæ et suppelectilis ecclesiasticæ.* Successivamente tali istruzioni formarono parte degli atti della Chiesa Milanese per cui vennero e sono tuttavia osservate in tutto ciò che col volgere dei tempi non si è modificato o ridotto. Le presenti istruzioni non sono che un sunto delle succitate esistenti negli atti della Chiesa Milanese, ommesse però tutte quelle che furono posteriormente tolte o modificate.

892. La chiesa si deve collocare lontana da ogni rumore e località immonda, quindi discosta dalle stalle, dalle taverne, officine da fabbro, piazze di pubblico mercato, ecc. Deve essere separata dalle pareti delle ordinarie abitazioni per lo spazio di alcuni passi, locchè più facilmente si ottiene allorchè trattasi di una chiesa esterna alla città.

893. Le abitazioni però dei ministri ecclesiastici, e dei custodi delle chiese, detti sagrestani, è bene collocarle in prossimità di esse, ma non aderenti alle pareti. A tale riguardo si nota che dalle dette abitazioni non ne derivino pregiudizj alla chiesa, sia col togliere il lume o la ventilazione, sia col deformarne l'euritmia esterna, non essendo nemmeno permesso di collocare le finestre delle dette abitazioni respicienti nel tempio. L'ingresso alle medesime deve essere separato, non potendo la chiesa servire di comunicazione.

894. La chiesa si colloca in una situazione asciutta e lontana dai colli o torrenti affinchè non possano recarvi pregiudizio. Qualora però si debba costruirla in località montuosa, procurasi un piano artificiale lasciando all'ingiro della chiesa uno spazio sufficientemente ampio circondato da muri e munito di acquidotti per deviare le acque che possono defluire dalla china del monte.

895. L'area interna della chiesa ha da essere bastantemente ampia per contenere tutta la popolazione a cui deve servire e possibilmente anche quella che v' interviene in occasione di feste solenni. A questo riguardo si è stabilito che ogni persona occupa uno spazio di un cubito e otto once (metri 0, 345). (*b*)

(*b*) Il cubito adottato nelle Istruzioni intorno alle fabbriche ecclesiastiche lo si ritenne equivalente a 0.$^{m}$ 44175 pei seguenti motivi:

Nel volume I.$^{o}$ sotto il titolo *Instructionum fabricæ et suppellectilis ecclesiasticæ* a pag. 547 si legge: *Cubiti que ex unciis vigintiquatuor constat dimidia pars unciatim delineata hæc est;* e misurata diligentemente la linea quivi tracciata si trova lunga millimetri 221: quindi

il cubito mill. $221 \times 2 = 442$.

E più innanzi nel volume II.° a pagina 609 sotto il titolo *Regulæ et instructiones nitore et munditia ecclesiarum*, ecc, trovasi scritto: *Cubitus quo uniuscujusque ecclesiæ dimensio facienda est constat unciis viginti quatuor — Ejus tertia pars in uncias octo divisa demonstratur linea sequenti transversa.* la qual linea misurata con tutta attenzione

896. La forma di croce sia dessa greca o latina venne adottata esclusivamente nelle antiche basiliche; quest'ultima però si trova più di frequente usitata e dovrebbe servire preferibilmente per le cattedrali e parrocchiali. Non è però tolto agli architetti di usare qualsiasi altra forma che possa essere conveniente, costruendola, di una, di tre o cinque navi più o meno allungate siccome il richiede l'euritmia dell'edificio.

897. Le pareti laterali e posteriori delle chiese non devono presentare immagini di sorta; soltanto la fronte o l'anteriore viene fregiata di sculture e dipinti di fatti attinenti alla sacra storia, esclusa qualunque cosa profana. L'architetto cura inoltre che in qualunque chiesa, e specialmente nelle parrocchiali superiormente alla porta principale vi sia un campo da collocarvi un dipinto od una scultura rappresentante la Vergine od il santo titolare della chiesa.

898. Alla fronte della chiesa, e particolarmente alla parrocchiale, si colloca un portico o vestibolo la cui lunghezza abbracci la larghezza della stessa chiesa. Se però le circostanze economiche non permettono, si costruisce invece un piccolo portichetto sostenuto da colonne o pilastri il quale riesca alquanto più ampio della larghezza della porta principale.

si riscontrò di millimetri 147, quindi il cubito sarebbe di millimetri $147 \times 3 = 441$.

E presa la media dei due valori si ottiene il cubito $= \frac{442 + 441}{2} =$ 441.$^{mill.}$ 5. Ora se si confronta questo risultato coll'effettivo modello datoci del cubito alla fine delle Istruzioni sulle fabbriche e suppellettili ecclesiastiche pubblicate nel 1577, non si scorge alcuna sensibile differenza per cui è da ritenersi che il cubito degli Atti della Chiesa Milanese non è altro che il cubito antico dei Romani, cioè l'ottantesima parte dell'*Actus*, il qual cubito gli odierni metrologi i più stimati lo ragguagliano a millimetri 441. 75, e la differenza insignificante che si rileva è da attribuirsi al ristringimento della carta su cui sono impressi i modelli di sopra citati. Il cubito romano poi dividesi in 18 once ed anche in 24 diti, per cui convien credere che l'autore delle istruzioni ecclesiastiche abbia ritenuto la divisione in ventiquattro parti, denominandole once, anzichè diti cosa che potrebbe attribuirsi ad incompleta cognizione delle suddivisioni della misura usata, ma che non indebolisce per nulla la verità dichiarata della natura e ragguaglio del cubito suindicato.

899. Nessuna prescrizione particolare esiste sulla formazione dei tetti; basta che desso sia solido e costruito secondo le buone regole dell' arte procurando colla grondaja e cornice di allontanare le acque dalle pareti esterne onde non vi possano recare nocumento.

900. Il coperto interno poi si può costruire tanto a soffitta piana, come nelle antiche basiliche, quanto a vòlta di cotto, come nelle moderne chiese. Quest' ultimo partito sembra il più preferibile per allontanare ogni pericolo d' incendio.

901. Nella costruzione del pavimento di una chiesa non dovrebbero impiegarsi le tavelle delle forme e dimensioni ordinarie collocate a scaglia di pesce, ma bensì sarebbero da usarsi delle tavelle levigate o dei pezzi di marmo, oppure formarlo a mosaico. Sono però tollerate anche le tavelle, ma è assolutamente vietato che nello scomparto o distribuzione di esso venghi rappresentata qualunque immagine, croce od altro allusivo ai misteri sacri.

902. Le porte di una chiesa non sono mai arcuate, ma bensì architravate o rettangolari. Sono decorate esternamente da una cornice e da una lunetta superiore in cui si colloca un dipinto o bassorilievo rappresentante una sacra immagine come già si disse superiormente al §. 897. Le porte che si aprono nella fronte di una chiesa devono essere in numero dispari, e tante quante sono le navate della stessa chiesa. Se la chiesa ha una sol nave, e se l'ampiezza lo permette, si costruiscono pure tre porte, distinguendo quella di mezzo con ornamenti, potendovisi applicare dei leoni a somiglianza del tempio di Salomone che ordinava di scolpirli alle basi per dinotare la vigilanza dei presidi. Una tale applicazione si scorge stata fatta anche in diverse basiliche.

903. Nella diocesi milanese le imposte delle porte dimostrano più solidità che eleganza. È conveniente di costruirle di larice o di noce ad intagli coprendole anche con lamine di bronzo ornate di sculture rappresentanti sacre immagini. Queste imposte sono internamente munite di solidi chiavistelli, essendo assolutamente vietato di porli nell' esterno. Che se le circostanze non lo permettessero, si apre una piccola porta laterale per l' accesso alla chiesa con catenacci esterni onde così

poter applicare alle imposte delle porte principali i chiavistelli interni, come già si disse. Nè posteriormente alla chiesa, nè lateralmente non si apre alcuna porta se non per la comunicazione alla sagrestia o campanile, molto meno poi attiguamente ad un altare.

904. Niuna prescrizione particolare sussiste intorno alle finestre di una chiesa. È soltanto consigliato di aprire un' ampia finestra nella fronte per illuminare maggiormente l' altare principale. Si può anche trar lume dalla vôlta per mezzo di lanterne od altre finestre, lasciando perciò piena facoltà all'architetto. Del resto le finestre si collocano in modo che non ne derivi pregiudizio nè alla chiesa, nè agli altari in vicinanza dei quali fossero collocate, non omettendo di elevarle dal pavimento quanto basta onde sia impedito di poter vedere dall' esterno all' interno.

905. Quando la chiesa è collocata su di un piano più elevato per cui riesce necessaria la formazione di una gradinata, questa oltre d' essere bastantemente comoda ed ampia contiene un numero dispari di gradini. Cadaun gradino deve essere alto otto once (0.$^{m}$ 147) colla pedata larga un cubito (0.$^{m}$ 441) circa.

## SEZIONE III

### CAPPELLA ED ALTARE MAGGIORE - CORO - TABERNACOLO - CAPPELLE ED ALTARI MINORI - BATTISTERO.

906. La cappella maggiore dev' essere sempre situata in un posto più elevato e di fronte alla porta principale. La parte posteriore di essa deve rivolgersi all' oriente per quanto lo permettono le circostanze, o quanto meno a mezzogiorno, ommettendo se è possibile la tramontana. Nelle località poi ove il rito porta la celebrazione della messa colla faccia rivolta al popolo, l' altare maggiore si costruisce verso occidente. — Questa cappella viene esclusivamente coperta da vôlta decorata da pitture o sculture più o meno ricca in relazione alla ricchezza dell'edifizio. — Il pavimento della cappella maggiore, come già si è detto, risulta sempre più elevato di quello della chiesa. Viene questa elevatezza accresciuta o diminuita secondo la importanza o meno della chiesa stessa, quindi se è parrocchiale si tiene alto dalle otto once (0.$^{m}$ 147) ad un cubito (0.$^{m}$ 441) se è cattedrale, collegiata o parrocchiale insigne da un cubito (0.$^{m}$ 441) ad un cubito e sedici once (0.$^{m}$ 735). I gradini d' ascesa si fanno di marmo o di solida pietra e sempre in un numero dispari.

907. L'altare maggiore si colloca nella propria cappella in modo che fra l' infimo suo gradino e la balaustrata o cancellata che la chiude vi sia la distanza di otto cubiti (3.$^{m}$ 533) ed anche maggiore quando l' ampiezza della chiesa lo permetta. Nel caso però che la ristrettezza dell' edificio riesca tale che ad onta di qualunque ripiego non si ottenga la indicata distanza questa non è mai minore di quattro cubiti (1.$^{m}$ 766).

908. L' altezza dell' altare maggiore misurata dal suolo dello sgabello è di due cubiti e otto once (1.$^{m}$ 050) od al più di dieci (1.$^{m}$ 067), la lunghezza è di cinque cubiti (2.$^{m}$ 208), ed anche

più secondo la grandezza della cappella, la larghezza infine è di due cubiti e dodici once (1.m 103), e viene anche accresciuta in proporzione della lunghezza dell' altare.

909. Se intorno all' altare maggiore vi è uno spazio sufficiente, sono posti tre gradini alla base, cioè il primo superiore, che forma il ripiano o predella, e gli altri due inferiori alla predella stessa; questi sono di marmo o di solida pietra, larghi dalle sedici (0.m 294) alle venti once (0.m 368), mentre il terzo gradino o la predella è sempre di tavole d' asse. La predella è larga due cubiti (0.m 883), ed è lunga quanto basta perchè risulti un gradino di sedici once (0.m 294), di larghezza lateralmente all' altare. Nel caso che l' ampiezza della chiesa possa contenere un maggior numero di gradini se ne fanno cinque delle sopraindicate dimensioni.

910. La forma del coro può essere poligona semicircolare o qualsiasi altra, mentre però soddisfi nella sua ampiezza ai bisogni della chiesa.

911. Il tabernacolo è situato sull' altare maggiore alla distanza non meno di un cubito e sedici once (0.m 735) dal lembo esterno dell' altare. Può essere di qualunque forma e costruito tanto con marmo che metallo o legno ampio in proporzione dell' altare su cui è collocato. L' interno di esso si fodera di legname onde preservarlo dall' umidità. L' esterno è ornato con figure allusive alla sua destinazione.

912. Gli altari minori sono posti in uno spazio della larghezza almeno di nove cubiti ed otto once (4.m 122); che se viene eseguito uno sfondo o nicchia nella parete a semicircolo in cui collocarvi taluno dei detti altari, è questo largo non meno di sei cubiti e sedici once (2.m 244). Gli altari minori non sono situati nè inferiormente all' organo, nè al pergamo, nè tampoco nella parete di fronte all' altare maggiore. Lo sfondo delle ripetute cappelle non è mai meno di sei cubiti (2.m 65), misurato dall' ingresso alla parete cui è aderente l'altare; si ha però la cura di non estendere troppo lo sfondo, onde non impedire al popolo di vedere il sacerdote celebrante. L' altare è collocato in modo tale che ne risulti uno spazio largo almeno un cubito ed otto once (0.m 588) dal gradino o predella alla balaustrata o cancellata che la circuisce. — Il

pavimento delle cappelle minori è più elevato di once otto (0.m 147) da quello della chiesa, ed anche in una misura maggiore se ciò riesce necessario. — Ciascuna cappella minore è costruita colla vôlta superiore, siccome si è detto parlando della cappella principale. Gli altari si collocano nel centro delle cappelle e non nei lati. — L' altezza dell' altare dev' essere di due cubiti ed otto once (1.m 03) dal piano della predella, la sua lunghezza deve risultare di quattro cubiti e mezzo (1.m 987) od almeno di quattro cubiti (1.m 767): la larghezza è di due cubiti (0.m 883). Lo sgabello o predella al piede dell'altare è pure di tavole di legno largo due cubiti (0.m 883), alto otto once (0.m 147), e lungo in modo da superare la lunghezza dell'altare di once sedici (0.m 294) per parte.

913. Gli altari tanto maggiori che minori non si fanno di legno, ma di muro pieno, escluso qualunque ripostiglio inferiore: non è però tolto di sostituire alla muratura di sostegno dei pilastri o colonne isolate.

914. Nella parte anteriore di ciascuna cappella ed al piede dell'ultimo gradino si pongono delle inferriate per impedirne il passaggio: sono alte tre cubiti (1.m 325), ed anche più quando il richiegga la sicurezza; si ha però cura di rendere le stesse ferriate più fitte alla base per l' altezza di circa un cubito (0.m 441) onde impedire l' accesso ai cani. Nel mezzo di queste inferriate è praticato l' ingresso alla cappella chiuso esso pure da imposte a chiave. In sostituzione delle ferriate si impiegano anche delle balaustrate di marmo o di altra solida pietra, ed in tal caso si diminuisce l' altezza superiormente indicata.

915. Il battistero consiste in una cappella circolare o poligona della capacità di circa trentatrè cubiti (metri quad. 14,576) rivolta verso mezzogiorno e coperta da vôlta siccome le altre cappelle. Il pavimento è di marmo od almeno di mattoni, elevato dal piano della strada di tre o più gradini. Se ha una porta separata, è questa rivolta a ponente della forma simile a quelle della chiesa.

916. Il sito del battistero, secondo il rito romano, è nel mezzo della cappella largo undici cubiti (4.m 858), e più dappresso del pavimento della stessa cappella per tre gradini.

Inferiormente vi è un vuoto del diametro di sette cubiti (3.m 092) in mezzo al quale è situato il vaso del battistero per raccogliervi l'acqua, la cui larghezza risulta di tre cubiti (1.m 325) e l'altezza due cubiti di (0.m 883). Sotto il fondo di questo vaso è scavato un cisternino per contenere l'acqua che si versa sul battezzato. — Nel centro del detto fondo si innalza una colonnetta di marmo sostenente il vaso destinato a conservere l'acqua battesimale, largo due cubiti (0.m 883), profondo dodici once (0.m 220) ed anche più secondo il bisogno. Questo vaso risulta di circa once sedici (0.m 294), più elevato di quello inferiore, misurata una tale distanza dai loro labbri od orli.

917. Secondo il rito ambrosiano il battistero si colloca nel mezzo della cappella alla profondità di tre gradini dal pavimento in tutto come si è detto per quello del rito romano, in questo caso però il vaso battesimale ha il diametro di tre cubiti 1.m 325), ed è alto due cubiti (0.m 883) dal pavimento.

918. La Cappella del battistero può essere costruita anche in un modo diverso del sopraindicato uniformandola cioè alle altre cappelle destinate per contenere gli altari minori, tanto nel pavimento che nella volta ed inferriata. In questo caso il battistero si colloca alla sinistra entrando dalla porta principale, ossia dal lato ove si legge il vangelo. L'ampiezza della cappella è tale da contenere il Sacerdote ed i padrini.

# CAPITOLO VIII

## DISPOSIZIONI DIVERSE

919. La parte tecnica sulla conservazione dei fabbricati erariali esistenti in Milano è affidata alla Direzione generale delle pubbliche costruzioni. La sorveglianza poi sulla conservazione dei fabbricati erariali che trovansi nelle altre provincie di Lombardia è devoluta agli ufficj delle pubbliche costruzioni dipendenti dalla stessa Direzione generale, i quali disimpegnano le incombenze attribuite nella Capitale alla Direzione medesima (*a*).

Risol. Sovrana 26 maggio 1829 nel Decr. Gov. 5 agosto d. anno, n. 4861-P.

Deter. Vicereale 9 ottobre 1829 nel Decr. Gov. 17 detto mese, n. 6847-P.

(*a*) Intorno alla vigilanza dei fabbricati Erariali nel Governo Veneto sono in vigore le seguenti prescrizioni:

La cura e la vigilanza per la conservazione delle fabbriche erariali appartiene agli uffici degli ingegneri (*Circolare del Governo Veneto 4 gennajo* 1828). Le R. Intendenze poi sono abilitate a dar corso ai lavori degli appalti occorrenti nelle fabbriche demaniali indipendentemente dal Magistrato Camerale, ogni qualvolta questo abbia luogo col mezzo di regolare pubblica asta, si ottenga un risparmio sul dato regolatore approvato, la spesa non oltrepassi le lir. 1500 austriache, e circostanze particolari non esigono che siano provocate le deliberazioni superiori (*Circ. Ven. 14 agosto* 1830). Esse Intendenze però per la compilazione dei progetti e fabbisogni per la erezione o ristauro di fabbriche Erariali, non possono valersi d'ingegneri civili, ma debbono invece rivolgersi ai rispettivi Ufficj delle pubbliche costruzioni (*Cir. Ven. 4 novembre* 1830.) Ma la scelta degli ingegneri pei rilievi occorribili agli Ufficj demaniali devesi da esse R. Intendenze far cadere sopra quelli più vicini al luogo in cui debbono verificarsi i rilievi stessi (*Circ. Ven. 21 novembre* 1830)!

Decr. Governat. 16 dicemb. 1829 n. 23516-5009, art. I.

920. Nella compilazione dei progetti di opere nuove, di costruzione, di dattamenti ai locali erariali, e restauri, importanti una spesa *riflessibile*, le perizie vanno corredate della tavola dei prezzi, ed illustrate altresì da esatte analisi, aggiunte pure alle medesime in allegati speciali le distinte calcolazioni delle quantità lineari, di superficie, di solidità col relativo riferimento ai disegni.

Decreto sudd., art. II.

921. Nel rilievo dei progetti pei lavori di adattamento e ristauro non ascendenti a rilevante somma sulle quali importa sieno possibilmente affrettate le ispezioni d'arte, si può prescindere dal corredare le perizie colle analisi, ed al più nei casi di meno insignificante entità si unisce alle perizie la tavola dei prezzi di quei soli materiali che sono indicati nelle perizie medesime.

Decreto sudd., art. III.

922. Nella compilazione delle perizie della natura specificata superiormente al §. 921, i periti devono dare una chiara e positiva spiegazione dell'opera da valutarsi, esponendo le dimensioni, la qualità dei materiali ed il modo di esecuzione onde possibilmente sieno indicati tutti gli elementi della valutazione per dar campo agli Ufficj superiori di poter instituire un *fondato esame* sulle opere proposte (*b*).

Decreto 25 novembre 1808, art. 39.

923. Per le riparazioni o adattamenti abbisognevoli agli edifici di proprietà degli stabilimenti di pubblica beneficenza si presenta, 1.° la relazione del perito in cui sia dimostrata la necessità dei lavori colla relativa stima, 2.° la descrizione delle opere; 3.° i capitoli per l'esecuzione (*c*).

Anche la sorveglianza delle case demaniali per ciò che si riferisce alla parte tecnica, che è quanto dire al loro ristauro, alla loro manutenzione e stima nel caso di vendita, dev'essere appoggiata esclusivamente alla Direzione delle pubbliche costruzioni ed agli Ufficj provinciali da essa dipendenti (*Circ. Ven.* 5 *novembre* 1832). Lo stesso dicasi degli oggetti di fabbriche Camerali producenti rendita, non che dei fabbricati rustici, in quanto alla parte tecnica, spettando essi pure agli ingegneri in Capo sotto la Direzione delle Intendenze di Finanza (*Circ. Ven.* 5 *ottobre* e 5 *dicembre* 1833).

(*b*) Sul modo di compilare le stime preventive per nuove costruzioni e per adattamenti d'edificj in genere fa d'uopo vedere anche le istruzioni annesse alla Parte V.ª risguardante le Stime.

(*c*) Per garantire l'interesse degli stabilimenti di pubblica beneficenza in Milano all'occasione che si eseguiscono delle opere a loro carico e

924. È rigorosamente proibito di piantar giardini, di erigere invetriate per le piante, ecc. nei cortili delle case di pubblica beneficenza a comodo degli impiegati medici ed altri; ovunque quindi esistevano dovevano essere spianati e trasportati dai detti cortili, eccettuato l'unico caso di concessione espressa ed inserta nel decreto di nomina assicurante al medico o impiegato dell'istituto il godimento di una parte del cortile ad uso di giardino, nel qual caso l'allontanamento del giardino, ecc. doveva essere differito sino alla giubilazione o qualsiasi cessazione di servigio dell'individuo godente un tal diritto.

Sovrana Risol. 23 giugno 1830 nella Circ. Gov. 9 agosto d. a., n. 22264-3464.

per diminuire le frodi nella esecuzione delle opere stesse per appalto l'I. R. Governo con ossequiato Decreto 28 ottobre 1840, n. 30085-2505, ha permesso che di caso in caso secondo l'importanza dei lavori da effettuarsi sia facoltativo di assumere, ad esclusivo carico delle Amministrazioni di beneficenza, nella qualità di assistenti persone fornite delle necessarie cognizioni e di non dubbia probità, procurando che la scelta cada ogni anno possibilmente sugli stessi individui già pratici dei luoghi, i quali abbiano a sorvegliare al regolare adempimento delle pattuite operazioni sotto però la dipendenza e responsabilità degli agenti e fattori dei suddetti corpi morali cui devono rivolgersi per ogni occorrenza di servizio.

Per l'assunzione però di tali assistenti deve l'Amministrazione di beneficenza farne di volta in volta individuata proposizione alla Regia Delegazione provinciale, la quale, verificato lo stretto bisogno e la qualificazione dei proposti, e limitata nei giusti termini la proferta mercede giornaliera, passa poi alla invocata destinazione.

Le circolari poi del Governo Veneto 1 giugno e 14 settembre 1821 hanno disposto che al compimento delle opere effettuate ai locali di proprietà degli stabilimenti di pubblica beneficenza il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere diverso da quello che presiedette al lavoro, valendosi dell'ingegnere stazionante nella località più vicina. Nei casi di poca entità dove non mette il conto di dispendiare nel collaudo, viene supplito colla semplice tassa da applicarsi dall'ingegnere alla polizza dell'operajo esecutore del lavoro.

# NOTE

## ALLA PARTE TERZA

(1) L'I. R. Governo delle provincie venete, e l'I. R. Comando Generale Militare del Regno Lombardo-Veneto, riguardo alle speciali circostanze della città e fortezza di Venezia, si determinarono ad approvare alcune modificazioni del Regolamento per l'I. R. Corpo del Genio Militare, il quale doveva essere attivato ed osservato tanto dai rispettivi Ufficj, quanto dai privati che vi hanno interesse, ed a di cui norma si pubblicavano coll' avviso 20 giugno 1836 della Delegazione provinciale di Venezia, quelle disposizioni che si riferiscono alla proprietà ed ai confini dei fondi di fortificazione, e così pure le prescrizioni del Regolamento stesso che concernono l' obbligo di riportare l' assenso dell'I. R. Direzione Locale del Genio per qualsiasi lavoro che si voglia eseguire entro il raggio delle fortificazioni.

Restarono però in pieno vigore, e vennero anzi colla detta circolare ricordate le norme stabilite dalle precedenti leggi politiche riguardo alla proibizione di qualunque lavoro entro agli argini di conterminazione della medesima, senza averne prima riportato il regolare permesso dell'autorità politica, sotto le comminatorie delle leggi stesse, rinnovate dalla Notificazione 14 settembre 1798 della Regia Commissione Camerale e dagli avvisi dell'I. R. Delegazione provinciale di Venezia 26 novembre 1821, 13 ottobre 1824, 16 febbrajo 1824 e 26 ottobre 1824, non che dal Regolamento 21 luglio 1819, risguardante la conservazione degli argini dei fiumi, di modo che, non ostante l' assenso che per qualsiasi opera venisse accordato dall'I. R. Direzione Locale del Genio, non può essere questa eseguita senza aver previamente ottenuto il permesso dell'I. R. Delegazione provinciale di Venezia in quanto occorrer possa a termini delle suddette prescrizioni, senza del quale

qualunque lavoro si considera in contravvenzione alle medesime; ferme quindi tutte le vigenti prescrizioni politiche, venne dedotto a pubblica notizia e norma quanto segue in dipendenza dal governativo dispaccio 6 gennajo 1836, n. 45757-2687.

§ 1.

Si dovrà riguardare per primo confine della fortezza di Venezia la linea di conterminazione della laguna, contrassegnata dagli attuali capi-saldi di pietra, già collocati dal Governo *ex*-Veneto, e recentemente ristaurati. Tutto il territorio da essi confinato è soggetto alle servitù fortificatorie che vengono indicate nella presente notificazione.

§ 2.

Per tutti quei punti fortificati che sono situati oltre questa linea di demarcazione (per esempio una parte di Malghera), sarà stabilito il confine della spianata, soggetta alle stesse restrizioni fortificatorie.

§ 3.

Le fortificazioni di Venezia dividonsi in due categorie. Alla prima appartengono le città e luoghi più importanti situati entro alle lagune fortificate, benchè per sè stessi non siano fortificati, cioè:

Le città di Venezia e di Chioggia, Malamocco, Murano, Burano, Mazzorbo e Torcello.

Per questi punti non viene attivata alcuna misura restrittiva, mentre in tempo di pace riuscirebbe troppo molesta agli abitanti, e pel caso di una difesa verrebbe provveduto secondo le esigenze del momento.

Qualora però accadesse anche in questi punti il bisogno di restringere le piazze e i siti liberi attualmente esistenti, oppure di diminuire in qualunque modo le attuali comunicazioni interne, non si potrà procedere dalle autorità politiche alle relative operazioni, senza prendere prima i concerti coll' I. R. Genio Militare pel canale dell' I. R. Comando Militare della città e fortezza.

§ 4.

Alla seconda categoria appartengono tutti i forti, ridotti e batterie effettive, che nella loro concatenazione formano la fortezza.

Queste fortificazioni effettive si suddividono in due classi, cioè: in quelle che unitamente a tutti i fabbricati esistenti sulla loro superficie appartengono intieramente alla fortificazione, ed in quelle nelle quali trovansi rinchiusi dei terrapieni, degli stabili e fondi di privata ragione.

§ 5.

Della prima classe cessa ogni motivo di fare particolare menzione; alla seconda classe appartengono i forti della Cavanella, di Brondolo e di San Nicolò del Lido.

I proprietarj degli stabili situati entro questi forti, saranno soggetti all'obbligo od alla servitù di rinunciare ad ogni cambiamento di qualsivoglia indole, che li riguardasse, senza averne prima ottenuto il regolare permesso dell'autorità militare, perlocchè sarà rilevato dalla Direzione locale del Genio, in via commissionale, lo stato dei detti stabili, e continuamente sorvegliata l'osservanza di tale prescrizione.

§ 6.

Siccome poi interessa i riguardi militari di tenere sgombrato ad una certa distanza anche il territorio esterno delle fortificazioni, così viene la medesima fissata secondo la maggiore o minore importanza dei luoghi.

§ 7.

Sotto questo aspetto vengono divise le opere fortificatorie in tre classi, vale a dire:

*a*) Su forti di primo rango, che sono: Malghera e San Nicolò del Lido, pe'quali si è stabilita la distanza di rispetto, ossia confine di spianata, in metri 974. 52 (Tese 500).

A questi si aggiungeranno in seguito alla già emanata Sovrana Risoluzione 22 gennajo 1835, i forti da erigersi in Fusina ed ai Moranzani, perlocchè si deve fin d'ora ritenere soggetto alle servitù prescritte pei forti di primo rango, tutta la superficie compresa fra i rispettivi raggi di metri 974. 52 cadauno, ed intersecata dalla regia strada postale, che partendo da Fusina pei Moranzani mette al sito detto Botteghin.

*b*) Su forti e ridotti di secondo rango, che sono:

Il forte di Cavanella, le teste di ponte sul Canale di Valle, il forte di San Michele, il forte di Brondolo, la testa di ponte Madonna Marina, il forte San Felice, il Ridotto Caroman, il ridotto e la batteria Casamatta alle quattro fontane, il trinceramento stellare Campalto, il forte Sant'Andrea, la testa di ponte, il ridotto alla destra, il vecchio ridotto ed il ridotto alla sinistra di Sant'Erasmo ed il ridotto Tre Porti; per tutti questi la distanza si limita a metri 584. 71 (Tese 300).

*c*) Su forti di terzo rango, che sono tutti i punti fortificati non compresi nelle predette due classi, e pei quali, considerati come fortificazioni campestri, non regge alcuna restrizione speciale, oltre il raggio esterno.

§ 8.

Il Genio Militare colla cooperazione delle politiche autorità, per quanto risguarda i fondi di privata ragione, procederà alla demarcazione de' confini di spianata intorno ai succennati forti di primo e secondo rango.

§ 9.

Quantunque agli stabili e fondi cadenti nei confini della spianata s' imponga colle surriferite disposizioni una servitù, non se ne potrà attendere dall' Erario Militare alcun risarcimento, salvo però il compenso per tutte le piantagioni e gli stabili ora già sussistenti, che non fossero stati per anco risarciti dalla Commissione Liquidatrice in Milano, per l' eseguita spianata dell' anno 1814, o che venissero effettivamente demoliti in seguito a qualche vicenda di guerra, o per altre speciali viste.

§ 10.

Riguardo alle fabbriche che nell' interno delle fortificazioni ormai sussistono negli spazi vacui necessari alla comunicazione, ed esternamente entro la distanza di rispetto fissata dal ciglione dello spalto, verrà rilevato con tutta esattezza dalla Direzione locale di fortificazioni, se la fabbrica stessa sia stata eretta in origine con diritto ed abilitazione incontrastabile, o fors' anco coll' assenso dell'Autorità Militare, vincolato a condizioni speciali.

In tale caso si lascerà sussistere il fabbricato, ma si farà precisa annotazione sui registri delle condizioni, alle quali era stata vincolata l'originaria concessione, e qualora lo stabile venisse demolito, sia per vicende di guerra, sia per spontanea volontà del proprietario, od anche per casi fortuiti, non se ne accorderà la ricostruzione senza speciale autorizzazione della Direzione Generale del Genio.

§ 11.

I fabbricati, pei quali non reggano i riguardi ora accennati, saranno fatti demolire nelle vie regolari, massime quando se ne ritrovassero sopra i fondi già appresi e risarciti pei danni della guerra negli anni 1813-1814, e che fossero perciò stati eretti in contravvenzione al patto stabilito di non costruirne altri in quelle località.

§ 12.

Le autorità civili faranno sussidiare la Direzione locale del Genio da appositi periti, ossia delegati del Censo nei riconoscimenti da farsi a tutte le fabbriche e stabilimenti situati entro i confini di spianata dei diversi punti fortificati.

§ 13.

Essendo il sistema di difesa della fortezza di Venezia basato sopra l'attuale configurazione della Laguna, riesce di somma importanza di conservare questa nello stato in cui attualmente si trova e di non portarvi alcun cambiamento senza l'assenso dell'I. R. Genio Militare.

Dovranno quindi essere comunicati preventivamente alle autorità civili, alla Direzione locale del Genio col mezzo dell'I. R. Comando della città e fortezza, pel suo parere, i progetti di tutti quei lavori nelle lagune, che tendono ad una qualunque divagazione dello stato attuale, prescindendo però dalle opere di semplice manutenzione, come sono la conservazione della larghezza e profondità normale dei canali, della grossezza, ed altezza normale delle arginature e ripari sussistenti, ed altri simili lavori.

§ 14.

Così pure lo scarico dei rovinacci e delle immondizie non sarà accordato dall' autorità politica, se non che nelle località già assentite dalla Direzione locale di fortificazione, o che venissero all' evidenza del bisogno stabilite di comune accordo.

Venezia, li 20 giugno 1836.

(2) Affine di facilitare la redazione dei progetti relativi alla riforma o nuova costruzione delle carceri forensi delle Preture, e perchè in essi con principj uniformi sieno contemplate le esigenze della legislazione penale non solo, ma osservata altresì una ragionevole economia, si stabilirono dall'I. R. Governo Veneto, prevj concerti coll' I. R. Tribunale d' Appello e dietro le combinate proposizioni della Direzione delle pubbliche costruzioni e della Ragionateria Centrale, le seguenti norme state diramate colla circolare 21 ottobre 1827.

I.°

Le carceri della Pretura di seconda classe devono avere:

*a*) due separate prigioni per gli arrestati criminali:
*b*) una prigione per gli inquisiti politici;
*c*) una pei condannati;
*d*) due stanze per infermeria dei due sessi;
*e*) una stanza ed una cucina pel custode;

Fornite che siano di queste occorrenze, è tolta non solo qualunque promiscuità incompatibile colle prescrizioni di legge,

coi riguardi sanitarj, e con quelli della morale; ma è altresì provveduto pei luoghi di tappa, e per quei casi estraordinarj in cui le Preture fossero per delegazione incaricate di qualche inquisizione criminale.

II.°

Dietro questo dato regolatore riesce quindi agevole di estendere o di restringere i progetti per le Preture della classe superiore (cioè della prima), o della inferiore (cioè della terza e quarta) onde adattarli al rispettivo maggiore o minor numero di detenuti.

III.°

Qualunque progetto presenterà, oltre il fabbisogno, analisi, capitolato e tipi, il seguente corredo:

*a*) la topografia almeno di quella parte del paese che vi ha relazione, onde poter giudicare della opportunità del sito prescelto sì riguardo agli ufficj Pretoriali e Commissariali, che agli inconvenienti del vicinato di altre case abitate:

*b*) un protocollo verbale redatto in concorso della Pretura e del Commissario Distrettuale, che spieghi il loro assenso per questa parte e per tutte quelle viste a cui fosse lasciato libero spazio dalle presenti istruzioni:

*c*) la indicazione del numero adequato dei detenuti nelle diverse qualità secondo le risultanze almeno di un triennio:

*d*) l' atto regolare di stima dell' area o dello stabile da acquistarsi sia da corpi tutelati o sia da privati, ogni qualvolta mancasse l' opportunità di fondi o stabili erariali, e semprecchè abbia preceduto l' assenso competente per l' alienazione.

IV.°

Quando i fabbricati carcerarj non potessero situarsi in quello della Pretura, dovranno sempre essere posti nella maggiore prossimità possibile dello stesso, onde evitare che i detenuti sieno di continuo condotti per le strade pubbliche. In tali casi gioverà per maggiore sicurezza che si procuri di collocarvi la caserma per satellizio, bene inteso però di separarla dal recinto delle carceri, e di provvederla di una sortita affatto diversa ed indipendente da quella che serve al fabbricato carcerario.

V.°

L' edifizio dovrà combinarsi in due piani colla vista di risparmiare area ed estesa di coperto.

Ritenuto che abbia (come all'artic. I.°) otto locali, se li disporrà come segue:

*Nel piano terreno* si stabiliranno prossime all' ingresso le

due stanze pel custode, contigue a queste le due carceri criminali, acciò abbiano un' immediata sorveglianza, ed anche per risparmiare sulla grossezza del muro in confronto se le si collocasse nel piano superiore:

*Nel piano superiore* si potranno collocare sopra le stanze del custode le due destinate per le infermerie, e sopra le due carceri criminali si farà corrispondere la prigione politica, e quella pei condannati, per avere più facilità di stabilire la muraglia in maggiore grossezza.

VI.°

Il volume libero di area da determinarsi nelle carceri in proporzione di ogni individuo sarà sopra un' altezza di metri 3, l'area di metri 3. 60, la quale corrisponde ad una pertica quadrata di Vienna.

VII.°

La capacità delle infermerie verrà determinata in proporzione del dieci per cento sul numero presumibile dei detenuti d'ambi i sessi (come a *c* dell' art. III.°).

VIII.°

La distanza del muro di recinto dalla fabbrica non sarà minore del doppio dell' altezza del muro stesso, che, essendo determinata in metri 3, dà la distanza in ragione di metri 6.

IX.°

Nella costruzione delle muraglie sarà indifferente l'usare mattoni, sasso sciolto misto a mattoni, o corsi di pietra viva, semprechè li muri esterni delle carceri forti essendo

di mattoni abbiano la grossezza di . . . . . metri 0, 65
cioè 2 1/2 quadrelli.
di sasso misto a mattoni . . . . . » 0, 80
di vivo per intiero (di cui raro sarà il caso). . . » 0, 60

come *maximum*, purchè la grossezza sia proporzionata alla qualità delle pietre da adoperarsi in modo che l' opera riesca solida quanto basta.

X.°

Il rivestimento di tavole nelle carceri non verrà adottato che nelle vecchie fabbriche da ridursi ad uso di carceri, dove le muraglie non risultassero nè bastantemente grosse nè perfettamente asciutte.

Esso rivestimento dovrà estendersi nel soffitto quando questo sia a sola impalcatura od anco nel pavimento se ne fia di bisogno.

La grossezza dei tavoloni sarà proporzionata alla maggiore

o minore importanza della carcere, ed in qualche caso potrà pure raddoppiarsi: per esempio nelle carceri forti si riterrà di *Palancola*, nelle prigioni politiche di *Ponti*, e nelle infermerie di semplici *Tavole*.

Tali rivestimenti verranno tenuti aderenti alle muraglie, ed assicurati con robusti chiodi a delle correnti orizzontali di legno da essere incastrate nelle muraglie in distanza non maggiore di metri 0. 50 fra loro.

XI.°

Pei riguardi di sicurezza può egualmente corrispondere l' uso dei volti come quello delle impalcature; li primi preservano però meglio dagli incendj, e da qualunque umidità o scolo d' acqua che accadesse al disopra.

Dietro questo riflesso tutti i locali a terreno verranno indistintamente coperti a volto, ed i locali superiori saranno coperti con impalcatura e doppio suolo di legname.

XII.°

Li volti verranno determinati in una moderata curva, la cui spinta possa con esuberanza venire reagita dalla grossezza dei muri; la muratura in chiave dei volti stessi non sarà minore di un mattone, cioè di metri 0, 25; li fianchi di questi verranno ripieni di cemento rifuso e rottami fino all' orizzontalità del pavimento dei superiori locali.

XIII.°

Li pavimenti saranno di mattoni disposti in piano, o di frammenti di pietra viva, secondo se ne avrà l' occasione

XIV.°

L' impalcatura del piano superiore sarà composta con travi di abete della grossezza in taglio non minore di metri 0, 20; la distanza fra un legno e l' altro sarà di metri 0, 25; al di sopra si formerà un suolo di tavole di abete bene fitto ed assicurato ai travi stessi sul quale uniformemente verrà disteso per tutto l' intiero perimetro della fabbrica uno spalto di calcistruzzo o terrazzo non meno grosso di metri 0, 15 bene battuto, e ciò a preservazione non solo dell' umidità che potesse penetrare dal tetto, ma essenzialmente a difesa dei locali sottoposti in caso d' incendio del tetto, e per opporre ostacolo in caso di attentato di fuga dei detenuti a quella parte.

XV.°

Il sistema del coperto sarà affatto distaccato dall' impalcatura surriferita, e nelle sole stanze destinate a prigione nel piano

superiore si formerà il rivestimento di tavole dichiarito di sopra al n.° VIII sotto la travatura.

XVI.°

La dimensione delle carceri criminali potrà ritenersi, essendo quadrate, di metri 2, 70 per lato, acciò in caso di bisogno possano riferibilmente al ragguaglio determinato dall' art. VI, servire per due inquisiti. Se saranno a volto, l' altezza di metri 2, 00 verrà stabilita dal pavimento fino alla imposta donde si alza il volto stesso; se saranno a soffitto l' altezza totale è quella determinata all' art. VI.

XVII.°

Una carcere della dimensione come sopra avrà una sola finestra; se sarà doppia in grandezza ne avrà due; queste finestre non saranno di minore altezza riguardo all' interno della carcere di metri 1, 80 dal pavimento, la loro apertura in superficie non sarà minore di un metro; esse finestre saranno determinate da un contorno o stipite di pietra che si estenderà a tutta la grossezza del muro; saranno essi contorni così robusti quanto occorre per potervi insinuare gli stanti o bastoni delle ferrate nella forma la più sicura.

XVIII.°

Le ferrate verranno poste alla precisa metà della grossezza del muro che corrisponderà pure alla metà del contorno di vivo; saranno queste della consueta forma; cioè tessute con bastoni di ferro verticali che ad ogni incrociatura vadano ad insinuarsi con occhi in quelli orizzontali; il vano fra un bastone e l' altro non sarà maggiore di metri 0, 10, la grossezza dei bastoni verrà proporzionata alla maggiore o minore sicurezza che si richiede nelle rispettive carceri.

XIX.°

Se in qualche località non si potesse allontanare la casa delle carceri da altri attigui fabbricati, per cui i detenuti potessero vedere, od essere visti per le finestre, si porranno all' esterno delle finestre stesse delle così dette *trombe* di legname, le quali nel lasciar corso alla luce ed alla ventilazione servono opportunamente a togliere qualunque visuale.

XX.°

La porta d' ingresso alla prigione sarà più sicura quanto meno avrà di ampiezza; perciò se ne stabilisce la dimensione di metri 1, 50, per metri 0, 75; vi si adatterà come nelle finestre un

contorno o stipite di vivo che potrà però nella sua grossezza venire determinato in dimensione minore di quella del muro, potendo bastare di metri 0, 30. In quanto all' imposta o scuro da adattarvisi, si richiama quanto prescrive il § 309 del Codice surriferito.

XXI.°

A tutte indistintamente le porte delle carceri, nella parte esterna, si adatterà una robusta controporta in forma di bussola che si addomanda *sicura* per formare trattenuta ai detenuti nel caso che s' impadronissero della porta della propria carcere all' atto che viene aperta; perciò fra l' uno e l' altro serramento vi sarà tanto spazio quanto sia sufficiente per contenere due uomini ed in modo che la così detta *sicura* possa chiudersi prima di aprire la porta della prigione.

XXII.°

Dovranno aversi presenti le prescrizioni del Codice al § 309 lettera D per la costruzione delle stufe, ove ne occorra il bisogno, e si avrà cura che compatibilmente alle circostanze vi sia nel recinto delle carceri qualche andito o locale ad uso di secondino per l' eventuale notturna sorveglianza dei detenuti in mancanza del Custode od in qualunque altro caso straordinario.

XXIII.°

Il carattere da imprimersi all' esterne facciate sarà la maggiore semplicità non disgiunta dall' espressione di robustezza; un bugnato alquanto risentito dall' imo al sommo delle facciate ritiensi opportuno, dei larghi cunei sovrastaranno alle finestre, che dovranno allontanare l' idea che servir possano per affacciarvisi; un basamento ricorrente all' orizzonte del terreno, una larga e projettata fascia basteranno a distinguere la separazione dei due piani, ed una grondaja sagomata con semplice ma severa modonatura coronerà il fabbricato, e servirà a raccogliere e condurre gli scoli dal tetto.

XXIV.°

L' ingresso al ricinto di muro, che si farà corrispondere sulla strada, potrà ritenere una qualche decorazione esprimente l' uso dell' edifizio ed unitamente il carattere della cosa pubblica. Due tozze colonne d' ordine toscano, projettate oltre la metà ai lati della porta, sostenenti un nudo masso in guisa di sopraornato, potranno esuberantemente soddisfare all' oggetto, ed un ferreo cancello pure bene starebbe adattato alla porta stessa.

XXV.°

Quando se ne abbia l' opportunità sarà da stabilirsi la latrina in qualche angolo della precinzione esterna, anzichè nell' interno della fabbrica, ciò che risulta preferibile una tal pratica per le viste di salubrità e di mondezza, che devono aversi in riflesso nei fabbricati di questa spezie.

# PARTE QUARTA

# IGIENE
E
# SICUREZZA PUBBLICA

# CAPITOLO I

## NUOVE FABBRICHE E STABILIMENTI CHE PRODUCONO ESALAZIONI MALSANE

925. Dal giorno della pubblicazione del Decreto 16 gennajo 1811 le fabbriche ed altri stabilimenti che spargono un odore malsano od incomodo, non possono essere eretti senza permesso dell'Autorità amministrativa: tali fabbriche o stabilimenti sono divisi in tre classi:

Decreto 16 gennajo 1811, art. I.

La prima classe comprende quelli che devono essere lontani dalle particolari abitazioni,

La seconda le fabbriche o gli stabilimenti la di cui lontananza dalle abitazioni non è rigorosamente necessaria, ma dei quali importa nulladimeno di non permettere l'erezione che dopo essere stati accertati che le operazioni che si fanno, siano eseguite in modo da non incomodare i proprietarj del vicinato e da non recare loro danno alcuno,

Nella terza classe sono posti quegli stabilimenti che possono senza inconveniente rimanere presso le abitazioni, ma che debbono restare sotto la sorveglianza della polizia.

926. Il permesso necessario per l'erezione delle fabbriche e degli stabilimenti compresi nella prima classe, che col Decreto 16 gennajo 1811 era riservato al Governo, venne colla circolare Governativa 12 ottobre 1818 determinato di demandare siffatta autorità alle I. R. Delegazioni provinciali salvo poi alle parti il poter rivolgersi in via d'appello al Governo, caso che si credessero lese dal giudizio delle Delegazioni.

Decr. 16 genn. 1811, artic. II. Circ. gover. 12 ottobre 1818.

Il permesso voluto per l' attivazione degli stabilimenti compresi nella seconda e terza classe è rilasciato dai Regi Delegati provinciali, previo il parere dei Commissarj distrettuali che sentono il voto delle Deputazioni comunali.

Decr. 16 genn. 1811, art. III.

927. La licenza per le fabbriche e per gli stabilimenti di prima classe non è accordata che colle seguenti formalità.

La domanda di autorizzazione è presentata alla Delegazione provinciale, e dietro ordine di questa viene affissa in tutti i comuni nel circondario di cinque miglia italiane (metri 5000).

In questo spazio di tempo ogni particolare può presentare i suoi titoli d' opposizione.

Le Congregazioni Municipali e Deputazioni comunali hanno la stessa facoltà.

Decreto sudd., art. IV e V.

928. Se vi sono opposizioni la Congregazione provinciale esterna il suo parere salva la decisione al Regio Delegato. Se non avvi opposizione la licenza viene accordata. (*a*)

(*a*) All' occorrenza di domanda per aprire o traslocare i macelli, locchè però sarebbe in onta alle disposizioni del decreto 16 gennajo 1811 che vieta assolutamente simili innovazioni, la Delegazione Provinciale di Milano, dietro consulta fatta all' I. R. Governo, ha prescritte colla Circolare 1.° aprile 1817, N. 4566-1456, le seguenti norme, che combinano i provvedimenti necessarj all' urgenza del comodo pubblico e del privato interesse coll' integrità delle disposizioni del succitato Decreto.

1.° I ricorrenti per aprire o traslocare macelli presentano la formale loro domanda alla Deputazione all' amministrazione comunale (o Congregazione Municipale) indicando precisamente il locale ove intendono di stabilire la macelleria.

2.° La Deputazione espone un avviso nel comune esprimente l' oggetto della domanda, acciocchè i vicini o chiunque per ragionevole motivo intendesse di reclamare contro l' aprimento del macello, possa farlo prescrivendosi all' uopo un congruo termine.

3.° Compiti tali atti la domanda viene inoltrata alla rispettiva Commissaria Distrettuale e da questa all' I. R. Delegazione, col corredo di tutte le opportune carte e col parere, facendosi d' altronde constare che i locali ove si vogliono stabilire le macellerie, sieno forniti di tutti i comodi necessari, e disposti in modo che vi si possano eseguire le relative operazioni senza pregiudizio od incomodo dei vicini, o che i macellai si obblighino espressamente, ottenendo il permesso di farvi all' uopo i necessari adattamenti.

929. Se si tratta di fabbriche di soda o se la fabbrica debb' essere stabilita nella linea delle Dogane, viene sentito il Magistrato Camerale. Decr. 16 genn. 1811, art. VI.

930. L' autorizzazione di erigere fabbriche e stabilimenti compresi nella seconda classe non è accordata che dopo adempite le formalità seguenti: Decreto sudd., art. VII.

L' intraprenditore dirige prima la domanda al Regio Commissario Distrettuale che la trasmette alla Deputazione Amministrativa del comune in cui si vuole erigere lo stabilimento incaricandola di assumere le informazioni di *comodo* ed *incomodo*. Dopo queste informazioni il Commissario Distrettuale trasmette la sua decisione in proposito al Delegato provinciale. Questi stabilisce su tale decisione, salvo però a tutte le parti interessate il ricorso all' I. R. Governo.

Se avvi opposizione la Congregazione provinciale pronuncia la decisione salvo il ricorso all' I. R. Governo.

931. Le fabbriche e gli stabilimenti posti nella terza classe non possono essere eretti che con licenza dell' I. R. Direzione Generale di Polizia in Milano ed in Venezia, e delle Congregazioni Municipali o Deputazioni Amministrative negli altri comuni. Decreto sudd., art. VIII.

Se vengono promossi dei reclami contro la decisione delle Direzioni di Polizia o delle Congregazioni Municipali, o Deputazioni comunali sulla domanda di erigere una fabbrica od uno stabilimento compreso nella terza classe, la Congregazione provinciale pronuncia sopra di essi.

932. L' autorità locale indica il luogo dove le fabbriche e gli stabilimenti compresi nella prima classe possono essere eretti, e ne precisa la distanza dalle abitazioni particolari. Chi vuole edificare nelle vicinanze di dette fabbriche o stabilimenti dopo permessane la erezione non gli è più ammesso a chiederne l' allontanamento. Decreto sudd., art. IX.

933. La divisione in tre classi degli stabilimenti che spargono un odore malsano od incomodo ha luogo conformemente Decreto sudd., art. X.

4.° La concessione si ritiene sempre data in via temporaria e coll' espressa condizione che i concessionari debbano cessare dall' esercizio quando e subito che venga loro superiormente ordinato.

alla tabella annessa al Decreto 16 gennajo 1811, e riportata qui in fine alla presente pagina. Essa serve di regola tutte le volte che si tratta di pronunziare sopra le domande per erigere stabilimenti.

Decr. 16 genn. 1811, art. XI.

934. Le disposizioni contenute nel succitato Decreto 16 gennajo 1811 non ebbero effetto retroattivo; quindi tutti gli stabilimenti che erano in attività a quell'epoca, potevano continuare liberamente le loro operazioni, salvo i danni che potessero derivare alle proprietà dei vicini, che sono a carico degli intraprenditori; in tal caso il giudizio viene pronunciato dai Tribunali.

Decreto sudd., art. XII.

935. Tuttavia in caso di gravi inconvenienti per la pubblica salute, la coltivazione o l'interesse generale, le fabbriche e gli stabilimenti di prima classe che li cagionassero, possono essere aboliti dall'I. R. Governo dietro il parere dei Regi Delegati e della Polizia locale, e dopo esaminate le ragioni dei fabbricanti o padroni dei detti stabilimenti.

Decreto sudd., art. XIII.

936. Gli stabilimenti conservati col § 932 cessano di godere un tale vantaggio, tostochè sono trasportati in un'altra situazione o che vi è un'interruzione di sei mesi nei loro lavori. Nell'uno e nell'altro caso rientrano nella categoria degli stabilimenti da erigersi, e non possono essere rimessi in attività che dopo ottenuto, se vi ha luogo, una nuova licenza.

## NOMENCLATURA

*delle manifatture, degli stabilimenti e delle fabbriche spargenti odore insalubre o incomodo la di cui erezione non può aver luogo senza licenza dell'Autorità Amministrativa.*

Stabilimenti e fabbriche che non possono essere eretti in vicinanza delle abitazioni dei particolari, e per la formazione delle quali è necessario di ottenere l'autorizzazione dell'I. R. Delegazione provinciale.

1. Amido
2. Fuochi d'artifizio
3. Azzurro di Berlino
4. Corde di budello

5. Carbone di terra purgato
6. Carbone di legna purgato
7. Cenciajuolo *vulgo Stracciaruolo*
8. Colla forte
9. Corde da stromenti
10. Cicciolo, ossia l'impasto per ingrassare porci, polli, ecc.
11. Risegatura e squadratura di legnami d'opera
12. Acqua forte, acido solforico, ecc.
13. Sevo bruno
14. Serraglio di fiere
15. Minio
16. Forni da gesso
17. Forni da calce
18. Mandre di porci
19. Letame diseccato
20. Macerazione della canapa
21. Sale ammoniaco
22. Soda artificiale
23. Taffettà e tele inverniciate
24. Macelli
25. Torba carbonizzata
26. Trippe
27. Purgatojo di lane
28. Cuojo verniciato
29. Cartolai
30. Fabbriche di vernice
31. Fabbriche d'olio di piede o di corno di bue.

Stabilimenti e fabbriche la di cui distanza dalle abitazioni non è rigorosamente necessaria; ma di cui non ostante importa di non permettere l'erezione che dopo essere accertati che le operazioni che vi si praticano, sono eseguite in modo da non recare al vicinato nè incomodo nè danno. Per erigere questi stabilimenti è pure necessaria l'autorizzazione della Delegazione provinciale.

1. Biacca
2. Fabbricatore di candele

3. Conciatori di cuoi e pelli
4. Orditori di coperte
5. Deposito di pelli verdi
6. Distillatori d'acquavite
7. Fonderia di metalli
8. Raffinamento di metalli con fornello a manico.
9. Grasso per sevo
10. Nero d'avorio
11. Nero di fumo
12. Fonderia di piombo
13. Piombo da caccia
14. Sale anatomiche
15. Fabbriche di tabacco
16. Taffettà incerato
17. Mandre di vacche
18. Tintorie
19. Conciatori di pelli in alluda
20. Macchine per gl'incendj
21. Imbiancamento di tele coll'acido muriatico ossigenato
22. Filatoi di seta.

Stabilimenti e fabbriche che possono stare presso le particolari abitazioni senza inconvenienti, e per la erezione de' quali è necessario munirsi di licenza delle Autorità accennate nel § 931 del Manuale.

1. Allume
2. Bottoni
3. Birrerie e Trattorie
4. Cerajolo
5. Colla di cuojo e di amido
6. Lavoratori in osso
7. Fonderia di caratteri
8. Doratore di metalli
9. Carte dipinte e colorate
10. Fabbriche di sapone
11. Vitriuoli.

# CAPITOLO II

## SULL'USO DELLE CASE DI NUOVA COSTRUZIONE E DEI LOCALI IN CUI SIANSI ESEGUITE DELLE OPERE DI MURATURA IN CALCE

957. Le case di nuova costruzione e quelle porzioni di vecchie case nelle quali siansi eseguite nuove opere di muratura od altre eccedenti le piccole annuali riparazioni, non possono abitarsi nè dal proprietario nè da terze persone se non dopo che sono state visitate e riconosciute dall'Amministrazione comunale, oltre dello stato di perfetto asciugamento, garantite altresì nella solidità dell'edifizio colla conveniente grossezza delle murature principali, colla verificazione che i cessi e le cisterne immonde per la loro collocazione o modalità di costruzione non abbiano a diffondere esalazioni nell'interno delle

Regol. annesso alla Gover. Circ. 13 gennajo 1837, art. I. (*a*)

(*a*) Nella provvida vista di prevenire i pericoli e gli sconcerti che derivare potrebbero alla salute umana dall'uso precoce delle abitazioni di recente costruzione e di provvedere in pari tempo con uniformità di norme per l'esecuzione del § 139 del Codice delle gravi trasgressioni politiche S. A. I. R. il serenissimo Arciduca Vicerè, col venerato decreto 31 dicembre 1836, N. 14577, si è degnata di approvare il succitato regolamento stato proposto dall'I. R. Governo relativo all'uso di case di nuova costruzione ed ai locali nei quali siansi eseguite opere di muratura in calce, ordinando: 1.° Che detto regolamento fosse da considerarsi obbligatorio ed attivo soltanto nelle città: 2.° Che la sua pubblicazione seguisse con approvazione del Governo per parte delle rispettive autorità comunali col 1.° marzo 1837.

*Circ. del Gov. Lomb.* 13 *gennajo* 1837, *N.* 257-26.

case, e con assicurarsi che la costruzione dei camini e stufe, dei forni e fornelli, la collocazione dei legnami, ed ogni altra materia combustibile sia tenuta alla stabilita distanza dai focolari e dai condotti onde evitare il pericolo d'incendio.

Regol. annesso alla Gover. Circ. 13 gennajo 1837, art. II.

938. Le case od i parziali locali in cui siansi costrutti dei muri di sassi, oppure di mattoni *vecchi* in calce, non possono giammai abitarsi prima che sia oltrepassato *un anno e mezzo* dalla loro completa costruzione; che se i muri si fossero costrutti soltanto con mattoni *nuovi*, il detto termine è di *un anno*.

Regol. sudd., art. III.

939. Se le opere si limitano a semplici tavolati di quarto, (tramezzi), a volte di giunchi in calce, a pavimenti ed intonachi ed a qualsiasi altro lavoro, il quale esiga l'uso della malta, l'accennato termine è determinato di caso in caso avuto riguardo alle speciali circostanze.

Regol. sudd., art. IV.

940. Perciò il proprietario di una casa di nuova costruzione che ha praticato in qualche locale di una casa antica delle opere in calce indicate nei due precedenti paragrafi 937 e 938, deve notificare all'Amministrazione comunale il giorno preciso in cui esse furono compite e le qualità dei materiali impiegati, aggiungendo un'espressa dichiarazione del capo mastro che ne ebbe la direzione, il quale deve non solo attestare chiaramente le circostanze notificate dal proprietario, ma indicare eziandio il genere delle opere in calce, ed i locali in cui furono eseguite.

Regol. sudd., art. V.

941. In vista dell'accennata notificazione l'Amministrazione comunale fa verificare col mezzo di un perito e nel termine non maggiore di otto giorni la sussistenza delle dichiarazioni fatte dal proprietario della casa o dal capo mastro e delle altre circostanze comprese nei §§ 937 e 938.

Dal giorno della prima visita di verificazione ha principio la decorrenza del termine prefisso nel § 938, e quello che potrà essere stabilito ed indicato in iscritto per le opere secondarie a norma del § 939.

Regol. sudd., art. VI.

942. Trascorsi gl'indicati rispettivi termini ogni proprietario che vuole far uso della casa o dei locali predetti chiede all'Amministrazione comunale la seconda visita onde riconoscere se la casa stessa, od i parziali locali in cui eseguironsi nuove

opere siano perfettamente asciutti e ben assicurati nelle altre parti, e se possono quindi abitarsi senza danno alla salute.

943. Sopra tale domanda l'Amministrazione comunale fa procedere indilatamente alla visita la quale si eseguisce da un Assessore Municipale assistito da persone dell'arte e coll'intervento tanto del proprietario della casa, quanto del capo mastro che diresse le opere, onde forniscano la Commissione di tutte quelle illustrazioni e di quei mezzi de' quali ne fossero richiesti, dopo di che la Commissione può procedere a quelle maggiori verificazioni ed esperimenti tecnici che riputasse opportuni all'intento di assicurarsi dell'innocuità dell'uso dei locali secondo la varia loro ubicazione e destinazione. Regol. annesso alla Gover. Circ. 13 genn. 1837, art. VII.

944. Delle ulteriori pratiche che occorresse d'imporre al proprietario della casa se ne redige processo verbale, e la Commissione lo rassegna tosto all'Amministrazione Comunale con rapporto nel quale, fattasi carico delle singole circostanze, espone il proprio giudizio d'arte per norma delle determinazioni che devono essere prese dall'Amministrazione comunale sull'invocato permesso. Regol. sudd., art. VIII.

945. Qualora ed in quanto il proprietario si credesse pregiudicato pel giudizio emesso sia dal perito visitatore che dall'Amministrazione comunale, può ricorrere all'I. R. Delegazione provinciale, la quale riconoscendo opportuno un'ulteriore visita ne la commette all'ingegnere in capo, e dietro le risultanze di essa giudica definitivamente. Regol. sudd., art. IX.

946. Nel caso che l'Amministrazione comunale non credesse di accordare immediatamente il permesso di abitare la casa ed i parziali locali rifabbricati o ristaurati, determina il tempo che debba lasciarsi ancora trascorrere, e può visitare interpolatamente e quando lo creda necessario la casa onde verificare se mai si contravvenisse al divieto, intimando e costringendo chi la abitasse a sortirne tosto, non avuto neppure riguardo in questo caso al diritto nascente da investiture d'affitto che fossero state stipulate dallo stesso proprietario con persone terze. Perciò chi aspira ad appigionare una casa recentemente fabbricata e con nuove opere in calce ristaurata, può verificare presso l'Autorità comunale se sia stato e per qual tempo da essa accordato il permesso d'abitarla. Regol. sudd., art. X.

Regol. annesso allaGover. Circ. 13 genn. 1837, art. XI.

947. Non è dato carico ai proprietarj delle spese occorse per le visite prescritte dal Regolamento, annesso alla Governativa Circolare 13 gennajo 1837 (§ 937, e successivi del Manuale), se non quando trattasi di revista richiesta dalla parte istessa.

Regol. sudd., art. XII.

948. I contravventori al succitato Regolamento, annesso alla Circolare Governativa 13 gennajo 1857, sono soggetti alle penali inflitte dal Codice delle gravi trasgressioni politiche e segnatamente da quelle portate dagli articoli 139, 189, 190 e 191. (*b*)

(*b*) Gli articoli del Codice delle gravi trasgressioni politiche superiormente citati sono i seguenti:

§ 139. « Chi va ad occupare o dà a pigione una casa o bottega » fabbricata di fresco nella città o nei luoghi ove esistono regolamenti » su questo proposito, senza che la magistratura, previa ispezione, » ne abbia accordato il permesso, è punito secondo la qualità delle cir- » costanze o con una multa equivalente alla metà della pigione annuale » o coll'arresto di otto giorni. »

§ 189. « Un lavorante a cui venga imposto di collocare una stufa » od una canna che possa minacciare pericolo d'incendio, non dee pre- » starvi l'opera sua sotto pena dell'arresto da tre giorni a due settimane. »

§ 190. « Chi senza architetto o capo-mastro-muratore costruisce » soffitta od intraprende qualche altra fabbrica, e chi nei camini, nelle » stufe, nei focolari, o nei forni fa qualche cangiamento, per cui giusta » i veglianti regolamenti, era necessaria la preventiva visita, è punito » con multa da venticinque a duecento fiorini, e qualora abbia costruito » un' opera realmente pericolosa, è tenuto a demolirla immediatamente » ed a rimetterla in modo che non vi sia più pericolo d'incendio. »

§ 191. « Un lavorante muratore o falegname che presta l'opera » sua in una simile costruzione, è punito coll'arresto di due settimane da » esacerbarsi col digiuno e col castigo corporale, qualora fosse già stato » punito altra volta. »

# CAPITOLO III

## DEI CIMITERI

949. I cimiteri devono essere collocati in luogo aperto, ventilato e particolarmente esposto alla direzione dei venti del nord, non soggetto ad inondazione o scoscendimenti, su fondo avente le qualità opportune per la regolare, cioè nè troppo lenta nè troppo pronta decomposizione dei cadaveri, e la necessaria profondità di terreno mobile per la scavazione delle fosse, senza incontrare sorgenti d'acqua, ed alla distanza di duecento metri almeno da ogni abitazione e dalla Chiesa Parrocchiale, nè fiancheggiante immediatamente le principali strade, salvo quelle eccezioni che le circostanze particolari rendessero necessarie.

Dec.5 sett.1806, art. 75 e 76.

Istr. del Magist. Centr. di Sanità 5 agosto 1807, art. 1 e 2.

Notificaz.gover. 20 ottobre 1838, art. 14.

La scelta del luogo per tutte le premesse vedute deve essere approvata dall' I. R. Delegazione provinciale.

950. La configurazione di un cimitero debb' essere di un quadrato o di un parallelogrammo.

Istr. del Magist. Centr. di Sanità 5 agosto 1807, art. 3.

951. L'ampiezza dei cimiteri è da regolarsi in ragione della popolazione cui devono servire, di maniera che bastino al seppellimento ordinato e progressivo de' cadaveri che possono aversi nel corso di dieci anni almeno.

Notificaz.gover. 20 ottobre 1838, art. 14.

I cimiteri vogliono essere cinti da muri, l' altezza dei quali non sia minore di metri due e palmi quattro; devono essere chiusi con porte a cancello di ferro o di legno, e sono affidati alla custodia continua del seppellitore o di uno dei seppellitori se questi sono più.

Istr. del Magist. Cent. di Sanità 5 agosto 1807.

952. Ne' cimiteri più vasti può essere necessaria una semplice stanza annessa ove riporre strumenti, vesti od altro. Può anche esservi una cappelletta, quando la distanza della Chiesa Parrocchiale, il desiderio dei comunisti o altre circostanze la rendano necessaria e tollerabile.

Notificaz.gover. 20 ottobre 1838, art. 15.

953. Le fosse devono essere profonde un metro e centimetri ottanta, e gli interstizi tra una fossa e l'altra non possono essere minori di centimetri quindici, salve le variazioni in più che le circostanze del terreno rendessero necessarie.

Pei bambini si destina una fila particolare di fosse le quali devono avere la profondità di un metro; la loro lunghezza e larghezza viene regolata a norma dei casi.

Decreto 3 genn. 1811, art. 9.

954. Pei comuni più popolati ed estesi si fanno più cimiteri.

Decreto sudd., art. 14.

Notificaz.gover. 20 ottobre 1838, art. 20.

955. È vietato il collocare monumenti sepolcrali sulla superficie del terreno nel cimitero essendo solamente permesso di mettere delle croci di legno o di ferro piantate verticalmente nel terreno dell'altezza non maggiore di un metro, e della larghezza di due terzi di metro al più o delle lapidi nei muri che cingono il cimitero di dimensione non maggiore di quella determinata per le croci. Con particolare licenza dell'Autorità comunale possono poi erigersi lungo e sulla linea del muro di cinta, monumenti od anche celle con tombe e sepolcri particolari di famiglia, in modo però che non venga ristretta l'area del cimitero, e le celle non abbiano comunicazione che coll'interno del cimitero medesimo (1).

Notificaz. sudd., art. 21.

956. La piantagione di alberi nell'area dei cimiteri è permessa soltanto coll'autorizzazione dell'Autorità comunale, ed in tal caso nei soli cimiteri da essa prefissi.

Decreto 3 genn. 1811, art. 7.

957. Per riporre i cadaveri fino al momento del loro trasporto al cimitero, viene costruita o destinata una stanza presso ogni Chiesa Parrocchiale, la quale abbia accesso dalla strada. (*a*)

(*a*) In relazione al rispettato decreto 2 dicembre 1841, dell'I. R. Cancelleria Aulica, l'I. R. Governo ha determinato quanto segue:

1.° Nei *comuni foresi* non si fa luogo alla costruzione presso i cimiteri di alcuna camera o cella per le sezioni anatomiche delle quali parla l'articolo 7 della Governativa Notificazione 20 ottobre 1838, potendo l'autorità comunale nei casi che si presentassero, e qualora la

958. I sepolcri privati fuori dei cimiteri non sono permessi che ai Vescovi. Notificaz.gover. 20 ottobre 1838, art. 23.

959. La tumulazione in sepolcri privati fuori dei cimiteri pubblici non potrebbe aver luogo nemmeno nei casi speciali, giusta una determinazione della Cancelleria Aulica Riunita, la quale ha dichiarato non doversi cangiare menomamente da quanto si è prescritto nella Governativa Notificazione 20 ottobre 1838, nè permettersi facilitazioni in via di eccezione, e ciò tanto meno che non siano punto esclusi dai recinti dei cimiteri i sepolcri a volta destinati per singole famiglie e decorati con bei lavori d'arte. Circolare gov. 30 settem. 1839, n. 33696-2570.

Può non pertanto aver luogo qualche concessione in alcuni rari casi speciali degni di particolare riguardo e da esattamente esaminarsi, dovendo farne argomento di rapporto anche la Cancelleria Aulica Riunita, che non si crede autorizzata a concedere delle eccezionali facilitazioni, al quale rapporto essa non potrebbe prestarsi che nel caso ove la relativa domanda fosse onorata dell' Augusta segnatura di S. M. I. R. A.

S. A. I. l'Arciduca Vice-Re con decreto 7 settembre 1839, n.° 8423, ha poi anche soggiunto che accadendo di dover riferire sopra alcuna supplica debbasi sempre aver riguardo al verificarsi o no delle speciali circostanze di *eminenti titoli di merito* per l'individuo che fosse il soggetto della dimanda, ed anche della scarsezza, o meno del clero in alcuna diocesi, in quantochè l'esaudimento dell' istanza portasse l'istituzione

sezione non si facesse nelle case private, destinare a tal uopo qualsivoglia altro sito compatibile coi riguardi di decenza e di sanità.

2.° All'incontro in prossimità alle chiese si terrà una stanza pel solito temporario deposito dei cadaveri, giusta il prescritto dai combinati articoli 4 e 11 della citata notificazione; ma la costruzione di siffatta apposita stanza, a carico del comune rispettivo, non potrà aver luogo se non nell' unico caso in cui manchi assolutamente presso la chiesa ogni altra camera, oratorio o cappella adattata, circostanza che di caso in caso dovrà essere regolarmente giustificata mentre senza questa prova il progetto che venisse esibito per la costruzione della stanza verrà senz' altro escluso.

*Atti di Governo* 1841, *Parte II.*

Le suespresse determinazioni sono contenute anche nella Circolare della Delegazione provinciale di Milano 7 marzo 1846, N. 5928-856.

di qualche beneficio ecclesiastico per celebrazione di messe nella chiesa od oratorio presso il sepolcro privato, il quale beneficio ecclesiastico potesse poi darsi in titolo a chierici per essere ordinati sacerdoti.

Decreto 3 genn. 1811, art. 21.

Notificazione 20 ottobre 1811, art. 23.

960. Occorrendo ai proprietarj di chiese, oratorj, conventi ed altri simili edifizi, tolti all'esercizio della religione tanto pubblici che privati, di farne uso col por mano in qualunque modo ai sepolcri in essi esistenti, devono dirigere le loro istanze all'I. R. Delegato della provincia, che ne fa rapporto al Governo per le sue deliberazioni. Coloro che senza permissione del Governo aprissero i succennati sepolcri, o disperdessero le ossa in essi esistenti, sono puniti con arresto di tre giorni ad un mese (2).

1838

# CAPITOLO IV

## DELLE MACCHINE A VAPORE

### SEZIONE I

### MISURE DI SICUREZZA CHE SI ADOTTANO A FINE DI PREVENIRE I PERICOLI D' ESPLOSIONE DELLE CALDAJE A VAPORE.

961. Il meccanico, il costruttore o il proprietario d' una caldaja a vapore, sia che questa debba servire per macchine fisse ad alta o bassa pressione, o venga applicata ad un battello a vapore o ad una macchina locomotiva per istrade ferrate, o sia in fine destinata ad altro scopo qualunque, prima di farne uso e prima ancora di murarla o di rivestirla con qualsiasi fodera o inviluppo, è tenuto di chiedere all' I. R. Governo che venga sottoposta al prescritto esperimento, della cui esecuzione sono incaricati nella città Capitale e nel circuito di sei leghe intorno alla stessa, l' I. R. Istituto politecnico; oltre il detto circuito e in quelle città ove ancora non esiste un I. R. Istituto politecnico, l' I. R. Direzione locale delle pubbliche costruzioni in unione ai competenti Istituti scientifici o di pubblica istruzione.

Notificazione 28 giug. 1831, § 1.

Regol. annesso alla Notificaz. 16 dicembre 1844, § 1.

Notificazione 28 giug. 1831, § 3.

Regol. annesso alla Notificaz. 16 dicembre 1844, § 2.

962. L'esperimento delle caldaje di qualsiasi forma e sistema, ad eccezione però di quelle delle macchine locomotive per istrade ferrate, si eseguisce coll'injezione dell'acqua mediante tromba premente fino a raggiungere una pressione tripla di quella cui nel massimo bisogno dovranno essere sottoposte le caldaje stesse durante il loro impiego, la quale corrisponde all'eccesso della tensione del vapore sulla pressione atmosferica.

La pressione di un'atmosfera viene calcolata a libbre 12, 3/4 per ogni pollice quadrato (misura e peso di Vienna) (chilogrammi 1, 033 per ogni centimetro quadrato).

Notificazione 22 aprile 1840

Regol. sudd., § 3.

963. Le caldaje delle macchine locomotive per le strade ferrate vengono esperimentate nell'istessa guisa, limitandosi però al doppio la pressione di prova stabilita nel paragrafo antecedente.

Le istruzioni di cui tratta la sezione II di questo capitolo contengono ulteriori dilucidazioni in merito all'oggetto di questi due paragrafi.

Regol. sudd., §. 4, e Notificaz. suddetta.

964. Le valvole di sicurezza non possono quindi durante l'uso della caldaja essere aggravate d'un peso che sia maggiore del terzo, per le caldaje delle locomotive della metà di quello col quale fu fatto l'esperimento (compreso nell'uno e nell'altro caso il proprio peso), e qualora la valvola non fosse caricata immediatamente col peso, ma questo fosse invece applicato ad una leva dovrà esso calcolarsi in relazione al punto estremo della leva cui possa essere spinto.

Nelle caldaje di locomotive e in quelle alle quali in luogo di un peso viene applicata una molla, questa è disposta in modo che la sua tensione non possa oltrepassare il limite che servì di base nell'esperimento.

Regol. sudd., § 5.

965. Ogni caldaja a vapore deve essere munita di due valvole di sicurezza di convenienti dimensioni. Una di esse viene rinchiusa in apposita custodia, l'altra rimane facilmente accessibile al macchinista o all'individuo al quale è affidata la sorveglianza della caldaja. Viene inoltre applicato a ciascuna caldaja a vapore un manometro ad aria libera.

In fine della sezione II vi è una tabella dinotante le dimensioni da assegnarsi nei singoli casi alle valvole di sicurezza

e danno inoltre un' idea della forma conveniente tanto per esse valvole, quanto pel manometro.

966. Ogni caldaja a vapore viene parimente munita del noto livello di vetro, cioè di un tubo di vetro posto in comunicazione coll'interno della caldaja nel modo usato per quelle delle macchine locomotive, affinchè si possa in ogni momento riconoscere con facilità e sicurezza il vero livello dell' acqua nella caldaja stessa, e ciò quand' anche vi fosse già il galleggiante usuale o i tubi di prova con rubinetto. Regol. annesso alla Notificaz. 16 dicembre 1844, § 6.

967. La tabella n.° 1 posta in fine alla sezione II indica la grossezza che devono avere le pareti delle caldaje cilindriche di ferro o rame laminato, in relazione al loro diametro ed alla tensione del vapore che vi deve essere generato, acciò siano ammesse all' esperimento. Regol. sudd., § 7.

Terminato l'esperimento (§§ 962 e 965) la Commissione incaricata di riconoscere le caldaje fa segnare con un punzone le valvole di sicurezza e le leve, ove ne esistano, e notifica al Governo le dimensioni delle medesime, non che il peso massimo del quale possono essere gravate durante la loro azione e tutti quegli altri contrassegni che valgano a far constare in ogni tempo l'identità della caldaja. Gov. Notificaz. 28 giugno 1831 e Decr. 6 magg. 1837 della Cancelleria Aulica. Regol. sudd., § 8.

968. L'autorizzazione a far uso delle caldaje a vapore rilasciata alla parte dal Governo, nella quale pure sono specificate le dimensioni delle valvole e delle leve di cui sopra, non che il carico massimo delle medesime, viene esposta nell' originale decreto o in copia autentica, sotto vetro in un luogo facile a vedersi vicino alla caldaja, acciò si possano con comodità rilevare il carico e le dimensioni surripetute o secondo i casi la tensione della molla. Notificazione 28 giug. 1831, § 5. Regol. sudd., § 9.

969. Con questo esperimento preliminare della caldaja a vapore il proprietario o secondo le circostanze il capo dello stabilimento, o l'intraprenditore non viene sciolto dalla risponsabilità che ad ognun d' essi incumbe dipendentemente dall' obbligo di mantenerla continuamente in istato di buon servizio, mentre quel primo esperimento tende unicamente a scoprire i difetti che potrebbero occasionare l'esplosione della caldaja al primo usarne, e non concerne in nessun modo la successiva durata della stessa. Notificazione 28 giug. 1831, § 6. Regol. sudd., § 10.

Il proprietario o il capo dello stabilimento, o il dirigente rimane quindi strettamente responsabile per qualsiasi danno derivar possa dall'ulteriore impiego della caldaja a vapore. A lui spetta la cura ulteriore come a cagione d'esempio l'obbligo di farla di tempo in tempo ripulire dalle incrostazioni che vi forma l'acqua. A lui parimente incumbe di tenersi continuamente informato dello stato di solidità e buon servizio della caldaja a misura del deterioramento che dall'uso ne consegue, acciò sia allontanato ogni pericolo. A lui spetta finalmente di metterla a tempo debito fuori d'uso, o di farvi praticare quei ristauri che l'uso stesso vi avesse resi necessari, non senza sottoporla, ove questi fossero rilevanti, ad un nuovo esperimento per parte dell'Autorità a ciò delegata.

Regol. annesso alla Notificaz. 16 dicembre 1844, § 11.

970. La Commissione tecnica incaricata per le viste di pubblica sicurezza di assistere allo stabilimento e posizione in opera di una caldaja a vapore ha inoltre cura che i condotti laterali entro cui passano i prodotti della combustione, non sormontino il livello ordinario dell'acqua nella caldaja, ma siano invece applicati alcuni pollici al disotto di esso.

Notificazione 8 luglio 1841.

Regol. sudd., § 12.

971. Sono esentati dall'esperimento prescritto al § 962, e dalle ulteriori relative disposizioni soltanto i più piccoli apparati a vapore ad uso dei laboratorj chimici e farmaceutici, i quali sono muniti di una valvola di sicurezza, come le pentole papiniane, e furono già convenientemente esperimentati dal costruttore per propria sicurezza.

Notificazione 28 giug. 1831, § 2.

Regol. sudd., § 13.

972. È assolutamente vietato l'uso delle caldaje a vapore e dei tubi bollitori di ghisa, qualunque sia la loro forma. Questa disposizione però non si estende al *cilindro*, in cui il vapore opera qual forza motrice, il quale generalmente è fatto di ferro fuso.

Notificazione 22 aprile 1840, § 3.

Regol. sudd., § 14.

973. Ogni macchinista, conduttore di locomotive, ajutante o guardafuoco al quale sia stato specialmente affidato il servizio o la sorveglianza d'una macchina o d'una caldaja a vapore, deve aver appreso in una officina di costruzione il metodo di fabbricare le macchine, specialmente quelle a vapore in modo da esserne perfettamente impossessato; esso deve inoltre aver servito per un congruo tempo nella qualità di guardafuoco in una fabbrica di costruzione d'una determinata strada ferrata,

o sovra un battello a vapore, ed aver quivi apprese le cognizioni pratiche necessarie per assumere la direzione di una macchina a vapore; finalmente deve aver subìto a questo riguardo un esame rigoroso presso qualche pubblico Istituto tecnico dello Stato, ed averne riportato un attestato sotto ogni aspetto soddisfacente (*a*).

974. Colui il quale

Notificazione 28 giug. 1831, § 8.

Regol. annesso alla Notificaz. 16 dicembre 1844, § 15.

*a*) trascura di fare l'ordinata notificazione per la preventiva visita della macchina a vapore prima di farne uso,

*b*) adopera la caldaja (anche notificata) prima che ne sia seguita la visita,

*c*) impiega una caldaja dichiarata pericolosa all'atto della visita,

*d*) affida il servizio d'una macchina a vapore, o anche soltanto d'una caldaja non congiunta ad una macchina a tale macchinista, conduttore o sorvegliante che non giustifichi colla produzione del relativo certificato di possedere i requisiti richiesti al § 973,

*e*) aumenta la pressione della valvola determinata all'atto dell'esperimento, ed indicata nel decreto dell'ottenuta permissione,

*f*) allunga o altera in qualunque altro modo la leva di cui la valvola di sicurezza fosse munita, senza prima farne l'occorrente notificazione all'Autorità, e finalmente

*g*) commette in generale qualche azione od omette l'adempimento di qualche prescrizione, per cui derivi pericolo alla sicurezza personale usando della caldaja, si rende colpevole di una grave trasgressione di polizia punibile a norma del disposto dalla seconda parte del Codice penale.

(*a*) Col § 7 della Notificazione Governativa 28 giugno 1831, N. 13794-1366 veniva altresì ingiunta l'applicazione ad ogni macchina a vapore di uno *zaffo* o *turacciolo* di lega metallica costituita di piombo stagno e bismuto da collocarsi in tal parte della caldaja che potesse riscaldarsi alla stessa temperatura dei vapori che si sviluppavano. Questa lega metallica si doveva fondere ad un determinato grado di temperatura corrispondente alla forza espansiva dei vapori, ed equivalente a due terzi della totale pressione sotto della quale l'apparecchio a vapore era stato sperimentato. Una tale precauzione essendosi però riconosciuta di niun effetto venne totalmente abbandonata.

## SEZIONE II

### SUL MODO DI ESEGUIRE GLI ESPERIMENTI PRESCRITTI PER LE CALDAJE A VAPORE

Istruz. annesse alla Notificaz. 16 dicembre 1844, § 1.

975. Si tosto che il costruttore, o secondo le circostanze il proprietario della caldaja a vapore da sottoporsi all'esperimento ha dichiarato alla Commissione competente o all'impiegato incaricatone la tensione massima alla quale deve giungervi il vapore, e la Commissione o l'impiegato anzidetto ha riconosciuto la grossezza delle pareti (ritenuto che le caldaje siano di forma cilindrica) e le dimensioni delle due valvole di sicurezza in conformità alle annesse tabelle, si procede all'esperimento della caldaja nel modo seguente:

Istruz. sudd., § 2.

976. Si prende a misurare per una delle due valvole di sicurezza la superficie circolare che viene a contatto col vapore; trovatane la precisa misura, si determina il carico immediato della valvola in relazione alla dichiarata tensione del vapore, o se questa si riscontra eccessiva in relazione a quella tensione che può comportare la grossezza delle pareti.

Istruz. sudd., § 3.

977. Ciò premesso, si prende il triplo del carico così determinato, avuto riguardo al peso della valvola, e si aggrava quest'ultima del peso corrispondente, sopraccaricando in pari tempo o rendendo fissa l'altra valvola; indi si otturano i rimanenti orifizj della caldaja meno uno, si riempie questa d'acqua, ed applicata all'orifizio tuttora aperto una tromba premente, come sarebbero quelle per gli incendj, si spinge in essa nuova acqua fino a tanto che ne venga sollevata la valvola, e formisi tutto all'ingiro un getto a foggia di velo.

Il premesso procedimento vale per qualunque specie di caldaja, avvertendo solo che per quelle di macchine locomotive basta che la pressione di prova corrisponda al doppio del carico immediato, essendo una tale eccezione richiesta dalla particolare loro costruzione.

978. Ogni qualvolta la valvola non chiuda perfettamente, può avvenire che in qualche parte s'innalzi un solo getto d'acqua, e che questo continui per lungo tempo prima che la valvola stessa si sollevi. È quindi mestieri attender sempre che si verifichi il fenomeno suavvertito del getto in forma di velo circolare per non essere indotti in errore. Istruz. annesse alla Notificaz. 16 dicembre 1844, § 4.

979. La terza parte del carico applicato alla valvola durante l'esperimento, e ove trattisi di caldaje per macchine locomotive di strade ferrate la metà di detto carico (avuto sempre riguardo al peso proprio della valvola) costituisce il carico normale, ossia la pressione massima alla quale deve sottoporsi la valvola durante l'uso della caldaja. Pel manometro a mercurio, del quale devono essere fornite tutte le caldaje a vapore, meno quelle delle macchine locomotive per istrade ferrate, si pratica analogo esperimento in base al detto carico normale. Questo esperimento viene fatto immediatamente dopo quello della caldaja, avendo esso per iscopo di verificare il giusto compartimento della scala applicata al manometro, o più propriamente di segnare sulla medesima il punto della massima elevazione del mercurio corrispondente alla tensione, presa per base nell'esperimento della caldaja. Istruz. sudd., § 5.

980. Ove il peso non venga direttamente sovrappostò alla valvola in discorso, ma vi sia applicato col mezzo di una leva, il carico normale, ossia la pressione massima che la valvola stessa deve sopportare durante l'uso della caldaja, viene calcolato giusta le regole statiche, pel punto estremo della leva che dev'essere considerato siccome il punto d'applicazione del carico. E riguardo al peso proprio della leva e all'attrito che ha luogo nel punto d'appoggio od ipomoclio, dei quali pure deve tenersi calcolo, si deve seguire il metodo ad un tempo semplice e sicuro, di disporre, cioè, la leva come in atto d'azione in direzione orizzontale, e di rilevare col mezzo di una bilancia la gravità che su questa esercita il punto estremo della leva stessa, che, come si accennò superiormente, dev' essere considerato qual punto d'applicazione del carico. Istruz. sudd., § 6.

981. Se, per esempio, la caldaja che dev'essere esperimentata è destinata a sopportare una tale tensione di vapore che faccia equilibrio a due atmosfere, oltre la naturale, o in altri termini Istruz. sudd., § 7.

a sopportare una pressione di due voltre libbre 12, 3/4, cioè libbre 25, 1/2 sopra ogni pollice quadrato di superficie (a peso e misura di Vienna), e la valvola di sicurezza misurata accuratamente presenta il diametro di tre pollici, e quindi la superficie di pollici quadrati 7, 07, questa nell'ordinario impiego della caldaja sarà caricata di un peso di libbre $7,07 \times 25,1/2$, cioè di libbre 180, 3/10, oppure di libbre 180, nel caso che la valvola per sè stessa pesasse appunto 3/10 di libbra.

Istruz. annesse alla Notificaz. 16 dicembre 1844, § 8.

982. Che se la valvola fosse caricata mediante una leva $AC$ col punto d'appoggio (ipomoclio) in $C$, il punto medio

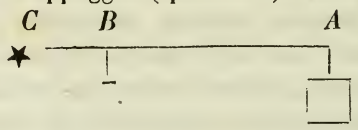


della valvola, ossia la projezione di esso sulla linea $AC$, in $B$, e il punto d'applicazione del carico in $A$, e se questo punto $A$ fosse ad una distanza dal punto $C$ sestupla di quella che vi ha fra l'ultimo ed il punto $B$ vale a dire

se $CB : CA = 1 : 6$, oppure $\frac{CA}{CB} = 6$, in questo caso fatta astrazione dal peso proprio della leva al punto $A$ dovrebbe applicarsi un carico di libbre $\frac{180}{6}$, cioè di libbre 30; e nel caso che la leva al punto $A$ esercitasse per sè stessa sulla bilancia un peso di libbre 1, 1/2, dovrebbe applicarsi ivi un carico di libbre 30 — 1, 1/2, cioè di libbre 28, 1/2, che servirebbe anche di base per l'esperimento del manometro a mercurio cui tosto dopo si procederebbe.

Istruz. sudd., § 9.

983. Ora nell'esperimento la valvola di sicurezza in discorso dovrebbe essere caricata o immediatamente col triplo di libbre 180, 3/10, cioè con un peso di libbre 540, 9/10, oppure mediante una leva avente le dimensioni della suddescritta, con un peso di libbre $\frac{540,9}{6} = 90,1$ applicato al punto $A$. Avuto poi riguardo al peso proprio della valvola, supposto come sopra di 3/10 di libbra, il carico si ridurrebbe nel primo caso a libbre 540, 9/10 — 3/10, ossia a libbre 540, 6/10, e nel secondo caso a libbre 90, 1 — 1, 1/2, cioè a libbre 88, 6/10

(essendo del resto a trascurarsi all'atto pratico alcuni lotti in più od in meno). Si dovrà quindi in tal supposto od applicare al punto *A* della leva questo peso da ultimo determinato, od apporre immediatamente sulla valvola di sicurezza il suindicato carico di libbre 540, 6/10, procedendo in seguito nel modo superiormente indicato.

984. La Commissione incaricata dell'esperimento, dopo aver riconosciuto anche il carico della seconda valvola di sicurezza, e dopo averlo rettificato o determinato, se occorra, fa marcare con un punzone le valvole o le leve che vi fossero. Notifica all'Autorità competente le relative dimensioni, non che il carico da applicarsi o direttamente o col mezzo della leva, il quale non deve mai essere aumentato. Indica pure la lunghezza del braccio di leva oltre il quale il detto carico non possa essere appeso, nulla ostando del resto che lo sia in minore distanza dal punto d'appoggio, ossia dall'ipomoclio. Istruz. annesse alla Notificaz. 16 dicembre 1844, § 10.

985. Può aver luogo una eccezione da questa prescrizione riguardo a quelle leve soltanto che si applicano talora per alleggerire la pressione delle valvole di sicurezza quando non siano applicate o in attività durante l'esperimento della caldaja. Istruz. sudd., § 11.

986. Se a caricare una valvola di sicurezza sono applicate non una sola ma più leve costituenti un sistema composto, il calcolo e la riduzione del carico in relazione all'asse della valvola ed al peso proprio della leva sono eseguiti con metodo analogo a quello di sopra indicato pel caso che vi fosse un unica leva semplice. Istruz. sudd., § 12.

987. Per lo contrario ove la leva in luogo d'essere aggravata d'un peso fosse caricata con una molla come si usa nelle caldaje di locomotive, viene determinato, finito l'esperimento, la tensione massima cui deve sottoporsi questa molla durante l'impiego della caldaja, e tale tensione massima viene pure registrata nel rapporto e nel processo verbale succitati. Istruz. sudd., § 13.

988. Da ultimo la Commissione incaricata dell'esperimento della caldaja si assicura che tutte le condizioni richieste nel Regolamento relativo di cui tratta la Sezione I.ª siano adempite, e indica contemporaneamente le variazioni o le aggiunte che fossero state per avventura prescritte a farsi prima di mettere in attività la caldaja, non senza farle anche direttamente Istruz. sudd., § 14.

eseguire secondo le circostanze. E riguardo alle valvole di sicurezza delle quali va qui annesso a *modo d'esempio* un disegno tolto da un modello di costruzione belgica, la Commissione si assicura in particolar modo che d'esse si aprano facilmente e quanto occorre per lasciare libero sfogo al vapore, e avverte inoltre che la superficie di contatto colle rispettive imposte sia possibilmente stretta per iscemare così l'aderenza che potrebbe aver luogo, ed egualmente avverte che la valvola rinchiusa nella custodia, *per la quale sarà molto opportuno attenersi all'unito disegno che ne rende impossibile il sopracarico,* venga disposta in modo da poter essere di tempo in tempo sollevata pel difuori all'oggetto di così assicurarsi della libertà de' suoi movimenti.

## REGOLAMENTO FRANCESE

*TABELLA n. 1. = Grossezza delle pareti espresse in linee viennesi e decimi, ritenute le caldaje di forma cilindrica, coll' indicazione del rispettivo diametro in pollici viennesi, e della tensione massima assoluta del vapore determinata in atmosfere a libbre 12 3/4 per ogni pollice quadrato di Vienna (chilogrammi 1,033 per ogni centimetro quadrato).*

| Diametro della caldaja in pollici di Vienna | Tensione assoluta del vapore espressa in atmosfere | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | Linee viennesi | | | | | | |
| 18 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 4,1 |
| 20 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,1 | 3,6 | 4,0 | 4,4 |
| 22 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,3 | 4,8 |
| 24 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,1 |
| 26 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,7 | 4,2 | 4,8 | 5,4 |
| 28 | 2,0 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 5,1 | 5,7 |
| 30 | 2,0 | 2,7 | 3,3 | 4,0 | 4,7 | 5,3 | 6,0 |
| 32 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,6 | 6,3 |
| 34 | 2,1 | 2,9 | 3,6 | 4,4 | 5,1 | 5,9 | 6,6 |
| 36 | 2,2 | 2,9 | 3,7 | 4,5 | 5,3 | 6,1 | 6,9 |
| 38 | 2,2 | 3,0 | 3,9 | 4,7 | 5,5 | 6,4 | 7,2 |
| 40 | 2,2 | 3,1 | 4,0 | 4,9 | 5,8 | 6,6 | 7,5 |
| 42 | 2,3 | 3,2 | 4,1 | 5,1 | 6,0 | 6,9 | 7,8 |
| 44 | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,2 | 6,2 | 7,2 | 8,1 |
| 46 | 2,4 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 7,4 | 8,4 |
| 48 | 2,4 | 3,5 | 4,5 | 5,6 | 6,6 | 7,7 | 8,8 |
| 50 | 2,5 | 3,6 | 4,7 | 5,8 | 6,9 | 8,0 | 9,1 |
| 52 | 2,5 | 3,7 | 4,8 | 5,9 | 7,1 | 8,2 | 9,4 |
| 54 | 2,6 | 3,7 | 4,9 | 6,1 | 7,3 | 8,5 | 9,7 |
| 56 | 2,6 | 3,8 | 5,1 | 6,3 | 7,5 | 8,8 | 10,0 |
| 58 | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 6,5 | 7,7 | 9,0 | 10,3 |
| 60 | 2,7 | 4,0 | 5,3 | 6,6 | 8,0 | 9,3 | 10,6 |

*NB.* L'esperienza però insegna che non conviene aumentare il diametro della caldaja e la tensione del vapore al punto da richiedere una grossezza eccedente linee 6 1/2 (metri 0,0143), perchè le caldaje a pareti troppo grosse si alterano facilmente sotto l'azione del fuoco, oltre che le lastre di cui sono formate, non presentano sì facilmente quella omogeneità di sostanza che può sperarsi nelle lastre di una grossezza minore.

*TABELLA n. 2. = Diametro da assegnarsi agli orifizj delle valvole di sicurezza in relazione alla massima tensione del vapore nella caldaja, espressi, il primo in pollici viennesi e decimi di pollice, la seconda in atmosfere (libbre 12 3/4 per ogni pollice quadrato parimente di Vienna), non che in relazione alla superficie riscaldata espressa in piedi quadrati pure di Vienna.*

| Superficie riscaldata in piedi quadrati viennesi | Tensione assoluta del vapore espressa in atmosfere | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 1/4 | 1 1/2 | 2. | 2 1/2 | 3. | 3 1/2 | 4. | 4 1/2 | 5. | 5 1/2 | 6. |
| | Diametro degli orifizj delle valvole in pollici viennesi | | | | | | | | | | |
| 10 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| 20 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| 30 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| 40 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| 50 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| 60 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| 70 | 2,9 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| 80 | 3,1 | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| 90 | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| 100 | 3,4 | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| 110 | 3,6 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
| 120 | 3,8 | 3,2 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| 130 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
| 140 | 4,1 | 3,5 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
| 150 | 4,2 | 3,7 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
| 160 | 4,3 | 3,8 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
| 170 | 4,5 | 3,9 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
| 180 | 4,6 | 4,0 | 3,3 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 |
| 190 | 4,7 | 4,1 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 |
| 200 | 4,8 | 4,2 | 3,5 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 |
| 210 | 5,0 | 4,3 | 3,6 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,9 |
| 220 | 5,1 | 4,4 | 3,7 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 |
| 230 | 5,2 | 4,5 | 3,8 | 3,3 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 |
| 240 | 5,3 | 4,6 | 3,8 | 3,4 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,1 |
| 250 | 5,4 | 4,7 | 3,9 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
| 260 | 5,5 | 4,8 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,1 |
| 270 | 5,6 | 4,9 | 4,1 | 3,6 | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
| 280 | 5,7 | 5,0 | 4,1 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
| 290 | 5,8 | 5,1 | 4,2 | 3,7 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,3 |
| 300 | 5,9 | 5,2 | 4,3 | 3,7 | 3,4 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,3 |

*NB.* Le valvole di sicurezza possono bensì essere più grandi, ma non più piccole della dimensione loro assegnata in questa tabella. La tabella incomincia con una pressione effettiva di 1/4 di atmosfera.

*TABELLA n. 2 in misura metrica per regolare la grossezza delle caldaje.*

| Diametro della caldaja | Tensione assoluta del vapore in atmosfere corrispondenti alla pressione di chilogrammi 1,033 sopra un centimetro quadrato. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| Metri | Millim. | Millim. | Millim. | Millim. | Millim. | Millim. | Millim. |
| 0,50 | 3,90 | 4,80 | 5,70 | 6,60 | 7,50 | 8,40 | 9,30 |
| 0,55 | 3,99 | 4,98 | 5,97 | 6,96 | 7,95 | 8,94 | 9,93 |
| 0,60 | 4,08 | 5,16 | 6,24 | 7,32 | 8,40 | 9,48 | 10,56 |
| 0,65 | 4,17 | 5,34 | 6,51 | 7,68 | 8,85 | 10,02 | 11,19 |
| 0,70 | 4,26 | 5,52 | 6,78 | 8,04 | 9,30 | 10,56 | 11,82 |
| 0,75 | 4,35 | 5,70 | 7,05 | 8,40 | 9,75 | 11,10 | 12,45 |
| 0,80 | 4,44 | 5,88 | 7,32 | 8,76 | 10,20 | 11,64 | 15,08 |
| 0,85 | 4,53 | 6,06 | 7,59 | 9,12 | 10,65 | 12,18 | 13,71 |
| 0,90 | 4,62 | 6,24 | 7,86 | 9,48 | 11,10 | 12,72 | 14,34 |
| 0,95 | 4,71 | 6,42 | 8,13 | 9,84 | 11,55 | 13,26 | 14,97 |
| 1,00 | 4,80 | 6,60 | 8,40 | 10,20 | 12,00 | 13,80 | 15,60 |
| 1,05 | 4,89 | 6,78 | 8,67 | 10,56 | 12,45 | 14,34 | 16,23 |
| 1,10 | 4,98 | 6.96 | 8,94 | 10,92 | 12,90 | 14,88 | 16,86 |
| 1,15 | 5,07 | 7,14 | 9,21 | 11,28 | 13,35 | 15,42 | 17,49 |
| 1,20 | 5,16 | 7,32 | 9,48 | 11,64 | 13,80 | 15,96 | 18,12 |
| 1,25 | 5,25 | 7,50 | 9,75 | 12,00 | 14,25 | 16,50 | 18,75 |
| 1,30 | 5,34 | 7,68 | 10,02 | 12,36 | 14,70 | 17,04 | 19,38 |
| 1,35 | 5,43 | 7,86 | 10,29 | 12,72 | 15,15 | 17,58 | 20,01 |
| 1,40 | 5,52 | 8,04 | 10,56 | 13,08 | 15,60 | 18,12 | 20,64 |
| 1,45 | 5,61 | 8,22 | 10,83 | 13,44 | 16,05 | 18,66 | 21,27 |
| 1,50 | 5,70 | 8,40 | 11,10 | 13,80 | 16,50 | 19,20 | 21,90 |
| 1,55 | 5,79 | 8,58 | 11,37 | 14,16 | 16,95 | 19,74 | 22,53 |
| 1,60 | 5,88 | 8,76 | 11,64 | 14,52 | 17,40 | 20,28 | 23,16 |

*TABELLA n. 2 in misura metrica per regolare il diametro degli orifizj delle valvole di sicurezza.*

| Superficie riscaldata delle caldaje | Tensione assoluta del vapore in atmosfere | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 1/4 | 1 1/2 | 2. | 2 1/2 | 3. | 3 1/2 | 4. | 4 1/2 | 5. | 5 1/2 | 6. |
| | Diametro dell'orifizio della valvola. | | | | | | | | | | |
| Metri quadrati | Cent. | Cent. | Cent. | Cent. | Cent. | Cent. | Cent. | Cent. | Cent. | Cent. | Cent. |
| 1 | 2,839 | 2,493 | 2,063 | 1,799 | 1,616 | 1,479 | 1,372 | 1,286 | 1,214 | 1,152 | 1,100 |
| 2 | 4,017 | 3,525 | 2,918 | 2,544 | 2,286 | 2,092 | 1,941 | 1,818 | 1,716 | 1,630 | 1,555 |
| 3 | 4,919 | 4,317 | 3,573 | 3,116 | 2,799 | 2,563 | 2,377 | 2,227 | 2,102 | 1,996 | 1,905 |
| 4 | 5,681 | 4,985 | 4,126 | 3,598 | 3,232 | 2,959 | 2,745 | 2,572 | 2,427 | 2,305 | 2,200 |
| 5 | 6,349 | 5,574 | 4,613 | 4,023 | 3,614 | 3,308 | 3,069 | 2,875 | 2,714 | 2,578 | 2,459 |
| 6 | 6,955 | 6,106 | 5,054 | 4,407 | 3,958 | 3,624 | 3,362 | 3,149 | 2,973 | 2,823 | 2,694 |
| 7 | 7,514 | 6,595 | 5,458 | 4,760 | 4,276 | 3,914 | 3,631 | 3,402 | 3,211 | 3,045 | 2,910 |
| 8 | 8,031 | 7,050 | 5,835 | 5,089 | 4,571 | 4,185 | 3,882 | 3,637 | 3,433 | 3,260 | 3,111 |
| 9 | 8,520 | 7,478 | 6,189 | 5,398 | 4,848 | 4,438 | 4,117 | 3,857 | 3,641 | 3,458 | 3,299 |
| 10 | 8,980 | 7,882 | 6,524 | 5,690 | 5,110 | 4,679 | 4,340 | 4,066 | 3,838 | 3,645 | 3,478 |
| 11 | 9,420 | 8,267 | 6,843 | 5,967 | 5,360 | 4,907 | 4,552 | 4,265 | 4,025 | 3,823 | 3,648 |
| 12 | 9,838 | 8,635 | 7,147 | 6,233 | 5,598 | 5,125 | 4,754 | 4,454 | 4,204 | 3,993 | 3,810 |
| 13 | 10,239 | 8,987 | 7,439 | 6,487 | 5,827 | 5,334 | 4,949 | 4,636 | 4,376 | 4,156 | 3,965 |
| 14 | 10,626 | 9,325 | 7,720 | 6,732 | 6,047 | 5,536 | 5,138 | 4,811 | 4,541 | 4,312 | 4,124 |
| 15 | 10,998 | 9,654 | 7,990 | 6,968 | 6,259 | 5,730 | 5,316 | 4,980 | 4,701 | 4,464 | 4,259 |
| 16 | 11,359 | 9,970 | 8,253 | 7,197 | 6,464 | 5,918 | 5,490 | 5,143 | 4,854 | 4,610 | 4,399 |
| 17 | 11,708 | 10,277 | 8,506 | 7,418 | 6,663 | 6,100 | 5,659 | 5,302 | 5,004 | 4,752 | 4,534 |
| 18 | 12,048 | 10,575 | 8,753 | 7,633 | 6,841 | 6,267 | 5,823 | 5,455 | 5,149 | 4,890 | 4,666 |
| 19 | 12,379 | 10,865 | 8,993 | 7,842 | 7,044 | 6,449 | 5,982 | 5,605 | 5,290 | 5,024 | 4,794 |
| 20 | 12,701 | 11,147 | 9,227 | 8,046 | 7,227 | 6,616 | 6,138 | 5,750 | 5,428 | 5,154 | 4,918 |
| 21 | 13,013 | 11,423 | 9,454 | 8,245 | 7,389 | 6,780 | 6,289 | 5,892 | 5,561 | 5,282 | 5,040 |
| 22 | 13,320 | 11,691 | 9,677 | 8,439 | 7,580 | 6,939 | 6,437 | 6,031 | 5,692 | 5,406 | 5,158 |
| 23 | 13,619 | 11,954 | 9,894 | 8,629 | 7,750 | 7,095 | 6,582 | 6,167 | 5,820 | 5,527 | 5,274 |
| 24 | 13,913 | 12,211 | 10,107 | 8,814 | 7,917 | 7,248 | 6,723 | 6,299 | 5,845 | 5,646 | 5,388 |
| 25 | 14,199 | 12,463 | 10,316 | 8,996 | 8,080 | 7,397 | 6,862 | 6,429 | 6,069 | 5,763 | 5,499 |
| 26 | 14,479 | 12,710 | 10,520 | 9,174 | 8,240 | 7,544 | 6,998 | 6,556 | 6,188 | 5,877 | 5,608 |
| 27 | 14,755 | 12,952 | 10,720 | 9,349 | 8,397 | 7,776 | 7,132 | 6,681 | 6,306 | 5,989 | 5,715 |
| 28 | 15,025 | 13,190 | 10,917 | 9,520 | 8,551 | 7,828 | 7,262 | 6,804 | 6,422 | 6,099 | 5,819 |
| 29 | 15,293 | 13,423 | 11,110 | 9,689 | 8,703 | 7,967 | 7,391 | 6,924 | 6,535 | 6,207 | 5,922 |
| 30 | 15,553 | 13,653 | 11,300 | 9,855 | 8,851 | 8,103 | 7,517 | 7,043 | 6,648 | 6,313 | 6,024 |

# CAPITOLO V

## DISPOSIZIONI DIVERSE

### a) *Prescrizioni sulla salute pubblica*

989. Resta proibito il gettare, mandare o lasciar uscire in qualunque tempo da qualsiasi casa, officina e bottega in istrada e luogo pubblico acqua ancorchè chiara (eccetto quando piove o dileguansi le nevi) che possa cagionar fango o fetore o putrefarsi. A quest'effetto veniva statuito il termine perentorio di un mese dalla pubblicazione della Grida generale del Magistrato alla Sanità dello Stato di Milano 26 aprile 1781 a far levare i rispettivi riali non inservienti precisamente allo smaltimento delle medesime, riformando il suolo in modo da rendere impossibile il decorso di acque lorde e fetide, passato il qual termine senza essersi così provveduto, non solo s'incorreva nella pena di scudi tre, ma era facoltativo alla Autorità politica di far eseguire giustificatamente l'opera a carico dei contumaci.

Grida generale del Magistrato alla Sanità dello Stato di Milano 26 aprile 1781, art. 3 e 4. (*a*)

(*a*) Le determinazioni contenute nella Grida generale del Magistrato alla Sanità dello Stato di Milano in data 26 aprile 1781, furono in origine limitate alla sola città di Milano e suoi Corpi Santi. Successivamente coll'Editto 29 marzo 1787 le stesse determinazioni si estesero a tutte le Provincie costituenti l'antica Lombardia Austriaca. Poscia la Delegazione Provinciale di Milano colla Circolare a stampa 26 ottobre 1835, N. 35053-7738, le ha richiamate alla piena osservanza sotto le comminatorie in essa Grida espresse.

Grida generale del Magistrato alla Sanità dello Stato di Milano 26 aprile 1781, art. 22.

990. Nell' interno delle case e specialmente delle osterie, bettole, camere, locande, bottiglierie, latterie, tintorie, macellerie e cervellerie, ove non vi fossero cisterne per la deposizione delle acque spandibili ed immondezze, qualunque rispettivo padrone era tenuto nel termine di due mesi dalla pubblicazione della sopracitata Grida generale del Magistrato alla Sanità di far costruire una o più cisterne secondo il bisogno, ed ove mancavano, di far costruire le latrine e i cessi necessarj, come pure gli acquajuoli colle lor canne coperte e bastevoli al libero corso delle acque lorde e materie immonde ne' recipienti sotterranei, i quali dovevano essere capaci in modo che non si avessero a vuotare più di una volta, e ne' siti angusti non più di due volte all'anno sotto pena di scudi sei per ogni caso di mancanza al così prescritto provvedimento, oltrecchè passato detto termine si sarebbe operato *d'officio* a spese dei renitenti.

Grida suddetta, art. 23.

991. Se qualche vaso di cisterna o latrina esistente in casa, di ragione di più compadroni, tramanda immondezze o per difetto di pietre non ben adattate alla bocca, ed al suolo, è tenuto chi ha la bocca dalla sua parte sotto pena di scudi tre alla pronta evacuazione e dal rispettivo riparo della bocca, pagandone egli la spesa, però avendo la ragione del regresso alla rata contro gli altri coutenti.

Grida suddetta, art. 24.

992. E se nei canali dei suddetti vasi accadesse qualche ingorgamento che impedisca il corso delle acque ed altre materie, o rottura, per cui si spargessero, basta che, osservati gli ordini, sia subito levato l'ostacolo senz' altro vuotamento e sia fatta la necessaria riparazione sotto pena di scudi tre in caso di negligenza del padrone avvisato.

Grida suddetta, art. 25.

993. Quanto poi alle acque di alcun pozzo deturpate o infette da penetrazione di materie sordide, o per qualsiasi altra cagione, deve il rispettivo padrone di casa, o per esso il conduttore far in modo lodevole, spurgare le acque e riparare ad ogni successivo deturpamento, e ciò sotto pena di scudi dieci in caso di renitenza dell'uno e dell'altro di essi a provvedere entro il termine di tre giorni feriali; passato il quale ad ogni rappresentanza, ne viene dall' Autorità politica ordinata una visita col mezzo di perito dalla cui relazione

risultando l'inconveniente si fa operare *d'officio* a spese del renitente.

994. È espressamente proibito a tutti i proprietarj di permettere che si pongano letami di stalle o *ruti* di altra sorte vicino alle case o si ritengano al di dentro in luoghi o cortili fuorchè nelle prime ore del giorno per effettuarne immediatamente il trasporto in campagna o per gettarli nelle rudiere o altri siti d'onde non possa uscirne nociva esalazione.

Grida generale del Magistrato alla Sanità dello Stato di Milano 26 aprile 1781, art. 5.

995. Per la città di Milano poi viene proibito a tutti i proprietarj di ammassare nelle loro cantine e cortili e di soffrire che i loro pigionanti vi ammassino nessuna specie di letame od immondizie; e ciò sotto la pena ai contravventori di una multa di italiane lire 200 per la prima contravvenzione, e di italiane lire 300 in caso di recidiva. (*b*) (5)

Decreto 8 gennajo 1811.

(*b*) Il Prefetto di Polizia del Dipartimento d' Olona in adempimento del sopra citato decreto 8 gennajo 1811 coll' avviso 12 marzo detto anno, ha dedotto a pubblica notizia quanto segue:

I.° Per ammasso si ritiene una quantità maggiore di un carro.

II.° Il letame minore della misura di un carro non potrà tenersi se non ne' luoghi più remoti ed occulti de' caseggiati innocui alla salute degli abitanti, e che non abbiano comunicazione o siano in vista delle pubbliche vie.

III.° Il letame eccedente la misura di un carro dovrà essere trasportato fuori della città nella distanza dell' abitato e dalle pubbliche strade almeno di cento metri.

IV.° Il trasporto dovrà eseguirsi nelle prime ore del giorno; verranno dal signor Conte Podestà di Milano fissati i siti fuori di città ove sarà permesso di trasferire il letame per chi volesse farne ammasso.

V.° Chiunque col primo di aprile prossimo venturo sarà trovato contravventore, incorrerà irremissibilmente nella multa comminata dal succennato Reale decreto, salve le altre sanzioni prescritte dal Codice penale ove potessero aver luogo.

Fra le prescrizioni poi che interessano eminentemente la salute pubblica vi sono pur quelle emanate intorno alle risaje, prati marcitorj ed irrigatorj di cui si è già parlato nel Cap. IV della Parte II sulle Acque § 405 e seguenti, per cui non fa d'uopo di farne qui ulteriore cenno. Soltanto si noterà che la sussistenza di molte risaje, prati marcitorj ed irrigatorj che si verifica anche attualmente all' ingiro della centrale e degli altri comuni di prima classe in opposizione al prescritto contenuto nei §§ 410 e 423 del Manuale, è dipendente dalla seguente disposizione stata inserita nel Giornale italiano del giorno 16 marzo 1812.

« S. A. I. il Principe Vice-Re con decreto 11 corrente sopra

## b) *Prescrizioni sulla sicurezza pubblica*

Codice penale Parte II, § 133.

996. Quando in occasione di una fabbrica si omette di esporre i prescritti segnali d'avviso, l'architetto o chiunque altro ha la direzione della fabbrica viene punito per ciascuna trasgressione colla multa da dieci a cinquanta fiorini. Se per causa di questa ommissione alcuno sarà stato danneggiato, oltre la multa ha luogo secondo le circostanze del caso l'arresto da uno a tre mesi.

Codice sudd., § 134.

997. Se una casa od un edificio minaccia rovina in qualche parte, il proprietario, o quegli a cui ne è affidata la sorveglianza, è obbligato a chiamare un architetto onde sia visitata preventivamente, e assicurata. Scoprendosi successivamente che questa precauzione è stata ommessa, quando a giudizio dei periti dell'arte era necessaria, tale ommissione viene punita colla multa da venticinque a duecento fiorini quand'anche non fosse avvenuta la rovina.

Codice sudd., § 135.

998. Succedendo la rovina senza però recar danno ad alcuno, la multa è da cinquanta a cinquecento fiorini. Qualora poi taluno per causa della rovina sia stato ucciso o ferito gravemente si aggiunge alla multa l'arresto rigoroso da uno a tre mesi.

Codice sudd., § 136.

999. Un architetto che intraprende una fabbrica con armatura o che dee assicurare parte dell'edificio con puntelli, cadendo l'armatura o l'edificio senza però recar danno ad alcuno è punito per la prima volta colla multa da venticinque a duecento fiorini. La seconda volta poi, oltre la condanna alla multa, gli viene ingiunto per l'avvenire di farsi assistere ogni volta nelle sue fabbriche da un altro architetto sotto pena di essere interdetto dall'esercizio della sua professione.

Codice sudd., § 137.

1000. Se in una tal caduta alcuno fosse stato ucciso o ferito gravemente, l'architetto viene condannato ad una multa da cinquanta a cinquecento fiorini, e gli viene proibito di dirigere

« proposizione del ministro delle finanze ha sospesa fino alla pubblicazione « del codice rurale l'esecuzione degli articoli 5 e 12 del suo decreto 3 « febbrajo 1809 relativo alle risaje, marcite e prati irrigatorj tenendo « ferma la rigorosa esecuzione di tutte le altre disposizioni contenute « nel suddetto decreto. »

fabbriche fin tanto che non provi innanzi ai periti dell' arte d'aver migliorato sufficientemente le sue cognizioni in questa parte dell' architettura.

1001. Quando in uno de' casi espressi nell' antecedente paragrafo risulti dall' inquisizione una crassa ignoranza per parte dell' architetto si deve immediatamente nel primo caso di una rovina proibirgli ogni ulteriore direzione di una fabbrica. Codice penale Parte II, § 138.

1002. Un architetto, capo mastro, o falegname che nell' intraprendere la fabbrica o cangiamento d' un edifizio vi faccia qualche lavoro proibito dai regolamenti in materia d' incendj, oltre all' essere obbligato di demolire a sue spese il lavoro irregolare e di ristabilire la fabbrica giusta il prescritto è punito per la prima volta con una multa da venticinque a duecento fiorini. Codice sudd. § 185.

1003. In caso di una seconda trasgressione si raddoppia la multa, e la terza volta gli viene interdetto d' intraprendere per l' avvenire alcuna fabbrica. Codice sudd., § 186.

1004. La costruzione degli anfiteatri, recinti, steccati in legno per pubblici spettacoli per quanto riguarda la loro sicurezza sono sotto la sorveglianza della Congregazione Municipale, la quale ha l' incarico di esaminarli non solo nella primitiva costruzione, ma ben anche nella successiva loro manutenzione. Avanti però d' intraprendere simili edificj fa d' uopo aver ottenuto il permesso dalla Polizia. Decreto gover. 21 maggio 1834, n. 13081-1467.

1005. I progetti per la formazione di nuovi concerti di campane non possono essere inoltrati alla superiorità senza prima far esaminare in via tecnica lo stato dei fabbricati che devono sorreggere il nuovo peso, se, cioè, la torre e l' adjacente fabbricato presentino nelle loro parti tale solidità e robustezza da allontanare i pericoli e disastri coll' aumentare il peso delle campane in modo non corrispondente alle leggi della statica ed alla forza del campanile. (*c*) Decr. Vicereale nella Circ. gov. 31 genn. 1846, n. 342-48.

(*c*) Riguardano pure la pubblica sicurezza i §§ 54, 57, 58, 59 e 60 del Manuale, i quali trattano della conservazione degli edificj lungo le strade onde non possa venir danno al pubblico passaggio, della procedura da tenersi nel caso di un fabbricato rovinoso, delle cautele da usarsi durante i lavori di fabbrica in edificj fronteggianti le strade, e finalmente dei nuovi caseggiati che si erigono in lembo alle strade stesse.

# NOTE

## ALLA PARTE QUARTA

(1) *Tavola della rispettiva misura delle tasse imposte pel colloca*

| LARGHEZZA DELLA LAPIDE | | LUNGHEZZA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Once del Braccio di Milano | Metri | Once 20.2 | Once 20. - | Once 19.6 | Once 19. - | Once 18.6 | Once 18. - |
| | | 1.m 000 | 0.m 991 | 0.m 966 | 0.m 941 | 0.m 916 | 0.m 892 |
| 13. 9 | 0.m 681 | L. 24. 25 | L. 24. 10 | L. 23. 66 | L. 23. 23 | L. 22. 81 | L. 22. 40 |
| 13. 6 | 0.m 668 | » 23. 93 | » 23. 79 | » 23. 37 | » 22. 94 | » 22. 52 | » 22. 11 |
| 13. — | 0.m 644 | » 23. 42 | » 23. 25 | » 22. 81 | » 22. 40 | » 21. 98 | » 21. 61 |
| 12. 6 | 0.m 619 | » 22. 77 | » 22. 63 | » 22. 23 | » 21. 84 | » 21. 44 | » 21. 07 |
| 12. — | 0.m 595 | » 22. 21 | » 22. 07 | » 21. 67 | » 21. 30 | » 20. 90 | » 20. 55 |
| 11. 6 | 0.m 569 | » 21. 59 | » 21. 44 | » 21. 09 | » 20. 72 | » 20. 34 | » 19. 99 |
| 11. — | 0.m 545 | » 21. 01 | » 20. 88 | » 20. 53 | » 20. 18 | » 19. 80 | » 19. 47 |
| 10. 6 | 0.m 519 | » 20. 41 | » 20. 28 | » 19. 93 | » 19. 58 | » 19. 24 | » 18. 91 |
| 10. — | 0.m 495 | » 19. 83 | » 19. 70 | » 19. 37 | » 19. 04 | » 18. 71 | » 18. 39 |
| 9. 6 | 0.m 470 | » 19. 22 | » 19. 12 | » 18. 79 | » 18. 48 | | |
| 9. — | 0.m 446 | » 18. 66 | » 18. 56 | | | | |

OSSERV

Le lapidi che possono investirsi nel muro di cinta non devono avere dimensioni maggiori di
Con particolare licenza dell'Autorità comunale possono erigersi lungo il muro di cinta dei monumenti
l'area del cimitero, e semprechè le celle abbiano accesso soltanto dall' interno del cimitero

PER LE LAPIDI

Per ottenere il permesso dalla Congregazione Municipale di porre una lapide in uno de' Campi Santi deve pagarsi la tassa la quale è conflata dalle seguenti partite:

1.° Per la parte di muro da occuparsi, la quale si considera nella superficie della lapide con una fascia di contorno della larghezza d' once 1, 1/2, o metri 0, 073, si calcola l' indennizzazione in ragione di lire 7. 355 per ogni quadretto del braccio milanese, ossia di lire 20. 75 per ogni metro superficiale.

2.° Per la posizione in opera a cui provvede la Congregazione Municipale si rifonde la spesa totale di lire 4. 60.

Con tuttociò la tassa minima che si paga è di lire 18. 39.

ELLA LAPIDE

| ıce 17.6 | Once 17. - | Once 16.6 | Once 16. - | Once 15.6 | Once 15. - | Once 14.6 | Once 14. - | Once 13.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .m 867 | 0.m 842 | 0.m 817 | 0.m 793 | 0.m 768 | 0.m 743 | 0.m 718 | 0.m 693 | 0.m 668 |
| 21. 98 | L. 21. 55 | L. 21. 11 | L. 20. 70 | L. 20. 26 | L. 19. 85 | L. 19. 41 | L. 18. 97 | L. 18. 56 |
| 21. 69 | » 21. 28 | » 20. 84 | » 20. 45 | » 20. 01 | » 19. 60 | » 19. 18 | » 18. 75 | |
| 21. 20 | » 20. 78 | » 20. 37 | » 19. 97 | » 19. 58 | » 19. 16 | » 18. 75 | | |
| 20. 66 | » 20. 26 | » 19. 87 | » 19. 49 | » 19. 10 | » 18. 71 | | | |
| 20. 16 | » 19. 78 | » 19. 39 | » 19. 02 | » 18. 64 | | | | |
| 19. 61 | » 19. 24 | » 18. 87 | » 18. 52 | | | | | |
| 19. 10 | » 18. 75 | | | | | | | |
| 18. 56 | | | | | | | | |

ZIONI

ı 00 per 0.m 66, e quindi della superficie di braccia quadrate 1. 10. 9.

anche celle con tombe e sepolcri particolari di famiglia in modo però che non venga ristretta desimo.

## PEI MONUMENTI

Pei monumenti, i quali sono tollerati quando lo sporto dal muro di cinta non ecceda la misura di once 3, pari a 0.m 15, si corrisponde l'indennizzazione nella misura seguente:

1.° Per l'occupazione del muro di fondamento lire 2. 30 per ogni quadretto, ossia lire 6. 48 per ogni metro superficiale.

2.° Per l'occupazione del suolo lire 2. 00 per ogni quadretto, e quindi lire 5. 64 per ogni metro superficiale.

3.° La posizione in opera dei monumenti si eseguisce a spese dei dolenti coll'opera del capo mastro Municipale.

(2) Nelle provincie Venete le norme da osservarsi nella compilazione de' progetti per la costruzione di nuovi cimiteri sono le seguenti.

1.° *Sulla scelta del sito.* — Devono venire collocati i cimiteri fuori dell'abitato dei comuni ed alla distanza di metri 200 almeno. Saranno quindi distanti metri 200 da ogni fabbrica destinata ad uso di abitazione, al che però farà eccezione il caso che non si possa ciò conseguire senza gran disappunto, lo che dovrà essere documentato: ritenuto sempre che la distanza suddetta debba essere mantenuta rispetto alla casa e chiesa parrocchiale.

I cimiteri inoltre non debbono fiancheggiare le strade più frequentate e principali, e debbono essere esposti a libera ventilazione sopratutto ai venti del nord, avvertendo che il vento dominante passi sulle abitazioni prima di arrivare ai sepolcri.

Riguardo poi al terreno dovrà questo essere atto alla sollecita decomposizione dei corpi: non sarà quindi soverchiamente ghiajoso e leggiero, ovvero troppo argilloso e tenace, ma sarà possibilmente calcare e quanto basta profondo. Sarà anche da evitarsi il terreno sortumoso, o che contenga l'acqua a poca profondità, oppure che vada soggetto ad allagazioni.

2.° *Sulla determinazione dell'area.* — L'area deve essere di tale estensione da risultare sufficiente per le tumulazioni ordinarie ed estraordinarie ricorrenti in un decennio, quindi nel determinarla si osserveranno le seguenti norme:

*a*) Dai registri mortuari si rileverà il numero dei morti in un decennio separando gli adulti dai fanciulli.

*b*) Per ciascuna fossa destinata a sepoltura di un adulto si calcolerà di occupare la superficie di metri quadrati uno e centimetri ottanta compresi gli interstizi da lasciarsi fra una fossa e l'altra, mentre di soli centimetri novanta quadrati si riterrà quella occorrente per ogni fanciullo o bambino.

*c*) L'area da darsi al recinto pei feti morti nell'alvo materno viene stabilita dietro la determinazione del numero dei feti che in proporzione alla popolazione possono accadere, e che può ritenersi il mezzo per cento.

*d*) All'area totale dedotta come sopra, si aggiungerà il quinto della complessiva sugli adulti e non adulti per supplire alle mortalità straordinarie e pel caso che le parti molli dei cadaveri dopo i dieci anni non si trovassero ben consunte.

*e*) Lo spazio da lasciarsi libero presso al muro di cinta sì esternamente che internamente a preservazione delle fondamenta e pel viale interseccante il cimitero in forma di croce si riterrà della larghezza di un metro. Nei cimiteri pegli abitati con molta popolazione potrà essere portata la larghezza del viale dai metri 1. 50 ai metri 2. 00

*f*) Si nota che nessuno spazio si dovrà calcolare pella fossa in cui seppellire dopo il decennio le ossa che si disotterrassero pelle nuove tumulazioni potendo queste venire riposte nelle nuove fosse che si scavano.

3.° *Sulla forma del cimitero e sulla costruzione dei muri di cinta.* — La figura esterna del cimitero sarà quella di un quadrato ovvero di un paralellogrammo. L'altezza dei muri dev'essere di metri 2. 40, la loro grossezza di metri 0. 26 o della lunghezza di un mattone. Saranno però disposti convenientemente ed a distanze eguali nella parte interna dei contrafforti, il di cui numero sarà proporzionato all'estensione dei muri. Tanto all'interno che all'esterno saranno i muri convenientemente intonacati. Qualora il muro si eseguisse di sasso la sua grossezza sarà di metri 0, 40 almeno.

4.° *Sull'ingresso del cimitero.* — L'ingresso sarà munito di cancello di ferro delle ordinarie forme con aste verticali e legati longitudinali fra loro sufficientemente avvicinati onde sia impedito a chiunque l'ingresso. Il cancello deve essere sorretto da due laterali pilastri in muratura di grossezza ed altezza proporzionata all'apertura.

5.° *Sulla situazione e forma da darsi al recinto destinato alla sepoltura dei bambini morti senza battesimo.* — Il recinto a tal uso destinato dev'essere immediatamente presso il cimitero fuori del recinto sagrato. La sua situazione, qualora non venga costruita la camera mortuaria, sarà fuori del lato opposto all'ingresso, e ad esso rimpetto. La sua forma sarà rettangolare, e sarà soggetto a tutte le discipline prescritte pei pubblici cimiteri, e a tutte quelle delle norme surriferite che ponno avervi relazione. Ove però si trattasse di riattazione di vecchi cimiteri, cui il Governo trovasse di approvare, ed ove speciali circostanze lo esigessero, potrà stabilirsi il recinto per la sepoltura de' bambini morti senza battesimo in un angolo del cimitero non consecrato e diviso con muro dal medesimo.

6.° *Sulla costruzione della camera mortuaria.* — Essa potrà venir costruita nei cimiteri appartenenti a qualche esteso

abitato, o se per circostanze particolari dovessero essi erigersi a significante distanza dell' abitato medesimo, in questo caso nel calcolo dell'area occorrente pel cimitero si dovrà introdurre anche quella da essa stanza occupata.

7.° *Sulle costruzioni delle così dette colonne mortuarie.* — Qualora si voglia inalzare nel mezzo del cimitero un manufatto con cui distinguere, come si pratica, il cimitero dei Cattolici, anzichè erigere una colonna si costruirà un obelisco, e ciò perchè nel mentre che si vuole servire alla consuetudine abbiasi a conseguire lo scopo colla massima economia.

8.° *Cella o cappella mortuaria.* — Presso ogni chiesa parrocchiale deve esservi una stanza, cella o cappella con accesso verso strada, per deporvi, quando occorra, prima o dopo i funerali, i cadaveri che vengono per tale oggetto portati alla chiesa stessa, non dovendo essi rimanere nella chiesa che pel tempo necessario alle sacre funzioni. In mancanza di una camera o cella mortuaria presso la chiesa parrocchiale, può destinarsi all' uso preaccennato un oratorio o stanza vicina adattata all'uopo.

Nelle stanze o cappelle sono pure da depositarsi i cadaveri di persone sconosciute lasciando in tal caso aperta la porta verso strada, col riparo però di una tenda e con un custode, perchè se ne possa in tal maniera ottenere il riconoscimento nel tempo che potrà passare sino al loro seppellimento.

*Del Colle pag.* 221 e 222.

(3) Una gran parte degli scoli degli acquajuoli e dei macelli che trovansi sopra i varj acquedotti coperti che percorrono la città di Milano denominati *Canali Sevese* sono da questi smaltite col mezzo di una determinata quantità d' acqua che si estrae dal naviglio della Martesana, la quale serve in pari tempo anche al movimento di qualche opificio. Per regolare il contributo all' immitenza e per organizzare gli interessati sulle basi del Regolamento 20 maggio 1806 relativo alle società negli scoli e bonificazioni venne stabilito il seguente Regolamento stato approvato dall'I. R. Governo coll' ossequiato dispaccio 18 settembre 1836, N. 28347-2888.

# TITOLO I

*Organizzazione della Società.*

1.° Le case come tutti gli altri fondi di qualsiasi natura entro il recinto di questa città che godono del beneficio di scolo nei canali denominati del Sevese tanto di fronte ed immediatamente, quanto mediante altro confluente formano un comprensorio.

2.° Tutti i possessori (siano privati, siano corpi o persone morali) di fondi di qualunque natura entro il perimetro dello stesso comprensorio formano una società.

3.° La società sarà rappresentata da una Congregazione.

4.° Gli interessati formanti la società nomineranno a voti segreti i delegati componenti la congregazione nel giorno e luogo che verranno indicati dall'I. R. Delegazione provinciale per la convocazione degl'interessati. Se il numero degli intervenuti non giungerà al terzo degli interessati, coloro che interveranno sceglieranno i delegati sopra una lista tripla composta dei maggiori interessati.

5.° I Delegati verranno rinnovati ogni biennio giusta quanto è stabilito dal decreto 20 maggio 1806. L'I. R. Delegazione ne farà la nomina sopra una lista che le verrà presentata dalla congregazione, dovendo uscire il più anziano di nomina, che nella prima rinnovazione sarà il primo stato nominato.

Il Delegato uscito sarà rieleggibile indefinitivamente.

In caso di morte o di rinuncia di uno o più delegati si supplirà con elezione ne' modi come sopra.

6.° La Congregazione sarà composta di dodici Delegati e di un Presidente che durerà un anno. La presidenza si eserciterà per ordine da tutti i delegati fra i primi eletti; la maggiorità di voti nell' elezione regolerà il giro, in progresso lo regolerà la sola anzianità di nomina.

7.° La Congregazione si unirà nella casa del Presidente una volta ogni due mesi. L'I. R. Delegazione provinciale ed il Presidente della Congregazione potranno occorrendo, convocarla straordinariamente. Il Presidente farà eseguire le deliberazioni della Congregazione nel caso in cui essa non abbia destinato alcun dei suoi membri a tale oggetto.

8.° Le ordinarie incombenze della Congregazione saranno: la vigilanza sopra i canali di scoli che finora si sono mantenuti dal corpo

degli interessati, e rispettivi scaricatori; la loro manutenzione e la spedizione de' mandati per le spese che occorrono. Il Presidente farà le ordinanze al perito della Congregazione per le visite e verificazioni ai canali in caso di asserite filtrazioni, rovine od altro per parte degli interessati.

9.° La Congregazione delibererà sopra gli affari di sua competenza a pluralità di voti.

10.° Le deliberazioni non potranno essere legali senza il concorso di quattro Delegati almeno oltre il presidente.

11.° Trattandosi di nuovi progetti interessanti tutta la società, quali sarebbero l' escavazione di nuovi canali, l' ampliazione dei vecchi, la costruzione di chiaviche e simili altre opere di straordinario dispendio, gli interessati saranno convocati e nomineranno nel modo indicato all' articolo 4.° altrettanti delegati straordinari quanti sono i delegati ordinari.

12.° L' unione dei nuovi coi vecchi delegati formerà una Congregazione straordinaria che delibererà sull' opera proposta e sui mezzi per eseguirla.

13.° Il risultato delle deliberazioni della Congregazione straordinaria sarà subordinato all' I. R. Delegazione provinciale per ottenere l' approvazione. Sanzionate che saranno dalla superiorità l' opera ed i mezzi proposti, spetterà all' ordinaria Congregazione il farla eseguire.

## TITOLO II.

### *Impiegati e loro incumbenze.*

14.° La Congregazione sarà assistita da un perito ingegnere, e da un assistente ai canali per la direzione nell' esecuzione di tutte le opere, da un Computista ragioniere, da un protocollista speditore ed un Cancelliere notajo e da un Cassiere coi seguenti emolumenti:

| | | |
|---|---|---|
| All' Ingegnere . . . . . | austr. lir. | 300 |
| Al Ragioniere . . . . . | » | 150 |
| Al Protocollista. . . . . | » | 200 |
| All'Assistente ai canali . . . . . | » | 550 |
| Al Cancelliere Notajo . . . . . | » | 200 |

Al cassiere competono 1.° il capo soldo nella ragione del cinque per cento sulle somme ritardate oltre i termini stabiliti al pagamento; 2.° una provvisione sull' ammontare degli introiti tanto ordinarj che straordinarj che per ora fu stabilita nella misura del cinque e mezzo per cento.

15.° Sarà obbligo del perito ingegnere della Congregazione d' invigilare, col sussidio del nominato assistente, sopra i canali e di dare tutti quei provvedimenti che si rendono necessari pel loro migliore regolamento, di compilare i progetti per gli appalti di manutenzione e spazzature, e di eseguire le relative verificazioni e collaudi, di procedere a tutte quelle ispezioni che occorressero alla Congregazione a sfogo delle petizioni degli interessati riferendo col proprio voto, e di assistere co' suoi lumi la Congregazione stessa in ogni occorrenza; simili operazioni vengono comprese nel servizio ordinario.

Il rilievo di tutte le immittenze separate casa per casa da rinnovarsi ogni novennio ed il conseguente riparto delle tasse; i progetti di nuove opere che si trovassero utili al consorzio e la direzione delle opere stesse, saranno riguardati siccome servigio straordinario, il quale verrà compensato colle stesse norme che sono in vigore pei periti che si assumono a servigio delle Comuni.

16.° Il ragioniere dovrà tenere il registro delle spese annuali della società, spedirne i mandati e rassegnare alla Congregazione il bilancio consuntivo in fine di ciascun anno.

17.° Il Protocollista scrittore sarà incaricato del protocollo, della copia e spedizione, e del giro interno degli affari.

18.° L' assistente dovrà prestare una continua vigilanza nell' esecuzione degli spurghi e delle opere da eseguirsi ai canali, e segnatamente dovrà regolare le acque nei casi di piena coll' aprire prontamente gli scaricatori. Dovrà inoltre prestarsi a tutti quei servigi inerenti ai canali pei quali verrà richiesto dall' ingegnere della Congregazione, invigilare attentamente, e tosto riferire alla medesima sopra qualunque pregiudicevole novità che venisse introdotta col getto di materie nei canali, loro restringimento, illecite immissioni, ed in generale sopra tutti quegli oggetti che richiedessero provvedimento.

19.° Il Cancelliere assisterà alle sessioni della Congregazione, e ne stenderà i processi verbali, che saranno poi dal medesimo registrati in apposito libro; farà inoltre le funzioni di segretario e di consulente legale, e custodirà tutti gli atti e le carte relative all' amministrazione del consorzio.

20.° Rispetto al Cassiere:

*a*) Egli terrà presso di sè il riparto che gli verrà dato dalla Congregazione, farà le esazioni che troverà in esso specificate, ed eseguirà i pagamenti sopra mandati, che dovranno essere firmati dal presidente, da un delegato e dal ragioniere. Le tasse si

esigono dal Cassiere cogli stessi privilegi prescritti dalla legge per l'esazione dell'imposta diretta.

*b*) Il privilegio fiscale continuerà sessanta giorni dopo la scadenza delle tre rate in cui è composta la durata del riparto, come all'articolo 36. Gli atti esecutivi già incominciati potranno però proseguire per quattro mesi dopo i suddetti sessanta giorni.

*c*) Il cassiere dovrà essere munito d'idonea sigurtà, sarà nominato dalla Congregazione, e sotto la responsabilità sua propria.

*d*) Egli sarà debitore dell'intiero importare d'ogni rata dell'imposizione cinque giorni dopo la sua scadenza, l'abbia o non l'abbia riscossa. Da tale obbligo saranno escluse solamente le nuove tasse controverse, e per le quali vi sarà un apposito superiore decreto di sospensione, ovvero per quelle partite che saranno ritardate dalle pubbliche amministrazioni, sulle quali il cassiere non ha diritto al capo-soldo.

*e*) In caso d'opposizione al pagamento di una tassa già in corso per parte d'uno o più interessati, il cassiere sarà tenuto a sospendere l'esazione relativa, solo quando sarà a ciò autorizzato con una speciale ordinanza della Congregazione del Consorzio o dell'I. R. Delegazione provinciale.

*f*) Se il riclamo contro la Congregazione inoltrato dall'interessato all'Autorità competente sarà trovato inattendibile, il Cassiere, oltre la tassa scaduta a carico del riclamante col relativo capo-soldo, percepirà dal medesimo anche la tassa per la visita del perito d'ufficio contemplata nell'art. 26.°

*g*) Qualunque esazione spettante alla Congregazione dovrassi registrare dal cassiere in libri progressivi madre e figlia da contrapporsi di mano in mano al quinternetto di scossa disposto in armonia col riparto delle tasse; nel qual quinternetto saranno separatamente collocati gli introiti straordinari non compresi nel riparto medesimo.

*h*) La Congregazione potrà in ogni circostanza disporre della stessa somma esistente in cassa; quindi ad ogni richiesta della stessa dovrà il cassiere rassegnare lo stato ed il registro della cassa medesima, che a tale effetto dovrà tenersi in relazione colle annotazioni.

21.° Addetto alla Congregazione è pure un portiere cursore collo stipendio che sarà approvato dalla superiorità. All'oggetto che il medesimo negli atti relativi all'esazione ed alle occorribili intimazioni possa equipararsi al Cursore comunale, dovrà la di lui nomina venire approvata dall'Autorità politica onde si abbia certezza che

cada sopra persona meritevole della pubblica confidenza, come ha trovato di prescrivere l'Eccelso I. R. Governo. In seguito a che dovrà il prescelto prestare giuramento di adempire fedelmente il proprio dovere analogamente a quanto è stabilito pei custodi del Fiume Olona. Fatta quindi la nomina del Cursore suddetto per parte della Congregazione, verrà questa proposta all'I. R. Delegazione provinciale per la di lei approvazione.

## TITOLO III

*Formazione dell' elenco dei contribuenti, e discipline relative.*

22.° Il riparto delle imposte per la manutenzione dei canali di scolo si farà di novennio in novennio, ed a tale scopo alla fine di ogni novennio il perito della Congregazione farà una visita a tutte le case che dirigono mediatamente i loro scoli ai canali Sevese. La quantità e natura dello scolo di ciascuna casa, del comprensorio e la misura della loro fronte, colla distinzione di semplice e doppia, a norma che il canale fronteggia, ovvero sottopassa alla medesima, verranno indicate in apposito processo verbale, il quale dovrà essere firmato dai proprietarj delle case stesse o dai loro legali rappresentanti, che saranno preavvisati, ritenuto che in caso di non intervento la visita del perito sortirà gli effetti di ragione.

23.° Quando un proprietario non persuaso dei rilievi del perito d'ufficio non volesse sanzionare colla firma al processo verbale la quantità e natura dello scolo, o la misura delle fronti calcolate dal perito medesimo, potrà reclamare all'I. R. Delegazione per una nuova visita; tale visita però, nel caso che fosse trovato vero l'esposto dal perito d'ufficio, sarà a carico del reclamante nelle misure come all' articolo 26.°

24.° Se un proprietario vorrà levare tutta o parte dell'immittenza dal medesimo sanzionata nel processo verbale di visita come sopra, dovrà informarne la Congregazione del Sevese con apposita petizione, e far conoscere la innovazione dal perito d'ufficio mediante visita in luogo, o la totale radiazione della partita a norma del caso.

25.° Il proprietario che vorrà introdurre mediatamente od immediatamente nei canali Sevese uno scolo qualunque, dovrà chiedere, con apposita petizione, tale immittenza alla Congregazione la quale delegherà il proprio perito per una visita in luogo.

26.° Quando un interessato chiederà una visita del perito

d' ufficio dovrà pagare la tassa di lire 12 austriache alla cassa della Congregazione del Sevese, eccettuato il solo caso di fondato riclamo per filtrazioni, minaccia o rovina del canale, nel qual caso la visita non sarà a carico del riclamante.

27.° In qualunque trapasso di proprietà saranno obbligati i possessori delle case comprese nel riparto di chiedere la voltura al registro del Consorzio a termini e sotto le comminatorie della Governativa Notificazione 20 luglio 1835.

28.° Ogni qualvolta verrà a scoprirsi una nuova immittenza eseguita dopo l'attivazione del presente Regolamento, senza essere notificata e chiesta regolarmente a termine dell' articolo 25.°, il contravventore, oltre di essere caricato della tassa proporzionata alla detta immittenza, incorrerà nella multa della doppia tassa di un novennio da pagarsi alla Congregazione del Sevese quattordici giorni dopo la regolare intimazione del pagamento nei modi indicati all'articolo 20.° salvo il riclamo all' I. R. Delegazione entro lo stesso termine.

Le immittenze già preesistenti, le quali venissero di mano in mano a scoprirsi in qualunque modo dalla Congregazione, saranno esse pure assoggettate ad una tassa proporzionale, dopo che per altro sarà stato riconosciuto nelle forme regolari indicate all' articolo 25.°, che l' immittenza sia per tornare innocua ai canali del Sevese. Ove il proprietario dietro la fattagli intimazione ricusasse di mettersi in regola, ed in qualunque maniera si mostrasse renitente all' esecuzione degli ordini ricevuti, verrà assoggettato ad una multa equivalente alla tassa di un novennio, e ciò nei modi superiormente accennati.

## TITOLO IV

### *Lavoro ai canali di scolo.*

29.° Affine di poter conoscere lo stato d' interramento dei detti canali, lungo i medesimi di cento in cento metri, ed anco più spesso, se lo richiederà il bisogno, vi saranno dei capi saldi, i quali determineranno il piano dei canali di scolo.

30.° Lo spurgo dei canali si farà due volte all' anno nelle due asciutte del naviglio Martesana.

31.° Le riparazioni ai canali nelle parti spettanti alla Società degli interessati si eseguiranno quando ne occorrerà il bisogno, levando ad essi previamente l' acqua.

32.° Lo spurgo si eseguirà mediante un regolare appalto, e quindi dietro la consegna del canale in istato di spurgo ordinario. Le riparazioni verranno pure appaltate; ma esse si eseguiranno dall' appaltatore contro un determinato prezzo per ogni unità di misura dell' ente da ripararsi.

## TITOLO V

### *Riparto della spesa, e misura del contributo.*

33.° Il preventivo per la manutenzione e lo spurgo dei canali Sevese, e per la relativa amministrazione si determinerà ogni novennio sulla somma in tali cause erogata nel novennio antecedente e sulle emergenze del perito d' ufficio.

34.° Le tasse verranno regolate giusta il disposto del titolo IV del Regolamento 20 maggio 1806 per la Società degli interessati negli scoli (*veggasi il* § 517 *del Manuale e successivi*).

35.° Il riparto delle imposte per la manutenzione dei canali Sevese si dovrà desumere da tre elementi. Il primo è la somma preventiva che approssimativamente si stabilisce per il novennio, il secondo è il divisore di questa stessa somma, ed il terzo è il quoto risultante dalla divisione che costituirà l' unità d' imposta.

Il divisore della somma preventiva che serve a determinare l' unità d' imposta, si dovrà desumere in ragione dell' estensione delle fronti che hanno le case lungo i canali, e della quantità e natura dello scolo diretto ai canali medesimi, coll' attribuirne loro un numero di metri che costituirà il censo delle case.

Il censo delle case si dividerà in due classi, cioè censo per le immittenze mediate od immediate ai canali Sevese, e censo per le fronti verso i canali medesimi.

#### *Censo per le immittenze.*

*A.* Ogni macelleria mastra e buseccheria sarà censita metri 20

*B.* Ogni macelleria soriana, cervelleria e confettoria » 15

*C.* Ogni tintoria, pelletteria o pozzo nero, lavandini delle locande e dei lattai, pisciatoi esistenti a servizio delle bettole, i canali che trasportano le acque di corte degli stallaggi, ed in generale lo scolo di tutte le officine non comprese nelle lettere *A*, *B*, saranno censite . . » 10

*D.* Lo scolo di una scuderia dall' uno sino alli quattro cavalli . . . . . metri 5
dalli quattro alli otto cavalli . . . . . » 10
dalli otto alli dodici . . . . . » 15
e così di seguito.

*E.* Lo scolo di un lavandino di una famiglia, ossia di un affitto sarà censito . . . . . » 5

Dietro la base stessa uno sbocco di un condotto nei canali Sevese in apparenza unico potrà essere tassato per metri 5, 10, 15, 20 a norma del numero degli affitti che si troveranno nella casa che gode il beneficio dello scolo.

*F.* Lo scolo delle sole acque pluviali interne sarà censito » 3

*G.* Lo scolo di una tromba. . . . . » 2

*Censo delle fronti secondo l' antica consuetudine.*

*H.* Le fronti del canal grande saranno tassate giusta la loro effettiva estensione; quindi se una casa fronteggia questo canale per metri 20 pagherà in ragione della stessa misura ed in ragione del doppio della medesima misura se il canale sottopassa alla casa stessa.

*I.* Le fronti del canale piccolo, Vetra de' Cittadini e chiavica di San Martino saranno tassate per due terze parti della loro estensione, e per il doppio nella stessa proporzione quando i detti canali sottopassano ad una casa.

*L.* Le gronde immittenti nel canale così detto il Traverso di Porta Tosa saranno tassate per una quinta parte dei due terzi della loro estensione.

*M.* Le tratte di canale che attraversano le corsie, contrade, vicoli e le strade tutte, e che a termini della convenzione 30 dicembre 1760 approvata li 2 ottobre 1762 sono censite nei catasti della società del Sevese a carico della città di Milano, lo saranno soltanto per due quinte parti della loro lunghezza pel canal grande; e pei canali piccoli, Vetra de' Cittadini e Chiavica di San Martino, il censo sarà per due quinte parti, prededotto però il terzo come sopra.

*N.* La fronte degli edificj civici, e le partite che riguardano la piazza del castello avranno un' imposta eguale alle loro fronti.

*O.* Il ponte delle Pioppette sarà per intiero a norma della sua lunghezza.

*P.* Le chiese e case parrocchiali, ridotte in abitazione dei particolari, saranno comprese nei riparti, e quindi tassate in proporzione come sopra.

Perlustrate tutte le case del comprensorio, e quindi fatto il rilievo del rispettivo scolo, ed eseguita la misura delle fronti verso i soli canali di scolo mantenuti dalla società degli interessati, si farà la somma totale delle misure trovate per le fronti, ed attribuite colle dette proporzioni per gli scoli, la quale costituirà il divisore o secondo elemento per la formazione del riparto.

Dividendo la somma preventiva stabilita per le spese del novennio per la detta somma totale in metri, si otterrà l' unità d' imposta, la quale moltiplicata per la misura parziale attribuita a ciascuna casa in proporzione pel beneficio che risente dallo scolo, e come sopra costituirà il riparto novennale.

36.° Autorizzata superiormente l'imposta, la Congregazione procede alla compilazione del riparto, che si rende ostensibile presso il di lei Cassiere. Il pagamento dell' imposta viene diviso in tre rate da esigersi anticipatamente di triennio in triennio ed in quel termine che dalla Congregazione viene prefinito.

37.° L' ostensibilità del riparto presso il Cassiere viene notificata agli utenti mediante pubblico avviso, da inserirsi anche nella Gazzetta di Milano. In questo avviso sarà indicato il termine del pagamento per la prima rata; la scadenza poi delle due rate successive giusta il precedente articolo 36.° sarà parimente resa nota con avviso da affiggersi ed inserirsi come sopra.

La Congregazione potrà all' attivarsi dei riparti diramare a ciascuno degli utenti, ad abbondante loro norma, una circolare nella quale sia indicata la rispettiva quota loro attribuita nel novennio. L' obbligo però del pagamento non iscaturirà dalla consegna di questa circolare, ma prenderà forza legale dalla seguita pubblicazione dell' avviso come sopra.

38.° In fine di ciascun novennio la Congregazione dovrà presentare all' I. R. Delegazione il conto delle spese collo stato attivo e passivo della cassa onde essere approvato: quando però fosse richiesta, dovrà presentare alla stessa I. R. Delegazione il detto conto anche alla fine di ciascun anno.

## TITOLO VI

### *Disposizioni generali.*

39.° Ogni qualvolta occorrerà alla Congregazione per il bisogno

degli spurghi o riparazioni ai canali o per qualunque altro motivo relativo ad opere da eseguirsi intorno ai medesimi di rompere le volte di cui sono coperti tanto nelle case, come nelle contrade, saranno tenuti i proprietarj del fondo di prestarsi a quanto richiederà il bisogno senza veruna indennizzazione, ritenuto però a carico della Congregazione e nel più breve termine possibile il repristino del volto e superiore pavimento. Dovranno inoltre gli stessi proprietarj ove si trovano bocche per gli spurghi, lasciar libero l'accesso ai canali pel trasporto delle materie che da essi si estraggono e come si è finora praticato.

40.° Eccettuati li casi d'impreveduta rovina, dovrà la Congregazione del Sevese avvertire il Municipio delle rotture che si faranno nei volti dei canali di scolo sotto le contrade, le piazze od in altri luoghi pubblici.

41.° Per allontanare ogni pericolo ai passeggieri, la parte di strada che sarà resa impraticabile per le operazioni da eseguirsi, sarà cinta di barricata, e provveduta dei lumi notturni nel modo usato dalla Congregazione Municipale.

42.° La riparazione sarà fatta con tutta la sollecitudine, e non sarà impiegato che il tempo strettamente necessario per la di lei esecuzione.

43.° Il repristino del suolo delle strade verrà eseguito dalla Congregazione del Sevese d'accordo coi manutentori delle medesime; ed in quelle la di cui manutenzione non è appaltata, dovrà essere visitato e collaudato dall'ingegnere che sarà delegato dal Municipio.

44.° I riclami degli interessati contro gli atti della Congregazione saranno inoltrati all'I. R. Delegazione provinciale, dalla quale dovrà la Congregazione dipendere anche nella decisione dei punti di massima ed a norma del Regolamento 20 maggio 1806, sulla base del quale fu per Superiore determinazione ricostituita la Congregazione del Sevese.

Milano, il 29 dicembre 1836.

# INDICE DELLE MATERIE

DELLA

# PARTE TERZA


CAP. I.° PARAGRAFI DEL CODICE CIVILE AUSTRIACO SU LE FABBRICHE

*a*) Del Possesso . . . . . Pag. 7
*b*) Dell'acquisto di proprietà per accessione . . . . . » 8
*c*) Delle Servitù . . . . . » 9
*d*) Della comproprietà e della comunione di altri diritti reali » 11
*e*) Del contratto di locazione e conduzione . . . . . » 13

CAP. II.° DELLA PROCEDURA IN CAUSA DI UNA FABBRICA DA INTRAPRENDERSI . . . . . » 15

CAP. III.° ORNATO PUBBLICO . . . . . » 17

CAP. IV.° FABBRICATI E RECINTI NEI CONTORNI DELLE PIAZZE FORTI, ED IN VICINANZA DELLE MURA DELLE CITTA' . . . . . » 21

Regolamento relativo alle opere che voglionsi eseguire entro il raggio delle fortificazioni di Venezia. . . . » 57

CAP. V.° DELLE CARCERI . . . . . » 25

Istruzioni del Governo Veneto per facilitare la redazione dei progetti di nuova costruzione o riforma delle carceri foresi . . . . . » 61

CAP. VI.° DISCIPLINE PUBBLICATE DALLA CONGREGAZIONE MUNICIPALE DI MILANO IN PUNTO ALL'ORNATO ED ALLE OPERE DI FABBRICA

Sezione I.ª Pratiche da esaurirsi avanti d'intraprendere qualunque opera di fabbrica . . . . . » 27

Sezione II.ª Prescrizioni sul delineamento dei disegni e norme da osservarsi nella riforma delle facciate delle case . . . . . Pag. 30
» III.ª Prescrizioni sulla solidità degli edificj . . . . » 32
» IV.ª Prescrizioni sui tubi di condotta delle pluviali defluenti dei tetti . . . . . » 35
» V.ª Prescrizioni sul richiamo nell'interno di tutte le ante delle porte e botteghe e sulla rimozione delle insegne esteriori, e di qualunque altro ostacolo al pubblico passaggio . . . . » 38
» VI.ª Prescrizioni sui dipinti e coloriti delle facciate . » 41
Tariffa per le licenze d'edificazione di caseggiati ed altre opere di fabbrica . . . . . » 42

CAP. VII.° ISTRUZIONI GENERALI SULL'EREZIONE DELLE CHIESE

Sezione I.ª Situazione e forma delle chiese - pareti esterne e frontispizio - portico e vestibolo - tetto e volta - pavimento - porte e finestre - scale e gradini . . . . . » 43
» II.ª Cappella ed altare maggiore - coro - tabernacolo - cappelle ed altari minori - battistero » 48

CAP. VIII.° DISPOSIZIONI DIVERSE . . . . . » 53

# INDICE DELLE MATERIE

DELLA

# PARTE QUARTA


CAP. I.° NUOVE FABBRICHE E STABILIMENTI CHE PRODUCONO ESALAZIONI MALSANE . . . . . Pag. 71

Nomenclatura delle manifatture, degli stabilimenti e delle fabbriche spargenti odore insalubre od incomodo . » 74

CAP. II.° SULL' USO DELLE CASE DI NUOVA COSTRUZIONE E DEI LOCALI IN CUI SIANSI ESEGUITE DELLE OPERE DI MURATURA IN CALCE . . . . . » 77

CAP. III.° DEI CIMITERI . . . . . » 81

Tavola delle tasse imposte pel collocamento di lapidi mortuarie nei Campi Santi della Città di Milano. . . » 106

Discipline che si osservano nelle provincie Venete allorchè trattasi di compilare progetti per la costruzione di nuovi cimiteri . . . . . » 108

CAP. IV.° DELLE MACCHINE A VAPORE

Sezione I.ª Misure di sicurezza che si adottano a fine di prevenire i pericoli d' esplosione delle caldaje a vapore . . . . . » 85

» II.ª Sul modo di eseguire gli esperimenti prescritti per le caldaje a vapore. . . . . » 90

Tabella per regolare la grossezza delle caldaje a vapore . . . . . » 95

Tabella per regolare il diametro degli orifizi delle valvole di sicurezza . . . . » 96

CAP. V.° DISPOSIZIONI DIVERSE

Prescrizioni sulla salute pubblica . . . . . » 99

Regolamento dei Canali Sevese . . . . . » 110

Prescrizioni sulla sicurezza pubblica . . . . . » 102

*MANOMETRO a*
*aria libera per l*
*sima di quatt*

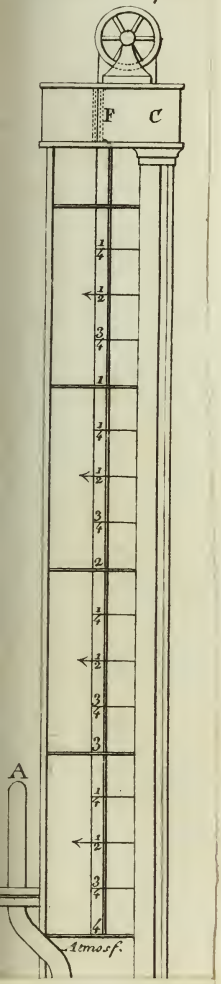

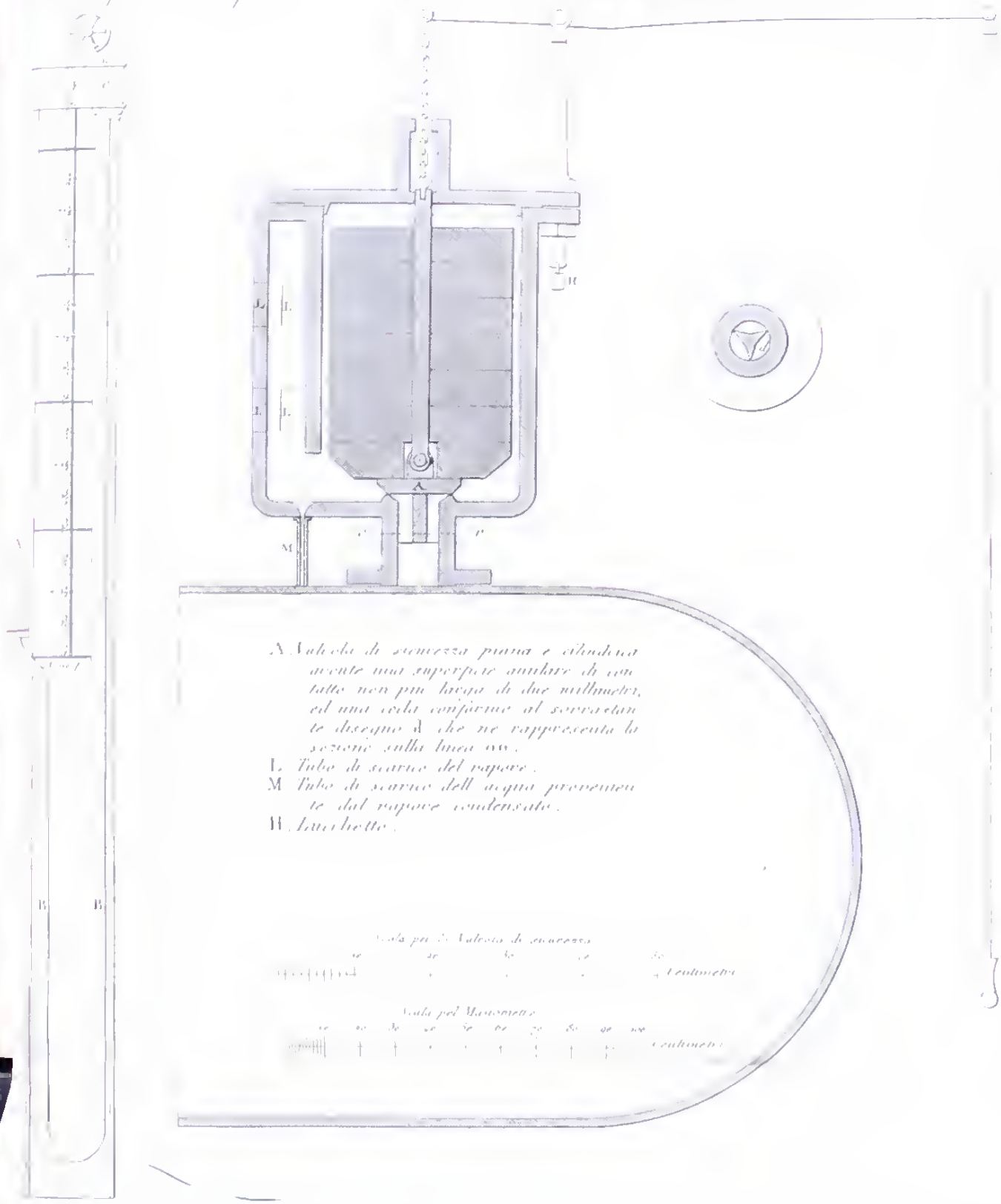

A Tubo di sicurezza piena e chiusura aerea mai superiore ambare di contatto non più lunga di due millimetri, ed una cella conforme al sovraestante disegno il che ne rappresenta la sezione sulla linea xx.
L Tubo di scarico del vapore.
M Tubo di scarico dell'acqua proveniente dal vapore condensato.
H Lucchetto.

Scala per la Valvola di sicurezza

Scala per Manometro

A Tubo di comunicazione pel manometro e la caldaia
B Vaso recevente nel quale il mercurio si eleva per la pressione del vapore
C Recipiente destinato a raccogliere il mercurio allorchè rifluisce per [illegible] la pressione
F Tubo entro il quale scorre il cordone del galleggiante.

# INDICE DELLE MATERIE

## PARTE QUINTA


CAP.° I.° PARAGRAFI DEL CODICE CIVILE RELATIVI ALLE STIME

*a*) Delle cose e della giuridica divisione di esse . . Pag. 123
*b*) Delle comproprietà e della comunione di altri diritti reali . . . . . » 124

CAP.° II.° STIME PREVENTIVE PER NUOVE COSTRUZIONI E PER ADATTAMENTI E RIPARAZIONI D' EDIFICJ . » 127

CAP.° III.° STIME PREVENTIVE DI BENI STABILI E CASE ANNESSEVI. . . . . » 129

CAP.° IV.° PRESCRIZIONI SULLA VENDITA DEI BENI COMUNALI . . . . . » 145

Sezione I.ª Paragrafi del Codice Civile sull' usufrutto, sulle locazioni e sui contratti di livello . » 151
*a*) Delle Servitù . . . . . » ivi
*b*) Del contratto di locazione e conduzione, della locazione e conduzione ereditaria e dell' enfiteusi . . . . . » 152
» II.ª Degli affitti . . . . . » 162
» III.ª Dei contratti di livello . . . . . » 165
CAPITOLATO NORMALE DA TENERSI PER BASE NELLE VENDITE ENFITEUTICHE . . . . . » 169

CAP.° VI.° DISPOSIZIONI DIVERSE

*a*) Perizie e conti preventivi per effetti mobili. . . » 181
*b*) Degli stabili beneficiarj in occasione di vacanza . » 182
*c*) Direttive sulla verificazione e sul compenso dei danni recati ai fondi in causa di esercizj militari . » 183

CAP.° VII.° PRESCRIZIONI GENERALI . . . . . Pag. 185

REGOLE UFFICIALI dette *Stilati* dell'antico collegio degli ingegneri in Milano . . . . . » 187
NORME GENERALI adottate dai periti nello stabilire l'antico Censo Milanese . . . . . » 193
PROSPETTO dell' annuo prezzo medio delle principali granaglie . . . . . » 202
TARIFFA dei premj per le assicurazioni contro i danni degli incendj . . . . . » 209
CAPITOLATO normale adottato dall' Ospedale maggiore di Milano per l' affitto de' suoi poderi . . . . . » 212

# PARTE SESTA

CAP.° I.° DEI BOSCHI

Sezione I.ª Dei boschi dello Stato e di quelli dei comuni ospizj e stabilimenti pubblici . . . . Pag. 237
» II.ª Degli Ispettori e sottispettori e delle guardie de' boschi . . . . . » 239
» III.ª Del taglio dei boschi . . . . . » 243
» IV.ª Delle Servitù dei boschi . . . . . » 246
» V.ª Delle indennità dovute dai comuni e dagli stabilimenti pubblici in compenso delle spese che la pubblica amministrazione fa per loro . . . . . » 249
» VI.ª Del regime cui sono sottoposti i boschi dei particolari . . . . . » 251
» VII.ª Delle piantagioni delle strade regie e vicinali » 255
» VIII.ª Proibizioni diverse . . . . . » 257

CAP.° II.° DELLE MINIERE

Sezione I.ª Delle miniere in generale . . . . . » 259
» II.ª Della concessione delle licenze ed investiture per la ricerca ed escavazione delle miniere, degli obblighi e diritti de' concessionarj . » 261
» III.ª Del trapasso in altri delle investiture e licenze e delle caducità in esse . . . . » 268

Sezione IV.ª Dei forni, fucine ed altri edificj per l'affinazione dei prodotti minerali e delle licenze per la loro erezione. . . . . Pag. 271
» V.ª Della prelazione da accordarsi agli intraprenditori dello scavo delle miniere e ai conduttori de' forni, fucine, inservienti alle medesime nella compra delle legne e negli affitti di boschi appartenenti al Regio Erario, ai comuni ed agli stabilimenti pubblici . . . . . » 274
» VI.ª Della giurisdizione nei casi di contestazioni » 276

# PARTE SETTIMA

CAP.° I.° CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI DI ARCHITETTO CIVILE, PERITO AGRIMENSORE E D' INGEGNERE CIVILE . . . . . Pag. 281

CAP.° II.° CONDIZIONI NECESSARIE PER POTER CHIEDERE D'ESSERE ABILITATO ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI D'ARCHITETTO CIVILE, PERITO AGRIMENSORE E D' INGEGNERE CIVILE. . . . . » 285

CAP.° III.° STUDJ DA FARSI PRESSO LE II. RR. ACCADEMIE DI BELLE ARTI IN MILANO OD IN VENEZIA. » 289

CAP.° IV.° DEGLI ESAMINATORI COMPONENTI LA COMMISSIONE INCARICATA DI ESAMINARE I CANDIDATI CHE ASPIRANO ALLE PROFESSIONI D' INGEGNERE CIVILE, PERITO AGRIMENSORE ED ARCHITETTO CIVILE . . . . . » 295

CAP.° V.° DEGLI ESAMI . . . . . » 297

CAP.° VI.° DOVERI E PREROGATIVE DEGLI ARCHITETTI CIVILI DEI PERITI AGRIMENSORI E DEGLI INGEGNERI CIVILI . . . . . » 301

TARIFFE colle quali si regolano le competenze per le operazioni eseguite dagli ingegneri-architetti civili e periti agrimensori . . . . . Pag. 307
Tariffa 15 maggio 1672 per le stime, consegne, misure dei fondi, ec. a carico privato. . . . . » 309
Tariffa annessa al decreto 11 settembre 1807, per le operazioni giudiziarie . . . . . » 319
Tariffa del Ministero delle Finanze 19 settembre 1809 » 323
Tariffa annessa al regolamento stradale 31 maggio 1833 per le operazioni a carico dei comuni . . . » 325

# PARTE QUINTA

# STIME

# CAPITOLO I

## PARAGRAFI DEL CODICE CIVILE RELATIVI ALLE STIME

### a) *Delle cose, e della giuridica divisione di esse.*

1006. L'erba, gli alberi, i frutti e tutte le cose utili che la terra produce sulla sua superficie rimangono sostanza immobile fino a tanto che non siano separate dal suolo. Anche i pesci nelle peschiere, e gli animali selvatici nei boschi allora soltanto diventano un bene mobile quando i primi sono levati dalle peschiere, ed i secondi uccisi o presi. Codice Civile, § 295.

1007. I grani parimenti, le legne, ciò che serve al nutrimento degli animali e tutti gli altri frutti, benchè già raccolti, e così pure tutti gli animali e tutti gli strumenti rurali e gli utensili appartenenti al fondo si considerano fra le cose immobili fino a tanto che sono necessarj alla continuazione dell'ordinaria economica amministrazione del fondo. Codice sudd., § 296.

1008. Per egual modo appartengono alle cose immobili quelle che vengono erette sul fondo coll'intenzione che vi stieno permanenti, come le case e gli altri edifizj con tutto il raggio d'aria perpendicolare al fondo; così pure non solo le cose fisse nella terra o nel muro o assicurate con ferri o con chiodi, a cagione d'esempio le caldaje destinate alla fabbricazione della birra o dell'acquavite, e gli armadj incastrati nei Codice sudd. § 297.

muri, ma le cose eziandio destinate all'uso continuo d'un tutto, a dimostrazione d'esempio le secchie per cavar acqua, le corde, le catene, gli attrezzi per ispegnere il fuoco e simili.

### b) *Della comproprietà e della comunione di altri diritti reali.*

Codice Civile, § 845. 1009. Nella divisione de' fondi debbono segnarsi i confini reciproci, secondo la diversità della situazione per mezzo di colonne, di sassi o di pali in modo distinto ed immutabile. I fiumi, i monti e le strade sono confini naturali. Per allontanare l'inganno e l'errore si deve sui sassi, sui pali o sulle colonne destinate ad indicare i termini incidere delle croci, degli stemmi, dei numeri ed altri segni o interrare simili oggetti segnati sotto i termini stessi.

Codice sudd., § 850. 1010. Se per qualunque circostanza i segni de' confini sono stati guastati in guisa che potessero divenire affatto non conoscibili, ogni consorte può esigere la comune rinnovazione dei confini. Debbono citarsi a questa operazione i vicini dei di cui limiti si tratta, descriversi esattamente i confini, e secondo l'estensione delle linee de' rispettivi confini sostenersi da tutti le spese.

Codice sudd., § 851. 1011. Se realmente i confini non si possono più distinguere o se nasce lite in occasione di stabilirli, il tribunale mantiene prima di tutto l'ultimo stato di possesso. Quegli che con ciò si reputa gravato può produrre secondo l'ordine prescritto (§ 347 *del Codice Civile*) le prove ch' egli ha relative al diritto di possesso, alla proprietà o ad altro diritto.

Codice sudd., § 852. 1012. I mezzi più importanti di prova nel ristabilire i confini sono: la misura e descrizione od anche il tipo del fondo controverso; indi i libri pubblici ed altri documenti che vi si riferiscono; finalmente la dichiarazione di testimonj pratici ed il giudizio dato dai periti premessa la locale ispezione.

Codice sudd., § 853. 1013. Se niuna delle parti prova il diritto esclusivo di possesso o di proprietà il giudice divide lo spazio controverso in proporzione dello stato di possesso fin allora pacificamente

conservato. Se anche lo stato di possesso è dubbio, lo spazio controverso, assunti dei periti, si divide tra le parti litiganti in proporzione del possesso da cui nasce la pretesa, e in conseguenza di ciò si procede alla posizione dei termini.

1014. I solchi, le siepi morti o vive, gli steccati, i muri, i rivi di privata ragione, i canali, gli spazj voti e simili separazioni che esistono tra fondi vicini, si considerano come proprietà comune, a meno che non vi siano stemmi, inscrizioni o altri contrassegni ed altri mezzi di prova che dimostrassero il contrario (*). Codice Civile, § 854.

(*) Nel Capit. III della Parte I si sono accennate le disposizioni relative alla compilazione delle perizie dei compensi dovuti ai danneggiati colla esecuzione delle opere pubbliche; e nella nota allo stesso Capitolo vennero riportate le istruzioni dell' I. R. Governo Veneto sulle dette perizie, le quali possono anche applicarsi alle stime in genere dei fondi stabili. Si sono pure vedute nel Cap. VI di detta Parte le istruzioni sulle stime per fissare il contributo del R. Erario nella costruzione e conservazione delle strade attraverso degli abitati in continuazione delle postali esterne; ed allorchè si è parlato della bonificazione dei terreni paludosi e vallivi, nella Parte II vennero indicate le norme per la stima dei detti terreni da bonificarsi, non che quelle per desumere le indennità dovute dai proprietarj dei fondi agli intraprenditori in seguito all' effettuato asciugamento. Nella Parte III finalmente al Capit. VIII, si citarono alcune disposizioni sull' erezione ed adattamento dei fabbricati Erariali e dei Luoghi Pii, cosicchè nella Parte attuale non è rimasto che di trattare sulle altre determinazioni date intorno alle stime dei beni stabili, in cui si è trovato opportuno di includere alcuni stilati del cessato Collegio degli ingegneri di Milano che hanno relazione alle stime, non che le istruzioni che servirono di norma ai periti nello scorso secolo per stabilire il Censo Milanese.

# CAPITOLO II

## STIME PREVENTIVE PER NUOVE COSTRUZIONI E PER ADATTAMENTI E RIPARAZIONI D' EDIFICJ

1015. Presentandosi il bisogno di intraprendere qualche lavoro, sia di nuova costruzione, sia per adattamento di fabbriche esistenti, l'amministratore da cui dipende l'edificio da costruirsi od adattarsi, deve col mezzo di un perito dell'arte farne levare e trasmettere il disegno tanto in pianta quanto in elevazione coi corrispondenti spaccati, onde per tal mezzo si possa esattamente riconoscere in tutta la più grande estensione ciò che si tratta di fare, e portare un esatto giudizio non solo sulla solidità ed utilità dei proposti lavori, ma ben anche sulla distribuzione e comodità dell'edificio relativamente all'uso cui è destinato, quando si tratti di nuova fabbrica o di adattamenti che portino rilevanti variazioni. Istruz. 3 gennajo 1818, art. 1.

Nel caso di adattamenti di poca entità i quali non alterino la distribuzione del locale, oppure di semplici riparazioni, basta la presentazione di un abbozzo di pianta in cui siano specificate le dimensioni, compresevi le corrispondenti altezze di ciascun luogo da adattarsi o ripararsi.

1016. Il perito deve inoltre formare un' esatta e minuta descrizione di tutte le parti che compongono l'edificio da costruirsi o di quei luoghi almeno nei quali devono effettuarsi i lavori, se si tratta di semplici adattamenti o di riparazioni: è pure tenuto di stendere una ben dettagliata minuta delle opere da effettuarsi nella quale sono indicate la qualità e le dimensioni dei materiali e legnami, non che la qualità ed il Istruz. sudd., art. 2.

peso delle ferramenta da impiegarsi, ed esposte in via di annotazioni o postille tutte quelle circostanze che possono influire ad accrescere o diminuire il prezzo de' varj oggetti non che della mano d' opera, ecc.

Tanto la descrizione, quanto la minuta di stima ed i disegni devono essere dal perito firmati.

Istruz. 3 genn. 1818, art. 3.

1017. Variando i prezzi tanto della mano d' opera quanto dei materiali, dei legnami, delle ferramenta, ecc. secondo i luoghi, i tempi e la maggiore o minore affluenza di lavoro che circostanze straordinarie alle volte cagionano, è cura dei periti di unire ogni volta alle loro stime un quadro dei prezzi correnti tanto delle giornate distinte in estive e in jemali dei singoli operai, come muratori, manuali, garzoni, suolini, stuccatori, scalpellini, lavoranti da fabbro e da verniciatore, ecc. secondo le diverse classi di abilità loro, ecc., quanto della calce, della sabbia, dei materiali e legnami d'ogni specie e simili, giusta le diverse qualità e dimensioni dei medesimi, da specificarsi e distinguersi, così pure delle ferramenta. Questo quadro deve sempre essere riconosciuto dall'Amministrazione Municipale o Deputazione all' estimo del luogo, la quale deve certificare che i prezzi in esso esposti siano i più ristretti correnti in paese per ciascuno dei singoli oggetti non che dalla Regia Delegazione provinciale, che deve attestare la verità tanto delle firme delle Amministrazioni e Deputazioni suddette, quanto del menzionato quadro dei prezzi (*a*).

(*a*) Trattandosi di opere erariali oltre le suesposte discipline che devono essere rigorosamente osservate dagli ingegneri, l' I. R. Governo colla circolare 8 agosto 1820, n. 10856-2591, ha ordinato:

1.° Che ogni qualvolta occorrano dei lavori non possono questi intraprendersi se non vengono in prevenzione dal dipartimento fabbriche (ora I. R. Ufficio Fabbriche) esaminati i relativi piani, disegni e calcoli preventivi all' oggetto di riconoscere se la progettata fabbrica possa eseguirsi coll' impiego di una minor quantità di materiale od altro risparmio senza pregiudizio dell' opera ed anche con maggior vantaggio della medesima.

2.° Che specialmente nelle erezioni di nuove fabbriche i direttori di esse e gli ingegneri abbiano da limitarsi agli oggetti più *necessarj*, più *utili e corrispondenti allo scopo,* e che sia loro speciale dovere d'osservare la massima economia in quanto sia compatibile colle tre qualità succennate.

# CAPITOLO III

## STIME PREVENTIVE DI BENI STABILI E CASE ANNESSEVI

1018. Quanto ai beni stabili che si avessero ad acquistare, alienare o permutare, i periti delegati a farne la stima hanno cura di indicare nelle loro relazioni la denominazione, l'ubicazione territoriale, il sistema di condotta, se a masseria, mezzadria, terzadria, boaria, ecc., il nome del lavoratore, il numero dei pezzi in cui fosse diviso lo stabile, la quantità dell'annua semente o semina di cui è suscettibile ogni pezzo, la misura superficiale desunta dai catasti locali, e l'estimo al medesimo incumbente. Detta misura ed estimo devono servire di norma anche per le volture, ossia trasporti. Istruz. 3 genn. 1818, art. 4.

1019. Quando lo stabile si trova affittato s'indica il nome e cognome dell'affittuario, la durata della locazione e la sua scadenza, l'annua corrisposta, ossia fitto; la data ed il rogito dell'istromento o della scrittura, e le principali condizioni attive e passive; e nei parziali casi viene indicato se l'affitto sia complessivo d'altri beni. Istruz. sudd., art. 5.

1020. Si descrivono quindi i singoli pezzi di terra integranti lo stabile cadente sotto la stima colla parziale denominazione e misura, sua qualità caratteristica, attitudine e posizione, cioè se aratorio, nudo o arborato o vitato; se bosco, prato, ecc.; se buono, mediocre o d'infima squadra; se in monte, in piano, in colle; se di scolo felice o infelice; se adacquatorio, ovvero Istruz. sudd., art. 6.

asciutto, e di qual genere di coltivazione sia particolarmente suscettibile; anche i limiti e le coerenze entro cui trovasi circoscritto ciascun pezzo, forma una parte principale della descrizione, e devono essere tali da non lasciare dubbio alcuno sull'identificazione del medesimo (*a*).

Istruz. 3 genn. 1818, art. 6.

1021. Ne' pezzi, ove se ne trovino, vengono descritte le case rustiche e gli altri edificj inservienti ai fondi da stimarsi, distinguendo il numero de' luoghi, il loro uso, la struttura e la qualità in genere dei medesimi.

(*a*) Nelle descrizioni dei fondi appartenenti ad un concorso di creditori si devono aver presenti le disposizioni contenute nei seguenti paragrafi del Regolamento del processo civile.

§ 94. « Dovendosi descrivere e stimare un fondo appartenente alla » massa di concorso, si dovranno rendere intesi i creditori prenotati sul » fondo medesimo, come anche il debitore del giorno, dell'ora e del » luogo a ciò destinati, ed essere loro notificati i periti scelti dal giudice, » affinchè, avendo eglino contro alcuna delle nominate persone eccezioni » da fare, possano venir dal giudice sostituiti degli altri; dovendosi del » resto questa descrizione e stima senz'altro eseguire nel giorno a ciò » destinato e notificato, quand'anche non comparisse alcuno de' creditori » e nè meno il debitore.

§ 95. I periti dovranno descrivere il fondo appartenente al con- » corso tanto in genere e per intero, come ancora nelle sue singole » parti delle quali è composto; primieramente dovranno rilevare il » valore che il fondo ha nel suo totale, quando esso restasse unito; e » poscia nel caso che ne fosse praticabile la divisione, notare in quante » parti, e in qual maniera esso possa venire diviso senza diminuire il » valore di tutto il fondo ed esporre l'importo di ciascuna di queste » porzioni in particolare.

» § 96. Sopra ciascuna di queste descrizioni e stime è facoltativo » a ciascun creditore presente e così ancora al debitore di dare ai periti » i ricordi: questi si dovranno marcare nel protocollo unicamente col- » l'avvertenza se ed in quanto di essi ne avranno i periti fatto uso » oppure per qual motivo ad essi non siasi avuto riguardo. Nè il de- » bitore, nè gli uffiziali agenti sul fondo potranno denegare ai periti » alcuna notizia interessante per la stima, nè l'ispezione dei conti » originali di molte annate quando eglino la ricercassero.

» § 97. Quando i periti riconoscono che il fondo è suscettibile » di divisione, deve l'amministratore della massa aver cura perchè » almeno prima di venire alla terza subasta sia rilevato e schiarito se » forse per riguardi politici non sianvi ostacoli alla distrazione parziale. »

1022. Di pezzo in pezzo si marcano altresì le servitù attive e passive per esempio di passaggio, carrate e simili. Istruz. 3 genn. 1818, art. 8.

1023. Rispetto ai fondi adacquatorj si descrivono le ragioni d'acque, l'origine delle medesime il loro corso, gli edificj la cui manutenzione incumbesse in tutto o in parte ai beni da stimarsi. Qualora poi si tratti di vasti tenimenti da stimarsi separatamente, e che siano provvisoriamente irrigati da una o più fonti proprie, oppure con acque livellarie o d'affitto, in tal caso si applica a ciascuna frazione la rispettiva quantità d'acqua, ruota od orario; come pure s'indica la quota degli spurghi, delle manutenzioni e di quant'altro può occorrere nel loro uso comulativo e separato, sempre a condizione che tanto la quantità d'acqua come gli orari e tutti i pesi alle medesime inerenti, siano esausti senza eccesso, nè difetto. Istruz. sudd., art. 9.

1024. Deve essere registrato nella detta relazione l'entità, specie e valore delle sementi, dei bestiami, attrezzi ed altre scorte vive e morte, il cui importo va in aumento del valore dei fondi. Istruz. sudd., art. 10.

1025. Rispetto agli oneri de' livelli e delle decime afficienti il fondo, esclusi i semplici debiti, ancorchè specialmente ipotecati, e tra questi anche i censi, si deve indicare la loro origine, quantità e valore, come anche la persona, università o corpo cui essi sono devoluti, e rispetto alle decime in quale quota si corrispondano e su quali generi cadano. Si enunciano pure le servitù pubbliche cui fosse soggetto il fondo, come sono il *jus pascendi* e il *jus lignandi*, ecc. Istruz. sudd., art. 11.

1026. La relazione del perito viene chiusa col giudizio di stima in cui sono precisati i principali oggetti avutisi di mira come anche dichiarato con quali norme e basi siasi proceduto segnatamente per la fissazione del capitale, e se nel risultato finale siansi contemplate le attività e passività sopradescritte, e quale sia l'epoca del possesso ritenuta a favore dell'acquirente (*b*). Istruz. sudd., art. 12.

(*b*) Il rispettato Decreto Governativo, 20 settembre 1841, n. 32285-5504, ha disposto « che nelle stime degli stabili sia da esprimersi co-» stantemente la capitalizzazione in ragione del 100 per 5, ma che i » periti siano in dovere, allorchè questa misura per le circostanze locali » apparisca troppo depressa, d'indicare anche quella che stimeranno

Istruz. 3 genn. 1818, art. 13.

1027. Quando i fondi stimati sono affittati comprensivamente ad altri, si precisa nella relazione la quantità di fitto in un colla entità delle appendici e delle migliorie obbligate tanto nella totalità come in riparto, e così pure le ragioni d'acqua e gli altri patti analoghi dovendosi in ogni caso di fitto cumulativo eseguirne il riparto.

Istruz. sudd., art. 14.

1028. La minuta di stima che deve accompagnare in un separato foglio la relazione, porta in fronte ed in corrispondenza di quella la denominazione, l'ubicazione territoriale, la provenienza e la misura superficiale del fondo stimato desunto dai catasti locali, le singole qualità e colture praticate ne' terreni stimati, e tutti gli altri elementi di fatto da cui fu dedotta la stima.

Istruz. sudd., art. 15.

1029. Deve quindi premettersi al calcolo una circostanziata informazione de' seguenti oggetti:

I.° Sul fitto attuale e sulle principali condizioni, ed essendo il fondo inaffiato si enuncia, se è possibile, per norma del revisore il fitto dell'ultima locazione quantunque scaduta;

II.° Sull'indole e natura dei terreni, sulla qualità buona o cattiva dei generi prodotti, e sulla città, borgo o terra in cui se ne fa lo smercio;

III.° Sul sistema di condotta generalmente praticato nel territorio, ed adottato nella stima; in qual proporzione giusta il detto sistema si dividano i singoli prodotti, e quali siano gli obblighi principali rispettivamente incumbenti al massaro, mezzadro ed al padrone. Rispetto ai prati che si trovano isolati, si enuncia l'uso locale o di tenerli e segarli per economia, o di assegnare per le spese una quota di prodotto o di affittarli in erba, ecc. Pei boschi poi che fossero egualmente staccati dai fondi, si indica la pratica locale o di farli tagliare economicamente o di assegnare una quota de' prodotti ai lavoratori;

IV.° Sulle diverse qualità dei terreni colla quantità corrispondente a ciascuna di esse, sicchè sommate presentino la totale misura superficiale;

» più congrua, fatto però obbligo ai periti di attenersi nelle relazioni e » nei calcoli di stima alle precise risultanze di fatto. » Una tale determinazione resta pure contenuta nella Circolare della Delegazione provinciale di Milano, 29 settembre 1841, n. 27118-2167.

v.° Sulla ruota agraria di coltivazione ivi praticata, come la più proficua economica ed analoga a que' fondi. Pe' boschi cedui si indica invece ogni quanti anni si taglino, e rispetto ai prati quanti tagli di fieno ammettano e come si godano i pascoli residui.

1030. All'informazione succede il conteggio della stima. I prezzi adequati sui quali deve fissarsi il valore dei prodotti, sono quelli così detti legali o della centenaria, e questi devono essere desunti dai registri civici del luogo ove se ne fa ordinariamente o se ne dovrebbe fare lo smercio e certificato delle Autorità locali. Il perito deve unire alla minuta di stima tali certificati (1). Istruz. 3 genn. 1818, art. 16.

1031. Nell' annua cavata lorda che forma la base di stima, i prodotti possono esprimersi giusta la misura e i pesi del luogo ove giace il fondo, salvo quanto in punto misure resta prescritto inferiormente sotto le prescrizioni generali. Istruz. sudd., art. 17.

Ciascun prodotto, ove si pratichi il sistema di masseria, mezzadria, terzadria, ecc., si espone da prima nella sua totalità cui succede la deduzione della semente, ed indi della parte colonica onde risulti la vera quantità o valore della sola parte domenicale costituente la rendita lorda del fondo.

1032. Il perito deve astenersi, per quanto è compatibile col sistema agrario e colle circostanze locali, dall' esporre nella minuta diversi prodotti sotto un solo confuso nome generico e sotto i loro propri nomi distinti bensì in quanto a sè stessi, ma accumulati in una sola quantità e portanti un sol prezzo indiviso, come si astiene non meno dal rappresentare la rendita dei marzatelli e legumi con una parte aliquota del valore del frumento. Istruz. sudd., art. 18.

1033. Si mette a calcolo nella rendita tutta quella quantità di fieni, foglie d'alberi e pascoli che fosse riconosciuto sovrabbondante al mantenimento dei bestiami necessarj alla coltivazione, segnatamente ove coi prati e coi terreni pascolivi e selvati si mantengono bestiami da frutto, pecore, ecc. Anche nella stima dei boschi e delle selve, il cui sottoposto fondo serve di pascolo, viene questo calcolato nella rendita; come non si ommette il prodotto autunnale delle foglie cadute, ove si costumi di raccoglierle. Istruz. sudd., art. 19.

Istruz. 3 genn. 1818, art. 20.

1034. Come parte integrante la rendita del fondo deve aggiungersi anche il frutto delle migliorie utili che per patto speciale fossero convenute ne' rispettivi affittamenti, e la cui inesecuzione fosse imputabile a debito del conduttore in fine di locazione. Sotto questo titolo adunque deve essere contemplata la maggior estensione convenuta dei canapai, piantagioni di viti, gelsi, ulivi, ecc., avvertendo però che siffatti articoli entrano piuttosto a rendita che a capitale secondo le diverse epoche in cui dovevano o dovranno essere eseguite.

Istruz. sudd., art. 21.

1035. Oltre i prodotti molteplici reperibili del fondo si devono contemplare nella rendita del medesimo anche i diversi patti onerosi che, giusta la più comune pratica del territorio, incumbono ai lavoratori nel sistema di colonia che si è adottato come più vantaggioso, non escluse le appendici, i fitti di casa, le *antiparti elette* e simili che soglionsi percepire dai proprietarj; come non si tralascia di comprendere nella rendita il ricavo che possa farsi dalla parte dei maceratoi soprabbondante al bisogno del fondo, ove se ne trovino.

Istruz. sudd., art. 22.

1036. Nel rilevare l' entità dei prodotti si devono avere altresì i debiti riguardi all'intrinseca attitudine del fondo non per anche sviluppata o per incuria o per mancanza di coltivazione, ovvero per altre cause estrinseche ed accidentali (*c*).

(*c*) Quando occorra di procedere alla stima di uno stabile comunale del quale possono essere noti i prodotti del suolo, è importante che il perito non si limiti a dare un' idea del ricavo complessivo dello stabile, ma deve anche indicare la quantità dei prodotti per ogni pertica censuaria, sia dei foraggi se il fondo è a pascolo, sia delle legne se è a bosco.

Queste notizie servono a far conoscere quale possa essere la quantità de' bestiami che possono pascolare nel fondo, e quale possa essere il prodotto delle legne ridotte in carbone; ed in tal modo si evita ogni motivo di dubbio sulla tenuità dei prezzi che potessero talvolta rilevarsi nelle stime, quando si confrontano con quelli ottenuti dall' esito delle aste ordinate per l' alienazione del fondo.

*Circolare Governativa*, 26 *aprile* 1817, *n.* 1065-1845.

L'I. R. Governo Veneto poi relativamente ai progetti di permute di fondi appartenenti o a mense beneficiarie, od a corpi tutelati con altri fondi di privata proprietà, colla Circolare 14 giugno 1819 ha dichiarato che, dovendo le rispettive perizie indicare gli elementi da cui

1037. Siccome poi non ostante la cognizione dell'indole dei terreni e della loro suscettibilità è opportuno di convalidare e concretare le idee generali della località colle particolari informazioni ed esperienze, deve quindi riflettersi dai periti che il quantitativo dei prodotti dichiarati dagli affittuarj, dai finitimi o dai coloni, e quello ancora desunto dai libri di Amministrazione o da altri simili registri va considerato come già depurato dagli infortunj, essendo per sè manifesto che tali risultati comprendono soltanto que' prodotti che furono realmente incassati nel periodo in cui cade l'informazione o il registro. Istruz. 3 genn. 1818, art. 23.

1038. Allorquando poi occorra il caso di non avere e di non dovere far conto delle predette informazioni e registri, in questa ipotesi per la deduzione de' casi fortuiti si seguono in massima le norme consuete e vigenti in ciascuna provincia, ma però con quella congrua gradazione che si manifesta negli effetti di simili accidenti, come detta la ragione e l'esperienza, dovendosi in ogni caso escludere qualunque deduzione per questo titolo sull' annuo ricavo di legna morta, sulle appendici, ossia onoranze, non che sui fitti delle case. Istruz. sudd., art. 24.

1039. La deduzione poi a titolo di amministrazione oltre che deve farsi dopo che la rendita è già depurata dai casi fortuiti, questa viene altresì graduata a norma del maggiore o minore impegno che porta la coltivazione di ciascun corpo stimato, come anche del sistema di condotta con cui si svolge la stima stessa, altro essendo amministrare un' intralciata possessione e podere, altro un fondo aratorio nudo, ovvero un semplice prato, un bosco e simili, altro un fondo condotto a mezzadria, ed altro quello lavorato per economia. Istruz. sudd., art. 25.

1040. La deduzione dell'interesse corrispondente al capitale de' bestiami necessarj alla coltivazione viene eliminata in Istruz. sudd., art. 26.

deve scaturire il reale valore dei beni che non possono consistere se non se nel calcolo dei prodotti di cui sono suscettivi, si ritiene in massima « che a piena conoscenza dell' interesse che alle pie cause ne può de- » rivare da simili contratti, nelle perizie da erigersi nei singoli casi, il » valore dei diversi fondi debba essere esposto sotto il triplice aspetto » dell' ammontare della rendita, del frutto del capitale e del valore dei » prodotti, e che le stesse perizie debbono essere previamente rivedute » ed approvate dall' ingegnere in capo della provincia. »

*Collezione Veneta* 1819, *Parte I.*

quei casi e luoghi ove il loro aumento e ricavo compensi quest'interesse, ed ove il colono corrisponde per questo titolo un correspettivo qualunque separato ed estraneo alla rendita del fondo, come sarebbe un *antepartem* a titolo di giovatico, un'appendice e simili, i quali articoli devono escludersi perciò dalla rendita.

Istruz. 3 genn. 1818, art. 27.

1041. Per la stessa ragione si pone a deduzione ed a sgravio della domenicale l'interesse delle sementi nella sola quota alla stessa incumbente; ed allorquando nel sistema di condotta ritenuto in perizia questa somministrazione venga addossata al colono, in questo caso siffatta deduzione dev'essere integralmente ommessa. In ogni caso poi la deduzione a titolo di scorte mancanti dev'essere sempre in proporzione ed in relazione col sistema agrario adottato in minuta.

Istruz. sudd., art. 28.

1042. Qualora la pratica generale del territorio e la buona agricoltura richiedano che si versino nei terreni anche degli strami, concimi e simili somministrati dalla località, ma procurati fuori del fondo stimato, è cura del perito di far entrare nella classe delle deduzioni annue anche questa spesa, ristrettiva sempre alla sola quota incumbente alla domenicale, e nella quantità ragguagliata sopra un dato periodo d'anni, aumentando però a proporzione anche i prodotti derivabili in maggior copia da questa spesa forzata, a cui niun proprietario vorrebbe sottoporsi senza un correspettivo e certo vantaggio.

Istruz. sudd., art. 29.

1043. Non è mai lecito l'introdurre in deduzione per mantenimento dei bestiami necessarj alla coltivazione alcun articolo di fieno, foglia d'alberi e pascoli, se prima non siano consunti quelli naturalmente derivanti dal fondo stesso, e molto meno il surrogare pel titolo suddetto alcuno di essi articoli della miglior qualità ed estranei al fondo per mettere poi a rendita quelli di più infima qualità nascenti dal fondo stesso.

Istruz. sudd., art. 30.

1044. Nel giudicare dell'importo delle riparazioni o ristauri annui si ha di vista ch'essi non tendano che a provvedere allo conservazione della cosa nello stato suo originario combinato coll'uso cui deve direttamente servire.

Istruz. sudd., art. 31.

1045. Nel dedurre poi dalla rendita l'interesse dei ristauri, non sono ammissibili fuorchè i ristauri istantanei ossia urgenti (dei quali deve sempre trasmettersi in un colla minuta di stima

una dettagliata nota), giacchè oltre questo termine estremo, cioè pei meno urgenti resta provveduto coi ripari annui a tal uopo destinati. Per oggetti d'istantaneità si devono ritenere soltanto le parti esistenti e realmente guaste, ed anche in questo caso conviene contrapporre al loro importo tutti i patti ed obblighi incumbenti al colono a sollievo del padrone, come sono i carreggi, la mano d'opera e simili. Non è quindi lecito l'introdurre giammai nel calcolo costruzione d'opere nuove, ovvero una rifusione o rimonta tale delle vecchie per cui i ristauri vestano la natura di migliorìa, e prendano un carattere diverso dall'originale, oppure che il loro montante non corrisponda al merito della cosa, nè al fine cui essi sono diretti.

1046. Nelle deduzioni non si ammette il trasporto delle derrate a carico della domenicale, ritenendosi essere ciò un peso inerente al sistema di colonia o mezzadria. Istruz. 3 genn. 1818, art. 32.

1047. Deve pure escludersi qualunque deduzione a titolo di servitù per carrate, transiti o accessi, allorquando i fruttati siano desunti dalla sola parte coltivabile, e quindi già depurata da quei tratti di terreno che rimangono inoperosi per gli usi suddetti. Istruz. sudd., art. 33.

1048. Fra le deduzioni annue ha pur luogo quella dell'imposta prediale a termini di perizia. Per ora venne determinato in via provvisoria che tale deduzione di carichi prediali, sopra immobili ove esiste il censimento milanese, sia calcolato in ragione del 100 per 5 sull'adequato delle imposte tanto regie che comunali effettivamente pagate nell'ultimo decennio da giustificarsi colla produzione di un certificato o prospetto che viene rilasciato dai Regj Commissarj Distrettuali. Circolare gov. 20 giugno 1843, n. 18622-1417. Istruz. 3 genn. 1818, art. 34.

In quanto poi ai territorj di estimo provvisorio, ove non esiste il censimento milanese, si è trovato per ora di stabilire che ad eccezione delle stime per occupazioni nella costruzione di strade regie o comunali, non che per garanzia di gestioni o mutui, nei quali casi è da operarsi la deduzione nel modo suavvertito, debbasi dal valor *capitale* desunto dalla rendita netta, ragguagliata in ogni caso in ragione di lir. 100 per ogni lir. 5, dedursi il capitale di millesimi 67 italiani (aust. lir. 0,771) per ogni scudo milanese di valor *reale,* compreso pure in questa misura ogni aggravio di qualunque sorta. Si ha però riguardo Circolare gov. 20 sett. 1841, n. 32285-5504.

di applicare tale deduzione allo stato del rispettivo stabile all'epoca del 27 maggio 1828, provvedendosi perchè nel caso di livello ove i beni non abbiano estimo, ovvero abbiano estimo troppo basso in paragone a quello calcolato nella perizia, debba l'enfiteuta pagare al Comune la differenza col carico effettivo fino all'attuazione del nuovo censo. In ogni caso è sempre necessario che sia aggiunto alle stime il certificato o prospetto che viene rilasciato come sopra dai Regj Commissarj distrettuali di quanto per causa d'imposte fu sborsato nel precedente decennio.

Istruz. 3 genn. 1818, art. 35.

1049. Nei paesi dove il pagamento dell'imposta è a carico del colono in qualche parte, si deduce dal valor capitale del fondo la sola parte del capitale passivo calcolato per le imposte, la quale corrisponda alla quota d'imposta gravitante sulla domenicale; per esempio dove il colono concorra per la metà, se il detto capitale di millesimi 67, importi per ipotesi lire diecimila, si deducono dal capitale del fondo lire cinquemila.

Istruz. sudd., art. 36.

1050. Le piante da cima tanto infruttifere quanto fruttifere si valutano nell'aspetto di capitale o di rendita, come più torna a vantaggio del venditore che vi ha diritto. Il perito deve unire alla minuta di stima una nota dettagliata di tali piante specificate secondo la loro qualità e stazione o grossezza, come pure delle piantagioni novelle de' gelsi, viti, ulivi e simili non anco a frutto (*d*).

(*d*) La classificazione delle piante da cima, de' moroni e frutti è varia nelle diverse provincie del Governo Lombardo. Nel milanese e nel comasco si dicono *da Stroppa*, quelle col diametro di circa un quarto di oncia (0.$^{m}$ 012).

*Maneggie* quelle grosse da una mezz'oncia ad un'oncia (dalli 0.$^{m}$ 024 alli 0.$^{m}$ 05)

*Palo* da un'oncia alle due (dalli 0.$^{m}$ 05 alli 0.$^{m}$ 10)

*Palone* dalle once due alle tre (dalli 0.$^{m}$ 10 alli 0.$^{m}$ 15)

*Cantilo* dalle once tre alle quattro (0.$^{m}$ 15 alli 0.$^{m}$ 20)

*Cantilone* dalle once quattro alle cinque (dalli 0.$^{m}$ 20 alli 0.$^{m}$ 25)

*Terzera* dalle once cinque alle sei e mezzo (dalli 0.$^{m}$ 25 alli 0.$^{m}$ 325)

*Somero* dalle once sei e mezzo alle otto (dalli 0.$^{m}$ 325 alli 0.$^{m}$ 40)

Le altre piante di maggiore grossezza si notano colla indicazione dell'onciato rispettivo, cioè dalle once otto alle once dieci, dalle once dieci alle once dodici, ecc., ecc.

Il Carpano nel commento al cap. 393 vol. II degli statuti di Milano

1051. Quelle piante poi che sono valutate a capitale o perchè non abbastanza fruttifere, o perchè del tutto infruttifere, fossero ben anche piantagioni novelle, non devono soggiacere alla deduzione della tassa prediale, ma cedere nel totale loro importo in aumento del capitale, in aggiunta alle quali si mette a calcolo non solo quello dei tagli maturi nei boschi cedui e nei fondi selvati, ma quello altresì derivante dall' incremento di produzione portato da un qualunque periodo di anni dopo l'ultimo taglio, dovendosi e gli uni e gli altri considerare come un capitale accumulato da una serie di frutti non percetti e spettanti al proprietario. Istruz. 3 genn. 1818, art. 37.

1052. La stessa massima corre per le scorte de' bestiami, sementi, attrezzi e simili, i quali articoli devono anch'essi aggiungersi al valor capitale già depurato dalla stessa prediale. Istruz. sudd., art. 38.

1053. Deve finalmente dedursi dal valor del fondo, ed in ragione di lir. 100 per ogni lir. 5, l'importanza capitale de' livelli, delle decime e degli altri oneri che si pongono a carico dell'acquirente, avuto riguardo, rispetto ai livelli, anche ai laudemj ed agli altri pesi cui fossero di tempo in tempo soggetti i livellarj verso il direttario. Istruz. sudd., art. 39.

1054. Ritenuto che gli spazj incolti, ed attualmente di niuna rendita, vengano valutati per quel prezzo capitale che da essi se ne può ritrarre in ordinario commercio, in tal caso non è ammessa alcuna deduzione di tassa prediale, dovendosi intendere anche pel detto prezzo che il medesimo sia già depurato da qualunque spesa o perdita anche per amministrazione, infortunj, ecc. Istruz. sudd,, art. 40.

1055. Si ritene egualmente incongrua la deduzione della tassa prediale sulle ragioni d'acqua di qualunque specie ed uso, come sui diritti di pesca, estranei al dominio del fondo ed il loro valore viene egualmente desunto dalla rendita netta in ragione di lire 100 per ogni lire 5. Istruz. sudd., art. 41.

1056. Liquidato su queste tracce ed ordine il valor capitale del fondo, s'istituisce rispetto a quelli attualmente affittati il relativo calcolo di paralello ne' termini e modi che vengono successivamente indicati. Istruz. sudd., art. 42.

indica pure una consimile classificazione delle piante, ma con qualche piccola differenza tanto nella grossezza che nella denominazione.

Istruz. 3 genn. 1818, art. 43.

1057. Per gli edificj e le case, la relazione di stima deve presentare la denominazione della casa od edificio di cui si tratta, la sua ubicazione, la provenienza, l'uso e l'estimo al medesimo incumbente.

Istruz. sudd., art. 44.

1058. Quando la casa o l'edificio trovisi affittato, s'indica, come nei fondi, il nome dell'affittuario e degl'inquilini, la durata della locazione, la sua scadenza, l'annuo fitto o corrisposta, la data ed il rogito dell'istromento o scrittura, e se l'affitto sia complessivo di altre case o fondi.

Istruz. sudd., art. 45.

1059. Si descrivono in seguito i singoli luoghi o membri componenti la casa o l'edificio co' suoi accessorj, macchine, ecc., la loro struttura e qualità generica, non che i limiti e le coerenze entro cui trovasi circoscritto in un colle servitù attive e passive, le ragioni d'acque inservienti agli edificj, il loro parziale uso dopo la ruotazione e simili.

Istruz. sudd., art. 46.

1060. Sono in essa relazione dettagliate le scorte che fossero inerenti agli edificj, e gli oneri afficienti i medesimi, e questa viene chiusa col valor finale della stima e colla quota di fitto percepibile dall'acquirente nei casi d'affitto complessivi, o come meglio viene inferiormente spiegato.

Istruz. sudd.; art. 47.

1061. Qualora poi si tratti della vendita di parte soltanto d'un fabbricato, è cura del perito il riconoscere e dichiarare l'innocuità dello scorporo, ed in questo caso la relazione della stima viene corredata del relativo tipo in misura indicante la distribuzione e l'ordine che regna tanto nella frazione in vendita, come nell'adjacenza del residuo, onde si possa decidere intorno alla più congrua separazione. Negli altri casi basta che la minuta di stima sia accompagnata da un semplice abbozzo di pianta in cui siano notate la lunghezza, larghezza ed altezza almeno del pian terreno della casa od edificio stimato, e specificata l'altezza dei piani superiori per le opportune indagini e confronti all'occasione di qualche dubbio.

Istruz. sudd., art. 48.

1062. Nella relativa minuta di stima, da presentarsi egualmente in un foglio separato e distinto dalla relazione, si premette una circostanziata informazione sugli affitti, come nei fondi sullo stato attuale della casa od edificio, sulle circostanze parziali della località e sui diversi rapporti fisici e commerciali che possono influire ad accrescere o diminuire il merito segnatamente degli edificj.

1063. Il valore tanto dei fabbricati come degli edificj deve sperimentarsi sotto due diversi aspetti, ossia sotto un conto biforme, il primo de' quali è basato sulla rendita netta ridotta a capitale nella ragione di lire 100 per ogni lire 5, ed il secondo conflato dall'importo dei materiali, dell'area e degli altri articoli ritraibili dalla demolizione; ed in qualunque caso deve ritenersi fra i due risultati il più vantaggioso alla parte tutelata, intendendosi con ciò derogato al metodo invalso presso alcuni periti di ritenere per risultato finale un medio aritmetico desunto dalla compenetrazione di due oggetti cotanto fra loro disparati (*e*). Istruz. 3 genn. 1818, art. 49.

1064. Nella stima desunta dalla rendita non può farsi entrare in deduzione altro elemento, fuorchè l'importo delle riparazioni o ristauri annui, le spese di spurghi ove occorra, l'interesse delle riparazioni istantanee, delle quali deve sempre presentarsi in un colla stima una circostanziata nota e la tassa prediale, esclusa qualunque altra dipendente dall'amministrazione, dagl'infortunj, ecc. (*f*). Istruz. sudd., art. 50.

(*e*) Qualora però si tratti di una cauzione ipotecaria sopra una casa con riguardo al disposto del § 1374 del Codice Civile non deve estendersi la perizia del suo valore anche all'area ed ai materiali della medesima a termini del sopracitato art. 49 delle istruzioni 3 gennajo 1818, bastando in simil caso che la stima sia compilata coi metodi generalmente seguiti dai periti per le stime giudiziali de' beni stabili, presentandone però tutte le notizie per poterne eseguire una revisione tecnica.

*Decreto Governativo* 22 *Dicembre* 1844, *n.* 22566-2892.

(*f*) Allorchè trattasi di peritare degli edificj dietro incarico privato tanto per alienazione o divisione, quanto per garanzia di gestione o mutui, è costume degli ingegneri-architetti di far entrare nelle deduzioni anche il premio da corrispondersi annualmente agli istituti di assicurazione per gli incendj onde guarentire da questo canto l'edificio. In tal caso è pure costume di accettare in pegno l'edificio non per la metà del suo valore, giusta la disposizione del § 1374 del Codice Civile, ma bensì per due terzi dello stesso valore equiparandolo così ai fondi e beni stabili. Per le cauzioni però risguardanti l'interesse della pubblica amministrazione e dei corpi morali, S. A. I. il Serenissimo Arciduca Vice-Re con ossequiato rescritto 12 dicembre 1831, n. 11595, ha determinato per massima, non doversi ricevere in pegno a titolo di cauzione le case che per la metà del loro valore ancorchè assicurate dai danni di un incendio.

L'I. R. Governo Veneto poi colla Notificazione 20 agosto 1828,

Istruz. 3 genn. 1818, art. 51.

1065. Nel calcolo dei materiali ed area non si ammette altra deduzione fuorchè quella della tassa prediale, giacchè qualunque altra riuscirebbe contraddittoria all'ipotesi della demolizione. Qualunque poi sia il metodo con cui si è concretato il valore del fabbricato, allorquando si tratta di fabbricati non censiti, ma esistenti in un luogo ove è in corso il censimento milanese, devono in tal caso i periti dedurre la tassa prediale in ragione di millesimi 67 italiani (aust. 0, 771) per ogni scudo di valor *reale*.

Istruz. sudd., art. 52.

1066. Nel caso che l'alienazione cada sopra una frazione di fabbricato che altronde possa alienarsi nella sua integrità, ammessa sempre l'innocuità dello scorporo, si ritiene in massima che tutte le spese di separazione debbano incumbere all'acquirente senza compenso; ed in questo caso è obbligo del perito di precisare tutte quelle operazioni che creda necessarie per la più congrua ed innocua separazione, come anche quelle prescrizioni che fossero riconosciute indispensabili alla reciproca indennità, ed a togliere possibilmente ogni servitù che fosse per derivare a danno della restante parte non caduta nell'alienazione.

Istruz. sudd., art. 53 e 60,

1067. A compimento poi anche della stima delle case e degli edificj s'instituisce il conto di paralello che si presenta nella minuta, non già nel suo risultato finale, ma in un dettaglio bastantemente esteso, onde si manifestino i motivi e le tracce delle operazioni e massime seguite.

Istruz. sudd., art. 61.

1068. Nel depurare il fitto in corso (primo termine di rapporto) si mettono a calcolo in aumento o diminuzione del

ha disposto in proposito quanto segue. Le somme di compenso per danni cagionati dagli incendj, le quali sieno da pagarsi dalle società di assicurazione ai proprietarj di edificj assicurati, non possono essere tolte alla loro destinazione, cioè al ristabilimento degli edificj incendiati, nè per effetto di cessioni, nè in forza di decreto giudiziario o di un atto esecutivo, ma debbono essere impiegate all'oggetto suespresso a guarentia ad un tempo dei creditori ipotecarj.

Potendo pertanto emergere il bisogno di dover far entrare nelle deduzioni delle stime degli edificj la quota per l'assicurazione degli incendj, si è creduto opportuno di presentare nella nota (2) la tabella dei premj da corrispondersi alle Società assicuratrici contro i danni cagionati dal fuoco e dal fulmine.

medesimo tutti i patti onerosi rispettivamente incumbenti al conduttore ed al locatore, seguendo le vigenti investiture, coll' avvertenza che nella liquidazione si ritiene la tassa prediale nella stessa misura stata dedotta nella minuta di stima.

1069. Nel caso che il fitto in corso, rispetto ai fondi, sia stato stipulato col patto di ristoro a carico del locatore, la somma da dedursi dal fitto nel paralello, a titolo d'infortunj, deve stare al fitto totale, come la somma dedotta nella minuta per lo stesso titolo dalla rendita brutta sta al totale della stessa rendita brutta, ridotta però a pari circostanze del fitto. Istruz. 3 genn. 1818, art. 62.

1070. Essendo poi diversa la spesa di amministrazione di un fondo valutato nel sistema di mezzadria, economia, ecc., dalla spesa di amministrazione di un fondo stesso affittato in numerario, la qual spesa in questo è notabilmente minore che nel primo; così avverte il perito che un tal capo di deduzione nel conto di paralello non deve essere ragguagliato come nella minuta, ma la deduzione per la spesa d'amministrazione va diminuita nel paralello secondo i casi, ed a dettame del prudente ed imparziale suo giudizio. Istruz. sudd., art. 63.

1071. Dall' interesse del capitale stimato rispetto ai fondi, prima di paragonarlo col fitto depurato in corso, si deve prededurre l' interesse del valore delle piante considerato a capitale, come quello che è distraibile e realizzabile all' istante senza alcuna diminuzione dell'annuo fitto o corrisposta. Istruz. sudd., art. 64.

1072. Ultimate su queste basi le minute di stima, i parziali loro risultati finali devono essere ridotti e riportati a moneta austriaca nelle corrispondenti relazioni; e qualora le perizie sieno divise in molte pezze, è obbligo de' periti il riassumerle in un prospetto. Istruz. sudd., art. 65.

# CAPITOLO IV

## PRESCRIZIONI SULLA VENDITA DEI BENI COMUNALI. (a)

1073. I beni stabili dei comuni sono coltivati od incolti. I beni incolti è ordinato che si debbano vendere con sollecitudine, compatibilmente però colle pratiche da premettersi, coi riparti e colle occorrenti trattative in genere. Dei beni coltivati si deve promuovere l'alienazione, riuscendo essa di vantaggio per l'amministrazione del comune proprietario, e per la coltivazione dei beni in genere.

Istruz. annesse alla Cir. Gover. 19 agosto 1842, n. 19634-3488, art. 1, 2 e 3.

1074. Appartengono alla categoria dei beni coltivati, i campi e prati messi a coltura, i boschi, le case, gli edificj e tutti i fondi che non sono abbandonati al vago e continuo pascolo.

Istruz. sudd., art. 5.

1075. Le *malghe*, dette anche *monti casoni*, sono pure da annoverarsi fra i beni coltivati, e quindi non si comprendono fra quelli di cui è ordinata assolutamente la vendita, poichè con questa sarebbero pregiudicati l'allevamento del bestiame e i prodotti del latte, senza avvantaggiare la coltura agraria,

Istruz. sudd., art. 6.

(a) L'I. R. Governo colla Circolare 30 marzo 1819, n. 2982-528, ha raccomandato alle II. RR. Delegazioni provinciali di non permettere che si tengano esperimenti d'asta per alienazioni comunali senza essersi prima assicurate coll'opera anco dei rispettivi ingegneri in capo che le perizie, d'onde debbano ritrarsi i prezzi fiscali da porsi a base delle aste medesime, siano regolari e compilate a termini delle istruzioni 3 gennajo 1818.

non ammettendo le *malghe* o *monti casoni* altro prodotto che quello delle erbe che la natura vi fa crescere in abbondanza e in qualità speciale.

Istruz. annesse alla Cir. Gover. 19 agosto 1842, art. 7.

1076. Ma colle malghe non si vogliono confondere i *pascoli alpestri* in genere e meno i pascoli in pianura; avvertendo altresì che anche rispetto alle malghe l'eccezione fatta per esse, sottraendole alla prescrizione assoluta della vendita stabilita pei beni incolti, non ha già luogo pel solo fatto dell'attuale impiego del terreno negli usi della monticazione, ma unicamente in quanto il suolo non ammetta altro prodotto, fuorchè quello delle erbe alpestri pei pascoli estivi sulla sommità delle montagne.

Istruz. sudd., art. 8.

1077. Tanto più poi emerge chiaro non potersi confondere le malghe coi pascoli comunali a tutti aperti là dove si consideri che le prime sono formate da quei prati esistenti sulle alte montagne e lontani dall'abitato, dai quali non si potrebbe trasportare il fieno, e che dar non potrebbero altro prodotto, mandandosi a pascolare in essi, verso una tassa conveniente, gli animali in numero proporzionato alla quantità dei foraggi nei mesi estivi, quando all'incontro i beni che si vorrebbero lasciare ad uso di pascolo generale, come sopra, essendo da tutti indistintamente usati senza regola nè compenso, sono appunto quelli alla cui funesta devastazione e sterilità ha voluto specialmente por fine la Sovrana Risoluzione 16 aprile 1839.

Istruz. sudd., art. 10.

1078. Dopo i beni incolti è particolarmente inculcata la vendita libera od enfiteutica dei fabbricati che non siano necessarj agli usi pubblici del comune.

Istruz. sudd., art. 11.

1079. Spettano alla categoria degli incolti quei terreni di ragione dei comuni, il cui uso è di tutti, e la proprietà di nessuno, non qualificati come beni perenti o prossimi a perenzione, e quindi suscettibili di miglioramento e coltura.

Istruz. sudd., art. 12.

1080. Sopra i fondi boscati, i terreni cespugliosi, e sopra quelli con piante di pini, abeti, castagni, si deve previamente sentire l'ispezione forestale per riconoscere se per avventura i beni di questa specie fossero da considerarsi per coltivati, oppure per que' fondi ad uso di tutti, benchè in parte cespugliati, che a tenore delle Auliche dichiarazioni diramate col circolare Dispaccio 26 agosto 1840, n. 29661-5048, debbono seguire

il destino degl'incolti sì di pianura che di monte a norma del § 2 della Notificazione 10 luglio 1839.

1081. Non si reputano attendibili in qualità di attive servitù a carico dei beni comunali quei godimenti a cui sono ora ammessi i comunisti per mera tolleranza, senza aver base nel diritto civile, richiamandosi sul proposito il preciso adempimento del circolare Dispaccio 13 marzo 1842, n. 8249-1492. Istruz. annesse alla Cir. Gover. 19 agosto 1842, art. 14.

1082. Le rappresentanze comunali debbono aver presente: Istruz. sudd., art. 16.

*a*) Che tutti i terreni comunali incolti debbono alienarsi, e che per conseguenza non possono più lasciarsi i beni incolti *ad uso di vago e continuo pascolo;*

*b*) Che avendo debiti, questi si debbono estinguere esclusivamente colla vendita di tanti beni incolti quanti siano necessari all'uopo;

*c*) Che ove tali beni non bastassero, fa mestieri applicare l'alienazione dei beni coltivati a compiere il soddisfacimento dei contratti impegni; e che preferibilmente tra questi beni sono da vendere i fabbricati non necessarj agli usi pubblici del comune, come al § 1078.

1083. Là dove si tratti di una soverchia estensione di terreni comunali incolti, le Delegazioni provinciali, se lo credono opportuno, possono lasciar limitare intanto l'alienazione solamente ad una congrua parte di essi, per viste di maggior interesse del comune, tenendo fermo che si venda sempre quanto fosse necessario per l'estinzione delle dette passività; salvo il chiamare nuovamente la rappresentanza comunale a deliberare sul destino dei beni che sopravanzassero. Istruz. sudd., art. 17.

1084. La vendita generale e indistinta di tutti i beni comunali incolti può aver luogo contro pagamento in danaro contante od a livello, o mediante riparto fra i comunisti a testa, col trasmettimento della piena od enfiteutica proprietà. Istruz. sudd., art. 18.

1085. Dove una parte più o meno estesa di beni incolti è goduta promiscuamente da più comuni, si deve procurare che tutti ugualmente adottino uno dei tre modi dalla legge contemplati pel passaggio dei beni comunali nella privata proprietà, e come si trattasse di un solo comune. Diversamente dev'essere promossa e sollecitamente effettuata la divisione, perchè poi Istruz. sudd., art. 19.

ciaschedun comune deliberi sulla rispettiva parte, come reputerà meglio; salva la superiore approvazione.

Istruz. annesse alla Cir. Gover. 19 agosto 1842, art. 20.

1086. Anche nel caso in cui non vi siano passività da estinguere, l'alienazione dei beni comunali incolti debbe aver luogo ciò non ostante, e con sollecitudine; nè deve arrestare o ritardare l'adempimento della legge in questa parte qualunque contestazione in cui si entrasse circa alla conversione del relativo prodotto. Quest'oggetto in tal caso dev' essere esaminato, discusso e proposto separatamente nelle vie regolari.

Istruz. sudd., art. 21.

1087. Fra i tre modi pei quali, secondo la legge, può eseguirsi il passaggio dei beni comunali nella privata proprietà, le convocazioni ed i consigli dei comuni scelgono quello che a norma delle circostanze rispettive può essere giudicato più conveniente; e si fanno risultare dai protocolli delle relative deliberazioni i motivi della preferenza che si è creduto di dare all'uno piuttosto che all'altro modo, per base della corrispondente superiore approvazione.

Istruz. sudd., art. 23.

1088. Là dove si abbiano passività da estinguere od urgenti e gravi impegni da sostenere, per cui sia necessaria una pronta risorsa, è mestieri preferire l'assoluta alienazione per vendita, facendo sempre precedere quella dei beni incolti alla vendita dei beni coltivi; e fra questi, quella dei fabbricati.

Istruz. sudd., art. 24.

1089. Anche la natura dei beni da alienarsi deve dirigere la scelta, potendovi essere un'estensione di terreni troppo limitata per essere data ad enfiteusi, ovvero un'ubicazione inopportuna per ogni altra disposizione, fuorchè per la vendita assoluta.

Istruz. sudd., art. 25.

1090. La vendita enfiteutica del resto fuori dei premessi casi, è in generale da anteporsi sempre colle debite considerazioni, siccome quella che riesce maggiormente vantaggiosa tanto al comune quanto agli optanti e allo scopo della legge.

Istruz. sudd., art. 26.

1091. Il terzo modo, cioè quello del riparto fra i comunisti a testa, non viene ammesso che con riserva, ed in via di eccezione.

Istruz. sudd., art. 27.

1092. Quest'ultimo modo non vuol essere scelto ed ammesso, come risulta dallo scopo e dalle avvertenze della legge, se non allorquando il fondo per la sua ubicazione relativamente al comune, e per la sua qualità, estensione e condizione, sia

facilmente e congruamente ripartibile; ritenuto poi sempre che sussistano tali rapporti legali, da cui venga assolutamente consigliata così fatta ripartizione, i quali all'evenienza sono da dimostrarsi.

1093. Le vendite sì assolute, come enfiteutiche, quando non ha luogo il riparto, possono effettuarsi tanto complessivamente, quanto previa divisione in lotti dei beni da alienarsi, e vogliono sempre essere eseguite col mezzo dell'asta pubblica. Istruz. annesse alla Cir. Gover. 19 agosto 1842, art. 28.

1094. Si può anche stabilire una prelazione riserbata ai comunisti nell'aspiro all'acquisto dei beni comunali da porsi all'incanto, divisi in lotti, per modo che ciascheduna famiglia possa comperare in via assoluta od a livello uno di questi lotti, e provvedere così al proprio bisogno, come venne già talvolta in pratica acconsentito. Il qual metodo fu anzi sostituito opportunamente da alcune rappresentanze comunali al riparto che avevano prima divisato per evitare le complicazioni e le difficoltà ch'esso nella pratica esecuzione loro presentava. Istruz. sudd., art. 29.

S'intende però che la detta prelazione non possa aver luogo se non in quei casi speciali dove i rapporti legali o viste di somma convenienza in riguardo alla cessazione della tolleranza del pascolo da dimostrarsi, lo consiglino.

1095. Nel caso del riparto o dell'ottazione prelativa si considera come appartenente al comune chiunque vi si trova domiciliato, vi paga le imposte, e risulta compreso nell'anagrafe del comune rispettivo. Non è però necessario per aver parte a quei beneficj il concorso complessivo dei tre estremi poc'anzi indicati: le spiegazioni date su questo particolare dall'Eccelsa Cancelleria Aulica e diramate dall'I. R. Governo, mediante circolare 26 agosto 1840, n. 29661-5048, rischiarano ogni dubbio che potesse nascere sulla positiva intelligenza della legge. Istruz. sudd., art. 30.

1096. Nelle vendite o ripartizioni dei beni comunali sono da precisare accuratamente i confini dei diversi pezzi deliberati o ceduti, a toglimento di future quistioni e responsabilità. Istruz. sudd., art. 32.

# CAPITOLO V

## DEGLI AFFITTI E DEI CONTRATTI DI LIVELLO

### SEZIONE I

### PARAGRAFI DEL CODICE CIVILE SULL' USUFRUTTO, SULLE LOCAZIONI, E SUI CONTRATTI DI LIVELLO.

#### a) *Delle Servitù.*

1097. Si considera rendita netta soltanto ciò che sopravanza, detratte tutte le spese necessarie. Assume perciò l'usufruttuario tutti i pesi che al tempo del concesso usufrutto erano inerenti alla cosa serviente, e così pure gli interessi dei capitali inscritti sulla cosa medesima. Egli deve sostenere tutti i carichi ordinarj e straordinarj da prestarsi sulla cosa, in quanto per soddisfarvi siano bastanti i frutti percetti durante l'usufrutto; deve altresì sostenere le spese, senza delle quali non potrebbero ricavarsi i frutti. Codice Civile § 512.

1098. È obbligato l'usufruttuario a conservare da buon padre di famiglia la cosa serviente nello stato in cui l'ha ricevuta, ed a far eseguire coi proventi le riparazioni, i ristauri e i ristabilimenti. Non è però risponsabile del danno se il valore Codice sudd., § 513.

della cosa serviente diminuisce in conseguenza del solo uso legittimo e senza sua colpa.

Codice Civile, § 514. 1099. Se il proprietario, sopra insinuazione dell' usufruttuario, fa eseguire a proprie spese delle opere rendute necessarie o dalla vetustà degli edifizj o dal caso, è l'usufruttuario obbligato di bonificare gl' interessi della somma impiegata a misura dell' usufrutto con ciò migliorato.

Codice sudd., § 515. 1100. Che se il proprietario non può o non vuole adattarvisi, ha l'usufruttuario diritto di far eseguire egli stesso tali opere, e di domandare al pari di un possessore di buona fede, il rimborso delle spese in fine dell' usufrutto, o di esigere un conveniente risarcimento per l' usufrutto impedito a cagione delle opere non eseguite.

Codice sudd., § 516. 1101. Rispetto alle opere che non sono necessarie, ma contribuiscono d'altronde ad aumentare i proventi, l'usufruttuario non è obbligato a permetterle se non verso la prestazione della piena indennità.

Codice sudd., § 517. 1102. L' usufruttuario può riprendere ciò che ha impiegato senza il consenso del proprietario per aumento delle rendite continue; ma riguardo alle rendite ancora esistenti che provengono dai miglioramenti, egli può solo chiederne il compenso, in quanto lo potrebbe esigere quegli che senza mandato amministra gli affari altrui.

Codice sudd., § 518. 1103. Affinchè vi sia una prova più facile de' diritti reciprochi fra il proprietario e l' usufruttuario, dev' essere cura di essi il far compilare una descrizione degna di fede di tutte le cose servienti all' usufrutto. Dove questa venga ommessa, si presume che l'usufruttuario abbia ricevuto la cosa con tuttociò che si richiede pel regolare godimento di lei in uno stato servibile di mediocre qualità.

### b) *Del contratto di locazione e conduzione, della locazione e conduzione ereditaria e dell' enfiteusi.*

Codice sudd., § 1090. 1104. Il contratto col quale si ottiene l'uso di una cosa non fungibile, per un tempo e prezzo determinato, dicesi locazione e conduzione in genere.

1105. Nel contratto di locazione e conduzione si distingue se la cosa conceduta in uso produca utilità senz' altra fatica, ovvero se non ne produca che impiegando fatica ed industria. Nel primo caso il contratto chiamasi di pigione, nel secondo di fitto. Se vengono locate insieme cose dell' uno e dell' altro genere, il contratto si determina in relazione alla qualità della cosa principale. Codice Civile, § 1091.

1106. Il contratto di locazione e conduzione può farsi sui medesimi oggetti e nello stesso modo di compra e vendita. Se non fu altrimenti convenuto nella locazione, la mercede si paga come il prezzo nel contratto di compra e vendita. Codice sudd., § 1092.

1107. Il proprietario può locare tanto le cose sue mobili ed immobili, quanto anche i suoi diritti. Può altresì accadere ch' egli prenda a fitto l' uso d' una cosa propria allorchè quest' uso competa ad un terzo. Codice sudd., §. 1093.

1108. Se i contraenti hanno convenuto sull' essenza del contratto, sulla cosa, cioè, e sulla mercede, il contratto è perfetto, e l' uso della cosa si considera come comperato. Codice sudd., §. 1094.

1109. Se il contratto di locazione e conduzione è inscritto nei pubblici libri, il diritto del conduttore deve riguardarsi come un diritto reale, il cui esercizio pel tempo che rimane non può essere impedito neppure da chi succede nel possesso. Codice sudd., § 1095.

1110. Il locatore deve a proprie spese consegnare e conservare la cosa locata in istato tale che il conduttore ne possa far uso, nè deve turbarlo nel convenuto godimento. È tenuto il conduttore di fare a proprie spese le riparazioni ordinarie degli edifizj inservienti alla coltura del fondo campestre solo in quanto possano queste farsi colla materia che ritrae dal fondo, e colle opere che secondo la natura del fondo stesso ha egli diritto di esigere. Tutte le altre debbono essere indicate al locatore, affinchè possa prenderne cura. Codice sudd., § 1096.

1111. Se il conduttore ha fatto nella cosa locata delle spese necessarie o utili ch' erano a carico del locatore, si considera come un amministratore di negozj senza mandato. Tuttavia deve domandarne in giudizio il rimborso al più tardi entro sei mesi dopo la restituzione della cosa locata ; altrimenti l' azione è perenta. Codice sudd., § 1097.

1112. Il conduttore ha il diritto di usare della cosa locatagli Codice sudd., § 1098.

a norma della convenzione pel tempo stabilito, e di percepirne i frutti, o anche di sublocarla, se ciò possa farsi senza pregiudizio del proprietario, o non sia espressamente vietato nel contratto.

Codice Civile, § 1099.

1113. Nelle locazioni il locatore è obbligato a sostenere tutti i pesi e tutte le gravezze. Nei contratti propriamente detti di fitto, se furono fatti a corpo, il conduttore deve soddisfare a tutti i pesi, a riserva degl'ipotecarj inscritti. Ma se la locazione si fa in ragione di stima o de' prodotti, il conduttore sostiene que' soli pesi che nella stima furono detratti dalla rendita, o che puramente debbono prestarsi co' frutti, e non dallo stesso fondo.

Codice sudd., § 1100.

1114. Eccettuato il caso di speciale convenzione, se la cosa viene locata per uno o più anni, la mercede dev' essere pagata di sei in sei mesi; e se per un tempo più breve, deve la mercede pagarsi dopo la scadenza del termine.

Codice sudd., § 1101.

1115. Per la sicurezza della mercede il locatore di una abitazione ha il diritto di pegno sugli effetti mobili e sulle suppellettili di proprietà dell'inquilino o del subinquilino, o che furono affidati loro da un terzo, e che trovansi nell'abitazione al momento in cui si promove l'azione. Il subinquilino è tenuto in proporzione della mercede che dal medesimo deve soddisfarsi, ma non può opporre l' eccezione di averne anticipatamente fatto il pagamento al principal conduttore. Al locatore poi di un fondo campestre compete il diritto di pegno sul bestiame che trovasi nel fondo locato e sugli strumenti destinati alla coltura del fondo locato, come pure sui frutti che ancora vi sono esistenti.

Codice sudd., § 1102.

1116. Il locatore può stipulare che la mercede gli sia anticipatamente pagata. Ma se il conduttore ha pagato anticipatamente più d' una rata, potrà ai creditori posteriormente inscritti, opporre il pagamento anticipato nel solo caso in cui esso pagamento sia inscritto nei pubblici libri.

Codice sudd., § 1103.

1117. Se il proprietario dà in affitto il suo fondo colla condizione che il conduttore lo coltivi, e dia al locatore una parte di frutti determinata in relazione a tutte le rendite, per esempio, il terzo o la metà, non esiste il contratto di locazione e conduzione, ma di società, e si regola coi principj per quest' ultima stabiliti.

1118. Se per casi straordinarj, come d'incendio, guerra, contagio, o per grandi inondazioni, gragnuola o totale sterilità, la cosa data in affitto non presta affatto alcun uso o vantaggio, non si deve nemmeno pagare alcuna mercede. Codice Civile, § 1104.

1119. Se al conduttore è tolto l'uso soltanto in parte della cosa locata, gli si deve rilasciare in proporzione anche una parte di pigione. Il conduttore del fondo ha diritto alla remissione del fitto se per casi straordinarj i frutti del fondo stato locato per un solo anno sono diminuiti di oltre la metà del prodotto ordinario. Il locatore in questo caso deve rilasciare quanto per tale diminuzione manca dal prodotto al compimento del fitto. Codice sudd., § 1105.

1120. Se il conduttore ha assunto a suo carico indeterminatamente tutti i pericoli, deve ciò intendersi soltanto degl'infortunj, d'incendio, d'inondazione e di gragnuola. Esso non sottostà agli altri infortunj straordinarj. Che se si obbliga espressamente a sottostare eziandio a tutti gli altri straordinarj infortunj, non perciò si presume ancora che abbia voluto sottomettersi anche a quello d'essere casualmente perita tutta la cosa locatagli. Codice sudd., § 1106.

1121. Se viene a mancare l'uso o l'utilità della cosa affittata, non per essere stata danneggiata o per essere divenuta in altro modo inetta all'uso, ma per un impedimento o infortunio avvenuto al conduttore; ovvero se al tempo del danno i frutti erano già staccati dal fondo, il caso sinistro pregiudica soltanto al conduttore, e questi è nondimeno tenuto a pagare la mercede. Codice sudd., § 1107.

1122. Se il conduttore pretende o in forza di patto o di legge la remissione della mercede o in tutto o in parte, deve senza dilazione denunziare al locatore l'infortunio, e fare che il caso, se non sia notorio, venga riconosciuto o giudizialmente o almeno da due periti. Ommettendo questa cautela, il conduttore non è più ammesso a reclamare. Codice sudd., § 1108.

1123. Finita la locazione, il conduttore è obbligato a restituire la cosa secondo l'inventario che ne fosse stato fatto, o almeno in quello stato nel quale l'ha ricevuta; e trattandosi di fondi campestri deve restituirli nello stato di coltura ordinaria conveniente alla stagione in cui termina l'affitto. Nè può Codice sudd., § 1109.

liberarsi dal restituirla coll'eccezione di un diritto di compensazione o di un anteriore diritto di proprietà.

Codice Civile, § 1110.

1124. Se nel contratto di locazione non si sarà fatto inventario, ha luogo la stessa presunzione come nell'usufrutto (§ 1103 *del Manuale*).

Codice sudd., § 1111.

1125. Se la cosa locata soffre qualche danno, o per abuso si deteriora, i conduttori sono risponsabili tanto della colpa propria, quanto di quella dei subconduttori di essi, ma non del caso fortuito; deve però il locatore, che ne pretende il risarcimento per titolo di questa risponsabilità, promuovere giudizialmente la domanda entro un anno al più tardi dopo la restituzione della cosa locata; altrimenti il suo diritto rimane estinto.

Codice sudd., § 1112.

1126. Il contratto di locazione e conduzione finisce per sè stesso, se la cosa locata perisce. Se ciò avviene per colpa di una delle parti, l'altra ha diritto all'indennizzazione. Se per caso fortuito, niuna delle parti è risponsabile verso l'altra.

Codice sudd., § 1113.

1127. Finisce pure il contratto di locazione e conduzione collo scadere del tempo convenuto espressamente o tacitamente, sia per essersi determinato il pagamento del fitto a certi termini, come nelle abitazioni a giorno, a settimana, a mese, sia per l'intenzione dichiarata del conduttore, sia perchè appaja chiaramente dalle circostanze.

Codice sudd., § 1114.

1128. Il contratto di locazione può essere rinnovato non solo espressamente ma anche tacitamente. Se nel contratto fu convenuto che dovesse premettersi la denunzia, coll'ommissione di questa la locazione s'intende tacitamente rinnovata. Ove la denunzia non sia stata convenuta, si ha la tacita rinnovazione, se dopo trascorso il tempo dell'affitto il conduttore continua a far uso e a godere della cosa locata, ed il locatore non vi si oppone.

Codice sudd., § 1115.

1129. La rinnovazione tacita della locazione e conduzione s'intende fatta sotto le stesse condizioni sotto le quali fu convenuta la prima. Ne' contratti di fitto la rinnovazione tacita non si estende al di là d'un solo anno; ma se gli utili ordinarj non possono ottenersi che in uno spazio di tempo più lungo, la rinnovazione si estende a quel tempo che è necessario onde ritrarne gli utili stessi per una volta. Le locazioni, nelle quali

la mercede suole pagarsi dopo l'intero anno o dopo la metà di esso, si rinnovano tacitamente per sei mesi. Tutte le locazioni fatte ad un tempo più breve, si rinnovano tacitamente per quel tempo che fu convenuto nel primo contratto di locazione. Gli stessi principj stabiliti per la prima rinnovazione hanno luogo per le rinnovazioni ulteriori.

Codice Civile, § 1116.

1130. Se il tempo della durata della locazione non è stabilito espressamente, nè tacitamente, nè da prescrizioni speciali, quella tra le parti che vuole por fine alla locazione, deve dare all'altra la dinunzia di finita locazione; se si tratta di contratto di fitto, deve darsi la dinunzia sei mesi, se di locazioni di cose immobili, quattordici giorni; se di mobili ventiquattr' ore prima della restituzione da farsi. (*a*)

Codice sudd., §. 1120.

1131. Se il proprietario ha alienato e anche consegnato ad un altro la cosa locata, il conduttore, se il suo diritto non sia inscritto ne' pubblici libri, deve, previa dinunzia debitamente fatta, cedere la cosa al nuovo possessore. Ha però il diritto di esigere dal locatore il pieno soddisfacimento pel danno emergente e pel lucro cessante.

Codice sudd., § 1121.

1132. In caso di vendita necessaria giudizialmente fatta, il conduttore, quand' anche il suo diritto fosse inscritto come reale, deve cedere la cosa al nuovo compratore. Il suo diritto di poziorità gli rimane soltanto salvo in riguardo alla indennizzazione.

Codice sudd., § 1122.

1133. Il contratto col quale si dà ad alcuno a titolo ereditario la proprietà utile di un fondo sotto condizione che debba compensare gli utili annui con un' annua contribuzione proporzionata alla rendita e consistente in danaro, in frutti od anche in servigi convenienti, si chiama contratto di locazione e conduzione ereditaria.

Codice sudd., §. 1123.

1134. Se dal possessore del fondo deve pagarsi una tenue retribuzione soltanto in ricognizione della proprietà diretta, il fondo si chiama enfiteutico, e la relativa convenzione, contratto d' enfiteusi.

(*a*) Veggansi anche i paragrafi del Codice civile 1117, 1118 e 1119 riportati nella Parte III relativa alle fabbriche e trascritti alla pag. 13 del vol. II.

Codice Civile, § 1124.

1135. In dubbio, se la proprietà utile di un fondo sia data a locazione e conduzione ereditaria, o ad enfiteusi, si ha riflesso alla quantità dell' annua contribuzione ed agli altri obblighi che furono assunti. Se questa quantità non è in veruna proporzione coll' annuo prodotto netto, si ritiene che la proprietà utile sia enfiteusi; che se avuto almeno riguardo al tempo antico, o dall' essersi ricevuti fondi del tutto incolti possa ravvisarsi una proporzione, si ritiene che il fondo sia dato a locazione e conduzione ereditaria.

Codice sudd., § 1125.

1136. Se la proprietà è divisa per modo che ad uno appartenga la sostanza del fondo cogli utili che si ricavano dall' interno del suolo, e ad un altro spetti per titolo ereditario soltanto il godimento della superficie, ciò che si paga annualmente da quest' ultimo possessore dicesi censo fondiario.

Codice sudd., § 1126.

1137. La proprietà meno piena di un bene immobile, non altrimenti che la proprietà piena non può acquistarsi che mediante l' inscrizione nei pubblici libri o registri. Il titolo valido dà soltanto un diritto personale verso la persona obbligata, ma non un diritto reale verso il terzo.

Codice sudd., § 1127.

1138. In generale i diritti del proprietario diretto e dell' utile in ciò convengono che ciascuno possa disporre della sua parte, in quanto non vengono con ciò lesi i diritti dell' altro.

Codice sudd., § 1128.

1139. L'uno e l'altro ha il diritto di far valere giudizialmente le sue ragioni sulla propria parte, di pignorarla, di alienarla tanto per disposizione tra vivi che di ultima volontà. Chi pretende una limitazione di questo diritto, deve provarla per mezzo di atti relativi, di scritture d'investitura o di altri documenti.

Codice sudd., § 1129.

1140. Il direttario può in ispecie proibire al proprietario utile non solo di diminuire la cosa datagli in utile proprietà, ma eziandio tutti quei cambiamenti coi quali potrebbe impedirsi o rendersi difficile l' esercizio de' suoi diritti.

Codice sudd., § 1130.

1141. Può quindi esigere che il proprietario utile debba aver cura di conservare e coltivare il fondo. Se quantunque ammonito trascura di adempiere a questi obblighi, o se non è capace di sopportare i pesi inerenti al fondo, il direttario può esigere che il fondo sia ceduto ad altri conduttori ereditarj o enfiteutici.

Codice sudd., § 1131.

1142. Il diritto principale del locatore ereditario e del

direttario enfiteutico consiste nell'esigere l'annuo canone ed altre convenute contribuzioni. Queste sotto verun pretesto non possono aumentarsi, nè in alcun modo esigersi sugli effetti non appartenenti al fondo, nè sulle altre cose mobili.

1143. L'annuo canone, se non è altrimenti convenuto o determinato dalle leggi della provincia, dev'essere pagato entro la prima metà del mese di novembre. Codice Civile, § 1132.

1144. Di regola il proprietario utile non è tenuto verso il direttario, nè questi verso quello pel caso fortuito. Ma se il conduttore ereditario non ha potuto o per inondazione, o per guerra, o per malattie contagiose ritrarre gli utili dal fondo, gli si deve, in proporzione del tempo pel quale ne è stato impedito accordare una congrua remissione della mercede. Codice sudd., § 1133.

1145. L'enfiteuta non può pretendere una tale remissione, ma fino a tanto che sussista una qualche parte del fondo enfiteutico è obbligato a pagare l'intero canone. Codice sudd., § 1134.

1146. Se l'enfiteuta non paga il canone al tempo convenuto, il direttario può esigere che siano posti sotto sequestro i frutti, ond'esserne indennizzato. Codice sudd., § 1135.

1147. Nelle locazioni ereditarie il locatore, per riguardo alla mercede che gli è dovuta da più di un anno, ha la scelta di domandare o la pignorazione de' frutti, o l'asta giudiziale del fondo per essere soddisfatto di quanto gli è dovuto. Codice sudd., § 1136.

1148. Il proprietario diretto deve difendere il proprietario utile rispetto all'utile proprietà da esso immediatamente concedutagli; e se l'utile si congiunga di nuovo colla proprietà diretta, deve all'utile proprietario o a suoi successori compensare come ad un possessore di buona fede i miglioramenti fatti. Egli è inoltre risponsabile dell'esattezza de'libri e registri pubblici da esso tenuti, risguardanti i beni soggetti alla diretta sua proprietà. Codice sudd., § 1137.

1149. Il direttario non è risponsabile per gli altri pesi contratti dal proprietario utile e non inscritti nei pubblici libri. In generale il proprietario utile non può in altri trasferire un diritto maggiore di quello ch'egli abbia: il diritto quindi dell'uno si estingue col cessare del diritto dell'altro. Codice sudd., § 1138.

1150. In generale i diritti e gli obblighi del proprietario Codice sudd., § 1139.

utile sono in relazione reciproca coi determinati diritti ed obblighi del direttario.

Codice Civile, § 1140.

1151. Il proprietario utile non ha bisogno per alienare la sua proprietà del consenso del direttario. Tuttavia deve notificargli il successore, affinchè egli possa conoscere se sia idoneo per l'amministrazione del fondo e per sostenere i pesi ad esso inerenti. Non compete al direttario il diritto di prelazione o di retratto.

Codice sudd., § 1141.

1152. Che se il direttario si è riservato espressamente questo consenso e questi diritti, deve dichiarare la sua volontà trenta giorni dopo la notificazione regolarmente fattagli. Scorso questo termine si ritiene ch'egli abbia acconsentito. Eccettuato l'esercizio del diritto di prelazione o di retratto, può il direttario ricusare il consenso all'alienazione soltanto per causa di manifesto pericolo della sostanza e dei diritti annessivi.

Codice sudd., § 1142.

1153. La contribuzione che il direttario esige talvolta dal nuovo proprietario utile, chiamasi laudemio quando si trasferisce l'utile proprietà per atto tra vivi; se per causa di morte dicesi mortuario. Si dà anche in ambidue i casi a questa contribuzione il nome di laudemio. Se ed in qual modo siano fondati i diritti relativi, decidesi secondo le costituzioni di ciascuna provincia, i pubblici libri e i documenti, o il tranquillo possesso di trent'anni.

Codice sudd., § 1143.

1154. Al proprietario utile appartiene una parte proporzionata del tesoro scoperto. Ha il diritto eziandio di diminuire la sostanza se provi al direttario che non possa altrimenti ottenersi l'uso del fondo.

Codice sudd., § 1144.

1155. Il proprietario utile deve soddisfare a tutti i pesi ordinarj e straordinarj inerenti al fondo, pagare le gravezze, le decime ed altre contribuzioni particolarmente inscritte. Pei pesi concernenti il canone è risponsabile il direttario.

Codice sudd., § 1145.

1156. Qualunque nuovo proprietario utile è obbligato di regola a procurarsi dal direttario l'atto di ricognizione o il documento della rinnovazione dell'utile proprietà.

Codice sudd., § 1146.

1157. I regolamenti politici e le costituzioni di ciascuna provincia stabiliscono gli altri rapporti tra il proprietario utile e il diretto, ed in ispecie i diritti e gli obblighi sussistenti tra i proprietarj di fondi ed i loro sudditi.

1158. Quegli che non paga altro che il censo fondiario ha diritto soltanto agli utili della superficie, cioè degli alberi, delle piante, degli edifizj e di una parte del tesoro ritrovato sulla superficie medesima. Il tesoro sotterrato e gli altri utili che si ricavano dall'interno del suolo, appartengono soltanto al proprietario diretto. Codice Civile, § 1147.

1159. Ciò che è determinato riguardo alla cessazione della piena proprietà è generalmente applicabile anche alla proprietà meno piena. Codice sudd., § 1148.

1160. I fondi della locazione ereditaria e gli enfiteutici passano in tutti gli eredi non espressamente esclusi. Se il proprietario utile non ha un successore legittimo, la proprietà utile si consolida colla diretta; ma il direttario che voglia esercitare questo diritto deve pagare tutti i debiti del proprietario utile, che non possono essere soddisfatti cogli altri beni di quest'ultimo. In quanto il direttario sia obbligato a trasferire in altri il fondo a lui devoluto è determinato dalle leggi politiche. Codice sudd., § 1149.

1161. Non si perde la proprietà utile della superficie a motivo che siano distrutte le piante, gli alberi e gli edifizj. Fino a tanto che rimane una parte del fondo, il possessore, purchè paghi il canone, può di nuovo fornirla di alberi, di piante e di edifizj. Codice sudd., § 1150.

## SEZIONE II

### DEGLI AFFITTI.

Decr. 3 agosto 1803, art. 6 e 9.

Decr. 25 novem. 1808, art. 9.

1162. Tutti gli stabilimenti di pubblica beneficenza aventi proprietà fondiarie sono obbligati ad affittare i rispettivi fondi a denaro sia in corpo, sia partitamente secondochè torna meglio. Gli affitti si debbono deliberare dietro regolare sperimento d' asta.

Circolari Gov. 12 dicemb. 1816, n. 40388-2554, 4 marzo 1817, n. 5235-904, e 19 maggio 1819, n. 10284-1826.

1163. Per mettere in grado l' autorità tutoria di poter determinare sulla convenienza o sconvenienza dei nuovi contratti d' affitto dei fondi appartenenti tanto ai pii stabilimenti, che al patrimonio ecclesiastico, è necessario che, oltre a far conoscere lo stato dell' antecedente locazione, sia prima dell' asta fatto rilevare coll' opera di perito approvato il calcolo della rendita dei fondi stessi, del valore degli oggetti, della spesa delle opere, su di che deve cadere la licitazione, e quindi la deliberazione, la quale stima deve essere stata anche approvata dalla stessa Autorità tutoria. Perchè poi questa stima meriti piena fede deve essere non solo compilata regolarmente e da perito approvato, ma ben anche recentemente eseguita all' occasione del contratto sul quale si deve determinare.

Circolare della Congreg. Cent. 3 settemb. 1817, n. 1962-1288, art. 9.

1164. Pei contratti di vendita, livelli od affitti dei fondi di proprietà dei pii stabilimenti lo sperimento dell' asta deve immancabilmente eseguirsi un anno e mezzo prima che spiri il termine della locazione, affinchè l' Autorità superiore abbia campo sufficiente di praticare le ispezioni, far riformare le stime e rinnovare gli esperimenti d' incanto quando il caso lo richieda pel migliore interesse de' luoghi pii (*b*).

(*b*) L' I. R. Delegazione provinciale di Milano in appoggio alla suddetta determinazione colla circolare 15 aprile 1845, n. 9588-923, ha prescritto a tutte le Amministrazioni tutelate che i capitoli e le stime per le nuove locazioni le venghino rassegnati due anni prima della scadenza di quelle in corso, onde nei voluti casi lasciare eziandio all' I. R. Ufficio Fabbriche il tempo occorrente alle sue ispezioni.

1165. Le istruzioni 3 gennajo 1818 riferibili alle stime non devono ritenersi operative soltanto per gli stabili che si avessero ad acquistare, alienare o permutare, ma ben anche per quelle concernenti il calcolo del fitto che possono meritare i fondi e le case da locarsi tanto dall'Erario, quanto dai pubblici stabilimenti di beneficenza, dei comuni ed altri corpi tutelati avendo in proposito l'Eccelso I. R. Governo dichiarato « Che le suddette istruzioni possono e debbono sempre servire « in tutto ciò che ha rapporto al determinare i prodotti, e che « per quanto poi riguarda la valutazione dei prodotti stessi « debbasi nelle stime per gli affitti adottare il prezzo del diciot- « tennio più prossimo da desumersi regolarmente dai registri « civici del luogo in cui d'ordinario si fa lo smercio delle « derrate. » Circolare Gov. 31 ottob. 1819, n. 25896-2193.

1166. Nei capitoli per l'affitto dei beni rustici di proprietà dei luoghi pii devesi includere l'obbligo all'affittuario di prestare a tempo debito la cauzione corrispondente per lo meno all'ammontare del fitto di due anni, mentre la cauzione equivalente ad una sola annualità di fitto non si ritiene bastante, sia pel caso eventuale di maggior ritardo al conseguimento delle rate di fitto, sia perchè l'interesse degli istituti locatori anderebbe a rimanere scoperto per quanto incumbere possa agli affittuarj dipendentemente dai patti onerosi e dai risultamenti del consueto bilancio di riconsegna (*c*) (5). Circolare Gov. 3 agosto 1831, n. 22296-1965.

1167. In causa delle difficoltà che generalmente incontravano i luoghi pii nell'affittare per un solo novennio i terreni asciutti di loro ragione per essere troppo breve il termine onde ritrarre un conveniente frutto dai dispendj da sostenersi in piantagioni ed altre migliorie nei primi anni di locazione, l'I. R. Governo per agevolare agli stessi luoghi pii le affittanze dei suddetti terreni ha permesso, a prudente dettame delle rispettive amministrazioni, che la durata possa essere Circolare Gov. 23 sett. 1830, n. 24264-3806.

(*c*) Colla circolare 7 agosto 1839, n. 23461-651, la Delegazione provinciale di Milano ha inoltre ingiunto di comprendere sempre nei capitolati per l'affitto dei beni dei luoghi pii la speciale condizione in forza della quale deve essere escluso il compenso a favore dell'affittuario di ogni credito procedente da migliorie non autorizzate.

stabilita d' anni dodici ed anche quindici ove lo possa esigere il maggior interesse dei luoghi pii medesimi.

Circolare Gov. 24 nov. 1830, n. 34060 4483.

1168. Il permesso di estendere ad anni dodici ed anche a quindici il periodo degli affitti sopra fondi asciutti di cui nel paragrafo precedente, venne esteso anche alle proprietà di patrimonio ecclesiastico e beneficiario, quando però ne venga fatta ricerca dai rispettivi amministratori e beneficiati (*d*).

(*d*) La sopracitata determinazione resta contenuta anche nella circolare della Delegazione provinciale di Milano 1.° dicembre 1830, n. 34921-1944.

## SEZIONE III

### DEI CONTRATTI DI LIVELLO.

1169. Versando l'opera dei periti sulle stime delle decime e sui diretti dominj in generi, variabili in quantità si osservano le seguenti norme: nella relazione di stima viene specificata l'origine e la natura del livello o decima, come anche la quota e la qualità del genere convenuto, il fondo affetto, la sua ubicazione, denominazione, provenienza e misura; se questa decima o livello sia percetto in natura economicamente, ovvero affittato, ed in questo secondo caso si esprimono i dati e le condizioni dell'affitto come ne' fondi. Istruz. 3 genn. 1818, art. 54 e 55.

1170. La stima viene basata sull'entità de' prodotti calcolati, rispetto ai livelli, coi prezzi medj della centenaria o legali ritenute per le deduzioni d'infortunj e di amministrazione le avvertenze spiegate superiormente al Capitolo III per la stima de' fondi; nè viene ammessa alcuna deduzione a titolo di tassa prediale, come quella che intieramente incumbe al fondo affetto, a meno che la pratica locale e le condizioni originarie non la richieggano. Istruz. sudd., art. 56.

1171. In quanto poi alla valutazione dei diretti dominj, si deve aver l'opportuno riguardo anche ai laudemj che fossero dovuti per legge di contratto in una quota maggiore della legale. Istruz. sudd., art. 57.

1172. Il valor capitale delle decime come de' livelli perpetui è in ogni caso misurato sulla ragione di lire cento per ogni lire cinque, ed in caso di livelli non perpetui lo è colle seguenti norme, cioè: Istruz. sudd., art. 58.

I.° I livelli a cinque o più generazioni, se la prima esiste, si calcolano come i perpetui;

II.° I livelli a quattro generazioni, quando non sia estinta la prima, si calcolano in ragione di lire 100 per ogni lire 4 1/2 di canone;

III.° Quelli a tre generazioni, se il possesso sia nella prima, si valutano in ragione di lire 100 per ogni lire 4 di canone; se nella seconda, in regola di lire 100 per ogni lire 3 1/2; se nella terza, in ragione di lire 100 per ogni lire 3;

IV.° Rispetto ai livelli ad una o più linee, sieno esse agnatizie o cognatizie, il capital valore deve essere regolato per quanto è possibile sulle norme prescritte pei livelli a più generazioni, avuto però riguardo alla maggiore o minor prossimità della reversione dell' utile al diretto dominio.

Istruz. 3 genn. 1818, art. 59.

1173. La stima tanto dei fondi, come delle case e degli edificj, de' livelli e delle decime, che all'epoca della medesima fossero affittate si chiude, col relativo conto di parallelo fra l'interesse del capitale stimato ed il fitto depurato in corso, per quindi aggiungere o detrarre dai singoli effetti stimati la differenza in più o meno di fitto sui residui anni di locazione previo lo sconto degli interessi sulla differenza suddetta, onde seguano nel risultato finale i rispettivi compensi.

Circolare Gov. 23 genn. 1821, n. 552-45.

1174. È permesso di effettuare dei contratti di livello per gli stabili appartenenti agli istituti di beneficenza, qualora essi fossero di tal natura che non potessero utilmente affittarsi, nè alienarsi ed in generale in tutti i casi nei quali simili contratti risultano di assoluto ed evidente vantaggio pei suddetti istituti. Gli stessi contratti però non possono farsi che sotto le seguenti condizioni:

I.° Trattandosi di fondi incolti e sterili e di fabbricati rovinosi e simili si deve imporre al livellario l'obbligo degli opportuni miglioramenti e riparazioni, e si hanno a convenire tutte quelle garanzie che possono essere necessarie per prevenire il pericolo di guasti e dell'abbandono dello stabile.

II.° Generalmente a guarentigia di ogni contratto di livello che si effettua deve esigersi dal livellario un adeale come d'ordinario già si pratica, corrispondente alla somma di tre annate del canone che viene all' atto d' asta stabilito; ed affinchè poi abbia a rimanere ipotecato il fondo livellato a favore del luogo pio direttario viene tenuta l'Amministrazione medesima a far inscrivere il contratto nelle forme regolari subito dopo la stipulazione di esso all' ufficio delle ipoteche del rispettivo circondario.

1175. Nei capitoli speciali per le alienazioni enfiteutiche dei fondi di ragione dei comuni si nota se possa aver luogo la permissione o proibizione al livellario di affrancarsi come, quando, ed a quali condizioni. Se la permissione è accordata, di regola viene lasciata al livellario la facoltà dell'affrancazione; e solo in quei casi particolari nei quali sia conveniente il divieto ne sono esposte le ragioni nel rapporto che le Autorità locali devono col mezzo delle Regie Delegazioni provinciali rassegnare al Governo per l' approvazione del progettato contratto di livello.

Circolare Gov. 17 magg. 1831, n. 10602-1749.

1176. Nel caso però che i fondi da alienarsi ad enfiteusi spettano agli stabilimenti di beneficenza, di culto o d'istruzione pubblica in allora deve esservi aggiunta l'espressa condizione di rinuncia al diritto di affrancazione del canone livellario, escludendo anche il patto della riscossione de' canoni col privilegio fiscale che non compete ai sovraccenati stabilimenti.

Circolare Gov. 24 giugno 1834, n. 16685-2281, e 6 giugno 1845, n. 15899-2611.

1177. I periti incaricati della redazione degli atti di stima per le vendite enfiteutiche dei beni comunali devono attenersi nella stesa del Capitolato a quello normale, stato adottato nel 1831, e diramato colla Circolare governativa 17 maggio detto anno, n. 10602-1749, colle successive modificazioni ed aggiunte di cui nei paragrafi 1175 e 1176 (*Veggasi il detto Capitolato riformato alla pag.* 169). Anzi venne ordinato espressamente che non saranno ricevuti quei progetti d'enfiteusi che fossero corredati dei capitolati manoscritti dovendo i periti munirli del Capitolato a stampa stato predisposto dietro ordine delle II. RR. Delegazioni provinciali, per cui vanno respinti gli stessi progetti e cancellate dalle competenze peritali quanto si fosse esposto pei detti Capitolati manoscritti (*e*).

Circolare Gov. 24 genn. 1845, n. 1332-219.

(*e*) In relazione al disposto della Circolare Governativa sopracitata, l'I. R. Delegazione provinciale di Milano ebbe a diramare la Circolare a stampa 23 aprile 1845, n. 4271-507, il cui contenuto è come segue:

« L'I. R. Governo, avvedutosi che nella redazione dei capitoli per » le vendite enfiteutiche dei beni comunali i periti incaricati dei relativi » atti di stima non sogliono abbastanza attenersi al capitolato normale » superiormente adottato nel 1831, ha con ossequiato Dispaccio 24 gen- » najo p. p. n. 1532-219 ingiunto di farne eseguire la stampa nella » quale si dovesse aver cura:

» 1.° di ricordare che chi aspira ad un incanto per persona da

Circolare Gov. 6 giugno 1845, n. 15899-2611.

1178. Le disposizioni contenute nel paragrafo precedente sono pure da applicarsi ai contratti di vendita a livello dei beni appartenenti agli istituti di culto, di beneficenza e di pubblica istruzione, ferme però rispetto a questi istituti le prescrizioni della Circolare governativa 24 giugno 1854, n. 16685-2281, di cui nel § 1176 del Manuale (*f*).

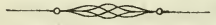

» dichiararsi deve effettivamente dichiarare all' atto della delibera la » persona per cui ha offerto:

» II.° di sopprimere, giusta le massime vigenti, la penalità del » capo soldo per gli enfiteuti che cadessero in mora ai convenuti pa- » gamenti:

» III.° di omettere ogni disposizione quanto all'affrancazione dei » canoni lasciando così libero il campo alle speciali convenzioni che nei » casi pratici potessero venir proposte dagli interessati sulla base della » vegliante legge civile, e salva sempre la superiore approvazione;

» IV.° di rammentare il divieto di dissodare i fondi boschivi che » fossero posti nei luoghi accennati dalla Governativa Notificazione 22 » aprile 1839, n. 10136-1151.

» Riformato quindi dietro tali norme, il prescritto capitolato tro- » vasi ora vendibile presso il tipografo Pirola in Milano, rimpetto al » Teatro alla Scala, al prezzo di centesimi 25 austriaci per ogni » esemplare, avvertendosi che negli spazj in bianco si dovranno inse- » rire ed aggiungere i dati variabili ed i capitoli speciali di ciascun » contratto.

» D'ordine dell'I. R. Governo non saranno più quind'innanzi ricevuti » progetti d' enfiteusi muniti di capitolati manoscritti, e se ne venissero » per avventura prodotti da qualche perito dopo che la presente sarà » stata debitamente notificata, i progetti stessi verranno respinti e » sarà cancellato dalle competenze peritali quanto si fosse esposto pei » detti capitolati manoscritti.

» Così pure si diffidano i RR. Commissarj distrettuali e le Auto- » rità comunali che anche nella definitiva stipulazione dei contratti » enfiteutici e nel rilascio alle parti delle copie corrispondenti si dovrà » sempre far uso dei capitolati a stampa, previa l'applicazione del » bollo legale e l' aggiunta di tutte le formalità necessarie a rendere la » cosa pienamente regolare. »

(*f*) Nella provincia di Milano la suddetta determinazione venne comunicata colla Delegatizia Circolare 19 giugno 1845, n. 16337-1659.

# CAPITOLATO NORMALE

*da tenersi per base nelle vendite enfiteutiche de' beni appartenenti ai Comuni ed altri corpi tutelati di culto, di pubblica beneficenza e di pubblica istruzione.*

## SEZIONE I

### CAPITOLI D' INCANTO.

1.

Il contratto di livello si pone al pubblico incanto per vantaggiare sul canone esposto nella stima, e si delibererà al miglior offerente, se il partito si riputerà consentaneo all' interesse del Comune o stabilimento pubblico.

Per altro non si accetteranno oblazioni sull' incanto se non sieno guarentite da un deposito in effettivo denaro corrispondente a lir. 10 per ogni lir. 100 del valore capitale di stima dei singoli stabili da allivellarsi.

2.

L'incanto procederà colle regole fissate nel Decreto 1 maggio 1807, e quindi coloro che si insinuassero alla licitazione per persona da dichiararsi dovranno far conoscere tale persona all' atto della deliberazione, giusta l' articolo 26 del Decreto medesimo. Però dopo che sarà chiuso l' incanto non si accetteranno offerte suppletorie, ma è riservata all' Autorità superiore la ratifica del processo verbale dell' asta, la quale ratifica sarà ricusata in tutti quei casi ne' quali l' esito della licitazione fosse ridondato a pregiudizio del Comune o stabilimento pubblico.

3.

Gli stabili da allivellarsi si porranno all'incanto ad uno ad uno separatamente, ed a più insieme, cioè per lotti od anche complessivamente a piacere non tanto della parte direttaria, quanto anco degli aspiranti, purchè il partito riesca vantaggioso alla stazione alienante, ed accetto alla medesima, la quale in ogni caso potrà abbracciare quello qualunque che sul fatto scegliesse senza che vi sia luogo a riforma delle deliberazioni.

4.

Seguíte che sieno le deliberazioni, si ritengono e si dichiarano obbligatorie pei deliberetarj a termini di stretto diritto quand' anche si rinnovassero gli incanti, sotto pena del pieno soddisfacimento dei danni e degli interessi, per la qual cosa il deliberatario dovrà autenticare colla propria firma l'atto dell' incanto ed i capitoli normali presenti, aggiungendovi la dichiarazione d' intendere perfettamente il senso, e di conoscere la località e l' entità dei beni enfiteutici a lui deliberati.

5.

Ma dal canto della stazione alienante non sono obbligatorie se non allora soltanto che dall'I. R. Governo sieno approvate, e da quel momento nasce il vero e perfetto contratto già formato e stipulato con tutti i seguenti capitoli.

6.

Tutte le spese relative all' incanto si ritengono a carico dei deliberatarj.

## SEZIONE II

### CAPITOLI TRANSITORJ.

7.

Ottenuta l' approvazione Governativa del presente contratto, e partecipata che sia al deliberatario, questi si ritiene in obbligo di concorrere entro un mese alla celebrazione dell' atto autentico del contratto, e di pagare al Comune o stabilimento pubblico deliberante nello stesso momento tre annate di canone (art. 17) a titolo di adeale perduta. Rimanendo egli

contumace a tre inviti stragiudiziali, l'Amministrazione comunale o del pio stabilimento sarà in libertà e facoltà di rinnovare l'incanto a tutte spese e pericolo del deliberatario contumace che si assoggetta al pieno soddisfacimento dei danni e degli interessi.

8.

Nel corso dell' accennato mese si eseguirà la consegna dei beni allivellati con atto regolare, e questo si unirà a quello dell' autentico contratto insieme all' originale capitolato, ed al tipo pure originale dei beni suddetti. La consegna si eseguirà dal perito . . . . . e le spese tanto per la consegna dei beni e per l'atto autentico del contratto, quanto per le copie relative da darsi al Comune deliberante o stabilimento pubblico saranno ad esclusivo carico del deliberatario.

9.

Nel termine di tre mesi successivi alla data del contratto, e pure a proprie spese, il deliberatario, inerendo al disposto dell' art. 23 dei presenti capitoli, dovrà far eseguire la voltura nei catasti censuarj in propria testa degli stabili allivellati, colla specificazione della qualità livellaria e col nome del Comune o stabilimento pubblico direttario.

10.

Anche a questi capitoli transitorj è applicabile il successivo articolo 28.

## SEZIONE III

### CAPITOLI PERMANENTI GENERALI.

11.

Il contratto è a favore del deliberatario e suoi eredi legittimi, ossia *ab intestato* sino in infinito.

12.

Tutti i trapassi che si verificheranno fra i suddetti chiamati, sia *ab intestato,* sia anche per testamento nell' ordine suddetto, dovranno dal nuovo enfiteuta denunciarsi al direttario entro il periodo del primo anno, sotto pena di pagare in quell' anno il

doppio canone, esclusa qualunque moderazione anche giudiziale, rinunciando il deliberatario per sè e per i suoi successori alla disposizione del § 1536 del Codice civile.

13.

È in facoltà del livellario di alienare tanto per atto di ultima volontà, quanto per atto tra vivi l'utile dominio colle seguenti condizioni ed eccezioni. Accadendo l'alienazione per atto d'ultima volontà in favore di chi non sarebbe l'erede intestato del disponente, ed in ogni caso di alienazione per atto tra vivi sia a titolo oneroso, sia a gratuito anche in persona che sarebbe successibile, l'acquirente dovrà nel termine di un anno dalla verificata successione o dalla data del seguito contratto notificare all'Amministrazione comunale o del pio stabilimento il proprio acquisto, sotto pena altrimenti dell'immediata caducità, così piacendo all'Amministrazione suddetta.

Questa avrà il termine di tre mesi per decidersi se voglia far uso del diritto di prelazione, il quale si ritiene riservato all'Amministrazione in tutti i casi di alienazione contemplati nel presente articolo. Dichiarando entro questo termine l'Amministrazione di voler usare la prelazione, pagherà la cinquantesima parte meno del prezzo stipulato nel contratto a titolo oneroso, e del valore della proprietà libera se questa fu disposta per atto di liberalità, desumibile questo valore da una regolare perizia a spese comuni dell'Amministrazione e dell'acquirente. Non volendosi dal Comune o stabilimento pubblico esercitare questo diritto, o non dichiarandosi nel suddetto termine di tre mesi, sarà esso tenuto a riconoscere l'acquirente in nuovo livellario, il quale dovrà sostenere tutte le spese dell'atto di ricognizione, e pagare il laudemio in ragione della quinquagesima parte del prezzo o del valore dell'utile dominio a norma dei casi e determinabile nei modi di cui sopra. Ma in tale caso la spesa di perizia starà a carico esclusivo del nuovo enfiteuta.

Senza l'approvazione della competente Autorità superiore è assolutamente vietato il trapasso dell'utile dominio in qualunque siasi persona morale sotto pena dell'immediata caducità.

14.

Omettendo il livellario di pagare tre annate intiere di

canone, o divenendo debitore di equivalente somma, o deteriorando o lasciando da altri deteriorare notabilmente i fondi livellati, incorrerà, così piacendo al direttario, nella pena della caducità del contratto, oltre l'obbligo del pagamento dei canoni arretrati e del pieno soddisfacimento anche in azione personale.

Per qualunque anche minimo deterioramento sarà tenuto il livellario ad immediatamente restituire il fondo nel primitivo stato, e non prestandosi egli, sarà facoltativo al direttario di ciò eseguire a tutte spese dell'enfiteuta, il quale dovrà al direttario compensare anche l'interesse del 5 per 100 su tutta la somma che il direttario avrà sborsata e fino all'epoca del rimborso.

Nel caso però che per la sua qualità il deterioramento non potesse togliersi, dovrà il livellario pagarne il valore al direttario contro quella diminuzione del canone annuo che sarà giudicato di ragione.

Sotto il nome di deterioramento si dichiara compresa anche la mancanza di conservazione e difesa dei diritti spettanti ai beni enfiteutici.

15.

Approvato dall'Autorità competente il contratto, si farà al conduttore la consegna dei fondi da un perito eletto dal locatore. Il conduttore prima di ottenere il possesso dei fondi dovrà firmare l'atto di consegna e dichiarare di riconoscerlo, e dopo questa ricognizione non sarà per apposita convenzione più ammesso a negare i risultamenti della consegna che farà piena prova contro di lui relativamente allo stato in cui gli furono consegnati i fondi. Per l'effetto poi del precedente articolo sui deterioramenti sarà il direttario autorizzato a procedere in ogni tempo alla ricognizione dei fondi livellati, e ciò anche in via stragiudiziale per mezzo del proprio perito. L'enfiteuta dovrà prestarsi ed intervenire a questa ricognizione nel giorno destinato dal direttario ed anche stragiudizialmente notificatogli. Se il livellario ammette i deterioramenti che si scoprissero dal perito, dovrà firmarne la relazione che farà piena prova contro di lui anche sul valore dei rilevati deterioramenti.

Omettendo il livellario d'intervenire alla verificazione, o ricusando di firmare la relazione, questa firmata dal perito servirà di bastante appoggio all'Amministrazione per ottenere *ex primo Decreto* una perizia giudiziale e le misure assicurative legali pel soddisfacimento dell' importare del danno descritto nella relazione. La spesa di queste visite starà a carico dell'utilista qualora risultino deteriorati i fondi livellati.

16.

Il presente contratto di livello incomincerà col giorno. . . . . e proseguirà di anno in anno colla scadenza nel giorno . . . . . dello stesso mese di ciascun anno successivo.

17.

Per quanti anni sarà per durare il contratto, il livellario è in obbligo di pagare intieramente al Comune o stabilimento pubblico direttario e non più tardi del giorno . . . . . del mese di . . . . . di ogni anno, il canone pel quale nel pubblico incanto gli sarà stato deliberato il livello, e che si dichiarerà nell'atto autentico, con cui si celebrerà il contratto. Passato quel giorno senza l'esecuzione di tale pagamento, il livellario diviene debitore moroso, e dovrà quindi corrispondere gli interessi di mora sulla somma dovuta in ragione del cinque per cento all'anno, ritenuto inoltre ch'egli potrà essere escusso col metodo privilegiato fiscale, con cui si esigono le pubbliche imposte.

18.

Il canone, a qualunque entità sia portato nel presente contratto, non potrà mai impugnarsi a titolo di lesione, alla quale s'intende che il livellario abbia espressamente rinunciato con positiva dichiarazione di corrisponderlo per singolare affezione.

19.

Il canone dovrà in ogni tempo pagarsi in sole monete d'oro o d'argento al peso e valore fissato dalla legge ora vigente, escluso qualsivoglia altro surrogato ammesso ed anco comandato da legge successiva, e non avuto riguardo al valore estrinseco che in seguito si accrescesse o diminuisse, nel qual caso il pagamento dovrà farsi in ragione del valore intrinseco che le monete d'oro e d'argento hanno al tempo presente.

20.

Per quanti possano essere i rappresentanti che di diritto succederanno al livellario defunto o spropriato, il canone non potrà mai dividersi in più parti rispetto al direttario, il quale riterrà in suo arbitrio risponsabile e solidario un livellario solo pel canone intiero e per l'intiero corpo dei beni allivellati. E quando si volesse sostenere suo malgrado la divisione, in tale caso il direttario avrà la facoltà di annullare e sciogliere il contratto colla consolidazione stabilita all' art. 14.

21.

Qualora si scoprisse che i beni dati a livello fossero gravati in precedenza di qualunque altro canone o prestazione con diritto reale, ignoti finora, il livellario in tal caso dovrà assumere il peso, del quale però dovrà essergli compensato l'intiero importo sul canone del livello presente a totale suo sollievo, ogniqualvolta ne produca la quitanza.

22.

I beni cadenti sotto il presente contratto, quantunque ne sia stata indicata la superficie in descrizione ed in tipo, tuttavia si danno al livellario a corpo e non a misura, e così in corpo e nello stato attuale si consegneranno al detto livellario per gli effetti contemplati dai §§ 2 e 3 dell' art. 14 e dal susseguente art. 15.

23.

A peso del livellario resteranno tutte le riparazioni anche straordinarie occorrenti ai beni allivellati col presente contratto, come pure tutte le pubbliche gravezze, quante mai possano essere e di qualunque specie e natura, che verranno imposte, sia per le spese ordinarie e straordinarie dello Stato e del comune, come per tassa di registro e sotto qualsivoglia altro titolo, tanto sui beni, quanto sui canoni livellarj, pel quale effetto i beni allivellati dovranno sui pubblici libri e registri del Censo e della intavolazione rimanere per sempre intestati al proprietario dell' utile dominio, coll' aggiunta però della qualità di livellario del Comune o pubblico stabilimento direttario.

24.

Sono inoltre a carico di lui e de' suoi successori tutte le

spese inerenti al presente originario contratto ed ai successivi pei trapassi dei beni allivellati, per ricognizione di nuovi livellarj e per pagamenti di laudemj. Tali contratti dovranno tutti formarsi con atti autentici, dei quali atti e di quello relativo alla consegna dovrà darsi copia autentica al direttario senza alcuna sua spesa.

25.

Laddove nei precedenti capitoli generali si parli di termini entro i quali il livellario deve eseguire qualche obbligo ingiuntogli, si dichiarano essi a perpetuità di assoluto rigore, senza alcun dovere al Comune o stabilimento pubblico direttario di agire in giudizio per costituirlo in legittima mora, nella quale di fatto e di diritto si giudicherà definitivamente incorso alla precisa scadenza d'ogni singolo termine.

26.

Per qualunque controversia fosse per insorgere sulla esecuzione del presente contratto, o per qualunque avvenimento od infortunio anche straordinario fosse per accadere, purchè rimanga una visibile superficie nuda dei beni allivellati, il livellario si ritiene in obbligo preciso del pagamento del canone e delle pubbliche gravezze giusta gli articoli 17 e 23, esclusa qualsivoglia eccezione, ancorchè legale se vi fosse, per la quale si credesse in diritto di sospendere un tale pagamento.

Il Giudice competente a decidere le eventuali quistioni dipendenti dal presente contratto dovrà esser quello alla cui giurisdizione è sottoposto il Comune o stabilimento pubblico direttario, dovunque si trovi domiciliato il livellario perchè espressamente si sceglie per luogo di esecuzione del contratto medesimo quello del Circondario giurisdizionale, cui va soggetto il Comune o pio stabilimento livellante, a termini e per gli effetti del § 15 della Sovrana patente 29 settembre 1819.

27.

E per qualunque contestazione abbia a nascere, non potrà mai il livellario sospendere nè in tutto nè in parte, benchè menoma, il pagamento del canone, e ciò sotto pena della caducità: anzi non potrà mai essere sentito nè in giudizio nè fuori qualunque sia la pretensione di esso, se prima non avrà giustificato di avere realmente soddisfatto i canoni decorsi.

escluso qualunque proponibile compenso, ed in difetto, ritenuta sempre la immediata esecuzione pel soddisfacimento dei canoni arretrati.

28.

Tutti i premessi capitoli generali sono uniti ed indivisibili fra loro, e formano un contratto complessivo e senza parti.

### AVVERTENZE

*Pei beni degli Istituti di culto, di beneficenza e di pubblica istruzione:*

a) *non ha luogo a favore del Direttario l'esercizio del privilegio fiscale verso l'utilista che si rendesse moroso all'effettuazione dei pattuiti pagamenti;*

b) *nè potrà l'enfiteuta esercitare dal suo canto il diritto di affrancazione al quale anzi espressamente rinuncia.*

## SEZIONE IV

### CAPITOLI PERMANENTI SPECIALI.

*Sotto questi capitoli si noteranno progressivamente tutte le ulteriori convenzioni richieste dai casi particolari, come per esempio:*

1.° *La permissione o la proibizione al livellario di affrancarsi, e, se il permesso è accordato, come, quando ed a quali condizioni l'affrancazione possa aver luogo, sempre però in base alla vigente legge civile e sotto la riserva della superiore approvazione.*

2.° *L'obbligo di riparazioni ed anco di riedificazione di fabbricati, di manutenzione e rinnovazione di ponti, edificj ec., di riparazioni ai fiumi, alle strade ec., dei fitti d'acque e di pedaggi.*

3.° *La determinazione delle riparazioni o dei miglioramenti istantaneamente occorrenti.*

4.° *La sostituzione e l'uso delle piante, che di mano in mano andranno morendo.*

5.° *Le discipline da osservarsi in caso di atterramento di piante da cima e di estirpamento di boschi, riguardo ai quali si richiama qui espressamente il divieto di dissodarli, quando siano posti nelle località indicate dalla governativa notificazione* 22 *aprile* 1839, *N.* 10136-1151.

6.° *Il mantenimento di vigenti investiture di affitto, ec.*

7.° *L' obbligo di conservare i molini a comodo della popolazione, quando ciò si trovi necessario, e quindi di non convertirli in altri edificj idraulici, ec., ec.*

*Anche ai capitoli speciali si applicherà il precedente art.* 28.

MODULA *A*

*PROSPETTO col quale si devono corredare i progetti di alienazione enfiteutica per cui si domanda di tener l' asta*

| Numero della descrizione o riassunto | Denominaz. del fondo | Qualità | Descrizione Censuaria | | | Perticato effettivo | Valore di stima a vendita libera | Valore di stima a livello | | | Frutti o carichi arretrati da rifondersi dai detentori. | Num. dello stato patrimoniale in cui sono descritti i fondi. | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Numeri di mappa | Perticato | Estimo | | | Canone | Adeale | Legna (*) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | (*) Quando si tratta di fondi a bosco il valore della legna si calcola e si vende a parte, ed il canone viene dedotto dal valore del fondo supposto privo di legna o come si dice a *foglie zero.* |

MODULA *B.*

*PROSPETTO che deve accompagnare i protocolli d'asta che si inoltrano per la superiore approvazione*

| *NB.* Si riporteranno tutte le indicazioni del modello *A*, e di più le controscritte. | Giorni dell'asta | Prezzo della delibera | | | Differenza in confronto alla stima | | | De-liberatarj | Depositi | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Canone | Adeale | Legna | sul Canone | sull' Adeale | sulla Legna | | | |
| | | | | | | | | | | Vedi l'osservazione posta alla modula *A*. |

# CAPITOLO VI

## DISPOSIZIONI DIVERSE

### a) *Perizie e conti preventivi per effetti mobili.*

1179. Occorrendo di acquistare o far costruire oggetti di mobiliare gli amministratori, cui spetta, devono presentare in prevenzione uno stato circostanziato della spesa necessaria per l'acquisto o per la costruzione dei medesimi. Nel primo caso, oltre il prezzo di ciascun oggetto, deve lo stato indicarne la configurazione, la qualità e le dimensioni per quei capi che ne sono suscettibili; e nel secondo lo stato stesso deve essere corredato d'un conto nel quale sia valutata la diversa qualità e quantità di legname, ferro ed altro, ed il numero delle giornate de' varj operai necessarj per la formazione di ciascuno, non che di un disegno dell'opera da farsi, quando questa fosse per sorte grandiosa, quindi di molta spesa, e tale per la sua qualità che senza il disegno non fosse possibile di pronunciare sulla convenienza del prezzo.

Istruz. 3 genn. 1818, art. 66.

1180. Non si deve mai inoltrare ricerca di nuovi mobili se non quando ve ne sia la più assoluta indispensabile necessità, la quale deve essere comprovata per mezzo di apposito processo verbale da erigersi in concorso anche di un perito che sarà incaricato della compilazione del preventivo di spesa e nel quale deve indicarsi per ciascuno dei mobili il motivo da cui deriva il bisogno della sua rinnovazione, e se quello a cui deve

Decreto Gover. 16 agosto 1827, n. 9624-3109.

essere sostituito non sia più assolutamente in istato d'essere riparato, con aggiungere tutte le notizie ed i dati di fatto necessarj all'intento specialmente sullo stato dell'esistente mobiliare d'ufficio e sull' epoca della seguita somministrazione del medesimo.

### b) *Degli stabili beneficiarj in occasione di vacanza.*

Circolare Gov. 1 febb. 1839, n. 2245-256.

1181. Intorno alla pertinenza dei vivai di gelsi sui fondi beneficiarj, allorchè per morte, rinuncia o promozione di un investito si renda il beneficio vacante, poichè per la destinazione al trapianto o alla vendita i gelsiti non potrebbero qualificarsi di boschi, nè i teneri allievi paragonarsi agli alberi o frutti che l'artic. 295 del Codice civile ritiene come parte della sostanza immobile, e poichè alla massima sancita dagli articoli 519 e 643 del citato Codice quanto alla divisione dei frutti tra il proprietario e l' usufruttuario una massima tutta particolare è stata sostituita coll'appendice 4 agosto 1818 alla norma provvisoria 31 maggio 1816, secondo la quale i frutti beneficiarj, qualunque sia la natura si dividono con egual ripartizione a misura di tempo, venne dichiarato che nei contingibili casi si debba osservare questa norma, e quindi si deve assegnare all'antecessore o suoi eredi la quota del prezzo che può attribuirsi agli allievi dei gelsiti salvo a farne soggetto di convenzione fra gli antecessori ed i nuovi provvisti se i primi consentano di cederli e gli altri di accettarli contro compenso, nel quale componimento deve essere compresa la parte vacante.

Circolare Gov. 27 sett. 1828, n. 25668-3856.

1182. Gli eredi dei defunti beneficiati sono tenuti di riconsegnare le case riparate anche quando manca la descrizione dello stato nel quale vennero loro consegnate, e ciò giusta la pratica osservata costantemente che in mancanza della descrizione sta la presunzione legittima che le case sieno state consegnate in condizione sufficientemente buona per essere abitate, alla qual pratica corrisponde la massima dell'artic. 518 del Codice civile dove prescrivendosi la descrizione della casa data in usufrutto si soggiunge che se *questa venga ommessa si presume che l' usufruttuario abbia ricevuto la casa in istato servibile di mediocre qualità con tutte le parti accessorie e appartenenti all'usufrutto ordinario della casa medesima.*

1183. Nella stessa maniera gli eredi dei beneficiati non hanno il diritto di ritenere di ragione dei defunti i pali posti a sostegno delle viti onde richiamarli o chiederne il prezzo della cessione, giacchè essendo i pali necessarj a sostegno delle viti, se non hanno altro equivalente sostegno di piante vive, si devono considerare come pertinenti alle viti medesime secondo la massima segnata all'artic. 294 del Codice civile dove si chiamano *pertinenti alla cosa principale* le accessorie, senza di cui la cosa principale non servirebbe ad alcun uso o che siano destinati all'uso continuo della cosa stessa. Circolare Gov. 27 sett. 1828.

### c) *Direttive sulla verificazione e sul compenso dei danni recati ai fondi in causa di esercizj militari.*

1184. Pei luoghi di manovre da eseguirsi nelle ordinarie concentrazioni dei singoli reggimenti e delle loro sottodivisioni viene provveduto, siccome ebbe luogo sinora, secondo le prescrizioni, e non sono quindi supponibili per essi pretese di compenso. Relativamente ai luoghi di manovre per brigate o diversi reggimenti si provvede in modo da non poter insorgere fondate pretese d'indennizzazione. Nello stesso modo pertanto che per gli accampamenti militari viene fissato un tempo in cui non siano possibilmente interrotte le operazioni rurali, si usa la stessa cautela nello stabilire il tempo per grandi concentrazioni di truppe. Circolare Gov. 12 luglio 1840, n. 23565-2155, art. 1 e 2.

1185. Può quindi essere compensato il danno *effettivamente recato* soltanto in causa d'accampamenti militari e nei rari casi in cui per grandi concentrazioni di truppe non possono assolutamente rinvenirsi i luoghi per gli esercizi militari superiormente indicati. Circolare sudd., art. 3.

1186. Subito dopo essere stato notificato il tempo in cui deve seguire l'unione delle truppe una commissione locale politico-militare determina il luogo all'uopo occorrente, e ne rende consapevoli i proprietarj de' fondi, invitandoli pure a raccogliere a tempo debito i frutti. Poco tempo prima dell'unione delle truppe la predetta commissione locale coll'intervento dei rispettivi proprietarj de' fondi rileva con ogni esattezza sopra il luogo scelto lo stato delle cose e particolarmente il valore de' frutti sino a Circolare sudd., art. 4.

quell'epoca non per anco maturati e quindi non raccolti, come pure la sua differenza in confronto a quello de' frutti maturi. Finalmente per la terza volta la commissione stessa subito che le truppe hanno abbandonato il luogo ed è stato appianato il terreno di cui è fatta menzione nel seguente paragrafo 1188, procede ad una nuova visita sul luogo rilevando attentamente e facendo stimare con esattezza alla presenza de' proprietarj ogni danno effettivamente recato ai fondi in causa del loro uso per oggetti militari. In questa terza commissione viene enunciata e trattata ogni pretesa di compenso, al qual fine vengono debitamente invitati tutti quelli che vi hanno interesse.

Circolare Gov. 12 luglio 1840, art. 5.

1187. Quantunque sia dovuto un compenso anche pel lucro cessante, deve però essere evidentemente provato. Ciò si riferisce in ispecie alla pretesa impossibilità della coltivazione de' fondi in discorso a tempo opportuno che va esaminata e discussa avuto sempre riguardo al sistema d' economia rurale in quel dato luogo osservato.

Circolare sudd., art. 6.

1188. Gli scavi di terra per uso di cucina e di cantina, per scaricatoi, cessi, tende militari, ecc., vengono, sciolto il campo, più presto possibile appianati per parte del militare. Relativamente al concime de' cavalli giacente ne' luoghi d' accampamento si procede secondo le pratiche in corso, avuto riguardo al vigente ordine d'accampamento. Non si ammettono sotto veruno degli indicati rapporti assegni fissi di compenso.

# CAPITOLO VII

## PRESCRIZIONI GENERALI

1189. Tutte le perizie tanto per fondi stabili, quanto per fabbricati egualmente che i conti preventivi per gli oggetti di mobiliare devono trasmettersi all' I. R. Governo dentro un congruo tempo, prima che se ne verifichi il materiale istantaneo bisogno, onde avanti di procedere alle determinazioni da prendersi si abbia tempo di prenderli ad esame. Istruz. 3 genn. 1818, art. 59.

1190. In caso di appalti si devono unire alle stime, ai conti ed altri analoghi anche i progetti pei rispettivi capitolati ovvero condizioni di appalto. Istruz. sudd., art. 68.

1191. I periti quando amino o trovino conveniente di valersi nelle loro operazioni delle misure locali, purchè contemplate nelle tavole di ragguaglio stampate, devono aver cura di contrapporvi nelle relazioni e minute la corrispondenza delle analoghe misure italiane; rispetto poi alle note circostanziate delle riparazioni che debbono presentare ed altre consimili, siccome l'esprimere tale corrispondenza, partita per partita, riescirebbe troppo oneroso, resta stabilito che i medesimi debbano riepilogare in fine di tali note tutte le partite di una stessa specie, formandone poi un sommario per poi contrapporre ivi soltanto alla totalità rispettiva la corrispondenza come sopra in misura italiana (*a*). Istruz. sudd., art. 69.

(*a*) La facoltà lasciata ai periti di usare nelle loro operazioni le misure locali sarebbe ora tolta in forza di più recenti disposizioni citate nel § 309 del Manuale, dovendo essi periti adottare per unità di misura

esclusivamente il metro. A tale proposito la Direzione generale delle pubbliche costruzioni colla circolare 13 giugno 1836, n. 4609, ebbe a prescrivere quanto segue: « La Direzione ha dovuto rilevare come nel « tempo che vedesi generalmente adoperata col miglior successo nei « lavori principali la misura decimale, alcuni ingegneri fanno uso in « varie minori operazioni di differenti misure, anzichè del metro come « è prescritto dai Regolamenti e come esige la voluta uniformità, in « unione a quegli altri titoli troppo notorj che hanno fatto adottare un « simile sistema. La Direzione intesa a curare l' osservanza degli ordini « e particolarmente del Dispaccio Governativo 24 marzo 1834, n. 8012 « -718, promosso da una superiore disposizione dell' Eccelsa Cancelleria « Aulica, trova di prescrivere che gli ingegneri debbano far uso esclusivo « in ogni caso della misura metrica colla sua applicazione ai pesi, ed a « curare altresì che simile norma sia seguita dagli altri dipendenti e « nelle operazioni a servizio dell'Amministrazione che vengono assoggettate « alla loro mansione, facendone debita avvertenza per quelle disposizioni « che la Direzione credesse di promuovere dall' Autorità superiore. »

Anche la Regia Delegazione provinciale di Milano colla circolare 6 aprile 1839, n. 8175-337, ebbe ad emanare una simile determinazione a tutti i corpi tutelati da essa dipendenti colla diffida ai periti che sarebbero ritornati quei progetti, in cui non si fosse fatto uso del metro, per le debite riforme.

# REGOLE UFFICIALI

## DETTE STILATI

## DELL' ANTICO COLLEGIO DEGLI INGEGNERI IN MILANO

## RELATIVI ALLE STIME

### *Misure di cavi in vendita* - 1590, 20 *marzo.*

Noi infrascritti, ecc., facciamo fede qualmente essendoci commesso di fare nel ducato di Milano misure di terre vendute *cum juribus aquarum*, ecc., misuriamo ancora gli acquedotti che servono alle terre da misurarsi sino all'origine di essi acquedotti.

Alcuni hanno aggiunto, cioè intendo sin dove si estende la ragione della spazzatura di essi beni e non più oltre. Altri *che juribus aquarum* li sia il dominio, e non altrimenti.

### *Della dote de' beni* - 1622, 12 *luglio.*

Noi, ecc., attestiamo qualmente per nostro parere e comune osservanza da noi praticata per la dote delle possessioni si lascia, e si deve lasciare al nuovo compratore, benchè abbia pattuito che i frutti restino al venditore fino a San Martino, e che intanto si paghi al compratore il fitto di danari, perchè detta dote non sono frutti percettibili, ma manutenzioni di beni ed accessorj, e quasi parte del fondo, che quando non si specifichi altro sempre resta alla possessione, intendendo per dote

del luogo paglia, rudi, migliacca, strami, stobbia ed altre consimili cose solite lasciarsi dal massaro sopra la possessione, ancorchè lo statuto parli solo tra il massaro ed il padrone, ecc.

Attestiamo pure che quando si vende una possessione nella quale vi sono in opera sotto le viti i pali e maneggi che sieno del venditore, quando non si eccettuino particolarmente, s'intendono sempre compresi nella vendita come parte del fondo, perchè il compratore s'intende comprare la possessione nello stato che la vede al tempo del contratto.

Parimenti quando nella casa vi è torchio s'intende compreso nella vendita, quando non sia specialmente eccettuato, perchè è cosa fissa e connessa alla casa per uso perpetuo d'essa, e della possessione, e sotto nome di torchio ci vengono anche le tine d'esso, bonze, mastelli, brente, canali, vasselli maggiori ed altre cose destinate per uso perpetuo di esso torchio e possessione, ed in fede, ecc.

### *Deduzione delle stime de' beni* - 1661, 12 *giugno.*

Nelle stime de' beni si deducono gli aggravi de' perticati, soldati, censi ed altro che sono sopra tali beni, e si deducono le riparazioni delle case ed edifizi d'acqua, salarj degli campari delle acque, e si deduce l'importanza delle scorte massarizie o in danari, o in tanti avviamenti che si sogliono dare dai padroni ai fittabili ossia il fitto del primo termine che se li lascia in isconto da pagarsi nel fine della locazione, oltre le altre deduzioni di novennio e consimili.

### *Dei torii degli arbori* - 1669, 20 *dicembre.*

Nel far bilancio di debito e di credito, consegne e riconsegne fatte ai fittabili s'osserva che rispetto ai torii degli arbori tanto da cima, quanto d'ogni altra sorte in tutta la locazione cedi in tutto a utile e beneficio del locatore, e questo si fa tanto sopra il paese lodigiano e circonvicini quanto sopra il milanese.

Alcuni aggiungono per quelle consegnate, ma per quelle piantate dal fittabile, mentre non siano d'obbligo, il torio, e brocche sono di ragione del fittabile.

### *Sui fittabili* - 1669, 20 *dicembre.*

I fittabili de' beni consistenti in prati, l' ultimo anno dell'investitura sono obbligati a far consumare e mangiare il fieno sopra li stessi beni che tengono in affitto, e non possono condurlo in altra parte, e quando lasciano indietro i beni, non possono condur via il rudo che sopra essi si ritrova, ancorchè al principio di essa investitura il padrone non abbia dato rudo al fittabile, e nelle riconsegne che si faranno non si dà verun credito al fittabile del rudo che lascia sopra li beni.

### *Sui fittabili in fine di locazione.* - 1682, 14 *gennajo.*

Stando che per amichevole composizione li fittabili N. N. abbiano rinunciato all'affitto fattogli dal venditore a favore del compratore come se fosse finita la locazione ad essi fatta dal venditore, restano obbligati lasciare al compratore tutto quello che si trova di paglia, strami, rudi, migliacche, megliazzoni e simili, pali, maneggie per le viti come anche delle gabbette mature per iscorta dei legnami delle viti.

Dovendosi però bonificare le fatture per le tagliature di strami, megliazzoni condotti alle cassine, stagionatura delle migliacche, condotte e voltatura de' rudi. Rispetto alli carreggi o lische, essendo come le brughiere per iscorta di far rudo e sternire sotto alle bestie, si devono lasciare come della natura suddetta, osservandosi tanto nel Milanese quanto nel Lodigiano.

### *Delle roggie ed accessi.* - 1684, 3 *maggio.*

Misurandosi possessioni in vendita con la ragione d'acqua in pertiche, stiliamo misurare li cavi delle roggie di dove hanno il suo principio (ancorchè siano fuori del corpo de' beni), comprendendosi le teste d'onde provengono, e si misurano anche gli accessi, sin dove principiano, ripartendo il tutto se sono di più utenti, *ad ratam*, e questi si prezziano in pertiche che formano il rimanente della possessione, e questo si osserva e pratica anche quando la vendita si faccia in ragione di cavata netta conforme la convenzione de' contraenti, ogni qualvolta non vi sia patto in contrario.

*Roggie fra beni altrui, come si misurano* - 1691, 16 *marzo.*

Siccome tutte le roggie de' particolari, quali passano fra beni di altri particolari tengono la ragione del piede liprando da ambe le parti delle medesime roggie, qual ragione in occasione che si misurano li beni di detti particolari ne' quali passano dette roggie, nè si misura, nè si comprende unitamente a detti beni tanto in occasione di vendita quanto di semplice affitto, ma bensì detta ragione del piede liprando indistintamente si pratica lasciarla di ragione alle suddette roggie con sua ragione, ed in occasione che s' abbiano a misurare dette roggie, se gli comprende indistintamente nella misura unitamente alla detta sua ragione alle parti del piede liprando, qual piede si è di lunghezza di once 9 del braccio di legname, la qual lunghezza è così dichiarata dallo statuto di Milano al Capitolo 350.

*Dei livelli.* - 1694, 18 *febbraio.*

Diciamo noi infrascritti ingegneri collegiati di Milano e suo ducato come in occasione di fare la liquidazione della cavata, o rendita dei terreni, e case per darsi a livello perpetuo in danaro a qualunque persona, oltre alle suddette deduzioni, che si sogliono fare di qualsivoglia aggravj, infortunj, riparazioni, edifizj, ed ogni altra cosa, come anche il fitto delle scorte e semenze, quando il padrone di tali effetti intende che restino esclusi, ed a sè riservati stimiamo in tal caso fatte le suddette deduzioni, e qualsivoglia riguardo, che il perito suole avere in simili liquidazioni, levare anche il quarto e quinto almeno della medesima rendita netta a contemplazione di qualsivoglia altre disgrazie ed aggravj che possono occorrere sopra li beni e case, e della certezza che viene ad acquistare il padrone del diritto pel conseguimento dell'annuo livello e del laudemio che le si deve in un caso d'alienazione de' medesimi beni, ed altri simili beneficj, ed in fede di che, ecc.

### *Sul rompere i prati in fine di locazione.* - 1711, *4 agosto.*

Dichiarandosi nella campagna Sostana nel Pavese essere in affitto ad un fittabile, una possessione parte adacquatoria con ragione propria al basso, e parte all'alto, avendo esso fittabile un istromento d'investitura del giorno 4 maggio 1705 di tre in tre anni si addomanda se il fittabile nell'ultimo anno della sua locazione può rompere detto prato.

Diciamo che in simili casi si devono sempre considerare i beni fatti adacquatorj con acque prese in affitto da altri a spesa del detto fittabile, e non potersi considerare differentemente, cosicchè in caso d'infortunio, come quello di riconsegna provenendo questo da puro atto della volontà del fittabile, la quale può ritirare ad ogni suo piacere ed in ogni tempo, nè a ciò si oppone la suddetta investitura anche colle rinuncie di miglioramenti accidentali, e si conchiude non potersi dal padrone impedire al fittabile il romper tali prati in quest'ultimo anno del secondo triennio e seminarli a grano per avere la di lui porzione del frutto l'anno venturo.

### *Accessi sopra beni altrui.* - 1724, *21 marzo.*

ESTRATTO

È pratica inalterabile nella misura dei beni nei quali vi sono gli accessi a favore di altri proprietarj il dedurre dalli beni misurati il sito degli accessi in tutta la loro lunghezza ed in larghezza di un trabucco, e niente di più, non portando gli accessi altra maggior ragione, con tal larghezza resta luogo a chi ha la ragione dell'accesso di passare su quelli con carri, carrozze e simili, restando la ripa e confini d'esse sempre di ragione de' beni ne' quali sono situati.

### *Del prezzo capitale di una possessione.* - 1733, *17 maggio.*

Si ricerca se per formare il prezzo capitale d'una possessione

consistente in terreni arati avidati ed adacquati si prenda dalli signori ingegneri la nona della cavata netta de' medesimi beni senza riflesso che li detti beni siano stati acquistati al più o minor prezzo, oppure se si costituisce il suddetto capitale con regola diversa dell'annua rendita.

Perlochè diciamo che l'estimo del prezzo capitale de' beni si desume dalla cavata netta senza considerazione nè alla vendita, nè alle compre antecedenti, nè esservi altra regola diversa.

# NORME GENERALI

## ADOTTATE DAI PERITI

## NELLO STABILIRE L'ANTICO CENSO MILANESE

*Le istruzioni generali stabilite dai periti nel marzo del 1724 pel censimento dei fondi costituenti l'antica Lombardia Austriaca o ducato di Milano, consistevano:* (*)

Rispetto a' terreni adacquatorj stimarli tutti col benefizio dell'acqua, e senza osservazione se l'acqua sia propria o d'affitto, ma (possendo) far nota degli affitti d'acqua con la distinzione del prezzo che si pagava e da chi veniva esatto per farne la dovuta deduzione a suo tempo.

Numerare i moroni in essere di ciascun pezzo ed omettere li novelli e cadenti.

Nella valutazione de' grani regolare il loro prezzo massimo, mediocre ed infimo

Il riso bianco a milanesi L. 15, 14 e 13
Il formento . . . . . » 12, 11 e 10
La segale . . . . . » 8 e 7
Il miglio e melgone . . » 6 e 5

Per ogni moggio di misura milanese.

E per tutti gli altri frutti come varj di qualità e di valore apprezzarli a giudizio dello stimatore secondo le circostanze de' luoghi.

(*) Le presenti notizie si sono desunte dalla relazione 22 gennajo 1752 del collegio dei periti incaricati della revisione delle stime dei terreni da censirsi.

Descrivere i fondi abbandonati, e non coltivati o per il troppo peso de' carichi o per mancanza del personale con la loro propria qualità secondo la loro intrinseca bontà con quella squadra in cui potevano stare, aggiungendovi però la particola - presentemente incolti. -

Considerare questi fondi abbandonati come sopra o devoluti alle comunità, dalle quali o si affittavano o si facevano lavorare per loro conto, ugualmente agli altri, secondo la loro bontà e rendita in quella squadra che gli poteva competere.

Passando all'entrata di seconda stazione si doveva dedurre ogni e qualunque terreno che potesse esservi unito, ed inoltre per le riparazioni, manutenzioni d'edifizj fare le seguenti deduzioni cioè:

Alli molini, piste e folle levare dalla lor cavata due quinti.

Alli torchi il terzo.

Alle sostre e fornaci il quarto.

Regolare la cavata netta al quattro per cento per formarvi il suo valor capitale, il quale doveva ridursi a scudi da lire sei ed assegnare la stima in ragione di scudi.

*Si aggiungevano altre istruzioni che dagli stessi periti si dissero particolarmente stabilite prima di passare all'esecuzione della stima, le quali contenevano:*

Che la rendita d'ogni fondo da valutarsi s'intendeva quella porzione di frutto che di netto va al padrone, dedotto l'intiero lavorerio, la semente ed ogni altro, ec., servendosi per ciò in ogni parte dello stato di quell' ordine di lavorerio che veniva costumato in tal sito.

Ove i terreni erano affittati a danaro servirsi di detto ordine di lavorerio, ed indi confrontare la risultanza coll' affitto per accertarsi se la cavata costituita a quel fondo fosse sussistente, avvertendo che il prodotto della rendita non dovesse uguagliarsi rigorosamente all' affitto in danaro, sul riflesso che tali affitti sono per lo più stabiliti con li prezzi maggiori assegnati a' frutti: pure quando con la sua perizia lo stimatore comprendeva che il prodotto del fondo uguagliava o ascendeva lo stesso fitto, doveva stare alle sue certe risultanze.

Se s' incontravano fondi che producevano frutti diversi o d'incerto valore, come lo sono le ortaglie e simili, a' quali non poteva fissarsi vero prodotto, si avesse presente il fitto, e da quello se ne ricavasse la rendita, avvertendo di servirsi dell' equità essendo fitto a danaro.

Per li fondi di tenue cavata, come sono i pascoli, brughiere, zerbi e simili che per lo più sono ne' monti, a' quali non poteva fissarsi precisa minuta per la stima, se gli dovea dare un più verosimile valore senza l' obbligo di calcolargli la rendita e questo doveva essere a giudizio dello stimatore, premesse le dovute informazioni.

Il ceppo nudo e sito affatto sterile ed infruttifero (come che non dante prodotto) si lasciasse senza valutazione.

Ricavata la rendita de' fondi con le massime predette si dovevano fare le debite deduzioni. Per quello che riguarda il lavorerio si ritenne in tutto il costume del paese, come sopra si è detto, affine di giustificare la parte dominicale da valutarsi.

Per le deduzioni degl'infortunj celesti si osservarono le seguenti norme cioè:

Alli coltivi ed alli avitati ne' siti in pianura se gli dedusse il nono.

Al lino il settimo.

A' prati il decimoquinto.

Ed a' boschi il decimottavo.

E nelle parti montuose, alle selve, agli avitati ed alli coltivi se gli dedusse il settimo e nel resto come sopra.

Per le spese dell' adacquazione nei terreni adacquatorj, siccome in un solo territorio potevano esservi diversità d' acqua e di spesa tra possessore e possessore a proporzione di pertica, si assentì di regolare tale spesa colla maggiore risultanza, cioè dalla maggiore che risultava da uno de' primi estimati, e ciò affinchè in un solo territorio si operasse la stessa deduzione onde ne risultasse una sola stima.

Siccome nel ricavare la rendita doveva considerarsi ogni sorta di frutto, così nelle deduzioni non doveva lasciarsene alcuna. Perciò si ebbe presente qualsisia altro riflesso, che poteva minorare la cavata acciò questa restasse del tutto pura, avvertendo che non doveva farsi alcuna deduzione di qualsisia carico Regio Camerale o Locale.

Ridotta in netto la rendita de' frutti si dovevano valutare con prezzi fissati dall'Eccel. Giunta ritenendo il prezzo massimo ne' siti ove il frutto riesciva di miglior perfezione ed avesse maggior esito e con minore spesa, e così declinando con quelli di minor perfezione, meno esito e maggiore spesa, la qual notizia facilmente si poteva avere. Per istabilire poi detti prezzi dovevano convocarsi tutti li stimatori che operavano in una stessa provincia e situazione acciò andassero concordi.

Ritrovata la cavata netta d' ogni pertica di ciascun fondo nella sua squadra, si formò il suo valor capitale in ragione del quattro per cento, e questo si ridusse a scudi di lire 6, avvertendo che lo scudo non dovesse dividersi che in metà, quarti ed ottavi affine di non rendere confusa con rotti immensi la calcolazione della stima colle pertiche.

Avendo ordinato l'Eccellentissima Giunta di considerare i moroni in essere, si considerarono quelli che eccedevano la rendita di libbre venticinque di foglia, che fossero anche avvenenti, il di cui prodotto, come da minuta presentata alla detta Eccellentissima Giunta, dasse una cavata netta di soldi quattro che sono di capitale lir. 5.

Si stimarono distintamente le olive ne' siti ove se ne faceva mercanzia.

Si considerarono pure appartatamente le castagne fruttifere in essere, le quali erano de' particolari, ma piantate in fondo comunale dando poi quel tenue valore al fondo che poteva competergli senza le piante.

Trovandosi diverse spezie di seconda stazione, dividerle come sarebbe l'affitto di casa dal molino, all'osteria, dividere la casa dalli dazj, così alli prestini e simili.

*Ma poichè col C. R. Dispaccio* 17 *settembre* 1729 *venne stabilito che la stima degli stabili fosse posta* « nella forma « più giusta così rispetto al suo valore come alla correspettiv« vità del medesimo tra le une terre con l'altre, dovendo a « questo fine tener presente i periti quello risulta dalli processi « informativi, dagl'istromenti di compra e vendita, e da tutti « li ricorsi presentati dalli sindaci delle provincie» *così oltre le sopraccitate istruzioni si osservarono anche le seguenti:*

Agli aratorj asciutti si è distinta la sua rendita e deduzione assegnando quel che si deve in montagna, quanto necessita in collina, e ciò che merita alla pianura. Si è diviso l'esercizio del solito aratro da quelli che si lavorano co' faticosi istromenti di zappa o vanga, dove più ferace si alterna, dove anche senz'alcuno o ben poco letame produce, e dove sortumoso leggiero e sabbionizzo ricerca riposo d'anni intieri, maggiori scorte, stenti e spese, sieno a riguardo del colono oppure del padrone.

E per il lavorerio non solo si è distinto secondo la diversa pratica d'ogni provincia e luogo, riflettendo alle varie divisioni che sieguono del frutto per la metà, per li due terzi, per li tre quinti e simili, ma in molti luoghi anco l'importo de' prati, pascoli, brughiere e boschi ove dal padrone usavansi dare in dote al massaro *gratis* oltre l'eccessive sue scorte di fieno, bovi ed utensili massarezzi.

Alli vitati, vigne e ronchi, dove il fondo vuoto ed intermedio di questi veniva ugualmente, come negli aratorj, seminato e goduto con le stesse osservazioni, si sono praticate le deduzioni, aggiungendovi di più quella dell'occupazione de'vidori e per la rendita del vino, che in tali qualità d'aratorj concorreva a formar prezzo e valore, riflettendo alla sua situazione e durata gli venne fatta ogni deduzione per sotterrarle nel verno, ove si costumava, per rialzarle, per ingrassarle della fattura in potarle, tenderle e replicatamente zapparle, per la spesa de' legnami e salici, e per quella della raccolta e condotta e per ogni altro necessario alla vera rendita.

Così alli ronchi ed alle vigne, il fondo de' quali non dava altro prodotto, che di vino, si sono fatte le accennate e maggiori deduzioni per il loro ingrasso, manutenzione, spesa ed infortunj massime rispetto a que' siti ove le viti necessitavano sostenersi da pietrere e muri, ed ove ben rare di piantato si vedevano dalla più faticosa e studiata industria disposte e mantenute su i nudi colli e su le giarose.

A' prati pure asciutti si ebbe il conveniente riguardo tanto per quelli in pianura quanto per quelli in montagna, a' liscosi, a' sortumosi, ed a riflesso d'ogni situazione e prodotto gli venne fissata la sua deduzione.

Agli adacquatorj poi, oltre quanto appartiene al colono, se

gli sono dedotte le spese spettanti alla dominicale in materia principalmente delle adacquazioni, quali essendosi ritrovate rilevanti e sempre diverse da territorio a territorio e da possessore a possessore secondo la minore o maggiore distanza dagli acquedotti numero e qualità d'edificj ed altre circostanze, così ritenendo le mentovate istruzioni di regolare la deduzione di essa spesa secondo fosse risultato dalli documenti ed altre notizie de' maggiori estimati si è calcolata nella spesa di detta adacquazione, l'espurgazione delle roggie e cavi in origine, la loro condotta, se da fiumi, se da torrenti, o se da navigli, e laghi, quella de' fontanili, la manutenzione delle chiuse, levate, canali, ponti, tombe, incastri, strade e simili, il tutto rispettivamente alle circostanze suddette d'ogni terra e d' ogni luogo.

Nè punto fu dissimile l'osservazione intorno alle risare, sendosi di più riflettuto per la dovuta e distinta deduzione in que' siti ove comodamente potevano irrigarsi ed asciugarsi, ove erano in grandi e distese pianure che non necessitavano frequenza di argini e d'acquedotti, e quivi con la desiderabile economia si alternavano, e con minore spesa si aravano e si esercivano, ed ove poste in continuate e fredde valli, non potevano con dura necessità ad altro godersi, nè volevano per produrre frutto che il già detto della dispendiosissima zappa.

Similmente a' terreni linati si è pure distinta la sua deduzione del lavorerio, ingrasso e spese, ecc., sempre secondo la pratica che venne rilevata da ogni rispettivo pubblico, annotata da ogni stimatore ed avvertita da qualcheduno dei periti revisori.

E per ultimo anco per li boschi, brughiere e pascoli si è vigilato in fissare la netta rendita per le opportune deduzioni d'infortunj, spese, camperie, ecc., a misura d'ogni situazione e bisogno.

Cosicchè le deduzioni si sono sempre regolate eziandio per qualunque infortunio di tempesta, brina, nebbia, bruggio, inondazione, siccità, manutenzione d'argini ed altro, secondo le varie circostanze di ciascuna provincia e luogo.

*Parlando poi delle stime delle case ed edificj denominati*

*di* seconda stazione *posti entro il recinto delle città di Milano Pavia, Cremona, Lodi e Como vennero date successivamente ai periti nuove istruzioni state approvate col Decreto della Real Giunta 14 maggio 1751, colle quali fra le altre cose si ordinava:*

Che qualora si dovessero stimare giardini, orti od ortaglie annesse a qualche casa o da padrone o da massaro si dovessero prendere e notare in confuso, cioè in una partita sola, la rendita sì della casa, che del giardino, orto, od ortaglia come di un fondo solo.

Per desumere detta rendita si avvertiva che tutti gli orti annessi alle case da padrone, e che erano compresi nell'affitto della medesima casa, non dovevano avere stima separata, ma come parte accessoria della casa dovevano comprendersi nell' affitto generale di essa, e in quella rendita generale che il perito doveva costituire alla casa con tutti i suoi annessi.

Per le ortaglie poi con case rustiche o senza case, la loro stima si doveva desumere dagli antichi registri ove chiaramente appariva senza che vi fosse bisogno di una nuova operazione peritale.

Inoltre si è avvertito che nel notare la rendita dei fondi doveva registrarsi quella costituita o descritta negli antichi registri al lordo senza alcuna deduzione.

Col decreto poi 22 aprile 1752 della R. Giunta del Censimento venne stabilito che per collocare i beni *di seconda stazione* tanto in città che fuori colla stessa equitativa proporzione con cui furono collocati i fondi di prima stazione, il valor capitale dei detti beni di seconda stazione dovea desumersi sopra la terza parte della rendita lorda come sopra, ritenendo nei due terzi compresa ogni legittima deduzione.

*Finalmente rispetto ai beni di* seconda stazione *di tutto lo Stato fuori del recinto delle città le istruzioni date ai periti ed approvate col decreto della R. Giunta* 15 *agosto* 1751, *disponevano:*

Di misurare soltanto l'area senza formare altra stima per le case non affittate perchè godute dai proprietarj o destinate

all'uso de' loro massari o delle loro possessioni, dovendo a queste aree attribuirsi il valor capitale del fondo in proporzione di perticato.

Le botteghe incorporate alle case quando non fossero affittate ma esercitate dal proprio padrone si dovessero reputare come parte della casa, non avendo considerazione che per il puro perticato.

Tutti gli altri edificj che fossero di sua natura preordinati e atti a produrre un'entrata annua, cioè mulini, pile, piste, folle, seghe, magli e torchi, tuttochè non fossero affittati, ma esercitati dal padrone o da esso anco abitati dovevano valutarsi a giudizio dei periti per quella rendita annua che fossero capaci di dare.

I torchi da vino in qualunque luogo posti si dovevano riputare come un istrumento del fondo, e perciò non si dovevano stimare, ma solo valutare la casa dove si trovavano in proporzione del perticato che occupava. I torchi da olio poi quando questi non fossero amovibili, ma fissi e permanenti, si dovevano stimare in ragione della loro rendita, fossero questi affittati o esercitati dal proprietario.

Le pile da riso similmente, quando servivano per uso delle proprie possessioni, e non venivano affittate, non dovevano sottoporsi ad altra valutazione che in ragione del perticato che occupavano.

Dei giardini annessi alle case affittate si doveva notare l'affitto unito alle case medesime come di un sol fondo, purchè i detti giardini fossero incorporati nella fabbrica cinti in tutto od in parte da muri, oppure in altro modo evidentemente annessi alla casa, indicando per altro che nella rendita della stessa casa era compreso anche l'orto.

# NOTE

## ALLA PARTE QUINTA

(1)

# PROSPETTO

dell'annuo prezzo medio delle principali granaglie, desunto dai registri dell'Amministrazione Municipale di Milano, dall'anno 1700 al 1845.

*L'unita di misura è il moggio milanese pari a some nuove 0, 68383.*
*Il prezzo è in moneta Austriaca.*

| Anni | Frumento | Segale | Miglio | Melgone | Riso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | 15, 7865 | 10, 5429 | 9, 0925 | 9, 5557 | — — |
| 1701 | 18, 7475 | 11, 5954 | 10, 5047 | 8, 7725 | — — |
| 1702 | 21, 5148 | 14, 4992 | 11, 5066 | 9, 9509 | — — |
| 1703 | 18, 7585 | 12, 0862 | 9, 5152 | 9, 2247 | — — |
| 1704 | 17, 6771 | 10, 4789 | 9, 0775 | 7, 2855 | — — |
| 1705 | 18, 7475 | 10, 2915 | 9, 8242 | 8, 5568 | — — |
| 1706 | 22, 1150 | 11, 5495 | 10, 9424 | 9, 0775 | — — |
| 1707 | 24, 6987 | 16, 1580 | 15, 2259 | 10, 9150 | — — |
| 1708 | 25, 2909 | 18, 2805 | 14, 4220 | 11, 8599 | — — |
| 1709 | 29, 8040 | 20, 9911 | 16, 5479 | 15, 5258 | — — |
| 1710 | 25, 8758 | 18, 6555 | 14, 1498 | 12, 5511 | — — |
| 1711 | 19, 4465 | 11, 1651 | 8, 5787 | 7, 0620 | — — |
| 1712 | 17, 9971 | 10, 1112 | 7, 9815 | 6, 6758 | — — |
| 1713 | 19, 5677 | 10, 9756 | 8, 6562 | 5, 9805 | — — |
| 1714 | 20, 6454 | 17, 9750 | 10, 4606 | 6, 5655 | — — |
| 1715 | 18, 7842 | 15, 1824 | 10, 5592 | 9, 5571 | — — |
| 1716 | 18, 6224 | 12, 5180 | 9, 5754 | 8, 8716 | — — |
| 1717 | 18, 4752 | 11, 5581 | 9, 5814 | 9, 9209 | — — |
| 1718 | 18, 5047 | 11, 0086 | 8, 9250 | 9, 4968 | — — |
| 1719 | 16, 6915 | 10, 0045 | 8, 4927 | 9, 6754 | — — |
| 1720 | 14, 5764 | 8, 6455 | 7, 5916 | 7, 5511 | — — |
| 1721 | 14, 6058 | 7, 9668 | 6, 1587 | 6, 1645 | — — |
| 1722 | 12, 9515 | 6, 8965 | 5, 9585 | 5, 6900 | — — |
| 1723 | 11, 6525 | 6, 7089 | 6, 1608 | 6, 5889 | — — |
| 1724 | 10, 0817 | 5, 6127 | 4, 9910 | 4, 9680 | — — |
| 1725 | 12, 2077 | 7, 5268 | 7, 0526 | 6, 4661 | — — |
| 1726 | 15, 5655 | 10, 1756 | 8, 9746 | 9, 1955 | — — |
| 1727 | 15, 4187 | 10, 0559 | 6, 5544 | 6, 9627 | — — |
| 1728 | 15, 9447 | 9, 5902 | 5, 9527 | 6, 5560 | — — |
| 1729 | 16, 8552 | 9, 8242 | 6, 2658 | 8, 0185 | — — |
| 1750 | 15, 7865 | 9, 5851 | 6, 0100 | 7, 1558 | — — |

| Anni | Frumento | Segale | Miglio | Melgone | Riso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1731 | 14, 2638 | 8, 6435 | 6, 0615 | 7, 0068 | — — |
| 1732 | 13, 9989 | 9, 1953 | 7, 6247 | 8, 4891 | — — |
| 1733 | 19, 5161 | 13, 5515 | 11, 0638 | 11, 6082 | — — |
| 1734 | 30, 0945 | 21, 0206 | 15, 9265 | 16, 8422 | — — |
| 1735 | 28, 2482 | 16, 1065 | 12, 5117 | 13, 5737 | — — |
| 1736 | 22, 0762 | 11, 9870 | 11, 1006 | 12, 3880 | — — |
| 1737 | 16, 2132 | 8, 6914 | 6, 6069 | 7, 3525 | — — |
| 1738 | 14, 6427 | 8, 6325 | 7, 4151 | 8, 2610 | — — |
| 1739 | 16, 2904 | 11, 8289 | 10, 8726 | 11, 8877 | — — |
| 1740 | 19, 3875 | 13, 3561 | 12, 2151 | 13, 3810 | — — |
| 1741 | 19, 5088 | 14, 1253 | 11, 3213 | 11, 4353 | — — |
| 1742 | 20, 2260 | 13, 8481 | 12, 6528 | 13, 6899 | — — |
| 1743 | 20, 3475 | 13, 7599 | 13, 1052 | 13, 8702 | — — |
| 1744 | 19, 4904 | 10, 2509 | 8, 0882 | 8, 1103 | — — |
| 1745 | 18, 9902 | 9, 3092 | 7, 8196 | 8, 7796 | — — |
| 1746 | 23, 3879 | 13, 1897 | 9, 3226 | 12, 9029 | — — |
| 1747 | 23, 1621 | 13, 6908 | 12, 1120 | 14, 6647 | — — |
| 1748 | 27, 3677 | 17, 2431 | 14, 1093 | 13, 4040 | — — |
| 1749 | 22, 0250 | 13, 2303 | 9, 7139 | 10, 4937 | — — |
| 1750 | 21, 6385 | 14, 3337 | 11, 7810 | 14, 2648 | — — |
| 1751 | 23, 4372 | 16, 3272 | 14, 4697 | 13, 7571 | — — |
| 1752 | 26, 1112 | 18, 0376 | 14, 9442 | 16, 3603 | — — |
| 1753 | 21, 6385 | 12, 1523 | 8, 6288 | 8, 6031 | — — |
| 1754 | 23, 3879 | 9, 3226 | 6, 7272 | 7, 3806 | — — |
| 1755 | 18, 1000 | 10, 7180 | 8, 2316 | 10, 9976 | — — |
| 1756 | 27, 3677 | 14, 1461 | 12, 0999 | 14, 6337 | — — |
| 1757 | 21, 9806 | 13, 0433 | 12, 1047 | 13, 3737 | — — |
| 1758 | 21, 7323 | 12, 1084 | 9, 9343 | 10, 2840 | — — |
| 1759 | 18, 1589 | 11, 7406 | 10, 2252 | 11, 2734 | — — |
| 1760 | 17, 7653 | 11, 4279 | 8, 2038 | 10, 7070 | — — |
| 1761 | 18, 1847 | 9, 6933 | 7, 2603 | 8, 0387 | — — |
| 1762 | 16, 7724 | 7, 9631 | 7, 4224 | 8, 1617 | — — |
| 1763 | 16, 8642 | 8, 9746 | 8, 3310 | 9, 7063 | — — |
| 1764 | 21, 8318 | 14, 0099 | 13, 0463 | 13, 8454 | — — |
| 1763 | 21, 6643 | 14, 9038 | 12, 4200 | 11, 9870 | — — |
| 1766 | 23, 7939 | 13, 7019 | 12, 8772 | 13, 1493 | — — |
| 1767 | 28, 3240 | 18, 7768 | 13, 9879 | 16, 9010 | — — |
| 1768 | 23, 6000 | 16, 0624 | 13, 7193 | 16, 1911 | — — |
| 1769 | 21, 3641 | 13, 1710 | 11, 7221 | 13, 4692 | — — |
| 1770 | 22, 8412 | 13, 1493 | 10, 7473 | 13, 2376 | — — |
| 1771 | 23, 2063 | 14, 9293 | 12, 0237 | 14, 0340 | — — |
| 1772 | 27, 3360 | 18, 8394 | 16, 3971 | 19, 8178 | — — |
| 1773 | 32, 7338 | 22, 3394 | 18, 0743 | 24, 0330 | — — |
| 1774 | 32, 6383 | 20, 4210 | 14, 9737 | 17, 2320 | — — |
| 1773 | 31, 3638 | 22, 7640 | 19, 1320 | 23, 1061 | — — |
| 1776 | 21, 8392 | 12, 9912 | 11, 3176 | 11, 9760 | — — |

| Anni | Frumento | Segale | Miglio | Melgone | Riso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1777 | 25, 7471 | 14, 6610 | 15, 4876 | 15, 6450 | — — |
| 1778 | 52, 1507 | 21, 2525 | 17, 8536 | 22, 7545 | — — |
| 1779 | 28, 3527 | 19, 2955 | 15, 5878 | 19, 5419 | — — |
| 1780 | 22, 7492 | 12, 7521 | 9, 0190 | 10, 5127 | 32, 3972 |
| 1781 | 25, 1098 | 12, 4431 | 8, 9856 | 10, 8468 | 32, 4412 |
| 1782 | 29, 3075 | 16, 4633 | 15, 1864 | 20, 0679 | 31, 8675 |
| 1783 | 31, 5745 | 21, 4599 | 20, 7778 | 24, 7245 | 40, 2978 |
| 1784 | 30, 0614 | 21, 5445 | 16, 4816 | 16, 9195 | 36, 4579 |
| 1785 | 27, 3065 | 16, 9010 | 12, 3586 | 20, 3792 | 36, 6786 |
| 1786 | 26, 0376 | 14, 8927 | 10, 3578 | 15, 1566 | 28, 6454 |
| 1787 | 30, 7235 | 15, 6614 | 11, 7810 | 14, 1829 | 31, 6909 |
| 1788 | 27, 9061 | 15, 1648 | 12, 0421 | 16, 4964 | 33, 9861 |
| 1789 | 26, 9256 | 16, 8422 | 14, 0210 | 17, 1586 | 32, 8385 |
| 1790 | 27, 1557 | 16, 4900 | 12, 0274 | 15, 3966 | 33, 3103 |
| 1791 | 21, 8335 | 11, 6265 | 10, 0412 | 11, 8987 | 28, 3571 |
| 1792 | 33, 2725 | 17, 2875 | 15, 3544 | 14, 3962 | 31, 2937 |
| 1793 | 33, 6845 | 25, 3621 | 17, 2468 | 24, 0366 | 39, 0619 |
| 1794 | 34, 2804 | 24, 6067 | 20, 7741 | 24, 0992 | 37, 3171 |
| 1795 | 33, 8876 | 25, 3792 | 15, 8896 | 17, 4013 | 41, 7544 |
| 1796 | 33, 8463 | 18, 3338 | 16, 7981 | 17, 2689 | 36, 3696 |
| 1797 | 33, 2657 | 19, 0828 | 17, 8647 | 22, 1902 | 37, 0317 |
| 1798 | 33, 2540 | 20, 7925 | 22, 0615 | 25, 4005 | 42, 3489 |
| 1799 | 38, 3484 | 23, 1613 | 19, 4022 | 20, 1488 | 43, 4316 |
| 1800 | 38, 4275 | 34, 9902 | 26, 0928 | 34, 7457 | 63, 8234 |
| 1801 | 67, 0858 | 40, 3847 | 37, 4730 | 42, 3318 | 70, 3999 |
| 1802 | 30, 9240 | 29, 4362 | 19, 3308 | 27, 0233 | 52, 4338 |
| 1803 | 44, 1084 | 23, 4813 | 19, 8323 | 23. 3132 | 44, 6344 |
| 1804 | 42, 0633 | 18, 2324 | 12, 4027 | 17, 2799 | 46, 6390 |
| 1805 | 43, 7663 | 17, 8336 | 13, 3313 | 13, 3120 | 47, 3806 |
| 1806 | 40, 4133 | 19, 6322 | 14, 4919 | 19, 2366 | 47, 9931 |
| 1807 | 30, 0123 | 18, 8303 | 12, 7999 | 16, 3306 | 33, 9282 |
| 1808 | 23, 1383 | 14, 1323 | 11, 6964 | 13, 2082 | 36, 0606 |
| 1809 | 24, 3964 | 14, 0833 | 12, 3386 | 13, 3373 | 33, 4869 |
| 1810 | 33, 0434 | 32, 8826 | 21, 2744 | 23, 0813 | 47, 4482 |
| 1811 | 30, 0081 | 32, 7134 | 19, 9302 | 32, 3346 | 63, 4123 |
| 1812 | 43, 1888 | 23, 3930 | 18, 3379 | 20, 7302 | 38, 3709 |
| 1813 | 34, 2693 | 19, 9302 | 16, 8163 | 19, 4647 | 32, 1709 |
| 1814 | 33, 7073 | 21, 8482 | 13, 2716 | 21, 0978 | 33, 6378 |
| 1813 | 32, 1268 | 37, 8922 | 24, 3640 | 36, 4137 | 72, 0924 |
| 1816 | 62, 9194 | 42, 3231 | 34, 3944 | 43, 6899 | 80, 3316 |
| 1817 | 36, 4117 | 40, 9414 | 31, 4738 | 42, 9497 | 80, 3393 |
| 1818 | 33, 2844 | 18, 2361 | 12, 3020 | 13, 3047 | 46, 7933 |
| 1819 | 26, 7842 | 12, 7741 | 9, 9088 | 11, 2220 | 41, 0334 |
| 1820 | 27, 7480 | 13, 7137 | 19, 4973 | 12, 9380 | 38, 9332 |
| 1821 | 29, 8127 | 17, 0319 | 12, 2371 | 17, 7343 | 42, 6443 |
| 1822 | 29, 1889 | 16, 2242 | 11, 0748 | 14, 7198 | 42, 3944 |

| Anni | Frumento | Segale | Miglio | Melgone | Riso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1823 | 24, 6400 | 15, 2305 | 10, 2500 | 13, 8300 | 47, 3709 |
| 1824 | 22, 6992 | 14, 0688 | 10, 7200 | 14, 1976 | 44, 6270 |
| 1825 | 21, 0058 | 13, 4582 | 11, 2600 | 14, 3189 | 44, 3291 |
| 1826 | 23, 4886 | 12, 5571 | 9, 0591 | 10, 9167 | 44, 7483 |
| 1827 | 32, 8679 | 17, 2946 | 11, 0491 | 14, 0467 | 53, 5171 |
| 1828 | 33, 5100 | 22, 5985 | 16, 7797 | 23, 2165 | 54, 8559 |
| 1829 | 34, 6959 | 24, 1323 | 19, 0820 | 28, 2188 | 52, 8072 |
| 1830 | 32, 2795 | 23, 0289 | 14, 0872 | 19, 1778 | 51, 4426 |
| 1831 | 35, 0159 | 24, 4780 | 12, 6159 | 21, 3884 | 50, 4274 |
| 1832 | 33, 9000 | 19, 8000 | 14, 8800 | 16, 6200 | 53, 6600 |
| 1833 | 33, 5100 | 17, 4500 | 16, 0000 | 18, 1200 | 53, 5400 |
| 1834 | 29, 3500 | 16, 4600 | 12, 0400 | 14, 4900 | 52, 0000 |
| 1835 | 25, 1000 | 14, 8300 | 10, 0700 | 13, 7000 | 46, 9000 |
| 1836 | 32, 1200 | 18, 7300 | 14, 6900 | 20, 4700 | 53, 2500 |
| 1837 | 35, 7200 | 23, 5800 | 19, 7000 | 27, 4800 | 55, 3800 |
| 1838 | 33, 4700 | 20, 8600 | 18, 2900 | 20, 8000 | 53, 4100 |
| 1839 | 35, 3200 | 25, 9000 | 20, 6600 | 24, 9400 | 53, 9400 |
| 1840 | 35, 5400 | 24, 0900 | 16, 2900 | 25, 4300 | 57, 1900 |
| 1841 | 33, 8100 | 22, 1400 | 13, 2400 | 15, 3000 | 49, 0900 |
| 1842 | 32, 6200 | 19, 2900 | » | 13, 7200 | 45, 0800 |
| 1843 | 33, 6300 | 21, 2300 | » | 21, 6900 | » |
| 1844 | 33, 0100 | 20, 4800 | » | 22, 6500 | » |
| 1845 | 30, 1900 | 19, 9800 | » | 19, 0600 | 57, 0900 |

## PREZZO MEDIO DECENNALE

| Decennio | Frumento | Segale | Miglio | Melgone | Riso |
|---|---|---|---|---|---|
| Dal 1700 al 1709 | 21, 2938 | 13, 6270 | 11, 4466 | 9, 8877 | — — |
| » 1710 » 1719 | 19, 4610 | 12, 2750 | 9, 6318 | 8, 5954 | — — |
| » 1720 » 1729 | 13, 9625 | 8, 2577 | 6, 5598 | 6, 7940 | — — |
| » 1730 » 1739 | 19, 1150 | 11, 9042 | 9, 5005 | 10, 4363 | — — |
| » 1740 » 1749 | 21, 6293 | 13, 6005 | 11, 0660 | 12, 2731 | — — |
| » 1750 » 1759 | 22, 5973 | 13, 4130 | 10, 9146 | 12, 5148 | — — |
| » 1760 » 1769 | 21, 2584 | 13, 0686 | 10, 8992 | 12, 4176 | — — |
| » 1770 » 1779 | 28, 0451 | 18, 9662 | 14, 9614 | 18, 1597 | — — |
| » 1780 » 1789 | 27, 5499 | 16, 3904 | 12, 9190 | 16, 4648 | 33, 7501 |
| » 1790 » 1799 | 31, 6798 | 20, 0542 | 16, 5630 | 9, 0256 | 37. 2876 |
| » 1800 » 1809 | 42, 6559 | 23, 1296 | 18, 0030 | 12, 4539 | 48, 0085 |
| » 1810 » 1819 | 43, 1744 | 28, 3154 | 20, 4595 | 27, 0310 | 60, 0292 |
| » 1820 » 1829 | 28, 9095 | 16, 6331 | 12, 1488 | 16, 4454 | 46, 5249 |
| » 1830 » 1839 | 32, 5585 | 20, 3097 | 15, 3033 | 19, 7186 | 52, 3950 |

## PREZZO MEDIO SECOLARE

| Centennio | Frumento | Segale | Miglio | Melgone | Riso |
|---|---|---|---|---|---|
| Dal 1700 al 1799 | 22, 6370 | 14, 0657 | 11, 4462 | 16, 6357 | — — |
| » 1710 » 1809 | 24, 7732 | 15, 0139 | 12, 1018 | 13, 8913 | — — |
| » 1720 » 1819 | 27, 1446 | 15, 6180 | 13, 1846 | 13, 7349 | — — |
| » 1730 » 1829 | 28, 6393 | 16, 4555 | 13, 7434 | 16, 6998 | — — |
| » 1740 » 1839 | 29, 6300 | 18, 2500 | 14, 0800 | 17, 6100 | — — |

Cinquantennio dal 1780 al 1829 . . . . 44, 9161
Sessantennio dal 1780 al 1839. . . . . 46, 1626

# PROSPETTO

dell'annuo prezzo medio dei sotto indicati prodotti del suolo desunti dai registri dell'Amministrazione Municipale di Milano.

*Il fascio equivale a Chilogrammi* 76, 2517.

*La brenta corrisponde a Some metriche* 0, 7555.

*La libbra d' once ventotto a Chilogrammi* 0, 7625.

| Anni | Fieno | | Legna | | Vino di mediocre qualità alla brenta | Lino non spinato alla libbra d'once 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | maggengo al fascio | agostano al fascio | forte al fascio | dolce al fascio | | |
| 1808 | 10, 5389 | 9, 0791 | 2, 6419 | 2, 1130 | 27, 9183 | 1, 7449 |
| 1809 | 10, 3203 | 9, 0565 | 2, 7110 | 2, 2160 | 22, 0804 | 1, 7688 |
| 1810 | 8, 8027 | 7, 6884 | 3, 0791 | 2, 7336 | 35, 9761 | 1, 6195 |
| 1811 | 8, 3894 | 7, 0791 | 3, 0791 | 2, 7336 | 45, 9874 | 1, 4233 |
| 1812 | 10, 2060 | 8, 3728 | 3, 0791 | 2, 7336 | 40, 7688 | 1, 4459 |
| 1813 | 11, 5615 | 8, 9409 | 3, 0791 | 2, 7336 | 32, 5502 | 1, 3907 |
| 1814 | 10, 1947 | 8, 0452 | 2, 7110 | 2, 4120 | 38, 2638 | 1, 2964 |
| 1815 | 7, 6419 | 6, 6884 | 2, 2599 | 1, 9987 | 45, 4472 | 1, 4120 |
| 1816 | 10, 2977 | 9, 2286 | 2, 1708 | 1, 9183 | 41, 6884 | 1, 4459 |
| 1817 | 13, 3668 | 12, 3442 | 2, 2286 | 1, 9057 | 39, 4957 | 1, 3907 |
| 1818 | 9, 7223 | 8, 9183 | 2, 2286 | 1, 9522 | 37, 6452 | 1, 6067 |
| 1819 | 7, 3203 | 6, 4120 | 2, 3090 | 2, 0665 | 22, 9522 | 1, 7562 |
| 1820 | 8, 7688 | 8, 2512 | 2, 5954 | 2, 2738 | 28, 9661 | 1, 7223 |
| 1821 | 8, 7914 | 8, 2173 | 2, 7688 | 2, 3781 | 30, 0100 | 1, 6067 |
| 1822 | 8, 3555 | 7, 8605 | 2, 3894 | 2, 0100 | 31, 8718 | 1, 5728 |
| 1823 | 9, 4100 | 8, 7100 | 2, 3900 | 1, 9800 | 32, 2800 | 1, 4400 |
| 1824 | 9, 0200 | 8, 4900 | 2, 7300 | 2, 3100 | 25, 8800 | 1, 2800 |
| 1825 | 8, 0100 | 7, 4900 | 3, 1900 | 2, 7200 | 27, 7000 | 1, 1900 |
| 1826 | 7, 9500 | 7, 2600 | 2, 5500 | 2, 1000 | 28, 6600 | 1, 3200 |
| 1827 | 7, 9200 | 7, 3700 | 2, 7400 | 2, 2900 | 24, 8500 | 1, 3200 |
| 1828 | 7, 4400 | 6, 9800 | 2, 8500 | 2, 3500 | 30, 1000 | 1, 3900 |
| 1829 | 8, 1100 | 7, 5400 | 2, 6300 | 2, 3100 | 27, 3100 | 1, 2500 |
| 1830 | 11, 2500 | 10, 4500 | 2, 9900 | 2, 4700 | 16, 1300 | 1, 2300 |
| 1831 | 9, 5900 | 8, 9000 | 2, 9300 | 2, 4400 | 18, 0100 | 1, 2300 |
| 1832 | 7, 9800 | 6, 9900 | 2, 8800 | 2, 3500 | 17, 1300 | 1, 2300 |
| 1833 | 8, 4600 | 7, 4300 | 2, 6000 | 2, 3800 | 16, 8500 | 1, 2300 |
| 1834 | 10, 1700 | 9, 1100 | 2, 6000 | 2, 3800 | 18, 4700 | 1, 3200 |
| 1835 | 10, 0200 | 8, 8200 | 2, 6600 | 2, 4400 | 25, 0100 | 1, 7300 |

| Anni | Fieno | | Legna | | Vino di mediocre qualità alla brenta | Lino non spinato alla libbra d'once 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | maggengo al fascio | agostano al fascio | forte al fascio | dolce al fascio | | |
| 1836 | 11, 1500 | 9, 3700 | 3, 5700 | 3, 2800 | 22, 9500 | 1, 5800 |
| 1837 | 8, 7000 | 7, 3900 | 3, 8600 | 3, 6400 | 25, 9500 | 1, 4800 |
| 1838 | 8, 0200 | 7, 0100 | 3, 8600 | 3, 6400 | 25, 6000 | 1, 1900 |
| 1839 | 10, 8400 | 8, 7500 | 3, 8600 | 3, 6400 | 25, 6000 | 1, 0800 |
| 1840 | 10, 3800 | 8, 8600 | 3, 8600 | 3, 6400 | 25, 6000 | 1, 0800 |
| 1841 | 9, 8900 | 8, 7500 | 3, 7300 | 3, 4200 | 25, 6000 | 1, 1000 |
| 1842 | 11, 1200 | 9, 8600 | 3, 9600 | 3, 7300 | 25, 6000 | 1, 3000 |
| 1843 | 10, 6200 | 9, 3100 | 3, 9200 | 3, 6900 | 25, 6000 | 1, 3000 |
| 1844 | 10, 2200 | 9, 3800 | 3, 9700 | 3, 6400 | 25, 6000 | 1, 3100 |
| 1845 | 11, 3000 | 9, 8900 | 3, 8600 | 3, 6400 | 25, 6000 | 1, 4300 |

## PREZZO MEDIO DECENNALE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dal 1808 al 1817 | 10, 1319 | 8, 6723 | 2, 7019 | 2, 3518 | 37, 0174 | 1, 4937 |
| Dal 1818 al 1827 | 8, 5268 | 7, 8979 | 2, 5891 | 2, 1080 | 29, 0815 | 1. 4814 |
| Dal 1828 al 1837 | 9, 2870 | 8, 2980 | 2, 9590 | 2, 6040 | 21, 4910 | 1, 3670 |

*NB.* Per avere il prezzo medio esterno alla città verrà detratto dalle sopraindicate cifre l'importo del Dazio d'entrata.

# TARIFFA DEI PREMJ MINIMI (*)

## PER LE ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI DEGL' INCENDJ

PEL REGNO LOMBARDO-VENETO, TIROLO ITALIANO E CANTONE TICINO (Svizzera)

posta in attività col primo Gennajo 1845

*tanto dalle I. R. P. Assicurazioni generali Austro-Italiche, quanto dalla Compagnia di Assicurazione di Milano.*

| | NATURA DEGLI OGGETTI CHE SI ASSICURANO | PREMJ ANNUALI OGNI L. 1000 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Muraglie principali in pietra e mattoni cotti con tetti coperti da | | | | Costruzioni inferiori | |
| | | Tegole, Lavagna o Metallo | | Legno, Paglia o simili | | | |
| | | A | | B | | C | |
| 1 | Chiese . . . . . | — | 50 | 1 | — | — | — |
| 2 | Case di semplice abitazione civile, con o senza scuderia per uso privato, non aventi le officine, depositi, fondachi o botteghe indicate ai n.i 3 e 4 | — | 50 | 2 | 50 | 5 | — |
| 3 | Case di semplice abitazione civile, con o senza scuderia per uso privato, con depositi di granaglie, foraggi, carbone, legna da fuoco e legnami da opera, canape, lino e lana non filati, liquori spiriti, olio, pece, catrame, zolfo, bitume non per proprio uso; o con botteghe da cappellajo, farmacista, caffettiere, birrajo, bettoliere o venditore di vino al minuto, droghiere, tintore, conciapellami, lavoratore in legno o metalli, fabbricatore o venditore di commestibili, o con alberghi senza stallaggi . . . . . | — | 60 | 2 | — | 5 | — |
| 4 | Fabbricati contenenti stallaggi, poste da cavalli, vetture pubbliche, filande da seta, mulini da seta, mulini da grano e pile da riso in fabbricati non colonici . . . . . | — | 75 | 3 | 50 | 6 | — |
| 5 | Depositi di canna, liquori, spiriti, olio, pece, catrame, zolfo e bitume, vetri, terraglie, porcellane, *bijouterie*, chincaglie, stampe e libri, attrezzi ed utensili di stamperia . . . . . | 1 | 50 | 4 | — | 6 | — |
| 6 | Case dominicali o padronali, anche con scuderia, *contigue* a case coloniche senza stalle e fienili. | — | 75 | 4 | — | 6 | — |
| 7 | Dette *contigue* a case coloniche aventi stalle e fienili, come pure case coloniche *isolate*, senza stalle e fienili . . . . . | 1 | — | 4 | — | 6 | — |
| 8 | Case coloniche con stalle e fienili, e stalle e fienili *isolati* | 1 | 25 | | | | |

(*) *I premj della rubrica* A *sono applicabili soltanto ai fabbricati di solida costruzione. Per quelli che non sono in questo caso, il premio si aumenta gradatamente a seconda delle circostanze.*

| | NATURA DEGLI OGGETTI CHE SI ASSICURANO | PREMJ ANNUALI OGNI L. 1000 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Muraglie principali in pietra e mattoni cotti con tetti coperti da | | | | Costruzioni inferiori | |
| | | Tegole Lavagna o Metallo | | Legno Paglia o simili | | | |
| | | A | | B | | C | |
| | *I premj per gli oggetti indicati ai numeri 9 a 15 inclusi sono applicabili indistintamente ai fabbricati ed agli oggetti in essi contenuti.* | | | | | | |
| 9 | Filatoi ossieno Torcitoi di seta ed accessorj, cartiere e stamperie di tela con istenditojo all'aria aperta; fabbriche di sapone; tessiture di stoffe d'ogni specie purchè senza filatura; edifizj di mulini da olio e robbia; fabbriche di candele d'ogni specie, di cera lacca e di olio anche raffinato . . . . . | 1 | 50 | 4 | — | — | — |
| 10 | Fabbriche di tele dipinte, cerate, verniciate e catramate; fabbriche di porcellane, terraglie, vetri, conterie, mattoni, calce, colla, potassa, nero d'avorio, di colori, cartiere e stamperie di tela con istenditojo a caldo; fabbriche di prodotti chimici, distillerie di spiriti, fabbriche di specchi, cordaggi, biacca e minio. . . . . | 2 | 50 | 5 | — | — | — |
| 11 | Cantieri, navigli in costruzione, seghe da legname ad acqua, fucine e fonderie di metalli, mulini, pile da riso e bagni pubblici natanti sull'acqua | 3 | 50 | 5 | — | 6 | — |
| 12 | Magazzini di legna o carbone annessi alle fucine e fonderie. . . . . | 6 | — | 10 | — | — | — |
| 13 | Filature di cotone e raffinerie di zucchero. . . . . | 7 a 10 | | | | | |
| 14 | Dette di lana e lino . . . . . | 3 a 5 | | | | | |
| 15 | Raffinerie di zolfo. . . . . | 4 a 6 | | | | | |
| 16 | Teatri, Biblioteche e Gallerie di quadri o statue. . | da trattarsi | | | | | |
| 17 | Boschi di piante resinose, macchie e siepi . . . . . | 7 a 10 | | | | | |

*NB.* Le I. R. P. Assicurazioni generali Austro-Italiche diminuirono di centesimi dieci ciascuno dei premj infrascritti per ogni lire mille di valor capitale.

# ANNOTAZIONI

1.° Non si assicurano le fabbriche o depositi di zolfanelli fosforici e fuochi d' artifizio.

2.° Allorchè in uno stabile si esercitano varj mestieri o vi sono più officine o depositi, lo stabile e gli oggetti che vi si contengono soggiacciono al premio stabilito dalla Tariffa pel rischio più pericoloso.

3.° I fabbricati costrutti di pietre o mattoni cotti che sono *quasi* intieramente coperti di tegole, lavagna o metalli, ed in piccola parte coperti di paglia o legno, soggiacciono al premio medio fra i due stabili dalle rubriche **A** e **B** pel rischio relativo. A tale premio medio soggiacciono egualmente quei fabbricati che, sebbene coperti di tegole o lavagna, hanno le muraglie costrutte in parte da mattoni cotti ed in parte da mattoni crudi.

4.° Si considerano di *costruzione inferiore* i fabbricati che non hanno le muraglie principali almeno in parte di pietra o mattoni cotti, e soggiacciono ai premj della rubrica **C** assieme agli oggetti ivi esistenti.

5.° Si considerano *contigui* i fabbricati contemplati dai numeri 6, 7 e 8 quando non sieno fra essi divisi da uno *spazio vuoto dall' alto al basso.*

6.° Quando l'assicurazione si fa per un'epoca minore di un anno, il premio annuale viene proporzionato alla durata dell' assicurazione; ma se questa è minore di sei mesi, il premio fissato dalla Tariffa viene aumentato del 25 per 100.

7.° Nelle assicurazioni, il cui premio viene pagato in totalità anticipatamente, si accordano i seguenti abbuoni:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | per 100 | se la sicurtà è per | 2 anni |
| 10 | » | » | 3 » |
| 15 | » | » | 4 » |
| 20 | » | » | 5 o più anni. |

Nelle assicurazioni con annuo pagamento si concede *gratis* l'ultimo anno, purchè la sicurtà venga emessa per un periodo non minore di sette anni. *Un abbuono esclude l' altro.*

8.° Oltre il premio l' assicurato deve rimborsare le spese di bollo della polizza e delle ricevute annuali, e pagare il diritto di cancelleria, ossia il valore della polizza, più il prezzo delle plache.

9.° Le condizioni generali della polizza sono inalterabili.

(5) Occorrendo spesse volte ai periti di dover compilare capitolati per corredo dei progetti d'affitto di fondi appartenenti ai pii stabilimenti, si è trovato conveniente di mettere ad essi sott'occhio uno fra i primi lavori di simil genere, stato predisposto ed adottato dall'amministrazione dello Spedale Maggiore di Milano per l'affitto dei numerosi suoi poderi. Questo capitolato può servire di norma in ogni contingibile caso, mediante le opportune modificazioni ed aggiunte, avendosi in esso avuto il debito riguardo a tutte le disposizioni state in proposito emanate dalla Superiorità. D'esso consiste come segue:

## INDICE DEI CAPITOLI


N. 1 *Asta = Norme.*
» 2 *Società proibite.*
» 3 *Deposito di garanzia.*
*Obbligazione per persona da dichiarare.*
» 4 *Garanzia dell'affitto.*
*Nuova asta.*
*Rischio del deliberatario.*
» 5 *Istromento da celebrare.*
» 6 *Inscrizione a carico del locatore esclusa.*
» 7 *Durata dell'affitto.*
*Finita locazione.*
» 8 *Fallimento del conduttore o del fidejussore.*
» 9 *A corpo e non a misura.*
*Occupazioni = Compensi.*
» 10 *Fitto = Rate.*
» 11 *Controversie non ritardano i pagamenti.*
» 12 *Scorte vive = Attrezzi.*
» 13 *Consegna.*
» 14 *Mobili in iscorta.*
» 15 *Spese di consegna, riconsegna e bilancio.*
» 16 *Bilancio = Norme.*
*Miglioramenti = Incrementi = Decrementi, ecc.*
*Rinuncia al § 1111 del Codice.*

» 17 *Variazioni sul fondo permesse al locatore solo.*

» 18
- *Buona agricoltura.*
- *Risaje.*
- *Restobbi.*

» 19
- *Pascoli.*
- *Stramaglie.*
- *Erbe quartirole.*
- *Majali.*

» 20 *Ultimo anno = prati marcitorii = parte di fondo a stoppia.*

» 21 *Fondi Boschivi = brughiere = cautele = riserve.*

» 22 *Acque = diritti = uso = rotture = compensi.*

» 23
- *Acque estranee = cavi = uso.*
- *Aprimento di nuovi.*

» 24
- *Pretese del Conduttore.*
- *Loro estinzione.*

» 25 *Risaje = marcite = Tasse penali a carico del conduttore.*

» 26 *Piante = custodia = scalvo = piuma antica.*

» 27 *Piante = atterramento = libro di scarico.*

» 28
- *Piante = Peduzzi = Legnami = condotte = Custodia.*
- *Legna = Operazioni = condotte.*

» 29 *Piantagioni.*

» 30 *Viti = conservazione = coltura.*

» 31 *Gelsi = conservazione = coltura = uso.*

» 32 *Viti = gelsi = cure speciali.*

» 33 *Condotte d' appendizio.*

» 34
- *Fieni = erbe-stramaglie = consumazione sul fondo.*
- *Pascoli = cautele.*
- *Pecore = capre proibite.*

» 35
- *Corti = orizzontamento.*
- *Lettami = loro collocazione.*

» 36 *Riparazioni = obblighi del conduttore.*

» 37
- *Riparazioni a carico del conduttore.*
- *Imbiancamento delle case.*

» 38
- *Cavi = manutenzione.*
- *Taglio d' erbe = spurghi.*
- *Escavazioni.*
- *Erbaggi = arbusti nocivi.*

» 39 *Strade = manutenzione.*

» 40
- *Variazione d' agricoltura per ordine superiore.*
- *Valutazione = compenso.*

» 41 *Custodia dei beni = acque = diritti = possessi.*

» 42 *Infortunii = senza compenso.*
*Guerra = Peste.*
» 43 *Subaffitti vietati.*
» 44 *Cavalli, legni, prestazioni obbligate = Tariffa.*
» 45 *Carichi generali = locali = imposte, ecc., ecc.*
» 46 *Pignoni = materiali = obblighi del conduttore.*
» 47 *Visite = perlustrazioni = obblighi del conduttore.*
» 48 *Diritti del locatore per patti violati dal conduttore.*
» 49 *Compensi esclusi se non pattuiti.*
» 50 *Reintegrazione dei danni correspettiva.*
» 51 *Ritardo a pagare i fitti.*
» 52 *Pagamento alla cassa del L. P.*
» 53 *Monete = surrogati esclusi = rimborso.*
» 54 *Istromento, atti relativi, piena prova.*
*Esecutività.*
*Stralcio delle convenzioni.*
*Procedura.*
» 55 *Sequestri = mora.*
» 56 *Ristretto de' conti = annuale = non generale.*
» 57 *Cariche comunali = Sostituzione.*
» 58 *Spese, tasse a carico del conduttore.*
» 59 *Caducità = dichiarazioni relative.*
» 60 *Arbitramenti dell'ingegnere.*

## CAPITOLI

*Per l'affitto dei Beni detti . . . . . .*

*nel Territorio di . . . . . .*
*Distretto. . . . . .*
*di ragione del . . . . . .*
*di pert. . . . . .*
*censiti Milanesi Scudi . . . . . .*
*attualmente condotti in affitto da . . . . . .*

1. Il contratto d'affitto si pone al pubblico incanto colle norme e per gli effetti del R. Decreto 1.° maggio 1807, esclusa qualunque miglioria posteriore alla delibera, giusta la Notificazione

Governativa 17 settembre 1815, e la Circolare 1.° novembre 1815 della Prefettura d'Olona. — Potrà l'Amministrazione protrarre al successivo o ad altri giorni l' esperimento in base dell' ultima offerta, che intanto rimarrà obbligatoria. — La delibera, se così parerà e piacerà all'Amministrazione, si farà al miglior offerente, e sarà tosto obbligatoria per il deliberatario; ma pel L. P. non diverrà obbligatoria se non dopo l'approvazione della Superiorità. — Qualora l'Amministrazione non deliberi dopo tre esperimenti, o la Superiorità non approvi la deliberazione, l'ultimo offerente rimarrà svincolato.

2. Si proibiscono fra i concorrenti e soggiacciono a nullità *ipso facto* le società segrete, le partecipazioni, i vaglia e le promesse. Sono egualmente proibiti tutti gli accordi che possano in qualche modo diminuire la concorrenza o l' entità delle obblazioni, e ciò sotto la penale pecuniaria di una annualità del fitto che risulterà dalla delibera, od in mancanza di essa, dalla stima dell' ingegnere del L. P. — Questa penale spetterà per metà al L. P. e per metà al notificante.

3. Non si ammetteranno obblazioni che non siano garantite col deposito di lir. . . . . in effettivo danaro, o con altrettanto avallo bancario beneviso alla Amministrazione. Se poi la obblazione sarà per persona da dichiarare, dovrà l'obblatore anche manifestare prima all'Amministrazione la persona per la quale interviene; e dopo ciò le obblazioni s' intenderanno per conto della persona dichiarata. Se però da parte di questa non vi sarà una regolare procura ed obbligazione, anche il dichiarante sarà vincolato in proprio.

4. Il contratto dovrà, trenta giorni dopo la comunicata approvazione, essere garantito dal deliberatario nella somma di due fitti o con deposito di effettivo danaro presso la Cassa del L. P. sotto l'interesse del 4 per cento, o con ipoteca di tanti Beni posti nel Governo di Lombardia che offrano il congruo margine di attività, giusta i §§ 230 e 1374 del Codice Civile Generale. Mancando a questo patto, il deposito o la somma risultante dall'avallo, la quale dovrà subito versarsi nella Cassa del L. P., rimarranno a profitto del L. P. stesso. — Potrà l' Amministrazione inoltre a rischio e pericolo del primo deliberatario, mettere all' incanto non già il fondo, ma il precedente contratto di affitto, e deliberarlo a chi su quello farà l' offerta di maggior vantaggio o di minor perdita. Le conseguenze di tale nuova subasta e delibera saranno per conto e carico del precedente deliberatario. Quando

poi la garanzia sarà prestata, dovrà star ferma nella sua integrità fino al termine dell'affitto e fino anche all' esito del bilancio, rinunciando il conduttore al beneficio del § 449 del Regolamento Giudiziario Civile.

5. Sotto la comminatoria portata dall' articolo precedente dovranno prestarsi il deliberatario ed il fidejussore, se vi sarà, subito dopo che sarà accettata la garanzia, col mezzo del notajo dell'Amministrazione, all'istromento d'affitto, nel quale si inseriranno gli atti d'asta e delibera, i capitoli ed il decreto di approvazione del contratto da parte della superiorità. Sarà altresì facoltativo al L. P. di procedere, nel caso di renitenza, alla celebrazione dell' istromento in concorso dell' I. R. Tribunale di Milano per tutti gli effetti del contratto.

6. Non potrà però il conduttore nè per sicurezza del detto deposito, nè per la manutenzione dell'affitto, nè per qualunque altro titolo dipendente dal presente contratto, chiedere alcuna inscrizione o prenotazione a carico del locatore, o pretendere da esso qualsiasi assicurazione; rinunciando anzi il medesimo conduttore al beneficio del § 1120 del Codice Civile Generale ed a quello della Notificazione Governativa 28 aprile 1824 ed a qualunque altra disposizione di legge che vi fosse o vi potesse essere in altro senso.

7. L' affitto sarà per anni . . . dal giorno undici di novembre . . . . . in avanti, e dal detto giorno undici novembre s'intenderanno dati e consegnati i beni e diritti cadenti nell'affitto stesso. Terminati poi gli anni suddetti s'intenderà finita la locazione medesima, senza che le parti siano tenute darsi alcuna giuridica od amichevole denuncia, la quale anzi per maggiore cautela, si accetta dal conduttore adesso per allora, con dichiarazione che il conduttore non potrà giovarsi giammai del beneficio del Codice relativamente alla tacita riconduzione, al quale beneficio si rinuncia egualmente che a quello dei §§ 1114 e 1115 del suddetto Codice Civile.

8. Nel caso in cui sulle sostanze sia del conduttore, sia del fidejussore si aprisse concorso dei creditori anche in via di cessione di beni, potrà il locatore ritenere caducato e sciolto immediatamente *ipso jure et facto* il contratto d' affitto anche senza attendere la scadenza dell' anno rurale.

9. L' esposizione del perticato ed estimo dei beni affittati sta in via di semplice dimostrazione; ma il contratto è fatto a corpo e non a misura e nello stato e modo in cui i beni si troveranno all'atto in cui terminerà la vegliante investitura, e si riconsegneranno

dallo scadente fittabile, sicchè nè per cattivo stato, nè per errore nell' enunciativa del perticato ed estimo, nè perchè qualche porzione di essi venisse d' ordine superiore occupata o ritagliata per il rettifilo od ampliazione delle strade Provinciali o Comunali, o per qualsivoglia altra causa pubblica, o per nuove condotte d' acqua che il L. P. fosse costretto a lasciar aprire in questi beni, la pensione convenuta all'asta non sarà mai riducibile, nè il conduttore potrà pretendere dal L. P. locatore verun abbonamento. — Quando però per le dette occupazioni il L. P. ricevesse effettivamente alcuna somma, abbonerà al conduttore dal giorno del conseguimento di questa sino al termine dell' affitto l' interesse del 4 per cento.

10. Il fitto dovrà pagarsi in tre eguali rate, la prima cioè nel primo giorno feriale successivo a quello di Pasqua di Risurrezione, la seconda nel giorno 10 agosto, e la terza nel primo giorno feriale successivo a quello del SS. Natale, 25 dicembre di ciascun anno durante la presente locazione. — Nel primo anno però il conduttore potrà pagare il fitto intero nelle sole due rate del 10 agosto e del SS. Natale, e nell'ultimo anno dovrà pagare l'ultima rata pel giorno 11 ottobre tanto se l'affitto termini naturalmente, quanto se termini per caducità o rescissione.

11. Per qualunque controversia e pretesa che nascesse durante la presente locazione anche per deficienza di parte della cosa locata, non potrà giammai il conduttore ritardare il pagamento dei fitti; anzi il conduttore non potrà pretendere di essere sentito nè amichevolmente nè giudizialmente, se prima non giustificherà di avere saldati tutti i fitti arretrati e loro interessi. — Soltanto dopo che la pretesa del conduttore sia liquidata amicamente o giudizialmente in modo definitivo, potrà il relativo importo incontrarsi nelle rate di fitto che matureranno in seguito.

12. Dovrà il conduttore dal primo fino all' ultimo giorno di questa locazione mantenere sempre sui beni e giustificare che gli appartengano liberamente, senza alcun vincolo d'altrui dominio o pegno, vacche matronali e fattore N. . . . . buoi di buona qualità ed atti al lavoro N. . . . . ed un numero sufficiente di cavalli pure atti al lavoro, oltre gli attrezzi masserezzi ed ogni altra opportuna cosa, in modo da poter provvedere alla lodevole coltivazione e concimazione. — Qualora le dette scorte vive in tutto od in parte venissero a mancare sul fondo dell'affitto, dovrà il conduttore pagare per ciascuna bestia mancante lire . . al giorno fino a che il numero non sia nuovamente compito; e ciò in via

correspettiva per il deterioramento della coltivazione e della possessione anche nella opinione pubblica per la mancanza del concime. — Il numero delle bestie e dei giorni non che la somma che ne risulterà si determineranno dall' ingegnere del L P.

13. Dovrà il conduttore in principio della locazione, e coll' opera dell'ingegnere del L. P. e nei giorni che da questo verranno scelti e coll' intervento dell'agente del L. P. ricevere la consegna dei beni locatigli; ed in essa si porranno, oltre le estese descrizioni di ogni cosa e ragione, le avvertenze opportune, alle quali il conduttore si dovrà pienamente uniformare. — Il conduttore accetta fin d'ora la detta consegna; e rinuncia ad ogni eccezione sulla medesima.

14. La detta consegna comprenderà anche i vasi vinarj e gli altri utensili di cantina, e quegli attrezzi ed oggetti i quali di ragione padronale esistessero sulla possessione ed al locatore piacesse di consegnare. Essi verranno descritti e stimati da due periti da scegliersi uno per parte; se però il conduttore non nominasse il suo perito entro otto giorni dall'avutone invito, se la nomina non venisse entro otto giorni successivi accettata, o se vi fosse fra i periti discrepanza, il perito del L. P. nominerà un terzo perito il quale procederà definitivamente alla detta descrizione e stima. Le dichiarazioni dei due periti o del terzo perito opereranno in modo arbitramentale inappellabile. Gli oggetti si distingueranno in classi, cioè buono, mediocre e gramo, ed applicando a ciascuno il relativo prezzo. Il conduttore dovrà custodirli, mantenerli, e poi riconsegnarli nello stato, quantità e modo della consegna, sotto la propria risponsabilità per le diminuzioni e pei deterioramenti sempre sul dato dei prezzi di consegna.

15. Saranno a tutto carico del conduttore le spese della consegna, del bilancio di riconsegna e di una copia autentica e di una semplice di questi due atti da darsi al L. P. otto giorni dopo la pubblicazione. Saranno a carico del L. P. le spese della riconsegna, alla quale il conduttore dovrà prestarsi alla fine dell' affitto coll'opera e nei modi come all' art. 13 per la consegna. — Anche il bilancio si farà dall' ingegnere del L. P. — Qualora il conduttore non pagasse prontamente le dette spese, sarà in facoltà del L. P. il pagarle direttamente e l'addebitarle al conduttore, od anche ripeterne subito il rimborso nella precisa somma risultante dalle ricevute che esso L. P. avrà ritirate.

16. Gli incrementi naturali delle piante e degli oggetti consegnati, e gli aumenti di valore cedono a favore del locatore. Gli

altri miglioramenti di permanente utilità prodotti dall' opera del conduttore (purchè vi sia stato il consenso del locatore) ed anche i soliti riguardi di perizia alle piantagioni, foglia, cultura, stoppie, cottiche, ec., ec., formeranno nel bilancio la base di un accreditamento pel conduttore al prezzo minore fra la spesa ed il reale miglioramento. — Pei deterioramenti invece sarà in facoltà del locatore e del suo perito di addebitare al conduttore o l'importanza capitale del deterioramento stesso, o la spesa occorribile a ripristinare. — Quantunque la ragione di conseguire il credito di bilancio, procedendo da una espressa convenzione, non si creda soggetta agli effetti del § 1111 del Codice Civile Generale, pure a buon conto il conduttore rinuncia al termine portato da quel paragrafo, convenendosi che possa aver luogo soltanto la prescrizione ordinaria dei 30 e dei 40 anni dopo fatta la riconsegna.

17. Si riserva il L. P. la facoltà di fare cessione o cambio di qualche porzione dei beni affittati; ed al caso il conduttore dovrà ricevere in surrogazione il fondo concambiato, e stare per i compensi di ragione alla determinazione dell' ingegnere del L. P. Si riserva inoltre il L. P. la facoltà di far eseguire sopra i detti beni qualunque variazione od opera nuova che l'Amministrazione trovasse conveniente per il L. P. medesimo. — Il conduttore invece non potrà fare sui beni affittatigli alcuna variazione o miglioria che non riguardi l' ordinaria coltivazione portata dalla pratica locale, senza aver prima chiesto ed ottenuto il permesso in iscritto dall'Amministrazione locatrice, la quale a pieno suo arbitrio potrà accordarlo o negarlo. — Il conduttore se avrà eseguita senza il detto permesso qualche miglioria (la quale *ipso facto* diverrà di proprietà del L. P.), non potrà ottenerne compenso, nemmeno pel reale aumento di valore, nè nel bilancio finale, nè coi danni e deterioramenti che avesse arrecati alla possessione, rinunciando anzi il conduttore medesimo anche al beneficio del § 1097 del vigente Codice Universale. — Se invece le non permesse variazioni verranno dal perito del L. P. dichiarate pregiudizievoli, dovrà il conduttore reintegrare il locatore d'ogni danno e spesa secondo il giudizio del detto perito.

18. Dovrà il conduttore lavorare la suddetta possessione secondo le regole della migliore agricoltura: ingrassarla a' tempi debiti, giusta la pratica del paese non seminarvi lino ravagno, e non colturarvi nell'ultimo triennio le risaje, nè farvi restobbj; non rompere giammai i prati così detti stabili, nè rompere se non di tre cottiche i prati a vicenda, e tutto ciò sotto pena di lire 20

per ogni pertica e per ogni contravvenzione, e di risarcire inoltre il danno.

19. Nell' ultimo anno della presente locazione dovrà il conduttore conservare e regolarmente tagliare in tutti i prati del fondo locato l'erba pei fieni maggenghi, agostani e terzuoli, rimanendo permesso il pascolare soltanto la quartirola e gli altri consueti pascoli fino al 31 dicembre successivo al termine dell'affitto. — Le erbe e stramaglie degli argini de' risi, delle coste, e dei siti incolti non si potranno tagliare nell'ultimo anno se non a tutto il mese d'agosto. — Resta poi proibito di mantenere dal suddetto giorno 31 dicembre in avanti le bestie con alcun erbatico, e di pregiudicare col mezzo di majali le cottiche dei prati d'ogni qualità, sott'obbligo di rifondere il danno al subentrante fittabile nella somma che verrà determinata dal perito del L. P. — Il pascolo dovrà aver luogo in modo continuato e progressivo da un pezzo di fondo all'altro, cosicchè non potrà il fittabile anche dopo il taglio del fieno far pascolare lo stesso pezzo di terra più d' una volta.

20. Nell' ultimo anno di locazione il conduttore dovrà lasciare a libera disposizione del fittabile subentrante, pel giorno 5 luglio, la terza parte del fondo a stoppie di frumento e segale e quant'altro è di pratica; e pel giorno 11 novembre tutti i prati di marcita irrigati tanto con acqua del L. P. quanto con acqua d'affitto, o che in qualunque altro modo fosse a disposizione del L. P.

21. Tutti i fondi boschivi e brughierati compresi in questo affitto dovranno godersi dall'affittuario coi seguenti obblighi e cautele, cioè che debba sottostare alla rigorosa osservanza dei regolamenti boschivi per la maturità dei boschi da tagliarsi, per la martellatura, per la riserva degli allievi, per la divisione in prese, per la conservazione del quarto da crescere ad alto fusto, a termini dell'articolo 24 del Decreto 27 maggio 1811, da prescegliersi ove la natura dei boschi lo consiglierà, non che per la corresponsione dei diritti dovuti all'Amministrazione boschiva, e finalmente per tutto ciò che si riferisce all'Amministrazione, custodia e sorveglianza dei boschi dei pubblici stabilimenti. Che se il conduttore trasgredisse alcuna delle dette prescrizioni e cautele, incorrerà nelle pene portate dai vigenti Governativi Decreti e Regolamenti, cioè nei casi di ommessa riserva degli allievi, o di taglio arbitrario degli allievi di alto fusto, di austr. lir. 150 per ogni pianta tagliata, e non riservata; e nel caso di violazione del divieto di tagliare il ceduo nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto, di

lir. 100 per ogni pertica, salvo ogni altro diritto per rifusione de' danni che potesse competere a termine di ragione; — e le dette multe e penali saranno da pagarsi alla Cassa dell'Amministrazione boschiva coi metodi e privilegi competenti all' I. R. Fisco.

22. Il locatore darà l'uso delle acque destinate alla irrigazione dei beni locati nel modo che si è fin qui praticato, e secondo la descrizione che se ne farà nella consegna. Dopo l' uso regolare pei detti beni saranno a libera disposizione del L. P. le acque stesse siano vive o siano colatizie. Sarà per conseguenza facoltativo al locatore stesso di derivare le dette acque a suo profitto, o di cederle ad altri come crederà meglio, estraendole e dirigendole in quel luogo e modo che troverà più opportuno. Qualora però con tale uso di acque il L. P. si scostasse dalla preesistente pratica, procurerà di pregiudicare il meno possibile al conduttore; e se questi obbietterà il pregiudizio, la verificazione di esso e la relativa liquidazione dovrà essere fatta dal perito del L. P. — Si dichiara poi che le ragioni appartenenti ai suddetti beni, specialmente in riguardo alle acque si danno tali quali competono e possono competere in fatto ed in diritto al L. P. locatore in quantità, e durata, e qualità cosicchè se insorgessero contestazioni sulle acque vive e colatizie, o fosse diminuito o turbato il relativo possesso, non potrà il conduttore muovere alcun riclamo contro il L. P. locatore, nè pretendere da lui alcun abbonamento o compenso. Ma se nella decisione della controversia che mai sorgesse si riconoscerà minore il diritto del L. P. a fronte dello stato di possesso e di uso, non vi sarà luogo a compenso in favore del conduttore; e viceversa se si riconoscerà maggiore il diritto a fronte dello stato di possesso e di uso, non vi sarà luogo ad alcun aumento in favore del locatore. — Nessun compenso parimenti si darà al conduttore in causa della mancanza d'acqua ch'egli venisse a soffrire per rottura di cavi ed edifizj e per le relative riparazioni.

23. Non potrà il conduttore permettere l'introduzione di acque estranee nei cavi servienti a questi beni per trasportarle altrove a beneficio altrui od anche proprio particolare. Invece è salva al L. P. la facoltà di prevalersi suo beneplacito dei cavi medesimi, in quanto possano esserne suscettibili, per introdurvi, condurvi e derivarvi oltre le esuberanti acque vive e colatizie come sopra, anche tutte quelle acque che da altre parti provenissero o che gli potesse piacere di tradurre altrove. — Sarà facoltativo inoltre al L. P. l' aprire nuovi cavi nella possessione locata per la condotta tanto delle acque come sopra riservatesi, quanto di quelle

che di nuovo acquistasse; il conduttore per il terreno che fosse occupato con questi cavi avrà un ribasso di fitto in ragione soltanto dello spazio occupato e della pensione di fitto ed a giudizio del perito del L. P.

24. Qualunque pretesa che per qualsivoglia titolo credesse il conduttore di potere spiegare contro il L. P. locatore per compensi, indennizzi, ecc., cesserà di essere proponibile, e sarà estinta e perenta scorso un anno dall'epoca in cui siasi verificato il titolo nel quale si fondi la pretesa stessa.

25. Qualunque multa o tassa od indennizzazione o penale che potesse venire imposta per introduzione di risaje marcite in luoghi non permessi, o per trascurate cautele sanitarie intorno ai bestiami, o per qualsiasi altro titolo dipendente dalla condotta del fondo e dalla inosservanza dei pubblici regolamenti di sanità, agricoltura, caccia, ecc., dovrà esclusivamente sostenersi dal conduttore.

26. Il conduttore è costituito depositario, custode e garante di tutte le piante descritte nella consegna. — Le piante da cima e le gabbe sono riserbate al locatore. — Il conduttore potrà soltanto levare per il proprio uso le gabbe dolci morte, le quali però gli saranno addebitate nel bilancio. — Dovrà il conduttore lasciar venire di piuma antica tutte le piante da cima, comprese anche quelle che solitamente si scalvassero, e così lo scalvo si limiterà alle gabbe, quando però le singole cacciate siano alla maturità di quattro anni se forti e d'anni tre se dolci. — Il conduttore pagherà austriache lir. 21 per ogni pianta che si trovasse mancante, estirpata o danneggiata, e lir. 10. 50 per ogni pianta indebitamente scalvata. — Queste reintegrazioni del danno saranno ridotte ad un solo quarto per le piante inferiori al palone; ed in ogni caso dovranno soddisfarsi insieme al valore delle piante alla cassa del locatore sulla sola dichiarazione dell'ingegnere del L. P. e dentro otto giorni dalla comunicazione della relativa richiesta.

27. Il locatore potrà sempre far estirpare qualunque pianta anche fruttifera; e per queste, e per le morte od estirpate dal vento, si terrà un libro di scarico in doppio originale, uno presso l'agente del L. P., l'altro presso il conduttore; e le annotazioni che di mano in mano vi si porranno saranno sempre firmate dall'uno e dall'altro, e dovranno portare l'indicazione della relativa ordinanza dell'Amministrazione. Quel libro e quelle ordinanze dovranno poi presentarsi al sig. ingegnere del L. P. all'epoca della riconsegna, e saranno in questa parte l'unica norma del bilancio.

28. A richiesta del L. P., quando così piaccia all'Amministrazione,

e secondo gli ordini dell' agente di esso, dovrà il conduttore rispettivamente fare atterrare, estirpare, fendere, condurre ed ammucchiare le piante ed i peduzzi, i biggi e tronchi da legname d' opera o da legna da fuoco, fornendo uomini, carri, bestie, corde e quanto altro possa occorrere, ed inoltre l' alloggio ai segatori e spacca-legna, colla necessaria paglia bianca per coricarsi. — I legnami d' opera sono riservati intieramente al L. P. — Qualora anche i lavori da spaccalegna si lascino dal L. P. a carico del conduttore, la risultante legna da fuoco spetterà per due terzi al locatore, e per un terzo al conduttore in riguardo degli incomodi e delle spese. — Dovrà sempre il conduttore otturare le buche, e riadattare prontamente il fondo. — Le condotte saranno dentro la agenzia od al più alla distanza di miglia . . . La custodia dei biggi e tronchi e della legna da fuoco fino alla consegna nell' arsenale del L. P. nel luogo che sarà designato dall'agente, è a carico del conduttore, il quale dovrà reintegrare a dettame dell' ingegnere di esso L. P. tutte quelle perdite che avvenissero.

29. Sarà obbligato il conduttore a fare sui beni locatigli ed ove sarà fissato dall' ingegnere del L. P., od in sua vece dall' agente, le seguenti piantagioni

. . . . . .

lasciando venire da cima ed a piuma antica le roveri ed i pioppi. — Le dette piantagioni dovranno eseguirsi nel primo triennio dell' affitto, riconoscersi dall' agente, ed in fine dell' affitto notarsi nella riconsegna, e darsi così al L. P. tutte vive ed in buon essere col loro naturale aumento. In caso di mancanza dovrà il conduttore reintegrare il L. P. del valore delle piante, della perdita del loro frutto ed aumento in quella somma che verrà determinata dall' ingegnere del L. P.

30. Dovrà il conduttore mantenere sempre compite e refilate le viti tanto a foppa, quanto a ghirlanda; occupare a mano a mano gli spazii vuoti con viti della migliore qualità, ingrassandole tutte ogni tre anni, incalzarle ed ordinarle ogni anno, giusta la pratica dei migliori agricoltori; e restituirle poi al termine dell' affitto in istato florido per vegetazione, qualità e prodotto insieme al necessario legname forte parimenti in ottimo stato. — Qualunque mancanza in tale proposito farà parte del debito del conduttore nel bilancio di riconsegna. — Non sarà poi lecito al conduttore, principalmente negli ultimi tre anni dell' affitto, il lasciare più di due tralci a ciascuna vite che sia in ottimo stato di dar vino, nè più di un tralcio alle altre, giusta la pratica del paese. — E qualora

contravvenisse a questa prescrizione, oppure mettesse a frutto le viti novelle prima dei cinque anni riguardo alle più robuste, e prima di sei o sette anni proporzionalmente le altre, oppure in qualunque epoca pelasse alcuna vite, dovrà reintegrare il L. P. del danno dei frutti successivi a giudizio dell' ingegnere del L. P. stesso.

31. Il conduttore avrà tutta la cura per la migliore coltivazione e conservazione dei gelsi che gli verranno consegnati, innestandoli a suo tempo di foglia domestica di perfetta qualità, potandoli nei prescritti tempi, ingrassandoli e purgandoli a tempo debito; dovrà anche impagliare i novelli entro il mese di novembre e sussidiarli con pali fino al bisogno, e per lo meno finchè siano del diametro d' once tre, ripiantandone dei nuovi in luogo di quelli che venissero a mancare, e riconsegnandoli tutti in fine di locazione in ottimo stato e col naturale aumento. Dovrà ogni tre anni nei mesi di marzo e di aprile discalzare i gelsi per braccia due all' intorno, ed ingrassarli sufficientemente. — Non potrà cogliere la foglia dei gelsi novelli se non dopo quattro anni compiti di cacciata d' innesto, sotto pena di lire cinque per ciascun gelso. La foglia degli altri si potrà cogliere una sola volta all' anno e soltanto pel mantenimento dei bachi da seta. — Negli ultimi due anni di locazione non potrà il conduttore scalvare i gelsi, ma tale scalvo si farà eseguire dal L. P. a spese del conduttore, il quale avrà la brocca che risulterà dalla rimondatura.

32. Il conduttore terrà sempre lontano almeno once 15 dalle viti e dai gelsi il trefoglio, il panico, la melica, il canape, i legumi, e qualunque altra cosa arrampicante e nociva. Le siepi dei gelsi dovranno essere agli opportuni tempi purgate, zappate ogni anno, ed ingrassate ogni tre; ed esse, come tutte le altre siepi vive, dovranno essere sempre bene ordinate, ripiantate nei vuoti, e tagliate soltanto a foglia matura, in guisa che si abbia miglioramento. — Se nel penultimo anno sopravvenisse gragnuola, dovrà il conduttore nell' anno successivo potare e purgare le viti in febbrajo, e dare il taglio maggengo ai gelsi.

33. Con carro a quattro bestie dovrà il conduttore far eseguire ogni anno a richiesta dell' agente, ed a beneficio del L. P. giornate d' appendizio numero . . . nell' interno dell' agenzia o fuori fino alla distanza di miglia . . . ; ed in luogo di ciascuna giornata che il L. P. non facesse eseguire il conduttore pagherà austriache lire 3. 30. — Se venisse richiesto di fare un maggior numero di giornate pel L. P., dovrà prestarsi contro il compenso di lir. 3. 30

per ogni giornata dal nascere al tramontar del sole, nella agenzia e fino alla distanza di miglia . . . ; e contro il compenso di lir. . . . compreso il mantenimento del cavallante e delle bestie, per ogni giornata inchiusa la notte quando si tratterà di distanza maggiore. — Di tutte poi le dette giornate si terrà distinta nota in bolletta madre e figlia; ma l'annotamento sul registro ed il rilascio della bolletta non avrà luogo se il conduttore non avrà provveduto al mantenimento degli uomini e delle bestie durante il servizio, e se il servizio stesso non sarà stato esatto e compito. — Per ogni giornata che il conduttore non prestasse pagherà, oltre la rifusione dell' importo, la penale di lir. 10.

34. I fieni, le erbe, le stramaglie e tutte le altre cose atte a far letame, e così pure tutti i letami dovranno consumarsi sul fondo. Dal giorno però di Santa Margherita, 5 luglio dell' ultimo anno, i letami e le materie atte a concimazione resteranno a disposizione del fittabile subentrante. — Per qualunque distrazione che avvenisse delle suddette cose il conduttore pagherà al L. P., oltre il valore intrinseco, una penale di austriache lir. 25 per ogni carra di roba distratta; nè si ammetterà per iscusa qualsiasi surrogazione che si dicesse avvenuta di altri letami e stramaglie di diversa provenienza. — Non potrà farsi però la detta consumazione delle erbe, dei fieni e delle stramaglie nemmeno sui fondi, nè uso alcuno dei pascoli locati, col mezzo di pecore o capre (che sono assolutamente proibite) di proprietà del conduttore od altri, sotto pena di lir. . . . per ogni carra di roba così consumata, e di lir. . . . per ogni pertica di terreno così pascolata, e di lir. . . . per ogni pecora o capra.

35. Dovrà il conduttore entro i primi due anni di locazione ridurre ed in seguito mantenere in piano regolare tutte le corti dei caseggiati, levando i ridossi e le invalliture, e disponendole ad un tale orizzonte che lo scolo diventi libero nei fossi, e nelle roggie vicine, e non rimanga alcuna pozzanghera od acqua stagnante e simili. — Il letame dovrà porsi sopra rialzi di terra a conveniente distanza dall' abitato ed in sito adattato, e per quanto si può fuori delle corti, anche a dettame dell' agente, e non si dovrà marcire nelle fosse, le quali anzi, ove ne esistano, dovranno pure nei detti due anni essere otturate ed orizzontate, lasciando solo piccoli colatori non più larghi di once 18, ed a tale profondità che possano sempre smaltire le colatizie dei letami, e non rimanga la minima materia liquida soffermata. — I letami dovranno tenersi distanti almeno braccia 8 da qualunque edifizio.

36. Tutte le riparazioni che occorreranno tanto ai caseggiati quanto agli edifizi d' acqua ed a quelli di campagna inservienti a questi beni esclusivamente od anche in promiscuità con altri, sì dentro che fuori del corpo dei medesimi, comprese quelle dei caseggiati riservati al L. P. locatore, ed anche per caso ed in conseguenza d' incendio (salvo quelle riparazioni che si diranno nell' articolo seguente), saranno a carico del locatore. Ma il conduttore sarà obbligato di fare tutte le condotte di qualunque oggetto bisognevole alle medesime, di prestare tutti i manuali, ossiano uomini da badile, per caricare e scaricare i materiali, in servizio della maestranza, per il discalzamento ed incalzamento degli edifizi di campagna, e per qualunque altro bisogno relativo alle suddette riparazioni; e di somministrare tutta la sabbia, non esclusa quella da cavarsi anche col badilone se fosse d' uopo, terra, ghiaja secondo il bisogno, e ciò tutto anche per quelle riparazioni che si troveranno necessarie al principio della locazione, quantunque fossero dipendenti da riparazioni neglette nella locazione precedente, compresa la ricostruzione, variazione e dilatazione degli edifizj tutti tanto al servizio dei beni locati, quanto per le strade e per qualsivoglia anche pubblica causa, e ciò ancorchè queste opere importassero porzione di nuova fabbrica o nuovo edifizio.

37. Dovrà il conduttore far pulire ed imbiancare ogni tre anni nelle epoche precise che gli saranno indicate dall' agente del L. P. i locali di abitazione, e le cucine tanto del fittabile quanto dei coloni, sotto la penale di lir. 3 per ogni locale non pulito ed imbiancato. — Sarà inoltre a carico del conduttore la riparazione, manutenzione e riconsegna in lodevole stato dei seguenti oggetti, cioè delle gruppie, mangiatoje per qualunque sorta di bestiami, dei coperti di paglia pei casotti, barchi e ghiacciaje, delle porte e soglini; degli incastri e delle doppiaje, comprese quelle dei nervili, dei canali movibili di legno che servono per portar l'acqua da un pezzo di terra all'altro; dei ponti di legno così detti volanti a comodo del conduttore; delle bussole di legno d' olmo o di noce occorribili per tutti gli edifizj di ruotazione, in un coi pollici di ferro degli alberi, e sue polechere, ossiano bancolini di legno; delle mole da macina, cioè fondo e coperto di vivo, fodera di legno noce pel mortajo della molazza, denti di crugnale dei rovati e rovatini, pali e palini di ferro, nariggie, ruole e ruolini, fodere di noce; dei pistoni delle pile, in uno coi suoi lavezzoli di ferro, di tutti i telai ed antini delle finestre tanto d' invetriata che d' impennata, compresi i vetri e l' impennata; delle serrature e chiavi

di tutti i serramenti, niuno eccettuato, anche col cambio delle medesime ove fosse necessario, sostituendo delle nostrane di qualità piuttosto migliore che inferiore a quelle da levarsi.

A contemplazione di quanto sopra il L. P. darà piante N. . . . d'once 7 in 8 di diametro, cioè Pioppe N. . . . Olmi N. . . . Roveri N. . . . in tutto il corso della locazione ripartitamente e come saranno assegnate dall' agente del L. P. fra quelle che esisteranno sopra detta possessione da supplirsi in caso di mancanza con altre più piccole o col corrispettivo valore a giudizio dell' ingegnere del L. P.

38. Concorrerà ogni anno il conduttore al segamento dell' erba ed alla spazzatura del cavo della roggia . . . . . secondo il riparto solito, e farà e manterrà le opportune palificazioni, somministrando anche pali, maneggie e fascine dolci e forti. — Dovrà inoltre mantenere e riconsegnare in lodevole stato di spurgo, arginatura e palificazione tutte le altre roggie, cavi colatori e ripe tanto nei beni locati ed a servigio esclusivo di essi, quanto fuori od in comunione con altri. — Non si potranno però fare spurghi ed escavazioni a profondità maggiore del naturale livello del fondo dei cavi, sott' obbligo della rifusione dei danni. — Sarà inoltre obbligato il conduttore a tenere netti d'ogni erbaggio ed arbusto i muri tutti del cassinaggio, le spalle delle roggie dei molini, pure sott' obbligo della rifusione dei danni che ne possano avvenire, e colla facoltà al locatore di farle eseguire a spesa del conduttore, al quale si darà debito della somma che verrà dichiarata dall'ingegnere del L. P.

39. Egualmente saranno a carico del conduttore i ristauri, le riparazioni e le manutenzioni delle strade esistenti nel corpo di questi beni, od inservienti agli stessi, con obbligo di provvedere anche colla necessaria ghiaja a dettame dell' agente del L. P. a quelle che si dovessero mantenere in concorso di altri possessori. In quest' obbligo si comprende il pronto riparo dei dilabramenti che le roggie di questi beni producessero alle attigue strade comunali o privative, oppure ai fronteggianti fondi.

40. Se venissero emanate leggi o disposizioni ingiungenti la riduzione dei prati irrigatorj o delle risaje ed altre colture, o portanti l' obbligo di qualsiasi altra variazione nel metodo di coltivazione dei beni locati, di maniera che ne derivasse grave danno al conduttore, questi avrà la sola ragione di ottenere, a dettame dell' ingegnere del L. P., un ribasso di fitto proporzionato alla parte di fondo variata, avuto riguardo al complesso dei beni locati ed al

totale prezzo di deliberazione, e non al danno ed alla perdita del maggior lucro.

41. Dovrà il conduttore diligentemente custodire i confini, le servitù, l'uso delle acque, le cave di ghiaja, i precarj, ed in generale tutte le ragioni del L. P., e non permettere che si facciano cavi, edificj, strade od altre novità dannose ai beni cadenti nel presente affitto nemmeno dagli appaltatori delle strade o per qualsiasi titolo, se prima non gli sia stato espressamente comunicato l'assenso in iscritto della Amministrazione. — E mancando questo consenso, ancorchè si trattasse di accordi o tolleranze dipendenti dal particolare interesse del conduttore, dovrà questi, prima della scadenza di tre giorni, notificare all'Amministrazione del L. P. le pregiudizievoli novità, ed attendere ed osservare le disposizioni di essa, sott' obbligo di rifondere, in caso diverso, a dettame dell' ingegnere di esso L. P., tutti i danni che potessero venirne. — E nascendo attivamente o passivamente il soggetto di azioni di possessorio sommariissimo per la Sovrana Patente 13 ottobre 1825, non potrà il conduttore fare alcun atto, sotto la rifusione d' ogni danno a dettame dell' ingegnere del L. P.

42. In caso di brina, tempesta anche maggenga, fallanza generale nei generi, siccità, inondazioni, mortalità di piante, incendio, male epidemico generale nelle bestie ed altre qualsiansi disgrazie benchè impensate e notabilissime, niente eccettuato, salvo il solo caso di guerra guerreggiata o peste in luogo, non potrà il conduttore pretendere ristoro, compenso o diminuzione di fitto di sorta alcuna; dichiarando il conduttore di assoggettarsi a tutti i casi fortuiti, preveduti ed impreveduti, anche straordinarj, nessuno escluso. — Nel caso poi di guerra guerreggiata in luogo, si rifonderanno i soli danni sofferti nel sito della battaglia e non gli altri venuti in via di conseguenza e di riverbero; e sempre a dettame dell' ingegnere del L. P., e soltanto in ragione proporzionale dell' annuo fitto integrale, e con che la reintegrazione, qualunque sia la entità del danno, non possa mai superare un' annualità del detto fitto.

43. Non potrà il conduttore nè subaffittare questi beni nè cederli in godimento, o trasferire in altri direttamente od indirettamente in tutto od in parte, nemmeno sotto apparenza di procura o di società, il presente contratto, ma dovrà amministrare direttamente in proprio i detti beni, rimanendo sui medesimi colla propria famiglia.

44. Tutte le volte che occorrerà per l'Amministrazione od impiegati, o delegati della Amministrazione in servigio del L. P., dovrà

il conduttore fornire una carrozza decente, coperta, ed una coppia di buoni cavalli di eguale mantello, cogli opportuni finimenti ed il cavallante, e fornire inoltre il conveniente vitto ed alloggio quando si tratterà di andare sui fondi dell' affitto. — Quando poi si tratterà di andare altrove, il conduttore riceverà dall' agente del L. P. per ciascuna giornata di prestato servizio austr. lir. 3. 44 per mancia e vitto del cavalcante; lir. 2. 87 per rinfresco, e lir. 5. 29 per la nottata della coppia dei cavalli, e sosterrà del proprio tutte le spese eccedenti questa misura.

45. Nei termini e modi che verranno prescritti dalla Superiorità, dovrà il conduttore pagare ogni anno tutti i carichi e tutte le tasse od imposizioni che in danaro, generi o prestazioni personali, od in qualsiasi altro modo diretto od indiretto, ed anche sotto titolo di contributi, prestiti, sussidj, fazioni militari, alloggi, coscrizione, ecc., niente eccettuato, durante questo affitto, anche per titoli precedentemente verificati, venissero a percuotere per ordine o fatto di qualsiasi Autorità i beni locati, la coltivazione ed i prodotti di essi, le scorte, le persone, le acque e gli edifizj ed ogni altro, ecc., cosicchè qualunque peso anche straordinariissimo ed impensabile che sopravvenisse per ragione e causa e conseguenza delle cose e persone suddette e del presente contratto, debba sostenersi dal conduttore anche ad onta di qualunque legge che disponesse in contrario, quantunque lo scutato dei beni o nel complesso od in qualche parziale stazione si trovasse diverso dall' esposto nella investitura, nella consegna o nei catasti censuarj. — Questi pagamenti ed adempimenti dovrà il conduttore giustificare al L. P. almeno in fine d' ogni anno, od ogni volta che esso L. P. lo richieda colla presentazione e consegna dei rispettivi originali confessi, e sarà a carico di esso conduttore qualunque interesse, caposoldo, penalità, od altra conseguenza del non esatto adempimento. — Il locatore abbonerà e compenserà in conto fitti il solo importo di ciò che risulterà essere stato pagato dal conduttore per la generale ordinaria imposta prediale dello Stato in ciascun anno.

46. È salva al L. P. la ragione di fare sui beni locati nei luoghi che crederà più opportuni quei pignoni che gli occorreranno per fabbrica di materiali, nè il conduttore potrà pretendere alcun compenso del terreno da occuparsi e scavarsi per la detta costruzione del pignone o per la fabbrica, cottura, cavatura, e collocamento dei materiali, e per l'accesso ai medesimi onde farne i successivi trasporti. Anzi dovrà il conduttore stesso far cavare, caricare e condurre in sito opportuno tutta la sabbia e terra occorrente

per detti pignoni, somministrare e condurre tutta la paglia tanto sciolta quanto in covetta e le opportune staggette ed i salici per coprire le così dette gambette dei materiali; successivamente eguagliare il fondo in forma lodevole; e durante il tempo della cottura dei materiali astenersi dalla irrigazione dei fondi all'ingiro del pignone per quella distanza che sia bastevole a guarentire da qualunque danno la buona riuscita di esso.

47. Sarà sempre facoltativo al L. P. di far praticare visite e perlustrazioni sui beni locati. — Se venisse così a scoprirsi qualche difetto di buona agricoltura o qualche violazione delle cose convenute o qualsiasi pregiudizio, sarà tenuto in tale caso il conduttore alle spese delle dette visite e perlustrazioni sopra semplice nota dell' ingegnere del L. P., salve poi al L. P. sugli oggetti rilevati le opportune provvidenze ed azioni.

48. Se il conduttore mancasse in tutto od in parte all' adempimento di alcuna delle cose convenute, il L. P. locatore avrà anche il diritto di eseguire o far eseguire direttamente la non adempita convenzione, e di esigere dal conduttore immediatamente, sempre a giudizio dell' ingegnere di esso L. P., o l' anticipazione della somma necessaria per quell' adempimento , od il posteriore rimborso della spesa che il L. P. per la totalità o per una parte avesse incontrata in proprio, la quale spesa in tal caso potrà anche dedursi prelativamente dal primo pagamento successivo che verrà fatto per qualunque titolo dal conduttore o da chi per esso. — In ambedue i casi poi saranno a tutto rischio del conduttore le erogazioni che il L. P. farà del denaro e le successive vicende, e l' esito delle cose in cui o per cui si sarà fatta la erogazione stessa senza alcun danno o risponsabilità del L. P.

49. Tutte le cose caricate al conduttore , tutte le obbligazioni ad esso imposte , tutte le proibizioni a lui fatte e le riserve con lui stipulate, si dovranno fare, adempire ed osservare senza compenso, perchè si intendono formare parte delle correspettività calcolate dalle parti nella delibera dell' affitto, e perchè il compenso si intende dovuto soltanto pei casi nei quali fu espressamente pattuito. — La mancanza poi all' adempimento delle dette obbligazioni e la violazione dei patti proibitivi (senza derogare al precedente articolo 48), farà sempre luogo alla reintegrazione dei danni in favore del locatore, a giudizio dell' ingegnere del L. P., sia per la entità, sia per le epoche e modi di soddisfacimento.

50. Le reintegrazioni di danno per le quali fu convenuta una somma fissa, devono intendersi non soltanto in via di penale

convenzionale, ma altresì in via di compenso del valore di affezione e della perdita degl' incrementi e delle favorevoli eventualità, ed inoltre in via di condizione correspettiva sostanziale calcolata nel complesso del contratto e nella costituzione del fitto, rinunciando perciò il conduttore al beneficio di qualsiasi riduzione, e specialmente alla disposizione del § 1336 del Codice Civile Generale.

51. Mancando il conduttore a pagare il fitto o qualunque altra somma dovuta in dipendenza del presente contratto o delle convenzioni portate dal medesimo, al di là della scadenza dei termini stabiliti, s' intenderà egli perciò solo costituito in mora, e decorrerà tosto a di lui carico l' interesse del cinque per cento a rata di somma e di tempo. — Tale decorrenza non impedirà però al L. P. di agire immediatamente pel conseguimento dei suoi crediti. E se il conduttore, tutto compreso, salisse in debito fino all' importo di due rate di fitto, incorrerà la caducità del presente contratto, come al § 59.

52. Tutti i pagamenti di fitto, interessi, debito di bilancio, contributi, reintregrazioni, penali, ed ogni altro che possa dipendere dalla presente investitura, dovranno farsi alla cassa del L. P. in Milano (eleggendosi anche convenzionalmente questa città per la esecuzione del contratto) contro bolletta che ogni volta verrà rilasciata sui dati della apposita reversale che prima il conduttore otterrà dalla Ragioneria. — Le bollette saranno sempre *in conto* fino al termine del contratto ed al pareggiamento di tutte le partite di esso. — Ma in ogni caso non si presumerà il pagamento di una partita di fitti anteriore, se non pei confessi liberi di tre partite pure di fitto posteriori.

53. Dovranno i detti pagamenti tutti eseguirsi nelle migliori specie di danaro d' oro o d' argento di giusto peso e lega fina che circoleranno in Milano, ed al corso e ragguaglio delle gride monetarie che veglieranno all' epoca dei singoli versamenti; escludendosi perciò espressamente ogni sorta di cedole, assegnati, buoni, biglietti di pubblico credito, valuta erosa o mancante dell' intrinseco valore, ed in generale qualunque surrogato all' effettivo numerario, ancorchè il corso ne fosse tollerato e dalla comune consuetudine autorizzato, ed anche comandato da qualunque legge od autorità. — Il conduttore anzi rinuncia al benefizio di tali ordini, ancorchè contenessero clausule coattive e derogatorie ai patti stipulati. E qualora dovesse nullameno il locatore ricevere alcuno dei detti surrogati dell' effettivo danaro sopra convenuto, sarà in facoltà di esso il far cambiare i detti surrogati coll'effettivo danaro d'oro o

d' argento della migliore specie, e di esigere nel termine di quindici giorni dal conduttore e sigurtà il rimborso della perdita che risulterà dal certificato che il L. P. si procurerà da un sensale di cambio, il quale certificato sarà riguardato come decisione arbitramentale con rinuncia a riclamo, giusta il § 352 del Regolamento Giudiziario, ritenendo anche applicate al presente contratto le regole stabilite pel mutuo nei §§ 988, 989 del Codice Civile Generale.

54. L' atto di deliberazione, o la scrittura o l' istrumento che avrà luogo con richiamo di questo Capitolato, non che le relazioni arbitramentali dell' ingegnere del L. P. pei singoli casi contemplati negli atti di consegna, riconsegna e bilancio, dovranno riguardarsi come documenti di piena prova e di parata esecuzione a senso del paragrafo 386 del Regolamento Giudiziario Civile; e non potrà il conduttore e suo fidejussore nel giudizio esecutivo stabilito nel citato paragrafo di legge, fare alcun ostacolo alla pronta esecutività; rinunciando essi perciò al beneficio accordato dal successivo § 387 dello stesso Regolamento. — I detti atti, per risparmio di spese e trattandosi di ricapiti comuni, potranno in giudizio comunicarsi anche per solo estratto nella parte sostanziale relativa al parziale punto di controversia o di azione, rinunciandosi perciò alla disposizione del § 182 del Regolamento Giudiziario. — In ogni caso, il L. P. potrà introdurre le sue azioni in processo verbale anche col favore del § 16 del detto Regolamento.

55. Fermo il pegno legale competente al locatore pel § 1101 del Codice Civile Generale e per la Notificazione Governativa 2 maggio 1826, si conviene espressamente, che quando il conduttore sia in debito di somma che superi una rata di fitto, sia facoltativo al L. P. di far porre sotto sequestro, senz' obbligo di cauzione, ed anche per le partite successivamente maturande, i frutti raccolti e pendenti, le scorte, gli attrezzi ed ogni altra cosa esistente nei fondi locati, e qualunque sostanza del conduttore ovunque esistente. Nè a ciò saranno di ostacolo il deposito e la garanzia prestata.

56. Sarà tenuto il conduttore a presentarsi alla fine di ciascun anno alla ricognizione ed al ristretto de' suoi conti in quel giorno che verrà indicato; ed in caso di mancanza, si avrà per confessato e liquido il debito che verrà certificato dalla Ragioneria del L. P. Non potrà il conduttore chiedere alcuna posizione generale o speciale dei conti, meno poi la edizione di essi, dovendo anzi accontentarsi della ispezione della propria partita nei registri della suddetta Ragioneria.

57. Se il locatore venendo eletto Deputato all'estimo od a qualche

altro comunale incarico nel territorio dei beni di questo affitto volesse sostituire il conduttore, dovrà questi assumere tale ufficio e lodevolmente disimpegnarlo, chiedendo nei casi principali le istruzioni del L. P. ed uniformandosi a quelle.

58. Pagherà il conduttore le spese del presente Capitolato, e quelle di asta e delibera subito, e pagherà all' atto della celebrazione quella dell' istromento, di una copia autentica e di una semplice di esso da darsi al L. P., e quelle di inscrizione o prenotazione o rinnovazione ipotecaria che si dovessero incontrare per la convenuta garanzia. — Mancando il conduttore al pronto pagamento, il L. P. potrà procedere come al § 15.

59. La caducità stipulata in diversi capitoli di questo contratto s' intende non già in via di pena, ma in via di convenzione positiva e correspettiva, ed anche di condizione risolutiva del contratto; sempre però in sola facoltà del L. P. locatore, ed anche a termini dei §§ 1118 e 1334 del Codice Civile Austriaco, e con rinuncia del conduttore per abbondante cautela alla disposizione del § 919 di detto codice ed al beneficio di qualunque dilazione o purgazione di mora tanto pei pagamenti, quanto per la esecuzione delle singole cose convenute; e sempre senza bisogno di giudice o tribunale e con facoltà al L. P. di fare esporre a dirittura le cedole e di passare ad un nuovo affitto a totali spese, rischio e pericolo del conduttore caducato.

60. L'ingegnere del L. P. (e come tale dovrà riguardarsi tanto il primo quanto il secondo, quanto quell'altro ingegnere che venisse temporariamente assunto a farne le veci) s' intende per tutte le operazioni e dichiarazioni, siano generali, siano speciali a lui demandate, costituito arbitro ed arbitratore inappellabile per proferire senza limite di tempo e senza modalità di giudizio, ed in forma di lodo la sua decisione in massima ed in quantità sopra i singoli oggetti, rinunciando le parti a qualunque riclamo per tutti gli effetti del § 352 e 353 del Regolamento Giudiziario Civile.

61. I capitoli tutti sono fra loro univoci, individui, correlativi, correspettivi e sostanziali del contratto, e la loro violazione importa condizione risolutiva e caducità, soltanto però in arbitrio del locatore, con obbligo del conduttore di reintegrare a dettame dell' ingegnere del L. P. anche tutti i danni che potranno derivare dalla interrotta locazione. È sempre esclusa ed anzi rinunciata dal conduttore espressamente qualunque eccezione di lesione del presente contratto, e così anche la facoltà d' invocare il beneficio portato dai §§ 934 e 935 del Codice Civile Generale.

# PARTE SESTA

# BOSCHI E MINIERE

# CAPITOLO I

## DEI BOSCHI *

### SEZIONE I

### DEI BOSCHI DELLO STATO E DI QUELLI DEI COMUNI OSPIZJ E STABILIMENTI PUBBLICI.

1192. L' amministrazione dei boschi, ora affidata ai Magistrati camerali esistenti in Milano ed in Venezia, amministra esclusivamente i boschi dello stato di qualunque natura.

Decr. 27 maggio 1811, art. 1.

1193. I boschi appartenenti ai comuni, ospizj ed altri stabilimenti pubblici sono sottoposti al regime delle II. RR. Delegazioni provinciali, e la custodia e la sorveglianza è affidata agli stessi agenti di quelli dello Stato.

Decreto sudd. art. 2, e Decr. 18 maggio 1808, art. 5.

1194. I boschi dei comuni, ospizj ed altri stabilimenti pubblici, dovevano essere misurati, portati in una mappa e catasto particolare, descritti per qualità di piante, terreno, e circoscritti da termini stabili facilmente riconoscibili. Siccome

Decr. 27 maggio 1811, art. 3, e Determinaz. Vice - Reale 3 agos. 1839 nella Circolare gov. 20 detto mese n. 28266-3236.

(*) Sarebbe inutile di qui osservare che le disposizioni e le discipline contenute in questa Parte si limitano puramente a quelle che ponno occorrere all' ingegnere civile nel disimpegno delle proprie incumbenze, essendo riservato alla pubblica amministrazione e specialmente all' Ispezione forestale quanto spetta la conservazione e l' Amministrazione dei boschi tanto dei comuni che dei pii stabilimenti.

però per tale misurazione occorrevano delle grandi spese, così venne in alcuni luoghi incominciata e ben tosto abbandonata, potendo bastare la dimostrazione sommaria disposta dalla legge 5 giugno 1811 all' articolo 10 (*a*).

(*a*) L' articolo 10 della legge 5 giugno 1811 aveva prescritto ai Conservatori di formare tanto dei boschi demaniali, quanto dei boschi comunali e di quelli degli ospizj e stabilimenti pubblici, uno stato sommario disposto a guisa di un prospetto in cui doveva essere indicata la denominazione del bosco, la provenienza, la situazione e l'estensione, la qualità dominante delle piante, il metodo con cui veniva coltivato, la distanza dai fiumi o torrenti più vicini pei quali si potevano trasportare i legnami, i titoli della proprietà, le servitù e le destinazioni cui trovavansi affetti i boschi.

## SEZIONE II

### DEGLI ISPETTORI E SOTTISPETTORI E DELLE GUARDIE DE' BOSCHI.

1195. Gli ispettori e sottispettori, per tutto ciò che è stabilito dai veglianti Regolamenti sui boschi, tengono edotte le Delegazioni provinciali dell'andamento di questa gestione nel rispettivo riparto, ed incumbe ai medesimi di proporre alle dette autorità provinciali quei provvedimenti che fossero richiesti da speciali circostanze o diretti al migliore servigio ed a maggior cautela dell'interesse dell'I. R. Erario. Istruz. 9 novem. 1830, art. 23.

1196. Annualmente gli ispettori e sottispettori fanno due visite generali ai boschi compresi nella loro ispezione, redigendo processo verbale che viene rassegnato all'I. R. Delegazione provinciale. Decr. 5 giugno 1811, art. 60 e 77.

1197. In caso che si faccia luogo a tagli straordinari gli ispettori e sottispettori, dopo averne verificata la necessità, formano un processo verbale dello stato, età, essenza e natura dei boschi nei quali sono da eseguirsi essi tagli, e del numero delle riserve che possono comportare, senza pregiudizio dei polloni o ributti. Fissano i capitoli dell'asta secondo i regolamenti e le istruzioni, avvertendo di non apporre condizione insolita o pregiudizievole ai prezzi delle vendite. Riconoscono o *riscontrano* i tagli della precedente stagione, assicurandosi che le demarcazioni indicanti i limiti del taglio siano state rispettate e se esista il numero delle piante riservate; se ne sia stato marcato un numero maggiore di quello che sarà stato indicato, e se sia succeduta alcuna sostituzione nella scelta che sarà stata fatta; se gli aggiudicatarj del taglio non hanno oltrepassato i loro diritti ed arrecato pregiudizio, sia entro i confini del taglio, sia fuori alla distanza fissata dai regolamenti. Decreto sudd., art. 13, 14 e 15.

Decr. 5 giugno 1811, art. 17.

1198. Visitano gli ispettori e sottispettori nel loro giro gli *edifizi* eretti nei boschi; s'informano se il numero di siffatti stabilimenti e specialmente quelli delle seghe, eccedano o no la possibilità dei boschi; se gli assegni accordati ad alcuno di essi siano necessari, e debbano essere mantenuti, o se diffidando i loro intraprenditori, onde si provvedano altrimenti per le vie ordinarie del commercio, portar si potrebbe un qualche pregiudizio all' industria.

Decreto sudd., art. 62.

1199. Dopo che hanno ricevuto gli stati dei tagli ordinari gl' ispettori e sottispettori stabiliscono il giorno più vicino per cominciare le operazioni della riserva e marca degli alberi, proseguendo senza interruzione fino a che siano terminate.

Decreto sudd., art. 31 e 64.

1200. Nel procedere alla riserva degli allievi e marca degli alberi, fanno la stima dei tagli per servire di base agli esperimenti d' asta, a cui devono essi intervenire onde poter essere al caso di prevenire tutti i concerti segreti fra gli aspiranti tendenti ad ottenere i legnami ad un prezzo vile.

Decreto sudd., art. 67.

1201. Non permettono che siano cominciati i tagli che allorquando l' aggiudicatario ha soddisfatto alle condizioni preliminari fissate nei capitoli dell' asta; e finchè durano i tagli stessi sopravvegliano che siano eseguiti nei boschi ordinari di seguito, a fior di terra e netti di schegge e polloni, e nei boschi di piante resinose secondo l' uso dei paesi e le circostanze particolari delle località senza dar danno.

Invigilano egualmente perchè le strade aperte pel taglio delle piante siano possibilmente le meno pregiudicevoli, che restino libere pel trasporto de' legnami, e che siano le sole di cui si possa far uso. Si assicurano che i legnami che ne sortono abbiano la marca del martello dell' aggiudicatario.

Decreto sudd., art. 68.

1202. Se i tagli non sono terminati al tempo stabilito nei capitoli d' asta, gl' ispettori e sott' ispettori fanno un processo verbale, sequestrando il legname non ancora abbattuto, e quello che, quantunque reciso, non fosse stato per anco trasportato, procedendo alla confisca. Se i tagli sono stati intieramente terminati, ne fanno il riscontro nel tempo prescritto dai regolamenti.

Circolare gov. 17 maggio 1822, n. 5434-1386.

1203. Le disposizioni contenute nel paragrafo precedente non possono però applicarsi a quei casi nei quali il taglio fosse

stato dilazionato per giuste e legittime cause; dappoichè trattandosi di una disposizione penale che suppone una qualunque imputabilità del contravventore, ogni volta che la medesima resta esclusa da circostanze particolari del caso, cessa d'aver luogo l'applicazione del citato articolo 68 del Decreto 5 giugno 1811. Spetta poi alle II. RR. Delegazioni provinciali il riconoscere la legittimità delle cause per le quali si chiedessero delle protrazioni di tagli di boschi oltre i termini convenuti e l'accordare i relativi permessi.

1204. Gl'ispettori e sottispettori verificano se l'aggiudicatario ha compiuto i suoi obblighi formando un processo verbale, in seguito a che viene dall' I. R. Delegazione provinciale accordato all' aggiudicatario stesso l'assolutorio. Decr. 5 giugno 1811, art. 34.

1205. Gl'ispettori e sottispettori fanno l'iniziativa e fanno progredire gli atti di procedura contro ai contravventori dei regolamenti sui boschi, ed emanata che sia una sentenza di condanna e che i multati non si prestino al pagamento delle multe loro inflitte, devono considerarsi caduti in mora, e come tali descritti negli elenchi mensuali prescritti coll'articolo 11 delle Istruzioni 9 gennajo 1830 perchè siano escussi col mezzo degli esattori forzosi. Istruz. 9 nov. 1830, art. 16.

1206. Non possono aver luogo se non dietro speciale autorizzazione delle Delegazioni provinciali, da impartirsi solamente nei casi di provata necessità, perizie od altre operazioni per parte degli agenti boschivi che diano loro un diritto ad una indennizzazione perchè non eseguite in occasione dei soliti giri a termini dei Decreti 27 maggio e 5 giugno 1811. Istruz. sudd., art. 24.

1207. Le spese poi occorrenti agli agenti boschivi dipendentemente dalle loro visite straordinarie per oggetti interessanti i comuni od i privati, debbono per massima stare a carico di chi trovasi nel caso di dover domandare dette visite (*b*). Circolare gov. 5 marzo 1819, n. 2719-714.

(*b*) Per le competenze degli agenti boschivi per visite straordinarie, che devono star a carico di chi le ha domandate, l' I. R. Governo con Decreto 30 settembre 1840, N. 10016-2381, non ha trovato di stabilire alcuna apposita tariffa, osservando che qualora dai nominati agenti boschivi si pretendesse un' indennizzazione troppo forte, può questa essere moderata dalla Delegazione provinciale a cui l' agente boschivo deve

Decr. 27 magg. 1811, art. 7.

1208. La nomina delle guardie de' boschi de' comuni, ospizj e stabilimenti pubblici, è sottoposta dai loro amministratori legali all' approvazione dell'I. R. Delegazione provinciale.

Decreto sudd., art. 8.

1209. Quando la pubblica Amministrazione giudica conveniente di affidare ad un medesimo individuo la custodia di una porzione di boschi, appartenente ai comuni ospizj ed altri stabilimenti pubblici e d'una porzione di boschi dello Stato, la nomina viene fatta dalla Amministrazione pubblica.

Decreto sudd., art. 9.

1210. Le suddette guardie presentano giuramento, ed i loro processi verbali fanno fede in giudizio anche pel caso in cui si tratti di *constatare* i delitti commessi in altri boschi dello Stato e comunali non facenti parte di quelli loro affidati in custodia, come altresì nei boschi dei particolari quando ne sono richiesti dall' amministrazione (*c*).

presentare la specifica delle accennate spese per ottenere col di lei mezzo l' indennizzazione da chi avrà chiesta od occasionata la visita.

*Circolare della Direzione del Demanio e Boschi* 14 *ottobre* 1820, *n.* 16815 - 16906.

(*c*) Quei comuni che non possedono boschi, non devono soggiacere allo stipendio di una guardia boschiva, e deve in conseguenza essere escluso dai loro preventivi qualunque assegno a tale riguardo.

*Circol. Del Gov. Ven.* 27 *dicembre* 1823.

## SEZIONE III

### DEL TAGLIO DEI BOSCHI.

1211. Dalla data della notificazione Governativa 29 gennajo 1820 è cessato ed è rimasto abolito in tutta l'estensione del territorio lombardo il privilegio accordato dal Decreto 27 maggio 1811, all'I. R. Marina sui legnami atti alle costruzioni navali esistenti nei boschi, dei comuni, degli ospizj, degli stabilimenti pubblici e dei privati. È cessata in conseguenza la martellatura degli alberi servibili alla marina nelle aggiudicazioni dei tagli dei detti boschi, come pure l'obbligo ai possessori dei boschi privati della relativa notificazione prescritta dall'articolo 47 del citato Decreto 27 maggio 1811 (*d*). Notificaz. gov. 29 genn. 1820, art. 1 e 2.

1212. La quarta parte almeno dei boschi dello Stato, dei comuni e stabilimenti pubblici, dev'essere riservata per crescere in bosco d'alto fusto. Decr. 27 magg. 1811, art. 24.

1213. Il periodo pel taglio ordinario de'boschi cedui è di Decreto sudd., art. 25 e 26.

(*d*) Circa alla determinazione dei rapporti risguardanti i boschi nelle provincie venete e nel litorale riservati all'I. R. Marina onde assicurare alla medesima quanto le occorre di legname per le costruzioni navali, l'I. R. Magistrato Camerale Veneto colla Circolare 28 maggio 1845 N. 11761-814 ha comunicata la Risoluzione Sovrana 25 marzo detto anno con cui si è determinato;

1.° Che i boschi riservati alla marina nelle provincie venete e nel litorale debbano restare sotto l'amministrazione camerale;

2.° Che all'oggetto di provvedere ai bisogni di legname della marina si debbano destinare a favore della medesima degli altri boschi regi i quali possono somministrare dei legnami opportuni per le costruzioni navali;

3.° Che nè mediante un assoluto, nè mediante un parziale divieto d'esportazione od accrescimento del dazio stesso d'uscita, sia posto in alcun modo un limite nel traffico del legname da costruzione navale;

4.° Che debba cessare qualsiasi impedimento e qualsiasi influenza della marina sull'amministrazione dei boschi.

sette anni almeno. Inoltre in ogni taglio di bosco ceduo si deve lasciare venticinque allievi dell'età del bosco per tornatura, oltre gli allievi lasciati ne' tagli precedenti, i quali tutti sono riguardati come alberi d'alto fusto e come tali riservati in tutti i tagli ordinari.

Nel taglio ordinario de' boschi di alto fusto, si lasciano venti allievi per tornatura (*e*).

Decr. 27 magg. 1811, art. 27.

**1214.** Le eccezioni che per la qualità del suolo od altre speciali circostanze locali fosse necessario di adottare nell'applicazione delle cose contenute nel precedente paragrafo, devono essere verificate dall' amministrazione ed ammesse con decisione speciale dell' I. R. Delegazione provinciale.

Circolare gov. 15 nov. 1845, n. 31349-2533, art. 1.

**1215.** Tutte indistintamente le piante d'alto fusto mature e deperenti che si abbattono sulle possessioni di ragione dei pubblici stabilimenti di beneficenza, hanno ad essere vendute ad asta pubblica prima del loro atterramento.

Circolare sudd., art. 2.

**1216.** Le amministrazioni dei luoghi pii devono provvedere acciò le perizie di esse piante sieno rilevate *in tempo* e colla maggiore possibile sollecitudine presentate all' I. R. Delegazione provinciale, perchè sentito l' I. R. Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni e la Congregazione provinciale, od essa medesima ne autorizzi la vendita, o provochi tale autorizzazione dal Governo secondo che il valore delle piante medesime è nel limite delle lire 400 austr., o superiore ad esso (*f*).

(*e*) Nella Circolare del Governo Veneto 24 maggio 1832 tra le altre disposizioni trovansi definiti i termini di *boschi d'alto fusto,* di *bosco ceduo e di cespugli.* Il bosco d' alto fusto è quel terreno popolato d' alberi che si lasciano crescere a tutta altezza, sia che appartengano a ceppaje di piante altre volte recise, sia che provengano dalla semente. Si chiama poi bosco ceduo quel terreno vestito con ceppaje, le cui produzioni si sogliono tagliare ad ogni dato periodo di anni ed in modo da ottenerne la successiva riproduzione. Si considerano finalmente cespugli quelle stentate riproduzioni di ceppo, le quali non formano soggetto di alcuna coltivazione, qualunque sia il luogo ove s' incontrino.

(*f*) Le II. RR. Delegazioni provinciali sono abilitate ad autorizzare la vendita mediante asta delle piante d'alto fusto *mature* e *deperenti* che allignano nei poderi di ragione dei comuni, degli stabilimenti di pubblica beneficenza e degli istituti di culto o di pubblica istruzione, soggetti alla loro tutela, sino all' importare di lire quattrocento di stima, previa revisione

1217. Esse RR. Delegazioni in base anco al § 27 del Decreto Italico 27 maggio 1811 (§ 1214 *del Manuale*) rimangono autorizzate ad ammettere che il taglio di piante cedue dolci avvenga ogni tre o quattro anni a norma delle circostanze del suolo ed a giudizio dell' Ispettorato boschivo, essendo stato dimostrato che protraendosi lo scalvo di tali piante non solo esse deperiscono, ma si pregiudica altresì a futuri prodotti.

Circolare gov. 15 nov. 1845, art. 7.

degli atti peritali da parte dell' Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni, approvando ben anche le successive deliberc.

*Circol. del Gov. Lomb.* 13 *agosto* 1844, N. 8587-154, e 11260-2109.

## SEZIONE IV

### DELLE SERVITU' DEI BOSCHI.

Decr. 27 magg. 1811, art. 28.

1218. Chiunque pretendeva per titolo o possesso di avere diritto di pascolo, di raccogliere ghiande, pignoli, legna viva e morta, usare degli alberi tanto per costruzione, che per riparazione d'edifizj, ed esercitare qualunque altr'atto ne' boschi sottoposti all'amministrazione pubblica, venne obbligato entro sei mesi successivi alla pubblicazione del Decreto 27 maggio 1811, di presentare al protocollo delle Prefetture e vice-Prefetture ove erano situati i boschi rispettivi, i titoli e le prove degli atti possessorj sotto pena di decadenza.

Decreto sudd., art. 29.

1219. L'amministrazione dei boschi doveva esaminare i documenti prodotti, e sopra il di lei rapporto il Ministro delle finanze dichiarare se e quale dei suddetti diritti doveva essere mantenuto e con quali cautele esercito, salvo il reclamo al Consiglio di Stato.

Decreto sudd., art. 30.

1220. I diritti di pascolo nei boschi, sia che appartengano allo Stato, ai comuni o stabilimenti pubblici, ed anche ai particolari, non possono essere esercitati dai comuni o particolari che ne godono in virtù dei loro titoli, statuti ed usi locali, che nelle parti di boschi che ne sono state riconosciute suscettibili senza danno, e come tali dichiarate e fissate dagli ispettori generali nell'atto delle loro visite, o dall'amministrazione dietro il parere de' conservatori, osservate nel resto le prescrizioni seguenti (*g*).

(*g*) Intorno al diritto di pascolo nei boschi il Codice Civile Generale Austriaco al cap. VII delle servitù ha prescritto quanto segue:

« § 498. Se nell'acquisto del diritto di pascolo non fu determinata « la specie ed il numero delle bestie, nè il tempo e la misura dell'uso, « deve essere mantenuto il possesso pacifico di trent' anni. Nei casi dubbj « servono di norma le seguenti prescrizioni.

« § 499. In quanto non si oppongano le leggi politiche e i regolamenti

1221. Gli agenti dell'amministrazione assegnano a ciascun comune o riunione di abitanti, che hanno tali diritti, una porzione particolare, possibilmente più comoda, nella quale e nei soli siti dichiarati e fissati liberi pel pascolo come sopra, le bestie possono essere condotte e custodite separatamente senza essere confuse con quelle di altri luoghi. Decr. 27 magg., 1811, art. 31.

1222. Non sono dichiarati liberi pel pascolo che i soli boschi abbastanza forti ed elevati, qualunque sia la loro età da non poterne temer danno. Decreto sudd., art. 32.

1223. In nessun caso è permesso, anche a chi ha diritto di pascolo, di mandare o condurre al pascolo tanto nei boschi dello Stato, degli stabilimenti pubblici e dei comuni, che in quelli dei particolari, bestie lanute, capre, agnelli e montoni. Decreto sudd., art. 33.

« sui boschi, il diritto di pascolo si estende ad ogni specie di giumenti, « armenti e pecore, ma non agli animali porcini, nè ai volatili; e nei « luoghi boschivi nemmeno alle capre: sono sempre da escludersi dai pascoli « i bestiami immondi, malsani, e così pure quelli di altri.

« § 500. Se il numero delle bestie che mandavansi al pascolo si « sarà variato negli ultimi trent' anni, si prende il numero medio di quello « dei tre primi anni. Se nemmeno questo risulti, si ha, secondo l'equità, « riguardo tanto all'estensione quanto alla qualità del pascolo, ed in « niun caso è permesso a quello che ne ha il diritto, di mandare nell'al- « trui pascolo una quantità di bestiame maggiore di quella che possa egli « stesso alimentare per un inverno colla pastura raccolta dal fondo do- « minante. Gli animali da latte non sono computati nel numero stabilito.

« § 501. Il tempo del pascolo si determina in genere dall'uso intro- « dotto in ciascun luogo, e non contrastato; ma per l'oggetto della pa- « stura non può giammai essere impedita o difficoltata la coltura ridotta « a determinato metodo dai regolamenti politici.

« § 502. Il godimento del diritto di pascolo non si estende al per- « cepimento di altri utili. Quegli che ne ha il diritto non può tagliare « l'erba, nè di regola può escludere il proprietario del fondo dal diritto « di usare in comunione del pascolo; molto meno può danneggiare la « sostanza del pascolo. Se vi è luogo a temerne danno egli è obbligato « a far guardare il suo bestiame da un pastore.

« § 503. I principj finora stabiliti intorno al diritto di pascolo sono « rispettivamente da applicarsi anche al diritto di prendere gli animali, « di tagliar legna, di cavar pietre ed alle altre servitù. Se da taluno pre- « tendesi essere fondati questi diritti in quello della comproprietà, le con- « troversie che insorgono su tale proposito debbono decidersi secondo i « principj contenuti nel capitolo della comunione di proprietà. »

La stessa proibizione sussiste anche pei luoghi incolti e per le brughiere poste alle estremità dei boschi.

Decr. 27 magg., 1811, art. 34.

1224. I contravventori ai paragrafi 1222 e 1223, e in generale quelli che mandano bestie al pascolo ne' boschi senza averne diritto, sono puniti colla confisca delle bestie e di italiane lire tre di multa per ciascuna bestia.

Inoltre i pastori e custodi di dette bestie sono condannati, nella multa di venti lire italiane, per la prima contravvenzione e in caso di recidiva nella pena del carcere per un tempo non minore di quindici giorni, nè maggiore di tre mesi.

I proprietarj delle bestie ed i padri di famiglia sono tenuti risponsabili civilmente delle pene inflitte ai pastori e custodi (*h*).

Istruz. 9 nov. 1830, art. 19.

1225. È facoltativo alle Intendenze di Finanza il far sospendere gli atti di escussione in odio dei debitori o multati, quando per titoli speciali addomandino una breve dilazione al pagamento, offrano contemporaneamente una cauzione idonea e si obblighino di tacitare l'esattore forzoso delle competenze tutte, alle quali avrebbe diritto giusta lo stato degli atti intrapresi; come pure questa sospensione si può accordare nel caso che un multato adducendo titoli meritevoli di uno speciale riguardo invocasse una moderazione di multa; ma in quest' ultimo caso le domande devono immediatamente essere rassegnate alle Delegazioni provinciali, le quali a norma dei casi possono farle licenziare, ovvero farne oggetto di rapporto all' I. R. Governo per dipendere dalle sue determinazioni.

(*h*) La Circolare Governativa 27 giugno 1817, N. 16893-1556, ha stabilito che quelle contravvenzioni ai regolamenti sui boschi che si trovano identicamente contemplate nel Codice delle gravi trasgressioni, vengano conosciute e punite secondo il disposto dal Codice stesso, laddove alle altre deve applicarsi il Decreto 27 maggio 1811 sopra citato.

## SEZIONE V

## DELLE INDENNITA' DOVUTE DAI COMUNI E DAGLI STABILIMENTI PUBBLICI IN COMPENSO DELLE SPESE CHE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE FA PER LORO.

1226. Pei tagli dei boschi che si vendono dai comuni e dai pubblici stabilimenti, è dovuto all'amministrazione pubblica l'otto per cento sull'importare ritratto pei detti tagli. A tal effetto devono i detti corpi tutelati includere sempre nel capitolato d'asta per la vendita delle legne l'obbligo al deliberatario di dover versare nella Cassa Erariale il detto importo, e ciò tanto nel caso che il prezzo di delibera ecceda il limite di lire mille, quanto nell'altro in cui il prezzo stesso si trovasse al di sotto di siffatto limite (*i*). Notificaz. gov. 1 settemb. 1837, n. 27599-2789, e Circolare gov. 18 aprile 1831, n. 10219-1415.

1227. All' effetto poi di agevolare ai comuni e stabilimenti tutelati il mezzo di ritrarre dalle loro proprietà tutto l'utile possibile, la tassa all'Erario, per patto espresso da inchiudersi nei singoli contratti, deve essere versata *tanto nella vendita assoluta di taglio, quanto nelle affittanze a legna crescente* sulla prima rata di pagamento del taglio, invece di versarla all'istante in cui si rilasciano le licenze, come era stato disposto precedentemente. Determin. Vice-Reale nella Circolare govern. 20 agosto 1839.

1228. La tassa dev'essere calcolata in ragione del valore della legna sino all'attivazione del nuovo regolamento forestale, anzichè in ragione dell' estensione del taglio della legna giusta l'articolo 18 della legge 28 settembre 1811. Determ. sudd.

(*i*) Le indennità dovute dai comuni e dagli stabilimenti pubblici all'I. R. Erario pei tagli dei boschi che si vendevano in precedenza della sovraindicata determinazione, era stabilito in ragione del dieci per cento, giusta l'articolo 17 del Decreto 28 settembre 1811.

Determin. Vice-Reale nella Circolare govern. 20 agosto 1839.

1229. A norma dei calcoli fatti nella fissazione delle congrue dei parrochi, è mantenuta provvisoriamente in Lombardia, non estesa però alle provincie venete, la facilitazione di tenere esenti dalla tassa che sarebbe dovuta all' Erario le fascine, i rami secchi tagliati, il legname d'opera ed i pali per le viti.

## SEZIONE VI

### DEL REGIME CUI SONO SOTTOPOSTI I BOSCHI DEI PARTICOLARI.

1230. Per lo spazio di venticinque anni dalla pubblicazione del Decreto 27 maggio 1811 nessun bosco poteva essere estirpato e dissodato, salvo previa dichiarazione da farsene sei mesi prima al Conservatore del Circondario, ora all'I. R. Delegazione provinciale, in cui è situato il bosco. Decr. 27 magg. 1811, art. 36.

1231. Il divieto di estirpare e dissodare i boschi, di cui nel paragrafo precedente, dietro Sovrana risoluzione del 26 febbrajo 1839 venne tenuto fermo in via provvisoria fino all'attivazione di un nuovo regolamento forestale, limitandone però gli effetti e le discipline relative e dipendenti a que' soli boschi i quali trovansi sulla vetta o sul pendio de' monti e dei colli, o lungo i fiumi ed i torrenti, onde conservare un naturale riparo alle inondazioni nel piano ed alle frane e valanghe nelle montagne (*l*). Notificaz. gov. 22 aprile 1839.

(*l*) Due dubbj venivano proposti al Ministro delle Finanze formanti massima di amministrazione. L'uno riguardava il dissodamento dei boschi dei privati (giacchè i boschi pubblici non potevano, generalmente parlando, dissodarsi) e le condizioni e cautele. L'altro se un privato proprietario possessore di un gran bosco potesse venderlo a frazioni minori di due tornature, e se gli acquirenti parziali potessero dissodare la parte acquistata. La decisione 13 agosto 1812 contenuta nella Circolare 21 agosto detto anno del Consigliere di Stato Direttore del Demanio e dei boschi, ha sciolto i proposti dubbj, avendo dichiarato quanto segue:

Sul primo punto. « Il Conservatore a cui verrà fatta e verrà dal-
« l'Amministrazione comunicata la dichiarazione per dissodamento di bosco
« preseritta dal Decreto 27 maggio 1811 all'articolo 36, dovrà senza ritardo
« verificare per mezzo dell'ispettore o sottispettore locale, tutte le cir-
« costanze influenti a determinare l'Amministrazione di opporsi o non
« al dissodamento.

« L'ispettore o sottispettore a spese del dichiarante si porterà im-
« mediatamente sul luogo per riconoscere

Decr. 27 magg. 1811, art. 38.

1232. In caso di contravvenzione alle disposizioni contenute nei paragrafi precedenti, il proprietario viene condannato dal tribunale competente; I.° a rimettere un'eguale quantità di terreno a bosco, II.° ad una multa che non può essere minore del cinquantesimo, nè maggiore del ventesimo del valore del bosco estirpato.

Decreto sudd., art. 39.

1233. Non effettuando il proprietario la piantagione o la semina nel termine che gli viene fissato, si provvede a sue spese dall' amministrazione pubblica.

Decreto sudd., art. 40.

1234. Sono eccettuati dalle suddette disposizioni i boschi non chiusi dell' estensione minore di due tornature, quando non sono situati sulla cima o sul pendio d' una montagna, e i

« La situazione del bosco; se in vicinanza di altri boschi, se a portata di fornir combustibile a fabbriche vicine di vetro, di cristalli, fornaci, ecc.;

« La natura e qualità del terreno; l' essenza delle piante, cioè se di legna dolce o forte; la specie, se olmi, faggi, pini, abeti, querce o cerri, ecc.; l' età, se eguale per tutte, quanti anni abbiano le piante; la qualità, se belle, di buona venuta, o deformi od intristite; l' uso ordinario, se servono a costruzione di fabbriche o ad uso di marina;

« Se il bosco trovisi in istato di prosperità ovvero di deperimento ed in qual epoca;

« Quali in caso di deperimento del bosco possono essere le ragioni; se e quali mezzi si operano per andare al riparo;

« Ed in generale tutte le circostanze e motivi che possono o giustificare le dimande dell' atterramento, ovvero l' opposizione a farsi dall' Amministrazione.

« Eseguita la visita locale del bosco l' ispettore e sott' ispettore nè farà rapporto al Conservatore, il quale l' accompagnerà all' Amministrazione colle proprie osservazioni.

« Se le piante esistenti nel bosco sono attualmente e possono in seguito servire agli usi della marina.

« Se il bosco è situato sulla cima o sul pendio di una montagna, ovvero in riva di un fiume o torrente.

« Se il bosco sia posto a portata di fucine, fornaci, magli, fabbriche di vetri, terraglie, ecc. »

Sull' altro punto poi venne determinato quanto segue: « Si ritiene per massima che l' articolo 40 del Decreto 27 maggio 1811 ha riguardo all' estensione del bosco e non ai confini delle proprietà individuali, di modo che se un bosco di cinquanta tornature sarà diviso fra cinquanta individui in ragione di una tornatura per ciascuno, l' articolo 40 non potrebbe invocarsi da nessuno dei proprietarj. »

parchi o giardini chiusi da mura, da siepi o fossa attigui all'abitazione principale.

1235. Le semine o piantagioni nuove dei boschi dei particolari non sono sottoposte alle disposizioni portate dal paragrafo 1230 e seguenti, che dopo passati vent'anni. Decr. 27 magg. 1811, art. 41.

1236. Il taglio de' boschi cedui è fissato di sette in sette anni almeno, riservando però venticinque allievi per ciascuna tornatura, e venti nelle vendite ordinarie degli alberi di alto fusto, di cui però i proprietarj possono disporre a loro profitto dopo l'età di quarant'anni pei boschi cedui e di centoventi anni per gli alberi di alto fusto. I proprietarj devono inoltre osservare nel modo d'eseguire il taglio dei loro boschi quanto viene prescritto pei boschi posti sotto l'amministrazione, e avere anche riguardo alle prescrizioni contenute nel paragrafo 1214 (*m*). Decreto sudd., art. 42.

Il tutto sotto pena di una multa che non può essere minore di italiane lire 50, nè maggiore di lire 100, oltre la confisca degli alberi tagliati in contravvenzione.

1237. Gli agenti dell'amministrazione possono far visite ed ispezioni nei boschi dei particolari all'oggetto di farvi osservare le disposizioni del Decreto 27 maggio 1811, e reprimere le contravvenzioni, senza esercitarvi altra giurisdizione prendendo notizia dei tagli, custodia, polizia e delitti ordinarj, se ne sono richiesti dai proprietarj. Decreto sudd., art. 43.

(*m*) È stato promosso il dubbio se dopo la pubblicazione della Governativa Notificazione 22 aprile 1839, che limitò gli effetti dell'articolo 36 del Decreto Italico 27 maggio 1811 ai soli boschi di ragione privata che si trovano sulla vetta e sul pendio dei monti o dei colli, o lungo i fiumi od i torrenti, potesse dirsi che pei boschi stessi avesse cessato di avere vigore la disposizione del successivo articolo 42 che determina le epoche dietro le quali può aver luogo il taglio delle legne cedue e delle piante d'alto fusto negli anzidetti boschi di privata proprietà. Subordinato un tal quesito a S. A. I. e R. il Serenissimo Arciduca Vice Re, la medesima Altezza Imperiale con rispettato Decreto 5 agosto 1843, N. 7822, richiamando un altro dell'anno 1836 diretto al Governo di Venezia, ha dichiarato che la Veneratissima Sovrana Risoluzione 26 febbrajo 1839, contenuta appunto nella citata Governativa Notificazione, tenendo fermo il divieto del dissodamento dei boschi privati nelle località ivi accennate, non ha minimamente derogato alle altre prescrizioni del citato Decreto

Decr. 27 magg. 1811, art. 48.

1238. Le guardie de' boschi de' particolari non possono esercitare le loro funzioni che dopo essere state approvate dall'I. R. Delegazione provinciale.

boschivo 27 maggio 1811, e quindi nemmeno all' art. 42 surripetuto che abbraccia indistintamente tutti i boschi di privata proprietà.

*Circ. Gov.* 17 *agosto* 1843, *N.* 26798-2265.

Colla Circolare del Governo Veneto 31 marzo 1831 venne poi dichiarato essere tuttavia permesso ai proprietarj di boschi di tramutare in gelsi le piantè dei boschi medesimi.

## SEZIONE VII

### DELLE PIANTAGIONI DELLE STRADE REGIE E VICINALI.

1239. Le grandi strade del regno non piantate, e suscettibili di esserlo dovevano piantarsi dai proprietarj che vi fanno fronte con alberi da bosco o da frutto secondo le località. Le piantagioni dovevano essere fatte nell' interno della strada e sul terreno di proprietà dello stato con un controfosso fatto e mantenuto dall'amministrazione delle acque e strade. Decr. 27 magg. 1811, art. 50 e 51.

1240. I proprietarj di fronte a dette strade avevano la proprietà degli alberi e dei loro prodotti, non potevano però tagliarli, abbatterli ed estirparli che sotto autorizzazione dell' amministrazione incaricata della conservazione delle strade e coll' obbligo di rimettervi altre piante. Decreto sudd., art. 52.

1241. Nelle parti delle strade dove i proprietarj che vi fanno fronte non avevano fatto uso nello spazio di due anni, incominciando dall'epoca in cui l' amministrazione aveva indicato le strade da piantarsi e della facoltà loro accordata giusta il contenuto nel precedente paragrafo, il Governo avrebbe dato gli ordini per far eseguire le piantagioni a spesa dei detti proprietarj, e la proprietà degli alberi piantati apparteneva loro sotto le stesse condizioni imposte dal paragrafo precedente. Decreto sudd., art. 53.

1242. Nelle grandi strade la cui larghezza non permetteva di piantare sul terreno di proprietà dello stato, volendo il particolare di fronte fare piantagioni di alberi sul suo proprio fondo alla distanza per lo meno di sei metri dalla strada, era obbligato di domandare ed ottenere dalla Prefettura del Dipartimento (ora I. R. Delegazione provinciale) la linea da tenersi, ed in questo caso il proprietario non doveva riportare alcuna autorizzazione per disporre intieramente degli alberi che avesse piantati. Decreto sudd., art. 54.

Decr. 27 magg. 1811, art. 55.

1243. L'amministrazione pubblica doveva far investigare e riconoscere i confini delle strade vicinali, e dietro tale ricognizione fissare la loro larghezza a seconda delle località, ma nel caso che si rendesse necessario di accrescerla, non poteva portarla al di là di sei metri nè fare alcun cambiamento alle strade vicinali che eccedevano di tale dimensione.

Decreto sudd., art. 56.

1244. Stabilita che fosse la larghezza alle strade giusta il paragrafo precedente, nessuno poteva fare piantagioni sulla riva delle strade vicinali, quando pure fosse in terreno proprio, senza conservare la stessa larghezza.

## SEZIONE VIII

### PROIBIZIONI DIVERSE.

1245. È proibito di far fuoco nei boschi appartenenti allo Stato, ai comuni ed agli Stabilimenti pubblici fuori delle ordinarie abitazioni, e in una distanza non minore di cinquecento metri, sotto pena di italiane lire cento per ogni contravvenzione. Decr. 27 magg. 1811, art. 67.

1246. Non possono farsi carbonaje, nè stabilirsi fornaci di calce, fucine, fabbriche di vetri e cristalli ed altri edifizj consimili in distanza dei boschi come sopra non minore di due miglia italiane, se non se previa licenza da accordarsi con ispeciale decisione dell' I. R. Governo, sentita la Delegazione provinciale sull'innocuità delle licenze e delle cautele di cui deve essere accompagnata. — I contravventori sono puniti colla multa di italiane lire mille, oltre la demolizione dell' edificio. Decreto sudd., art. 68.

1247. Rispetto agli edificj della natura di quelli indicati nel paragrafo precedente che esistevano all' epoca della pubblicazione del Decreto 27 maggio 1811 dentro il circondario delle due miglia, i proprietarj dovevano aver ricorso nel termine di tre mesi al Conservatore colla produzione dei documenti necessarj onde ottenere la conferma, se vi era luogo, nella conformità sopra prescritta. Non ricorrendo erano obbligati a togliere l' edificio entro il periodo che venisse loro prefisso sotto pena di vederlo abbattere per mezzo della forza pubblica e della multa inoltre di lire mille come sopra. Decreto sudd., art. 69.

Qualora avessero ricorso e non avessero ottenuta la licenza, erano obbligati ad abbattere l'edificio, salvo compenso a termine di ragione.

1248. Chi nell' esercizio de' suoi diritti eccede i limiti che si competono della servitù di pascolo, di far legna e simili, è punito per la prima volta colla pena di lire italiane 50 e di Decreto sudd., art. 70.

lire 100 se recidivo. La terza volta è punito colla pena di duecento lire ed inoltre è sospeso dall' esercizio del diritto pel termine di un anno.

Decr. 27 magg. 1811, art. 71.

1249. È libero a qualunque particolare di far punire i delinquenti ne' proprj boschi colle stesse riparazioni e multe sopra indicate pei boschi dello Stato, de' comuni e degli stabilimenti pubblici.

Decreto sudd., art. 72.

1250. Nel caso che le trasgressioni ai regolamenti sui boschi siano accompagnate da furto, da violenze, attruppamento con delazione d' armi, incendio e simili circostanze aggravanti, si fa luogo all' applicazione delle disposizioni del Codice penale.

# CAPITOLO II

## DELLE MINIERE

### SEZIONE I

### DELLE MINIERE IN GENERALE.

1251. Le miniere che esistono nel Regno sia metalliche, o saline, o bituminose, non possono essere scavate nè si può in alcun modo usarne o disporne senza l'autorizzazione dell'I. R. Magistrato Camerale e sotto la sua sorveglianza; a quest'oggetto sono accordate delle licenze e delle investiture. (*a*) Decr. 9 agosto 1808, art. 6.

1252. Le terre, le arene, i marmi, le pietre di calce, il gesso, le torbe, ed in generale le cave di tutte le sostanze non comprese nel paragrafo precedente, rimangono in piena e libera disposizione del proprietario, che può usarne senza che sia necessario alcun permesso. Decreto sudd., art. 7.

(*a*) Nell'organizzazione dei Magistrati Camerali nel Regno Lombardo-Veneto, essendosi ad essi sottoposti in generale gli oggetti concernenti le Zecche e Miniere, così l'I. R. Camera Aulica per le Zecche con determinazione 14 novembre 1838, n. 10383-975, ha dichiarato che gli affari relativi all' investitura di Miniere chieste dai privati vengano quind' innanzi trattati dagli stessi Magistrati Camerali.

*Circ. del Mag. Cam. Lom.* 28 *febb.* 1839, *n.* 5061-562.

Qualora però il proprietario non si valga di alcuna delle sostanze qui mentovate, ed essa occorra per oggetti di pubblica utilità come ponti, argini, canali di navigazione, monumenti pubblici, stabilimenti d'industria e manifatture, può il Magistrato Camerale accordare ad altri che se ne valgano, indennizzando il proprietario tanto del danno fatto alla superficie del fondo, quanto del valore delle materie staccate od estratte, il tutto di reciproco accordo, ovvero a stima di periti.

Decr. 9 agosto 1808, art. 8.

1253. Il prodotto delle miniere d'oro e d'argento è venduto alle Regie Zecche al prezzo stabilito dalle tariffe di concambio.

## SEZIONE II

## DELLA CONCESSIONE DELLE LICENZE ED INVESTITURE PER LA RICERCA ED ESCAVAZIONE DELLE MINIERE, DEGLI OBBLIGHI E DIRITTI DE' CONCESSIONARJ.

1254. È libero a chiunque il fare tentativi per la ricerca di miniere. Quando il proprietario di un fondo in cui si creda che esista una miniera si opponesse a tentativi da farsi per assicurarsi della sua esistenza, il reclamo di lui è trasmesso al Magistrato Camerale dall' I. R. Delegato della provincia col suo parere, ed il Magistrato decide. I lavori per la ricerca d' una miniera non possono continuarsi oltre sei mesi. Passato questo termine deve riportarsi o una licenza di continuarli, o una investitura come si dirà in seguito. Decr. 9 agosto 1808, art. 9.

1255. L' investitura del diritto privativo di scavare e coltivare una miniera, esige un decreto speciale dell' I. R. Magistrato Camerale. Decreto sudd., art. 10.

1256. L' investitura per l'escavazione d' una miniera viene concessa per un tempo non maggiore di cinquant' anni. La fissazione della durata è determinata in ragione delle circostanze locali, della natura del minerale, delle difficoltà per estrarlo e della somma delle spese relative. Decreto sudd., art. 11.

1257. L' estensione superficiale per la concessione d' una miniera è proporzionata alla natura di essa miniera ed alla qualità del metallo o minerale, e non può in alcun caso eccedere sei miglia italiane quadrate. Decreto sudd., art. 12.

1258. Coloro che si trovavano investiti alla pubblicazione del sopracitato Decreto 9 agosto 1808, ed i legittimi cessionarj dei medesimi furono mantenuti nell' esercizio della rispettiva miniera fino alla scadenza dell' investitura, purchè non eccedesse il termine di cinquant' anni decorribili dalla data della pubblicazione del suddetto Decreto, e purchè la escavazione fosse stata messa in attività dagli investiti. Decreto sudd., art. 13.

Le investiture a perpetuità furono esse pure limitate alla durata di cinquant'anni, decorribili come sopra, salvi nell'uno e nell'altro caso i diritti d'indennizzazione che potessero competere ai concessionarj a titolo oneroso, a norma delle leggi generali del Regno. Questa disposizione però riguarda le sole miniere che alla pubblicazione del summenzionato Decreto 9 agosto 1808 erano in attività.

Decr. 9 agosto 1808, art. 14 e 15.

1259. Gl'investiti di miniere tanto in attività al nascere della legge, quanto fuori di attività, furono obbligati di presentare entro sei mesi dalla pubblicazione del surripetuto Decreto 9 agosto 1808 le patenti, gl'istromenti e i titoli rispettivi, e quanto altro avessero creduto opportuno al Prefetto del Dipartimento in cui trovavasi la miniera per essere trasmessi al Ministro dell'Interno. E mancando alla detta insinuazione nel prescritto termine, furono dichiarati decaduti da ogni preteso diritto senz'altra diffidazione. Sopra la legittimità ed ammissibilità dei titoli insinuati dovevasi pronunciare nelle forme prescritte per gli oggetti di amministrazione pubblica; ma in seguito fu accordata sanatoria a quelli tra i possessori di miniere o di forni e fucine minerali che avevano fatta la insinuazione sopradetta dopo l'epoca di sei mesi, e fu inoltre accordata una proroga di altri quattro mesi a favore di quei proprietarj di miniere, forni o fucine i quali non avevano ancora insinuati i titoli del loro possesso ed esercizio; e soltanto trascorso infruttuosamente l'ulterior termine come sopra accordato, fu dichiarato che i renitenti andrebbero immancabilmente soggetti alla perdita di ogni preteso diritto, esclusa qualunque restituzione in tempo od altro rimedio straordinario.

Decreto 12 gennajo 1810.

Decr. 9 agosto 1808, art. 16.

1260. Le antiche concessioni, la cui area eccedesse il *maximum* superiormente stabilito al paragrafo 1257, furono ridotte proporzionatamente col segregarne, sull'indicazione dei concessionarj, quella parte che fosse meno essenziale per l'esercizio della miniera, salvi i diritti d'indennizzazione a norma di quanto si è detto al paragrafo 1258.

Decreto sudd., art. 17, 18 e 20.

1261. Chiunque vuole ottenere la investitura di una miniera deve indicarne il luogo preciso, di quale materia essa sia, i mezzi dei quali farà uso per assicurare il lavoro e per qual tempo voglia essere investito. Deve per ultimo unire alla

petizione un assaggio della miniera ed un tipo del circondario a cui si vorrebbe estesa la facoltà dell'escavazione, delineato con limiti possibilmente a rettilineo dipartenti da punti fissi. Codeste petizioni debbonsi presentare al Regio Delegato della provincia in cui la miniera è situata, il quale fa pubblicare la domanda in tutti i capoluoghi di Distretto della provincia, ed in tutti i comuni del distretto in cui è situata la miniera, e col mezzo di requisitoriali anche nei distretti limitrofi. Nell'avviso si prefinisce il termine di tre mesi a contraddire, passato il quale non si ha più alcun riguardo a qualunque pretesa o titolo di anteriorità di diritto.

1262. Le contraddizioni debbono essere fatte mediante una petizione presentata alla Regia Delegazione, che si ritiene di nessun valore se non è corredata dei documenti necessarj per comprovare l'esposto. Accadendo che sia fatta qualche contraddizione viene questa comunicata per estratto dal Regio Delegato al petizionario colla prefinizione del termine di un mese a presentare le proprie deduzioni in risposta. Il Regio Delegato prende cognizione delle deduzioni rispettive, fa assumere dagli ingegneri a ciò delegati le occorrenti verificazioni, indi rimette l'atto di contraddizione, la risposta del petizionario e le assunte informazioni col proprio parere, al Magistrato Camerale per la definitiva dichiarazione. Decr. 9 agosto 1808, art. 19 e 21.

1263. Tre mesi dopo la seguita pubblicazione della domanda, nel caso che non vi sia contraddizione, oppure in caso contrario, tostochè per l'intervenuta superiore dichiarazione risultasse esclusa la fatta opposizione o che i contendenti si fossero amichevolmente conciliati, il R. Delegato verifica quanto si espone dal petizionario a corredo della propria domanda, e sentito il parere dell'ingegnere in capo della provincia pronunzia la sua dichiarazione ragionata. Se risulta della convenienza della concessione, la dichiarazione è favorevole; ed in questo caso il Regio Delegato trasmette al Magistrato Camerale la sovraindicata dichiarazione colle carte relative ed altresì col proprio parere intorno all'area da assegnarsi nella investitura, avuto riguardo non solo a quanto si è detto qui sopra, ma eziandio ai mezzi possibili per far prosperare la miniera ed alla inocuità verso gli altri vicini stabilimenti. Decreto sudd., art. 22 e 23.

Decr. 9 agosto 1808, art. 24 e 25.

1264. Prima però che la domanda per una investitura sia presentata all'approvazione superiore deve essere fatta conoscenza dei titoli di preferenza secondo le regole seguenti. Se appunto la miniera per cui viene chiesta la investitura è notoriamente conosciuta e non lavorata, il proprietario del fondo ha diritto di esercitarla preferibilmente, semprechè concorrano in esso i necessarj requisiti, ed abbia presentata la sua dichiarazione documentata entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda. Nel caso che il proprietario manchi dei requisiti o si astenga dall'aspirarvi, s'investisce il richiedente; essendovi più concorrenti in parità di circostanze l'investitura viene accordata al primo che ha fatta la domanda. Se poi la miniera non è conosciuta, il primo scopritore e richiedente ne è investito, semprechè giustifichi di essere fornito dei requisiti necessarj. Si riguarda poi per primo scopritore il primo notificante, a meno che da altri non sia provato il contrario. In caso di più aspiranti, e che il primo scopritore manchi dei requisiti, egli è escluso dalla preferenza, ma conseguisce dall'investito una gratificazione da convenirsi tra le parti, e, in caso di discordia, da determinarsi dal R. Delegato.

Decreto sudd., art. 26 e 27.

1265. Compiti gli atti sovraprescritti nasce il Decreto di concessione colle condizioni che il Magistrato Camerale crederà convenienti; dietro al quale il R. Delegato fa mettere il concessionario in possesso della miniera. L'immissione in possesso viene eseguita con pubblico istromento d'investitura in cui s'inseriscono lo stato di consegna della miniera e il tipo formati dall'ingegnere delegato. Nel tipo devono rappresentarsi con metodo uniforme e colla maggiore precisione non solo l'ubicazione e i limiti dell'area che sarà stata assegnata, ma altresì le direzioni, gli strati e le disposizioni apparenti del minerale.

Decreto sudd., art. 28, 29 e 30.

1266. Nell'istromento d'investitura il concessionario viene sottoposto specialmente al sopracitato Regolamento 9 agosto 1808 ed alle istruzioni relative e alle condizioni speciali colle quali fosse stata accordata l'approvazione. L'istromento d'investitura, lo stato di consegna e il tipo della miniera sono formati in triplo esemplare, uno dei quali trasmesso all'I. R. Magistrato Camerale, un altro alla Delegazione provinciale ed un terzo si consegna all'investito, a carico del quale rimangono

le spese di tutti gli atti sopramenzionati e relativi alla concessione della licenza o investitura. La concessione d'investitura è pubblicata nella provincia in cui è situata la miniera e dovunque l'investito giudicherà opportuno. Tutto segue a di lui spese.

1267. Salvo il disposto del seguente paragrafo, nessuno può impedire che si eseguiscano sul proprio fondo lavori occorrenti per la ricerca o per l'escavazione d'una miniera, non meno che per gli stabilimenti accessorj, ogni qualvolta che l'intraprenditore sia debitamente autorizzato ed abbia dato preventivamente al proprietario una sigurtà idonea in compenso dei frutti che verrebbe a perdere e dei danni recati; e ciò sotto le penalità in caso di opposizione comminate dalla legge: Il valore dei suddetti frutti e danni, ovvero del fondo occupato, viene determinato da due periti scelti rispettivamente e debb'essere pagato preventivamente dall'intraprenditore coll'aumento del sesto sulla stima. Decr. 9 agosto 1808, art. 31 e 32. Decreto sudd., art. 33 e 34.

1268. I concessionarj di licenze o investiture non possono far eseguire scavi od opere di sorta alcuna nei circondarj murati, e neppure nelle corti, nei giardini, negli orti, ne' prati, nelle vigne contigue alle abitazioni e in distanza da queste minore di quattrocento metri, se non dietro spontaneo e formale consenso dei proprietarj dei fondi. È libero del resto agli investiti di aprire la cava della loro miniera nel luogo che troveranno più opportuno, purchè in ogni caso la dilatazione degli scavi o il prolungamento della galleria non ecceda i limiti del circondario ai medesimi assegnato nell'investitura. Decreto sudd., art. 35.

1269. Ogni concessionario è obbligato ad incominciare i travagli della miniera al più tardi fra quattro mesi dalla data dell'ottenuta investitura, a meno che non abbia un legittimo titolo d'impedimento, il quale debb' essere previamente notificato al R. Delegato, verificato ove occorra dall'ingegnere in capo, e riconosciuto dal Magistrato Camerale. I lavori una volta intrapresi devono essere continuati senza interruzione e in modo lodevole, salvo il disposto di cui nel seguente § 1282.

1270. Il diritto d'investitura di una miniera è limitato all'escavazione e preparazione del minerale contemplato dall'investitura. Quindi accadendo che nello scavare una miniera Decreto sudd., art. 36.

venga a scoprirsi una diversa sostanza minerale in quantità e qualità prevalente, si rende necessaria una nuova investitura per usarne legittimamente; ma il concessionario ha la preferenza in questa nuova investitura.

Decr. 9 agosto 1808, art. 37

1271. Uno stesso concessionario o società d'interessati può avere concessioni anche contigue purchè tutte siano in attività di servizio.

Decreto sudd., art. 38.

1272. Spirato il termine stabilito nell' investitura lo stesso concessionario ha la preferenza ad ogni altro per una nuova investitura, semprechè consti che abbia lodevolmente adempiuto agli impegni assunti. Ma volendo godere di questo benefizio, deve presentare, tre mesi prima della scadenza dell'investitura antecedente, la relativa istanza al Regio Delegato, che la inoltra al Magistrato Camerale.

Decreto sudd., art. 39 e 40.

1273. Obbliga poi la legge gli investiti a dovere entro i primi tre mesi dell' anno successivi agli intrapresi lavori presentare al rispettivo Regio Delegato, sotto pena di lire cento italiane per ogni contravvenzione, in doppio esemplare un prospetto dettagliato che comprenda la indicazione dei luoghi, ove sono situate le miniere, la natura e la qualità di queste, il numero degli operai impiegati in ciascheduna, la quantità del prodotto brutto, e in qual proporzione stia questo col prodotto depurato quando ne abbiano fatti gli opportuni esperimenti. Questi prospetti debbono essere presentati successivamente in ciascun anno prima della scadenza del mese di dicembre colla distinta indicazione dei lavori eseguiti nel corso dell'anno; da rimanere essi prospetti uno negli atti della R. Delegazione, e l'altro da essere dalla medesima trasmesso al Magistrato Camerale per gli esami opportuni. Gl'investiti delle miniere debbono poi in ogni tempo prestarsi alle visite dei delegati dell'Autorità pubblica e fornir loro tutti gli schiarimenti di cui possono essere richiesti, tanto per controllare la verità dei detti prospetti, quanto per ogni altro effetto di pubblica sorveglianza.

Decreto sudd., art. 41 e 42.

1274. Chi non autorizzato a norma di quanto si è esposto, eseguisce degli scavamenti per ricerche di minerale o fa eseguire dei lavori in una miniera; chi eccede nello scavamento i limiti dell'area assegnata nell'investitura; e chi scoprendo nell'escavamento della propria miniera un' altra miniera prevalente,

ne intraprende lo scavo senza aver riportata una particolare licenza od investitura, incorre nella multa non minore di lire cento, nè maggiore di lire quattrocento italiane, se gli scavamenti si fanno nel fondo proprio: ed in una multa non minore di lire quattrocento nè maggiore di lire ottocento, se le ricerche e gli scavamenti vengono eseguiti nel fondo altrui. Parimente la vendita ad altri che alle Zecche del Regno del minerale d' oro e di argento sì in natura che ridotto in metallo, senza speciale permesso del Magistrato Camerale, è punita colla perdita del minerale, se viene sorpreso, e non venendo sorpreso, con una multa eguale al suo valore.

## SEZIONE III

### DEL TRAPASSO IN ALTRI DELLE INVESTITURE E LICENZE, E DELLE CADUCITA' IN ESSE.

Decr. 9 agosto 1808, art. 43.

1275. Il diritto di usare di un' investitura o licenza è trasferito agli eredi coll' obbligo a questi di giustificare entro tre mesi dall' apertura dell' eredità, la legittimità dei loro titoli e i necessarj requisiti. I cessionarj degli investiti o i donatarj debbono avere preventivamente riportata l' abilitazione dall'I. R. Magistrato Camerale, esponendo i titoli della traslazione del diritto e la verificazione in essi dei requisiti necessarj.

Decreto sudd., art. 44.

1276. Gli atti per le disposizioni contenute nel paragrafo precedente, incumbenti tanto agli eredi, quanto ai cessionarj, donatarj o in qualunque modo aventi causa dagli individui legalmente muniti d' investiture o licenze per l' escavazione delle miniere ed esercizio di forni e fucine, debbono presentarsi colla relativa domanda all' I. R. Delegazione della provincia cui sono situate le miniere e i forni e fucine. I cessionarj, i donatarj, ecc. hanno il termine anch' essi per quest' oggetto di tre mesi dalla data dell' atto contenente la cessione o donazione della miniera.

Decreto sudd., art. 45.

1277. Il Regio Delegato riconosce tanto la legittimità della traslazione del titolo, quanto il concorso ne' petizionarj, e ne fa rapporto al Magistrato Camerale per la successiva regolare conferma dell'investitura o licenza.

Decreto sudd., art. 46.

1278. Tostochè è emesso l'atto d' approvazione gli eredi continuano e i cessionarj, donatarj, e simili sono ammessi a godere degli stessi diritti, vantaggi e privilegi degl' investiti cui sono succeduti, e rimangono sottoposti alle stesse obbligazioni.

Decreto sudd., art. 47.

1279. Qualora poi fosse trascorso il termine di tre mesi

senza che gli eredi, donatarj o cessionarj degli investiti abbiano regolarmente fatta istanza per la ricognizione, si riguardano come decaduti dal beneficio dell'investitura o licenza.

1280. Ha parimente luogo la caducità delle investiture e licenze originariamente ottenute se i lavori non vengono posti in attività nel termine di quattro mesi dalla data della concessione in conformità di quanto si è detto nel § 1269, o se dopo essere stati intrapresi rimangono interrotti per più di mesi sei senza giustificata causa. Decr. 9 agosto 1808, art. 48.

1281. I concessionarj incorrono pure nella caducità quando manchino di eseguire nei tempi e modi prescritti le diverse condizioni che loro sono state imposte nell'atto d'investitura o licenza. Decreto sudd., art. 49.

1282. Accadendo che un concessionario per qualche legittima circostanza sia in necessità di differire o di sospendere l'escavazione d'una miniera, l'esercizio di un forno, od altro relativo stabilimento al di là del termine indicato nei §§ 1269 e 1270, ne fa istanza al Regio Delegato, il quale riconosciuta la sussistenza dei titoli può accordare la dilazione o sospensione per tre mesi, datane tosto notizia al Magistrato Camerale. Decreto sudd., art. 50.

1283. In qualunque caso di ritardo o di sospensione, di lavoro, senz'autorizzazione, di non lodevole esercizio della miniera, o d'inadempimento delle condizioni prescritte, o di trapasso non legittimato, il Regio Delegato, prese le informazioni e sentite a breve termine le giustificazioni de' concessionarj o aventi causa da essi, trasmette gli atti col proprio parere all'I. R. Magistrato Camerale per la decisione. Decreto sudd., art. 51.

1284. È in facoltà de' concessionarj di rinunziare all'ottenuta investitura o licenza, mediante dichiarazione in iscritto che debb'essere presentata al Regio Delegato tre mesi prima del tempo in cui si propongono di cessare dai rispettivi lavori. Nella detta dichiarazione si specificano i motivi che danno occasione alla rinunzia. Mancando alla presentazione della medesima nel termine superiormente indicato, i concessionarj incorrono negli effetti di quanto trovasi prescritto nel seguente paragrafo pel caso di una miniera abbandonata. Decreto sudd., art. 52.

1285. Alla scadenza di un'investitura, o in caso di rinunzia o di caducità, è vietato al concessionario di una miniera di Decreto sudd. art. 53.

alterare lo stato dei lavori; in conseguenza egli non può vendere che il minerale già staccato, le macchine mobili e gli utensili, ma non può levare le scale, le armature de' pozzi, de' ponti, delle gallerie e quanto altro è necessario per conservare l'accesso e l'attualità dei lavori interni della miniera. Il contravventore è punito colla multa fissa di lire cinquecento italiane oltre una multa addizionale eguale al doppio valore del danno dato. Il Regio Delegato fa eseguire un esatto inventario degli articoli lasciati nella miniera a cui si unisce altresì il tipo dello stato attuale delle opere. Tanto l'inventario che il tipo vengono fatti in doppio. Un esemplare è ritenuto negli atti della Delegazione provinciale, e l'altro vien trasmesso al Magistrato Camerale.

Decr. 9 agosto 1808, art. 54.

1286. Presentandosi in qualunque tempo dei nuovi petizionarj per essere investiti di una miniera resa disponibile per iscadenza della precedente investitura, per rinunzia o caducità, sono essi obbligati a compensare il primo investito, o suoi eredi, del valore degli effetti lasciati nella miniera e riconosciuti utili per la conservazione della medesima, e ciò a giusta stima, la quale viene determinata o di reciproco accordo, oppure col mezzo dei periti eletti dalle parti o nominati d'ufficio.

Decreto sudd., art. 55.

1287. Il concessionario che abbandona una miniera senza aver fatta in tempo la prescritta notificazione al Regio Delegato, è nullameno obbligato a lasciare in essa le armature e i materiali necessarj per conservarla, e perde il diritto di ripetere il rimborso del loro valore da chi sarà successivamente investito della miniera. In questo caso il prezzo de' summentovati effetti, de' quali debb'essersi rilevato il tipo colle norme del § 1285, è versato nella cassa da stabilirsi pei poveri minerarj.

Decreto sudd., art. 56.

1288. A misura che le miniere e i relativi stabilimenti retrocedono allo Stato per alcuna delle cause sopra esposte, si notificano dal Magistrato Camerale alla pubblica concorrenza colla indicazione della qualità, estensione e precisa consistenza di esse per essere in qualunque tempo deliberate a nuovi intraprenditori colle forme e cautele che sono state stabilite per le prime concessioni.

## SEZIONE IV

### DEI FORNI, FUCINE ED ALTRI EDIFIZJ PER L'AFFINAZIONE DEI PRODOTTI MINERALI, E DELLE LICENZE PER LA LORO EREZIONE.

1289. Non si può erigere alcun forno, fucina od altro edifizio per la fusione, cementazione, amalgamazione ed altre preparazioni e modificazioni dei prodotti minerali, se non mediante una licenza che si rilascia dal Regio Delegato. Decr. 9 agosto 1808, art. 57.

Sono eccettuati da questa disposizione i concessionarj di investiture delle miniere.

1290. La durata della licenza non è limitata che nel solo caso in cui la circoscritta disponibilità delle foreste o combustibili fossili, ovvero specialità di riguardi ad altri stabilimenti più utili non rendono opportuna una limitazione. Decreto sudd., art. 58.

1291. Gli aspiranti a simili concessioni presentano le loro petizioni regolarmente documentate al Regio Delegato della provincia, indicando il luogo dove vogliono stabilire il proprio edifizio, lo scopo propostosi, la qualità delle operazioni, i metodi che intendono di seguire, l'innocuità del nuovo edifizio relativamente agli altri che già esistessero nello stesso luogo o nelle vicinanze di esso, i mezzi che hanno di procurarsi il minerale, l'idoneità delle cognizioni proprie o de' loro institori o commissionati, e la specie di combustibile che s'intende d'impiegare. Decreto sudd., art. 59.

1292. Il Regio Delegato conosce della sussistenza dei titoli esposti, fa eseguire le occorrenti ispezioni da un ingegnere delle pubbliche costruzioni, verifica se l'erezione del nuovo edifizio non fosse per cagionare scarsezza di combustibili agli altri già esistenti e all'ordinario consumo della popolazione. Decreto sudd., art. 60.

1293. In caso di concorrenza di diversi aspiranti, si preferisce quegli che ha pure l'investitura della miniera: quindi chi Decreto sudd., art. 61.

prova di fare col metodo propostosi minor consumo di combustibili.

Decr. 9 agosto 1808, art. 62.

1294. Coloro che ottengono la licenza per erigere forni, fucine ed altri simili edifizj, e che non siano possessori del fondo devono previamente indennizzare il proprietario coll'aumento del sesto del suo valore della stima.

Decreto sudd., art. 63 e 64.

1295. Previa l'indennizzazione nei modi indicati nel paragrafo precedente i concessionarj hanno pure il diritto di aprire e praticare nel fondo altrui quelle strade occorrenti pel trasporto de' minerali che concilino col minor danno de' proprietarj del fondo il comodo de' concessionarj medesimi. Sono eccettuati da questa servitù i fondi che non possono essere assoggettati allo scavo di miniere siccome è disposto dall'art. 33 del Decreto 9 agosto 1808 (§ 1268 del Manuale).

Decreto sudd., art. 65.

1296. Qualora per cagione di forni, fucine ed altri simili edifizj, ovvero degli stabilimenti accessorj ai medesimi, emergessero dei danni ai proprietarj dei fondi circostanti ed inferiori, i concessionarj ed utenti degli edifizj e stabilimenti summentovati, indennizzano i suddetti proprietarj a termini di ragione.

Decreto sudd., art. 66.

1297. I concessionarj devono porre in attività di servizio i rispettivi stabilimenti di forni, fucine e simili entro quattro mesi successivi all'ottenuta licenza, e sono obbligati a mantenerli in attività per lo meno sei mesi dell'anno, a meno che non giustifichino il motivo della sospensione del lavoro presso la Delegazione provinciale. Sono eccettuati dal rigore di questa disposizione i concessionarj che ritraggono la materia del loro lavoro dalla miniera di cui sono investiti.

Decreto sudd., art. 67.

1298. Un forno o fucina od altro simile stabilimento per cui si è riportata la licenza ad un determinato uso, non può destinarsi ad un uso diverso senza licenza del Magistrato Camerale, salvo rispetto ai concessionarj di miniere il disposto contenuto nel paragrafo 1289.

Decreto sudd., art. 68 e 69.

1299. Le persone o società che alla pubblicazione del Decreto 9 agosto 1808 si trovavano già in possesso ed esercizio de' forni, fucine ed altri edifizi, di cui nella presente Sezione, dovevano notificarli nei termini e modi stati indicati nel paragrafo 1259 pei possessori delle miniere onde essere muniti

della relativa licenza, previa la ricognizione che concorressero in essi i necessarj requisiti. Mancando a questa notificazione furono assoggettati alle generali disposizioni d'ordine ed esclusi dal partecipare dei privilegi che sono accordati ai possessori di simili stabilimenti. I contravventori al disposto contenuto nei paragrafi 1297 e 1298 sono puniti con una multa di italiane lire cento.

## SEZIONE V

### DELLA PRELAZIONE DA ACCORDARSI AGLI INTRAPRENDITORI DELLO SCAVO DELLE MINIERE E AI CONDUTTORI DE' FORNI, FUCINE, INSERVIENTI ALLE MEDESIME NELLA COMPRA DELLE LEGNE E NEGLI AFFITTI DI BOSCHI APPARTENENTI AL R. ERARIO AI COMUNI ED AGLI STABILIMENTI PUBBLICI.

Decr. 9 agosto 1808, art. 70.

1300. I concessionarj di miniere, de' forni e fucine inservienti alle medesime godono del diritto di prelazione nella vendita o affitto de' boschi erariali, di quelli di ragione dei comuni e degli stabilimenti di culto, istruzione e beneficenza pubblica sotto le seguenti condizioni :

Presentano le loro domande all' I. R. Intendenza delle Finanze della rispettiva provincia pei boschi erariali, ed alle Deputazioni all' Amministrazione comunale, od Amministratori di pubblici stabilimenti ai quali appartengono i boschi e ad ogni altro possessore di boschi soggetti a pubblica tutela.

Le Intendenze provinciali, Deputazioni Comunali, Amministratori, e possessori come sopra, previa regolare autorizzazione, ordinano la perizia del fondo o del taglio della legna vendibile, e devengono alla successiva vendita od affitto a favore di quelli che godono il diritto di prelazione, ogni qualvolta aggiungano il sesto al valore della stima.

Decreto sudd., art. 71.

1301. La stima ha sempre luogo anche nel caso di esperimento d' asta, mediante l' aumento del sesto sul valore della stima ; i proprietarj o conduttori suddetti sono ammessi a godere del diritto di preferenza anche nel caso in cui fossero già esposte le cedole per l' asta.

Decreto sudd., art. 72.

1302. Sono egualmente preferiti anche dopo la deliberazione dell'asta, purchè nel termine di giorni venti accrescano il sesto al valore della deliberazione.

Decreto sudd., art. 73.

1303. Aspirando allo stesso bosco due o più individui nei

quali si verifichi il diritto di prelazione si aggiunge il sesto al prezzo della stima, oppure dell'asta se ha avuto luogo, e si apre un'asta particolare tra gli individui concorrenti, la quale ha per base la totalità della somma dipendente dal prezzo della stima e dall'aumento del sesto.

1304. La legna acquistata in forza del diritto di prelazione in tutta quella parte che è servibile, debb'essere esclusivamente impiegata nella costruzione e riparazione de' ponti, scale, pozzi, gallerie e simili edifizj attinenti alle miniere, o nell'alimento de' forni e fucine come sopra di ragione degli aquirenti privilegiati. Decr. 9 agosto 1808, art. 74.

Ogni qualvolta si verifichi che ne facciano oggetto di traffico, benchè sia convertita in carbone, pagano il doppio valore della legna venduta, e perdono inoltre il conceduto diritto di prelazione nei contratti avvenire.

## SEZIONE VI

### DELLA GIURISDIZIONE NEI CASI DI CONTESTAZIONI.

Decr. 9 agosto 1808, art. 75.

1305. I concessionarj di miniere, forni, fucine ed altri simili stabilimenti sono risponsabili dei guasti e danni recati dai loro operai dipendenti e commissionati per l'esercizio della miniera, forno e fucina, e sono perciò obbligati ad un pronto e congruo risarcimento.

Decreto sudd., art. 76.

1306. Le quistioni relative alle indennizzazioni che possono essere dovute dai concessionarj di miniere, forni e fucine ai proprietarj de' terreni o ad altri, le domande promosse contro di quelli o loro agenti per vie di fatto o danni di qualunque sorta, le controversie sul punto della traslazione dei diritti d'investitura e licenza per titolo di eredità, cessione, donazione, vendita, rinuncia, od altri atti civili, sono di spettanza dei tribunali.

Decreto sudd., art. 77.

1307. La disposizione del precedente paragrafo ha luogo parimente nelle vertenze tra i diversi concessionarj relativamente ai limiti dei loro lavori ed ai danni che ne soffrissero o temessero rispettivamente.

Decreto sudd., art. 78.

1308. Le contestazioni poi riguardanti l'esistenza, la legittimità, l'intelligenza o i limiti di una concessione e qualunque oggetto di discussione dipendente dalla concessione medesima, sono devolute all'Autorità amministrativa, la quale le conosce esclusivamente.

Decreto sudd., art. 79.

1309. Nel caso del paragrafo precedente, le quistioni si promovono avanti il Regio Delegato, sentito l'ingegnere in capo sulla verità e sulle circostanze dei fatti, cerca di comporre le parti amichevolmente, e quando non vi riesca rimette immediatamente tutte le carte al Magistrato Camerale che pronunzia la sua decisione.

Decreto sudd., art. 84.

1310. Al caso che intervenga qualche contestazione sulla proprietà d'una miniera e per titolo dei danni o vantaggi

recati dall'una all'altra miniera nel proseguimento dei rispettivi lavori o in conseguenza di vertenze insorte tra gl'interessati nell' investitura di una stessa miniera, le opere di escavazione e le successive preparazioni sono continuate sino alla definitiva decisione della vertenza come in addietro da chi trovasi in attualità di servizio delle medesime, salvi i diritti di rimborso competenti alle parti a termini di ragione.

1311. Le spese degli accessi in luogo in conseguenza delle istanze fatte dagli aspiranti all'investitura di una miniera o per l'immissione in possesso, o per gli atti di riconsegna al al caso di cessazione, per iscadenza d' investitura o rinunzia, oppure in caso d'inosservanza ai regolamenti, o per conoscere contestazioni insorte e generalmente per qualunque titolo riferibile all' interesse dei privati, vengono rifuse dalla parte istante succumbente. Decr. 9 agosto 1808, art. 82.

# PARTE SETTIMA

## STUDJ DELL'INGEGNERE

## E

## TARIFFE

# CAPITOLO I

## CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI DI ARCHITETTO CIVILE, PERITO AGRIMENSORE E D'INGEGNERE CIVILE

1312. Gli architetti civili dirigono la costruzione delle fabbriche secondo i principj dell'architettura civile, e stimano tanto gli edifizj, quanto i materiali in qualunque modo appartenenti ai medesimi. Decr. 3 novemb. 1805, art. 1.

1313. I periti agrimensori esercitano tutte le operazioni appartenenti alla geodesia, alle misure superficiali e cubiche, alle consegne e riconsegne, e ai bilanci ad essi relativi, ed alla stima de' terreni (*a*). Decreto sudd., art. 2.

1314. Gl'ingegneri civili abbracciano negli oggetti delle loro operazioni quanto appartiene agli architetti civili e ai periti agrimensori; ed inoltre tutti quelli che risguardano la scienza delle acque. Decreto sudd., art. 3.

(*a*) Per essere stati ammessi talvolta gli agrimensori agli esami di pratica pel libero esercizio dell'architettura, dal che ne conseguivano la relativa abilitazione, l'I. R. Governo colla Circolare 11 giugno 1817, n. 12823-1157 inerendo alle disposizioni del Decreto 3 novembre 1805 col quale sono stati determinati i confini rispettivi delle professioni d'agrimensore, d'ingegnere e d'architetto civile, ha prescritto di non ammettere all'esercizio dell'architettura se non che quegli il quale in una delle Università dello Stato abbia conseguita la laurea nella facoltà fisico-matematica.

# CAPITOLO II

## CONDIZIONI NECESSARIE PER POTER CHIEDERE D' ESSERE ABILITATO ALL' ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI D' ARCHITETTO CIVILE, PERITO AGRIMENSORE E D' INGEGNERE CIVILE

1315. Nessuno può chiedere d' essere abilitato all' esercizio della professione di architetto civile se non ha fatta la pratica per due anni sotto un architetto civile o sotto un ingegnere civile approvato. Decr. 3 novemb. 1805, art. 4.

1316. Nessuno può chiedere d' essere abilitato all' esercizio della professione di perito agrimensore, se non ha fatta pratica per tre anni sotto un perito agrimensore, o sotto un ingegnere civile approvato. Decreto sudd., art. 5.

1317. Nessuno può chiedere d' essere abilitato all' esercizio della professione d' ingegnere civile se non ha fatta pratica per quattro anni sotto un ingegnere civile approvato (*a*). Decreto sudd., art. 6.

(*a*) Sul quesito se e con quali modalità possa concedersi in generale che il tempo speso nel servizio presso un *Ufficio delle pubbliche costruzioni* venga compreso nel tempo di pratica prescritto dal Regolamento Italico 3 novembre 1805, per gli aspiranti all' esercizio della professione d' ingegnere civile architetto, ovvero perito agrimensore, S. M. I. R. A. con Sovrana risoluzione del giorno 3 maggio 1845, nel mentre non ha trovato di modificare il vigente sistema, si è graziosamente degnata di autorizzare la Cancelleria Aulica riunita a concedere che in casi meritevoli di speciale riguardo il tempo consunto presso un Ufficio delle pubbliche

Circolare gov. 21 giugno 1844, n. 20148-2380.

1318. Oltre la pratica summentovata, gl'ingegneri-architetti che intendono di ottenere il libero esercizio della loro professione devono aver fatto anche un corso biennale presso l'I. R. Accademia di belle arti di Milano o di Venezia, giusta quanto venne stabilito da S. M. I. e R. con venerata risoluzione 21 dicembre 1839.

Decr. 3 novemb. 1805, art. 7.

1319. La pratica di cui nel § 1317, almeno per due anni deve essere fatta dopo ottenuto il grado accademico nella Università; così pure quella, di cui nel § 1316. I due anni di pratica prescritti dal § 1215 per l'esercizio della professione di architetto civile devono necessariamente decorrere dopo ottenuto il grado accademico nella Università.

Decreto sudd., art. 8.

1320. Chi incomincia la pratica di cui nei §§ 1315, 1316 e 1317, deve darne parte all'I. R. Delegazione provinciale indicando il soggetto sotto cui l'intraprende. Chi vuole continuarla sotto un altro soggetto, deve farne similmente partecipe la Delegazione provinciale (*b*).

costruzioni sia valutato per la pratica richiesta dal Regolamento suddetto. In massima resta dunque in pieno vigore la prescrizione che gli architetti debbano subire una pratica di due anni, gli agrimensori di tre e gli ingegneri, civili di quattro, prima di essere ammessi al libero esercizio della rispettiva professione.

Al verificarsi però di specialissimi casi, avuto riguardo alla durata del servizio prestato da un candidato presso un Ufficio delle pubbliche costruzioni alla qualità del servizio medesimo, alla natura degli affari da lui disimpegnati, alle cognizioni acquisite nelle materie che riguardano specialmente la partita dell'ingegnere civile, e valutate inoltre tutte quelle altre circostanze che potessero essere meritevoli di considerazioni, potrà essere avanzata alla Cancelleria Aulica Riunita la proposta *che tale esercizio possa valere in luogo della pratica prescritta dal succitato Regolamento.*

*Circolare Gover.* 26 *maggio* 1845, *n.* 17334-2117.

(*b*) Attese le frequenti istanze che pervenivano all'I. R. Governo per ottenere sanatorie sull'ommissione delle formalità prescritte dal Decreto Italico 3 novembre 1805, essendo invalso l'errore di ritenere siccome dimenticate e cadute in dissuetudine le sovracitate disposizioni, lo stesso I. R. Governo colla Circolare 24 aprile 1819, n. 8555-996, ha prescritto quanto segue:

« 1.° Le discipline portate dai decreti 3 novembre 1805 per l'abi-
« litazione al libero esercizio delle professioni d'ingegnere, agrimensore,

1521. L'alunno infine d'ogni anno di pratica riporta l'attestato di buona condotta e di applicazione. Se in uno degli anni prescritti non avesse meritato questo attestato, deve supplire con un altro anno consecutivo. Decr. 3 novemb. 1805, art. 9.

1522. Compiuto il rispettivo corso di pratica chi vuole essere abilitato all'esercizio della professione, presenta colla sua petizione al protocollo dell'I. R. Delegazione provinciale gli attestati della pratica fatta, insieme con documento della sua età maggiore, colle fedi degli Ufficj criminali e con quelle di buon costume estese nelle forme regolari. Decreto sudd., art. 10.

1523. Produce di più autentico documento di possedere una proprietà libera da ogni vincolo della rendita annua netta di milanesi lire 700, pari ad austriache lire 617. 00, per la professione d'ingegnere civile, e di milanesi lire 500, pari ad austriache lire 441. 38, per le professioni di perito agrimensore e di architetto civile. Decreto sudd., art. 11.

Questa proprietà resta ipotecata a favore di chiunque potesse avere un diritto d'indennizzazione dipendentemente dall'esercizio delle dette professioni.

Mancando il candidato di questa rendita produce allo stesso oggetto una sigurtà per la somma di milanesi lire dieci mila, se chiede l'esercizio della professione d'ingegnere civile, e di sette mila lire pure milanesi, se chiede l'esercizio delle professioni o di architetto civile o di perito agrimensore. (*c*)

« architetto civile e ragioniere, sono mantenute in pieno vigore e rimane « fermo l'obbligo della notificazione presso la rispettiva I. R. Delegazione « provinciale dell'incominciamento della pratica delle professioni medesime « a chi la intraprende.

« 2.° Pei casi verificatisi per l'addietro e fino al dì d'oggi (24 aprile « 1819) il Governo si riserva la facoltà di accordare la sanatoria alla « omessa notificazione, qualora si presentino dai singoli ricorrenti prove « equipollenti ed attendibili che giustifichino l'adempimento esatto delle « altre necessarie condizioni,

« 3.° Quegli individui che avranno ottenuta una tale sanatoria dal « Governo, dovranno essere specialmente sottoposti a rigoroso esame « nelle materie della rispettiva professione.

(*c*) Colla Governativa Circolare 19 ottobre 1817, n. 27517-2576, veniva dichiarato che le cauzioni ipotecarie da prestarsi dagli ingegneri, architetti ed agrimensori nel rispettivo esercizio della loro professione a

Decr. 3 novemb. 1805, art. 12.

1524. La Delegazione provinciale unitamente all'Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni fa la ricognizione dei documenti presentati in prova de' requisiti e trovandoli regolari emette il decreto di ammissione agli esami, ed assegna il giorno in cui debbono seguire.

termini del Regolamento 3 novembre 1805, non potessero riceversi che in base ai dati di valutazione fissati dal § 1574 del vigente Codice Civile Austriaco. Ma una tale determinazione fu però derogata colla successiva Circolare Governativa 27 settembre 1854, n. 31886-4856, colla quale venne stabilito doversi attenere strettamente a quanto prescrive il sopracitato Regolamento 3 novembre 1805, presentando le cauzioni per l'esercizio della professione d'ingegnere architetto od agrimensore mediante una proprietà libera della rendita netta di milanesi lire 700 o lire 500 secondo la diversa professione.

L'I. R. Camera Aulica generale poi con ossequiato Dispaccio 14 giugno 1859, n. 3117-P., ha autorizzata la Presidenza dell'I. R. Magistrato Camerale in Milano ed in Venezia a permettere direttamente, siccome è in pratica per altre esazioni, che si paghino alla cassa dei depositi presso il fondo d'ammortizzazione del debito pubblico amministrato dall'I. R. Prefettura del Monte Lombardo-Veneto, per essere impiegati a frutto sul fondo suddetto in ragione del tre per cento, i depositi che dagli ingegneri civili e periti agrimensori, nel Regno Lombardo-Veneto venissero effettuati a titolo di cauzione in conformità alle vigenti prescrizioni prima d'intraprendere l'esercizio della loro professione, qualora il rispettivo deposito sia in contanti ed il depositante desideri tale impiego.

Quanto al metodo di effettuare il detto deposito si è stabilito che gli esercenti nuovamente nominati od abilitati debbano insinuarsi all'I. R. Magistrato Camerale col mezzo della Delegazione provinciale che dichiara la seguita rispettiva nomina di abilitazione e l'ammontare preciso del deposito di cauzione da doversi per loro parte eseguire, indicando anche se tale deposito vogliasi effettuare direttamente in Milano nella cassa dell'I. R. Prefettura del Monte Lombardo-Veneto, ovvero per conto di questa presso taluna delle casse provinciali di Finanza fuori di Milano, dietro di che dal mentovato Magistrato Camerale viene disposto acciocchè sia il rispettivo deposito nei debiti modi regolari ricevuto e passato pel suo investimento col prescritto interesse al fondo d'ammortizzazione, il quale contro la riproduzione e il ritiro del primitivo originale confesso, rilasciato per avventura da altra cassa, ne emette la finale cartella di ricevuta in testa del depositante, e provvede per la successiva regolare corrisponsione dei decorrendi interessi a suo favore.

*Circolare Governativa* 8 *luglio* 1859, *n.* 25544-2651.

1525. Il petente l'abilitazione di perito architetto o di agrimensore civile prima di presentarsi agli esami, nelle giornate stabilite, deposita nella Cassa provinciale la somma espressa nella tabella *A*. Decr. 3 novemb. 1805, art. 13.

Il petente l'abilitazione d'ingegnere civile deposita la somma espressa nella tabella *B*.

1526. Nissuno che aspiri all'esercizio di architetto civile, o di perito agrimensore o d'ingegnere civile può dirigersi per l'abilitazione se non se all'I. R. Delegazione della propria provincia o di quella ove avrà fatta la maggior parte della pratica. Chi però è abilitato in una provincia, lo è per tutto il Regno. (*d*) Decreto sudd., art. 14.

(*d*) È vietato di ammettere agli esami e di rilasciare patenti pel libero esercizio delle professioni d'ingegnere - architetto, perito agrimensore e di ragioniere ai sudditi esteri; ma ove i medesimi abbiano compiuto con regolare autorizzazione gli studj teorici in questo Stato, non può loro rifiutarsi anche l'ammissione al tirocinio di pratica voluto dal Decreto 3 novembre 1805, dovendo questo considerarsi una continuazione degli studj preparatorj, alla valutazione dei quali potrebbe farsi luogo a suo tempo quando i mentovati sudditi esteri, avendo conseguito la cittadinanza Austriaca, facessero domanda di essere abilitati all'effettivo esercizio di taluna delle professioni suaccennate.

*Circolare Governativa 9 Dicembre 1842, n. 12297-5538.*

## TABELLA *A*

*Deposito da farsi per l' abilitazione alla libera pratica di architetto civile o di perito agrimensore.*

| | | |
|---|---|---|
| Per la cassa dell' università di Pavia o di Padova secondo la ubicazione della Delegazione provinciale da cui viene ammesso agli esami il petente . . . . . | mil. L. 24. - | a L. 21. 19 |
| Ai tre Esaminatori mil. lire 18 per cadauno . . . . . | » 54. - | » 47. 67 |
| Al Segretario destinato dal R. Delegato come al § 1341 del Manuale. . . . . | » 12. - | » 10. 59 |
| Agli inservienti . . . . . | » 6. - | » 5. 30 |
| All' I. R. Delegazione provinciale per la spedizione della patente. . . . . | » 12. - | » 10. 59 |
| In tutto mil. | L. 108. - | a L. 95. 54 |

## TABELLA *B*

*Deposito da farsi per l' abilitazione alla libera pratica d' ingegnere civile.*

| | | |
|---|---|---|
| Per la cassa dell' università di Pavia o di Padova secondo la ubicazione della Delegazione provinciale da cui viene ammesso agli esami il petente . . . . . | mil. L. 60. - | a L. 22. 96 |
| Ai tre Esaminatori mil. lire 36 per ciascheduno . . . . . | » 108. - | » 95. 54 |
| Al Segretario destinato dal R. Delegato come al § 1341 del Manuale. . . . . | » 24. - | » 21. 19 |
| Agli inservienti. . . . . | » 12. - | » 10. 59 |
| All' I. R. Delegazione provinciale per la spedizione della patente . . . . . | » 24. - | » 21. 19 |
| In tutto mil. | L. 228. - | a L. 201. 27 |

## *AVVERTENZA*

Sono a carico dei candidati le spese forzose per l'esame pratico in campagna. Il R. Delegato ne determina la precisa somma secondo le circostanze locali.

# CAPITOLO III

## STUDJ DA FARSI PRESSO UNA DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI IN MILANO OD IN VENEZIA

1527. Compiuto che abbiano gl' ingegneri architetti con pieno buon esito il corso triennale degli studj presso l' Università, e principalmente quelli di loro che vogliono dedicarsi all' architettura più alta, devono frequentare per un altro biennio le

Regol. approv. da S. M. con Sovrana Risoluz. 2 maggio 1843, art. 1. (*a*)

(*a*) Il sopracitato Regolamento che tien fermo l' obbligo della pratica quadriennale prescritta dall' Italico decreto 3 novembre 1805, divenne obbligatorio per tutti i futuri ingegneri-architetti che hanno compiuto il corso degli studj e conseguito il grado accademico secondo il nuovo piano attivato regolarmente nell' I. R. Università di Pavia nell' anno 1841-1842 ed in quella di Padova nell' anno 1842-1843.

Venne per altro promosso il dubbio se il corso biennale presso l' Accademia delle belle arti in Milano od in Venezia, possa essere computato nella sopracitata pratica quadriennale da effettuarsi presso un ingegnere architetto approvato. Considerando però che coll' approvare il suddetto Regolamento non venne recata alcuna innovazione al tuttora vigente italico Decreto 3 novembre 1805, e ritenuto che il mentovato corso biennale presso l' Accademia è un complemento degli studj universitarj e non un principio della pratica voluta dal ripetuto Decreto 3 novembre 1805, egli è manifesto che oltre al detto corso biennale gli aspiranti alla professione d' ingegnere-architetto debbano aver fatta anche la prescritta pratica quadriennale. L' I. R. Governo poi con Decreto 31 ottobre 1844, n. 45343-5543, ha dichiarato che nulla osta a che nel luogo di residenza dell' I. R. Accademia di belle arti, ove i candidati

scuole d'una delle II. RR. accademie di belle arti in Milano od in Venezia, onde erudirsi o perfezionarsi nello stile e nel buon gusto architettonico. (*b*)

## *Corso d'istruzione*

Regol. approv. da S. M. con Sovrana Risoluz. 2 maggio 1843, art. 2, lett. *a* e *b*.

1328. Nel primo anno viene loro insegnata la composizione architettonica desunta da Vitruvio ed altri classici autori col confronto dei migliori monumenti dell'antichità greca e romana.

Nel secondo anno sono istruiti ed esercitati sopra temi variati loro dettati dal professore all'effetto di sviluppare la loro facoltà inventiva e di avvezzarli alla pratica applicazione dei precetti e degli esempi loro già somministrati.

Regol. sudd., art. 3.

1329. Contemporaneamente alla scuola d'architettura devono tanto nel primo che nel secondo anno frequentare la scuola di prospettiva, e l'istruzione che vien data loro nella medesima è ripartita come qui appresso:

1.° Anno — Corso elementare di prospettiva col metodo delle

percorrono il corso biennale per erudirsi e perfezionarsi nello stile e nel buon gusto architettonico, possano essi candidati incominciare e proseguire contemporaneamente la pratica prescritta dall'italico Decreto 3 novembre 1805. Ha per altro lo stesso I. R. Governo avvertito col successivo Dispaccio 16 dicembre 1845, n. 42827-5156, che una siffatta pratica non debba formar titolo o scusa ai praticanti per mancare alle lezioni prescritte dal detto corso biennale a cui devono essi regolarmente intervenire, cosicchè gli ingegneri ed architetti che ammettono praticanti sono tenuti di farsi carico, nell'emissione dei relativi certificati, anche del tempo che i praticanti medesimi hanno dovuto impiegare per frequentare le lezioni del corso biennale surriferito.

(*b*) Sul quesito proposto, se, giusta il nuovo piano degli studj per gli ingegneri-architetti e periti agrimensori approvato da S. M. gli ingegneri civili sieno tenuti a frequentare il corso biennale stabilito presso l'I. R. Accademia di belle arti, l'Eccelsa I. R. Commissione Aulica degli studj con ossequiato Dispaccio 12 aprile 1845, ha dichiarato non esservi dubbio che gli ingegneri al pari degli architetti debbano frequentare il corso biennale accademico sopracitato.

*Dispaccio governativo 5 maggio 1846 nell'avviso della Delegazione provinciale di Milano 14 detto mese, n. 15029-620.*

sezioni, e corso completo di sciografia applicati ambedue all'esposizione prospettica delle parti elementari dei cinque ordini.

II. Anno — Esercizj scenografici applicati allo studio dei diversi stili architettonici e del medio evo. Questo studio viene formolato nell'esposizione scenografica di qualcuno dei più rinomati monumenti dell'una e dell'altra età.

Gli allievi devono pure essere esercitati nel disegnare prospetticamente oggetti relativi all'arte dell'ingegnere, come edifizj d'acqua, ponti, mulini e macchine d'ogni genere tanto rurali che industriali.

1330. Oltre le succennate scuole sono obbligati di frequentare le lezioni d'estetica in quanto risguardano la parte sublime dell'architettura.

Regol. approv. da S. M con Sovrana Risoluz. 2 maggio 1843, art. 4.

## *Esami ed approvazione*

1331. Terminato il predetto corso biennale, vengono sottoposti, sotto l'osservanza delle discipline portate dagli articoli 163, 164, 165 e 166 del Regolamento interno dell'I. R. Accademia, ad un regolare esame avanti ad una commissione presieduta dal presidente, o in sua vece dal professore segretario, composta dei professori d'architettura, prospettiva ed ornamenti e di due consiglieri accademici architetti da nominarsi annualmente dal consiglio accademico. (*a*)

Regol. sudd., art. 5.

(*c*) Gli articoli del regolamento sopracitati sono i seguenti;

« 163 Gli esperimenti degli architetti si fanno in luoghi chiusi senza « nessun soccorso di carte, libri e disegni.

« Lo stesso metodo si tiene pei pittori e per gli scultori negli « esperimenti di composizione.

« 164. Pel concorso di ciascuna delle tre arti sopradette è assegnata « una sala separata che viene gelosamente custodita ed alla quale non è « mai permesso l'accesso a nessuno, e neppure ai professori ed ai membri « della Commissione Accademica. Durante poi il lavoro d'invenzione « nessun concorrente può uscire dalla sala, nè abboccarsi e tampoco « ricevere lettere da nessuno. Quegli che contravviene a questa disciplina « viene irremissibilmente escluso dal concorso.

« 165. Dal momento in cui principiano gli esperimenti fino alla « loro fine tutte le carte e i lavori di qualunque sorta sono sotto la fede

Regol. approv. da S. M. con Sovrana Risoluz. 2 maggio 1843, art. 6.

1332. Il detto esame consiste come segue:

A) Esecuzione in ischizzo d'un progetto architettonico cavato a sorte da un'urna in cui alla presenza del candidato e della commissione si pongono varj temi. Pel detto lavoro si assegnano dodici ore continue.

B) Dettagli principali dell'opera suddetta in una scala maggiore e con qualche sviluppo dell'interna decorazione, e specialmente delle soffitte e delle volte. — Si assegnano dodici ore come sopra.

C) Descrizione ragionata dell'opera stessa in iscritto fondata sui precetti dell'arte. — Si assegnano dodici ore come sopra.

D) Soluzione grafica di un quesito relativo all'arte dell'ingegnere ristrettivamente alla planimetria, stereotomia ed armature per costruzioni. — Si assegna lo stesso limite di tempo.

*Per la prospettiva*

A) Esecuzione di uno schizzo d'un progetto prospettico cavato a sorte dall'urna come per l'architettura. — Si accordano dodici ore.

B) Risposta a voce ad un quesito teorico da cavarsi a sorte come sopra. — Si accordano due ore.

Regol. sudd., art. 7.

1333. Il giudizio degli esaminatori è definitivo e redatto dal professore segretario in conformità di quello espresso in sessione dai rispettivi membri, che può anche darlo in iscritto

« e la risponsabilità dell'economo o del custode, nè possono essere ri-
« mossi dai luoghi loro rispettivamente assegnati, nè accresciuti di ope-
« razioni fatte altrove. I detti lavori vengono fin dal primo giorno
« marcati col suggello dell'Accademia e consegnati, dopo che sono stati
« terminati, al professore segretario per essere presentati alle commissioni
« dalle quali si bilanciano severamente i giudizj sul merito comparativo
« dei concorrenti, tanto riguardo alla composizione, come alla bella ed
« esatta esecuzione, non meno che alle prove date dai concorrenti nella
« descrizione e nelle risposte loro delle cognizioni letterarie, storiche ed
« estetiche indispensabili agli artisti per la loro non ordinaria riuscita
« nell'arte che professano.

« 167. I lavori dei concorrenti si conservano negli atti dell'Ac-
« cademia in unione agli atti del giudizio. »

e giusta le norme stabilite pei giudizj dei grandi concorsi. Il candidato che ottiene per lo meno tre voti favorevoli si ritiene approvato per la parte teorica dell'arte.

1334. Quelli che non ottengono la necessaria pluralità di voti favorevoli sono obbligati di ripetere un altro anno di studio, dopo il quale sono assoggettati ad un nuovo esame, dietro il cui risultamento è loro definitivamente accordata o ricusata la necessaria approvazione.

Regol. approv. da S. M. con Sovrana Risoluz. 2 maggio 1843, art. 8.

1335. A quelli che sono stati approvati dalla commissione viene rilasciato un attestato assolutorio firmato dal presidente e contro firmato dal professore segretario, il quale serve loro per ottenere l'autorizzazione al libero esercizio della professione d'ingegnere-architetto.

Regol. suddd., art. 9.

# CAPITOLO IV

## DEGLI ESAMINATORI COMPONENTI LA COMMISSIONE INCARICATA DI ESAMINARE I CANDIDATI CHE ASPIRANO ALLE PROFESSIONI D' INGEGNERE CIVILE, PERITO AGRIMENSORE ED ARCHITETTO CIVILE

1336. In ciascuna provincia l' I. R. Delegato nomina per ogni caso d' esame di candidati che aspirino al libero esercizio delle professioni di architetto civile, di perito agrimensore o d' ingegnere civile, una commissione composta di tre esaminatori col metodo seguente: Decr. 3 novemb. 1805, art. 16.

Pone in un' urna il nome degli ingegneri accreditati nella centrale della provincia, i quali esercitano la professione almeno da cinque anni. Se ne estraggono tre per ogni esame che occorra. I nomi estratti si rimettono nell'urna.

Ove si tratta di candidati che aspirano semplicemente alla professione di architetto civile e di perito agrimensore, possono porsi nell' urna rispettivamente i nomi di periti agrimensori o di architetti civili, semprecchè abbiano le condizioni espresse di sopra riguardo agl' ingegneri.

1337. Non sono posti nell' urna i nomi di quegli ingegneri o di quegli architetti civili o periti agrimensori, che fossero impediti di assistere all' esame, o sui quali cadesse un ragionevole sospetto di prevenzione riguardo al candidato. Decreto sudd., art. 17.

Decr. 3 novemb. 1805, art. 18.

1538. L'estrazione de' nomi degli esaminatori non può farsi che alla presenza del Regio Delegato o di un suo speciale rappresentante.

Decreto sudd., art. 19.

1539. Presiede alla sessione della commissione un incaricato dal Regio Delegato provinciale senza voto. Egli dirige la seduta e l'ordine delle operazioni, verifica i voti, corregge se scopre qualche irregolarità, e riferisce al Regio Delegato secondo la qualità della medesima.

Decreto sudd., art. 20.

1540. Le sessioni della Commissione si tengono nel locale della Delegazione provinciale.

Decreto sudd., art. 21.

1541. Un segretario destinato dal Regio Delegato assiste alle sezioni e ne stende processo verbale.

Decreto sudd., art. 22.

1542. Terminati gli esami pei quali fu destinata la commissione, è sciolta, e cessa da ogni funzione.

# CAPITOLO V

## DEGLI ESAMI

1343. La commissione prima d' intraprendere gli esami rivede i documenti originali de' requisiti prodotti dal candidato, e fa sui medesimi, occorrendo, le proprie osservazioni. In caso di qualche eccezione il Regio Delegato provvede, o giudica ne' modi regolari secondo le massime del Regolamento 3 novembre 1805. Decr. 3 novemb. 1805, art. 23.

1344. L' ordine degli esami è come segue:

I.° Un' urna contiene trenta quesiti relativi alle parti essenziali, e più difficili di sola pratica della scienza ed arte sulla quale deve versare l'esame. Ciascuna delle tre professioni ha l'urna dei quesiti rispettivi. Decreto sudd., art. 24.

II.° Se il candidato aspira all' esercizio della professione d' ingegnere civile, l' incaricato del Regio Delegato estrae da ciascheduna delle tre urne due quesiti.

III.° Se il candidato aspira all' esercizio della professione di architetto civile, e di perito agrimensore, l' incaricato dal Regio Delegato estrae da ciascuna delle due urne rispettive due quesiti.

IV.° Se il candidato aspira all' esercizio di una di queste due professioni, l' incaricato dal Regio Delegato estrae tre quesiti dalla sola urna che riguarda questa professione.

V.° Il candidato stende la soluzione de' quesiti sul foglio stesso, in cui gli sono presentati, e vi appone la sua sottoscrizione.

VI.° Non si dà al candidato il secondo quesito se non ha terminata la soluzione del primo, e così gradatamente secondo l'occorrente numero de' medesimi.

VII.° Durante questa operazione è impedita al candidato qualunque comunicazione estranea, e sta presente il segretario della commissione.

VIII.° È accordato al candidato per la soluzione de' quesiti un congruo tempo.

IX.° Oltre i quesiti in iscritto, il candidato può essere dagli esaminatori interrogato verbalmente sopra qualunque altra parte di pratica della professione al cui esercizio chiede d'essere abilitato.

X.° I candidati che aspirano all'esercizio delle professioni di perito agrimensore o d'ingegnere civile, subiscono di più un esame pratico in campagna.

Decr. 3 novemb. 1805, art. 25.

1345. Terminati gli esami il segretario presenta alla commissione le soluzioni de' quesiti proposti al candidato, e l'intero processo verbale delle sessioni, e dell'esame pratico in campagna, ove abbia luogo. La commissione pronuncia il suo giudizio a scrutinio segreto, e ne stende rapporto firmato dai membri della medesima, e controfirmato dal segretario.

Decreto sudd., art. 26.

1346. Se il voto della commissione è favorevole, comunicato al Regio Delegato col rapporto di essa, e da questo conosciuta la regolarità degli atti, il candidato è ammesso coll'intervento della commissione alla presenza del Delegato medesimo, avanti il quale presta il giuramento di esercitare con probità e secondo le regole dell'arte la propria professione e riceve dal Regio Delegato la patente di abilitazione. Tutti questi atti sono registrati nel processo verbale dell'esame e ne formano il compimento.

Decreto sudd., art. 27.

1347. Se il voto della commissione non è favorevole, il candidato può presentarsi all'esame dopo sei mesi di nuova pratica.

Se in un secondo esperimento è ancor rimandato, non può presentarsi ad un terzo esame, se non dopo un anno di nuova pratica. Chi non è approvato nel terzo esperimento non ha più diritto di presentarsi.

Decreto sudd., art. 28.

1348. Chi avendo fatto per la prima volta l'esame per

essere abilitato alla professione d' ingegnere civile, o alle due sole di architetto civile e di perito agrimensore, è stato rimandato, perchè non trovato capace in tutte, può, volendo, ottenere l' abilitazione a quella professione o professioni in cui ha date prove soddisfacenti.

È necessario però che la commissione ne abbia espressamente notata nel suo rapporto all' I. R. Delegato provinciale questa circostanza.

1349. Se il candidato, di cui al paragrafo precedente, vuole in seguito avanzarsi nella professione d' ingegnere subisce un nuovo esame, limitato però a quelle sole parti di professione, in cui non fu approvato. Egli può presentarsi a questo secondo esame dopo sei mesi di nuova pratica. Decr. 3 novemb. 1805, art. 29.

1350. È permesso ai candidati di reclamare dal giudizio della commissione. I reclami sono rimessi all' I. R. Delegato provinciale che gli inoltra all' I. R. Governo unitamente a copia del processo verbale. Il Governo decide e provvede inappellabilmente. Decreto sudd., art. 30.

1351. In qualunque degli esami l'aspirante venga rimandato, perde sempre la somma depositata. Esso rinnova il deposito ogni qualvolta venga riammesso ne' modi indicati di sopra. Decreto sudd., art. 31.

1352. Il Regio Delegato provinciale decreta la distribuzione delle sportule ai soggetti contemplati nelle rispettive tabelle. In fine dell' anno versa nella cassa dell' Università di Pavia o di Padova la somma assegnata alla medesima per le provviste d' istromenti ad uso delle scuole relative agli studj teorici delle professioni, all' esercizio delle quali è data l' abilitazione. Decreto sudd., art. 32.

# CAPITOLO VI

## DOVERI E PREROGATIVE DEGLI ARCHITETTI CIVILI, DEI PERITI AGRIMENSORI E DEGLI INGEGNERI CIVILI

1353. L'I. R. Delegazione provinciale tiene esposto nella sua segreteria l'elenco degli architetti civili, dei periti agrimensori e degli ingegneri civili regolarmente approvati, sia secondo i metodi ed usi ch'erano in osservanza per lo passato ne' varj stati che compongono il regno, sia secondo il regolamento 3 novembre 1805. Le operazioni degli architetti civili, dei periti agrimensori e degli ingegneri civili s'intendono circoscritte a quelle sole professioni nelle quali furono abilitati. Gli atti e le operazioni di quelli che non sono descritti nel suddetto elenco, non hanno valore alcuno, e non fanno prova in giudizio.

Decr. 3 novemb. 1805, art. 33.

1354. È tenuto ogni architetto civile, ogni perito agrimensore ed ogni ingegnere civile a conservare tutte quelle carte e quelle matrici che hanno servito di fondamento per compilare le operazioni della loro professione, e che possono servire di prova della medesima in qualunque tempo. Le copie di queste carte non si rilasciano ad altri fuori che ai rispettivi commettenti, se non con ordine espresso dell'Autorità competente. Chi contravviene a questa disposizione è interdetto dall'esercizio della professione. (*a*)

Decreto sudd., art. 34.

(*a*) Venne promossa ed agitata la quistione innanzi ai Tribunali se a termini del contenuto nel suddetto paragrafo siano i periti obbligati a

Decr. 3 novemb. 1805, art. 35.

1355. In caso di morte di qualunque architetto civile, perito agrimensore o ingegnere civile i figli o eredi del medesimo, ed in loro mancanza le Congregazioni Municipali o Deputazioni comunali più vicine, sono obbligate a partecipare alla Delegazione provinciale, nel più breve termine possibile, la notizia della seguita morte. I figli o eredi che contravvenissero a questa disposizione sono puniti colla multa di cinquanta scudi.

Decreto sudd., art. 36.

1356. L' I. R. Delegazione provinciale, avuta notizia della morte nella sopradetta maniera, o in qualunque altra, assicura le scritture originali del defunto, relative alle operazioni di sua professione, e le fa in seguito deporre nell' archivio più vicino, sia della I. R. Commissaria distrettuale, sia della stessa I. R. Delegazione provinciale, ordinando che ne sia fatto registro.

Decreto sudd., art. 37.

1357. L' estrazione delle copie di dette scritture dall' archivio della Delegazione provinciale non è permessa che nei modi e nei casi contemplati nel § 1354. Gli emolumenti dovuti per queste copie si dividono per metà tra l'archivio e gli eredi. (*b*)

somministrare alle parti le così dette *minute* che hanno servito di norma nelle loro operazioni onde condurre alla stima e alla determinazione del valore esposto nelle loro relazioni. La Corte di Appello in Milano colla decisione 17 novembre 1810 ha giudicato non essere tenuti i periti a presentare alle parti le così dette *minute*, e tale giudizio venne pur anche confermato dalla Corte di Cassazione colla sua Decisione 15 luglio 1811.

(*b*) La cessata Direzione del Demanio inerendo alle determinazioni portate dalla Circolare governativa 24 novembre 1825, n. 14650-4968 e 14871-5062, con cui si è stabilito che gli emolumenti dovuti per le copie delle scritture originali dei defunti architetti civili, periti agrimensori ed ingegneri civili siano regolati a termini del disposto dall' articolo 8.° del Regolamento generale per gli Archivj, in data 3 giugno 1825, ha prescritto le seguenti discipline:

« 1.° L' esazione dei surriferiti emolumenti dev' essere regolata a « termini del disposto dell' articolo 8.° del Regolamento generale portato « dalla Governativa Circolare 3 giugno 1825, n. 6528-2095, e l' intiero « importo degli emolumenti stessi dovrà caricarsi nel giornale a bolletta « madre e figlia come tutte le altre tasse d' archivio giusta le norme

1358. È dispensato dall' obbligo ingiunto al § 1355, quel figlio o erede del defunto il quale alla morte del padre o del

Decr. 3 novemb. 1805, art. 38.

« portate dal § 1 delle istruzioni a stampa di questa Direzione 11 « ultimo scorso luglio, n. 14056.

« 2.° Quelle bollette madri del detto giornale che saranno impiegate « a dimostrare gli introiti provenienti dalle estrazioni delle copie di « scritture depositate come sopra, dovranno accennare al loro piede ed « a tergo la quota o metà degli emolumenti spettante agli eredi, indi- « cando il nome e cognome de' medesimi.

« 3.° Si formerà una nota sotto la lettera *A* nella quale si descri- « veranno i nomi de' compartecipanti od eredi coll' indicazione de' rispet- « tivi diritti loro spettanti in consonanza alle bollette d' introito giusta « il precedente articolo, e questa nota servirà di base alla deduzione « che dovrà farsi del complessivo importo dal semestrale riassunto, il « quale dovrà stabilirsi giusta la modula che si unisce.

« 4.° La parte spettante al Regio Erario ed i diritti di bollo do- « vranno versarsi all' I. R. Cassa di Finanza a termini delle mentovate « istruzioni 11 scorso luglio, n. 14056.

« 5.° La parte poi spettante agli eredi dovrà dimostrarsi nel « *giornale degl' introiti conto introito per loro conto* tracciato nel detto « riassunto in base all' accennata nota *A*.

« 6.° Le II. RR. Delegazioni e gli II. RR. Commissarj distrettuali « dovranno rendere avvertiti gli eredi de' diritti verificati a loro favore, « perchè gli esigano dalla rispettiva registratura contro regolare quitanza. »

« I pagamenti che si faranno così dall' incaricato dell' introito si « porteranno in deduzione del relativo fondo riassumendo le quitanze « sotto la lettera *B*.

« 7.° Quegli eredi che non si fossero presentati ad esigere i loro « diritti avanti che sia chiuso il giornale semestrale, dovranno distinguersi « nella nota *C* coll' indicazione delle rispettive quote formanti il com- « plessivo fondo giacente alla fine di esso semestre apparente dal rias- « sunto.

« 8.° Se però da taluno de' compartecipanti od eredi si lasciasse « trascorrere il termine d' un anno senza aver riscossa la somma, verrà « questa versata nella cassa di Finanza a pareggio del fondo giacente, « salvo al medesimo il diritto di rimborso mediante istanza da presentarsi « a codesta I. R. Direzione.

« A tale effetto la nota *C* dovrà indicare costantemente l' epoca in « cui si verificò il diritto degli eredi, ed all' evenienza di versamento « nella cassa di Finanza pel trascorso termine dell' anno, le partite che « correranno questa vicenda dovranno distinguersi in una nota apposita « da unirsi al rendiconto di quel semestre in cui il versamento avrà « avuto luogo, e cessare di figurare nella detta nota *C*; e ciò all' oggetto

testatore si trovi già nell' esercizio della stessa professione. Questi ritiene in sua custodia le dette carte. (*c*)

« di poter verificare a colpo d' occhio le istanze di rifusione che venis-
« sero poi presentate.

« 9.° Riguardo alla tassa di spedizione per le patenti di libera
« pratica delle professioni d' architetto civile, d' ingegnere civile e di
« perito agrimensore che le II. RR. Delegazioni provinciali sono auto-
« rizzate di riscuotere giusta le tabelle *A* e *B* poste a piedi del citato
« Decreto 3 novembre 1805, nulla dovrà per ora innovarsi alla pratica
« in corso. »

La tariffa annessa al Regolamento generale per gli Archivj 3 giugno 1825, superiormente citata all' art. 1.° che regola le tasse per le ispezioni e comunicazioni delle scritture, è la seguente:

| | | |
|---|---|---|
| Per le copie di scrittura italiana o latina, e per cadauna facciata del foglio . . . . . | lir. | 0, 40 |
| Per l' autenticazione delle suddette colla firma dell' archivista . . . . . | » | 0, 90 |

Oltre le dette tasse si esigeranno *per la ricerca delle carte* i seguenti diritti, cioè:

| | | |
|---|---|---|
| Se l' atto richiesto è dell' anno corrente . . . . | » | 0, 55 |
| Se di un anno già decorso ma non anteriore al 1800 | » | 0, 75 |
| Se del secolo dal 1700 al 1800 . . . . . | » | 1, 00 |
| Se del secolo dal 1600 al 1700 . . . . . | » | 2, 00 |
| Se dal 1600 a qualunque epoca . . . . . | » | 3, 00 |

(*c*) Sopra consulta degli II. RR. Governi Lombardo e Veneto l' I. R. Cancelleria Aulica unita con Dispaccio 17 settembre 1829, n. 18652-1515, ebbe a dichiarare non essere il caso di far alcuna modificazione agli articoli 35, 36, 37 e 38 della legge italiana 3 novembre 1805, (§§ 1555, 1556, 1557 e 1558 del Manuale) prescrivente le discipline da osservarsi per l' abilitazione all' esercizio delle professioni d' architetto civile perito agrimensore ed ingegnere civile, giacchè tali discipline corrispondono nell' essenziale perfettamente alle provvide determinazioni emanate col Reale Dispaccio 15 maggio 1775 di S. M. l' Imperatrice Maria Teresa, e che le medesime sono tuttora analoghe alle esigenze del tempo e delle circostanze.

Tale superiore dichiarazione venne comunicata alle II. RR. Delegazioni provinciali colla Circolare governativa 22 ottobre 1829, n. 27452-4772, raccomandandone la più attenta vigilanza sull' accurata esecuzione delle indicate prescrizioni di massima, non che di quelle dell' intero regolamento.

1359. Ogni architetto civile, ogni perito agrimensore, ogni ingegnere civile approvato deve sottoscrivere le carte relative alla professione col suddetto titolo. Decr. 3 novemb. 1805, art. 39.

1360. Nei casi di mancanza in ufficio, o di sopraggiunta incapacità comprovata nelle vie regolari, il Regio Delegato può sospendere dall' esercizio delle loro professioni un architetto civile, un perito agrimensore, o un ingegnere civile. Ne' casi di dolo, o di circonvenzione lo sospende; e si procede a termini di ragione. Decreto sudd., art. 40.

# TARIFFE

COLLE QUALI SI REGOLANO LE COMPETENZE
PER LE OPERAZIONI ESEGUITE
DAGLI INGEGNERI-ARCHITETTI CIVILI
E PERITI AGRIMENSORI

# TARIFFA

## PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI COLLEGIATI AGRIMENSORI APPROVATI E TRABUCCATORI

*approvata con Lettere Patenti del Senato Eccellentissimo del giorno* 15 *maggio* 1762. (*a*)

Restano ferme le massime già dichiarate nelle tariffe generali, toltone che in quella parte, in cui nella presente tassa vengono o ampliate, o limitate, o dichiarate.

### DIETE

*per gl' ingegneri ed architetti, e loro ajutanti, per gli agrimensori e trabuccatori*

Operando come eletti *ex officio* in occasione di visite giudiziali ed anche in occasione di visite ed accessi stragiudiziali.

Per ragione di dieta, e cadauna di esse tanto in città e luogo di residenza che fuori compreso il giorno dell'andata e del ritorno.

| | | |
|---|---|---|
| Agl' ingegneri . . . . . | mil. L. 12. 00 | a L. 10. 59 |
| Agli ajutanti degli ingegneri . . . . . | » 6. 00 | » 5. 29 |
| Agli agrimensori . . . . . | » 6. 00 | » 5. 29 |
| Alli trabuccatori . . . . . | » 3. 00 | » 2. 64 |

(*a*) La presente tariffa, già pubblicata per l'*ex* Ducato di Milano, attualmente non viene applicata che alle operazioni di stima, consegne, bilanci, ecc. che si eseguiscono dagli ingegneri civili dietro incarico privato. Le competenze pei lavori che interessano la pubblica Amministrazione o il giudiziario, sono regolate adottando le altre tariffe posteriormente emanate.

*Se fuori di città o luogo di residenza.*

Condotta, alloggiamento e vitto a carico della parte o parti istanti, ed in caso di reintegrazione dovuta dall' altra parte o dagli interessati, si osserverà la seguente tassa:

| | | |
|---|---|---|
| Per calesse a due cavalli, compreso il mantenimento di essi, vitto e buona mano al vetturino in ogni giorno . . . . . | mil. L. 16. 00 | a L. 14. 12 |
| Cavalcatura in cadaun giorno compreso il mantenimento del cavallo . . . . . | » 4. 10 | » 3. 97 |
| Vitto per l' ingegnere e suo ajutante per cadauno di essi, e pasto . . . . . | » 2. 10 | » 2. 20 |
| Vitto per l' agrimensore ogni pasto . . . | » 2. 10 | » 2. 20 |
| Vitto per il trabuccatore ogni pasto . . . | » 1. 5 | » 1. 10 |

Nel diritto delle diete viene compresa qualunque operazione si faccia sul luogo e fatto, salvo che si estraessero dalle parti i risultati di esse operazioni, nel qual caso, abbenchè estratte sul luogo e fatto, si dovranno i diritti per esse nel modo rispettivamente tassato, ed anche in ciò riguarda la mercede della scrittura.

Cosicchè però fermandosi sul luogo al dippiù del tempo necessario per le operazioni, per le quali il diritto sia di salario non si possa esigere per tale soprapiù tempo mercede di dieta ma solo il diritto de' suddetti estratti delle operazioni.

*Scrittura*

Scrittura degli originali, e copie delle relazioni come pure degli allegati uniti, formata in carta ordinaria in fogli a due facciate compite, con linee 18 per cadauna facciata e caratteri 28 per cadauna linea

Se di semplici narrative ogni foglio mil. L. —. 10. ª L. 0. 44
Se contentive de' conti ogni foglio . » —. 15. » 0. 66

*Autenticazioni delle relazioni*

AGLI INGEGNERI

Se definitive nel merito di cui si tratti . » 7. — » 6. 17
Se consultive . . . . . » 5. 10 » 5. 08

AGLI AGRIMENSORI

Se definitive nel merito di cui si tratti . » 5. 10 » 5. 08
Se consultive . . . . . » 1. 15 » 1. 54

*Per le misure de' terreni ne' siti montuosi*

PER GLI INGEGNERI

Oltre alle diete
Sino a pertiche mille per ogni pertiche cento. . . . . » 6. — » 5. 29
Per il soprapiù delle pertiche mille ogni pertiche cento. . . . . » 4. — » 3. 53

*Ne' siti di pianura*

Sino a pertiche mille per ogni pertiche cento . . . . . » 4. 10 » 3. 97
Per il soprapiù delle pertiche mille ogni pertiche cento. . . . . » 3. — » 2. 64
Allorchè nelle suddette misure abbiano a farsi riparti di roggie, fontanili, edifizi, accessi, ecc., si pagheranno di più per ogni utente e concorrente . . . . . » 3. — » 2. 64
Per il dettato delle relazioni di dette misure colla indicazione distinta della qualità de' terreni, loro coerenze, servitù attive e

passive, giurisdizioni, appartenenze, e ragioni d'acque, quando ve ne siano:

La mercede sarà in regola della metà di quanto saranno importate le diete dell'ingegnere, cosicchè però non si possa oltrepassare l'importanza di diete sei del solo ingegnere.

Scrittura come sopra.

Autenticazione come sopra.

### AGLI AGRIMENSORI

#### *Ne' siti montuosi*

| | | |
|---|---|---|
| Oltre alle diete | | |
| Sino a pertiche mille per ogni pertiche cento . . . . . mil. L. | 3. — | L. 2. 64 |
| Per il soprapiù delle pertiche mille ogni pertiche cento . . . . . » | 2. — | » 1. 76 |

#### *Ne' siti di pianura*

| | | |
|---|---|---|
| Sino a pertiche mille per ogni pertiche cento . . . . . » | 2. 5 | » 1. 98 |
| Per il soprapiù delle pertiche mille ogni pertiche cento. . . . . » | 1. 10 | » 1. 32 |
| Allorchè nelle suddette misure abbiano a farsi riparti di roggie, fontanili, edifizj, accessi, ecc., si pagheranno di più per ogni utente e concorrente. . . . . » | 1. 10 | » 1. 32 |

Per il dettato delle relazioni di dette misure colla indicazione distinta della qualità de' terreni, loro coerenze, servitù attive e passive, giurisdizioni, appartenenze e ragioni d'acque, quando ve ne siano:

La mercede sarà in regola della metà di quanto saranno importate le diete dell'agrimensore, cosicchè non si possa oltrepassare l'importanza di diete sei del solo agrimensore

Scrittura come sopra.
Autenticazione come sopra.

### *Per le consegne e riconsegne*

#### AGLI INGEGNERI

Oltre alle diete
Per il dettato della relazione di dette consegne e riconsegne, la metà delle giornate consumate sul fatto come sopra, cosicchè non si possa oltrepassare l'importanza di diete sei del solo ingegnere.
Scrittura come sopra.
Autenticazione come sopra.

#### AGLI AGRIMENSORI

Oltre alle diete
Per il dettato della relazione di dette consegne e riconsegne, la metà delle giornate consumate sul fatto come sopra, cosicchè però non si possa oltrepassare l'importo di diete sei del solo agrimensore.
Scrittura come sopra.
Autenticazione come sopra.

### *Per li bilanci*

#### AGLI INGEGNERI

Per li sommarj e sommarioni d'ogni cosa consegnata e riconsegnata, ogni pert. cento mil. L. 5. — [a]L. 4. 41
Per la stima del debito quanto del credito
Sino alla somma di lir. 3000 ogni lire cento . . . . . » 1. — » 0. 88
Dalle 3000 in su ogni lire cento . . » —. 10 » 0. 44
Cosicchè non si possano eccedere . . » 200. — » 176. 55

Dettato della relazione de' bilanci ancorchè contentiva di rilievi e riflessioni . . . . mil. L. 7. — [a]L. 6. 17

Scrittura come sopra.

Autenticazione come sopra.

AGLI AGRIMENSORI

Per li sommarj e sommarioni d'ogni cosa consegnata e riconsegnata ogni pertiche cento » 2. 10 » 2. 20

Per la stima del debito quanto del credito sino alla somma di lir. 3000 ogni lire cento » —. 10 » 0. 44

Dalle 3000 in su ogni lire cento. . . » —. 5 » 0. 22

Cosicchè non si possa eccedere . . . » 100. — » 88. 27

Dettato della relazione de' Bilanci ancorchè contentiva di rilievi e riflessioni . . . . . » 3. 10 » 3. 08

Scrittura come sopra.

Autenticazione come sopra.

*Per le misure de' fieni, paglie, strami, ecc.*

AGLI INGEGNERI

Oltre alle diete

Per il conteggiamento del quantitativo del detto fieno, paglia, strami, ecc.

Si pagheranno ogni casso o mucchio compreso il dettato della relazione. . . . . » 6. — » 5. 29

Per tali misure non potranno condurre l'ajutante, ma il solo trabuccatore.

Scrittura come sopra.

Autenticazione come sopra.

AGLI AGRIMENSORI

Oltre alle diete

Per il conteggiamento del quantitativo del fieno, paglia, strami, ecc.

Si pagheranno ogni casso o mucchio compreso il dettato della relazione. . . . . mil. L. 3. — [a]L. 2. 64

Non potranno condurre il trabuccatore quando non sia necessario.

Scrittura come sopra.

Autenticazione come sopra.

Si dichiara essere le suddette operazioni comuni agli ingegneri ed agrimensori tanto in via giudiziale quanto in via di consenso o arbitrio delle parti e particolari o pubblici, in tutto a tenore degli ordini delle rispettive ammissioni e lettere patenti colle quali vengono eletti ed approvati gli agrimensori.

## TASSA DELLE OPERE RISERVATE AGLI INGEGNERI

### *Stima delle case e terre*

Diete come sopra

Per li conti delle stime sino a lir. 3000 di valore capitale per ogni lire cento. . . . » 2. — » 1. 76

Per il soprapiù ogni lire cento . . . . » 1. — » 0. 88

Nè possa eccedere il salario di. . . . » 600. — » 529. 65

Allorchè la stima debba farsi sopra li corpi del tutto divisi l'uno dall'altro, e sotto diversi affittamenti, in tal caso il salario dovrà pagarsi sopra ognuno de' diversi corpi.

Con dichiarazione però che non s'intenderanno i corpi divisi perchè siano affittati a diverse persone o restino in territorj adjacenti al principale, quando una sola ed eguale sia la regola degli affittamenti, ma si riterranno per corpi divisi e distinti quando siano affittati sotto diverse leggi e patti, poichè la qualità del terreno della situazione

e degli intrinsechi pesi di manutenzione richiede una ispezione totalmente diversa di chi deve operare, ed in tal caso, sebbene i fondi siano dello stesso padrone ed anche nella stessa provincia, s'intenderanno divisi in modo che ogni corpo per le suddette ragioni distinte porterà un particolare pagamento colla norma però e legge nel quantitativo di sopra indicata degli altri corpi.

Per il dettato della relazione abbenchè contentiva di rilievi e riflessioni . . . . Mil. L. 7. — ª L. 6. 17

Scrittura come sopra.

Autenticazione come sopra.

*Per le divisioni*

Ritenuto quanto sopra per ciò che riguarda alle stime, si dovranno corrispondere all'ingegnere per le assegnazioni da farsi in due, in tre e più piedi:

Per ogni lire cento . . . . . » —. 10 » 0. 44

Nè si potranno eccedere. . . . . » 600. — » 529. 65

Dettato delle relazioni, benchè contentive di rilievi e riflessioni. . . . . » 7. — » 6. 17

Scrittura come sopra.

Autenticazione come sopra.

*Per la stima delle fabbriche, oppure tassa delle liste dell' importanza delle fabbriche*

Oltre alle diete nel prendere lo stato de' fabbricati:

Sino a lir. 10000 del valore della cosa da stimarsi e da tassarsi per ogni lire cento. . . . . » 2. — » 1. 76

Dalle lir. 10000 a qualunque somma
per ogni lire cento . . . . . mil. L. 1. — L. 0. 88
Nè potrà eccedere il salario di tali
stime e tasse . . . . . » 1000. — » 882. 75

*Per le mappe e disegni*

Siccome per li disegni di fabbriche, per gli andamenti di acque, livellazioni, mappe territoriali, indicazioni di differenze tanto amichevoli quanto giuridiche, non può darsi verun determinato sistema neppure per verisimile, così per questi e loro relazioni non può prefiggersi tassa di sorta.

Ad ogni modo dovrà regolarsi la loro mercede in proporzione non tanto della fatica, quanto dello studio che rispettivamente in detti disegni occorreranno impiegarsi, colla dovuta osservazione alle materie scientifiche e teoriche per le quali richiedendosi uno studio singolare, ragionevole sarà ancora la proporzionata corrispondenza del premio.

Nascendo contesa o dubbio tra le parti e gli ingegneri ed architetti sopra la corrispondenza suddetta del premio, dovrà questa dichiararsi dal giudice della causa, se le opere dell'ingegnere saranno procedute in via giudiziale, oppure dal giudice ordinario se le opere saranno procedute in via stragiudiziale, sentito pria tanto nell'uno quanto nell'altro caso *ex officio* il parere dei sindaci del collegio.

# TARIFFA

che regola le competenze dei periti assunti dal giudiziario in relazione al Decreto 11 settembre 1807 portante il regolamento sulle competenze dei giudici di pace, ec., ec. (*a*)

***Estratto del Decreto 11 settembre 1807***

. . . . . .

## CAPITOLO VI

*Competenze pei periti, depositarj, ecc.*

§ 204. Ai periti per ogni dieta di tre ore quando essi opereranno nei luoghi ove sono domiciliati o ad una distanza non maggiore di sette miglia dal loro domicilio, saranno tassate:

| | In Milano ed in Venezia | |
|---|---|---|
| Per gli artigiani coltivatori . . . . . | ital. L. 4. 00 | a L. 4. 59 |

(*a*) La notificazione governativa 2 maggio 1831, n. 11601-1278, ha però disposto quanto segue: « Dovendo le perizie giudiziali di qualsisia « specie, siccome atti giudiziali, inspirare la più grande fiducia e perciò « essere immuni da qualunque apparenza di favore per l'una o per « l'altra parte, e ritenuto che questo scopo mal si raggiunge col metodo « finora sussistente di permettere il libero accordo stragiudiziale coi periti « e di pagare agli stessi una quota determinata in ragione dell'ammon- « tare della stima, S. M. I. R. A. si degnò di ordinare che entrambi « questi inconvenienti abbiano d'ora in poi a cessare.

« Vien quindi in esecuzione della Sovrana risoluzione del 21 no- « vembre 1830, ordinato che le competenze dovute dalle parti ai periti « giudiziali siano per l'avvenire determinate, salvo il ricorso all'Autorità « superiore, da quei giudizj che avranno decretata la perizia ed ai quali « la stessa debbe per ciò presentarsi.

« S'intende da sè che esaminando le specifiche dettagliate da cui « apparirà il tempo impiegato nella perizia in ragione di giorni e di ore,

Per gli architetti e per tutti quelli che professano le arti liberali o scienze . . . ital. L. 8. 00 a L. 9. 19

Negli altri Dipartimenti un quarto di meno.

§ 205. Qualora la distanza ecceda le sette miglia si accorderanno per ispese di viaggio e vitto per ciascun miglio tanto di andata che di ritorno:

Agli architetti ed altri professori d'arti e scienze come sopra:

A quelli di Milano e di Venezia . . . » 1. 00 » 1. 14

A quelli dei Dipartimenti . . . . . » 0. 75 » 0. 86

§ 206. Si accorderà inoltre ai suddetti per ogni giornata di permanenza col consumo di ore nove di travaglio:

Per quelli di Milano e di Venezia . . » 24. 00 » 27. 58

Per quelli dei Dipartimenti . . . . . » 18. 00 » 20. 68

Questa tassa si diminuirà in proporzione qualora nella giornata non s'impieghino le suddette ore nove.

. . . . . .

§ 208. Saranno pure accordate ai periti due diete, l'una per la prestazione del loro giuramento e l'altra per fare il deposito della loro relazione, e ciò oltre le spese di viaggio occorribili se siano domiciliati a distanza maggiore di sette miglia dal luogo in cui risiede il tribunale, per le quali loro si accorda per ogni miglio una trentesima parte di una intiera giornata.

§ 209. Non potranno i periti pretendere alcuna ulteriore indennizzazione al di là di questa tassa, nè per ispese di vettura e cibaria, nè per l' opera in loro soccorso

« e le quali saranno dai periti prodotte unitamente alla stima, debbano « i giudizj nella determinazione della meritata ricompensa avere il con- « veniente riguardo non solo al vero tempo impiegato, ma ben anche « alle cognizioni nell' arte ed al domicilio dei periti, non che ai rap- « porti delle parti ed ai prezzi correnti dei generi necessarj alla vita. »

prestata da scritturali, misuratori e porta misure, nè per qualsiasi altro pretesto. Queste, ove occorrono, dovranno restare a loro carico.

§ 210. Il presidente nel formare la tassa delle loro diete ne ridurrà il numero se lo riconoscerà eccessivo.

§ 211. Per verificazioni di scritture ed in caso di querela di falso incidente si accorderà ai periti per ogni dieta di tre ore, oltre le spese di viaggio nei casi che queste competono la stessa tassa, cioè:

| | | |
|---|---|---|
| In Milano ed in Venezia. . . . . ital. L. | 8. 00 | a L. 9. 19 |
| Nel rimanente del regno. . . . . » | 6. 00 | » 6. 89 |

§ 212. Nulla però verrà loro accordato per prestazione di giuramento, nè per deposito del loro processo verbale dovendo essi operare in presenza del giudice o del cancelliere, tutto ciò resta compreso nelle loro diete. Per le spese poi di viaggio se sono domiciliati a distanza maggiore di sette miglia dal luogo in cui si fa la verificazione conseguiranno per ogni miglio tanto di andata, quanto di ritorno:

| | | |
|---|---|---|
| Quelli di Milano e di Venezia. . . . . » | 1. 00 | » 1. 14 |
| Quelli del rimanente del Regno . . . » | 0. 75 | » 0. 86 |

Al di là di questa tassa non potranno pretendere alcuna cosa per ispese di vettura e di cibaria.

# TARIFFA

del Ministero delle Finanze 19 settembre 1809, che regola le competenze di onorarj e spese da accordarsi ai periti, stata adottata dall' I. R. Governo colla Circolare 15 maggio 1822, n. 12772-1395, ed applicata per qualunque operazione a carico delle Amministrazioni tutelate. (*a*)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Per vitto ed alloggio ai periti fuori del luogo di ordinaria loro residenza al giorno . . . . . ital. L. | 5. 00 | L. | 5. 75 |
| Per ciascuna dieta di ore sei al giorno . . . . . all' ingegnere » | 4. 50 | » | 5. 17 |
| Per ciascuna dieta di ore sei al giorno . . . . . all' ajutante . » | 3. 00 | » | 3. 45 |
| Per ispese di viaggio per ciascun miglio » | 0. 80 | » | 0. 92 |
| Onorarj sui valori risultanti definitivamente da ciascuna stima — Per le prime lir. 1000 ed in proporzione » | 5. 00 | » | 5. 00 |
| Onorarj sui valori risultanti definitivamente da ciascuna stima — Pel secondo migliajo » | 4. 00 | » | 4. 00 |
| Onorarj sui valori risultanti definitivamente da ciascuna stima — Pel terzo migliajo. . » | 3. 00 | » | 3. 00 |
| Onorarj sui valori risultanti definitivamente da ciascuna stima — Pel quarto e success. » | 2. 00 | » | 2. 00 |
| *NB.* L' emolumento per un perito non potrà mai eccedere le. . . . . » | 150. 00 | » | 172. 41 |
| Scritturazione delle relazioni e delle minute tanto degli originali, che delle copie per ogni foglio a due facciate di 30 linee ciascuna. . . . . » | 0. 40 | » | 0. 46 |
| Dettato ed autenticazione delle relazioni e minute . . . . . » | 2. 50 | » | 2. 87 |

Per la carta bollata gli indicatori e misuratori si abboneranno le somme che il

(*a*) In quei casi nei quali per un oggetto amministrativo sia destinato uno degli ingegneri delle pubbliche costruzioni a spese dei corpi tutelati o dei privati, le competenze sono regolate colla presente Tariffa, ma colla esclusione dell' onorario sulle stime.

*Circolare Governativa* 5 *giugno* 1838, *n.* 10667-1161.

perito giustificherà di avere effettivamente spese adoperando l'opera di questi inservienti colla dovuta economia.

Non si abbonano diete per lavori fatti al tavolo del perito nel luogo del suo domicilio ritenendosi compensato coll'onorario sulle stime.

# TARIFFA

per le competenze dei periti incaricati delle operazioni in servizio dei comuni e relative tanto al rilievo ed alla compilazione dei progetti di opere qualunque, quanto alle visite di consegna, di rateale ricognizione dei lavori e di collaudazione delle opere di nuova costruzione, escluse le visite, di collaudazione per l'annua ordinaria manutenzione alle quali provvede separatamente l'art. 52 del regolamento 31 maggio 1833 (§§ 241 del Manuale). (*a*)

*La presente tariffa forma l' allegato XV del regolamento* 31 *maggio* 1833.

| | | |
|---|---|---|
| Dieta per ogni giornata del perito | in campagna aust. lir. | 9. 00 |
| | al tavolo . . . . . » | 6. 00 |
| Simile pel perito ajutante . . . . . » | | 4. 50 |
| Per vitto ed alloggio per ogni giornata del perito . » | | 6. 00 |
| Simile pel perito ajutante . . . . . » | | 6. 00 |
| Spese di viaggio per ogni miglio di metri 1500 di lunghezza tanto per l'andata, quanto pel ritorno . . . » | | 0. 88 |
| Per una giornata di trabuccatore . . . . . » | | 2. 00 |
| Scritturazione per le copie, per ogni facciata di trenta linee comprendente 1200 caratteri colla spesa della carta . . . . . | | 0. 25 |

(*a*) Intorno al modo di presentare le specifiche per competenze dovute ai periti dipendentemente da lavori effettuati per conto dei corpi tutelati, nel Governo Veneto sono in vigore le seguenti disposizioni:

1.° A qualunque specifica sono da allegarsi;

*a*) l' ordinanza d' incarico in originale coll' avvertenza che quelle per la direzione di un lavoro devono precisare il numero delle visite da farsi dall' ingegnere direttore;

*b*) il certificato apposito, oppure la dichiarazione sulla specifica stessa della Deputazione comunale o dell' ufficio dell' ingegnere in capo

## *AVVERTENZE*

1.ª Il perito ajutante viene accordato pel solo rilievo dei progetti.

2.ª Per le spese di viaggio si accorda una sola andata sul posto e ritorno al luogo di residenza.

3.ª Non si accordano spese di viaggio per l'ajutante.

4.ª L'importo della carta di disegno viene rimborsato secondo l'effettiva spesa incontrata e da giustificarsi.

5.ª L'I. R. Contabilità centrale e gli Ufficj provinciali delle pubbliche costruzioni nel liquidare le specifiche di competenze da prodursi dai periti operatori partiranno dal dato di una media attività nei medesimi, onde così prevenire qualunque

riguardo al numero esposto delle miglia e delle giornate di campagna e le quitanze per le spese borsuali.

2.° Ogni specifica deve essere convalidata;

*a*) della prescritta dichiarazione se l'ingegnere sia regio, pensionato o civile (*Decreto governativo n.* 728-87 *del* 1832, *e n.* 2144-405 *del* 1833); se o meno percepisca soldo o pensione a carico del Regio Tesoro, degli istituti tutelati o dei comuni;

*b*) dell'indicazione degli acconti ricevuti e del visto del Regio Commissario distrettuale.

3.° Qualunque specifica si deve produrre in duplo; l'originale in carta bollata cogli allegati suddetti in originale, ed il duplicato in carta semplice con allegati in copia. Questo soltanto verrà consultivamente liquidato dalla Ragioneria o dall'Ufficio dell'ingegnere in capo apponendo in calce la relativa clausola.

4.° Le sole specifiche per lavori comunali possono basarsi sulla tariffa del regolamento 11 luglio 1833, (nel Governo Lombardo 31 maggio 1833), tutte le altre si regolano dietro la tariffa Ministeriale 19 settembre 1809, e nei relativi casi supplisce la vidimazione dell'amministratore di quel patrimonio a cui si riferisce il progetto al visto sopraccennato.

5.° Le specifiche relative ai progetti o stime devono unirsi ai medesimi (*Decreto governativo n.* 21851-4650 *dell'anno* 1824), e quelle per consegne, direzioni e collaudi sono prodotte all'atto del collaudo.

6.° Qualunque specifica mancante dei suddetti requisiti, oppure prodotta senza il rispettivo elaborato, non può essere presa in considerazione, e viene perciò respinta senza liquidazione.

abuso nell' esposizione delle diete tanto di campagna, quanto da tavolo.

6.ª L' I. R. Governo Veneto colla Circolare 7 maggio 1841, n. 15388-220, ha dichiarato che qualora gli ingegneri dopo di avere occupata la giornata fuori del luogo dell' ordinario loro domicilio, vi rientrano la sera, avranno titolo pel vitto all' indennizzo soltanto di lir. 4. 75, escluse le rimanenti lir. 1. 25 che ritengonsi equivalere al compenso per alloggio quando pernottano fuori di domicilio.

# PROSPETTO CRONOLOGICO

## DELLE PRINCIPALI LEGGI, REGOLAMENTI E DISCIPLINE STATE CONSULTATE NELLA COMPILAZIONE DEL MANUALE COL RIFERIMENTO AI PARAGRAFI DEL MANUALE STESSO

AVVERTENZA = *Si sono ommesse le disposizioni del Governo Veneto, i paragrafi del Codice Civile e penale, e quelli del Regolamento del processo civile.*

**1577**

. . . . . = **Istruzioni** sull' erezione delle chiese desunte dagli atti della Chiesa milanese, §§ 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918.

**1670**

4 *Giugno* = **Editto** sui molini natanti nel Po, § 686.

**1720**

10 *Ottobre* = **Istruzioni** date dalla Giunta del Censimento ai periti incaricati della misura dei fondi in vicinanza dei fiumi, nota al § 591.

**1724**

. . . *Marzo* = **Istruzioni** date ai periti censuarj per la stima dei terreni costituenti l' antico Ducato di Milano, pag. 193, vol. II.

**1756**

26 *Luglio* = **Grida** intorno all' uso delle acque del fiume Lambro, nota al § 403.

**1765**

19 *Giugno* = **Editto** intorno all'uso delle acque del Tartaro pubblicato dietro il trattato d' Ostillia del 1765, nota al § 403.

**1777**

..... = **Piano** delle strade, §§ 2, 39.

**1781**

26 *Aprile* = **Grida** generale del Magistrato alla sanità dello Stato di Milano, §§ 989, 990, 991, 992, 993, 994.

24 *Dicembre* = **Editto** sull' uso delle acque nel Mantovano, nota al § 403.

**1782**

20 *Dicembre* = **Grida** intorno alle acque del fiume Lambro, nota al § 403.

**1784**

26 *Aprile* = **Editto** sulle strade, §§ 31, 35, 37, 51, 52, 53, 59, 64, 65.

20 *Agosto* = **Editto** sulla navigazione nel fiume Ticino, §§ 597, 598, 599.

**1786**

8 *Febbrajo* = **Editto** intorno alla navigazione ed al diritto

di ripatico competente ai fiumi Po, Ollio, Mincio, Secchia, ecc., §§ 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 688, 689.

**1790**

2 *Ottobre* = **Avviso del R. Consiglio di Governo** sull' esecuzione delle opere incumbenti ai privati lungo le strade pubbliche, §§ 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308.

11 *Novembre* = **Avviso del Consiglio di Governo** sugli obblighi dei primi utenti delle acque, § 754.

**1794**

25 *Ottobre* = **Avviso del Governo** intorno agli obblighi dei primi utenti delle acque, § 755.

**1802**

8 *Dicembre* = **Avviso del Ministro dell' Interno** sulla navigazione, §§ 619, 620, 621, 635, 637, 638.

**1803**

3 *Agosto* = **Decreto** risguardante l'organizzazione degli stabilimenti di pubblica beneficenza, § 1162.

**1804**

27 *Marzo* = **Legge** sulle strade, §§ 3, 4, 5, 6, 7, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 61, 63, 159.

20 *Aprile* = **Legge** sulle spese dei lavori intorno alle acque, §§ 342, 343, 344, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 363, 364, 365, 366, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 395, 399, 400.

**1805**

24 *Agosto* = **Decreto** sui pedaggi dei ponti, §§ 48, 49, 50.

3 *Novembre* = **Decreto** risguardante l'esercizio delle professioni d'architetto civile, perito agrimensore ed ingegnere civile, §§ 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360.

## 1806

20 *Aprile* = **Regolamento** degli ufficj di conservazione delle ipoteche, nota al § 170.

6 *Maggio* = **Decreto** portante la sistemazione e l'amministrazione delle acque e strade, §§ 344, 345, 346, 347, 348, 356, 357, 371, 373, 492, 527, 528, 529, 530, 531, 564, 565.

20 *detto* = **Regolamento** sulle derivazioni d'acque dai fiumi torrenti e canali pubblici, §§ 385, 386, 387 389, 390, 391, 392, 393, 394, 396, 397, 398, 401, 402, 403, 404.

20 *detto* = **Regolamento** intorno alle società negli scoli e bonificazioni, §§ 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 532, 533.

20 *detto* = **Decreto** sulle strade, §§ 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 68, 269.

20 *detto* = **Regolamento** sugli argini de' fiumi, §§ 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 566, 572, 273.

20 *detto* = **Regolamento** sulla navigazione ne' fiumi e canali, §§ 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616.

12 *Dicembre* = **Circolare della Direzione Generale delle acque e strade** sulle scale metriche da usarsi nei tipi, pag. 135, vol. I.

## 1807

9 *Gennajo* = **Decreto** sull'ornato pubblico, §§ 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817.

1 *Marzo* = **Avviso della Congregazione Municipale di Milano** sull'ornato della città, §§ 828, 829, 830, 831, 832, 841, 842.

17 *detto* = **Decisione della Direzione generale d' acque e strade** sui compensi ai proprietarj dipendenti da ritiro d'argine, § 169.

30 *detto* = **Decisione della Direzione generale d' acque e strade** sugli obblighi incumbenti ai derivatarj d'acque pubbliche che attraversano le strade, nota al § 394.

1 *Maggio* = **Decreto** sulle aste, §§ 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156.

4 *detto* = **Avviso della Congregazione Municipale di Milano** tendente a migliorare l' ornato della città, §§ 844, 845.

8 *detto* = **Circolare della Direzione generale d' acque e strade** sui lavori intorno alle acque, § 373.

15 *Giugno* = **Norme della Direzione generale delle acque e strade** per le livellazioni dei fiumi, §§ 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753.

5 *Agosto* = **Istruzioni** del Magistrato Centrale di Sanità sulla costruzione dei cimiteri, §§ 949, 950, 952.

14 *Settembre* = **Circolare della Direzione generale delle acque e strade** intorno alle piantagioni sugli argini, § 567.

29 *Ottobre* = **Disposizioni della Direzione generale d' acque e strade** relative alle piantagioni sugli argini, §§ 568, 569, 570.

## 1808

6 *Febbrajo* = **Regolamento** sulla verificazione dei danni causati dagli appaltatori, § 157.

5 *Maggio* = **Circolare della Direzione generale d' acque e strade** sulle cautele da usarsi nelle concessioni in materia d'acque pubbliche, § 587.

9 *Agosto* = **Decreto** sulle miniere, §§ 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311.

11 *detto* = **Decreto** sulle strade interne di Milano, §§ 245, 246, 247, 248.

25 *Novembre* = **Decreto** sull' amministrazione dei fondi di pubblica beneficenza, § 923.

10 *Dicembre* = **Circolare della Direzione generale delle acque e strade** sul contributo dello Stato per le strade Regie nell'interno dei comuni, §§ 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281.

## 1809

3 *Febbrajo* = **Regolamento** sulle risaje, prati marcitorj ed irrigatorj, §§ 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425.

2 *detto* = **Decreto** sulle strade interne di Milano, §§ 245, 246, 247, 248.

14 *Aprile* = **Istruzioni della Direzione generale del Censo** ai geometri incaricati della misura dei terreni in vicinanza dei fiumi, nota al § 591.

1 *Novembre* = **Avviso della Congregazione Municipale di Milano** sulle opere di fabbrica che si eseguiscono nell'interno delle case, §§ 833, 834, 835, 836, 847, 848, 861, 862, 863.

## 1810

22 *Marzo* = **Circolare della Direzione generale d' acque e strade** sul divieto di subappaltare i lavori, § 98.

20 *Maggio* = **Decreto** sulla bonificazione dei terreni paludosi e vallivi, §§ 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 456, 457, 458, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472. 473, 474, 475, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 491.

20 *detto* = **Circolare della Direzione generale d' acque e strade** sugli anticipati pagamenti a favore degli intraprenditori, § 97.

23 *Agosto* = **Decreto** sui quarti delle ruote, § 66.

24 *Novembre* = **Regolamento** sulla flottazione de' legnami ne' fiumi e torrenti, §§ 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741.

14 *Dicembre* = **Decreto** sui diritti di barriera delle strade, § 67.

## 1811

3 *Gennajo* = **Decreto** sui cimiteri, §§ 954, 955, 957, 960.

8 *detto* = **Decreto** che vieta l' ammassare letame nella città di Milano, § 995.

16 *detto* = **Decreto** sulle nuove fabbriche e stabilimenti che producono esalazioni malsane, §§ 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936.

31 *detto* = **Circolare della Direzione generale d' acque e strade** intorno alla bonificazione dei terreni paludosi e vallivi, §§ 427, 429, 431, 433, 435, 437, 455, 459, 476, 481, 490.

20 *Marzo* = **Circolare della Direzione generale d' acque e strade** sui sequestri delle rate scadute a favore degli appaltatori, § 94.

2 *Maggio* = **Avviso della Congregazione Municipale di Milano** sull' erezione delle fabbriche, §§ 837, 840, 845, 846, 849, 864, 876.

6 *Maggio* = **Circolare della Direzione generale d'acque e strade** sui lavori intorno alle acque, § 577.

27 *detto* = **Decreto** sull'amministrazione dei boschi, §§ 1192, 1193, 1194, 1208, 1209, 1210, 1212, 1213, 1214, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1230, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250.

5 *Giugno* = **Decreto** sull'Amministrazione e custodia dei boschi, §§ 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1204.

3 *Ottobre* = **Massime della Direzione generale delle acque e strade** sulle strade di secondo e terzo ordine, §§ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

9 *Dicembre* = **Regolamento** sui fabbricati e recinti nei contorni delle piazze forti, §§ 820, 821, 822, 823.

**1812**

16 *Aprile* = **Circolare della Direzione generale delle acque e strade** sulla stima dei compensi dovuti ai proprietarj danneggiati con opere pubbliche, § 165.

11 *Maggio* = **Regolamento** del fiume Olona, nota al § 403.

29 *detto* = **Circolare della Direzione generale delle acque e strade** sulle indennizzazioni ai proprietarj pei terreni occupati con opere pubbliche, § 93.

13 *Agosto* = **Decisione del Ministro dell' Interno** sul taglio dei boschi dei privati, nota al § 1231.

**1813**

30 *Giugno* = **Decreto** sulla competenza dell'Autorità Amministrativa in materia di strade e fabbriche, §§ 70, 818.

17 *Luglio* = **Decreto** sulla navigazione nei fiumi e canali, § 589.

**1814**

14 *Settembre* = **Decreto** sulle strade interne di Milano, §§ 249, 250, 251.

**1815**

27 *Febbrajo* = **Avviso della Direzione generale delle acque e strade** intorno alle piantagioni sugli argini, § 567.

17 *Settembre* = **Notificazione governativa** sulle aste, § 84.

**1816**

14 *Settembre* = **Avviso della Congregazione Municipale di Milano** tendente a migliorare l'ornato della città, §§ 838, 839, 849, 850, 851, 852, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885.

12 *Dicembre* = **Circolare Governativa** prescrivente le pratiche da premettersi avanti di passare ad un contratto d' affitto dei fondi appartenenti ai pii stabilimenti, § 1165.

**1817**

3 *Marzo* = **Avviso della Congregazione Municipale di Milano** sulle opere di fabbrica intorno alle case, §§ 853, 854.

4 *detto* = **Circolare Governativa** sugli affitti dei beni appartenenti ai luoghi pii, § 1165.

13 *detto* = **Avviso della Congregazione Municipale di Milano** sul ritiro degli scossi delle finestre, § 878.

19 *Maggio* = **Circolare Governativa** ed istruzioni intorno alle domande per poter formare nuove risaje, §§ 413, 414, 415, 416, 417, 418.

11 *Giugno* = **Circolare Governativa** che prescrive di non ammettere all'esercizio dell' architettura se non quegli che ha ottenuta la laurea nella facoltà fisico matematica, nota al § 1313.

20 *detto* = **Decreto Governativo** sull' erezione di fabbricati tra la strada di circonvallazione e le mura della città di Milano, § 825.

2 *Settembre* = **Circolare della Congregazione Centrale** prescrivente l'epoca in cui devono presentarsi i progetti per affitti o livelli dei fondi dei pii stabilimenti, § 1164.

19 *Ottobre* = **Circolare Governativa** che richiama in vigore il Regolamento 5 novembre 1805 risguardante l'esercizio delle professioni d'ingegnere civile, perito agrimensore ed architetto civile, nota al § 1323.

25 *Dicembre* = **Sovrana Patente** sul Censimento, § 174.

17 *detto* = **Prescrizioni** per ottenere il privilegio per la navigazione dei battelli a vapore, §§ 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684.

## 1818

3 *Gennajo* = **Istruzioni** sulle stime, §§ 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1179, 1180, 1189, 1190, 1191.

12 *Ottobre* = **Circolare Governativa** che autorizza le Delegazioni provinciali a permettere l'erezione delle fabbriche comprese nella prima classe del Decreto 16 gennajo 1811, § 926.

7 *Marzo* = **Istruzioni della Direzione generale delle acque e strade** sul modo di costruire i fascinoni, nota al § 561.

21 *Dicembre* = **Circolare Governativa** sulla cessione dei fondi privati per opere pubbliche, §§ 160, 161, 162,

## 1819

5 *Marzo* = **Circolare Governativa** sulle competenze degli agenti boschivi, § 1207.

27 *detto* = **Circolare Governativa** sull'amministrazione delle acque pubbliche, §§ 367, 368, 369, 370, 372.

24 *Aprile* = **Decreto Governativo** sull'allungamento degli edificj attraversanti le strade, nota al § 202.

24 *detto* = **Circolare Governativa** che richiama in vigore le disposizioni contenute nel Decreto 5 novembre 1805, risguardante la professione d'ingegnere, ed architetto civile, nota al § 1320.

10 *Maggio* = **Circolare Governativa** sull'amministrazione delle acque pubbliche, §§ 374, 375, 376.

19 *detto* = **Circolare Governativa** relativa agli affitti dei beni appartenenti ai pii stabilimenti, § 1165.

21 *Ottobre* = **Circolare Governativa** sulle cauzioni dei contratti, §§ 134, 155.

31 *detto* = **Circolare Governativa** sull'applicazione delle Istruzioni 3 gennajo 1818 sulle stime, § 1165.

## 1820

29 *Gennajo* = **Notificazione Governativa** in forza della quale cessò il privilegio della marina sui boschi, § 1211.

13 *Maggio* = **Notificazione Governativa** sulla manomissione degli argini, § 571.

14 *detto* = **Circolare Governativa** sui crediti degli appaltatori, § 85.

16 *detto* = **Circolare Governativa** sull'obbligo agli intraprenditori di munirsi delle rispettive scritture di contratto, § 99.

21 *Luglio* = **Avviso della Congregazione Municipale di Milano** sull'incanalamento delle pluviali dei tetti, § 864.

22 *detto* = **Notificazione Governativa** sui contratti d'appalto, § 83.

## 1821

23 *Gennajo* = **Circolare Governativa** relativa ai contratti di livello degli stabili appartenenti ai corpi tutelati, § 1174.

14 *Febbrajo* = **Notificazione Governativa** sulle strade che vengono costruite dai privati, § 67.

12 *Giugno* = **Circolare Governativa** risguardante il divieto di imporre nei contratti d'appalto condizioni contrarie alle leggi, § 91.

24 *Novembre* = **Circolare Governativa** sulla facilitazione dei pagamenti d'opere d'acque e strade dovuti agli appaltatori, § 216.

## 1822

24 *Gennajo* = **Circolare della Direzione generale d'acque e strade** sul divieto d'indicare nelle descrizioni e capitolati il quantitativo dei ciottoli, § 95.

12 *Marzo* = **Determinazione Aulica** sulla compilazione dei progetti di costruzione e manutenzione delle strade Regie nell'interno degli abitati, § 282.

15 *Luglio* = **Regolamento della Direzione generale delle pubbliche costruzioni** sulla navigazione delle barche corriere, nota al § 616.

20 *detto* = **Istruzioni della Direzione generale delle pubbliche costruzioni** sul modo di compilare i progetti dei tronchi di strade regie nell'interno degli abitati, §§ 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299.

19 *Agosto* = **Circolare Governativa** risguardante l'obbligo del pagamento dei diritti di pedaggio a carico degli appaltatori, § 86.

## 1823

19 *Marzo* = **Circolare Governativa** sull'amministrazione delle acque pubbliche, §§ 372, 376.

7 *Aprile* = **Avviso della Delegazione provinciale di Mantova** sui mulini natanti nel Po, § 687.

1 *Luglio* = **Circolare Governativa** risguardante le multe sulle contravvenzioni ai regolamenti stradali, § 69.

15 *detto* = **Circolare Governativa** sui ricapiti da somministrarsi dai proprietarj danneggiati con opere pubbliche per conseguire il corrispondente indennizzo, §§ 170, 171.

**1825**

15 *Maggio* **Determinazione Governativa** sull'indennizzazione dovuta ai frontisti di una strada per abbassamento o rialzo del suo piano, nota al § 169.

23 *detto* = **Determinazione Vice-Reale** sugli obblighi incumbenti agli utenti delle acque, § 756.

15 *Ottobre* = **Notificazione Governativa** sulle questioni per turbamento di possesso, §§ 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777.

**1826**

23 *Giugno* = **Avviso della Congregazione Municipale di Milano** portante le prescrizioni per la dovuta solidità degli edificj, § 858, 859.

**1828**

28 *Aprile* = **Circolare Governativa** sulle aste, §§ 108, 109, 110, 111.

24 *Giugno* = **Circolare Governativa** sui depositi alle aste e sulle cauzioni dei contratti, §§ 130, 131, 132.

27 *Settembre* = **Circolare Governativa** sugli stabili beneficiarj in occasione di vacanza, §§ 1182, 1183.

**1829**

1 *Agosto* = **Circolare Governativa** sui ricapiti da somministrarsi dai proprietarj danneggiati con opere pubbliche per conseguire il relativo compenso, § 172.

7 *detto* = **Regolamento** sulla navigazione nel Ticino, nell'Adda e nei navigli, §§ 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 654, 658, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674.

5 *Agosto* = **Circolare Governativa** sulla conservazione dei fabbricati erariali, § 919.

19 *Ottobre* = **Circolare Governativa** sulla cessione dei fondi privati per opere pubbliche, §§ 163, 164.

22 *detto* = **Circolare Governativa** con cui vennero confermate le discipline in corso per l' abilitazione all' esercizio delle professioni d' architetto perito agrimensore ed ingegnere civile, nota al § 1358.

16 *Dicembre* = **Decreto Governativo** sui progetti per fabbriche erariali, §§ 920, 921, 922.

## 1830

10 *Luglio* = **Avviso della Congregazione Municipale di Milano** sui dipinti e coloriti delle facciate delle case, §§ 886, 887, 888, 889, 890.

9 *Agosto* = **Circolare Governativa** sul divieto di piantare giardini nei locali di pubblica beneficenza, § 924.

23 *Settembre* = **Circolare Governativa** che permette di prolungare la durata degli affitti dei beni appartenenti ai pii stabilimenti oltre il novennio, § 1167.

9 *Novembre* = **Istruzioni** sulla gestione dei boschi di proprietà comunale e dei corpi tutelati, §§ 1195, 1205, 1206, 1225.

24 *detto* = **Circolare Governativa** che estende al patrimonio ecclesiastico la concessione di prolungare l' affitto dei beni oltre il novennio, § 1168.

## 1831

18 *Marzo* = **Decreto Governativo** sulla navigazione, §§ 655, 656, 657, 659.

17 *Maggio* = **Circolare Governativa** risguardante il capitolato normale per le alienazioni enfiteutiche, § 1175.

24 *detto* = **Circolare Governativa** sulla depennazione dell' estimo afficiente i fondi occupati con opere pubbliche, § 176.

28 *Giugno* = **Notificazione Governativa** sulle macchine a vapore, §§ 961, 962, 967, 968, 969, 972, 974.

28 *Luglio* = **Circolare della Delegazione provinciale di Milano** sul taglio dei rami protendenti sulle strade, nota al §. 64.

3 *Agosto* = **Circolare Governativa** prescrivente alcune norme per la stesa dei capitoli per l'affitto dei beni appartenenti ai pii stabilimenti, § 1166.

16 *Ottobre* = **Circolare Governativa** sulla depennazione dell'estimo dei fondi occupati con opere pubbliche, § 175.

### 1832

17 *Gennajo* = **Avviso della Congregazione Municipale di Milano** sull'incanalamento delle pluviali defluenti dai tetti, §§ 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875.

3 *Aprile* = **Decreto Vice-Reale** che sottopone anche le fabbriche Erariali alla revisione della Commissione d'ornato, § 819.

29 *Agosto* = **Circolare Governativa** risguardante le nuove licitazioni a carico degli assuntori, § 90.

10 *Dicembre* = **Circolare Governativa** sul vincolo dei deliberatarj alle aste, § 88.

### 1833

5 *Febbrajo* = **Circolare Governativa** sulle nuove aste a carico dei migliori offerenti che non adempiono agli obblighi assunti, § 90.

31 *Maggio* = **Regolamento** sulle strade comunali, §§ 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 240, 241, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268.

### 1834

22 *Febbrajo* = **Determinazione Aulica** sull' unità di

misura da usarsi dai periti nella compilazione dei progetti, § 309.

21 *Maggio* = **Decreto Governativo** sulla costruzione degli anfiteatri, § 1004.

24 *Giugno* = **Circolare Governativa** risguardante le alienazioni enfiteutiche, § 1176.

### 1835

28 *Febbrajo* = **Circolare Governativa** sull'applicazione degli antichi Editti anteriori al Governo Italiano, nota al § 2.

20 *Maggio* = **Notificazione Governativa** intorno ai mulini natanti sull'Ollio e sulla Secchia, §§ 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718.

31 *Agosto* = **Circolare Governativa** sulle competenze degli ingegneri per seconde visite di collaudo alle strade comunali, § 236.

8 *Novembre* **Circolare Governativa** sulle competenze degli ingegneri per lavori a carico comunale, §§ 242, 243, 244.

### 1836

13 *Giugno* = **Circolare della Direzione generale delle pubbliche costruzioni** risguardante l'unità di misura da usarsi dagli ingegneri, nota al § 1191.

29 *Dicembre* = **Regolamento** dei canali Sevese, nota al § 995.

### 1837

13 *Gennajo* = **Regolamento** sull'uso delle case di nuova costruzione e dei locali in cui siansi eseguite delle opere di muratura in calce, §§ 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948.

1 *Settembre* = **Notificazione Governativa** sulle indennità dovute dai comuni e dagli stabilimenti di pubblica

beneficenza e di culto all'amministrazione pubblica nella vendita dei tagli dei boschi, § 1226.

16 *Settembre* **Circolare Governativa** sull'obbligo di unire alle perizie dei compensi il prospetto delle imposte pagate nell'ultimo decennio, § 167.

11 *Novembre* = **Circolare Governativa** che dichiara devolute ai soli ingegneri le incumbenze d'arte relative al servizio delle strade comunali, § 186.

13 *detto* = **Decreto Governativo** sulle società negli scoli e bonificazioni, § 527.

## 1838

29 *Gennajo* = **Circolare della Direzione generale delle pubbliche costruzioni** sulle perizie dei danni causati con opere pubbliche, § 168.

28 *Febbrajo* = **Circolare del Magistrato Camerale** sulla competenza degli affari per investiture di miniere, nota al § 1251.

1 *Maggio* = **Notificazione Governativa** sulla polizia della navigazione nel Ticino, §§ 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609.

12 *Settembre* = **Circolare Governativa** con cui si sono diramate le norme per la concessione d'imprese di strade a ruotaje di ferro, §§ 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320.

20 *Ottobre* = **Notificazione Governativa** sull'erezione dei cimiteri, §§ 949, 651, 953, 955, 956, 958, 960.

22 *detto* = **Circolare Governativa** sulla conservazione degli indicatori stradali, § 230.

## 1839

17 *Gennajo* = **Avviso della Direzione generale delle pubbliche costruzioni** sulla navigazione, §§ 653, 654.

1 *Febbrajo* = **Circolare Governativa** sugli stabili beneficiarj in occasione di vacanza, § 1181.

11 *Marzo* = **Decreto Governativo** sulla retta intelligenza dell'artic. 33 del decreto 3 novembre 1805 relativo all'esercizio dell'ingegnere ed architetto civile, § 843.

14 *Aprile* = **Circolare Governativa** sugli attributi delle Delegazioni provinciali, nota al § 207.

22 *detto* = **Notificazione Governativa** sul divieto di dissodare ed estirpare i boschi dei privati esistenti sulla vetta dei monti, § 1231.

13 *Maggio* = **Decreto Vice-Reale** sulle difese lungo i fiumi, §§ 358, 359, 360, 361, 362.

1 *Giugno* = **Circolare Governativa** sulla coltivazione del riso, § 407.

28 *detto* e 15 *Settembre* = **Circolari Governative** sull'estimo gravitante i fondi occupati colle strade ferrate e pubblici giardini, § 177.

8 *Luglio* = **Circolare Governativa** risguardante il metodo per investire sul fondo d'amministrazione Lombardo-Veneto i depositi che si fanno dagli ingegneri civili e periti agrimensori per cautare l'esercizio delle loro professioni, nota al § 1525.

20 *Agosto* = **Circolare Governativa** risguardante i boschi di proprietà comunale, degli stabilimenti di pubblica beneficenza e di culto, §§ 1194, 1227, 1228, 1229.

20 *Settembre* = **Circolare Governativa** sulla tumulazione in sepolcri privati, § 959.

## 1840

4 *Febbrajo* = **Circolare della Direzione generale delle pubbliche costruzioni** sulla procedura per far luogo alla cancellazione dell'estimo sui fondi occupati con opere pubbliche, § 179.

22 *Aprile* = **Notificazione Governativa** risguardante l'uso delle macchine a vapore, §§ 963, 964, 973.

25 *detto* = **Decreto Governativo** sull'obbligo ai periti di presentare i tipi delle variazioni stradali, § 510.

12 *Luglio* = **Circolare Governativa** che comunica le direttive sulla verificazione e sul compenso dei danni recati ai fondi in causa di esercizi militari, §§ 1184. 1185, 1186, 1187, 1188.

8 *Agosto* = **Circolare Governativa** risguardante la multa convenzionale da stabilirsi nei contratti d'appalto, § 89.

4 *Ottobre* = **Circolare Governativa** sulle offerte delle

società dei sudditi esteri per l'esecuzione dei lavori pubblici, § 92.

**1841**

8 *Luglio* = **Notificazione Governativa** sulle macchine a vapore, § 971.

20 *Settembre* = **Notificazione Governativa** risguardante le deduzioni dei carichi prediali nelle stime, § 1048.

18 *Dicembre* = **Determinazione Governativa** sulle perizie per la conservazione e costruzione delle strade regie nell'interno delle città, § 300.

**1842**

13 *Febbrajo* = **Circolare del Magistrato Camerale** relativa all' erezione delle fabbriche in vicinanza o sulle mura delle città, § 824.

19 *Agosto* = **Istruzioni** sulla vendita dei beni comunali, §§ 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096.

5 *Novembre* = **Circolare Governativa** sul divieto di eseguire opere addizionali ai lavori appaltati, §§ 217, 218.

9 *Dicembre* = **Circolare Governativa** sull' ammissione agli esami dei sudditi esteri per ottenere l' esercizio delle professioni d' ingegnere civile, perito agrimensore ed architetto civile, nota al § 1526.

**1843**

2 *Maggio* = **Regolamento** risguardante il corso biennale presso una delle accademie di belle arti in Milano od in Venezia da effettuarsi dagli ingegneri-architetti civili, §§ 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335.

26 *detto* = **Istruzioni** sulla procedura per far luogo alla cancellazione dell' estimo sui fondi occupati con

opere pubbliche, §§ 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184.

20 *Giugno* = **Circolare Governativa** sulla deduzione dei carichi prediali nelle stime, § 1048.

28 *detto* = **Avviso della Congregazione Municipale di Milano** sulle opere di fabbrica nell'interno delle case, §§ 855, 856, 857.

16 *Luglio* = **Norme** per sistemare le arginature de' fiumi e canali pubblici di scolo nel Mantovano, nota al § 562.

17 *Agosto* = **Circolare Governativa** sull'applicazione dell'art. 42 del Decreto 27 maggio 1811 sui boschi, nota al § 1236.

## 1844

21 *Giugno* = **Circolare Governativa** con cui si è imposto l'obbligo agli ingegneri-architetti civili di un corso biennale presso l'Accademia di belle arti avanti d'intraprendere l'esercizio della loro professione, § 1318.

13 *Luglio* = **Decreto Governativo** sul compenso dei danni causati dagli appaltatori ai fondi privati, § 158.

13 *Agosto* = **Circolare Governativa** risguardante gli attributi delle Delegazioni provinciali nella vendita delle piante di proprietà dei pii stabilimenti, nota al § 1216.

31 *detto* = **Circolare Governativa** risguardante la pratica degli ingegneri-architetti durante il corso biennale presso l'Accademia di belle arti, nota al § 1327.

26 *Ottobre* = **Discipline** emanate nella provincia di Valtellina sulla flottazione de' legnami ne' fiumi e torrenti, nota al § 729.

31 *detto* = **Circolare Governativa** risguardante la pratica degli ingegneri-architetti durante il corso biennale presso l'Accademia di belle arti, nota al § 1327.

14 *Dicembre* = **Circolare della Delegazione provinciale di Milano** sul modo di redigere i progetti interessanti i corpi tutelati, nota al § 196.

16 *detto* = **Notificazione Governativa** risguardante le macchine a vapore, §§ 961, 962, 963, 964, 965,

966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988.

**1845**

3 *Gennajo* = **Circolare della Delegazione provinciale di Milano** sull'incanalamento delle pluviali dei tetti negli abitati dei comuni foresi, nota al § 246.

17 *detto* = **Determinazione Governativa** sulla sicurezza e comodità dei ponti sotto le strade, nota al § 12.

24 *detto* = **Circolare Governativa** relativa al capitolato normale da adottarsi nelle vendite enfiteutiche, § 1177.

26 *Maggio* = **Circolare Governativa** che comunica le Sovrane Risoluzioni sulla pratica presso gli Ufficj delle pubbliche costruzioni degli ingegneri civili, nota al § 1317.

6 *Giugno* = **Circolare Governativa** sulle alienazioni enfiteutiche, § 1176.

15 *Novembre* = **Circolare Governativa** risguardante il taglio delle piante d'alto fusto nei boschi dei pii stabilimenti, §§ 1215, 1216, 1217.

16 *Dicembre* = **Circolare Governativa** risguardante la pratica d'ingegnere civile combinata col prescritto corso biennale presso l'Accademia di belle arti, nota al § 1327.

**1846**

31 *Gennajo* = **Circolare Governativa** risguardante la formazione di nuovi concerti di campane § 1005.

5 *Maggio* = **Notificazione Governativa** sull'obbligo agli ingegneri al pari degli architetti di frequentare il corso biennale presso l'Accademia di belle arti, nota al § 1327.

FINE DELL'OPERA.

# ELENCO

DEI SIGNORI ASSOCIATI

AL

## MANUALE DELLE LEGGI, EC.

DELL' INGEGNERE

**ANTONIO CANTALUPI.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbiate Ingegnere Giovanni Battista | Villalbese | Cop. | 1 |
| Agrati Ingegnere Pietro | Milano | » | 1 |
| Agudi Ingegnere Paolo | Milano | » | 1 |
| Ajraghi Professore Angelo | Busto Arsizio | » | 5 |
| Albini Ingegnere Giuseppe | Milano | » | 1 |
| Albini Ingegnere Ignazio | Milano | » | 1 |
| Aloardi Ingegnere Pietro | Milano | » | 1 |
| Amadei Fratelli | Brescia | » | 1 |
| Annovazzi Ingegnere Carlo | Milano | » | 1 |
| Appiani Ingegnere Michele | Milano | » | 1 |
| Archetti Ragioniere Romualdo | Brescia | » | 1 |
| Arnoldi Ingegnere Bartolomeo | Cremona | » | 1 |
| Arrigoni Ingegnere Giuseppe | Introbio | » | 1 |
| Arrivabene Ingegnere Giovanni | Mantova | » | 1 |
| Avignone Ingegnere Luigi | Milano | » | 1 |
| Baetta Ingegnere Pietro | Mantova | » | 1 |
| Bay Ingegnere Gaetano | Lodi | » | 1 |
| Balduzzi Ingegnere Vincenzo | Milano | » | 1 |
| Balletti Ingegnere Gaetano | Crema | » | 1 |
| Barzaghetti Ingegnere Giovanni | Bergamo | » | 1 |
| Barbaro Antonio Librajo | Vicenza | » | 2 |
| Barrera Ingegnere Aggiunto di Delegazione | Bergamo | » | 1 |
| Bardella Vedova Teresa | Vicenza | » | 2 |
| Bassi Ingegnere Giacinto | Milano | » | 1 |
| Battaglia Ingegnere Antonio | Milano | » | 1 |
| Battistoni Don Giovanni, Arciprete | Sant' Antonio | » | 1 |
| Bazzeri Ingegnere Ercole | Milano | » | 1 |
| Bellasi Ingegnere Giulio | Como | » | 1 |
| Bellazzi Ingegnere Giovanni Battista | Concesa | » | 1 |
| Bellini Melchiorre | Milano | » | 1 |
| Bellotti Francesco Ingegnere Aggiunto | Milano | » | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Belluschi Ingegnere Alfonso | Milano. | Cop. | 1 |
| Benatti Ingegnere Giuseppe. | Mantova | » | 1 |
| Benedetti Gaetano Possidente | Soncino | » | 1 |
| Benedetti Ingegnere Alessandro | Brescia. | » | 1 |
| Beneggi Ingegnere Ferdinando | Milano. | » | 1 |
| Berini Ingegnere Virginio | Angera | » | 1 |
| Bersani-Dossena Ingegnere. | Lodi | » | 1 |
| Bertani Ingegnere Carlo. | Milano. | » | 1 |
| Besana Ingegnere Aquilino | Milano. | » | 1 |
| Besesti Domenico | Milano. | » | 1 |
| Besesti Ingegnere Giovanni. | Milano. | » | 1 |
| Bettini Ingegnere Francesco | Mantova | » | 1 |
| Bianchi Ingegnere Giovanni. | Causone | » | 1 |
| Bianchi Ingegnere Giuseppe | Milano. | » | 1 |
| Bianchi Ingegnere Ernesto | Milano. | » | 1 |
| Bignami Giuseppe, Appaltatore | Lodi | » | 1 |
| Bignami Ingegnere Annibale | Milano. | » | 1 |
| Bignami Cav. Sante Ingegnere-Architetto | Milano. | » | 1 |
| Bizzoni Pietro, Tipografo | Pavia | » | 4 |
| Boldrini Ingegnere N. | Mantova | » | 1 |
| Bonatti Ingegnere Girolamo. | Mantova | » | 1 |
| Bonacina Ingegnere Giuseppe | Milano. | » | 1 |
| Boneschi Giacomo. | Milano. | » | 1 |
| Bonini Ingegnere Antonio | Brescia | » | 1 |
| Boninsegna Ingegnere Carlo | Brescia | » | 1 |
| Bonzanini Ingegnere Alessandro | Milano. | » | 1 |
| Bordoni Cav. Professore Antonio | Pavia | » | 1 |
| Borghetti Ingegnere Lodovico | Brescia | » | 1 |
| Borgomanero Ingegnere Gio. Batt. | Gallarate | » | 1 |
| Borroni e Scotti, Tipografi Librai | Milano. | » | 2 |
| Bossi Ingegnere Luca | Milano. | » | 1 |
| Botteoni Giorgio, I. R. Agg. Commissario | Milano. | » | 1 |
| Bozzi Ingegnere Francesco | Milano. | » | 1 |
| Brambilla Ingegnere Angelo | Milano. | » | 1 |
| Brera Ingegnere Girolamo | Ostiglia | » | 1 |
| Brigatti Ingegnere Giovanni | Milano. | » | 1 |
| Brioschi Ingegnere Francesco | Milano. | » | 1 |
| Brivio Ingegnere Giuseppe | Cassina Buon Gesù | » | 1 |
| Broglio Ingegnere Pietro | Pavia | » | 1 |
| Broglio Ingegnere Carlo | Milano. | » | 1 |
| Bruschetti Ingegnere Giuseppe | Milano. | » | 1 |
| Bruschi Ingegnere Giuseppe | Brescia | » | 1 |
| Bussi Ingegnere Giacomo. | Milano. | » | 1 |
| Bussola Ingegnere Luigi | Milano. | » | 1 |
| Buzzi Ingegnere Angelo | Milano. | » | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Buzzi Ingegnere Virgilio | Milano | Cop. | 1 |
| Caccianino Ingegnere Salvatore | Milano | » | 1 |
| Cadolini Giuseppe Ing. di Delegazione, e dell'I. R. Istituto | Milano | » | 1 |
| Cagnoni Ingegnere Alessandro | Milano | » | 1 |
| Caimi Carlo, I. R. Ingegnere in Capo | Milano | » | 1 |
| Calvi Ingegnere Anastasio | Milano | » | 1 |
| Campagnani Ingegnere Carlo | Milano | » | 1 |
| Cancelli Ingegnere Bortolo | Bergamo | » | 1 |
| Candiani Ingegnere Giacomo | Bertonico | » | 1 |
| Canzi Ingegnere Canzio | Milano | » | 1 |
| Cappello Ingegnere Giuseppe | Bergamo | » | 1 |
| Carabelli Giuseppe, I. R. Commissario | Rosate | » | 1 |
| Cardani Ingegnere Francesco | Milano | » | 1 |
| Carmagnola Ingegnere Giovanni | Milano | » | 1 |
| Carmagnola Ingegnere Lorenzo | Milano | » | 1 |
| Carminati Girolamo, I. R. Ingegnere in Capo | Lodi | » | 1 |
| Carpani Demetrio | Lodi | » | 1 |
| Casati Ingegnere Gaetano | Milano | » | 1 |
| Casoretti Ingegnere Gaspare | Milano | » | 1 |
| Cassola Ingegnere Angelo | Milano | » | 1 |
| Castelnuovo Ingegnere Natale | Milano | » | 1 |
| Castiglioni Ingegnere Zorobabele | Milano | » | 1 |
| Cattaneo Ingegnere Angelo | Milano | » | 1 |
| Cattaneo Ingegnere Luigi | Cremona | » | 1 |
| Cavajani Ingegnere Francesco | Milano | » | 1 |
| Cavalieri Francesco, Librajo | Brescia | » | 24 |
| Cavallini Ingegnere Achille | Milano | » | 1 |
| Carasoli Azzaria Perito Agrimensore | Chignolo | » | 1 |
| Cereda Ingegnere Carlo | Milano | » | 1 |
| Ceriani Ingegnere Emilio | Milano | » | 1 |
| Cerioli Ingegnere Gio. Batt. | Soncino | » | 1 |
| Ceruti Ingegnere Giuseppe | Milano | » | 1 |
| Cesaris Ingegnere Luigi | Milano | » | 1 |
| Cesati Barone Vincenzo I. R. Secondo Agg. | Brescia | » | 1 |
| Chiappa Architetto Gio. Batt. | Milano | » | 1 |
| Chiesa Ingegnere Angelo | Milano | » | 1 |
| Chiesa Ragioniere Giuseppe Emilio | Milano | » | 1 |
| Chiodi Ingegnere Paolo | Brescia | » | 1 |
| Chiodi Ingegnere Luigi | Milano | » | 1 |
| Chizzolini Ingegnere Girolamo | Milano | » | 1 |
| Clerici Professore Antonio | Brescia | » | 1 |
| Colli Ingegnere Rocco | Novara | » | 1 |
| Colombani Ingegnere Francesco | Lodi | » | 2 |
| Colombo Francesco, Librajo | Milano | » | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cometti Ingegnere Francesco | Bergamo | Cop. | 1 |
| Congregazione Municipale di | Milano | » | 1 |
| Cornalba Ingegnere | Lodi | » | 1 |
| Corti Ingegnere Ignazio | Milano | » | 1 |
| Corti Ingegnere Giovanni | Milano | » | 1 |
| Corti Ingegnere Antonio | Galbiate | » | 1 |
| Cortinovis Ingegnere Pietro | Zozno | » | 1 |
| Crespi Ingegnere Antonio | Milano | » | 1 |
| Crespi Ingegnere Carlo | Busto Arsizio | » | 1 |
| Crespi Ingegnere Siro | Cantù | » | 1 |
| Crespi Ingegnere Giuseppe | Milano | » | 1 |
| Croce Ingegnere | Gallarate | » | 1 |
| Crosio Ingegnere Giuseppe | Milano | » | 1 |
| Curuz Ingegnere Giuseppe | Mantova | » | 1 |
| Cusi Giuseppe I. R. Ingegnere Aggiunto | Milano | » | 1 |
| Daverio Ingegnere Francesco | Milano | » | 1 |
| De-Bernardi Ingegnere Giuseppe | Milano | » | 1 |
| De-Dominici Camillo Ingegnere in Capo | Brescia | » | 1 |
| De-Lazzari Ingegnere Claudio | Arcisate | » | 1 |
| De-Luigi Ingegnere Giuseppe | Milano | » | 1 |
| De-Micheli Luigi Librajo | Cremona | » | 6 |
| Delcorno Ragioniere Carlo | Milano | » | 1 |
| Delcorno Ingegnere Giuseppe | Vimercate | » | 1 |
| Del-Majno Ingegnere Gaspare | Milano | » | 1 |
| Dell' Acqua Ingegnere Antonio | Milano | » | 1 |
| Della-Rocca Ingegnere Giambattista | Brescia | » | 1 |
| Della-Tela Ing. Architetto Nob. Don Giacomo | Milano | » | 1 |
| Direzione degli Spedali | Brescia | » | 1 |
| Donati Ingegnere Carlo | Crema | » | 1 |
| Donegani Ingegnere Giovanni | Milano | » | 1 |
| Donegani Ingegnere Luigi | Brescia | » | 1 |
| Donini Ingegnere Giuseppe | Vho P.ª di Cremona | » | 1 |
| Dotti Ingegnere Giovanni | Milano | » | 1 |
| Dossena Ingegnere Giorgio | Lodi | » | 1 |
| Dozzio Ingegnere Giuseppe | Milano | » | 1 |
| Dugnani Ingegnere Gaspare | Milano | » | 1 |
| Fagiani Giuseppe Perito Agrimensore | Ponte S. Pietro | » | 1 |
| Ferrabini Domenico | Milano | » | 1 |
| Ferrari Ingegnere Gaetano | Mantova | » | 1 |
| Ferrario Ingegnere Emilio | Milano | » | 1 |
| Ferrari Ingegnere Antonio | Mantova | » | 1 |
| Ferrario Ingegnere Carlo | Busto Arsizio | » | 1 |
| Feraboli Ingegnere Annibale | Cremona | » | 1 |
| Fontana Ingegnere Angelo | Romano | » | 1 |
| Fontana Leone I. R. Agg. Commissario. | Casale Pusterlengo. | » | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Filippini Ingegnere Antonio | Salò | Cop. | 1 |
| Filippini Ingegnere Pietro | Brescia | » | 1 |
| Formenti Ingegnere Francesco | Milano | » | 1 |
| Foglia-Formenti Ingegnere | Ostiglia | » | 1 |
| Forni Ingegnere Pietro | Milano | » | 1 |
| Fossati Ingegnere Paolo | Milano | » | 1 |
| Fossati Ingegnere Francesco | Milano | » | 1 |
| Franceschi Ingegnere Gaetano | Castelgoffredo | » | 1 |
| Franchi Carlo, Librajo | Como | » | 8 |
| Franchini Prospero, Direttore generale delle pubbliche costruzioni in Lombardia | Milano | » | 1 |
| Franzini Ingegnere Bartolomeo | Milano | » | 1 |
| Frassi Ingegnere Luigi | Milano | » | 1 |
| Frigerio Ingegnere Luigi | Milano | » | 1 |
| Frulli Achille | Milano | » | 1 |
| Furlani Ingegnere Vincenzo | Mantova | » | 1 |
| Furlani Ingegnere Francesco | Rodigo | » | 1 |
| Fusi Valerio, Librajo | Pavia | » | 6 |
| Galeani Ingegnere Luigi | Milano | » | 1 |
| Galli Giovanni, Librajo | Brescia | » | 12 |
| Gallieni Ingegnere Giuseppe | Milano | » | 2 |
| Gallina Ingegnere Giuseppe | Melegnano | » | 1 |
| Gallizia Ingegnere Scipione | Milano | » | 1 |
| Gambierasi P., Librajo | Udine | » | 2 |
| Gandolfi Ingegnere Pietro | Bergamo | » | 1 |
| Ganzinelli Ingegnere Filippo | Milano | » | 1 |
| Garavaglia Ingegnere Galeazzo | Milano | » | 1 |
| Garavaglia Ingegnere Maurizio | Milano | » | 1 |
| Garioni Ingegnere Pietro | Galliano | » | 1 |
| Garoffoli Ingegnere Andrea | Mantova | » | 1 |
| Gatti Ingegnere Alfonso | Milano | » | 1 |
| Gattoni Ingegnere Giacomo | Como | » | 1 |
| Gelmini Ingegnere Giuseppe | Milano | » | 1 |
| Genovesi Ingegnere Gaetano | Mantova | » | 1 |
| Gerli Luigi, primo Ing. presso l'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore | Milano | » | 1 |
| Gesnelli Ingegnere Antonio | Milano | » | 1 |
| Ghianda Ingegnere Angelo | Milano | » | 1 |
| Ghidini Ingegnere Guglielmo | Milano | » | 1 |
| Giana Ingegnere Giacomo | Gorgonzola | » | 1 |
| Giani Ingegnere Alessandro | Mantova | » | 1 |
| Giacomo Ingegnere Eugenio | Mantova | » | 1 |
| Gianzini Ingegnere Giovanni | Milano | » | 1 |
| Giovanelli Ingegnere Teotico | Marmirollo | » | 1 |
| Gironi Ingegnere Enrico | Milano | » | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Giudici Ingegnere Luigi | Milano | Cop. | 1 |
| Giussani Ingegnere Massimiliano | Milano | » | 1 |
| Giussani Ingegnere Giuseppe | Milano | » | 1 |
| Gloria Ingegnere Francesco | Milano | » | 1 |
| Gonzales Pietro, Capo Mastro | Milano | » | 1 |
| Gorifio Ingegnere Antonio | Salò | » | 1 |
| Grassi Ingegnere Luigi | Milano | » | 1 |
| Griffini Ingegnere | Lodi | » | 1 |
| Grioni Ingegnere Paolo | Milano | » | 1 |
| Grossi Ingegnere Giacomo | Mantova | » | 1 |
| Guajta Cristoforo, Capo Mastro | Milano | » | 1 |
| Guajta Giuseppe Primo Agg. dell' I. R. Delegazione Provinciale di Milano | Milano | » | 1 |
| Guenzati Ingegnere Alfonso | Milano | » | 1 |
| Guglielmini Vincenzo, Tipografo-Librajo | Milano | » | 1 |
| Guicciardi Ingegnere Gaudenzio | Milano | » | 1 |
| Ivani Carlo Ingegnere di Delegazione | Milano | » | 1 |
| Keller Alberto | Milano | » | 1 |
| Kellius Giuseppe | Milano | » | 1 |
| Krentzlin Galeazzo Ingegnere, Ispettore dei Canali navigabili | Milano | » | 1 |
| Lena Perpenti Ingegnere Cesare | Mantova | » | 1 |
| Legnani Ingegnere Carlo | Milano | » | 1 |
| Lissoni Ingegnere Ambrogio | Milano | » | 1 |
| Losio Ingegnere Gaetano | Milano | » | 1 |
| Locati Ingegnere Francesco | Brescia | » | 1 |
| Longhena Ingegnere Angelo | Brescia | » | 1 |
| Lombardini Elia Ingegnere di prima classe presso l'ufficio delle pubbliche costruzioni in Lombardia | Milano | » | 1 |
| Longarelli Ingegnere Giovanni | Milano | » | 1 |
| Longhi Ingegnere Giovanni | Milano | » | 1 |
| Lucchini Ingegnere Pasquale | Stabio | » | 1 |
| Luoghi Pii Elemosinieri di | Milano | » | 1 |
| Maccabroni Ingegnere Angelo | Milano | » | 1 |
| Macchi Ingegnere Luigi | Milano | » | 1 |
| Maffoni Ingegnere Francesco | Milano | » | 1 |
| Majnardi Ingegnere Serafino | Abbiategrasso | » | 1 |
| Majocchi Ingegnere Luigi | Milano | » | 1 |
| Malortiz Giuseppe Cesare Dottore | Milano | » | 1 |
| Manetti Ingegnere Carlo | S. Benedetto | » | 1 |
| Mantegazza Ingegnere Francesco | Milano | » | 1 |
| Manzi Ingegnere Don Giorgio | Milano | » | 4 |
| Marazza Ingegnere Luigi | Milano | » | 1 |
| Marinoni Ingegnere Scipione | Milano | » | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marinoni Ingegnere Giuseppe | Ravetta | Cop. | 1 |
| Martelli Ingegnere Girolamo | Milano | » | 1 |
| Martignoni Ingegnere Don Gaetano | Milano | » | 1 |
| Martinelli e Comp., Librai | Milano | » | 1 |
| Martinelli Ingegnere Giacomo | Mantova | » | 1 |
| Masnari Ingegnere Fortunato | Suzzara | » | 1 |
| Mauri Ingegnere Giovanni | Milano | » | 1 |
| Mazza Ingegnere Agostino | Milano | » | 1 |
| Mazzeri Ingegnere Gio. Batt. | Milano | » | 1 |
| Mazzoleni Gio. Batti., Librajo | Bergamo | » | 3 |
| Mazzoni Ingegnere Lorenzo | Milano | » | 1 |
| Medici Ingegnere Francesco | Milano | » | 1 |
| Mercondoni Ingegnere Luigi | Brescia | » | 1 |
| Meroni Ingegnere Pietro (Erede) | Milano | » | 1 |
| Meroni Ingegnere Giuseppe | Milano | » | 1 |
| Mezzanotte Ingegnere Carlo | Milano | » | 1 |
| Myani Giuseppe Ingegnere del Genio Militare | Milano | » | 1 |
| Milani Ingegnere Giovanni | Brescia | » | 1 |
| Minoja Ingegnere Giuseppe | Milano | » | 1 |
| Minuti Ingegnere Carlo Cereda | Milano | » | 1 |
| Mira Ingegnere Carlo | Milano | » | 1 |
| Moglia Ingegnere Pietro | Milano | » | 1 |
| Molina Paolo Andrea, Tipografo | Milano | » | 1 |
| Molinelli Ingegnere Ernesto Capo d' Ufficio del Dipartimento Fabbriche | Milano | » | 1 |
| Mola Ingegnere Giuseppe | Lodi | » | 1 |
| Molteni Ingegnere Enrico | Milano | » | 1 |
| Mompalao Ingegnere Luigi | Lodi | » | 1 |
| Mondini Ingegnere Giovanni | Redondesco | » | 1 |
| Manneret Pietro Dott. all'I. R. Delegaz. di | Sondrio | » | 1 |
| Montani Ingegnere Giovanni | Casalmaggiore | » | 1 |
| Monti Ingegnere Angelo | Milano | » | 1 |
| Monzini Ingegnere Felice | Milano | » | 1 |
| Moraglia Architetto Giacomo | Milano | » | 1 |
| Morandi Ingegnere Giovanni | Milano | » | 1 |
| Moretti Ingegnere Paolo | Brescia | » | 1 |
| Moroni Ingegnere Giuseppe | Lodi | » | 1 |
| Moroni Ingegnere Giovanni | Bergamo | » | 1 |
| Masotti Ingegnere Anacleto | Milano | » | 1 |
| Muggiani Ingegnere Carlo | Milano | » | 1 |
| Muoni Ingegnere Rodolfo | Milano | » | 1 |
| Muzio Ingegnere Antonio | Milano | » | 1 |
| Nava Giacomo Perito Agrimensore | Pontita | » | 1 |
| Nava Ingegnere Faustino | Crema | » | 1 |
| Negretti Fratelli, Tipografi Librai | Mantova | » | 36 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nicola Antonio, Librajo | Udine | Cop. | 8 |
| Nodari Ingegnere Domenico | Brescia | » | 1 |
| Noghera Nobile Nicola Dottore in legge I. R. Segretario Aulico alla Cancelleria Vice-Reale | Milano | » | 1 |
| Noris Ingegnere Pietro | Desenzano d'Albino | » | 1 |
| Nogroina Ingegnere in Capo | Cremona | » | 1 |
| Noseda Ingegnere Antonio Professore | Milano | » | 1 |
| Oggiono (Erede) Carlo | Milano | » | 1 |
| Oldrati Ingegnere Carlo | Milano | » | 1 |
| Ottolini Ignazio, Librajo | Cremona | » | 22 |
| Ostinelli Figli di Carl'Antonio, Tipografi | Como | » | 6 |
| Paganini Ingegnere Antonio | Milano | » | 1 |
| Pages Ingegnere Antonio | Milano | » | 1 |
| Pagnoncelli Ingegnere Pietro Antonio | Bergamo | » | 1 |
| Paletta Marco, Medico-Chirurgo | Milano | » | 1 |
| Parea Ingegnere Cesare | Bergamo | » | 1 |
| Parietti Ingegnere | Valcuvio | » | 1 |
| Parrocchetti Ingegnere Don Angelo | Milano | » | 1 |
| Pavia Giovanni Ingegnere Aggiunto | Lodi | » | 1 |
| Pagoretti Ingegnere Giovanni | Bergamo | » | 1 |
| Pelegati Visconti Ingegnere Gaetano | Milano | » | 1 |
| Pellegrini Ingegnere Pietro | Milano | » | 1 |
| Perazzi Ingegnere Giuseppe | Milano | » | 1 |
| Perego Ingegnere Giovanni | Milano | » | 1 |
| Perego Pietro, Aggiunto alla Pretura | Lecco | » | 1 |
| Pessina Ingegnere Francesco | Milano | » | 1 |
| Pestalozza Ingegnere Carlo | Milano | » | 1 |
| Pestalozza Ingegnere Bernardo | Milano | » | 1 |
| Pestalozza Ingegnere Alessandro | Milano | » | 1 |
| Pestalozza Ingegnere Cesare | Milano | » | 1 |
| Petrali Ingegnere Gaetano | Mantova | » | 1 |
| Piazza Ingegnere Pietro | Milano | » | 1 |
| Piccinelli Ingegnere Cesare | Milano | » | 1 |
| Piccioli Ingegnere Giovanni | Milano | » | 1 |
| Pigna Ingegnere Michele | Lodi | » | 1 |
| Pinchetti Ingegnere Baldassare | Mantova | » | 1 |
| Pini Ingegnere Cosimo | Lecco | » | 1 |
| Pirola Luigi, Ispettore al Censo | Milano | » | 1 |
| Pirovano Ingegnere Giovanni | Milano | » | 1 |
| Pisani Ingegnere Giuseppe | Milano | » | 1 |
| Polti Ingegnere Ferdinando | Milano | » | 1 |
| Ponsetti Ingegnere Angelo | Bergamo | » | 1 |
| Porati Ingegnere Antonio | Milano | » | 1 |
| Porro Ingegnere Giuseppe | Como | » | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Possenti Ingegnere Carlo | Milano | Cop. | 1 |
| Pozzi Andrea, Possidente | Bergamo | » | 1 |
| Pozzi Luigi, Macchinista | Milano | » | 1 |
| Pozzoni Ingegnere Francesco | Milano | » | 1 |
| Prina Ingegnere Giovanni | Milano | » | 1 |
| Prina Ingegnere Carlo | Milano | » | 1 |
| Prina-Carpani Ingegnere Giovanni | Milano | » | 1 |
| Protti Ingegnere Giovanni | Milano | » | 1 |
| Quadri Ingegnere Franchino | Milano | » | 1 |
| Raboni Ingegnere Giuseppe | Bergamo | » | 1 |
| Rajnoldi Giuseppe, Librajo | Varese | » | 3 |
| Rapazzini Ingegnere Francesco | Milano | » | 1 |
| Ravelli Ingegnere Pietro | Brescia | » | 1 |
| Re Ingegnere Luigi | Milano | » | 1 |
| Reccagni Ingegnere Bernardo | Brescia | » | 1 |
| Renati Luigi Ingegnere di Delegazione | Milano | » | 1 |
| Renzanico Architetto Carlo | Milano | » | 1 |
| Rezia Ingegnere Luigi | Como | » | 1 |
| Rhò Ingegnere Romeo | Verona | » | 1 |
| Riboldi Ingegnere Luigi | Monza | » | 1 |
| Ricobelli Ingegnere Domenico | Vestone | » | 1 |
| Ripamonti Ingegnere Luigi | Seregno | » | 1 |
| Riva Ingegnere Giovanni | Milano | » | 1 |
| Rolla Enrico, I. R. Ingegnere di Prima presso l'Ufficio delle pubbliche costruzioni in Lombardia | Milano | » | 1 |
| Rossetti Ingegnere Giuseppe | Milano | » | 1 |
| Rossi Ingegnere Francesco | Milano | » | 1 |
| Rossi Ingegnere Gio. Batt. | Milano | » | 1 |
| Rossi Ingegnere Luigi | Milano | » | 1 |
| Rossi Ingegnere Pasquale | Olgiate | » | 1 |
| Rotta Ingegnere Girolamo | Bergamo | » | 1 |
| Rudelli Ingegnere Giovanni | Trescorre | » | 1 |
| Rumilio Ingegnere Marziale | Cornelliano | » | 1 |
| Rugenini Ingegnere Antonio | Mantova | » | 1 |
| Ruberti Ingegnere Giuseppe | Quistello | » | 1 |
| Sacchetto, Librajo | Padova | » | 1 |
| Sacchetti Ingegnere Alessandro | Mantova | » | 1 |
| Sacchi Ingegnere Antonio | Milano | » | 1 |
| Sampietro Ingegnere Gaspare | Quistello | » | 1 |
| Sarti Ingegnere Giulio | Milano | » | 1 |
| Scotti Ingegnere Felice | Milano | » | 1 |
| Scotti Ingegnere Luigi | Pavia | » | 1 |
| Semenza Ingegnere Antonio | | » | 1 |
| Severgnini Ingegnere Gaetano | Milano | » | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sicardi Ingegnere Gaetano | Mantova | Cop. | 1 |
| Signori Ingegnere Giuseppe | Cremona | » | 1 |
| Sironi Ingegnere Giuseppe | Como | » | 1 |
| Sironi Ingegnere Giuseppe (Erede) | Vicosipio | » | 1 |
| Sirtori Ingegnere Antonio | Lodi | » | 1 |
| Società d' Incoraggiamento | Milano | » | 1 |
| Società Libraria Ponzoni | Venezia | » | 24 |
| Sofferini Ingegnere Antonio | Mantova | » | 1 |
| Soncini Nobile Calimero | Brescia | » | 1 |
| Sonzogno Ingegnere Orlando | Cremona | » | 1 |
| Sordi Ingegnere Francesco | Milano | » | 1 |
| Spagnoli Ingegnere Giambattista | Brescia | » | 1 |
| Squaratti Ingegnere Bortolo | Brena | » | 1 |
| Staurenghi Professore Pietro | Milano | » | 1 |
| Stambucchi Roberto presso la Specula di Brera | Milano | » | 1 |
| Stoppani Ingegnere Antonio | Milano | » | 1 |
| Taccani Ingegnere Antonio | Volta | » | 1 |
| Taeri Ingegnere Antonio | Brescia | » | 1 |
| Tagliabue Ingegnere Alfonso | Milano | » | 1 |
| Tagliaferri Ingegnere Angelo | Milano | » | 1 |
| Tagliasacchi Ingegnere Geremia | Milano | » | 1 |
| Taglioretti Ingegnere Gaspare | Falavecchia | » | 1 |
| Talachini Ingegnere Alessandro | Milano | » | 1 |
| Talacchini Ingegnere Gio. Batt. | Milano | » | 1 |
| Tamburini Ingegnere Gaetano | Milano | » | 1 |
| Tarra Ingegnere Antonio | Milano | » | 1 |
| Tasca Ingegnere Nobile Bernardo | Bergamo | » | 1 |
| Tatti Ingegnere Architetto Luigi | Milano | » | 1 |
| Tenenti Telesforo, Librajo | Milano | » | 1 |
| Tettamanzi Ingegnere Francesco | Milano | » | 1 |
| Ticozzi Ingegnere Giovanni | Milano | » | 1 |
| Tiraboschi Fratelli, Librai | Bergamo | » | 36 |
| Tiraboschi Ingegnere Assuero | Bergamo | » | 1 |
| Toccagni Avvocato Attilio | Brescia | » | 1 |
| Truffini Ingegnere Santo | Como | » | 1 |
| Turazzi Ingegnere Costantino | Cremona | » | 1 |
| Turconi Ingegnere Architetto Francesco | Milano | » | 1 |
| Uberti Ingegnere Francesco | Brescia | » | 1 |
| Uboldi Ingegnere Francesco | Milano | » | 1 |
| Uslenghi Antonio Ing. della Strada Ferrata | Sesto di Monza | » | 1 |
| Utz Ingegnere Francesco | Milano | » | 1 |
| Valaperta Ingegnere Fortunato | Milano | » | 1 |
| Valentini-Besozzi Ingegnere | Milano | » | 1 |
| Valtolina Ingegnere Achille | Milano | » | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vanossi Ingegnere Giuseppe | Milano | Cop. | 1 |
| Vassalli Angelo Perito | Strozze | » | 1 |
| Veladini Professore Giovanni | Milano | » | 1 |
| Vertua Ingegnere Paolo Emilio | Milano | » | 1 |
| Vettore Dottor Luigi | Mantova | » | 1 |
| Villa Ingegnere | Cassano | » | 1 |
| Villa Ingegnere Carlo | Monza | » | 1 |
| Villoresi Eugenio, Ingegnere dei Luoghi Pii Elemosinieri | Milano | » | 2 |
| Vismara Ingegnere Carlo | Milano | » | 1 |
| Vismara Ingegnere Giovanni | Milano | » | 1 |
| Viterbi Ingegnere Raffaele | Mantova | » | 1 |
| Vita Ingegnere Giuseppe | Brescia | » | 1 |
| Vittadini Ingegnere Angelo | Milano | » | 1 |
| Vittadini Ingegnere Pietro | Milano | » | 1 |
| Wilmant Claudio e Figli | Lodi | » | 5 |
| Zalli Ingegnere Pietro | Lodi | » | 1 |
| Zambelletti Ingegnere Lodovico | Bergamo | » | 1 |
| Zamboni Ingegnere Girolamo | Brescia | » | 1 |
| Zanimacchia Ingegnere Antonio | Mantova | » | 1 |
| Zatti Guido, Tenente nel Corpo dell'I. R. Genio | Ungheria | » | 1 |
| Zenoni Ingegnere Angelo | Milano | » | 1 |

VOLUME II

| *Errori* | *Correzioni* |
|---|---|
| Pag. 84 in margine - Notificaz. 20 ott. 1811 | Notificazione 20 ottobre 1838 |
| » 204 ultima linea - Frumento 29,1889 | Frumento 27,1889 |

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 104212268